



# **CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE PENALE**

**RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA**

**SUL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO**

- Rapporti Giurisdizionali con Autorità Straniere –
- Mandato arresto europeo (M.A.E.) -
- Legge n. 69 del 2005 –

A cura dei Consiglieri Ersilia Calvanese e Gaetano De Amicis

Questa Rassegna di giurisprudenza, realizzata grazie all'impegno e alla cura dei consiglieri Ersilia Calvanese e Gaetano De Amicis, vuole offrire, in particolare per i colleghi della Sezione, un agile e pratico ausilio sui temi del mandato di arresto europeo e della esecuzione delle condanne pronunciate in altri Stati membri dell'Unione europea.

Attraverso un'esposizione completa e ragionata della evoluzione della giurisprudenza della Corte di cassazione nell'ultimo quindicennio, la Rassegna costituisce uno strumento di consultazione agevole e di pronta reperibilità per i magistrati che si trovano a decidere, in relazione a materie particolarmente delicate e oggetto di recenti interventi normativi anche a livello europeo, complesse questioni giuridiche involgenti i profili dei rapporti con le autorità giudiziarie estere.

Finalità della Rassegna, eminentemente pratica, è quella di analizzare il percorso giurisprudenziale formatosi in ordine al contenuto delle disposizioni normative introdotte nel nostro ordinamento (in particolare dalla legge n. 69/2005, dal d.lgs. n. 161/2010 e dalle successive modifiche) per recepire alcuni strumenti normativi adottati dal legislatore europeo (rispettivamente, la decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 sulla nuova procedura di consegna delle persone ricercate negli Stati membri dell'Unione europea e la decisione quadro 2008/909/GAI del 27 novembre 2008, relativa al principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale), verificando la presenza di eventuali contrasti o divergenze da sottoporre ad ulteriore approfondimento e discussione e, se possibile, da superare all'esito di apposite riunioni di tutti i magistrati della Sesta Sezione (tabellarmente competente su tali materie).

Il materiale giurisprudenziale, raccolto attraverso la preziosa collaborazione della Cancelleria, viene esaminato in relazione alle pertinenti disposizioni normative e comprende le pronunce più rilevanti della Sesta Sezione, di quelle delle Sezioni Unite e di talune decisioni di altre Sezioni sulle tematiche sopra indicate, riportandone le massime ovvero, quando è apparso opportuno, specie per quelle non massimate, le affermazioni di principio con la indicazione della relativa fattispecie e delle argomentazioni più significative che le sorreggono.

I criteri di citazione delle pronunce massimate seguono, per renderne immediati la ricerca e lo studio, le indicazioni ufficiali contenute nel CED della Corte di Cassazione, fatta salva, per esigenze di semplificazione e snellezza del testo, la data di deposito delle stesse. I nominativi dei ricorrenti, per le medesime ragioni, appaiono evidenziati in grassetto per agevolare la ricerca testuale sugli archivi, mentre le pronunce non massimate sono state citate con la indicazione del numero, della data di udienza camerale e del ricorrente.

L'analisi della giurisprudenza di legittimità è facilitata dalla predisposizione di un indice sommario particolarmente dettagliato ed è stata condotta alla luce delle più rilevanti questioni sottoposte al vaglio della Corte costituzionale, della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte EDU. Della Corte di giustizia, più volte pronunziatasi in questi ultimi anni sulle tematiche del mandato di arresto europeo e della esecuzione delle sentenze di condanna, sono state riportate ed analizzate le decisioni più rilevanti, al fine di promuoverne la diffusione e la conoscenza delle "ricadute" interne, anche nella prospettiva di una maggiore completezza argomentativa delle pronunce di legittimità e di un migliore esercizio della funzione nomofilattica della Corte di cassazione.

La Rassegna non tralascia di considerare alcune pronunce particolarmente significative delle Corti Supreme di altri Paesi europei ed è corredata da un'appendice, riepilogativa di alcune fonti documentali utili per una migliore conoscenza ed un più ampio approfondimento della materia.

Nella convinzione che la piena conoscenza e l'analisi ragionata delle sentenze emesse rappresenti la preconditione indispensabile per un esercizio consapevole della nomofilachia, sono certo che questo prezioso strumento costituirà uno stimolo per il progressivo e ulteriore maturare di una giurisprudenza sempre più attenta ai profili di tutela dei diritti della persona e alla correttezza e trasparenza dei rapporti con le autorità giudiziarie estere su delicatissime materie, sulle quali acuta è l'attenzione delle Corti sovranazionali e delle Corti Supreme degli altri Paesi membri dell'Unione europea.

Roma 7 dicembre 2020

IL PRESIDENTE

*Giorgio Fidelbo*

## SOMMARIO

Questioni di costituzionalità.....	11
1. Questioni sottoposte al vaglio della Corte costituzionale.....	11
1.1. Computo della custodia cautelare all'estero: illegittimità .....	11
1.2. Impugnazione delle misure cautelari: inammissibilità. ....	11
1.5. Rifiuto di consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'U.E. residente o dimorante in Italia: questione pendente.....	13
2. Questioni dichiarate manifestamente infondate dalla Corte di Cassazione .....	14
2.1. Arresto obbligatorio da parte della polizia giudiziaria (art. 13).....	14
2.2. Tutela della madre di prole di età inferiore a tre anni (18, comma 1, lett. s) ( <i>ora, 18, comma 1, lett. p</i> ) .....	14
2.3. Consegna sulla base di un m.a.e. non sottoscritto da un giudice.....	15
2.4. Brevità dei termini del procedimento in cassazione .....	15
2.5. Mancata previsione dell'indulto quale causa di rifiuto della consegna .....	15
2.6. Disciplina intertemporale relativamente ai reati commessi prima del 7 agosto 2002 .....	15
2.7. Forma della udienza davanti alla Corte di appello.....	15
2.8. Ricorso per cassazione avverso misure cautelari limitato alla sola violazione di legge .....	16
2.9. Presupposti per l'esecuzione di misure cautelari straniere.....	16
2.10. Ricorso per cassazione proposto personalmente .....	16
2.11. Rifiuto della consegna per cittadino di Stato U.E. la cui famiglia risiede in Italia	17
Disposizioni di principio e definizioni (art. 1).....	18
1. Definizione di mandato d'arresto europeo. ....	18
1.1. Finalità del m.a.e. processuale (art. 1, comma 2) .....	18
2. Provvedimento sottoscritto da un giudice (art. 1, comma 3).....	19
3. Nozione di "mandato di arresto" interno. ....	19
4. Applicazione nei confronti degli Stati U.E. ....	19
Garanzie costituzionali (art. 2).....	21
1. Diritti fondamentali garantiti dalla CEDU (art. 2, comma 1, lett. a).....	21
1.1. Processi <i>in absentia</i> . ....	21
1.2. Misura cautelare temporanea.....	21
1.3. Mancanza di misure alternative o di rieducazione. ....	21
1.4. Traduzione di atti del procedimento estero. ....	21
2. Principi costituzionali sul giusto processo (art. 2, comma 1, lett. b) .....	22
Autorità centrale (art. 4).....	24
Garanzia giurisdizionale (art. 5) .....	25
1. Competenza. ....	25
2. Incompatibilità. ....	26
Contenuto ed allegati del mandato d'arresto europeo (art. 6) .....	27
1. Contenuto del m.a.e.....	27

1.1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente ((art. 6, comma 1, lett. b). .....	27
1.2. Esistenza di una decisione giudiziaria esecutiva (art. 6, comma 1, lett. c). .....	27
1.3. Descrizione del fatto (art. 6, comma 1, lett. e).....	28
1.4. Indicazione della pena minima e massima (art. 6, comma 1, lett. f).....	28
1.5. Esigenze cautelari .....	29
2. Traduzione (art. 6, comma 7) .....	29
3. Correzioni o modificazioni.....	30
4. Allegati. ....	30
4.1. Titolo restrittivo (art. 6, comma 3).....	30
4.2. Relazione sui fatti addebitati (art. 6, comma 4, lett. a) .....	32
4.3. Testo delle disposizioni di legge applicabili (art. 6, comma 4, lett. b).....	33
4.4. Informazioni su identità e nazionalità (art. 6, comma 4, lett. c).....	33
4.5. Autenticità degli allegati.....	34
4.6. Omessa allegazione (art. 6, comma 5) .....	34
4.7. Richiesta di informazioni allo Stato di emissione (art. 6, comma 2). .....	35
Casi di doppia punibilità (art. 7) .....	37
1. Casi di doppia punibilità (art. 7) .....	37
1.1. Verifica della doppia incriminabilità .....	37
1.2. Fattispecie di doppia incriminabilità .....	38
1.3. Reati in materia di tasse (art. 7, comma 2) .....	39
1.4. Limiti edittali (art. 7, commi 3 e 4) .....	40
Consegna obbligatoria (art. 8) .....	42
1. Fattispecie.....	43
1.1. Delitti tentati .....	43
1.2. Truffa (art. 8, comma 1, lett. v) e uso di documenti falsi (art. 8, comma 1, lett. h) .....	43
2. Incolpevole ignoranza (art. 8, comma 3) .....	43
Ricezione del mandato d'arresto ed applicazione di misure cautelari (art. 9).....	44
1. Ricezione del M.A.E.....	44
2. Applicazione di misure cautelari. ....	44
2.1. Presupposti.....	44
2.2. Motivazione. ....	45
2.3. Cause ostative alla consegna (art. 9, comma 6) .....	45
2.4. Durata. ....	46
2.5. Esecuzione (art. 9, comma 5- <i>bis</i> ) .....	46
2.6. Impugnazioni (art. 9, comma 7) .....	46
2.6.1. Tipologia. ....	46
2.6.2. Questioni deducibili. ....	47
2.6.3. Procedimento. ....	47
2.6.4. Annullamento dell'ordinanza cautelare. ....	48
2.6.5. Diritto alla riparazione per ingiusta detenzione. ....	48

Inizio del procedimento (art. 10).....	49
1. Normativa applicabile al procedimento di consegna.....	49
2. Patrocinio a spese dello Stato. ....	49
3. Audizione dell’interessato (10, comma 1).....	49
4. Udienza per la decisione. ....	50
4.1. Fissazione (art. 10, comma 4, prima parte) .....	50
4.2. Avvisi (art. 10, comma 4, ult. parte) .....	50
4.3. Requisitoria del P.G. ....	51
4.4. Forma dell’udienza .....	51
4.5. Rinvio dell’udienza per adesione del difensore all’astensione di categoria .....	51
Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria (art. 11) .....	52
1. Presupposti. ....	52
1.1. Irreperibilità del ricercato. ....	52
1.2. Segue. L’urgenza. ....	52
Adempimenti conseguenti da parte della P.G. (art. 12).....	53
Convalida (art. 13) .....	55
1. Competenza. ....	55
2. Termine. ....	55
3. Adempimenti. ....	56
4. Audizione dell’interessato. ....	56
5. Controllo affidato al giudice. ....	57
6. Applicazione di misure cautelari. ....	57
6.1. Competenza.....	57
6.2. Autonomia del provvedimento cautelare. ....	58
6.3. Presupposti.....	59
6.4. Motivazione. ....	59
6.5. Perenzione della misura. ....	60
6.6. Reiterazione della misura. ....	60
Consenso alla consegna (art. 14) .....	61
1. Acquisizione del consenso. ....	61
2. Procedimento.....	61
Informazioni ed accertamenti integrativi (art. 16) .....	63
1. Nozione. ....	63
2. Inoltro della richiesta. ....	63
3. Documentazione prodotta dal magistrato di collegamento. ....	63
4. Termine per la trasmissione (art. 16, comma 1).....	63
4.1. Decorso .....	63
4.2. Natura del termine.....	64
5. Mancata acquisizione.....	64
6. Termine a difesa.....	65
Decisione sulla consegna (art. 17) .....	66

1. Udienza .....	66
2. Immutabilità del giudice. ....	67
3. Termine per la decisione (art. 17, comma 2) .....	67
3.1. <i>Dies a quo</i> .....	67
3.2. Proroga del termine (art. 17, comma 2, seconda parte) .....	67
3.3. Decorso del termine. Effetti .....	67
3.4. Sospensione dei termini per il periodo feriale (art. 39).....	68
4. Lettura della sentenza (art. 17, comma 6) .....	68
5. Traduzione della sentenza. ....	68
6. Decisione di rifiuto. ....	70
6.1. Revoca delle misure cautelari (art. 17, comma 5). ....	70
6.2. <i>Bis in idem</i> . ....	70
Sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza/sentenza irrevocabile di condanna (art. 17, comma 4).....	71
1. Sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.....	71
2. Sentenza irrevocabile di condanna .....	72
Condizioni ostative (art. 18) .....	74
1. Clausola di non discriminazione (art. 18, lett. a).....	74
2. Limiti massimi di carcerazione preventiva (art. 18, lett. e) .....	74
3. Reato politico (art. 18, lett. f) .....	77
4. Rispetto delle garanzie attinenti al "giusto processo" (art. 18, lett. g) .....	77
4.1. Giudizio in contumacia. ....	79
4.2. Imparzialità della magistratura.....	79
4.3. Rapporti con l'ipotesi di rifiuto a favore del residente e del cittadino.....	80
5. Trattamenti inumani o degradanti (art. 18, lett. h) .....	80
5.1. Situazione carceraria in Stati U.E. ....	80
5.1.1. Romania.....	82
5.1.2. Bulgaria. ....	83
5.1.3. Ungheria. ....	83
5.1.4. Belgio. ....	84
6. Consegna del minorenne (art. 18, lett. i) .....	85
7. Amnistia (art. 18, lett. l) .....	86
8. <i>Bis in idem</i> (art. 18, lett. m).....	86
9. Prescrizione (art. 18, lett. n).....	86
10. Tutela della maternità (art. 18, lett. p) .....	89
11. Provvedimento privo di motivazione (art. 18, lett. q).....	89
12. Sentenza contenente disposizioni contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano (art. 18, lett. s) .....	90
13. Onere di allegazione .....	90
14. Valutazioni non richieste .....	90
Motivi di rifiuto facoltativo (art 18- <i>bis</i> ) .....	92
1. Litispendenza (art. 18- <i>bis</i> , comma 1, lett. a) .....	92

2. Giurisdizione italiana (art. 18- <i>bis</i> , comma 1, lett. b) .....	93
3. M.a.e. esecutivo emesso nei confronti di cittadino italiano o di Stato U.E. (art. 18- <i>bis</i> , comma 1, lett. c) .....	96
3.1. In generale .....	96
3.2. Vecchia disciplina. Estensione del regime al residente .....	96
3.3. Nozione di "residente". .....	97
3.4. Consenso all'esecuzione. ....	98
3.5. Il nuovo regime introdotto dalla L. 4 ottobre 2019, n. 117.....	100
3.6. Estensione del rifiuto al cittadino di uno Stato terzo. Questione di costituzionalità. ....	101
3.7. Facoltatività del rifiuto e criteri di valutazione. ....	102
3.8. Modalità di riconoscimento ed esecuzione della pena. ....	102
3.8.1. Regime prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161. .	102
3.8.2. Regime previsto dal d.lgs n. 161 del 2010, prima della riforma dell'art. 18. ....	103
Garanzie richieste allo Stato di emissione (art. 19) .....	106
1. Decisione pronunciata "in absentia" (art. 19, lett. a) .....	106
1.1. La decisione quadro 2009/299/GAI e il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 31 .....	106
1.2. La giurisprudenza alla luce del d.lgs. n. 31 del 2016.....	107
2. Cittadino italiano o residente (art. 19, lett. c) .....	109
2.1. Lo status di apolide .....	110
3. Le sentenze revocabili con opposizione .....	110
4. Nozione di "residente" .....	111
Concorso di richieste (art. 20) .....	113
Termini per la decisione (art. 21) .....	115
Ricorso per cassazione (art. 22) .....	116
1. Termine per impugnare e modalità di presentazione .....	116
2. Traduzione dell'atto di impugnazione.....	117
3. Interesse ad impugnare .....	117
4. Motivi .....	117
5. Procedimento.....	118
6. Cognizione della Corte .....	119
6.1. Poteri di accertamento .....	119
6.2. Questioni rilevabili d'ufficio .....	121
7. La tipologia della decisione .....	121
8. Ricorso ex art. 625- <i>bis</i> cod. proc. pen. ....	122
Esecuzione della consegna (art. 23) .....	123
1. Decorso del termine: efficacia della sentenza (art. 23, comma 1) .....	123
2. Misure cautelari.....	123
2.1. Controllo sullo <i>status libertatis</i> .....	123
2.2. Decorso del termine (art. 23, comma 5) .....	123

3. Sospensione della consegna (art. 23, commi 2, 3, 4, 5).....	124
3.1. Casi.....	124
3.2. Ripristino della consegna.....	124
4. Adempimenti. ....	124
Rinvio e consegna temporanea (art. 24) .....	126
1. Decisione di rinvio .....	126
2. Casi di rinvio.....	127
3. Casi di trasferimento .....	127
4. Efficacia della misura cautelare .....	127
5. Consegna temporanea.....	128
Consegna successiva (art. 25) .....	130
Principio di specialità (art. 26) .....	132
Competenza (art. 28).....	134
Perdita di efficacia del mandato d'arresto europeo (art. 31) .....	136
1. Impugnazione del M.A.E. ....	136
Principio di specialità (art. 32) .....	137
Computabilità della custodia cautelare all'estero (art. 33) .....	139
Spese (art. 37) .....	141
Norme applicabili (art. 39) .....	142
1. Norme applicabili al procedimento di consegna .....	142
2. Sospensione dei termini per il periodo feriale .....	142
Disciplina intertemporale (art. 40) .....	143
1. Limitazione temporale .....	143
2. Ingresso di nuovi Stati nell'U.E.....	144
3. Conversione del m.a.e. in domanda estradizionale.....	145
4. Reato continuato .....	145
5. Reato permanente .....	146
6. Rapporti con la normativa estradizionale.....	146
Esecuzione delle sentenze in base al d.lgs. n. 161 del 2010. ....	147
Condizioni per il riconoscimento (art. 10).....	147
1. Sentenza di condanna definitiva. ....	147
2. Consenso del condannato.....	147
4. Riconoscimento parziale.....	148
Deroghe alla doppia punibilità (art. 11) .....	150
1. Verifica della corrispondenza del reato.....	150
2. Rinvio all'art. 8 MAE. Conseguenze. ....	150
Procedimento (art. 12) .....	151
1. Modalità di trasmissione.....	151
2. Termine .....	151
3. Lettura della sentenza .....	152
4. Rapporti con il m.a.e. ....	152



5. Ricorso per cassazione.....	152
6. Richiesta di rinvio dell'udienza del difensore per adesione. ....	152
7. Liberazione anticipata.....	152
Motivi di rifiuto (art. 13) .....	153
1. Bis in idem (art. 13, lett. c) .....	153
2. Prescrizione (art. 13, lett. d).....	153
3. Verifiche non previste.....	154
Sentenze di Corti internazionali e straniere .....	188
1. La Corte di giustizia .....	188
A) La doppia incriminabilità.....	188
B) Successione di leggi penali nel tempo e presupposti di esecuzione del mandato d'arresto europeo .....	189
C) Nozione di residente .....	190
D) Disciplina applicabile. ....	192
E) Il principio di specialità.....	192
F) <i>Bis in idem</i> .....	193
G) Mandato basato su una sentenza emessa <i>in absentia</i> .....	194
H) Ritransferimento.....	196
I) Procedura per l'emissione del mandato interno.....	197
L) Procedura nello Stato di esecuzione .....	197
M) Misure cautelari.....	198
N) Trattamenti inumani e degradanti .....	200
O) Mandato interno: nozione.....	204
P) Nozione di autorità giudiziaria.....	205
Q) Nozione di decisione giudiziaria .....	205
R) Le condizioni di indipendenza e imparzialità nel sistema giudiziario dello Stato di emissione.....	208
S) Nozione di forza maggiore .....	209
R) Trasferimento dei detenuti e modalità di esecuzione della pena .....	210
U) Esecuzione del M.A.E. e pena pecuniaria .....	213
W) Esecuzione del M.A.E e pene accessorie.....	214
V) Effetti della "Brexit" sul M.A.E.....	215
Z) Esecuzione del M.A.E. e tutela del minore.....	216
2. La Corte europea dei diritti dell'uomo .....	217
A) Diritto allo svolgimento di indagini efficaci e limiti dell'obbligo di consegna basata sul mandato di arresto europeo. ....	217
B) Consegna passiva e condanna contumaciale. ....	217
3. La giurisprudenza dei Paesi U.E. ....	218
A) Francia.....	218
B) Regno unito .....	219
C) Belgio .....	219

D) Irlanda.....	220
E) Germania.....	220
APPENDICE .....	222
1. Relazioni e statistiche sull'attuazione del mandato di arresto europeo nella U.E.; manuale della Commissione U.E. sul ma.e.....	222
2. ALLEGATI .....	223
2.1. Manuale sull'emissione e l'esecuzione del mandato d'arresto europeo.....	223
2.2. Statistiche .....	223
2.3. Risoluzione del P.E. del 27 febbraio 2014 .....	223

## Questioni di costituzionalità.

### 1. Questioni sottoposte al vaglio della Corte costituzionale.

#### 1.1. Computo della custodia cautelare all'estero: illegittimità

Con sentenza n. 143 del 2008, la Corte costituzionale ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale** dell'art. 33 della legge n. 69 del 2005, nella parte in cui non prevede che la **custodia cautelare all'estero**, in esecuzione del mandato d'arresto europeo, sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale. La Corte ha così esteso la *ratio decidendi* della sentenza n. 253 del 2004, che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 722 cod. proc. pen. in tema di estradizione, rilevando che *a fortiori* nell'istituto del mandato di arresto europeo, che non postula alcun rapporto intergovernativo, e quindi rende semplificato il sistema di consegna è *"ancor meno tollerabile, sul piano costituzionale, uno squilibrio delle garanzie in tema di durata della carcerazione preventiva correlato al luogo - interno o esterno, rispetto ai confini nazionali - nel quale la carcerazione stessa è patita"*. Pertanto, la durata della custodia cautelare deve sottostare ad una disciplina unitaria, così da attrarre i "tempi della consegna" all'interno dei "tempi del processo". In sostanza, la condizione del destinatario del provvedimento restrittivo, a seguito di mandato d'arresto europeo, non può risultare - quanto a garanzie in ordine alla durata massima della privazione della libertà personale - deteriore ne' rispetto a quella dell'indagato destinatario di una misura cautelare in Italia, ne', tanto meno, rispetto a quella dell'estradando: non essendo dato rinvenire alcuna ragione giustificativa di un diverso e meno favorevole trattamento del soggetto in questione.

#### 1.2. Impugnazione delle misure cautelari: inammissibilità.

Con ordinanza del 7 gennaio 2008, il Tribunale di Bolzano, Sezione per il riesame, ha sollevato davanti alla Corte la questione della illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, nella parte in cui preclude l'impugnazione della misura cautelare imposta di fronte al tribunale del **riesame** competente. Le ragioni che sorreggono i dubbi di incostituzionalità per violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa sono così rappresentate: diversità dei tempi richiesti dalla decisione sullo *status libertatis*; posizione valutata solo da un giudice di merito invece che da due giudici; insufficienza a ripristinare il principio dei tre gradi di giudizio dell'artificio di far giudicare la Cassazione sia sul merito che sul diritto; maggiori costi legali per il ricorso in Cassazione.

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 256 del 2009, ha dichiarato la manifesta **inammissibilità della questione** di legittimità costituzionale, in quanto il rimettente ha sottoposto a scrutinio di costituzionalità non la norma dell'art. 9 della legge, che disciplina l'impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari emessi nel corso della procedura per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo, bensì la norma dell'art. 22 della stessa legge, della quale non deve fare applicazione, in quanto relativa ad altra specie di ricorso per cassazione, quello cioè previsto nei confronti dei provvedimenti che decidono sulla consegna. La Corte costituzionale ha osservato che si tratta di **ricorsi ben distinti tra loro**, quanto a finalità, oggetto e ambito di proponibilità, avendo il primo ad oggetto provvedimenti limitativi della libertà personale di natura cautelare, emessi nel corso della procedura per soddisfare specifiche esigenze cautelari della medesima (essenzialmente il pericolo che la persona richiesta si sottragga all'eventuale provvedimento di consegna) e potendo essere proposto solo per violazione di legge; mentre il secondo ha ad oggetto il provvedimento che, decidendo sulla richiesta di consegna avanzata dall'Autorità estera mediante il mandato d'arresto europeo, rappresenta l'atto conclusivo della procedura, ed è proponibile anche per il merito.

#### 1.3. Consegna a fini esecutivi della persona residente nello Stato: illegittimità.

Con tre ordinanze del 2009, la Corte di cassazione (Sez. 6, n. 33511 del 15/7/2009, **Papierz**, Rv. 244756; Sez. F, n. 34213 dell'1/9/2009, **Musca**, Rv. 244387; Sez. 6, n. 42868 del 23/10/2009, **Sorin**, non mass.) ha ritenuto non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lett. r), legge 22 aprile 2005, n. 69, nella parte in cui non prevede il rifiuto della consegna del residente non cittadino. In precedenza, la Corte aveva in più occasioni affermato l'applicazione al solo cittadino italiano del particolare regime previsto dalla evocata norma, ritenendo impossibile ricomprendere nella nozione, in via interpretativa, anche lo straniero che dimori o risieda sul territorio italiano, attesa anche la discrezionalità lasciata a tal riguardo

agli Stati dalla decisione-quadro 2002/584/GAI. La Corte di cassazione con le ordinanze in esame ha rilevato che la decisione quadro ha lasciato alla discrezionalità del legislatore nazionale di prevedere o meno un regime "garantito" per il cittadino ed il residente, ma non ha consentito di differenziare tra questi il regime di garanzie, così da riconoscere un privilegio in favore del solo cittadino. Scopo della disposizione è stato piuttosto quello di consentire nel migliore dei modi la risocializzazione del condannato, rendendo possibile il mantenimento dei suoi legami familiari e sociali per favorire un corretto reinserimento al termine dell'esecuzione; funzione, questa, che non tollera distinzioni tra cittadino e residente. La differenziazione operata dalla norma nazionale è parsa, poi, ancor meno giustificata dalla diversa disciplina dettata per il m.a.e. processuale, nell'art. 19, comma 1, lett. c), dove il residente è parificato al cittadino. Ulteriori profili di frizione con la Costituzione sono stati individuati dalla Corte con riferimento alla posizione del cittadino comunitario (in particolare, l'art. 17 CE, n. 1, che sancisce che chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro è cittadino dell'Unione, e, l'art. 18 CE, n. 1, che stabilisce che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal Trattato CE e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso).

Con sentenza n. 227 del 24 giugno 2010, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69, nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia **residenza o dimora** nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno. In particolare, la Corte costituzionale ha ritenuto il contrasto della norma impugnata con gli artt. 11 e 117 Cost. per il tramite dei parametri interposti costituiti dall'art. 4, punto 6, della menzionata decisione quadro (disposizione che fonda il potere degli Stati membri di rifiutare la consegna del residente o del dimorante e sulla quale poggia la disciplina dettata dalla norma impugnata) e dall'art. 18 Trattato TUE (già art. 12 Trattato CE) ed in relazione alla violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità, presupposto dalla prima disposizione e sancito dalla seconda. Invero, così come formulata, la norma determina una discriminazione soggettiva, del cittadino di altro Paese dell'Unione in quanto straniero, che, in difetto di una ragionevole giustificazione, non è proporzionata. All'autorità giudiziaria competente spetta accertare la sussistenza del presupposto della residenza o della dimora, legittime ed effettive, all'esito di una valutazione complessiva degli elementi caratterizzanti la situazione della persona, quali, tra gli altri, la durata, la natura e le modalità della sua presenza in territorio italiano, nonché i legami familiari ed economici che intrattiene nel e con il nostro Paese, in armonia con l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Resta riservata, invece, al legislatore la valutazione dell'opportunità di precisare le condizioni di applicabilità al non cittadino del rifiuto di consegna ai fini dell'esecuzione della pena in Italia, in conformità alle conferenti norme dell'Unione europea, così come interpretate dalla Corte di giustizia.

La su ricordata decisione della Corte costituzionale appare pienamente conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, che in seguito ad un rinvio pregiudiziale del giudice francese, nella causa **Lopes Da Silva** (Corte di giustizia, 5 settembre 2012, Lopes da Silva, C-42/11), ha nuovamente preso in esame la questione del rifiuto collegato esclusivamente alla cittadinanza ed ha nuovamente chiarito il significato e la portata dell'art. 4, punto 6, della decisione quadro. Il giudice, con riferimento alla normativa di attuazione francese, aveva chiesto alla Corte se il divieto di discriminazione, sancito dal Trattato, art. 18 TFUE, ostasse ad una normativa nazionale che consentiva di rifiutare la consegna ai fini dell'esecuzione di una pena solo qualora la persona da consegnare fosse cittadino, e la Corte di giustizia, nella sentenza citata, ha affermato che l'art. 4, punto 6, della decisione quadro e l'articolo 18 TFUE devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro, pur potendo, in sede di trasposizione dell'articolo 4, punto 6, decidere di limitare le situazioni in cui l'autorità giudiziaria nazionale dell'esecuzione può rifiutare la consegna di una persona rientrante nell'ambito di applicazione di tale disposizione, non è legittimato ad escludere in maniera assoluta e automatica da tale ambito di applicazione i cittadini di altri Stati membri che dimorano o risiedono nel suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest'ultimo.

**1.4. Mancata previsione del rifiuto di consegna per il cittadino di uno Stato membro dell'U.E. residente o dimorante in Italia, in caso di estradizione esecutiva per l'estero: inammissibilità**

La Corte di cassazione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 27, comma terzo, 117, comma primo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 della L. 22 aprile 2005, n. 69 e dell'art. 705 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono, in una situazione analoga a quella richiamata dall'art. 18, lett. r), della L. n. 69/05, che la Corte d'appello – in relazione ad una domanda di estradizione presentata dopo il 14 maggio 2005 da uno Stato membro dell'U.E., sulla base di una sentenza di condanna a pena detentiva, divenuta esecutiva dopo la data del 1° gennaio 2004, per un **reato commesso anteriormente alla data del 7 agosto 2002** – pronunci sentenza contraria all'extradizione di un cittadino di uno Stato membro dell'U.E., che legittimamente ed effettivamente abbia la residenza o la dimora nel territorio italiano, quando ritenga che tale pena sia eseguita in Italia conformemente al diritto interno (Sez. 6, n. 12198, del 18/02/2011, Bodros, non mass.).

In senso analogo si è altresì pronunciata altra decisione (Sez. 6, n. 5580 del 26/01/2011, **Stepanescu**, Rv. 249231), che ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 27, comma terzo, 117, comma primo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 705 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede il rifiuto della consegna, e la conseguente possibilità di scontare la pena in Italia, in favore del condannato, cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, residente o dimorante nel nostro territorio ed ivi stabilmente radicato, per il quale sia stata attivata l'ordinaria procedura di estradizione, e non quella della consegna sulla base di un mandato di arresto europeo, in ragione dell'epoca del commesso reato, antecedente alla data del 7 agosto 2002 (ciò che esclude l'operatività del limite alla consegna previsto dall'art. 18, comma primo, lett. r), L. n. 69 del 2005, così come interpretato dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 227/2010).

Con sentenza n. 274 del 21 settembre 2011 la Corte costituzionale ha ritenuto manifestamente inammissibili entrambe le questioni.

Relativamente alla questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla sentenza Stepanescu, la Corte costituzionale ha rilevato che il giudice rimettente, pur invocando nella sostanza l'applicabilità all'extradizione dello speciale motivo di rifiuto di cui all'art. 18, comma 1, lettera r), della legge n. 69 del 2005, che ha dato attuazione alla decisione quadro 13 giugno 2002, n. 2002/584/GAI del Consiglio, aveva ommesso del tutto di specificare sia la data della decisione definitiva dell'autorità giudiziaria straniera che irrogava la pena per l'esecuzione della quale è stata proposta domanda di estradizione, sia quella della richiesta di estradizione, limitandosi ad indicare il *tempus commissi delicti* (nel corso del 1999) e la data della sentenza della Corte di appello impugnata. Tali carenze nella descrizione della fattispecie, in violazione del principio di autosufficienza dell'atto di rimessione, precludevano il necessario controllo in punto di rilevanza della questione, determinandone la manifesta inammissibilità.

In ordine alla questione sollevata con la sentenza Bodros, la Corte costituzionale ha rilevato che, secondo la prospettazione del rimettente, l'intervento richiesto alla Corte consisterebbe nell'inserire, nel complesso normativo dell'extradizione, un nuovo caso di rifiuto all'extradizione, evidentemente mutuato dalla disciplina del MAE, alla possibilità che la pena sia eseguita in Italia conformemente al diritto interno: consentendo, nella fase giurisdizionale del procedimento di estradizione, non solo la possibilità di impedire la «*traditio*», ma anche di eseguire la pena nel nostro ordinamento conformemente al diritto interno, inserendo nel procedimento di estradizione un'anticipazione di quanto previsto dalle norme sul MAE, previo intervento anche sull'art. 40 della citata legge n. 69 del 2005. Tale risultato prefigurato dal giudice *a quo*, tuttavia, determinerebbe non più una normativa intertemporale, ma un singolare innovativo meccanismo, diverso tanto dal precedente quanto da quello «a regime», creando un sistema «spurio» anche rispetto alla stessa norma transitoria. Inoltre, alla prospettazione del giudice *a quo* potrebbero seguire più soluzioni, parimenti praticabili perché tutte non obbligate costituzionalmente.

### **1.5. Rifiuto di consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'U.E. residente o dimorante in Italia: questione pendente**

Con ordinanza n. 10371 del 4/02/2020, la S.C. ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18-*bis*, comma 1, lett. c), della legge n. 69 del 2005, come introdotto dall'art. 6, comma 5, lett. b), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, nella parte in cui, non prevedendo il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato terzo stabilmente residente o dimorante nel territorio italiano, non ne garantisce il diritto al rispetto della vita familiare, per contrasto con gli artt. 2 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e all'art. 17, par. 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, nonché con gli artt.

11 e 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La decisione si pone **in contrasto** con il precedente orientamento (Sez. 6, n. 7214 del 14/02/2019, **Balde**, Rv. 275721) che ha escluso che la causa ostativa *de qua* sia applicabile nei confronti di cittadini di Stati non membri dell'Unione Europea, anche qualora siano stabilmente radicati nel territorio nazionale, ritenendo manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità sollevata in relazione alla violazione dell'art. 3 Cost. per la ritenuta diversità di trattamento dei cittadini extracomunitari rispetto ai cittadini comunitari, sul presupposto che solo nei confronti di questi ultimi si pone l'esigenza di tutelare la libertà di stabilimento nell'ambito dello spazio comunitario, con la conseguente necessaria applicazione dei medesimi diritti e garanzie previste per i cittadini italiani. Analoghe ragioni giustificative di tale opzione ermeneutica sono state ribadite, successivamente, nella sentenza n. 45190 del 5 novembre 2019, che ha confermato la decisione di merito con la quale era stata disposta la consegna all'autorità giudiziaria francese di un condannato di nazionalità macedone, rilevando che non gli si potesse riconoscere lo *status* di apolide, in quanto aveva acquisito per nascita la cittadinanza della Macedonia e, nella legislazione di quel Paese, non ne è prevista la perdita per effetto dell'emigrazione e della permanenza in uno Stato diverso (Sez. 6, n. 45190 del 05/11/2019, **Ljubisa**, Rv. 277384).

Nell'escludere, finanche in relazione alla diversa disciplina dell'estradizione per l'estero, l'invocata estensione del motivo di rifiuto *de quo* nei confronti di cittadini di Stati non membri dell'Unione europea, questa Corte (Sez. 6, n. 5225 del 15/12/2017, dep. 2018, **Ciomirtan**, Rv. 272127) ha poi osservato che la relativa disposizione, sì come interpretata in via additiva dalla Corte costituzionale, si colloca «...pur sempre nel contesto di una condivisione di una cittadinanza eurounitaria tra cittadini italiani e quelli di Paesi dell'Unione europea nonché della comune appartenenza ad uno spazio giudiziario comune di cui il sistema del MAE costituisce espressione.».

## **2. Questioni dichiarate manifestamente infondate dalla Corte di Cassazione**

### **2.1. Arresto obbligatorio da parte della polizia giudiziaria (art. 13)**

E' stata ritenuta la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge n. 69 del 2005, nella parte in cui legittima l'adozione, al di fuori dei casi di necessità ed urgenza stabiliti dalla legge, di un provvedimento restrittivo della libertà personale ad opera della P.G., in quanto la valutazione circa l'urgenza dell'arresto è rimessa all'autorità emittente che ha facoltà di segnalare la persona ricercata nel SIS (Sez. 6, n. 20550 del 5/6/2006, **Volanti**, Rv. 233743).

### **2.2. Tutela della madre di prole di età inferiore a tre anni (18, comma 1, lett. s) (ora, 18, comma 1, lett. p)**

Con riferimento al trattamento riservato alla madre di prole di età inferiore a tre anni, la S.C. ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 705, comma 2, cod. proc. pen., rispetto all'art. 18, lett. s), della legge n. 69 del 2005, in quanto il mandato di arresto europeo realizza una speciale collaborazione tra Stati tutti appartenenti all'Unione europea, giustificata da una forte affinità socio-culturale e giuridica, che trova riscontro in ordinamenti che offrono simili garanzie di natura sostanziale e processuale, fondate su una piena condivisione dei principi di democrazia e di pluralismo.

E', quindi, la formale appartenenza all'Unione europea che giustifica il diverso regime (Sez. 6, n. 40612 del 31/10/2006, **Sochiu**, Rv. 235445<sup>1</sup>).

È stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lett. s) della L. 22 aprile 2005, n. 69, dedotta con riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 Cost., nella parte in cui il motivo di rifiuto riguardante la consegna esecutiva di un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di una donna "incinta o madre di prole d'età inferiore a tre anni con lei convivente" non si applica anche al coniuge e **padre di prole minore di tre anni**, stante la palese non equiparabilità delle due situazioni, che il legislatore ha inteso differenziare in considerazione dell'assoluta peculiarità della tutela del rapporto madre-figlio in

---

<sup>1</sup> Romania.

tenera età (Sez. F, n. 35286, del 2/9/2008, **Zvenca**, Rv. 241002<sup>2</sup>; in senso conforme Sez. 6, n. 11800 del 25/3/2010, **Meskaoui**, Rv. 246509<sup>3</sup>).

### **2.3. Consegna sulla base di un m.a.e. non sottoscritto da un giudice**

La Suprema Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di costituzionalità sollevata in relazione alla eseguibilità della consegna su di un m.a.e. non sottoscritto da un giudice, per contrasto con gli artt. 3 e art. 13 commi, 2 e 3, Cost., in quanto nella procedura di consegna passiva prevista nel nostro ordinamento, la tutela della libertà della persona richiesta è assicurata dall'intervento della corte d'appello (l'art. 5, legge n. 69 del 2005 prevede invero che la consegna di un imputato o di un condannato non potrà essere concessa senza la decisione favorevole di questo giudice). A questa garanzia si aggiunge l'altra norma di tutela, rappresentata dall'art. 1, comma 3, legge n. 69 del 2005 che vuole che alla base della richiesta dello Stato emittente vi sia un provvedimento coercitivo che abbia natura giurisdizionale (sottoscritto appunto da un giudice) (Sez. 6, n. 8449 del 14/2/2007, **Piaggio**, non mass. sul punto).

### **2.4. Brevità dei termini del procedimento in cassazione**

E' stata ritenuta manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 22, comma 3, legge n. 69 del 2005, che disciplina il procedimento dinanzi alla Corte di cassazione a seguito di ricorso avverso la decisione sulla consegna della persona ricercata.

La ristrettezza dei termini processuali previsti (decisione da adottarsi entro 15 giorni dalla ricezione degli atti; avviso alle parti almeno cinque giorni prima dell'udienza) si giustifica con la disciplina differenziata del ricorso per cassazione rispetto a quella ordinaria per pervenire in termini tendenzialmente rapidi ad una decisione definitiva che incide sullo *status libertatis* della persona interessata, senza compromettere - per altro - il diritto di difesa della medesima, alla quale viene comunque garantita la verifica, nel rispetto del principio del contraddittorio, del provvedimento impugnato. Il diritto di difesa risulterebbe comunque assicurato dalla possibilità di presentare motivi nuovi anche nel corso dell'udienza dinanzi alla Corte, in analogia con quanto previsto dall'art. 311, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 45254 del 22/11/2005, **Calabrese**, Rv. 232634).

### **2.5. Mancata previsione dell'indulto quale causa di rifiuto della consegna**

La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale riguardante la mancata previsione nell'art. 18 della legge 22 aprile 2005 n. 69 dell'**indulto** quale causa di rifiuto della consegna, accanto all'amnistia e alla prescrizione (Sez. F, n. 34957, del 4/9/2008, **Di Benedetto**, Rv. 240920).

### **2.6. Disciplina intertemporale relativamente ai reati commessi prima del 7 agosto 2002**

E' stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 2, della legge n. 69 del 2005, sollevata in relazione agli artt. 3, 10, 11 e 26 Cost., nella parte in cui prevede l'applicazione della normativa estradizionale per i cittadini dell'Unione europea in caso di richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, e, di conseguenza, non prevede il rifiuto della consegna nei confronti dei cittadini dell'Unione europea legittimamente residenti o dimoranti nel territorio italiano, se sia possibile eseguire la pena in Italia (Sez. 6, n. 41836 del 30/09/2014, **Rivis**, Rv. 260452, che in motivazione ha evidenziato, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 274 del 2011 e la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 12 agosto 2008, C-296/08, sia il fatto che la disposizione transitoria censurata trae fondamento dall'art. 32 della Decisione Quadro 2002/584/GAI, ai sensi del quale ogni Stato membro, nel recepire quest'ultima, avrebbe potuto rendere apposita dichiarazione per riservarsi, quale Stato di esecuzione, di trattare le richieste relative ai reati commessi fino alla data predetta attenendosi alle previgenti disposizioni estradizionali, sia che la richiesta dichiarazione di incostituzionalità si traduce nella prospettazione di una soluzione non costituzionalmente obbligata).

### **2.7. Forma della udienza davanti alla Corte di appello**

La S.C. ha stabilito che la legge espressamente prevede la forma della **camera di consiglio**, e non dell'udienza pubblica, per decidere sulla richiesta di esecuzione del mandato di arresto europeo ex art. 17 della legge 22 aprile 2005, n. 69, e che la questione attinente alla legittimità costituzionale di tale disposizione, sollevata in riferimento agli artt. 111 e 117, primo comma Cost. (in relazione all'art. 6, primo comma, CEDU), è manifestamente infondata, alla luce dei

<sup>2</sup> Romania.

<sup>3</sup> Olanda.

principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 135 del 2014, posto che l'oggetto della trattazione è essenzialmente costituito da questioni di carattere tecnico-giuridico ed altamente specialistico, e l'ambito di valutazione del materiale probatorio risulta assai ristretto (così Sez. 6, n. 18650 del 20/04/2015, **Ghabri**, Rv. 263399; Sez. 6, n. 23574 del 03/06/2016, **Piras**, non mass.).

### **2.8. Ricorso per cassazione avverso misure cautelari limitato alla sola violazione di legge**

La S.C. (Sez. 6, n. 49546 del 30/10/2019, **Di Stefano**, non mass.) ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 7, legge n. 69 del 2005, per la disparità di trattamento che ne consegue per chi si trovi sottoposto ad una misura cautelare emessa dall'A.G. nazionale e chi vi si trovi sottoposto in esecuzione di un mandato di arresto europeo. Secondo la S.C., sono del tutto diverse le situazioni messe a confronto. La limitazione del sindacato di legittimità alle sole violazioni di legge e la dedotta sottrazione di un grado di merito, non sono assolutamente comparabili con il regime delle impugnazioni previsto per le misure cautelari emesse in ambito nazionale, attesa la diversità dei relativi presupposti: la previsione di un regime differenziato di impugnazione è del tutto coerente con la diversità dei presupposti richiesti per l'applicazione delle misure cautelari in sede di m.a.e. che prescindono dalla valutazione della gravità degli indizi e dalle esigenze cautelari, fatta esclusione per il pericolo di fuga; inoltre, non può ravvisarsi alcun vuoto di tutela, o comunque una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla normativa dei mezzi di impugnazione previsti per le misure cautelari nel nostro sistema processuale, tenuto conto che il sistema delle garanzie e tutele previste in materia di misure cautelari nell'ordinamento dello Stato richiesto integra e non si sostituisce a quello previsto dall'ordinamento dello Stato richiedente.

La finalità delle misure cautelari emesse nello Stato richiesto è infatti essenzialmente quella di assicurare l'esecuzione della consegna della persona allo Stato richiedente.

### **2.9. Presupposti per l'esecuzione di misure cautelari straniere**

La S.C. (Sez. 6, n. 56313 del 15/12/2017, **Pezzella**, non mass.) ha ritenuto manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale della disciplina di cui all'art. 17, comma 4, della legge n. 69 del 2005, nella parte in cui consente la consegna di un cittadino italiano ad uno Stato straniero, per l'esecuzione di una forma di custodia preventiva, sulla base di presupposti diversi da quelli previsti, in linea generale, dal codice di procedura penale, avendo riguardo, in particolare, all'art. 13 Cost. ed alla inammissibilità di misure custodiali nell'ordinamento italiano in relazione al reato di appropriazione indebita, salvo il caso di arresto in flagranza.

Secondo la S.C., l'art. 13 Cost. fissa come condizioni per l'adozione di misure di detenzione e di restrizione della libertà personale l'atto motivato dell'autorità giudiziaria e la presenza dei casi e dei modi previsti dalla legge e aggiunge, per il caso di carcerazione preventiva, la necessità di una predeterminazione per legge di limiti massimi di durata. Di conseguenza, deve escludersi che l'art. 13 Cost. esiga, in relazione al reato per cui si procede, la previsione di uno specifico minimo edittale di pena come requisito necessario perché possa essere disposta l'adozione di misure di detenzione o di restrizione della libertà personale.

Ha poi evidenziato che l'irrelevanza dei limiti edittali minimi fissati in linea generale dal codice di procedura penale ai fini del rifiuto di un mandato di arresto europeo è espressamente sancita dall'art. 9, comma 5, della legge n. 69 del 2005, il quale esclude l'applicabilità dell'art. 280 cod. proc. pen., in coerenza con quanto dispone una fonte sovranazionale, la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, che elenca in modo puntuale i casi di rifiuto obbligatorio e di rifiuto facoltativo.

Ha rammentato che l'esistenza di una disciplina cautelare nello Stato richiedente diversa da quella prevista nell'ordinamento italiano, anche secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, non costituisce motivo di rifiuto dell'esecuzione del mandato di arresto europeo. Emblematica, infatti, è l'esclusione della ravvisabilità di un motivo di rifiuto della consegna qualora la legislazione dello Stato membro di emissione non preveda limiti massimi della carcerazione preventiva esattamente corrispondenti a quanto previsto dal codice di procedura penale italiano, sebbene la necessità di questi ultimi sia espressamente imposta dall'art. 13 Cost. (cfr. Sez. U, n. 64614 del 30/01/2007, **Ramoci**, Rv. 235352).

### **2.10. Ricorso per cassazione proposto personalmente**

La S.C. ha ritenuto con riferimento alla materia del m.a.e. manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge 23 giugno 2017, n. 103, nella parte in cui ha soppresso l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. e, segnatamente, l'inciso "salvo che la parte non



vi provveda personalmente"; in subordine, chiede il ricorrente di annullare la sentenza impugnata con ogni conseguenziale statuizione di legge (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, **Lissandro**, Rv. 271334).

**2.11. Rifiuto della consegna per cittadino di Stato U.E. la cui famiglia risiede in Italia**

La S.C. ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lett. *r*) (ora figurante all'art. 18-*bis*) l. n. 69 del 2005, laddove non consente il rifiuto a favore di colui che non radicato in Italia, abbia in tale Stato la sua famiglia (Sez. 6, n. 19009 del 03/05/2016, **Licsor**, non mass.).

## Disposizioni di principio e definizioni (art. 1)

Art. 1. (Disposizioni di principio e definizioni).

1. La presente legge attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata "decisione quadro", relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e del giusto processo.

2. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato "Stato membro di emissione", in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di seguito denominato "Stato membro di esecuzione", di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

3. L'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.

4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull'Unione europea, e successive modificazioni.

### 1. Definizione di mandato d'arresto europeo.

#### 1.1. Finalità del m.a.e. processuale (art. 1, comma 2)

E' stato ritenuto con una risalente e isolata pronuncia che non può rientrare nella nozione di m.a.e. di cui all'art. 1, comma 2 della legge n. 69 del 2005 il mandato di arresto europeo emesso non per ottenere la consegna di soggetti che debbano essere catturati in esecuzione di un provvedimento cautelare, ma esclusivamente per sottoporre gli stessi ad atti di istruzione (interrogatori e confronti), con impegno di riconsegna, e cioè al fine di impiegare uno strumento coercitivo **a fini investigativi** (Sez. 6, n. 15970 del 17/4/2007, **Piras**, Rv. 236378<sup>4</sup>).

Si è di seguito affermato che può essere data esecuzione ad una richiesta di consegna basata su un provvedimento cautelare "interno", che contenga un generico riferimento ad eventuali **attività istruttorie**, senza collegare i termini di durata della consegna all'espletamento di specifici atti (Fattispecie relativa ad un m.a.e. basato su un'ordinanza nazionale emessa dall'autorità giudiziaria spagnola, Sez. 6, n. 45043 del 20/12/2010, **Velardi**, 22/12/2010, Rv. 249219).

In termini più generali, si è affermato che qualsiasi provvedimento di coercizione personale adottato dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione, sia pure **finalizzato al soddisfacimento di esigenze processuali**, può essere posto a fondamento di un m.a.e. (Sez. 6, n. 20282 del 24/04/2013, **Radosavljevic**, Rv. 252867, fattispecie relativa ad una "ordinanza di cattura" di accompagnamento coattivo, posta alla base di un m.a.e. emesso dalle autorità portoghesi; Sez. 6, n. 51511 del 18/12/2013, **Lampugnani**, Rv. 258510, relativa a mandato volto a consentire il confronto; per il caso di m.a.e. volto a consentire l'**interrogatorio** del P.M. Sez. 6, n. 40760 del 23/06/2016, **Pozdnyakov**, non mass. sul punto, e Sez. 6, n. 43386 del 11/10/2016, **Berdzik**, Rv. 268305; Sez. 6, n. 20571 del 01/07/2020, **Emma**, in via mass.).

È stato ritenuto non ostativo alla consegna un m.a.e. emesso sulla base di un provvedimento cautelare volto ad evitare un processo "**in absentia**" (Sez. 6, n. 19360 del 18/05/2010, **Junski**<sup>5</sup>, Rv. 247343; Sez. F, n. 34574, 28/8/2008, **D'Orsi**, Rv. 240715<sup>6</sup>; Sez. F, n. 34295, del 21/8/2008, **Zanotti**, Rv. 240911<sup>7</sup>) o comunque a garantire la **comparizione dell'imputato al processo** (Sez. 6, n. 2711 del 20/1/2010, **Malvetta**, Rv. 245793<sup>8</sup>; Sez. 6, n. 676 del 08/01/2015, **Romera**, non mass.<sup>9</sup>; Sez. 6, n. 23574 del 03/06/2016, **Piras**, non mass.<sup>10</sup>).

Nel caso in cui il provvedimento cautelare sia emesso per consentire la partecipazione dell'imputato al processo, si è affermato che non si tratta di provvedimento fondato su ragioni

<sup>4</sup> Belgio.

<sup>5</sup> Polonia.

<sup>6</sup> Grecia.

<sup>7</sup> Grecia.

<sup>8</sup> Slovenia.

<sup>9</sup> Spagna.

<sup>10</sup> Germania.

incompatibili con i diritti fondamentali dell'imputato, in relazione sia ai principi della Costituzione Repubblicana sia a quelli enunciati nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) (tra tante, Sez. 6, n. 18625 del 23/04/2013, **Waligora**, Rv. 255170; Sez. 6, n. 49612 del 11/12/2015, **Posea**, non mass. sul punto).

Anche l'esigenza di assicurarne nuovamente la presenza in un processo, dovuta alla necessità di rinnovazione del dibattimento per ragioni interne allo Stato richiedente e non a cause attribuibili all'imputato stesso, è stata ritenuta compatibile con il sistema del m.a.e. (Fattispecie m.a.e. sloveno). (Sez. F, n. 36844 del 27/08/2019, **Lorenzon**, Rv. 276784, nella specie la S.C. ha annullato la sentenza che non aveva verificato la sussistenza nel sistema sloveno di limiti massimi della carcerazione preventiva, secondo i criteri fissati dalle SS.UU. n. 4614 del 30/01/2007, **Ramoci**).

## **2. Provvedimento sottoscritto da un giudice (art. 1, comma 3)**

La garanzia individuata dall'art. 1, comma 3 legge n. 69 del 2005 non riguarda l'atto con cui si richiede allo Stato membro la consegna (ovvero il m.a.e. in senso stretto), ma si rivolge direttamente al provvedimento con cui si limita la libertà di una persona. Si tratta, cioè, di una garanzia sostanziale che ha ad oggetto il **presupposto** stesso del m.a.e., che deve avere natura giurisdizionale. In questa procedura la vera garanzia della libertà della persona non sta nel fatto che sia un'autorità giurisdizionale ad emettere il m.a.e., ma che il mandato trovi il suo fondamento in un provvedimento di un giudice. Del resto, ha rilevato la S.C., l'art. 6 della decisione quadro rimette al singolo Stato membro la determinazione dell'autorità giudiziaria competente ad emettere (o ad eseguire) un mandato d'arresto europeo e la stessa legge di attuazione italiana, per quanto riguarda la procedura attiva di consegna, prevede alcune ipotesi in cui competente ad emettere il m.a.e. sia il pubblico ministero (L. n. 69 del 2005, art. 28) (Sez. 6, n. 8449 del 14/2/2007, **Piaggio**, Rv. 235560; Sez. 6, n. 6901 del 13/2/2007, **Amnesso**, non mass. sul punto; Sez. F, n. 38591 del 09/08/2018, **Leone**, non mass.).

Quanto al requisito della sottoscrizione, la Corte ha chiarito che la circostanza che dalle copie ufficialmente trasmesse dall'autorità di emissione **non risulti la sottoscrizione** da parte di un giudice del provvedimento cautelare richiesta dall'art. 1, comma 3, L. 22 aprile 2005 n. 69, non è causa di invalidità e non determina di per sé l'ineseguibilità del mandato di arresto europeo (Sez. 6, n. 1125 del 8/1/2009, **Stojanovic**, Rv. 244140; Sez. 6, n. 37124 del 24/09/2012, **Iossa**, Rv. 253431; Sez. 6, n. 49612 del 11/12/2015, **Posea**, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 54 del 30/12/2014, dep. 2015, **Van der Horst**, cit., in un caso di **mandato interno orale**; Sez. 6, n. 1437 dell'11/01/2017, **Bejaj**, non mass., relativa a titolo interno con **firma illeggibile e privo di timbro istituzionale**; Sez. 6, n. 45717 del 25/10/2016, **De Crescenzo**, non mass.; Sez. 6, n. 49548 del 03/12/2019, **Olszewski**, Rv. 277437, nella specie l'ordinanza cautelare emessa dal Presidente del Tribunale polacco recava la sola sottoscrizione del segretario giudiziario; Sez. 6, n. 6140 del 06/02/2019, **Ndreca**, non mass.).

## **3. Nozione di "mandato di arresto" interno.**

La S.C. (Sez. 6, n. 20571 del 01/07/2020, **Emma**, Rv. 279280<sup>11</sup>) ha osservato al riguardo: la decisione quadro 2002/584/GAI non contiene alcuna definizione dell'espressione «mandato d'arresto», che figura nel suo art. 8, par. 1, lett. c), che è titolo diverso dal «mandato d'arresto europeo» di cui all'art. 1, par. 1, e designa unicamente il **mandato d'arresto nazionale**, dovendosi intendere quest'ultimo come la decisione giudiziaria sulla quale si innesta il mandato d'arresto europeo (cfr., Corte di Giustizia dell'Unione europea, 16/07/2015, Lanigan, C-237/15, § 35). La Corte Suprema, facendo riferimento proprio a tale arresto della Corte U.E., ha stabilito che costituisce una «decisione giudiziaria», ai sensi di tale disposizione, anche quella di **convalida da parte del pubblico ministero di un mandato d'arresto nazionale** precedentemente emesso, ai fini di azioni penali, da un servizio di polizia.

## **4. Applicazione nei confronti degli Stati U.E.**

Relativamente all'avvio da parte della **Gran Bretagna** della procedura per recedere dall'Unione Europea, la S.C. ha affermato che tale situazione allo stato non legittima il rifiuto di un mandato di arresto europeo per la consegna a detto Stato, in quanto, anche a seguito della "brexit", non sussiste il concreto rischio che la persona di cui si chiede la consegna venga privata

---

<sup>11</sup> Ungheria.

dei suoi diritti fondamentali, anche in considerazione del fatto che permangono le garanzie derivanti dall'adesione dello stato britannico alla CEDU (Sez. 6, n. 3640 del 22/01/2019, **Mastrelli**, Rv. 275198).

*Per le nozioni di mandato di arresto europeo e di autorità giudiziaria cfr. Sezione 28, § 1, Sentenze della Corte U.E.*

## Garanzie costituzionali (art. 2)

Art. 2. (Garanzie costituzionali)

1. In conformità a quanto stabilito dall' articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull'Unione europea e dal punto (12) dei consideranda del preambolo della decisione quadro, l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo nel rispetto dei seguenti diritti e principi stabiliti dai trattati internazionali e dalla Costituzione:

a) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare dall' articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e dall' articolo 6 (diritto ad un processo equo), nonché dai Protocolli addizionali alla Convenzione stessa;

b) i principi e le regole contenuti nella Costituzione della Repubblica, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonché quelli relativi alla responsabilità penale e alla qualità delle sanzioni penali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere richieste idonee garanzie allo Stato membro di emissione.

3. L'Italia rifiuterà la consegna dell'imputato o del condannato in caso di grave e persistente violazione, da parte dello Stato richiedente, dei principi di cui al comma 1, lettera a), constatata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi del punto (10) dei consideranda del preambolo della decisione quadro.

### 1. Diritti fondamentali garantiti dalla CEDU (art. 2, comma 1, lett. a)

#### 1.1. Processi *in absentia*.

In molte pronunce, la S.C. ha vagliato la compatibilità di m.a.e. di tipo esecutivo emessi all'esito di provvedimenti di condanna pronunciati *in absentia*.

La Corte ha ritenuto conforme ai principi sul "giusto processo", richiamati dall'art. 2, comma 1, della legge n. 69 del 2005, il mandato di arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie francesi sulla base di una sentenza di condanna pronunciata in contumacia, senza alcuna garanzia di contraddittorio e di difesa, poiché l'ordinamento francese garantisce al condannato la possibilità di chiedere, mediante opposizione, un nuovo giudizio nel rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa (Sez. 6, n. 5400 del 30/1/2008, **Salkanovic**, Rv. 238332<sup>12</sup>).

E' stata ritenuta legittima la consegna disposta ai fini dell'esecuzione di una pena irrogata mediante decisione pronunciata "in absentia", quando nello Stato membro di emissione sia consentito alla persona richiesta di ottenere un nuovo giudizio, una volta venuta a conoscenza della decisione di condanna pronunciata nei suoi confronti (Sez. 6, n. 25303 del 21/06/2012, **Mitrea**, Rv. 252724, in relazione ad un m.a.e. emesso dalle autorità rumene, in cui la S.C. ha escluso l'incompatibilità con l'art. 6 C.E.D.U. dell'art. 171 del codice di procedura penale rumeno - che prevede l'obbligatorietà dell'intervento di un difensore per reati le cui pene siano superiori nel massimo a cinque anni di reclusione - sul presupposto che la persona richiesta in consegna era a conoscenza del procedimento penale a suo carico ed aveva già ammesso l'addebito).

La questione, esaminata alla luce dello specifico motivo di rifiuto di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), l. n. 69 del 2005, deve essere ora vagliata all'esito delle riforme apportate all'art. 19, comma 1, lett. a) dal dal d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 31.

#### 1.2. Misura cautelare temporanea.

Non viola l'art. 5, par. 1 lett. c) della CEDU il mandato di arresto europeo emesso per l'esecuzione di una misura cautelare «a termine» qualora il periodo di custodia cautelare ivi previsti risulti già decorso per la carcerazione subita in Italia in funzione della procedura di consegna (Sez. 6 n. 14976, 2/4/2009, **Beben**, Rv. 243080<sup>13</sup>; Sez. 6, n. 16544 del 27/4/2010, **T.**, Rv. 246749<sup>14</sup>; Sez. 6, n. 47731 del 01/12/2015, **Parnica**, Rv. 265769<sup>15</sup>).

#### 1.3. Mancanza di misure alternative o di rieducazione.

Ai fini dell'esecuzione di un m.a.e. esecutivo non costituisce condizione ostativa la mancata previsione nella legislazione dello Stato d'emissione di misure alternative, o comunque di risposte giudiziarie ai profili di risocializzazione e rieducazione del condannato (Sez. 6, n. 16492 del 06/04/2011, **Gherca**, Rv. 250040<sup>16</sup>).

#### 1.4. Traduzione di atti del procedimento estero.

Ai sensi dell'art. 143 cod. proc. pen., che ha recepito nell'ordinamento interno i principi contenuti nell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE, l'imputato alloglotta che non conosca la lingua italiana, qualora ne faccia espressa e motivata richiesta, ha diritto di ottenere la traduzione dei

<sup>12</sup> Francia.

<sup>13</sup> Polonia.

<sup>14</sup> Romania.

<sup>15</sup> Romania.

<sup>16</sup> Romania.

documenti fondamentali per il corretto funzionamento della procedura di consegna; un analogo diritto non sussiste, invece, con riferimento alla traduzione scritta di atti compiuti nell'ambito del procedimento estero, che può essere richiesta esclusivamente alla competente Autorità giudiziaria dello Stato di emissione del m.a.e. (Sez. 6, n. 50814 del 24/11/2016, **Aleksishvili**, Rv. 268359<sup>17</sup>).

## **2. Principi costituzionali sul giusto processo (art. 2, comma 1, lett. b)**

La Corte ha circoscritto in via generale l'incidenza delle clausole di salvaguardia di principi costituzionali nazionali contenuta nella legge attuativa ai soli principi "**comuni**" di cui all'art. 6 T.U.E. (Sez. un. n. 4614 del 30/01/2007, **Ramoci**, Rv. 235351<sup>18</sup>). In tale prospettiva ha poi ulteriormente chiarito che ciò che conta è che siano rispettati i canoni del "giusto processo" come definiti dalle Carte sovranazionali e in particolare quelli condensati nell'art. 6 della Cedu a cui si richiama il novellato art. 111 Cost. Ha ritenuto, pertanto, non rilevare, ai fini della decisione sulla consegna, il fatto che l'ordinamento dello Stato emittente presenti garanzie che possano apparire meno soddisfacenti di quelle dell'ordinamento italiano quanto alle specifiche norme che si ispirano ai principi di oralità e del contraddittorio (Sez. 6, n. 17632 del 3/5/2007, **Melina**, Rv. 237078<sup>19</sup>, nella specie, la Corte ha ritenuto non violato il diritto di difesa della persona chiesta in consegna sulla base di una sentenza di condanna fondata su dichiarazioni accusatorie di un correo, che in dibattimento si era avvalso della facoltà di non rispondere, poiché non risultava che fosse stato sollecitato dall'imputato un confronto con tale fonte accusatoria).

Ne discende, pertanto, che non è richiesto, ai fini della decisione sulla consegna, che l'ordinamento dello Stato emittente presenti le **stesse garanzie dell'ordinamento italiano in tema di "giusto processo"**, ma è necessario che esso rispetti i relativi principi garantiti dalle Carte sovranazionali, ed in particolare dall'art. 6 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, cui si richiama l'art. 111 Cost. (Sez. 6, n. 4528 del 27/01/2012, **Baldi**, Rv. 251959, che ha annullato con rinvio la pronuncia impugnata, ritenendo necessario verificare, attraverso le informazioni integrative previste dall'art. 16 della legge n. 69 del 2005, se il diritto di difesa della persona richiesta in consegna sia stato garantito nel corso degli interrogatori effettuati dinanzi agli organi di polizia tedesca, ove gran parte degli addebiti sarebbero stati oggetto di confessione).

Facendo applicazione di un principio fondamentale del nostro ordinamento, secondo cui la custodia cautelare, incidendo sul diritto fondamentale della libertà personale, deve essere detratta dalla durata della pena temporanea inflitta e da eseguire (artt. 137 e 138 cod. pen.), e già affermato anche in tema di estradizione, la Corte ha stabilito che non deve farsi seguito ad un mandato di arresto europeo esecutivo, quando la **pena da espiare** all'estero risulti già **interamente scontata**, sotto forma di custodia cautelare nel corso della procedura di consegna (Sez. 6, n. 6416 del 6/2/2008, **Cvejn**, Rv. 238396<sup>20</sup>).

La Corte, con riferimento ad un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità greche, ha ritenuto non in contrasto con i diritti fondamentali del nostro ordinamento un m.a.e. emesso sulla base di un provvedimento cautelare volto ad evitare la celebrazione di un processo **in absentia** (Sez. F, n. 34574, 28/8/2008, **D'Orsi**, Rv. 240715<sup>21</sup>; Sez. F, n. 34295, del 21/8/2008, **Zanotti**, Rv. 240911<sup>22</sup>; Sez. 6, n. 19360 del 18/05/2010, **Junski**, Rv. 247343<sup>23</sup>; Sez. 6, n. 18625 del 23/04/2013, **Waligora**, Rv. 255170<sup>24</sup>).

Del pari, la Corte ha ritenuto non in contrasto con le garanzie costituzionali di cui all'art. 2, comma 1 della legge 22 aprile 2005, n. 69 la richiesta di consegna che si fondi su indizi di reità costituiti da **reperti biologici** prelevati all'imputato ad altri fini e conservati in una banca-dati del **DNA** (Sez. F, n. 34294, del 21/8/2008, **Cassano**, Rv. 240713<sup>25</sup>; Sez. F, n. 39094 del 23/08/2018, **Balozzi**, non mass.<sup>26</sup> con riferimento a quanto prevede al riguardo il **Trattato di Prum** del 27 maggio 2005, ratificato in Italia con l. 30 giugno 2009, n. 85).; ovvero da prelievi

<sup>17</sup> Germania.

<sup>18</sup> Germania.

<sup>19</sup> Germania.

<sup>20</sup> Rep. Ceca.

<sup>21</sup> Grecia.

<sup>22</sup> Grecia.

<sup>23</sup> Polonia.

<sup>24</sup> Polonia.

<sup>25</sup> Austria.

<sup>26</sup> Germania.

ematici effettuati **senza il consenso** dell'imputato (Sez. F, n. 34571 del 28/8/2008, **Velcovic**, Rv. 240914<sup>27</sup>; Sez. 6, n. 36995, del 26/9/2008, **Dicu**, Rv. 240723<sup>28</sup>; Sez. 6, n. 4128 del 25/01/2017, **Hudorovich**, non mass.).

La S.C. ha ritenuto in contrasto con gli artt. 5 e 6 CEDU il mandato di arresto europeo, emesso (nella specie dall'autorità ungheresi) sulla base di un **provvedimento nazionale non appellabile** Sez. 6, n. 20571 del 01/07/2020, **Emma**, in via mass.).

---

<sup>27</sup> Belgio.

<sup>28</sup> Romania.

## **Autorità centrale (art. 4)**

*Art. 4. (Autorità centrale).*

*1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione quadro l'Italia designa come autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti il Ministro della giustizia.*

*2. Spettano al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.*

*3. Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato d'arresto europeo da uno Stato membro di emissione, lo trasmette senza indugio all'autorità giudiziaria territorialmente competente. Se riceve un mandato d'arresto europeo dall'autorità giudiziaria italiana, lo trasmette senza indugio allo Stato membro di esecuzione.*

*4. Nei limiti e con le modalità previsti da accordi internazionali può essere consentita in condizioni di reciprocità la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In tal caso l'autorità giudiziaria competente informa immediatamente il Ministro della giustizia della ricezione o dell'emissione di un mandato d'arresto europeo. Resta comunque ferma la competenza del Ministro della giustizia ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 23.*

Si è affermato che, una volta accertato che la copia degli atti di cui alla legge n. 69 del 2005 sia stata trasmessa in via ufficiale dall'autorità giudiziaria emittente al Ministero della giustizia italiano, organo deputato alla "*ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa*" (art. 4 comma 2, legge n. 69 del 2005), non può farsi questione circa la conformità della copia all'originale (**Sez. un.** n. 4614 del 30/01/2007, **Ramoci**, Rv. 235347).

Nel caso in cui la Corte d'appello disponga di acquisire documentazione o informazioni integrative dallo Stato membro d'emissione, è tenuta ad attenersi alle modalità previste dagli artt. 6 e 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69 per l'inoltro della relativa richiesta (diretto o per il tramite del Ministro della giustizia), non potendo utilizzare altri canali di trasmissione, quali ad es. l'Interpol (Sez. 6, n. 27717 del 12/06/2008, **Nalbaru**, Rv. 240326, in relazione ad una fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto che erroneamente la Corte d'appello aveva rifiutato la consegna, non avendo ricevuto le informazioni e le allegazioni di cui all'art. 6, comma 2, della citata legge, richieste per il tramite dell'Interpol).

Quanto ai **contatti diretti**, la S.C. ha affermato che nel nuovo sistema di cooperazione del m.a.e, improntato a mutuo riconoscimento e libera circolazione delle decisioni giudiziarie tra le autorità giudiziarie dei paesi dell'Unione, è senz'altro ammessa la **corrispondenza diretta** tra autorità giudiziarie tanto che è anche espressamente previsto che "nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o all'autenticità dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria", il presidente della Corte d'appello "prende contatti diretti con questa al fine di risolverli" (art. 9, comma 2, L. n. 69 del 2005), come anche che "qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione la documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, può richiedere allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti" (art. 16, legge cit.) ((Sez. 6, n. 5930 del 11/02/2020, **Garbin**, Rv. 278330).

L'autenticità e la provenienza dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione della documentazione integrativa richiesta è garantita dalla sua trasmissione, in via ufficiale, da parte del Ministero della giustizia (Sez. 6, n. 21066 del 09/07/2020, **Ruffini**, Rv. 279279).



## Garanzia giurisdizionale (art. 5)

Art. 5. (Garanzia giurisdizionale).

1. La consegna di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.

2. La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria.

3. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 2, è competente la corte di appello di Roma.

4. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea a carico di più persone e non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 2, è competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non è possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma.

5. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 11, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto.

### 1. Competenza.

La Corte ha ritenuto – implicitamente - corretta la procedura seguita dalla **sezione per i minorenni** della corte di appello che aveva ritenuto la propria competenza a decidere sulla richiesta di consegna di un minore (Sez. 6, n. 8024 del 2/3/2006, **Leka**, non mass.). Sulla questione è intervenuta più esplicitamente la stessa Corte, nel disporre il rinvio a seguito dell'annullamento di una sentenza per la mancata effettuazione dei «necessari accertamenti» richiesti dall'art. 18, lett. i), della legge n. 69 del 2005, per stabilire l'imputabilità di una persona richiesta in consegna, che era minorenni al momento della commissione del reato. Si è infatti ritenuto che per la consegna nelle ipotesi indicate dal citato art. 18, lett. i), vi sia la **competenza** del giudice specializzato nella materia minorile, proprio alla luce degli accertamenti richiesti dalla legge (Sez. 6, n. 21005 del 22/5/2008, **Sardaru**, Rv. 240199: nella specie, la Corte ha disposto la scarcerazione della persona, essendo viziata *ab origine* la procedura, nel cui ambito erano stati adottati i provvedimenti *de libertate*; v., inoltre, Sez. 6, n. 62 del 16/12/2008, dep. 2009, **D.**, Rv. 242462).

Tale soluzione interpretativa è stata avallata dalla Corte costituzionale (sent. n. 310 del 2008), che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Corte di cassazione in materia estradizionale con riferimento agli artt. 701 e 704 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 2, 3, 25, 27, 31 e 32 Cost., nella parte in cui attribuiscono alla Corte di appello e non alla Sezione di Corte di appello per i minorenni la competenza a decidere sull'estradizione di soggetti minorenni all'epoca dei fatti per i quali l'estradizione è richiesta e precludono il riferimento nella procedura estradizionale alle norme dettate dal d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448 in tema di giustizia minorile (cfr. ord. Sez. 6, n. 27584 del 14/5/2007, **Vasilii**, Rv. 236980). Secondo il giudice delle leggi, la generale previsione contenuta nell'art. 18 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, nel disciplinare le funzioni della Corte di appello, prevede che, nell'ambito della stessa, alla sezione per i minorenni «sono altresì demandate le altre funzioni della corte di appello previste dal codice di procedura penale, nei procedimenti a carico di imputati minorenni», tra le quali devono intendersi comprese anche quelle in materia estradizionale.

La Suprema Corte ha ribadito l'orientamento, chiarendo che la competenza della sezione di Corte di appello per i minorenni riguarda la fase della decisione sulla richiesta di consegna e non la fase della **convalida dell'arresto di p.g.** di cui all'art. 13 legge 22 aprile 2005, n. 69, per la quale è prevista la competenza funzionale del Presidente della corte di appello (Sez. 6, n. 62 del 16/12/2008, dep. 2009, **Delegeanu**, Rv. 242462; Sez. 6, n. 23259 del 19/05/2016, **U.**, Rv. 266799).

E' stato inoltre affermato che non può essere avanzata la prima volta in sede di giudizio di legittimità, ricorrendo la "*eadem ratio*" di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., la questione sulla competenza "*ratione loci*" della Corte di appello chiamata decidere sulla richiesta di consegna (Sez. 6, n. 42666 del 13/11/2007, **Doczi**, Rv. 237673; Sez. F, n. 30046 del 27/07/2010, **Manole**, Rv. 247812).

## **2. Incompatibilità.**

Si è affermato che la seriazione procedimentale che precede la deliberazione sulla consegna è tutta interna alla procedura che trova il suo epilogo nel provvedimento conclusivo, cosicché ipotizzare l'incompatibilità del giudice a suo tempo delegato a disporre la convalida dell'arresto a fini di consegna costituisce una vera e propria *contradictio in adiecto*, svolgendosi i due momenti nell'ambito di una stessa fase, senza contare i poteri valutativi assegnati alla Corte di appello, rigorosamente circoscritti all'accertamento dei presupposti per la consegna secondo quanto indicato nell'atto di base e che, dunque, non comportano una verifica che ecceda la sussistenza di cause ostative alla consegna (Sez. 6, n. 6901 del 13/2/2007, **Ammesso**, non mass. sul punto<sup>29</sup>).

---

<sup>29</sup> Germania.

## Contenuto ed allegati del mandato d'arresto europeo (art. 6)

Art. 6. (Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna).

1. Il mandato d'arresto europeo deve contenere le seguenti informazioni:

- a) identità e cittadinanza del ricercato;
- b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;
- c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge;
- d) natura e qualificazione giuridica del reato;
- e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;
- f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;
- g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

2. Se il mandato d'arresto europeo non contiene le informazioni di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 1, l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 16. Analogamente provvede quando ritiene necessario acquisire ulteriori elementi al fine di verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 e 19.

3. La consegna è consentita, se ne ricorrono i presupposti, soltanto sulla base di una richiesta alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa.

4. Al mandato d'arresto devono essere allegati:

- a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;
- b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione del tipo e della durata della pena;
- c) i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna.

5. Se lo Stato membro di emissione non provvede, il presidente della corte di appello o il magistrato da questi delegato richiede al Ministro della giustizia l'acquisizione del provvedimento dell'autorità giudiziaria in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso, nonché la documentazione di cui al comma 4, informandolo della data della udienza camerale fissata. Il Ministro della giustizia informa l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione che la ricezione del provvedimento e della documentazione costituisce condizione necessaria per l'esame della richiesta di esecuzione da parte della corte di appello. Immediatamente dopo averli ricevuti, il Ministro della giustizia trasmette al presidente della corte di appello il provvedimento e la documentazione unitamente ad una loro traduzione in lingua italiana.

6. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta del Ministro della giustizia, di cui al comma 5, la corte di appello respinge la richiesta.

7. Il mandato d'arresto europeo dovrà pervenire tradotto in lingua italiana.

### 1. Contenuto del m.a.e.

#### 1.1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente ((art. 6, comma 1, lett. b).

Le informazioni sull'autorità giudiziaria di emissione, che a norma dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 69 del 2005, devono essere contenute nel mandato, non costituiscono un presupposto di validità della richiesta di consegna, ma un mero **requisito di completezza formale**, al fine di consentire una più agevole e rapida individuazione dell'organo giudiziario di emissione. (Sez. 6, n. 7400 del 23/02/2012, **Amza**, Rv. 252043, in relazione ad un m.a.e. esecutivo proveniente dalle autorità rumene, che conteneva tutte le necessarie informazioni sull'ufficio giudiziario di emissione).

#### 1.2. Esistenza di una decisione giudiziaria esecutiva (art. 6, comma 1, lett. c).

Nella nozione di decisione giudiziaria, la S.C. ha ritenuto rientri anche il **decreto penale di condanna** emesso dal giudice che contenga un accertamento di responsabilità dell'imputato (Sez. 6, n. 49992 del 05/12/2019, **Berky**, Rv. 277442, con riferimento ad un m.a.e. sloveno, la S.C. ha affermato che è irrilevante che in Italia il medesimo provvedimento possa essere emesso solo per sanzioni pecuniarie).

Quanto ai **provvedimenti cautelari** e alla necessità che il titolo nazionale sia diverso dal m.a.e. v. *infra* § 5.1.

Secondo la Corte, nel caso di m.a.e. fondato su di una **sentenza di condanna**, non è necessario che questa contenga l'attestazione di **irrevocabilità**, essendo sufficiente che nel m.a.e. se ne dia conto, come si evince dall'art. 6, comma 1, lett. c) l. n. 69 del 2005 (Sez. 6 n. 28806, del 9/7/2008, **Mihai**, Rv. 240329; Sez. 6, n. 36995, del 26/9/2008, **Dicu**, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 23695 del 11/05/2017, **Timbau**, Rv. 269980).

In termini più decisi, la Corte ha poi stabilito che la corte di appello, ai fini della decisione sulla consegna relativa ad un mandato d'arresto europeo esecutivo, deve ottenere "**precisa**

**contezza"** della irrevocabilità della sentenza esecutiva (Sez. 6, n. 43341 del 29/10/2008, **Lacatus**, Rv. 241520).

Peraltro, una volta che l'autorità di emissione ha affermato che, secondo le norme interne, la sentenza di condanna a carico del soggetto di cui si chiede la consegna è divenuta esecutiva, non spetta all'autorità giudiziaria italiana sindacare sulla base di quali presupposti normativi dell'ordinamento dello Stato di emissione sia stata affermata la esecutività della sentenza di condanna (per tutte, Sez. 6, n. 46223 del 24/11/2009, **Pintea**, Rv. 245449; Sez. 6, n. 20254 del 04/05/2018, **Markuns**, Rv. 273276).

La Corte (Sez. 6, n. 42159 del 16/11/2010, **Cinque**, Rv. 248689) ha precisato che quando l'autorità estera ha richiesto la consegna ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, occorre che la relativa richiesta sia basata su una **sentenza di condanna dotata di forza esecutiva**, dovendosi ritenere che l'art. 8, par. 1, lett. c), della decisione quadro n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 ha inteso dare rilevanza alla sola "esecutività", e non certo alla "irrevocabilità" della sentenza, quale condizione essenziale del nuovo sistema di cooperazione finalizzato alla consegna delle persone ricercate tra gli Stati membri dell'U.E (nel caso di specie, relativo ad una richiesta di consegna di un cittadino italiano avanzata dall'autorità giudiziaria francese, la S.C. ha ritenuto **dotata di forza esecutiva**, benché ancora ricorribile per cassazione, la **sentenza contumaciale emessa in Francia dal giudice di secondo grado**, annullando di conseguenza la statuizione concernente la consegna del cittadino, a norma dell'art. 18, comma primo, lett. r), della legge n. 69 del 2005) (conf. Sez. 6, n. 2745 del 19/01/2012, **Pistoia**, Rv. 251787).

Un o specifico orientamento si è profilato per le sentenze esecutive, ma ancora impugnabili con il peculiare **rimedio straordinario** previsto dalla legislazione dello Stato di emissione per i procedimenti contumaciali.

Si è affermato in particolare che in presenza di queste **situazioni ibride**, in cui la sentenza di condanna ha **natura esecutiva** ma, essendo stata pronunciata in contumacia dell'imputato, risulta ancora soggetta ad opposizione secondo l'ordinamento processuale dello Stato di emissione, l'Autorità giudiziaria italiana deve applicare gli stessi parametri di valutazione previsti dalla su citata disposizione di cui all'art. 17, quarto 4, per le sentenze irrevocabili (Sez. 6, n. 3949 del 26/01/2016, **Picardi**, non mass.; Sez. 6, n. 6920 del 13/02/2015, **Vara Enriquez**, Rv. 262621; Sez. 6, n. 26026 del 13/06/2008, **Franconetti**, Rv. 240347); mentre ai fini della sua esecuzione nello Stato (per il cittadino o il residente), la stessa sentenza **deve considerarsi ancora non definitiva** e quindi, in presenza della richiesta della persona in consegna che intenda avvalersi del rimedio impugnatorio, deve essere attivata la garanzia ex art. 19 del rinvio, una volta definito il procedimento estero (Sez. 6, n. 3949 del 26/01/2016, **Picardi**, non mass.).

Peraltro, una volta che l'autorità di emissione ha affermato che, secondo le norme interne, la sentenza di condanna a carico del soggetto di cui si chiede la consegna è divenuta esecutiva, non spetta all'autorità giudiziaria italiana sindacare sulla base di quali presupposti normativi dell'ordinamento dello Stato di emissione sia stata affermata la esecutività della sentenza di condanna (Sez. 6, n. 46223 del 24/11/2009, **Pintea**, Rv. 245449; Sez. 6, n. 20254 del 04/05/2018, **Markuns**, Rv. 273276; Sez. F, n. 35554 del 01/08/2019, **Mogos**, non mass.). La nozione di definitività, presa in considerazione dalla normativa europea, non può che dipendere dal carattere che la sentenza possiede in base all'ordinamento dello Stato di emissione, solo in tal modo potendo assumere un significato declinabile in modo omogeneo nei vari Stati membri, legittimati a riconoscere e a dare esecuzione ad una sentenza che abbia il dichiarato carattere della definitività (Sez. 6, n. 15452 del 08/04/2016, **Danciu**, non mass.; Sez. 6, n. 29721 del 08/07/2016, **Udrea**, non mass.).

### **1.3. Descrizione del fatto (art. 6, comma 1, lett. e)**

Si è affermato che non è sufficiente la mera prospettazione astratta del reato da parte dello Stato di emissione, ma occorre che il fatto **sia descritto sul piano naturalistico-strutturale**, al fine di consentire al giudice richiesto di accertare, in modo effettivo e non meramente formale, la sussistenza del requisito della doppia incriminabilità o, se del caso, di un'ipotesi di consegna obbligatoria (Sez. F, n. 36844 del 27/08/2019, **Lorenzon**, Rv. 276784).

### **1.4. Indicazione della pena minima e massima (art. 6, comma 1, lett. f)**

L'art. 6, comma 1, lett. f), legge n. 69 del 2005 prevede che il MAE debba contenere l'indicazione della "pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione". L'indicazione della pena minima (oltre che di quella massima) è prescritta non solo dalla riferita

disposizione, ma anche dall'art. 8 comma 1, lett. f), della decisione-quadro del Consiglio dell'U.E. del 13 giugno 2002, n. 2002/584/GAI.

Nel caso di **omessa indicazione**, è stato osservato che la legge n. 69 del 2005 non contempla tale ipotesi tra i casi di **rifiuto**, analiticamente indicati dall'art. 18, nonché dall'art. 7 (requisito della doppia punibilità) e art. 6, comma 3 (allegazione del titolo cautelare o della sentenza di condanna) (Sez. 6, n. 40614 del 21/11/2006, **Arturi**, non mass. sul punto). Si è affermato che la prescrizione di cui all'art. 6, lett. f), legge n. 69 del 2005 non configura una condizione ostativa alla consegna, bensì è solo diretta ad indicare gli elementi utili per la verifica di legalità del m.a.e. Elementi che, qualora insufficienti, possono dar luogo alla richiesta di ulteriori informazioni (Sez. 6, n. 9202 del 28/2/2007, **Pascetta**, non mass. sul punto).

Si è inoltre affermato che, ai fini della valutazione della completezza delle informazioni contenute **nel m.a.e. processuale** relativamente all'indicazione **della pena minima e massima** stabilita dalla legge dello Stato di emissione (art. 6, comma primo, lett. f), della I. n. 69 del 2005), deve aversi riguardo non alla pena minima, bensì solo all'indicazione della **pena detentiva edittale massima**, l'unica rilevante ai fini della decisione sulla consegna, sia nella decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, che nella su citata legge di attuazione nell'ordinamento italiano (Sez. 6, n. 30006 del 26/10/2020, **Donati**, Rv. 279782; Sez. 6, n. 45364 del 01/12/2011, **Piatek**, Rv. 251187; Sez. 6, n. 49612 del 11/12/2015, **Posea**, non mass. sul punto).

### 1.5. Esigenze cautelari

Nessuna specifica previsione della legge n. 69 del 2005 richiede che, nel m.a.e. o nel provvedimento cautelare su cui il m.a.e. si fonda, siano indicate le esigenze cautelari (Sez. 6, n. 11598 del 13/3/2007, **Stoimenovsky**, non mass. sul punto).

## 2. Traduzione (art. 6, comma 7)

E' stata ritenuta legittima la decisione che rifiuti la consegna a causa della mancata traduzione del mandato di arresto europeo, in quanto la presenza fisica di un atto non intelligibile, quale è quello scritto in lingua straniera non nota al giudicante, equivale alla sua mancata allegazione (Sez. 6, n. 17306 del 20/3/2007, **Petruzzella**, Rv. 236582, nella specie, la traduzione era stata trasmessa dopo la chiusura dell'udienza di trattazione, ai sensi dell'art. 14, comma 4, legge n. 69 del 2005).

Si è precisato che ai sensi dell'art. 8, par. 2 della decisione quadro 2002/584/GAI) il modello di mandato di arresto europeo deve essere compilato o tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione. In alternativa, può essere tradotto in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione se lo Stato membro dell'esecuzione ha reso noto, in una dichiarazione, che esso accetta la traduzione in una di tali lingue. Dalle "Dichiarazioni dello Stato italiano al segretariato generale del Consiglio relative alla attuazione della decisione quadro del consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri", inviata in data 03/05/2005 al Segretariato Generale del Consiglio dell'Unione europea, si evince che **la lingua accettata dall'Italia è unicamente l'italiano** (Sez. 6, n. 49992 del 05/12/2019, **Berky**, in motivazione).

Si è inoltre precisato che l'ambito applicativo delle novellate disposizioni di cui all'art. 143 cod. proc. pen., che hanno recepito nell'ordinamento interno i principi contenuti nell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE, comprende anche la speciale disciplina della procedura di consegna relativa al m.a.e., con la conseguenza che l'**imputato alloglotta** che non conosca la lingua italiana ha **diritto ad ottenere la traduzione** degli atti suindicati solo se ne faccia espressa e motivata richiesta (Sez. 6, n. 1199 del 08/01/2015, **Ivancescu**, Rv. 261639).

Nella stessa prospettiva si è affermato che, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. pen., che ha recepito nell'ordinamento interno i principi contenuti nell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE, l'imputato alloglotta che non conosca la lingua italiana, qualora ne faccia espressa e motivata richiesta, ha diritto di ottenere la traduzione dei documenti fondamentali per il corretto funzionamento della procedura di consegna; un analogo diritto non sussiste, invece, con riferimento alla traduzione scritta di **atti compiuti nell'ambito del procedimento estero**, che può essere richiesta esclusivamente alla competente Autorità giudiziaria dello Stato di emissione del m.a.e. (Sez. 6, n. 50814 del 24/11/2016, **Aleksishvili**, Rv. 268359).

E' legittima la decisione di consegna emessa in base alla documentazione integrativa di cui all'art. 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69, nella traduzione in lingua italiana fornita dal Ministero della Giustizia (Sez. 6, n. 1751 del 15/01/2014, **Murri**, Rv. 258146, nella cui motivazione si è

precisato che tale provenienza - sia che il Ministero abbia materialmente disposto la traduzione, sia che abbia ricevuto l'atto già tradotto dall'Autorità straniera - è sufficiente a garantire l'ufficialità della traduzione, senza necessità di ricorrere a particolari forme di autenticazione).

E' comunque onere della parte richiesta provvedere a che la documentazione prodotta nel procedimento di esecuzione della consegna dinanzi alla Corte d'appello sia accompagnata, ove redatta in lingua straniera, dalla sua traduzione formale in lingua italiana (Sez. 6, n. 19596 del 22/05/2012, **Winter**, Rv. 252533, relativamente ad un m.a.e. processuale emesso dalle autorità tedesche).

E' stata esclusa la violazione del diritto ad un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato di cui all'art. 6 CEDU, che costituisce motivo di rifiuto della consegna del condannato ai sensi dell'art. 18, lett. g, L. n. 69 del 2005, nell'ipotesi di **mancata traduzione di alcuni atti processuali**, dei quali la persona di cui è richiesta la consegna - regolarmente assistita da un interprete nelle fasi in cui aveva partecipato al giudizio - non aveva domandato, nel corso del processo, pur avendone diritto, la comunicazione e la traduzione (Sez. 6, n. 21322 del 15/05/2014, **Alfieri**, Rv. 260015).

Si è in particolare stabilito che l'omessa trasmissione della traduzione in lingua italiana del **mandato di arresto europeo**, prescritta dall'art. 6, comma 7, l. 22 aprile 2005 n. 69 in funzione della pronuncia finale sulla richiesta di consegna, non determina l'illegittimità per violazione del diritto di difesa **dell'ordinanza di custodia cautelare**, emessa successivamente alla convalida dell'arresto ai sensi degli artt. 9 e 13, comma 2, della medesima legge, in quanto è sufficiente che l'interessato sia stato informato, in una lingua a lui comprensibile, del mandato emesso nei suo confronti e del suo contenuto dall'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto. (Fattispecie in cui l'interessato aveva ricevuto informazioni sulle ragioni e sui fatti per i quali era stata chiesta la sua consegna dal magistrato delegato dal Presidente della Corte di Appello) (Sez. 6, n. 19025 del 05/04/2017, **Jabri**, Rv. 269838; Sez. 6, n. 51014 del 30/10/2019, **Di Stefano**, in motivazione).

### **3. Correzioni o modificazioni.**

Si è ritenuto consentito all'autorità giudiziaria straniera di emissione di modificare errori materiali o supplire ad omissioni nel m.a.e., ascrivibili alla medesima tipologia di imprecisioni che nel nostro sistema consentono il ricorso alla **procedura di correzione** ex art. 130 cod. proc. pen., non integrando esse una modificazione essenziale dell'atto, purché ciò avvenga prima dell'udienza camerale fissata per la decisione sulla richiesta di consegna (fattispecie in cui la correzione riguardava erronei dati anagrafici contenuti nel mandato d'arresto europeo e nella segnalazione fatta nel S.I.S. (Sez. 6, n. 13218 del 27/3/2008, **Giuliano**, Rv. 238916).

### **4. Allegati.**

#### **4.1. Titolo restrittivo (art. 6, comma 3)**

E' stata ritenuta idonea, ai fini dell'art. 6, comma 3 l. n. 69 del 2005, anche la copia del provvedimento restrittivo della libertà personale che ha dato luogo alla richiesta di consegna, trasmessa **via fax** e nella sola lingua italiana (Sez. VI, n. 17952, 28/5/2008, **Budzynsky**, Rv. 240171).

Qualora nè dal mandato d'arresto europeo, né dalla documentazione acquisita agli atti risulti **l'indicazione precisa** del provvedimento dell'autorità giudiziaria straniera su cui si basa la richiesta di consegna, non è consentito dar corso alla domanda di consegna in virtù dell'art. 6, comma 3 L. n. 69 del 2005, secondo cui la consegna è consentita soltanto sulla base di una richiesta alla quale sia "allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva". La Corte d'appello in tali casi deve acquisire la documentazione mancante, attivando i poteri integrativi riconosciuti dall'art. 16 legge cit. (Sez. 6, n. 46298 del 11/12/2008, **Cavallo**, Rv. 242008).

Si è precisato con orientamento oramai pacifico che non è di per sé ostativa alla consegna la **omessa acquisizione** da parte della Corte di appello del provvedimento restrittivo - sia esso **il provvedimento cautelare** (Sez. 6, n. 4054 del 23/1/2008, **Vasiliu**, Rv. 238394; Sez. 6, n. 16942, del 21/4/2008, **Ruocco**, Rv. 239428; Sez. 6, n. 45668 del 29/12/2010, **Chaoui**, Rv. 248972; Sez. 6, n. 54 del 30/12/2014, dep. 2015, **Van Der Horst**, Rv. 262030, fattispecie relativa a m.a.e. adottato sulla base di un mandato di cattura nazionale emesso in forma unicamente verbale, come consentito dalla legislazione nazionale olandese; Sez. F, n. 33219 del 28/07/2016, **Scarfo'**, Rv. 267452; Sez. 6, n. 49612 del 11/12/2015, **Posea**, Rv. 265470,

fattispecie nella quale la Corte non ha ritenuto ostativa alla consegna l'assenza agli atti del provvedimento cautelare firmato dal giudice tedesco richiedente e della relazione sui fatti addebitati alla persona) o **la sentenza di condanna** (Sez. 6, n. 15223, del 3/4/2009, **Burlacu**, Rv. 243081; Sez. 6, n. 22092 del 21/05/2015, **Ionescu**, non mass.; Sez. 6, n. 6758 del 06/02/2018, **Kus**, Rv. 272162, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non legittimo il rigetto della richiesta di consegna, in caso di mancata allegazione o acquisizione in via integrativa della copia della sentenza di condanna a pena detentiva, laddove all'interno della documentazione vi siano elementi conoscitivi necessari e sufficienti per la decisione) – sempre che il controllo affidato all'a.g. possa comunque essere effettuato sul mandato di arresto europeo.

Corollario di tale principio è che non è ostativa alla consegna la circostanza che il titolo interno rechi una **firma illeggibile e sia privo di timbro istituzionale** (Sez. 6, n. 1437 dell'11/01/2017, **Bejaj**, non mass.). Sul punto v. più ampiamente *sub* art. 1, comma 3.

Pertanto, è pur sempre necessaria acquisizione del titolo restrittivo interno in base al quale il m.a.e. è stato emesso quando, dal contenuto dello stesso m.a.e. e degli atti inoltrati a corredo, non sia possibile per l'autorità giudiziaria richiesta **il controllo sulla ricorrenza dei presupposti** per la consegna ovvero di condizioni per il rifiuto, ai sensi dell'art. 18 della stessa legge (Sez. F, n. 33218 del 28/07/2016, **Khalil**, Rv. 267765, in tema di verifica del *locus commissi delicti*; Sez. 6, n. 21774 del 19/05/2016, **U.**, Rv. 266936, in tema di informazioni relative all'imputato **minorenne** al momento del fatto).

Secondo un principio condiviso, si era ritenuta inutile l'acquisizione del mandato interno considerando «**atto surrogatorio**» il m.a.e., laddove contenga le indicazioni formali e le motivazioni proprie dell'euromandato, esponendo tutti gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per la decisione sulla consegna comunitaria (Fattispecie relativa a m.a.e. adottato sulla base di un mandato di cattura nazionale emesso in forma unicamente verbale, come consentito dalla legislazione nazionale olandese, Sez. 6, n. 54 del 30/12/2014, dep. 2015, **Van Der Horst**, Rv. 262030).

In tal senso, la S.C. ha affermato che quel che rileva nella procedura di consegna disciplinata dalla legge n. 69 del 2005 è che **sussista un provvedimento di arresto «riconoscibile»**, ovvero un provvedimento che possieda tutti gli elementi ritenuti necessari dalla suddetta legge e in ordine al quale pertanto possano essere condotte dall'autorità giudiziaria italiana le prescritte verifiche. Pertanto, risponde pienamente al suddetto obiettivo posto a fondamento del principio del mutuo riconoscimento che gli Stati membri considerino il mandato di arresto europeo anche quale provvedimento «interno» legittimante la limitazione della libertà personale (Sez. 6, n. 21772 del 19/05/2016, **Auster**, non mass. sul punto). Il caso esaminato dalla S.C. riguardava la nuova legge spagnola n. 23/2014 del 20 novembre 2014 sul reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie prevede che le autorità giudiziarie spagnole emettano il mandato di arresto europeo al fine di «procedere al perseguimento penale» o «dell'esecuzione di una sentenza», senza alcun riferimento ad un diverso e distinto titolo nazionale legittimante l'arresto. Come prevede l'art. 39 della suddetta legge con riferimento alla prima delle finalità ora citate, l'emissione del mandato di arresto è consentita sempre che siano rispettati i requisiti richiesti dal codice di rito per la carcerazione preventiva.

Va al riguardo tenuto presente quanto da ultimo affermato dalla **Corte di Giustizia** dell'Unione Europea del 1° giugno 2016, Bob-Dogi, C-241/15, secondo cui un **mandato interno deve comunque sussistere**, non essendo sufficiente l'emissione del m.a.e. (la Corte lussemburghese ha stigmatizzato prassi elusive delle garanzie previste dai sistemi interni). La S.C. ha precisato che con questa pronuncia la Corte lussemburghese ha soltanto inteso espressamente censurare la prassi invalsa in taluni Stati (nella specie, l'Ungheria) di emettere il m.a.e. in assenza della preventiva emissione di un mandato d'arresto nazionale, surrogato da quello comunitario (Sez. F, n. 33219 del 28/07/2016, **Scarfo'**, non mass. sul punto).

L'effetto di tale pronuncia ha indotto le autorità ungheresi a rivedere la prassi fino ad allora utilizzata, come si evince da Sez. 6, n. 17756 del 03/04/2017, **Hammami Khalil**, non mass.

Sulla questione è tornata la S.C. sempre con riferimento alla normativa spagnola, confermando quanto già stabilito nella sentenza *Auster*, ovvero che la previsione di un unico mandato che funga da m.a.e. e da titolo interno non contrasta con l'interpretazione del Giudice sovranazionale, in quanto tale procedura non viene a eliminare le garanzie previste dal diritto nazionale spagnolo per i titoli cautelari, ma facilita soltanto la spedizione del m.a.e. quando sia già nota la presenza del ricercato in uno Stato U.E. (Sez. 6, n. 28658 del 08/06/2017,

**Nebieridze**, non mass.; in senso conf. Sez. 6, n. 18213 del 30/04/2019, **Mora**, non mass.; Sez. 6, n. 46596 del 15/11/2019, **Satti**, non mass.).

Da ultimo, la S.C. ha ribadito l'orientamento che considera di per sé non ostativa la mancata acquisizione del titolo cautelare interno: la sentenza della Corte U.E. del 1° giugno 2016, Bob-Dogi esige invero soltanto la esistenza del titolo interno (se pur con le precisazioni sopra indicate), ma non la sua materiale allegazione al m.a.e. (Sez. F, n. 35943 del 08/08/2019, **Milka**, non mass.).

In particolare, per la consegna in forza di un **m.a.e. esecutivo**, si è ritenuta legittima la decisione anche se non sia stata allegata al m.a.e. od acquisita in via integrativa la copia della **sentenza di condanna** a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta, qualora la documentazione in atti contenga tutti gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per la decisione stessa (Sez. F, n. 33600, del 1/9/2009, **Paraschivu**, Rv. 244388; Sez. F, n. 33389, del 13/8/2009, **Duroi**, Rv. 244754; Sez. 6, n. 9764 del 20/02/2014, **Canciu**, Rv. 259116; Sez. 6, n. 8132 del 18/02/2015, **Bertinato**, Rv. 262805; in motivazione v., inoltre, Sez. 6, n. 20526 del 14/05/2014, **Moriello**, Rv. 259784).

Sulla base di tale principio è stata ritenuta legittima la decisione di consegna in relazione ad un m.a.e. esecutivo al quale non sia stata allegata la **traduzione** in lingua italiana della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta, qualora la documentazione in atti contenga tutti gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per l'adozione della decisione. (Sez. 6, n. 41631, del 22/10/2009, **M.**, Rv. 245289; Sez. 6, n. 53366 del 06/12/2016, **Vanin**, non mass.; Sez. 6, n. 43136 del 15/09/2017, **Ponti**, Rv. 271573; Sez. 6, n. 6242 del 17/02/2020, **Vivian**, non mass. in tema di titolo interno di arresto).

Alla luce delle **novelle dell'art. 143 cod. proc. pen.**, che ha recepito nell'ordinamento interno i principi contenuti nell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE, la S.C. ha affermato che l'imputato alloglotta che non conosca la lingua italiana, qualora ne faccia espressa e motivata richiesta, ha diritto di ottenere la traduzione dei documenti fondamentali per il corretto funzionamento della procedura di consegna (nella specie il m.a.e.); un analogo diritto, come si è già osservato, non sussiste, invece, con riferimento alla traduzione scritta di atti compiuti nell'ambito del procedimento estero, che può essere richiesta esclusivamente alla competente Autorità giudiziaria dello Stato di emissione del m.a.e.(nella specie, il titolo cautelare interno) (Sez. 6, n. 50814 del 24/11/2016, **Aleksishvili**, Rv. 268359).

Si è affermato che non compete all'a.g. italiana stabilire autonomamente **l'efficacia o meno del titolo** posto alla base della consegna, in quanto tale vaglio spetta allo Stato che richiede la consegna, alla luce del proprio sistema giuridico nazionale (Sez. 6, n. 21772 del 19/05/2016, **Auster**, non mass. sul punto). L'esattezza, attualità e liceità delle segnalazioni immesse nel S.i.s. è infatti adempimento di cui è responsabile lo Stato che ha effettuato la segnalazione e solo quest'ultimo può modificarle e cancellarle (artt. 105 e 106 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, resa esecutiva in Italia con la legge 30 settembre 1993, n. 388).

Si è anche affermato che non costituisce motivo di impedimento alla consegna la circostanza che, prima della decisione della Corte d'appello, il titolo su cui è fondata la richiesta **venga formalmente sostituito** dallo Stato di emissione con altro titolo legittimante la consegna per lo stesso fatto (Sez. 6, n. 2745 del 19/01/2012, **Pistoia**, Rv. 251788; Sez. 6, n. 21772 del 19/05/2016, **Auster**, non mass. sul punto). In tal caso non è necessaria la reiterazione dell'interrogatorio di garanzia, quando tale adempimento sia stato in precedenza regolarmente espletato e sempre che l'ultima ordinanza cautelare non contenga elementi nuovi e diversi rispetto alla precedente (Sez. 6, n. 21772 del 19/05/2016, **Auster**, Rv. 266934).

#### **4.2. Relazione sui fatti addebitati (art. 6, comma 4, lett. a)**

Si è affermato che non costituisce causa ostativa alla consegna l'assenza della **relazione** prevista dall'art. 6, comma 4, lettera a), legge n. 69 del 2005, qualora siano sufficienti ai fini della valutazione del requisito previsto dall'art. 17, comma 4 della stessa legge (sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza) le indicazioni esplicitate nel mandato di arresto europeo (Sez. 6, n. 14993 del 28/4/2006, **Arioua**, Rv. 234126; Sez. 6, n. 25421 del 28/6/2007, **Iannuzzi**, Rv. 237270; Sez. F, n. 35000 del 13/9/2007, **Hrita**, non mass. sul punto) o in altri atti equipollenti (Sez. 6, n. 24771 del 18/6/2007, **Porta**, Rv. 236985; Sez. F, n. 33633 del 28/8/2007, **Bilan**, non mass. sul punto; Sez. F, n. 33327 del 21/8/2007, **D'Onorio**, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 4917 del 02/02/2016, **Bedhiafi**, non mass.; Sez. 6, n. 49612 del 11/12/2015, **Posea**, Rv. 265470).



Nello stesso senso si è affermato che qualora lo Stato di emissione ometta di allegare al mandato di arresto europeo la relazione sui fatti addebitati alla persona di cui è richiesta la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica, di cui all'art. 6, quarto comma, lett. a) legge n. 69 del 2005, e non dia corso alla richiesta dell'autorità giudiziaria italiana di integrare la suddetta documentazione, è legittima la decisione della corte di appello di non dare corso alla richiesta di consegna, qualora siano rese impossibili le valutazioni del giudice italiano sulla legittimità della consegna previste dalla normativa nazionale (Sez. 6, n. 32516 del 22/9/2006, **Jagela**, Rv. 234275, nel caso di specie, la Corte ha rilevato che le "fonti di prova" non erano fra l'altro desumibili da alcun atto trasmesso).

Di contro, l'omessa allegazione al mandato di arresto europeo della relazione sui fatti addebitati alla persona di cui è richiesta la consegna, secondo la previsione dell'art. 6, comma quarto, lett. a), della legge n. 69 del 2005, non costituisce di per sé causa ostativa alla consegna, quando la documentazione trasmessa dallo Stato di emissione consente all'autorità giudiziaria italiana di espletare il controllo affidatole dalla legge (Sez. 6, n. 26214 del 16/09/2020, **Poti**, Rv. 279611; Sez. 6, n. 38850 del 20/10/2011, **Estrada Ortiz**, Rv. 250793, in relazione ad una fattispecie in cui tanto il m.a.e., quanto la relazione trasmessa dalle autorità spagnole a seguito della richiesta di informazioni integrative, contenevano le informazioni necessarie per le prescritte verifiche).

In relazione ad una consegna esecutiva, la Corte ha annullato senza rinvio la decisione di consegna, in quanto, a fronte della mancata allegazione della relazione cit., la documentazione trasmessa dallo Stato di emissione, costituita dalla sentenza di condanna, conteneva soltanto la mera enunciazione dell'ipotesi delittuosa, accompagnata dal dispositivo di condanna, senza nessun ulteriore passaggio argomentativo dal quale si potesse desumere la sussistenza del fatto addebitato, la sua commissione da parte della persona condannata, sulla base di validi ed esplicitati elementi di prova (Sez. 6, n. 46294 del 9/8/2008, **Banys**, Rv. 242235).

In caso di omessa allegazione della relazione sui fatti addebitati all'indagato, si è anche affermato che il provvedimento di diniego alla consegna previsto dall'art. 6, comma 6 legge n. 69 del 2005 può derivare solo qualora lo Stato emittente non dia corso alla **richiesta di integrazione** formulata dalla Corte d'appello tramite il Ministro della giustizia ex art. 6, comma 5, legge cit., potendosi peraltro dar corso comunque alla consegna qualora tutte le informazioni relative ai fatti addebitati alla persona richiesta, con riferimento alle fonti di prova, al tempo e al luogo dei commessi reati, nonché alla qualificazione giuridica degli stessi, siano contenute in un atto equipollente alla relazione, con conseguente irrilevanza pertanto della sua mancata allegazione al m.a.e. (Sez. 6, n. 8449 del 14/2/2007, **Piaggio**, non mass. sul punto).

#### **4.3. Testo delle disposizioni di legge applicabili (art. 6, comma 4, lett. b)**

Si è ritenuto che la mancata allegazione del "testo delle disposizioni di legge applicabili", richiesta dall'art. 6, comma 4, lett. b) L. 69 del 2005, non costituisce di per sé causa di rifiuto della consegna, trattandosi di documentazione necessaria solo quando sorgano particolari problemi interpretativi la cui soluzione necessiti dell'esatta cognizione della portata della norma straniera, come ad es. ai fini della verifica della "doppia punibilità" (Sez. 6, n. 17650, 10/4/2008, **Avram**, Rv. 239679; Sez. 6, n. 17797, del 05/05/2011, **Dragutinovic**, Rv. 250068; Sez. 6, n. 931 del 11/01/2018, **Yordanov**, Rv. 27196; Sez. 6, n. 30761 del 09/07/2019, **Grieco**, non mass.).

#### **4.4. Informazioni su identità e nazionalità (art. 6, comma 4, lett. c)**

Nello stesso senso si è affermato che non costituisce causa ostativa alla consegna la mancata allegazione di informazioni atte a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna, qualora tali informazioni siano ricavabili dagli altri atti trasmessi (Sez. 6, n. 25421 del 28/6/2007, **Iannuzzi**, non mass. sul punto; Sez. F, n. 34299, del 21/8/2008, **Ratti**, non mass. sul punto).

Quanto ai **dati segnaletici**, in particolare la Corte ha precisato che la previsione di cui all'art. 6, comma 4 lett. c), L. 22 aprile 2005, n. 69 non impone, ai fini di determinare l'identità della persona della quale è domandata la consegna, un'allegazione formale al m.a.e. della scheda dattiloscopia o di altri dati tecnici, dovendosi considerare sufficiente che tali oggettive tracce identificative siano desumibili dal complesso degli atti integranti l'intera procedura di consegna (Sez. F, n. 35907 del, 15/9/2009, **Dragan**, Rv. 244876; Sez. 6, n. 38059 del 09/09/2016, **Quelibari**, Rv. 268156).

#### 4.5. Autenticità degli allegati.

Si è affermato che nessuna disposizione della legge n. 69 del 2005 o della decisione-quadro 2002/584/GAI prevede l'acquisizione del m.a.e. in **copia autentica**, come presupposto di ammissibilità di una pronuncia positiva alla consegna, poiché nel nuovo sistema, improntato a mutuo riconoscimento e libera circolazione delle decisioni giudiziarie tra le autorità giudiziarie dei paesi dell'Unione, si è voluto liberare i procedimenti da ogni inutile appesantimento burocratico, tipico delle comunicazioni ufficiali a mezzo dei rispettivi apparati ministeriali della giustizia o degli esteri, senza ovviamente nulla sacrificare alle garanzie della persona ed alla certezza del traffico giuridico. A tal fine, sono state considerate le comunicazioni a mezzo **telefax**, con annotazione sui documenti del numero di apparecchio ricevente e trasmittente, pienamente idonee a fornire le normali garanzie di affidabilità. Poiché è ovviamente necessaria la certezza che la copia acquisita, ricevuta dall'autorità giudiziaria italiana, sia conforme al documento originale, è stato espressamente previsto che "*nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o all'autenticità dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria*", il presidente della Corte d'appello "*prende contatti diretti con questa al fine di risolverli*" (L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 2). (Sez. 6, n. 16542 del 8/5/2006, **Cusini**, Rv. 233547).

E' sufficiente, pertanto, anche una **copia del provvedimento** dell'autorità straniera **trasmessa via fax**, ove non sorgano questioni relative all'autenticità della stessa (Sez. 1, n. 50889 del 06/11/2014, **Merzak**, Rv. 261603).

In via generale le Sezioni unite hanno ribadito che nessuna disposizione della legge n. 69 del 2005 prevede l'acquisizione degli atti provenienti dall'autorità estera in **copia autentica** (nella specie, del provvedimento cautelare), né può farsi questione circa la conformità della copia all'originale una volta accertato che la copia è stata trasmessa in via ufficiale dall'autorità giudiziaria emittente al Ministero della giustizia, organo deputato alla "ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa" (art. 4 comma 2 legge n. 69 del 2005). (**Sez. un.** n. 4614 del 30/01/2007, **Ramoci**, Rv. 235347).

Sotto altro verso, la S.C. ha escluso che l'applicabilità alla procedura di consegna dell'art. **729 cod. proc. pen.**, dettato in tema di acquisizione e modalità di trasmissione dei documenti nelle rogatorie dall'estero: sono pertanto validi i provvedimenti trasmessi dall'autorità estera privi di singole autentiche, allorché non ne sia contestata la provenienza, anche quando gli stessi siano stati inoltrati nella forma di semplici comunicazioni a mezzo fax, con annotazione sui documenti del numero dell'apparecchio ricevente e trasmittente, in coerenza con la regolamentazione interna ed euro-unitaria della procedura di consegna, improntata al riconoscimento ed alla libera circolazione delle decisioni giudiziarie tra i paesi della Unione Europea fuori da ogni inutile appesantimento burocratico (Sez. 1, n. 16648 del 18/12/2014, dep. 2015, **Abbinante**, Rv. 263312; Sez. 6, n. 38058 del 09/09/2016, **Bixi**, non mass.).

#### 4.6. Omessa allegazione (art. 6, comma 5)

E' stato affermato in linea generale che costituisce preciso **dovere** del giudice del paese richiesto adoperarsi per acquisire tutte le necessarie informazioni prima di assumere la propria decisione, come prescritto dall'art. 16 legge n. 69 del 2005 (informazioni e accertamenti integrativi), richiamato dall'art. 6, comma 2, stessa legge proprio con riferimento alla necessità di verificare la sussistenza di una delle ipotesi di divieto di consegna previste dall'art. 18, nonché dalla norma generale in materia di estradizione, che impone alla corte d'appello di decidere "*dopo aver assunto le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari*" (art. 704 cod. proc. pen., comma 2). Pertanto, la mera mancata trasmissione di tali informazioni non determina di per sé la conclusione negativa del procedimento, in quanto costituirebbe un'abnorme espressione di formalismo burocratico, contraria allo spirito ed alla lettera della decisione-quadro perché scollegata da ogni esigenza di reale garanzia (Sez. 6, n. 16542 del 8/5/2006, **Cusini**, Rv. 233548; v., inoltre, Sez. F, n. 34294 del 21/08/2008, Cassano, Rv. 240714, secondo cui non costituisce presupposto necessario ai fini dell'accoglimento della richiesta di consegna verso l'estero, la trasmissione da parte dello Stato emittente del **testo della legislazione relativa ai termini massimi di carcerazione preventiva**, essendo dovere del giudice nazionale adoperarsi per acquisire tutte le necessarie informazioni prima di assumere la propria decisione, come prescrive l'art. 16 L. 22 aprile 2005 n. 69). La S.C. ha altresì precisato che la omessa allegazione o acquisizione in via integrativa della copia della sentenza di condanna a pena detentiva non determina il rigetto della richiesta di consegna, laddove la documentazione contenga tutti gli elementi conoscitivi e necessari ai fini della decisione (Sez. 6, n. 6758, del 06/02/2018, **Kus**, Rv. 272162).

Si è precisato inoltre che non ogni minima lacuna del mandato di arresto determina necessariamente il rifiuto della consegna: prova ne è che i casi di rifiuto sono molto analiticamente indicati dall'art. 18, nonché dall'art. 7 e art. 6, comma 3, legge n. 69 del 2005. Deve ritenersi pertanto che **spetta all'autorità giudiziaria** di esecuzione stabilire, in presenza di indicazioni mancanti, se, in considerazione della concreta fattispecie penale dedotta e di ogni altra informazione trasmessa, la lacuna possa considerarsi ostativa alla consegna. Peraltro, in tal caso, la lacuna non determina di per sé il rifiuto di consegna, ma solo il **potere-dovere** dell'autorità giudiziaria di esecuzione di richiedere all'autorità giudiziaria di emissione l'invio delle informazioni ritenute necessarie, come esplicitamente previsto dal combinato disposto degli artt. 6, comma 2, e 16, comma 1, legge n. 69 del 2005; e solo nella eventualità di un mancato riscontro l'autorità giudiziaria di esecuzione può respingere la richiesta (v. art. 6, comma 6, richiamato dall'art. 16, comma 1, legge n. 69 del 2005) (Sez. 6, n. 40614 del 21/11/2006, **Arturi**, Rv. 235514).

In tale prospettiva si è precisato che qualora l'autorità giudiziaria straniera non abbia dato corso alla richiesta di acquisizione del provvedimento restrittivo in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso, la corte di appello non è obbligata a rifiutare la consegna, se il controllo sulla motivazione (art. 17, comma quarto) e sui gravi indizi di colpevolezza (art. 18, lett. t) possa essere comunque effettuato sul mandato di arresto europeo (Sez. 6, n. 4054 del 23/1/2008, **Vasiliu**, Rv. 238394; Sez. 6, n. 16942, del 21/4/2008, **Ruocco**, Rv. 239428; Sez. 6, n. 45668 del 29/12/2010, **Chaoui**, Rv. 248972; Sez. F, n. 33219 del 28/07/2016, **Scarfò**, Rv. 267452; Sez. F, n. 33218 del 28/07/2016, **Khalil**, Rv. 267765, che in applicazione di tale principio ha annullato con rinvio la sentenza che aveva disposto la consegna del ricorrente, rilevando che, in assenza del provvedimento restrittivo, non era possibile verificare se una parte dei reati, contestati nel m.a.e. come commessi in modo indivisibile in Italia, Spagna, Germania oltre che in Francia, fosse stata, invece, commessa, anche solo in parte, nel territorio italiano; Sez. 6, n. 21774 del 19/05/2016, **U**, Rv. 266936, in cui la Corte ha ritenuto viziato il provvedimento con il quale la Corte di appello, in assenza di informazioni sull'imputato, minorenni al momento della commissione del fatto, aveva disposto la consegna per l'estero, non effettuando la verifica in ordine alla sua imputabilità, prevista dall'art. 18, comma 1, lett. i), della legge n. 69 del 2005).

Si è anche affermato che non ogni **irregolarità del mandato di arresto** e della documentazione allegata deve necessariamente configurare una nullità, qualora si presenti innocua e non lesiva (Sez. F, n. 35288, dell'11/9/2008, **Filippa**, Rv. 240720).

In relazione alla mancata acquisizione della normativa dello Stato di emissione (in riferimento all'art. 18, lett. e) legge n. 69 del 2005), la Corte, riportandosi a quanto affermato nella sentenza Cusini *cit.*, ha ribadito che la realtà istituzionale dell'Unione europea non è più assimilabile ad un ordinamento "straniero", cosicché non solo la normativa comunitaria, ma anche il diritto interno degli Stati membri - almeno nella parte coinvolgente i diritti fondamentali (art. 6, n. 2, del vigente Trattato UE) nonché nella parte in cui si intreccia con la funzione giurisdizionale italiana - vanno qualificati come disciplina normativa che il giudice italiano deve conoscere, in base al principio ***iura novit curia*** (Sez. 6, n. 6901 del 13/2/2007, **Ammesso**, non mass. sul punto).

#### **4.7. Richiesta di informazioni allo Stato di emissione (art. 6, comma 2).**

Qualora la corte di appello disponga di acquisire le informazioni integrative di cui all'art. 6, comma 2 l. n. 69 del 2005 deve richiederle allo Stato membro di emissione, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, non potendo utilizzare altri canali, quali ad es. l'**Interpol** (Sez. 6 n. 27717, del 12/6/2008, **Nalbaru**, Rv. 240326, nel quale la Corte ha rilevato che erroneamente la corte di appello aveva rifiutato la consegna, non avendo ricevuto le informazioni e le allegazioni richieste dall'art. 6 *cit.*, richieste per il tramite dell'Interpol).

Si è anche affermato che il **ritardo** nella trasmissione delle informazioni di cui all'art. 6, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69 non costituisce causa ostativa alla valutazione della pervenuta documentazione e alla successiva consegna (Sez. 6, n. 25829, del 19/6/2008, **Baiaram**, Rv. 240327; Sez. 6, n. 27326 del 13/07/2010, **El Moustaid**, Rv. 247784; Sez. 6, n. 53 del 30/12/2014, dep. 2015, **Petrescu**, Rv. 261804; Sez. 6, n. 9039 del 04/03/2020, **Martin**, Rv. 278618).

Il **termine ordinatorio di trenta giorni**, entro il quale deve essere prodotta la documentazione integrativa di cui all'art. 16, comma 1, della legge citata, **decorre dal momento in cui la richiesta perviene all'autorità estera** (Sez. 6, n. 7310 del 13/02/2014,

**Remenyi**, Rv. 258814, che ha annullato la sentenza della Corte d'appello che aveva fatto decorrere il termine dal giorno in cui era stato adottato il provvedimento istruttorio, ed aveva attribuito al termine stesso natura sostanzialmente perentoria, omettendo di motivare sulla possibilità di pronunciarsi, comunque, alla luce dei documenti a disposizione).

Prima di rifiutare la richiesta di consegna per la mancata trasmissione delle informazioni suppletive, la Corte di appello deve verificare che la domanda sia stata inoltrata con modalità che assicurino la verifica della sua ricezione da parte dell'autorità dello Stato membro di emissione (Sez. 6, n. 18711 del 18/06/2020, **Ali Ali**, Rv. 279304, in caso di trasmissione con e-mail).

Qualora la corte d'appello richieda, ai fini della decisione, informazioni integrative allo Stato membro di emissione, fissando un termine per la loro acquisizione, è tenuta a verificare la tempestiva ricezione di quanto richiesto presso la sola cancelleria dell'ufficio di appartenenza (Sez. 6, n. 4302, del 28/01/2009, **Korolczuc**, Rv. 242645; nel caso di specie, nel quale la documentazione richiesta era pervenuta al Ministero della giustizia prima della scadenza del termine, la Corte ha stabilito che non spettava alla corte di appello verificare presso il Ministero eventuali adempimenti tempestivi dell'autorità straniera).

Si è precisato, inoltre, che non ogni minima lacuna del mandato di arresto determina necessariamente il rifiuto della consegna: prova ne è che i casi di rifiuto sono molto analiticamente indicati dall'art. 18, nonché dall'art. 7 e art. 6, comma 3, legge n. 69 del 2005. Deve ritenersi pertanto che **spetta all'autorità giudiziaria** di esecuzione stabilire, in presenza di indicazioni mancanti, se, in considerazione della concreta fattispecie penale dedotta e di ogni altra informazione trasmessa, la lacuna possa considerarsi ostativa alla consegna. Peraltro, in tal caso, la lacuna non determina di per sé il rifiuto di consegna, ma solo il **potere-dovere** dell'autorità giudiziaria di esecuzione di richiedere all'autorità giudiziaria di emissione l'invio delle informazioni ritenute necessarie, come esplicitamente previsto dal combinato disposto degli artt. 6, comma 2, e 16, comma 1, legge n. 69 del 2005; e solo nella eventualità di un mancato riscontro l'autorità giudiziaria di esecuzione può respingere la richiesta (v. art. 6, comma 6, richiamato dall'art. 16, comma 1, legge n. 69 del 2005) (Sez. 6, n. 40614 del 21/11/2006, **Arturi**, Rv. 235514).

*Si veda inoltre sub art. 16.*

## Presupposti della consegna

### Casi di doppia punibilità (art. 7)

Art. 7. (Casi di doppia punibilità).

1. L'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale.

2. Il comma non si applica nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione. Tuttavia, deve trattarsi di tasse e imposte che siano assimilabili, per analogia, a tasse o imposte per le quali la legge italiana prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione della durata massima, escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni

3. Il fatto dovrà essere punito dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a dodici mesi. Ai fini del calcolo della pena o della misura di sicurezza non si tiene conto delle circostanze aggravanti.

4. In caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi.

### 1. Casi di doppia punibilità (art. 7)

#### 1.1. Verifica della doppia incriminabilità

In generale, si è affermato che non rientra nei poteri di cognizione dell'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione stabilire in quali esatti termini le fattispecie penali previste dall'ordinamento dello Stato di emissione siano applicabili nella fattispecie concreta: spetterà all'autorità giudiziaria cui la persona è stata consegnata di formulare tale giudizio all'esito del processo (Sez. 6, n. 41758 del 19/12/2006, **Brugnetti**, Rv. 235475; Sez. 6, n. 17810 del 27/4/2007, **Imbra**, non mass. sul punto).

E' stato poi ribadito il principio, più volte espresso con riferimento alla materia estradizionale, secondo cui, per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma è sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato (Sez. 6, n. 11598 del 13/3/2007, **Stoimenovsky**, Rv. 235947; Sez. 6, n. 24771 del 18/6/2007, **Porta**, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 4538 del 01/02/2012, **Cozma**, Rv. 251790; Sez. 6, n. 19406 del 17/05/2012, **Ferrari**, Rv. 252723; Sez. 6, n. 22249 del 03/05/2017, **Bernard**, Rv. 269918; Sez. 6, n. 27483 del 29/05/2017, **Majkowska**, Rv. 270405).

Per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dall'art. 7, comma 1, della l. 22 aprile 2005, n. 69, è irrilevante l'eventuale eterogeneità delle previsioni inerenti alle **circostanze aggravanti** nelle rispettive legislazioni nazionali, salve le ipotesi in cui la natura ed il contenuto dell'elemento circostanziale presentino caratteristiche tali da immutare il fatto nel nucleo essenziale della sua configurazione materiale (Sez. 6, n. 3255 del 17/01/2013, **Murariu**, Rv. 254182; Sez. 6, n. 2059 del 16/01/2018, **Coltan**, Rv. 272137).

Non rileva, inoltre, la non punibilità del fatto per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-*bis* cod. pen. (Sez. 6, n. 2059 del 16/01/2018, **Coltan**, Rv. 272137), come anche l'eventuale **diversità del trattamento sanzionatorio**, salva l'ipotesi di una macroscopica esorbitanza dello stesso rispetto a quello previsto nell'ordinamento interno (Sez. 6, n. 47012 del 22/11/2013, **Chitoi**, Rv. 257837), tale da far venir meno la stessa pregiudiziale identità o assimilazione dei fatti di reato in comparazione (Sez. 6, n. 41133 del 30/09/2014, **Vacarciuc**, Rv. 260436; Sez. 6, n. 27483 del 29/05/2017, **Majkowska**, non mass.; Sez. 6, n. 22249 del 03/05/2017, **Bernard**, non mass.).

Peraltro, ai fini dell'accertamento della condizione della doppia punibilità prevista dall'art. 7 della legge n. 69 del 2005, la corte d'appello è tenuta a **verificare anche d'ufficio la corrispondenza tra gli illeciti** contemplati nei due diversi sistemi penali, se la difesa del consegnando nulla abbia eccepito in proposito (Sez. 6, n. 12204 del 24 marzo 2011, **Placonà**, Rv. 249645).

La Suprema Corte ha inoltre precisato che il requisito della doppia punibilità di cui all'art. 7 della legge n. 69 del 2005 non implica che il fatto per il quale la consegna è richiesta debba costituire reato nell'ordinamento italiano già **al tempus commissi delicti** (Sez. 6, n. 22453 del 4/6/2008, **Paraschiv**, Rv. 240133, nella specie, la consegna era stata richiesta per il reato di

guida senza patente, commesso nel 2005, ovvero prima dell'entrata in vigore del d.l. 3 agosto 2007, n. 117, conv. nella legge 2 ottobre 2007, n. 160; per una fattispecie analoga, Sez. 6, n. 4974 del 29/1/2009, **Ghibirdic**, Rv. 242647; v., inoltre, Sez. 6, n. 16289 del 19/04/2011, **Kanchev**, Rv. 250043; Sez. 6, n. 40110 del 10/10/2012, **Nicoi**, Rv. 253351, secondo cui è sufficiente che l'ordinamento italiano contempli come reato il fatto per il quale la consegna è richiesta al **momento della proposizione della domanda** da parte dello Stato di emissione, mentre non è necessaria la rilevanza penale del medesimo alla data della sua commissione; Sez. 6, n. 42042 del 04/10/2016, **Ferraretto**, Rv. 268072, in tema di autoriciclaggio). In senso contrario, in relazione ad una fattispecie analoga a quella sopra indicata, si è pronunciata la stessa Sezione (Sez. 6 n. 12724 del 19/3/2009, **Cimpu**, Rv. 243669).

Da ultimo, si è affermato che per la verifica della doppia incriminabilità debba aversi riguardo **al momento della decisione**, oltre che a quello della richiesta, essendo invece **irrelevante il momento di commissione del fatto**. Si è evidenziato che, diversamente ragionando, nel caso in cui il soggetto, di cui è richiesta la consegna, fosse in grado di dimostrare che risulta stabilmente residente in Italia, dovrebbe rifiutarsi la consegna ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. r), legge 69 del 2005 e disporsi, se del caso ai sensi del d.lgs. 161 del 2010, l'esecuzione della condanna in Italia, ciò che sarebbe però impossibile, stante la depenalizzazione della violazione (in tema di penalizzazione del reato di guida senza patente ad opera del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, entrato in vigore il 6 febbraio 2016) (Sez. 6, n. 5749 del 09/02/2016, **Caldaras**, Rv. 266039; in senso conforme, Sez. 6, n. 42042 del 04/10/2016, **Ferraretto**, Rv. 268072, in tema di autoriciclaggio; Sez. 6, n. 27483 del 29/05/2017, **Majkowka**, non mass. in tema di omicidio stradale; Sez. F, n. 35554 del 01/08/2019, **Mogos**, non mass., in tema di evasione fiscale).

Sempre replicando un principio pacifico in materia estradizionale, si è stabilito che, ai fini della condizione della doppia punibilità prevista dall'art. 7 *cit.*, non rileva la **perseguibilità a querela** secondo l'ordinamento italiano, dovendosi aver riguardo unicamente alla qualificazione del fatto come reato in entrambi gli ordinamenti (Sez. 6, n. 14040 del 7/4/2006, **Cellarosi**, Rv. 233545, in tema di appropriazione indebita; Sez. 6, n. 46727, del 12/12/2007, **Muscalu**, Rv. 238095, in tema di lesioni colpose gravi; Sez. 6, n. 45525 del 20/12/2010, **Donnarumma**, Rv. 248969; Sez. 6, n. 27483 del 29/05/2017, **Majkowka**, non mass.).

Irrilevante è, ai fini dell'art. 7, comma 1, della legge 22 aprile 2005, n. 69, la **qualificazione giuridica** del fatto operata nella sentenza da eseguire, essendo sufficiente che il fatto corrisponda ad una ipotesi tipica di reato prevista dall'ordinamento italiano (Sez. 6, n. 26026, del 13/6/2008, **Franconetti**, Rv. 240348).

Sono parimenti irrilevanti le **circostanze aggravanti**, se non immutano il fatto, considerato che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, l. n. 69/2005, ai fini della doppia punibilità si richiede solo che il fatto sia punito con una pena non inferiore a 12 mesi, ed il comma 4 di detta norma precisa che ai fini del calcolo della pena non si tiene conto delle circostanze aggravanti (Sez. 6, n. 47189 del 04/11/2016, **Roznovs**, non mass.).

### **1.2. Fattispecie di doppia incriminabilità**

In relazione ad una richiesta di consegna presentata dalla **Romania**, la Corte ha stabilito che ricorre la condizione della doppia punibilità di cui all'art. 7, comma primo della L. 22 aprile 2005, n. 69, con riferimento al **reato di violazione dell'ordine di espatriare** nello Stato dal quale si è stati espulsi, poiché trova il suo corrispondente nella fattispecie penale prevista dall'art. 650 del codice penale italiano (Sez. 6, n. 13461 del 27/3/2008, **Stoian**, Rv. 239157; nello stesso senso v. Sez. 6, n. 19574 del 21/05/2010, **Serban**, Rv. 247345).

In tema di **guida in stato di ebbrezza**, è stato affermato che il giudice deve operare una valutazione del disvalore dell'azione nel proprio ordinamento, prescindendo da una comparazione assoluta delle fattispecie criminose: pertanto, la guida in stato di ebbrezza, comportamento genericamente riconosciuto contrastante con le norme dello Stato, non potendo assumere rilevanza la graduazione tra illecito amministrativo e sanzione penale, prevista nel nostro territorio sulla base dei valori di mg/l di alcool accertati sulla persona sottoposta a controllo, trattandosi di libero esercizio della discrezionalità normativa da parte del singolo Stato membro, che non condiziona la sussistenza di disvalori comuni di riferimento, su cui si basa il presupposto della doppia punibilità (Sez. F, n. 32963 del 30/08/2011, **Jakubowski**, non mass.; Sez. 6, n. 11494 del 13/03/2019, **Leuca**, non mass.).

Si è ritenuto equiparabile il reato di **insolvenza fraudolenta** previsto dall'art. 283 del cod. pen. tedesco al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale contemplato dalla legge italiana (Sez. 6, n. 19406 del 17/05/2012, **Ferrari**, Rv. 252723).

E' stata esclusa la doppia punibilità per l'omesso versamento di ritenute previdenziali per somme inferiori a 10.000 euro, previsto dagli artt. 266, 266a del codice penale tedesco, **non potendosi ritenere irrilevante la fissazione della soglia di punibilità della legge italiana** (art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8): invero, il legislatore, laddove ha ritenuto fosse possibile prescindere dall'esigenza di una perfetta assimilabilità delle fattispecie, ha previsto una deroga espressa (è il caso delle fattispecie in materia di tasse, imposte, dogana e cambio, per le quali una puntuale disposizione è contenuta nell'art. 7, comma 2, della legge n. 69 del 2005) (Sez. 6 n. 23574 del 03/06/2016, **Piras**, non mass.).

Deve essere rifiutata la consegna, in mancanza del presupposto della doppia punibilità, allorché il fatto addebitato alla persona ricercata sia sussumibile nell'ipotesi, non prevista dalla legge italiana come reato, dell'emissione di **assegni senza provvista e in difetto di autorizzazione** (Sez. 6, n. 15108 del 07/04/2011, **Caroli**, Rv. 249647, in relazione ad un mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria tedesca).

### **1.3. Reati in materia di tasse (art. 7, comma 2)**

L'art. 7, comma 2 L. n. 69 del 2005 contiene una sorta di deroga al principio della doppia punibilità di cui al precedente comma 1, prevedendo che nel caso di reati fiscali e di quelli in materia "di dogana e di cambio" non sia richiesta una coincidenza con la disciplina che regola la stessa materia nello Stato membro di emissione, imponendo, tuttavia, con riferimento ai soli reati fiscali, una valutazione di assimilabilità per analogia tra "tasse o imposte" previste in Italia e nello Stato richiedente, valutazione a cui si aggiunge l'ulteriore presupposto che la fattispecie di reato prevista in Italia sia punita con la pena della reclusione pari o superiore a tre anni, senza possibilità di prendere in considerazione le eventuali aggravanti. Rispetto alla decisione-quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, che all'art. 4, par. 1 in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio, si proponeva di superare il principio della doppia punibilità - ribadito per i reati non contemplati nella lista di cui all'art. 2, comma 2 -, la normativa di attuazione interna italiana, almeno per i reati fiscali (tasse e imposte), ha fatto una scelta differente, introducendo una serie di requisiti restrittivi concernenti la natura della violazione (che deve essere assimilabile a quella prevista nello Stato richiedente), la tipologia della pena (che deve essere necessariamente la pena della reclusione) e il limite edittale massimo (pari o superiore a tre anni). In relazione a questo regime rafforzato resta ferma, ovviamente, anche la verifica circa la punibilità del fatto, nello Stato membro di emissione, con una pena o con una misura di sicurezza della durata non inferiore a dodici mesi (art. 7, comma 3) (Sez. 6, n. 8449, del 14/2/2007, **Piaggio**, non mass. sul punto<sup>30</sup>).

Si è ritenuta sussistente la condizione per la esecuzione del mandato d'arresto europeo, prevista dal secondo comma dell'art. 7 legge n. 69 del 2005, in relazione ad un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria tedesca per il reato di omessa denuncia della dichiarazione IVA (art. 370, comma 1, n. 2, del codice tributario tedesco, artt. 18 e 26, b e c, della legge tedesca sull'IVA), trattandosi di ipotesi corrispondente alla previsione dell'art. 4 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Sez. 6, n. 6901, del 13/2/2007, **Ammesso**, Rv. 235559<sup>31</sup>; Sez. 6, n. 12204 del 24/03/2011, **Placonà**<sup>32</sup>, Rv. 249644). Si è anche affermato che la condotta presa in considerazione dall'art. 370 AO, che punisce la mancata presentazione del preavviso relativo all'imposta generale sull'entrata o sulla ricchezza, corrisponde a quella dell'art. 5, d.lgs. cit., relativa alla omessa dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto (Sez. 6, n. 8449 del 14/2/2007, **Piaggio**, non mass. sul punto<sup>33</sup>).

Inoltre, si è ritenuta sussistente la condizione per l'esecuzione della consegna prevista dall'art. 7, comma 2, della L. n. 69 del 2005, in relazione ad un mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria romena per il reato di omessa dichiarazione di imposte, trattandosi di ipotesi riconducibile alle previsioni di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Sez. 6, n. del 29/12/2010, **Juran Gheorghe**, Rv. 249220; in motivazione, la S.C. ha precisato che, vertendosi in materia di tasse ed imposte, la Corte d'appello non è tenuta a verificare la sussistenza della doppia incriminabilità, ma deve riscontrare la presenza dei

<sup>30</sup> Germania.

<sup>31</sup> Germania.

<sup>32</sup> Germania.

<sup>33</sup> Germania.

presupposti indicati nell'art. 7, comma 2, della L. n. 69 del 2005, e cioè **l'assimilabilità per analogia tra tasse e imposte previste nel nostro ordinamento e nel Paese richiedente, e la sussistenza del limite di pena stabilito per il reato in Italia**; Sez. 3, n. 39522 del 20/07/2017, **Crisci**, Rv. 272501; Sez. 6, n. 8132 del 18/02/2015, **Bertinato**, Rv. 262806).

Con particolare riferimento alle ipotesi in cui la legge italiana preveda la punibilità del fatto in presenza **del superamento di determinate soglie** la S. ha affermato che sussiste la condizione per l'esecuzione della consegna prevista dall'art. 7, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, a prescindere dal superamento delle soglie di punibilità stabilite dalla legge italiana, essendo sufficiente che le fattispecie previste dall'ordinamento italiano e dall'ordinamento estero risultino analogicamente assimilabili, ancorché non del tutto sovrapponibili (Sez. 6, n. 10251 del 01/03/2018, **Correale**, Rv. 272643, in tema di m.a.e. emesso dall'autorità croata per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, fattispecie ritenuta assimilabile a quella di cui all'art. 291 del D.P.R. 23 gennaio 1973; Sez. 3, n. 39522 del 20/07/2017, **Crisci**, Rv. 272501; Sez. 6, n. 8132 del 18/02/2015, **Bertinato**, Rv. 262806, in tema di legislazione rumena; Sez. 6, n. 51014 del 30/10/2019, **Di Stefano**, Rv. 277444, in tema di legislazione tedesca).

Non si è ritenuta soddisfatta la condizione di cui all'art. 7, comma 2, legge n. 69 del 2005 in relazione ad un m.a.e. emesso dalle autorità tedesche per l'omesso pagamento dell'**imposta sull'attività di impresa**, non trovando tale fattispecie una corrispondente ipotesi di reato nell'ordinamento italiano (Sez. 6 n. 28139, del 4/7/2008, **Luongo**, Rv. 240328<sup>34</sup>, nella quale la Corte ha osservato che una corrispondente fattispecie – l'omesso versamento dell'**IRAP** – è punita in Italia a titolo di violazione amministrativa).

#### **1.4. Limiti edittali (art. 7, commi 3 e 4)**

Si è affermato che ai fini della verifica dei limiti edittali si deve avere riguardo non alla pena che in concreto sarà applicata, ma alla c.d. **punibilità in astratto**, che, con riferimento alle soglie, deve ritenersi integrata ogni qualvolta lo Stato richiedente preveda per il reato oggetto della richiesta di consegna una pena che nel massimo non sia inferiore a dodici mesi. Si è rilevato che si tratta di una scelta del legislatore italiano, che ancora una volta non trova agganci nella decisione quadro, ma che si giustifica con la ritenuta esigenza di individuare quelle condotte che abbiano, astrattamente, un certo grado di disvalore penale negli ordinamenti degli Stati membri, escludendo la consegna per i cd. reati minori. Peraltro – ha aggiunto al Corte – se la valutazione della punibilità deve essere compiuta in astratto ne consegue che la circostanza che il reato sia punito **in via alternativa**, con la pena detentiva o con la multa, non rileva ai fini del controllo sulla tipologia della pena, in quanto per l'art. 7, comma 3 cit. è sufficiente che la legislazione dello Stato emittente preveda, comunque, una pena detentiva la cui durata massima non sia inferiore a dodici mesi (Sez. 6, n. 8449, del 14/2/2007, **Piaggio**, non mass. sul punto<sup>35</sup>; Sez. 6, n. 11598, del 13/3/2007, **Stoimenovsky**, Rv. 235948<sup>36</sup>).

Nel caso di **mandato esecutivo** rileva, ai fini del quarto comma dell'art. 7 della legge 69 del 2005, la durata della pena o della misura di sicurezza (non inferiore a **quattro mesi**) indicata nella sentenza di condanna e non già la pena residua ancora da scontare (Sez. 6, n. 25182, del 17/6/2008, **Fringhiu**, Rv. 239944<sup>37</sup>; Sez. 6, n. 16117 del 26/04/2012, **Simidzhiyski**, Rv. 252508<sup>38</sup>; in senso conforme, la S.C. ha sottolineato che laddove il m.a.e. attenga all'esecuzione di una pluralità di sentenze di condanna, ciascuna questione relativa alla pena da scontare deve essere sottoposta all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente, Sez. 6, n. 13867 del 22/03/2018, **Clinck**, Rv. 272721).

Si è inoltre precisato (Sez. 6, n. 27163 del 26/06/2009, **B.**, Rv. 244283<sup>39</sup>) che ai fini della verifica del presupposto del limite minimo di pena da eseguire, di cui all'art. 7, comma quarto, L. 22 aprile 2005, n. 69, dalla entità della pena oggetto della condanna subita nello Stato di emissione non va scomputata la custodia cautelare subita in Italia.

Presupposto della consegna per l'estero, in base all'art. 7, comma 3, della legge 22 aprile 2005, n. 69, è che il reato oggetto della richiesta sia punibile in astratto dalla legge dello Stato membro di emissione con una **pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a dodici mesi**, non rilevando che la pena

<sup>34</sup> Germania.

<sup>35</sup> Germania.

<sup>36</sup> Germania.

<sup>37</sup> Romania.

<sup>38</sup> Bulgaria.

<sup>39</sup> Romania.



detentiva sia stabilita in alternativa ad una pena pecuniaria, concretamente irrogabile all'esito del giudizio (Sez. 6, n. 28026 del 11/07/2011, **Incorvaia**, Rv. 250745, relativamente ad un m.a.e. richiesto dalle autorità tedesche per omesso pagamento dell'I.V.A.).

La S.C. ha precisato (Sez. F, n. 35533 del 22/08/2013, **F.**, Rv. 256717; Sez. F, n. 31874 del 09/08/2011, **Hritcu**, Rv. 250723) che, in tema di mandato di arresto europeo emesso per l'esecuzione di una sentenza di condanna per una pluralità di reati, il rispetto del limite minimo di durata della pena (non inferiore a quattro mesi) fissato dall'art. 7, comma 4, della legge 22 aprile 2005, n. 69, va accertato avendo riguardo alla **pena complessivamente irrogata dalla sentenza**, non essendo possibile operare alcuna scissione in relazione ai singoli episodi criminosi).

## **Consegna obbligatoria (art. 8)**

*Art. 8. (Consegna obbligatoria).*

*1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale sia pari o superiore a tre anni:*

- a) partecipare ad una associazione di tre o più persone finalizzata alla commissione di più delitti;*
- b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero di violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale, al fine di sovvertire l'ordine costituzionale di uno Stato ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali;*
- c) costringere o indurre una o più persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all'accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni sessuali;*
- d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di una persona di età infantile al fine di produrre, con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui è riprodotto un minore;*
- e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope;*
- f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione vigente;*
- g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro o altra utilità in relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico ufficio;*
- h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale delle Comunità europee o nei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o di un ente pubblico;*
- i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita;*
- l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di esso o alterarle in qualsiasi modo dando l'apparenza di un valore superiore;*
- m) commettere, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti;*
- n) mettere in pericolo l'ambiente mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, l'emissione di sostanze pericolose nell'atmosfera, sul suolo o in acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, l'eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica; possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali protette;*
- o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio di uno Stato di una persona che non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;*
- p) cagionare volontariamente la morte di un uomo o lesioni personali della medesima gravità di quelle previste dall'articolo 583 del codice penale;*
- q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto umano ovvero farne comunque commercio;*
- r) privare una persona della libertà personale o tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione;*
- s) incitare pubblicamente alla violenza, come manifestazione di odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della religione professata, ovvero dell'origine nazionale o etnica; esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro l'umanità;*
- t) impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, facendo uso delle armi o a seguito dell'attività di un gruppo organizzato;*
- u) operare traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d'arte;*
- v) indurre taluno in errore, con artifici o raggiri, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;*
- z) richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, un'alienazione o una quietanza;*
- aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine di trarne profitto;*
- bb) falsificare atti amministrativi e operare traffico di documenti falsi;*
- cc) falsificare mezzi di pagamento;*
- dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori della crescita;*
- ee) operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive;*
- ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque collaborare nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto;*
- gg) costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità;*
- hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per l'incolumità pubblica;*
- ii) commettere reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;*
- ll) impossessarsi di una nave o di un aereo;*

mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica.

2. L'autorità giudiziaria italiana accerta quale sia la definizione dei reati per i quali è richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato membro di emissione, e se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma 1.

3. Se il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana, non si dà luogo alla consegna del cittadino italiano se risulta che lo stesso non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo.

## 1. Fattispecie.

Si è precisato che l'elencazione, contenuta nel modello allegato alla decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 dei reati che danno luogo a consegna indipendentemente dalla doppia incriminazione, non è indicativa di una specifica qualificazione giuridica del fatto, quanto piuttosto di **categorie di reati**, secondo una tecnica descrittiva che tiene conto della necessità di rendere comprensibile l'oggetto del procedimento penale nei rapporti tra ordinamenti diversi paesi dell'Unione europea (Sez. 6, n. 39772, del 24/10/2007, **Bulibasa**, Rv. 237425, nella quale la Corte ha ritenuto irrilevante che nel mandato di arresto europeo l'autorità giudiziaria emittente avesse barrato la casella "furto organizzato o armato", mentre il titolo che aveva luogo alla richiesta era relativo al reato di rapina; Sez. 6, n. 43536 del 14/10/2014, **Gonzalez**, Rv. 260441, che in motivazione ha chiarito che, ai sensi dell'art. 2 della predetta decisione quadro, i reati elencati nel modello allegato alla decisione stessa - se puniti nello Stato emittente con pena uguale o superiore a tre anni - danno luogo ad un preciso obbligo di consegna, indipendentemente dalla doppia incriminazione).

### 1.1. Delitti tentati

La Corte ha escluso che possano rientrare nelle fattispecie di consegna obbligatoria di cui all'art. 8 della L. 22 aprile 2005, n. 69 i reati ivi elencati anche nella forma del **tentativo**, non essendovi espressa previsione in merito (Sez. 6, n. 15631 del 20/4/2010, **Costantinescu**, Rv. 246748, nella specie si trattava di omicidio tentato). Regola che non si applica nel caso di consegna ai sensi dell'art. 7, per il quale è sufficiente la doppia incriminabilità (Sez. 6, n. 22817 del 23/07/2020, **Dragan**, Rv. 279600; Sez. 6, n. 21066 del 9/07/2020, **Ruffini**, non mass. sul punto).

### 1.2. Truffa (art. 8, comma 1, lett. v) e uso di documenti falsi (art. 8, comma 1, lett. h)

Con riferimento ad una richiesta di consegna presentata dalla **Romania** per il reato di truffa, consistita **dell'emissione di assegni senza provvista** e in difetto di autorizzazione, la Corte ha affermato che deve essere rifiutata la consegna, non essendo il fatto sussumibile nella fattispecie di truffa di cui all'art. 8, comma 1, lett. v), L. n. 69 del 2005), né in altra ipotesi di reato previsto dalla legge italiana, ai sensi dell'art. 7 della stessa legge (Sez. 6, n. 15108 del 07/04/2011, **Caroli**, Rv. 249647<sup>40</sup>; Sez. 6, n. 46845, del 10/12/2007, **Pano**, Rv. 238329<sup>41</sup>; Sez. 6, n. 32413, del 19/3/2008, **Burghilea**, non mass.<sup>42</sup>).

La S.C. ha ritenuto sia l'ipotesi della truffa che quella di uso di atto falso a danno di privati come contestati dall'autorità giudiziaria romena riconducibili ad una delle categorie indicate dallo art. 8 l. n. 69 del 2005 e rispettivamente alla lett. v) quello di truffa e alla lett. h), ult. ipotesi quello di uso di documenti falsi (Sez. 6, n. 16503 del 28/03/2017, **De Matteo**, non mass.).

## 2. Incolpevole ignoranza (art. 8, comma 3)

La Corte ha stabilito che è irrilevante la incolpevole ignoranza da parte del cittadino italiano delle norme penali dello Stato membro di emissione in base alla quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo, quando il fatto è previsto come reato dalla legge italiana (Sez. 6 n. 21751, del 28/5/2008, **Sofia**, Rv. 239942, nella specie, il ricorrente, richiesto in consegna dalla Germania per detenzione e spaccio di stupefacenti, dopo essersi indebitamente allontanato dal territorio tedesco, a seguito di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, aveva dedotto di aver ignorato la legge dello Stato di emissione che gli imponeva di restare a disposizione dell'autorità giudiziaria)<sup>43</sup>.

<sup>40</sup> Germania.

<sup>41</sup> Romania.

<sup>42</sup> Romania.

<sup>43</sup> Germania.

## Ricezione del mandato d'arresto ed applicazione di misure cautelari (art. 9)

Art. 9. (Ricezione del mandato d'arresto. Misure cautelari).

1. Salvo i casi previsti dall'articolo 11, il Ministro della giustizia, ricevuto il mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità competente di uno Stato membro, lo trasmette senza ritardo al presidente della corte di appello, competente ai sensi dell'articolo 5. Il presidente della corte di appello dà immediata comunicazione al procuratore generale del mandato d'arresto europeo, procedendo direttamente, o tramite delega ad altro magistrato della corte, agli adempimenti di sua competenza. Il presidente della corte di appello procede con le stesse modalità nelle ipotesi in cui il mandato d'arresto e la relativa documentazione di cui all'articolo 6 sono stati trasmessi direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione.

2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.

3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto.

4. Il presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, riunisce la corte di appello che, sentito il procuratore generale, procede, con ordinanza motivata, a pena di nullità, all'applicazione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa.

5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, commi 1 e 1-bis, 274, comma 1, lettere a) e c), e 280.

5-bis. All'atto della esecuzione della ordinanza di cui al comma 4, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria informa altresì la persona della quale è richiesta la consegna che ha facoltà di nominare un difensore nello Stato di emissione. Della nomina ovvero della volontà dell'interessato di avvalersi di un difensore nello Stato di emissione il presidente della Corte di appello dà immediato avviso all'autorità competente dello stesso<sup>44</sup>.

6. Le misure coercitive non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che sussistono cause ostative alla consegna.

7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 719 del codice di procedura penale.

### 1. Ricezione del M.A.E.

Si è osservato che l'art. 9, legge n. 69 del 2005 non prevede **termini** per l'inoltro del mandato d'arresto dall'Autorità giudiziaria del Paese richiedente al Ministro della Giustizia del Paese dell'esecuzione, né in essa compaiono termini perentori, sanzionati a pena di nullità. Stante il carattere di tassatività delle disposizioni sulle nullità, deve ritenersi – ad avviso della Suprema Corte – che le espressioni usate dalla legge ("senza ritardo" "immediata comunicazione") rivestano mero carattere ordinatorio (Sez. 6, n. 10544 del 6/3/2007, **Foresta**, non mass. sul punto).

### 2. Applicazione di misure cautelari.

#### 2.1. Presupposti.

Si è affermato che la disciplina del m.a.e. non implica che la persona da consegnare sia necessariamente privata della libertà personale ai fini della successiva consegna. La decisione-quadro prevede invero che la persona da consegnare **possa** essere posta in stato di libertà, conformemente al diritto interno dello stato di esecuzione e la legge italiana di conformazione del diritto interno alla decisione-quadro prevede appunto che la decisione sugli aspetti cautelari e quella sulla consegna siano distinte, tanto che può essere consegnata allo Stato di emissione anche una persona a **piè libero**. Pertanto, l'ordinanza applicativa deve dare adeguato conto del concreto **pericolo di fuga**, che costituisce l'unico presupposto cautelare per l'adozione della misura, a norma dell'art. 9, comma 5, legge n. 69 del 2005, e dell'adeguatezza e proporzionalità della misura a prevenire tale pericolo di fuga, anche con riferimento alla gravità del reato contestato (Sez. 6, n. 20550 del 5/6/2006, **Volanti**, Rv. 233745).

In particolare, l'**obbligo di motivazione in ordine al pericolo di fuga**, che legittima l'emissione di una misura cautelare ai sensi dell'art. 9, comma quinto, L. 22 aprile 2005, n. 69, deve assumere connotati di **concretezza** ed essere plausibilmente argomentato su un **ragionevole giudizio prognostico**, mediante l'indicazione di circostanze sintomatiche, specifiche e rivelatrici di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte della persona richiesta (Sez. F., n. 30047 del 27/07/2010, **Manole**, Rv. 247813, che ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura custodiale, nella quale il pericolo di fuga era stato desunto, tra l'altro, dal mancato consenso alla consegna; nello stesso senso, v. Sez. 6, n. 4052 del 15/01/2008, **Iannelli**, Rv. 238393, che ha annullato con rinvio l'ordinanza di custodia in carcere, nella quale il pericolo di fuga era stato motivato sulla

<sup>44</sup> Comma introdotto dal d.lgs. 15 settembre 2016, n. 184.

mera "capacità della persona richiesta di allontanarsi verso Paesi esteri"; Sez. 6, n. 27357 del 19/06/2013, **Elmazaj**, Rv. 256568; Sez. 6, n. 2000 del 13/01/2017, **Yassir**, non mass., in cui è stata annullata l'ordinanza che si era limitata ad affermare apoditticamente «le esigenze cautelari volte a impedire la fuga non potrebbero essere adeguatamente infrenate con misura diversa quale quella degli arresti domiciliari presso il centro denominato Villa Olga, sito in Curcuraci dal quale potrebbe liberamente allontanarsi»).

E' stata ritenuta corretta la motivazione del pericolo di fuga fondata sulla condizione di clandestinità della persona richiesta (Sez. 6, n. 22716 del 27/4/2007, **Novakov**, non mass. sul punto); sulla indisponibilità di stabili referenti e di una fissa dimora della persona richiesta (Sez. F, n. 35001 del 13/9/2007, **Rocas**, non mass. sul punto); sulla grave condanna riportata nello Stato di emissione (Sez. 6, n. 42767 del 5/4/2007, **Franconetti**, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 1724 del 15/12/2011, dep. 2012, **Archip**, Rv. 251573). Al contrario, è stata censurata l'ordinanza cautelare motivata sulla necessità di assicurare, con lo *status custodiae*, la partecipazione del consegnando alla procedura interna di delibazione del m.a.e. (Sez. 6, n. 28805, 9/7/2008, **De Luca**, non mass.).

E' irrilevante, ai fini della valutazione del pericolo di fuga, la circostanza che la persona da consegnare si trovi in **stato di detenzione per altra causa nel territorio nazionale**, tenuto conto del principio generale secondo cui lo "status detentionis" non è in sé ostativo all'emissione di un altro provvedimento cautelare per un diverso fatto di reato, che si fondi sulle esigenze previste dall'art. 274, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 40688 del 07/11/2011, **Brancato**, Rv. 250992, relativamente ad una fattispecie in tema di m.a.e. emesso dall'autorità giudiziaria tedesca, nei confronti di persona sottoposta a misura custodiale in Italia per altro reato ivi commesso; v., inoltre, Sez. 6, n. 26231 del 15/03/2013, **Pizzata**, Rv. 256808; Sez. 6, n. 18389 del 06/04/2017, **Nitu**, non mass.).

## **2.2. Motivazione.**

L'esistenza del mandato di arresto europeo, contenente la descrizione sommaria del fatto e l'indicazione delle norme violate, rende non richiesta e comunque superflua l'indicazione di tali elementi nel provvedimento di custodia cautelare; e preclude la valutazione della adeguatezza e della proporzionalità della misura richiesta (Sez. 6, n. 19764 del 5/5/2006, **Truppo**, Rv. 234164; Sez. 6, n. 33059 del 08/06/2018, **Butuc**, non mass.).

La motivazione deve invece investire la disamina **dell'adeguatezza della misura cautelare** applicata in Italia a realizzare la finalità cautelare (Sez. 6, n. 20848 del 26/04/2018, **Schmidt**, non mass.; Sez. 6, n. 53038 del 15/11/2017, **Balakhadze**, non mass.). Il giudice deve infatti graduare l'afflittività della singola misura alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare, ben potendo la consegna essere assicurata anche mediante cautele diverse dalla custodia in carcere.

Non compete al giudice italiano la valutazione relativa alla possibilità di concessione della **sospensione condizionale della pena**, che dipende dall'ordinamento straniero e non potrebbe essere operata dal giudice italiano sulla base della normativa dello Stato richiedente; nè in senso contrario può richiamarsi la lettera della L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 5, che prevede l'osservanza delle norme del titolo primo del libro quarto del codice di rito "in quanto applicabili", escludendo con tale dizione l'applicazione automatica al mandato di arresto europeo di tutte le norme del titolo (Sez. 6, n. 19764 del 5/5/2006, **Truppo**, Rv. 234164).

La Corte ha precisato inoltre che il rinvio contenuto nell'art. 9 L. 22 aprile 2005, n. 69, alle disposizioni dell'art. 274, comma 1, lettera b) cod. proc. pen. comporta l'obbligo per il giudice di motivare congruamente in ordine alla sussistenza di un concreto pericolo di fuga, ma non implica l'ulteriore conseguenza di circoscrivere la possibile applicazione della misura cautelare all'ipotesi in cui "ritenga che possa essere irrogata una **pena superiore a due anni di reclusione**" (Sez. 6, n. 4996 del 13/1/2010, **Manolache**, Rv. 245804; Sez. 6, n. 48431 del 17/10/2017, **Wojtkowski**, non mass.).

## **2.3. Cause ostative alla consegna (art. 9, comma 6)**

L'esistenza di cause ostative alla consegna, pur prevista dall'art. 9, comma 6, legge n. 69 del 2005, come ostativa anche all'adozione di misura coercitiva, presuppone ragioni idonee a ritenerla in concreto e allo stato; e non può essere ritenuta, quando non risulti sulla base di elementi sufficientemente certi, nella sede di sommaria delibazione eseguita al limitato fine cautelare, dovendo ritenersi in caso diverso riservata alla fase dell'apprezzamento dei presupposti della consegna, per cui sono previsti tempi ristrettissimi a pena della perdita di

efficacia della misura (Sez. 6, n. 19764 del 5/5/2006, **Truppo**, Rv. 234164; Sez. 6, n. 13310 del 07/03/2018, **Misu**, non mass.).

Le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelari personali devono essere funzionali alla verifica non della fondatezza della provvisoria contestazione mossa al ricercato dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione, ma della sussistenza "prima face" di cause ostative alla consegna all'estero (Sez. 6, n. 29815 del 31/05/2017, **Gregorio**, Rv. 270641).

È stato in particolare affermato, in relazione alla causa ostativa di cui all'art. 18, lett. p) (*ora art. 18-bis*) L. 22 aprile 2005, n. 69 (reato commesso in tutto od in parte nel territorio dello Stato), che la sussistenza di tale ipotesi di rifiuto deve risultare (o comunque essere prospettata dalla parte) come "evidente" al momento dell'applicazione della misura coercitiva (Sez. 6, n. 46148 del 15/10/2008, **Pino**, non mass.).

Il particolare regime di consegna del cittadino previsto dagli artt. 18, lett. r) (*ora figurante all'art. 18-bis*) e 19 lett. c) della legge 22 aprile 2005 n. 69, nel caso in cui il mandato d'arresto europeo sia stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, non impedisce l'applicabilità della misura cautelare personale che ne assicuri l'esecuzione (Sez. 6, n. 42767 del 5/4/2007, **Franconetti**, Rv. 237667).

#### **2.4. Durata.**

Si è rilevato che spetta all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente stabilire i limiti temporali della custodia cautelare, tenuto conto anche del periodo di custodia sofferto in Italia (Sez. 6, n. 20428 del 15/2/2007, **Gaze**, non mass. sul punto).

#### **2.5. Esecuzione (art. 9, comma 5-bis)**

La nullità che deriva dalla **omissione dell'informazione**, ex artt. 9 e 12, comma 1-*bis*, legge n. 69/2005, alla persona della quale è richiesta la consegna, che ha la facoltà di nominare un difensore nello Stato che ha emesso il mandato rientra fra quelle generali, poiché riguarda l'assistenza dell'imputato (art. 178 lett. c), cod. proc. pen.), ma non è assoluta, perché non riguarda l'iniziativa del pubblico ministero o l'omessa citazione dell'imputato o l'assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. Pertanto, costituisce **nullità generale a regime intermedio** che, ex artt. 180 e 182 cod. proc. pen., va eccepita non oltre l'udienza di convalida dell'arresto (Sez. 6, n. 4128 del 25/01/2017, **Hudorovich**, non mass.; nello stesso senso Sez. 6, n. 24301 del 09/05/2017, **U**, Rv. 270377; Sez. 6, n. 51289 del 06/11/2017, **Marinkovic**, Rv. 271501).

In senso difforme, si è ritenuto che l'inosservanza, da parte della polizia giudiziaria, del dovere di avvertire l'arrestato o il fermato della **facoltà di nominare un difensore nello Stato richiedente**, non essendo sanzionata sul piano processuale, non determina alcuna forma di **invalidità o inefficacia dell'atto** (Sez. 6, n. 17592 del 05/04/2017, **Bulai**, Rv. 269879 che ha rilevato come nel caso di specie – in cui l'avviso relativo alla facoltà di nomina di un difensore nello Stato di emissione era stato pretermesso nella "comunicazione dei diritti delle persone in stato di arresto" consegnata al ricercato - tale omissione non abbia recato alcun pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa del consegnando, atteso che il medesimo ha, comunque, promosso le iniziative difensive nel suo Paese: la parte si è, pertanto, avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso era preordinato).

#### **2.6. Impugnazioni (art. 9, comma 7)**

##### **2.6.1. Tipologia.**

Le questioni relative ai provvedimenti di custodia devono essere fatte valere con specifico **ricorso per cassazione ex art. 719 cod. proc. pen.**, come prescritto dall'art. 9, u.c. legge n. 69 del 2005 (Sez. 6, n. 7915 del 3/3/2006, **Napoletano**, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 7482, del 10/2/2009, **Messner**, Rv. 243239; Sez. 6, n. 10906 del 06/03/2013, **Radosavljevic**, Rv. 254418; Sez. 6, n. 24891 del 11/06/2015, **Burduja**, Rv. 263816) e non con procedimento per **riesame** (Sez. 6, n. 17170 del 29/3/2007, **Pastore**, Rv. 236584) né con la richiesta di revoca (Sez. 6, n. 24640 del 28/04/2006, **Arioua**, Rv. 234309; Sez. F, n. 36811 del 01/09/2016, **Nikolic**, non mass.).

Il ricorso può essere proposto **per violazione di legge**, ivi compresi i profili attinenti alla inesistenza della motivazione o alla presenza di una motivazione solo apparente, ma non per mero vizio logico della stessa (Sez. 6, n. 10906 del 06/03/2013, **Radosavljevic**, cit.).

La S.C. (Sez. 6, n. 49546 del 30/10/2019, **Di Stefano**, non mass.) ha ritenuto manifestamente infondata la **questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 7**, legge n. 69 del 2005, per la disparità di trattamento che ne consegue per chi si trovi sottoposto

ad una misura cautelare emessa dall'A.G. nazionale e chi vi si trovi sottoposto in esecuzione di un mandato di arresto europeo. Secondo la S.C., sono del tutto diverse le situazioni messe a confronto. La limitazione del sindacato di legittimità alle sole violazioni di legge e la dedotta sottrazione di un grado di merito, non sono assolutamente comparabili con il regime delle impugnazioni previsto per le misure cautelari emesse in ambito nazionale, attesa la diversità dei relativi presupposti: la previsione di un regime differenziato di impugnazione è del tutto coerente con la diversità dei presupposti richiesti per l'applicazione delle misure cautelari in sede di m.a.e. che prescindono dalla valutazione della gravità degli indizi e dalle esigenze cautelari, fatta esclusione per il pericolo di fuga; inoltre, non può ravvisarsi alcun vuoto di tutela, o comunque una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla normativa dei mezzi di impugnazione previsti per le misure cautelari nel nostro sistema processuale, tenuto conto che il sistema delle garanzie e tutele previste in materia di misure cautelari nell'ordinamento dello Stato richiesto integra e non si sostituisce a quello previsto dall'ordinamento dello Stato richiedente.

La finalità delle misure cautelari emesse nello Stato richiesto è infatti essenzialmente quella di assicurare l'esecuzione della consegna della persona allo Stato richiedente.

Si è affermato, con riferimento a ricorso in materia cautelare presentato da persona richiesta in consegna in forza di un mandato d'arresto europeo, che anche a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 4 marzo 2014, n. 32, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2010/64/UE sull'assistenza linguistica, è inammissibile **l'impugnazione redatta in lingua straniera**, interamente o in uno dei suoi indefettibili elementi costitutivi indicati dall'art. 581 cod. proc. pen., proposta da soggetto legittimato che non conosca la lingua italiana, atteso che questi avrebbe potuto e dovuto richiedere, ai sensi del novellato art. 143, primo comma, cod. proc. pen., l'assistenza gratuita di un interprete per la redazione dell'atto di impugnazione (Sez. 6, n. 25287 del 01/04/2015, **Perez Segovia**, Rv. 263811).

### **2.6.2. Questioni deducibili.**

Le questioni relative ai provvedimenti di custodia devono essere fatte valere con specifico ricorso ex art. 719 cod. proc. pen., come prescritto dalla L. n. 69 del 2005, art. 9, u.c.. Pertanto, le stesse debbono ritenersi precluse in sede di ricorso avverso il provvedimento di consegna, se non dedotte per far valere la mancata osservanza dei **termini complessivi** stabiliti per la definizione della procedura di consegna (Sez. 6, n. 7915 del 3/3/2006, **Napoletano**, non mass. sul punto).

A norma del combinato disposto degli artt. 9, comma 7, l. n. 69 del 2005 e 719 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione in materia cautelare, nell'ambito della procedura di esecuzione di mandato d'arresto europeo, è ammesso soltanto per **violazione di legge** (Sez. 6, n. 32495 del 14/06/2016, **Mazniku**, non mass.). Va esclusa quindi, come rilevato sopra, la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità, mentre è possibile dedurre il vizio di motivazione apparente, atteso che, in tal caso, si prospetta la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Si è osservato che, poiché i provvedimenti cautelari possono essere adottati pure in mancanza di un MAE o di atto equipollente, come si ricava dall'art. 13, comma 3, legge n. 69 del 2005, deve ritenersi inammissibile in sede di impugnazione cautelare la doglianza relativa alle **lacune nelle informazioni del m.a.e.**, potendo queste essere rilevate e trovare ingresso solo nella **fase di merito**; dopo cioè che ogni elemento necessario ai fini della decisione sia stato acquisito, eventualmente anche a seguito di trasmissione di informazioni o documentazione integrative da parte dell'autorità giudiziaria di emissione. In altri termini, in questa fase iniziale della procedura non sono nella specie apprezzabili cause ostative alla consegna e, di riflesso, all'applicazione della misura coercitiva (v. art. 9, comma 6, legge n. 69 del 2005), e cioè impedimenti di carattere formale che non possano venir meno nel prosieguo (Sez. 6, n. 40614 del 21/11/2006, **Arturi**, non mass. sul punto).

E' stato ritenuto inammissibile in sede cautelare il motivo d'impugnazione riguardante l'incompatibilità delle condizioni di **salute** della persona richiesta (Aids) con la misura intramuraria, trattandosi di questione da proporsi in diversa e competente sede, nel contesto della procedura di consegna dell'arrestato allo Stato richiedente, osservati i termini e le garanzie di legge (Sez. 6, n. 17170 del 29/3/2007, **Pastore**, non mass. sul punto).

### **2.6.3. Procedimento.**

Si è affermato che il ricorso per cassazione nei confronti dei provvedimenti applicativi di misure cautelari disposti nei confronti delle persone colpite da mandato di arresto europeo, in forza del rinvio recettizio operato all'art. 719 cod. proc. pen., **soggiace alle regole stabilite**

**dall'art. 311 cod. proc. pen.**, con conseguente necessità di presentare il ricorso, contenente la enunciazione contestuale dei motivi, entro dieci giorni dalla esecuzione ovvero dalla comunicazione o notificazione del provvedimento nella cancelleria della Corte di Appello, con la facoltà di enunciare motivi nuovi davanti alla Corte di Cassazione prima dell'inizio della discussione e con l'obbligo di decidere nel rispetto delle forme previste dall'art. 127, comma 5 cod. proc. pen. D'altra parte, – ha rilevato la Corte – la introduzione di una procedura semplificata, con limiti temporali strettamente cadenzati, quale è quella prevista dalla legge n. 69 del 2005, appare del tutto antitetica rispetto alle regole dell'ordinario giudizio di cassazione. (Sez. 6, n. 24655 del 31/5/2006, **Ramoci**, Rv. 234391; nello stesso senso, v. Sez. 6, n. 20538 del 10 maggio 2011, **Priller**, Rv. 250069, secondo cui il ricorso soggiace alle regole stabilite dall'art. 311 cod. proc. pen. anche per quel che attiene alla necessità che il gravame sia presentato da un difensore iscritto all'albo speciale dei professionisti abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori; Sez. 6, n. 48126 del 29/11/2013, **Gurchiani**, Rv. 258172).

Si è inoltre precisato che nell'ipotesi in cui il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sulla richiesta di consegna per l'estero venga presentato presso la cancelleria di un ufficio giudiziario diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato, deve ritenersi applicabile la disciplina generale in materia di presentazione dell'impugnazione di cui all'art. 582, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. F, a n. 31875 del 09/08/2011, **M.**, Rv. 250724).

#### **2.6.4. Annullamento dell'ordinanza cautelare.**

Nel caso di **annullamento con rinvio** della ordinanza applicativa della misura cautelare, la Corte di cassazione deve ordinare l'immediata **liberazione** del consegnando. L'intervento rescindente toglie invero al provvedimento annullato la possibilità di continuare a essere posto a base di una restrizione in atto della libertà personale (Sez. 6, n. 28805, 9/7/2008, **De Luca**, non mass.).

#### **2.6.5. Diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.**

Si è affermato che sussiste il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione anche in relazione alla custodia cautelare sofferta a fini di consegna all'estero, atteso che la disciplina di cui agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. deve ritenersi richiamata dall'art. 714, comma secondo, dello stesso codice (Sez. 4, n. 2678 del 12/12/2008, dep. 2009, **Pramstaller**, Rv. 242505, relativa ad una fattispecie di caducazione di un mandato d'arresto europeo dopo la decisione di procedere in Italia per i fatti oggetto del medesimo, procedimento poi conclusosi con provvedimento d'archiviazione).



## **Inizio del procedimento (art. 10)**

*Art. 10. (Inizio del procedimento).*

*1. Entro cinque giorni dall'esecuzione delle misure di cui all' articolo 9, e alla presenza di un difensore di ufficio nominato a norma dell' articolo 97 del codice di procedura penale, in mancanza di difensore di fiducia, il presidente della corte di appello, o il magistrato delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola, in una lingua alla stessa conosciuta, del contenuto del mandato d'arresto europeo e della procedura di esecuzione, nonché della facoltà di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria richiedente e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti privata della libertà personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa è stata disposta.*

*2. Della data fissata per il compimento delle attività di cui al comma 1 è dato avviso al difensore almeno ventiquattro ore prima.*

*3. Della ordinanza di cui all' articolo 9 è data comunicazione, a richiesta della persona arrestata, ai familiari ovvero, se si tratta di straniero, alla competente autorità consolare.*

*4. Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione entro il termine di venti giorni dall'esecuzione della misura coercitiva e dispone contestualmente il deposito del mandato d'arresto europeo e della documentazione di cui all' articolo 6. Il decreto è comunicato al procuratore generale e notificato alla persona richiesta in consegna e al suo difensore, almeno otto giorni prima dell'udienza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 702 del codice di procedura penale.*

### **1. Normativa applicabile al procedimento di consegna.**

La Corte ha chiarito che la disciplina dettata dalla legge 22 aprile 2005, n. 69, per il procedimento di consegna non è integrabile, nel silenzio del legislatore, facendo ricorso alle previsioni codicistiche in materia estradizionale (Sez. F, n. 34575, 28/8/2008, **Di Stasio**, Rv. 240915, che ha escluso l'applicabilità della nullità prevista dall'art. 704, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. 6, n. 47547 del 19/12/2007, **Onuoha**, Rv. 238225).

Per converso, si è ritenuta non integrabile la normativa estradizionale dalla legge 22 aprile 2005, n. 69 (Sez. 6, n. 17912, del 9/4/2009, **Eminaj**, Rv. 243536, in relazione al termine di consegna stabilito dall'art. 708 cod. proc. pen.).

### **2. Patrocinio a spese dello Stato.**

In passato nel silenzio del legislatore, si era affermato che alla procedura di consegna non era applicabile la disciplina in tema di **patrocinio a spese dello Stato**. A tal riguardo la Corte ha ritenuto non deducibile in sede di ricorso ex art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69 la questione di **legittimità costituzionale** avente ad oggetto la mancata previsione della procedura di consegna fra quelle in cui è ammesso il patrocinio a spese dello Stato, dovendo la stessa essere prospettata in sede di specifico ed autonomo ricorso, secondo le speciali forme di cui all'art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso l'ordinanza con cui la corte di appello ha respinto l'istanza di ammissione al beneficio (Sez. F, n. 34299, del 21/8/2008, **Ratti**, Rv 240913).

**La situazione è mutata** con la novella introdotta dall'art. 1 del d.lgs. n. 24 del 2019 che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo. La norma sopra indicata ha disposto che all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. La disciplina del patrocinio si applica, inoltre, nelle procedure passive di consegna, di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69, dal momento dell'arresto eseguito in conformità del mandato d'arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva, nonché' nelle procedure attive di consegna, di cui alla citata legge n. 69 del 2005, in favore della persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale e che ha esercitato il diritto di nominare un difensore sul territorio nazionale affinché' assista il difensore nello Stato membro di esecuzione.".

### **3. Audizione dell'interessato (10, comma 1)**

Si è affermato che l'incombente previsto dall'art. 10, comma 1, legge n. 69 del 2005 è un atto meramente propedeutico alla procedura di delibazione della richiesta di consegna che, presente il difensore, ha la precipua finalità di **identificare** il soggetto raggiunto dal mandato di

arresto, di renderlo edotto del suo contenuto e di **avvisarlo** della sua facoltà di acconsentire alla consegna o di rinunciare alla clausola di specialità.

Nel caso di irregolarità riguardanti tale fase, si è ritenuto che è **onere** dell'interessato dedurre **concrete lesioni** del diritto di difesa, che abbiano prodotto un'influenza invalidante sugli atti successivi della procedura, e in particolare sulla ordinanza di consegna (Sez. 6, n. 40614 del 21/11/2006, **Arturi**, non mass. sul punto).

Si è inoltre precisato che l'inosservanza del **termine minimo di ventiquattro ore**, previsto dall'art. 10, comma 2, della legge sopra citata **per l'avviso** al difensore della data fissata per l'audizione del consegnando, integra una **nullità a regime intermedio** che deve essere eccepita al momento dell'audizione, a norma dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 6255 del 15/02/2012, **Cocis**, Rv. 252015).

Il termine di ventiquattro ore, previsto dall'art. 10, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69, per l'avviso al difensore dell'interessato nei cui confronti la corte di appello ha applicato una misura coercitiva, **non trova tuttavia applicazione** con riferimento all'udienza di convalida dell'arresto eseguito su iniziativa della polizia giudiziaria per la cui celebrazione l'art. 13, legge cit., prevede il più breve termine di quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto (In motivazione la Corte ha aggiunto che, sulla base della specifica disciplina dell'iter procedurale prevista dall'art 13, legge n. 69 del 2005, e delle scadenze temporali più ristrette rispetto alle ipotesi disciplinate dagli artt. 9 e 10, legge cit., il rinvio a tali norme contenuto al secondo comma dell'art. 13 deve essere riferito esclusivamente alla necessaria pronuncia dell'ordinanza di convalida, una volta escluso che l'arresto sia stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge) (Sez. 6, n. 16868 del 20/03/2018, **Rejeb**, Rv. 272920).

#### **4. Udienza per la decisione.**

##### **4.1. Fissazione (art. 10, comma 4, prima parte)**

Si è stabilito che non determina alcuna sanzione processuale l'inosservanza del **termine** entro il quale deve essere fissata, a norma dell'art. 10, comma quarto, legge n. 69 del 2005, l'udienza per la decisione sulla domanda di consegna (Sez. 6, n. 47547 del 19/12/2007, **Onuoha**, Rv. 238225; Sez. F, n. 34575, 28/8/2008, **Di Stasio**, Rv. 240915; Sez. 6, n. 43536 del 14/10/2014, **Gonzalez**, Rv. 260440).

##### **4.2. Avvisi (art. 10, comma 4, ult. parte)**

Si è affermato che l'omesso **avviso** all'interessato ed al suo difensore della fissazione dell'udienza camerale per la decisione sulla richiesta di consegna determina la **nullità assoluta**, per violazione dei diritti di difesa, della decisione adottata (Sez. 6, n. 16195 del 10/5/2006, **Zelger**, Rv. 234127). Nello stesso si è precisato che la trattazione del procedimento in ora diversa da quella indicata nell'avviso di udienza configura una **nullità assoluta** ex art. 179, comma 1 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1181, del 7/1/2008, **Patrascu**, Rv. 238132).

In ogni caso, **l'annullamento** della sentenza che decide sulla consegna, dovuta all'omesso avviso della data dell'udienza camerale al difensore, **non determina la perdita di efficacia** della misura coercitiva prevista dall'art. 21 L. 22 aprile 2005, n. 69, che si verifica soltanto quando la corte di appello non decide nei termini di cui agli artt. 14 e 17 della stessa legge (Sez. 6, n. 38640, del 30/9/2009, **Dervishi**, Rv. 244758).

Nel caso in cui l'interessato abbia nominato **due difensori**, i quali hanno diritto all'avviso della data dell'udienza camerale, ove sia stata omessa la comunicazione a uno di essi, si verifica una **nullità a regime intermedio**, che è sanata sia dalla mancata deduzione nel termine indicato dall'art. 180 cod. proc. pen., sia dalla presenza all'udienza in camera di consiglio del codifensore che abbia svolto la sua difesa senza nulla eccepire al riguardo del difetto di avviso al collega a lui associato (Sez. 6, n. 18726, del 24/4/2008, **Donnhauber**, Rv. 239722). Tale soluzione è peraltro oggetto di un contrasto giurisprudenziale: invero, secondo un diverso indirizzo, la nozione di "parte" di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., non può essere intesa con riferimento al difensore con esclusione dell'imputato, dal momento che l'immediata rilevazione del vizio in tanto è causa di sanatoria in quanto faccia presumere una rinuncia all'interesse leso, che può provenire soltanto dall'imputato.

La Corte ha affermato che la mancata **traduzione** nella lingua della persona alloggiata richiesta in consegna dell'avviso per l'udienza davanti alla corte di appello integra una **nullità generale di tipo intermedio** (artt. 178, lett. c) e 180 cod. proc. pen.), che resta sanata se non tempestivamente eccepita dal difensore presente all'udienza (Sez. 6, n. 48500, del 19/12/2008, **Morlock**, Rv. 242237).

A seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 4 marzo 2014, n. 32, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2010/64/UE **sull'assistenza linguistica**, si è affermato che tale disciplina trova applicazione anche alle procedure di mandato di arresto europeo e di estradizione, come è dato evincere dai Lavori Preparatori, laddove - nella Tabella di concordanza annessa alla Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo trasmessa al Senato della Repubblica - si evidenzia che la L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 5, richiama le norme del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Alla stregua di tale rinvio espresso, si deve pertanto ritenere che il diritto alla interpretazione e traduzione spetti anche a favore del destinatario del mandato di arresto europeo, in relazione a tale provvedimento, in linea con quanto disposto dalla stessa Direttiva traduzioni che contiene puntuali prescrizioni in tema di M.A.E. all'art. 2, paragrafo 7, e art. 3, paragrafo 6. Alla medesima conclusione si deve pervenire con riferimento ai provvedimenti che dispongono misure cautelari coercitive nei procedimenti di estradizione, atteso che, anche in questo caso, l'art. 714, comma 2, richiama "in quanto applicabili" le disposizioni in materia di misure coercitive, utilizzando un linguaggio pressoché identico a quello previsto dalla L. n. 69 del 2005 per il mandato di arresto europeo (Sez. 6, n. 1199 del 08/01/2015, **Ivancescu**, Rv. 261639; Sez. 6, n. 25287 del 01/04/2015, **Perez Segovia**, non mass. sul punto).

#### **4.3. Requisitoria del P.G.**

A differenza della procedura estradizionale, la legge 69 del 2005 non prevede richieste scritte del Procuratore generale, bensì la sola sua partecipazione - per atto di impulso del giudice - all'udienza di trattazione della consegna (Sez. F, n. 34575, del 28/8/2008, **Di Stasio**, Rv. 240916).

#### **4.4. Forma dell'udienza**

La S.C. ha stabilito che legge espressamente prevede la forma della **camera di consiglio**, e non dell'udienza pubblica, per decidere sulla richiesta di esecuzione del mandato di arresto europeo ex art. 17 della legge 22 aprile 2005, n. 69, e che la questione attinente alla legittimità costituzionale di tale disposizione, sollevata in riferimento agli artt. 111 e 117, primo comma Cost. (in relazione all'art. 6, primo comma, CEDU), è manifestamente infondata, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 135 del 2014, posto che l'oggetto della trattazione è essenzialmente costituito da questioni di carattere tecnico-giuridico ed altamente specialistico, e l'ambito di valutazione del materiale probatorio risulta assai ristretto (così Sez. 6, n. 18650 del 20/04/2015, **Ghabri**, Rv. 263399; Sez. 6, n. 23574 del 03/06/2016, **Piras**, non mass.).

La decisione della Corte di appello sulla consegna per l'estero deve essere sempre preceduta dalla celebrazione dell'udienza in camera di consiglio, anche qualora la persona richiesta abbia già anteriormente prestato il proprio consenso, trattandosi di forma procedimentale obbligatoriamente prevista dall'art. 14, comma 4, della legge n. 69 del 2005 e non rinunciabile dall'interessato (Sez. 6, n. 48943 del 03/12/2015, **Alexandroae**, Rv. 265545).

#### **4.5. Rinvio dell'udienza per adesione del difensore all'astensione di categoria**

La S.C. (Sez. 6, n. 27482 del 29/05/2017, **Corvino**, non mass.) ha stabilito che nella procedura di consegna del m.a.e. non può trovare giustificazione il rinvio dell'udienza per l'adesione del difensore all'astensione proclamata dalla categoria. In tal senso depongono gli stringenti termini indicati dalla decisione quadro del 2002 e ripresi dalla legge n. 69 del 2005 per cadenzare tutta la procedura in funzione di una più efficace cooperazione giudiziaria, la cui vincolatività è stata evidenziata anche dall'U.E. Di qui la necessità di pervenire ad un'interpretazione conforme del dato normativo che regola le suddette astensioni, tenuto conto delle conseguenze connesse per lo Stato membro all'inadeguata trasposizione del diritto comunitario, dal dicembre 2014 estese anche alle decisioni quadro (conf. Sez. 6 n. 35986 del 18/7/2017, **Untea**, non mass.).

## Consegna per l'estero

### Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria

#### Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria (art. 11)

*Art. 11. (Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria).*

*1. Nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro ha effettuato segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona ricercata, ponendola immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto il provvedimento è stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale, e dando immediata informazione al Ministro della giustizia.*

*2. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente allo Stato membro richiedente l'avvenuto arresto ai fini della trasmissione del mandato d'arresto e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6.*

#### **1. Presupposti.**

##### **1.1. Irreperibilità del ricercato.**

La Corte ha stabilito che non è condizionata alla irreperibilità del ricercato la scelta tra le due procedure previste alternativamente dagli artt. 9 e 11 della legge n. 69 del 2005. Pertanto, la circostanza che il ricercato sia residente nello Stato non impedisce il ricorso alla segnalazione SIS e al successivo arresto di P.G. (Sez. 6, n. 42767 del 5/4/2007, **Franconetti**, non mass. sul punto).

##### **1.2. Segue. L'urgenza.**

Ai fini dell'arresto di polizia giudiziaria di cui all'art. 11 della l. n. 69 del 2005 è sufficiente, come la stessa norma espressamente prevede, l'inserimento della segnalazione della persona ricercata nel Sistema Informativo di Schengen (SIS) «nelle forme richieste», ovvero in quelle previste dall'art. 95 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (cfr. art. 9 della decisione quadro sul mandato di arresto europeo) (Sez. 6, n. 29815 del 31/05/2017, **Gregorio**, Rv. 270641).

Si è affermato che, mentre nel regime estradizionale l'arresto da parte della polizia giudiziaria della persona nei cui confronti sia stato emesso mandato di arresto provvisorio implica una valutazione discrezionale (art. 716 cod. proc. pen.: "*nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto*"), in quello del MAE l'arresto si configura come **atto dovuto** (art. 11, legge n. 69 del 2005: "*la polizia giudiziaria procede all'arresto*"), subordinato alla sola verifica che la segnalazione nel SIS sia stata effettuata da un'autorità "*competente*" di uno Stato membro dell'U.E. e che questa sia avvenuta nelle "*forme richieste*" (disciplinate, per quello che qui interessa, dall'art. 95 della citata Convenzione Schengen) (Sez. 6, n. 20550 del 5/6/2006, **Volanti**, Rv. 233743; Sez. 6, n. 40614 del 21/11/2006, **Arturi**, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 2833 del 19/12/2006, dep. 2007, **Pramstaller**, non mass. sul punto).

## Adempimenti conseguenti da parte della P.G. (art. 12)

Art. 12. (Adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria).

1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 11 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, e le consegna una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa, che la informa<sup>45</sup>, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e la avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale.

1-bis. Si applica la disposizione di cui all'articolo 9, comma 5-bis, primo periodo<sup>46</sup>.

2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore.

3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.

L'art. 12 legge n. 69 del 2005 prevede una serie di **adempimenti informativi** che la polizia giudiziaria è tenuta ad effettuare in sede di arresto, in esecuzione del mandato di arresto europeo.

Al fine di assicurare il puntuale assolvimento da parte della polizia giudiziaria della comunicazione di quelle informazioni essenziali per la predisposizione di un'immediata ed efficace difesa (quali, segnatamente, l'esistenza e il contenuto del m.a.e.; la possibilità di acconsentire alla consegna; la facoltà di nominare un difensore di fiducia; il diritto di essere assistito da un interprete), l'art. 12, comma 3, legge cit. stabilisce che il verbale di arresto dia atto - a pena di nullità - di tali adempimenti.

Accanto alle comunicazioni sopra richiamate, il d.lgs. 15 settembre 2016, n. 184, aggiungendo nell'art. 12 cit. il comma 1-bis, ha previsto che polizia giudiziaria informi altresì la persona arrestata della facoltà di nominare un **difensore nello Stato di emissione**.

La Corte ha affermato che deve ritenersi legittimo il verbale di arresto della polizia giudiziaria che si limiti a riportare, senza ulteriori specificazioni, l'avvenuta informazione dell'arrestato sul contenuto del mandato, dovendosi ravvisare la **nullità**, prevista dall'art. 12, comma 3, della legge n. 69 del 2005 esclusivamente nell'ipotesi in cui nel verbale difetti ogni riferimento all'attività richiesta alla polizia giudiziaria (Sez. 6, n. 22716 del 27/4/2007, **Novakov**, Rv. 237082, nella quale la Corte ha rigettato l'eccezione di nullità dedotta dal ricorrente, con riferimento all'omessa indicazione nel verbale del tempo e del luogo dei fatti attribuitigli).

La nullità del verbale di arresto eseguito dalla polizia giudiziaria prevista dall'art. 12, comma 3, della legge n. 69 del 2005 per l'omessa indicazione dell'espletamento degli adempimenti informativi di cui ai due commi precedenti, integra comunque un'ipotesi di **nullità relativa**, i cui effetti sono suscettibili di sanatoria (Sez. 6, n. 48127 del 29/11/2013, **Lleshi**, Rv. 258225, in relazione ad una fattispecie in cui si è ritenuta la sanatoria ex art. 183, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in quanto la parte si era avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso era preordinato).

Deve ritenersi legittimo, inoltre, il verbale di arresto della polizia giudiziaria che faccia riferimento alla disciplina in materia di estradizione di cui all'art. 716 cod. proc. pen., qualora ravvisi una situazione di urgenza legata alla esecuzione di un mandato di cattura internazionale, prima che il mandato di arresto europeo sia trasmesso dallo Stato richiedente in forza della normativa interna di recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 (Sez. 6, n. 4953, del 21/11/2008, dep. 2009, **Vitan**, Rv. 242466, riguardo alla convalida di un arresto eseguito in relazione ad un mandato di cattura internazionale emesso dalle autorità romene).

La nullità che deriva dalla **omissione dell'informazione**, ex artt. 9 e 12, comma 1-bis, legge n. 60 del 2006, alla persona della quale è richiesta la consegna, che ha la facoltà di nominare un **difensore nello Stato** che ha emesso il mandato rientra fra quelle generali, poiché riguarda l'assistenza dell'imputato (art. 178 lett. c, cod. proc. pen.), ma **non è assoluta**, perché non riguarda l'iniziativa del pubblico ministero o l'omessa citazione dell'imputato o l'assenza del

<sup>45</sup> La frase «e le consegna una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa, che la informa» è stata inserita dal d.lgs. 1 luglio 2014, n. 101.

<sup>46</sup> Comma inserito dal d.lgs. 15 settembre 2016, n. 184.

difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. Pertanto, costituisce **nullità generale a regime intermedio** che, ex artt. 180 e 182 cod. proc. pen., va eccepita non oltre l'udienza di convalida dell'arresto (Sez. 6, n. 4128 del 25/01/2017, **Hudorovich**, non mass.; Sez. 6, n. 24301 del 09/05/2017, **U.**, Rv. 270377; Sez. 6, n. 51289 del 06/11/2017, **Marinkovic**, Rv. 271501; Sez. 6, n. 11948 del 14/03/2019, **Pilato**, non mass.).

In senso difforme ma del tutto isolato, si è ritenuto che l'inosservanza, da parte della polizia giudiziaria, del dovere di avvertire l'arrestato o il fermato della **facoltà di nominare un difensore nello Stato richiedente**, non essendo sanzionata sul piano processuale, non determina alcuna forma di **invalidità o inefficacia dell'atto** (Sez. 6, n. 17592 del 05/04/2017, **Bulai**, non mass., che ha rilevato come nel caso di specie – in cui l'avviso relativo alla facoltà di nomina di un difensore nello Stato di emissione era stato pretermesso nella "comunicazione dei diritti delle persone in stato di arresto" consegnata al ricercato - tale omissione non abbia recato alcun pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa del consegnando, atteso che il medesimo ha, comunque, promosso le iniziative difensive nel suo Paese: la parte si è, pertanto, avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso era preordinato).

La S.C. ha ritenuto che in ogni caso non ricorre alcuna nullità nel caso in cui l'avviso della facoltà di nominare un difensore nello Stato che ha emesso il mandato **sia dato** alla persona della quale è chiesta la consegna **dal giudice in sede di convalida**, piuttosto che dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza dell'arresto (in motivazione la Corte ha precisato che l'avviso integrativo dato dal giudice in base agli artt. 391, comma 2, e 294, comma 1-bis, cod. proc. pen., rispettivamente per la fase dell'arresto e per quella dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare, è uno strumento idoneo a garantire l'esercizio del diritto di difesa). (Sez. 6, n. 52013 del 16/10/2018, **Alesci**, Rv. 274611).

Il termine di ventiquattro ore, stabilito dall'art. 10, comma 2, l. n. 69 del 2005I, per l'avviso al difensore dell'interessato nei cui confronti la Corte di appello ha applicato la misura coercitiva, non trova applicazione con riferimento all'udienza di convalida dell'arresto eseguita per iniziativa della polizia giudiziaria, per la quale vale il termine di quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto (Sez.6, n. 16868, del 20/03/2018, **Rejeb**, Rv. 272920).

## Convalida (art. 13)

Art. 13. (Convalida).

1. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente della corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato, informato il procuratore generale, provvede, in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia. Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in località diversa da quella in cui l'arresto è stato eseguito, il presidente della corte di appello può delegare per gli adempimenti di cui all'articolo 10 il presidente del tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma 2.

2. Se risulta evidente che l'arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in libertà. Fuori da tale caso, si procede alla convalida dell'arresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli articoli 9 e 10.

3. Il provvedimento emesso dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 2 perde efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il mandato d'arresto europeo o la segnalazione della persona nel SIS effettuata dall'autorità competente. La segnalazione equivale al mandato d'arresto purché contenga le indicazioni di cui all'articolo 6.

### 1. Competenza.

Si è affermato che il potere di delega di cui al primo comma, ult. parte dell'art. 13 della legge n. 69 del 2005 è esercitabile nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in località diversa da quella in cui l'arresto è stato eseguito, anche se tale località si trovi all'interno nel distretto della corte di appello che dovrà decidere (Sez. 6, n. 40614 del 21/11/2006, **Arturi**, non mass. sul punto).

In ordine alla delega di cui sopra, è stato anche affermato che le attribuzioni dei magistrati all'interno degli uffici giudiziari non derivano necessariamente da investiture mediante deleghe *ad hoc*, potendo essere previste da disposizioni di carattere generale, come quelle che trovano riscontro nelle tabelle dell'ufficio.

Nel caso in cui il presidente della corte di appello deleghi per gli adempimenti di cui all'art. 10 il presidente del tribunale territorialmente competente, quest'ultimo può legittimamente delegare un magistrato del suo ufficio, "essendo nei generali poteri del capo, per evidenti ragioni organizzative, demandare a singoli magistrati funzioni che non attengono strettamente alla direzione dell'ufficio, ma al disbrigo di normali procedure di carattere giudiziario, pur se rientranti, in base alla legge, nelle sue specifiche attribuzioni" (Sez. 6, n. 40614 del 21/11/2006, **Arturi**, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 21150, 17/3/2009, **Ottaiano**, Rv. 243651).

Peraltro, è stato ribadito che eventuali irregolarità nell'assegnazione di compiti d'ufficio a singoli giudici non producono alcuna conseguenza invalidante, stante il disposto dell'art. 33 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 27587 del 12/6/2007, **D'Onorio**, non mass.).

La Corte ha chiarito che la competenza della sezione di Corte di appello per i minorenni riguarda la fase della decisione sulla richiesta di consegna e non la fase della **convalida dell'arresto di p.g.** di cui all'art. 13 legge 22 aprile 2005, n. 69, per la quale è prevista la competenza funzionale del Presidente della corte di appello (Sez. 6, n. 62, del 16/12/2008, dep. 2009, **Delegeanu**, Rv. 242462; Sez. 6, n. 23259 del 19/05/2016, **U**, Rv. 266799).

A tale riguardo si è inoltre precisato che spetta al presidente della corte di appello la competenza funzionale - dunque anche nell'ipotesi di persona ancora minorenni all'epoca dei fatti - alla convalida dell'arresto di polizia giudiziaria e, ove richieste, alla emissione di misure cautelari di cui all'art. 13 L. 22 aprile 2005, n. 69, spettando alla **sezione per i minorenni della corte d'appello** (cui gli atti devono essere trasmessi dal presidente della corte, esaurita la fase cautelare) il solo giudizio sulla sussistenza delle condizioni per la consegna (Sez. 6, n. 23259 del 19/05/2016, **U**, Rv. 266799).

### 2. Termine.

La convalida dell'arresto ad opera del presidente della Corte di appello deve intervenire inderogabilmente nelle quarantotto ore successive alla trasmissione del relativo verbale (Sez. 6, n. 20550 del 5/6/2006, **Volanti**, non mass. sul punto).

Si è infatti rilevato che tale termine, se pur formalmente considerato, ex art. 13, comma 1, della legge n. 69 del 2005, solo ai fini dell'audizione dell'arrestato, si riferisce anche alla decisione sulla convalida di cui al comma 2, stesso articolo (Sez. 6, n. 40614 del 21/11/2006, **Arturi**, Rv. 235512; Sez. 6, n. 2833 del 19/12/2006, dep. 2007 **Pramstaller**, Rv. 235474; Sez. 6, n. 42715,

del 23/10/2008, **Kola**, Rv. 241518; Sez. 6, n. 27357 del 19/06/2013, **Elmazaj**, Rv. 256567; Sez. 6, n. 16868 del 20/03/2018, **Rejeb**, Rv. 272920).

### 3. Adempimenti.

La Corte ha affermato che, stante la peculiarità della procedura di convalida dell'arresto prevista dalla legge 22 aprile n. 69 rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 391 cod. proc. pen., caratterizzata da "minimali coefficienti" di intervento defensionale, è immune da vizi la procedura sostitutiva del difensore, eseguita a norma dell'art. 97, comma 5 cod. proc. pen., qualora non si sia potuto notificare al difensore già nominato l'avviso di udienza per impossibilità di reperirlo a poche ore di distanza dalla celebrazione dell'udienza (Sez. F, n. 34958, del 4/9/2008, **Laporta**, Rv. 240718).

Nello stesso senso si è affermato che, per la convalida dell'arresto di cui all'art. 11 legge 22 aprile 2005, n. 69, non è imposto alcun termine specifico per procedere ad avvisare il difensore dell'arrestato della fissazione della relativa udienza (Sez. 6, n. 17918 del 28/4/2009, **Bandi**, Rv. 243537).

Il termine di ventiquattro ore, previsto dall'art. 10, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69, per l'avviso al difensore dell'interessato nei cui confronti la corte di appello ha applicato una misura coercitiva, infatti **non trova applicazione** con riferimento all'udienza di convalida dell'arresto eseguito su iniziativa della polizia giudiziaria per la cui celebrazione l'art. 13, legge cit., prevede il più breve termine di quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto (In motivazione la Corte ha aggiunto che, sulla base della specifica disciplina dell'iter procedurale prevista dall'art 13, legge n. 69 del 2005, e delle scadenze temporali più ristrette rispetto alle ipotesi disciplinate dagli artt. 9 e 10, legge cit., il rinvio a tali norme contenuto al secondo comma dell'art. 13 deve essere riferito esclusivamente alla necessaria pronuncia dell'ordinanza di convalida, una volta escluso che l'arresto sia stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge) (Sez. 6, n. 16868 del 20/03/2018, **Rejeb**, Rv. 272920).

La Corte ha inoltre precisato che dà luogo a nullità della convalida dell'arresto di cui all'art. 13 L. 22 aprile 2005, n. 69 e degli atti ad essa susseguenti, la procedura sostitutiva, effettuata a norma dell'art. 97, comma quarto cod. proc. pen., sull'erroneo presupposto della ritualità della notifica dell'avviso di udienza al difensore d'ufficio, originariamente nominato, quando la mancata partecipazione di quest'ultimo abbia determinato la concreta lesione del diritto di difesa (Sez. 6, n. 13482 del 7/04/2010, **Cocu**, Rv. 246855; nell'affermare tale principio, la Corte ha evidenziato che era stata allegata nel ricorso documentazione che, se prodotta in sede di convalida, avrebbe potuto introdurre elementi fattuali meritevoli del confronto argomentativo nell'adozione dei provvedimenti da parte del Presidente della corte di appello).

### 4. Audizione dell'interessato.

Nel caso in cui sia stata omessa l'audizione della persona arrestata prima della convalida, l'unico **rimedio** (che coinvolge, oltre che la procedura seguita, anche la motivazione del provvedimento che ha disposto la custodia cautelare) è il **ricorso per cassazione** a norma dell'art. 719 cod. proc. pen. avverso il provvedimento impositivo della misura, appositamente richiamato dall'art. 9, comma 7, legge n. 69 del 2005. Nell'affermare tale principio, la Corte ha ritenuto inammissibile la diversa strada della revoca della misura, secondo un modello che, stando alla giurisprudenza della stessa Corte con riferimento al precetto dell'art. 718 cod. proc. pen., risponde alla stessa logica della revoca di cui all'art. 299 ed è proponibile quando vengano meno oppure si modificano le esigenze cautelari che ne hanno comportato l'applicazione, fermo restando che la revoca può essere disposta solo per la sopravvenuta insussistenza delle esigenze cautelari in quanto l'ordinanza impositiva della misura presuppone un giudizio prognostico favorevole all'estradiizione - ora, alla consegna (Sez. 6, n. 24640 del 28/4/2006, **Arioua**, Rv. 234309).

Se pur in un *obiter*, la Corte ha escluso che la mancata convalida dell'arresto - alla quale sia poi seguita la applicazione della misura cautelare - privi di validità l'interrogatorio effettuato in tale sede (Sez. F, n. 35289, del 11/9/2008, **De Luca**, non mass.)

L'audizione dell'arrestato da parte del presidente della Corte di appello o di un magistrato da lui delegato esclude la necessità di un nuovo **interrogatorio di garanzia** ex art. 294 cod. proc. pen., il cui espletamento è da ritenere **incompatibile** con il sistema processuale speciale introdotto dalla legge sopra menzionata (Sez. F, n. 23951 del 18/08/2020, **Maltese**, Rv. 279541, per la quale, in caso di impedimento dell'arrestato a comparire e di sospensione



dell'audizione ex art. 294, comma 2, cod. proc. pen., non occorre rifissare l'interrogatorio una volta cessato l'impedimento; Sez. 6, n. 26416 del 02/07/2012, **Deliu**, Rv. 253012), atteso che la funzione dell'audizione della persona arrestata, oltre a quella di verificare la sussistenza dei presupposti per l'arresto, è anche quella di consentire una prima difesa davanti all'autorità giudiziaria in ordine alla convalida ed al giudizio cautelare (Sez. 6, n. 25708 del 23/06/2011, **Korn**, Rv. 250512).

## **5. Controllo affidato al giudice.**

Correlativamente al carattere "dovuto" dell'arresto di P.G., la convalida dell'arresto ad opera del presidente della Corte di appello si basa su **presupposti** esclusivamente **formali**: si tratta di verificare cioè se l'arresto sia avvenuto nei "casi previsti dalla legge" e se non vi sia stato un errore di persona (art. 13, comma 2, legge n. 69 del 2005) (Sez. 6, n. 20550 del 5/6/2006, **Volanti**, Rv. 233743; Sez. 6, n. 40614 del 21/11/2006, **Arturi**, non mass. sul punto).

La Corte ha rilevato che la legge n. 69 del 2005 demanda al Presidente della Corte di Appello un **controllo** di tipo **diverso** da quello compiuto a norma dell'art. 391 cod. proc. pen. sia con riferimento ai termini per la convalida sia con riguardo alle garanzie giurisdizionali sia, infine, in ordine all'adozione della misura coercitiva, esauendosi il controllo del Presidente della Corte di appello in una **verifica meramente cartolare** che non influisce minimamente sull'esito del procedimento di consegna e sulla possibilità, che, nell'ambito di esso, possa essere adottata una misura cautelare più adeguata alle esigenze del singolo caso e, in ogni caso, idonea ad assicurare la consegna dell'estraddando allo Stato richiedente (Sez. 6, n. 7708 del 19/2/2007, **Sanfilippo**, Rv. 235561; Sez. 6, n. 5547 del 19/01/2016, **Ivanova**, Rv. 266108; v., inoltre, Sez. F, n. 24593 del 27/08/2020, **Donati**, Rv. 279544, secondo cui la convalida dell'arresto eseguito ad iniziativa della polizia giudiziaria a carico della persona ricercata il cui nominativo sia stato inserito nel sistema di informazione Schengen può essere disposta anche all'esito di udienza alla quale l'arrestato non abbia potuto o voluto comparire, esauendosi il controllo giurisdizionale in una verifica meramente cartolare funzionale a verificare che l'arresto non sia stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi consentiti).

Si è inoltre precisato che ai fini dell'efficacia del provvedimento di convalida dell'arresto emesso dal presidente della corte d'appello ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L. n. 69 del 2005, è sufficiente che pervenga, entro il termine di **dieci giorni**, la **segnalazione della persona nel Sistema Informativo Schengen (S.I.S.)** contenente le indicazioni previste dall'art. 6, comma primo, della legge su citata, ad eccezione di quella relativa alla pena minima, non influente sull'applicazione della misura cautelare (Sez. 6, n. 5583 del 26/01/2011, **Beleri**, Rv. 249232; Sez. 6, n. 5547 del 19/01/2016, **Ivanova**, Rv. 266109).

Al momento della convalida dell'arresto di iniziativa della polizia giudiziaria e della contestuale adozione della misura cautelare personale nei confronti della persona segnalata nel SIS non è invece necessaria l'avvenuta ricezione del mandato di arresto europeo (Sez. 6, n. 23259 del 19/05/2016, **U**, Rv. 266799; Sez. 6, n. 62 del 16/12/2008, dep. 2009, **D.**, Rv. 242462). L'art. 13, comma 3, della legge citata stabilisce invero che il provvedimento di convalida dell'arresto della persona richiesta dall'autorità di altro Stato membro, e di eventuale contestuale adozione di misura cautelare, emesso dal presidente della corte d'appello o dal magistrato delegato, «perde efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il mandato di arresto europeo o la segnalazione della persona nel SIS effettuata dall'autorità competente».

## **6. Applicazione di misure cautelari.**

### **6.1. Competenza.**

Pur nel silenzio della legge, la Corte ha ritenuto che, nel caso in cui si sia proceduto all'arresto della persona ricercata, competente a decidere se adottare una misura coercitiva sia il **presidente della corte di appello**. Infatti, posto che non può sussistere alcuno iato temporale tra la convalida dell'arresto e la decisione sul protrarsi dello stato di limitazione della libertà personale, è implicito nella disciplina che a decidere su quest'ultimo aspetto debba essere lo stesso organo cui è demandata la decisione sulla convalida, conformemente, del resto, a quanto previsto in materia estradizionale dall'art. 716, comma 3 cod. proc. pen. (e, più in generale, dall'art. 391, comma 5 cod. proc. pen.). (Sez. 6, n. 20550 del 5/6/2006, **Volanti**, Rv. 233744; Sez. 6, n. 40614 del 21/11/2006, **Arturi**, Rv. 235513).

Si è inoltre sottolineato che, mentre per la decisione cautelare da adottare in prima battuta, ex art. 9, comma 4, legge n. 69 del 2005, è competente il giudice collegiale, per la decisione

sulla convalida dell'arresto di p.g. e sull'applicazione di una misura coercitiva è funzionalmente competente il Presidente della Corte d'Appello, (Sez. 6. n. 45254 del 22/11/2005, **Calabrese**, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 42767 del 5/4/2007, **Franconetti**, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 33059 del 08/06/2018, **Butuc**, non mass.).

Questa **disparità di trattamento**, realizzata anche dalla disciplina estradizionale (art. 716 cod. proc. pen.), tra il soggetto colpito in prima battuta da una misura coercitiva e quello a cui la misura venga applicata solo a seguito della convalida dell'iniziativa della Polizia giudiziaria, se può ritenersi apparentemente irragionevole, si giustifica con la peculiarità delle diverse situazioni di fatto: nel primo caso, difetta lo stato di restrizione del ricercato, ancora a piede libero; nel secondo, il consegnando si trova già in stato di arresto (pre-cautelare) per iniziativa eccezionale della p.g. (art. 13 Cost.) e s'impongono termini ristrettissimi per la verifica da parte dell'Autorità giudiziaria della legittimità di tale situazione e per la stabilizzazione della medesima, sotto il profilo cautelare (Sez. 6, n. 45252 del 22/11/2005, **Zelger**, non mass.).

Si è peraltro precisato che la competenza funzionale del presidente della corte di appello di emettere, in esito alla convalida, la misura cautelare non impedisce che la misura possa essere emessa anche dalla corte di appello in **formazione collegiale**, qualora non si sia verificato alcun significativo intervallo temporale tra l'avvenuta convalida e l'emissione della misura stessa (Sez. F, n. 35001 del 13/9/2007, **Rocas**, Rv. 237318).

Si è anche affermato che la speciale competenza del presidente della corte di appello, in deroga a quella ordinaria del collegio, è strettamente legata alla validità dell'operato della polizia giudiziaria, sicché essa viene meno qualora la **convalida** sia **negata**. Opinando diversamente, si rimetterebbe all'insindacabile *agere* della polizia giudiziaria di investire del provvedimento coercitivo, in luogo della corte di appello, il presidente di questa, il quale ha una competenza derogatoria strettamente legata alla validità dell'arresto. Una volta che il provvedimento di convalida sia positivamente emesso, non rilevano però eventuali vizi che lo inficino, pur se accertati in sede di ricorso per cassazione, al fine di mettere in discussione, con un giudizio *ex post*, la competenza del presidente della corte di appello. Ciò che conta è che il provvedimento coercitivo sia stato adottato sulla base di un arresto ritenuto legittimo, ed è nel momento della convalida che si radica (anche) la competenza presidenziale all'applicazione di misure coercitive, in deroga a quella ordinaria del collegio (Sez. 6, n. 40614 del 21/11/2006, **Arturi**, non mass. sul punto).

La Corte ha precisato, inoltre, che la decisione sulla richiesta di **revoca o sostituzione della misura cautelare** applicata alla persona richiesta in consegna dall'autorità giudiziaria estera va adottata dalla Corte d'appello con **procedura "de plano" (art. 299 cod. proc. pen.)**, senza che sia necessario il ricorso alle forme del procedimento camerale (Sez. F., n. 33545 del 7/09/2010, **Trzeciak**, Rv. 248155).

## **6.2. Autonomia del provvedimento cautelare.**

La convalida dell'arresto ha ad oggetto la verifica della legittimità dell'operato della polizia giudiziaria, ma non costituisce titolo per il protrarsi di uno stato limitativo della libertà personale (Sez. 6, n. 20550 del 5/6/2006, **Volanti**, non mass. sul punto). Il provvedimento di convalida dell'arresto e quello con cui è applicata la misura cautelare rappresentano infatti due provvedimenti strutturalmente e funzionalmente distinti, come, peraltro, espressamente richiesto dalla normativa ex artt. 9 e 13, legge n. 69 del 2005 (Sez. 6, n. 2833 del 19/12/2006, dep. 2007, **Pramstaller**, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 42715, del 23/10/2008, **Kola**, Rv. 241518).

La Corte ha tal riguardo affermato che non dà luogo ad illegittimità della misura cautelare l'emissione di quest'ultima a distanza di qualche giorno dalla convalida dell'arresto di cui all'art. 13 L. 22 aprile 2005 n. 69 (Sez. 6, n. 35816 del 6/5/2008, **Enciu**, Rv. 241256).

Si è anche stabilito che l'omessa trasmissione della traduzione in lingua italiana del **mandato di arresto europeo**, prescritta dall'art. 6, comma 7, l. 22 aprile 2005 n. 69 in funzione della pronuncia finale sulla richiesta di consegna, non determina l'illegittimità per violazione del diritto di difesa **dell'ordinanza di custodia cautelare**, emessa successivamente alla convalida dell'arresto ai sensi degli artt. 9 e 13, comma 2, della medesima legge, in quanto è sufficiente che l'interessato sia stato informato, in una lingua a lui comprensibile, del mandato emesso nei suoi confronti e del suo contenuto dall'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto. (Fattispecie in cui l'interessato aveva ricevuto informazioni sulle ragioni e sui fatti per i quali era stata chiesta la sua consegna dal magistrato delegato dal Presidente della Corte di

Appello) (Sez. 6, n. 19025 del 05/04/2017, **Jabri**, Rv. 269838; Sez. 6, n. 51014 del 30/10/2019, **Di Stefano**, in motivazione).

### 6.3. Presupposti.

In tema di convalida dell'arresto di p.g., si è affermato che i presupposti per l'applicazione della misura custodiale funzionale alla consegna sono quelli elencati negli artt. 9 e 13, legge n. 69 del 2005 e sono costituiti dalle **informazioni** inserite nel **SIS** che equivalgono al mandato d'arresto là dove contengano le indicazioni necessarie per l'individuazione dei reati per i quali è richiesta la consegna e la indicazione della legislazione dello Stato di emissione (Sez. 6, n. 7708 del 19/2/2007, **Sanfilippo**, non mass. sul punto).

L'applicazione della misura cautelare non è subordinata ad alcuna "**domanda**" del **p.m.**, il quale svolge nella procedura di cui all'art. 9 della legge n. 69 del 2005 soltanto una funzione consultiva (non vincolante). La peculiarità della normativa *de qua* risiede nel fatto che l'impulso per l'attivazione del procedimento cautelare proviene dall'autorità estera, che ha emesso il mandato di arresto europeo (Sez. 6, n. 35530, del 4/7/2008, **Frulli**, Rv. 241054).

### 6.4. Motivazione.

Si è affermato che, come in generale per le misure cautelari ex art. 9 legge n. 69 del 2005, il provvedimento cautelare *de quo* deve essere motivato sulla necessità della misura coercitiva in relazione al pericolo di fuga, espressamente richiamato con la espressione riferita "all'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa", ex art. 9, comma 4, legge n. 69 del 2005 e con l'implicita inclusione dei criteri di cui all'art. 274, lett. b), cod. proc. pen. tra le norme applicabili secondo il titolo I° Libro 4° del codice di procedura penale, ex art. 9, comma 5, legge n. 69 del 2005 (Sez. 6, n. 42803 del 10/11/2005, **Fuso**, Rv. 232487; Sez. 6, n. 2833 del 19/12/2006, dep. 2007, **Pramstaller**, non mass. sul punto; (Sez. 6, n. 42767 del 5/4/2007, **Franconetti**, non mass. sul punto).

La motivazione in ordine al pericolo di fuga, che legittima l'emissione della misura cautelare ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge 22 aprile 2005, n. 69, deve assumere connotati di concretezza, essendo necessario che il giudizio prognostico si fondi su circostanze sintomatiche, specifiche e rivelatrici di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte della persona richiesta (Sez. 6, n. 27357 del 19/06/2013, **Elmazaj**, Rv. 256568; Sez. 6, n. 6671 del 15/12/2015, dep. 2016, **Borbely**, non mass.; Sez. 6, n. 6869 del 16/02/2016, **Pighi**, non mass.).

La Corte ha precisato inoltre che il rinvio contenuto nell'art. 9 L. 22 aprile 2005, n. 69, alle disposizioni dell'art. 274, comma 1, lettera b) cod. proc. pen. comporta l'obbligo per il giudice di motivare congruamente in ordine alla sussistenza di un concreto pericolo di fuga, ma non implica l'ulteriore conseguenza di circoscrivere la possibile applicazione della misura cautelare all'ipotesi in cui "ritenga che possa essere irrogata una **pena superiore a due anni di reclusione**" (Sez. 6, n. 4996 del 13/1/2010, **Manolache**, Rv. 245804).

Nel caso in cui in sede di legittimità sia **annullata**, per difetto di motivazione sulla sussistenza del pericolo di fuga, l'ordinanza con la quale il presidente della corte d'appello ha convalidato l'arresto provvisorio ed ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere, deve essere disposto **il rinvio** al giudice *a quo* per consentire una nuova deliberazione, diretta a correggere i vizi del provvedimento annullato, con emissione, ove del caso, di un titolo restrittivo valido ed operativo. Tuttavia, l'intervento rescindente della Corte di cassazione toglie al provvedimento annullato la possibilità di essere posto a base di una restrizione della libertà personale, con la conseguente **immediata liberazione** della persona detenuta (Sez. 6, n. 2266 del 4/12/2009, dep. 2010, **Flati**, Rv. 245785).

Soluzione, questa, poi confermata, sia pure con riferimento all'estradizione per l'estero, da Sez. 6, n. 620 del 31/10/2013, dep. 2014, **Chenier**, Rv. 257848 e da Sez. 6, n. 31373 del 09/07/2015, **Eddomairi**, Rv. 264336.

Un diverso orientamento, tuttavia, è stato seguito da un minoritario orientamento (Sez. 6, 5 aprile 2012, n. 18706, **Tibuh**, Rv. 252501), secondo cui l'annullamento per difetto di motivazione sulla sussistenza del pericolo di fuga dell'ordinanza con la quale la Corte di appello ha convalidato l'arresto e contestualmente applicato la misura della custodia cautelare in carcere della persona richiesta in consegna, comporta l'immediata liberazione del detenuto e va pronunciato **senza rinvio**, non residuando in capo al giudice d'appello alcuna valutazione rescissoria in ordine ai titoli invalidati, fatto salvo il potere di rivalutare la vicenda cautelare e, se del caso, intervenire nuovamente sullo "status libertatis" del consegnando".

### **6.5. Perenzione della misura.**

Si è stabilito che l'invio della documentazione di cui all'art. 13, comma 3, legge n. 69 del 2005 oltre il termine prescritto rileva solo ai fini della perdita di efficacia della misura e non ha alcuna influenza ai fini della decisione sulla consegna (Sez. 6, n. 9202 del 28/2/2007, **Pascetta**, non mass. sul punto).

La documentazione richiamata dall'art. 13, comma 3, della legge n. 69 del 2005, nonostante il generico rinvio all'art. 6 stessa legge, ha ad oggetto esclusivamente quelle informazioni indicate nel comma 1 (Sez. 6, n. 46357 del 12/12/2005, **Cusini**, Rv. 232852; Sez. 6, n. 4371, del 9/1/2009, **D'Angelo**, Rv. 242644, nel caso di specie il ricorrente aveva dedotto l'omessa indicazione delle fonti di prova al m.a.e.).

Solo in caso di **trasmissione diretta** rileva, ad avviso della Corte, ai fini del rispetto del termine previsto dall'art. 13, comma 3 cit., la data entro cui perviene materialmente all'autorità giudiziaria il mandato d'arresto europeo (o gli atti ad esso equipollenti), dovendosi diversamente far riferimento alla data della sua ricezione da parte del Ministero della giustizia (Sez. 6, n. 48002 del 01/12/2015, **K.**, Rv. 265768; Sez. 6, n. 9203 del 1/3/2007, **Livieri**, non mass.; Sez. 6, n. 47565 del 8/11/2007, **Selimovic**, Rv. 238126; Sez. 6, n. 24396, del 13/5/2008, **Ismaili**, non mass.).

Si è affermato inoltre che non si verifica la perenzione della misura cautelare prevista dall'art. 13, comma 3, legge n. 69 del 2005, qualora il mancato invio della documentazione sia supplito dalla **segnalazione** inserita nel S.I.S., contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 6, comma 1 (Sez. 6, n. 5547 del 19/01/2016, **Ivanova**, Rv. 266109; Sez. 6, n. 5583 del 26/01/2011, **Beleri**, Rv. 249232; Sez. 6, n. 46357 del 12/12/2005, **Cusini**, Rv. 232852, secondo cui l'omessa indicazione della pena minima non può ritenersi influente sul regolare corso della procedura di consegna, ai cui fini rileva soltanto l'indicazione della pena massima per gli effetti di cui all'art. 7, comma 3; nello stesso senso, Sez. 6, n. 48011 del 12/12/2008, **Sikora**, Rv. 241925 e Sez. 6, n. 4961 del 04/02/2020, **F**, Rv. 278450; genericamente alle informazioni di cui all'art. 6 rinvia Sez. 6, n. 16942 del 21/4/2008, **Ruocco**, Rv. 239427).

Si è anche affermato che non si verifica la perdita di efficacia del provvedimento emesso dal presidente della corte di appello, ai sensi del comma secondo dell'art. 13 della legge n. 69 del 2005, se nel termine di dieci giorni perviene il mandato d'arresto europeo privo dell'indicazione delle fonti di prova, in quanto il comma terzo del citato articolo rinvia al contenuto del mandato di arresto europeo in senso stretto, come descritto dal primo comma dell'art. 6 della legge su citata (Sez. 6, n. 4371 del 9/01/2009, **D'Angelo**, Rv. 242644; Sez. 6, n. 22092 del 21/05/2015, **Ionescu**, non mass.).

### **6.6. Reiterazione della misura.**

Nel caso di perenzione della misura custodiale, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge n. 69 del 2005, non è necessaria la reiterazione dell'**interrogatorio** di garanzia, una volta emessa una nuova misura (Sez. 6, n. 21974, 11/05/2006, **Ramoci** Rv. 234272).

## Consenso alla consegna (art. 14)

Art. 14. (Consenso alla consegna).

1. Quando procede a sentire la persona della quale è stata richiesta la consegna, ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, alla presenza del difensore e, se necessario, dell'interprete. Del consenso e delle modalità con cui è stato prestato si dà atto in apposito verbale.

2. Il consenso può essere espresso anche successivamente mediante dichiarazione indirizzata al direttore della casa di reclusione e dallo stesso immediatamente trasmessa al presidente della corte di appello, anche a mezzo telefax, ovvero con dichiarazione resa nel corso dell'udienza davanti alla corte e fino alla conclusione della discussione.

3. Il consenso è irrevocabile. La persona arrestata è preventivamente informata della irrevocabilità del consenso e della rinuncia.

4. Nel caso che il consenso sia stato validamente espresso, la corte di appello provvede con ordinanza emessa senza ritardo e, comunque, non oltre dieci giorni, alla decisione sulla richiesta di esecuzione, dopo avere sentito il procuratore generale, il difensore e, se comparsa, la persona richiesta in consegna.

5. L'ordinanza emessa dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 4 è depositata tempestivamente in cancelleria e del deposito è dato avviso al difensore e alla persona richiesta in consegna nonchè al procuratore generale. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

### 1. Acquisizione del consenso.

La Corte ha ritenuto che la **mancata acquisizione** del consenso dell'interessato da parte del Presidente della Corte di appello a norma dell'art. 14, comma 1 legge n. 69 del 2005 non produce alcuna conseguenza sulla validità dei provvedimenti adottati dalla Corte di appello (Sez. 6, n. 32516 del 22/9/2006, **Jagela**, non mass. sul punto; Sez. F, n. 33389 del 1/8/2009, **Duroi**, non mass. sul punto).

Si è anche affermato che qualora, nel corso del procedimento di consegna, l'autorità emittente trasmetta un nuovo mandato di arresto europeo che costituisca completamente ed evoluzione di quello originariamente inviato, non è necessario che l'autorità giudiziaria italiana proceda al **rinno** dell'interpello della persona richiesta in consegna per accertare il suo eventuale consenso (Sez. 6, n. 40706 del 5/11/2007, **Hyseni**, Rv. 237672).

La Corte ha inoltre ritenuto **non revocabile il consenso alla consegna validamente prestato dall'interessato**, trattandosi di un negozio unilaterale recettizio, insuscettibile di revoca, esplicita o implicita, in quanto non può farsi discendere dalla volontà della parte che, per libera scelta, ha prestato il consenso, il prodursi di effetti giuridici diversi da quelli già realizzatisi a seguito di tale manifestazione di volontà (Sez. 6, n. 45055 del 20/12/2010, **G.L.**, Rv. 248968, riguardo ad una richiesta di consegna avanzata dalle autorità polacche, in cui l'interessato ha prestato il consenso attraverso una dichiarazione manoscritta, consegnata alla direzione della casa circondariale ove era detenuto; Sez. 2, n. 4864 del 04/02/2016, **Alexandroae**, Rv. 266378, la Corte ha escluso, ai fini della revocabilità, che il consenso fosse stato prestato sulla informazione basata sulla scheda SIS e non sulla documentazione integrale del m.a.e.).

Si è inoltre precisato che **il principio di specialità** di cui all'art. 26 della L. n. 69 del 2005 non trova applicazione quando la persona ricercata abbia acconsentito alla propria consegna all'autorità giudiziaria italiana ed abbia rinunciato ad avvalersi del predetto principio, a nulla rilevando la **mancata acquisizione del verbale di udienza durante la quale sono stati raccolti il consenso e la rinuncia dinanzi all'autorità giudiziaria straniera** (Sez. 6, n. 17269 del 22/04/2010, Marzoli, Rv. 247380, in relazione ad un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità italiana e posto in esecuzione da quella spagnola, la cui ordinanza di consegna dava chiaramente atto dell'avvenuta manifestazione del consenso e della rinuncia al principio di specialità, nel rispetto delle garanzie previste dalla pertinente normativa estera).

### 2. Procedimento.

L'art. 14, comma 4, legge n. 69 del 2005 prevede che, una volta validamente espresso il consenso, la corte di appello provvede con ordinanza emessa senza ritardo e, comunque, **"non oltre dieci giorni"**, alla decisione sulla richiesta di esecuzione, dopo avere sentito il procuratore generale, il difensore e, se comparsa, la persona richiesta in consegna.

A tal riguardo, la S.C. ha stabilito che il termine in questione si iscrive nella categoria dei **termini** cosiddetti **acceleratori**, in quanto impone al giudice di provvedere entro una certa data, non impedendo, per contro, il compimento di un determinato atto prima della scadenza di un certo termine (Sez. 6, n. 17306 del 20/3/2007, **Petruzzella**, Rv. 236582; Sez. 6, n. 54221 del 29/11/2018, **Novakovic**, non mass.).

Pertanto, la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui la corte di appello, in presenza del consenso alla consegna espresso dalla persona richiesta, aveva respinto la richiesta di esecuzione di un mandato di arresto europeo a causa della mancata allegazione della sua traduzione, ancorché non fosse ancora decorso il termine di dieci giorni previsto dall'art. 14, comma 4 l. n. 69 del 2005 (Sez. 6, n. 17306 del 20/3/2007, **Petruzzella**, Rv. 236582).

Competente all'emissione dell'ordinanza di consegna è sempre **la corte di appello**. La Corte ha invero escluso che l'impropria espressione contenuta nell'art. 14, comma 5 della legge ("*L'ordinanza emessa dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 4 è depositata tempestivamente in cancelleria...*") abbia attribuito tale competenza al **presidente**, ancorché il consenso sia stato raccolto da quest'ultimo nell'udienza di convalida dell'arresto (Sez. 6 n. 19318, del 6/5/2009, **Istrate**, Rv. 243538).

In ordine alla questione relativa alla necessità di **celebrazione dell'udienza camerale** in caso di consenso già espresso dalla persona richiesta in consegna, la Corte, come già osservato, ha ritenuto che la stessa sia necessaria, in quanto il tenore complessivo della disposizione sottintende chiaramente lo svolgimento di una udienza in camera di consiglio, laddove stabilisce che la corte di appello decide dopo aver sentito il procuratore generale, il difensore e la persona richiesta in consegna "se comparsa" (Sez. 6, n. 48943 del 03/12/2015, **Alexandroae**, Rv. 265545). In tale arresto, la S.C. ha chiarito che l'udienza camerale è finalizzata all'emissione di un provvedimento nel quale la corte deve valutare la **legalità complessiva del procedimento, la validità del consenso prestato, l'insussistenza di motivi di rifiuto alla consegna**, determinati, ad esempio, dalla pendenza di un procedimento penale in Italia (cfr., in proposito, Sez. 6, n. 10892 del 05/03/2014, B., Rv. 259340) o dalla sussistenza di motivi umanitari, nonché **l'eventuale priorità di altri mandati di arresto europeo**.

L'ordinanza che decide sulla richiesta di consegna alla quale l'interessato ha espresso il suo consenso, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 69 del 2005, è **ricorribile per cassazione** nel termine di dieci giorni decorrenti dalla notifica dell'avviso di deposito del provvedimento, ovvero, se adottato in udienza, dalla sua lettura alle parti (Sez. 6, n. 7095 del 12/02/2014, **Gyuris**, Rv. 259115).

Come si desume dal secondo comma dell'art. 22 l. n. 69 del 2005, la proposizione del ricorso **non sospende la "ordinanza"** che decide sulla consegna.

## Informazioni ed accertamenti integrativi (art. 16)

Art. 16. (Informazioni e accertamenti integrativi).

1. Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione la documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, può richiedere allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto, non superiore a trenta giorni. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta, si applica il comma 6 dell'articolo 6.

2. La corte di appello, d'ufficio o su richiesta delle parti, può disporre altresì ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario al fine della decisione.

### 1. Nozione.

Si è stabilito che le informazioni integrative di cui all'art. 16, legge n. 69 del 2005 sono le informazioni e la documentazione **già in possesso** dello Stato richiedente: pertanto, non può essere richiesta alla autorità straniera la assunzione di una nuova prova non acquisita o non ancora acquisita, essendo ciò incompatibile con il principio di sovranità dei singoli Stati ed anche con i tempi occorrenti per la assunzione di una prova (Sez. F, n. 33642 del 13/9/2005, **Hussain**, Rv. 232119, nella specie era stata chiesta dall'interessato l'effettuazione da parte delle autorità inglesi di una perizia chimica sul materiale in sequestro).

### 2. Inoltro della richiesta.

Qualora la corte di appello disponga di acquisire le informazioni integrative, deve richiederle allo Stato membro di emissione, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, non potendo utilizzare altri canali, quali ad es. l'**Interpol** (Sez. 6 n. 27717, del 12/6/2008, **Nalbaru**, Rv. 240326, nel quale la Corte ha rilevato che erroneamente la corte di appello aveva rifiutato la consegna, non avendo ricevuto le informazioni e le allegazioni richieste dall'art. 6 cit., richieste per il tramite dell'Interpol).

In ogni caso, quanto alla previsione di cui all'art. 6, comma 6, la Corte ha chiarito che la conseguenza ivi prevista (decisione allo stato degli atti) discende solo da una **richiesta di integrazione formulata dalla Corte di appello** e nel corso dell'udienza camerale (Sez. 6 n. 28909, del 8/7/2009, **Pagliuso**, Rv. 244284, nella specie, la Corte ha escluso che tale potesse essere la richiesta formulata dalla cancelleria del giudice di merito secondo una informale prassi generale volta a favorire la tempestiva acquisizione dei documenti usualmente necessari in tempo utile per la prima udienza camerale).

### 3. Documentazione prodotta dal magistrato di collegamento.

La S.C. ha precisato che sono utilizzabili ai fini della decisione gli atti contenenti elementi conoscitivi depositati in Cancelleria dal Magistrato di collegamento di uno Stato estero, poiché tale attività, lungi dal far assumere a tale Magistrato la veste di parte processuale, rientra nelle attribuzioni conferite al medesimo dall'art. 2 dell'Azione Comune del Consiglio dell'Unione Europea del 22 aprile 1996 (fattispecie relativa al deposito di un parere "pro veritate" dal magistrato di collegamento del Regno Unito). (Sez. 6, n. 48 del 30/12/2014, dep. 2015, **Miccio**, Rv. 262138).

## 4. Termine per la trasmissione (art. 16, comma 1)

### 4.1. Decorso

Secondo la Corte, il termine di **trenta giorni** entro il quale deve essere prodotta dallo Stato di emissione la documentazione integrativa di cui all'art. 16, primo comma, legge n. 69 del 2005 decorre dal momento in cui la richiesta perviene all'autorità estera (Sez. U, n. 4614 del 30/1/2007, **Ramoci**, Rv. 235350; Sez. F, n. 33633 del 28/8/2007, **Bilan**, Rv. 237054; Sez. F, n. 33327 del 21/8/2007, **D'Onorio**, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 13463, del 28/3/2008, **Arnoldas**, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 13463 del 28/3/2008, **Lubas** Rv. 239425; Sez. 6, n. 16942, del 21/4/2008, **Ruocco**, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 7310 del 13/02/2014, **Remenyi**, Rv. 258814).

La S.C. ha precisato che quando **la Corte d'appello** richiede allo Stato membro di emissione le informazioni integrative ai sensi dell'art. 16 della legge n. 69 del 2005, **non è tenuta a disporre una formale proroga del termine di sessanta giorni previsto per la decisione**

sulla richiesta di esecuzione del m.a.e., producendosi in tal caso un automatico prolungamento dei termini a norma dell'art. 17, comma secondo, legge n. 69 del 2005 (Sez. 6, n. 821 del 15/12/2010, dep. 2011, **Velardi**, Rv. 248959; Sez. F, n. 37514 del 12/09/2013, **Cucerena**, Rv. 256722; Sez. 6, n. 48945 del 04/12/2015, **Krajcir**, non mass.; Sez. 6, n. 6949 del 10/02/2017, **Staicu**, non mass.; Sez. 6, n. 6469 del 12/01/2017, **Gehl**, non mass.; Sez. 6, n. 12215 del 04/12/2019, dep. 2020, **Gursoy**, Rv. 278754).

Ne consegue che una proroga formale è invece doverosa in tutte le altre situazioni, non espressamente disciplinate dalla legge, in cui si ravvisi l'impossibilità oggettiva di rispettare il termine ordinario di sessanta giorni per l'adozione della decisione (Sez. 6, n. 821 del 15/12/2010, dep. 2011, **Velardi**, Rv. 248959).

Al riguardo si è inoltre precisato che, qualora la decisione sulla richiesta di consegna non intervenga entro il termine di sessanta (o, in caso di proroga, di novanta) giorni dall'esecuzione della misura cautelare, quest'ultima perde efficacia, ai sensi degli artt. 17 e 21 legge n. 69 del 2005, e l'ordinanza applicativa della misura coercitiva non può essere successivamente rinnovata, **neppure nell'ipotesi in cui, dopo la scadenza del termine originario, la Corte d'appello abbia fatto richiesta di informazioni integrative ai sensi dell'art. 16 della predetta legge** (Sez. 6, n. 46165 del 04/11/2014, **Belafkih**, Rv. 260825).

Si è anche affermato che **non è impugnabile l'ordinanza** con cui la Corte d'appello proroga il termine per la decisione sulla richiesta di consegna, ai sensi dell'art. 16 della legge 22 aprile 2005 n. 69 (Sez. 6, n. 48924 del 29/11/2019, **Mavrodi**, non mass.).

#### **4.2. Natura del termine.**

Il termine di **trenta giorni** entro il quale deve essere prodotta la documentazione integrativa di cui all'art. 16, comma 1, della legge n. 69 del 2005 ha natura **ordinatoria**, non influente pertanto sulla consegna della persona oggetto della richiesta (Sez. F, n. 33633 del 28/8/2007, **Bilan**, Rv. 237054; Sez. F, n. 33327 del 21/8/2007, **D'Onorio**, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 13463, del 28/3/2008, **Arnoldas**, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 16942 del 21/4/2008, **Ruocco**, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 13463, del 28/3/2008, **Lubas**, Rv. 239425; Sez. 6, n. 42042 del 04/10/2016, **Ferraretto**, non mass. sul punto).

Si è anche affermato che se l'autorità giudiziaria italiana non stabilisce alcun **termine** entro il quale la documentazione integrativa deve essere prodotta, è irrilevante il fatto che tale adempimento sia soddisfatto oltre il termine di trenta giorni, perchè questo termine, previsto dall'art. 16 comma 2, legge n. 69 del 2005, rappresenta un **limite** temporale massimo di **natura ordinatoria** diretto precipuamente a limitare (tenuto conto delle esigenze di celerità della procedura) il potere discrezionale dell'autorità giudiziaria italiana di differire la decisione, del cui rispetto non si può fare onere all'autorità estera (che non è certo obbligata direttamente dalla legge italiana) ove non le sia stata indicata alcuna scadenza temporale per il soddisfacimento della richiesta. Solamente quando un termine, di trenta giorni o anche inferiore, sia stato precisato, e di esso sia stata resa edotta l'autorità estera, l'autorità giudiziaria italiana è legittimata, una volta trascorso il termine (decorrente peraltro, dal momento in cui la richiesta perviene all'autorità estera), a decidere allo stato degli atti (**Sez. un.** n. 4614 del 30/1/2007, **Ramoci**, Rv. 235350; Sez. 6, n. 42042 del 04/10/2016, **Ferraretto**, non mass. sul punto).

In ogni caso, il ritardo nella trasmissione delle informazioni di cui all'art. 6, comma primo, L. 22 aprile 2005, n. 69 non costituisce causa ostativa alla valutazione della pervenuta documentazione e alla successiva consegna (Sez. 6, n. 27326 del 13/07/2010, **El Moustaid**, Rv. 247784; Sez. 6, n. 25829 del 19/06/2008, **Baiaram**, Rv. 240327; Sez. 6, n. 53 del 30/12/2014, dep. 2015, **Petrescu**, Rv. 261804; Sez. 6, n. 6949 del 10/02/2017, **Staicu**, non mass.; Sez. 6, n. 9039 del 04/03/2020, **Martin**, Rv. 278618).

Prima di rifiutare la richiesta di consegna per la mancata trasmissione delle informazioni suppletive, la Corte di appello deve comunque verificare che la domanda sia stata inoltrata con modalità che assicurino la verifica della sua ricezione da parte dell'autorità dello Stato membro di emissione (Sez. 6, n. 18711 del 18/06/2020, **Ali Ali**, Rv. 279304, in caso di trasmissione con e-mail).

#### **5. Mancata acquisizione.**

La Corte ha altresì affermato che la corte di appello, qualora richieda, ai fini della decisione, informazioni integrative allo Stato membro di emissione, fissando un termine per la loro acquisizione, è tenuta a verificare la tempestiva ricezione di quanto richiesto presso la sola cancelleria dell'ufficio di appartenenza (Sez. 6, n. 4302 del 28/1/2009, **Korolczuc**, Rv. 242645,



nel caso di specie, la documentazione era pervenuta al Ministero della giustizia prima della scadenza del termine, ma la Corte ha stabilito che non spettava alla corte di appello verificare presso il Ministero eventuali adempimenti tempestivi dell'autorità straniera)

La **mancata risposta** alle informazioni richieste non determina come effetto il **rigetto** della domanda di consegna, quando la Corte d'appello abbia comunque acquisito le notizie ritenute necessarie per la sua decisione (Sez. 6, n. 48945 del 04/12/2015, **Krajcir**, non mass.).

Spetta invero all'autorità giudiziaria richiesta della consegna valutare la completezza delle informazioni necessarie, anche qualora le notizie siano acquisite successivamente e *aliunde* (Sez. 6, n. 25420 del 21/6/2007, **Szekely**, non mass., nella specie le informazioni – riguardanti la disciplina del processo *in absentia* nell'ordinamento processuale dello Stato di emissione – erano state acquisite in un diverso procedimento pendente davanti alla Corte di appello).

Si è altresì affermato che, qualora non pervengano nel termine fissato, ai sensi dell'art. 16, primo comma, legge n. 69 del 2005 le informazioni integrative, l'autorità giudiziaria italiana è legittimata a decidere allo **stato degli atti**, non essendo obbligata a respingere la richiesta di consegna, ove non risultino mancanti gli elementi cartolari richiesti a pena di inammissibilità (Sez. 6, n. 40412 del 26/10/2007, **Aquilano**, Rv. 237427, fattispecie nella quale non erano stati inviati nel termine fissato la relazione sui fatti addebitati alla persona e la copia del provvedimento restrittivo della libertà personale; Sez. 6, n. 9764 del 20/02/2014, **Canciu**, Rv. 259116; Sez. 6, n. 8132 del 18/02/2015, **Bertinato**, Rv. 262805, nella quale la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice che aveva ritenuto irrilevanti i dati richiesti in ordine alla irrevocabilità della sentenza da eseguire ed al requisito della doppia punibilità, alla luce di quanto emergeva dalle pronunce dell'autorità estera, dalla relazione illustrativa di accompagnamento del m.a.e. e dal testo delle norme penali straniere violate).

Peraltro, **una volta rifiutata la consegna** per effetto del mancato invio da parte dello Stato richiedente della documentazione integrativa richiesta, la Corte d'appello non può, a seguito della successiva ricezione della predetta documentazione, pronunciarsi nuovamente sulla medesima richiesta, modificando la precedente decisione di rifiuto (in motivazione, la Corte ha precisato che solo nel caso in cui il rifiuto sia motivato dal serio pericolo di sottoposizione a trattamenti non consentiti, ai sensi dell'art.18, comma 1, lett. h), legge 69 del 2005, la sentenza deve considerarsi adottata "allo stato degli atti" ed è, quindi, suscettibile di una nuova valutazione ove l'impedimento alla consegna venga rimosso) (Sez. 6, n. 35290 del 19/07/2018, **Sniadecki**, Rv. 273780).

## **6. Termine a difesa**

Si è stabilito che qualora sia concesso un **rinvio** per consentire alla difesa di prendere visione degli atti trasmessi dall'estero, non è applicabile il termine di otto gg. previsto dall'art. 10, comma 4 legge n. 69 del 2005 (Sez. F, n. 33327 del 21/8/2007, **D'Onorio**, non mass. sul punto).

## Decisione sulla consegna (art. 17)

Art. 17. (Decisione sulla richiesta di esecuzione). (cerca Riferimenti in altri archivi)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 14, la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonché, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.

2. La decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare di cui agli articoli 9 e 13. Ove, per cause di forza maggiore, sia ravvisata l'impossibilità di rispettare tali termini il presidente della corte di appello informa dei motivi il Ministro della giustizia, che ne dà comunicazione allo Stato richiedente, anche tramite l'Eurojust. In questo caso i termini possono essere prorogati di trenta giorni.

3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello è stata informata del fatto che l'immunità non opera più. Se la decisione sulla esclusione dell'immunità compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la richiesta.

4. In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna.

5. Quando la decisione è contraria alla consegna, la corte di appello con la sentenza revoca immediatamente le misure cautelari applicate.

6. Della sentenza è data, al termine della camera di consiglio, immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento.

7. La sentenza è immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione ed altresì, quando la decisione è di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

### 1. Udienza

L'art. 17, comma 1 stabilisce che la decisione sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna deve essere preceduta dall'audizione dei soggetti ivi indicati, compresa la persona richiesta in consegna, se compare. Pertanto, deve essere annullata con rinvio la sentenza della corte di appello, emessa senza l'audizione dell'interessato che abbia manifestato la volontà di essere ascoltato e contestualmente rappresentato il suo **impedimento a comparire** all'udienza (Sez. 6, n. 48013, del 12/12/2008, **Barachini**, Rv. 241926).

Nel caso in cui non sia stato già nominato un **interprete** a norma dell'art. 143 cod. proc. pen., la Corte ha chiarito che è onere della parte che intende produrre atti in lingua straniera procedere con perizia giurata alla loro traduzione ovvero avvalersi dell'assistenza di un proprio interprete di fiducia, in modo da consentire al giudice italiano di poter avere compiuta conoscenza di documenti stranieri e di poter rispettare i tempi previsti per la definizione del procedimento. (Sez. 6, n. 30059, del 15/7/2009, **Lucza**, Rv. 245112).

È stata ritenuta manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 111 e 117, primo comma Cost. (in relazione all'art. 6, primo comma, CEDU), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 L. n. 69 del 2005, nella parte in cui non consente che, a richiesta di parte, il procedimento relativo alla decisione sulla richiesta di esecuzione del mandato d'arresto europeo c.d. "processuale" si **svolga in pubblica udienza**, anziché in **camera di consiglio** (In motivazione, la S.C. ha precisato, sulla scorta dei principi affermati dalla sent. n. 135 del 2014 della Corte costituzionale, che non è necessario garantire il controllo del pubblico sull'esercizio dell'attività giurisdizionale, attraverso lo svolgimento dell'udienza pubblica, quando l'oggetto della trattazione è essenzialmente costituito da questioni di carattere tecnico-giuridico ed altamente specialistico e l'ambito di valutazione del materiale probatorio risulta assai ristretto) (Sez. 6, n. 18650 del 30/04/2015, **Ghabri**, Rv. 263399; Sez. 6, n. 23574 del 03/06/2016, **Piras**, non mass.).

Si è anche affermato che la decisione della Corte di appello sulla consegna per l'estero deve essere sempre preceduta dalla celebrazione dell'udienza in camera di consiglio, anche qualora la persona richiesta abbia già anteriormente prestato il proprio consenso, trattandosi di forma procedimentale obbligatoriamente prevista dall'art. 14, comma 4, legge n. 69 del 2005 e non rinunciabile dall'interessato (Sez. 6, n. 48943 del 03/12/2015, **Alexandroae**, Rv. 265545).

Nel procedimento camerale di consegna previsto dalla legge 22 aprile 2005, n. 69, non è consentita l'astensione dalle udienze da parte del difensore che aderisca ad una iniziativa regolarmente indetta degli organismi collettivi di categoria (Sez. 6, n. 27482 del 29 maggio 2017, **Corvino**, non mass.). Secondo tale pronuncia, che sviluppa una esegesi adeguatrice non solo alla *ratio* della legge n. 146 del 1990, ma anche alla lettera ed allo scopo della decisione quadro sul m.a.e., la centralità nel sistema di consegna della previsione di termini brevi e certi entro i quali la procedura deve essere esaurita dallo Stato di esecuzione emerge sia dall'art. 15, par. 1, della decisione-quadro, là dove prevede, in termini generali, che l'autorità giudiziaria

dell'esecuzione decida la consegna della persona «nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro» sia, più puntualmente, dall'art. 17, che stabilisce che «un mandato d'arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza», indicando non solo il lasso temporale entro il quale la relativa decisione deve essere adottata, ma prevedendo significativamente al contempo un sistema di controllo da parte delle istituzioni dell'Unione Europea sui ritardi ripetuti e sistemici nell'esecuzione dei mandati d'arresto da parte degli Stati membri. Sull'importanza dei termini stabiliti da detto articolo 17 si è pronunciata, inoltre, la Corte di giustizia (Corte U.E., 30/05/2013, C-168/13, Jeremy F.), che non ha esitato a considerare in contrasto con la normativa dettata dalla decisione-quadro un sistema nazionale che consenta lo sfioramento dei termini ivi indicati, indipendentemente dallo *status libertatis* del consegnando. A queste esigenze di celerità si è adeguato il legislatore italiano, cadenzando tutto il procedimento avente ad oggetto la consegna entro termini sensibilmente contratti: termini che per la fase del ricorso per cassazione risultano addirittura più contenuti del non meno urgente procedimento ex art. 311 cod. proc. pen.

## **2. Immutabilità del giudice.**

La Corte, ribadendo un orientamento già espresso in tema di estradizione, ha affermato che il principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. non è applicabile alla pronuncia sul m.a.e. emessa dalla Corte di appello. Ne consegue che, una volta rinviato il giudizio sulla consegna ad altra udienza per l'acquisizione di ulteriore documentazione, non è imposta la stessa composizione del collegio, dovendo la pronuncia essere resa in base alla documentazione trasmessa dallo Stato richiedente e a conclusione della discussione orale delle parti (Sez. 6 n. 25879, del 25/6/2008, **Vizitiu**, 239947; Sez. 6 n. 25828 del 19/6/2008, **Cebula**, Rv. 240350; Sez. 6, n. 7792 del 18/02/2014, **Manolache**, Rv. 259001; Sez. 2, n. 8936 del 28/02/2019, **Shyti**, non mass.).

## **3. Termine per la decisione (art. 17, comma 2)**

### **3.1. Dies a quo**

Si è stabilito che il *dies a quo* dal quale deve farsi decorrere il termine, alla luce dell'inequivoco richiamo alle norme di cui agli artt. 9 e 13, legge n. 69 del 2005, coincide con quello della **esecuzione della misura cautelare** emessa dal giudice. Ne consegue che, in caso di arresto pre-cautelare ad iniziativa della polizia giudiziaria, non deve aversi riguardo, come *dies a quo*, alla data di tale arresto, ma a quella in cui viene notificata la misura coercitiva emessa successivamente dal Presidente della Corte d'Appello (Sez. 6, n. 45254 del 22/11/2005, **Calabrese**, Rv. 232634).

### **3.2. Proroga del termine (art. 17, comma 2, seconda parte)**

L'espressione «*cause di forza maggiore*», utilizzata per legittimare la **proroga** del termine, è comprensiva di tutte quelle situazioni idonee a determinare ritardi incolpevoli nella decisione, ivi compreso l'eccessivo carico di lavoro di un ufficio giudiziario in rapporto all'organico di cui concretamente può disporre specie in periodo feriale (Sez. 6, n. 45254 del 22/11/2005, **Calabrese**, non mass. sul punto) o la obiettiva impossibilità di reperire un interprete (Sez. 6, n. 4357 del 1/2/2007, **Kielian**, non mass., nella quale la Corte ha tenuto conto nel computo del termine di 90 gg. anche la sospensione dei termini nel **periodo feriale**).

La SC. ha precisato che **non è impugnabile l'ordinanza** con cui la Corte d'appello proroga, per cause di forza maggiore, il termine per la decisione sulla richiesta di consegna, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 22 aprile 2005 n. 69 (Sez. 6, n. 20739 del 10/07/2020, **Gjoka** Rv. 279429; Sez. F, n. 37090 del 05/09/2013, **Espinoza Matamala**, Rv. 256561). Ad identiche conclusioni è pervenuta la S.C. nelle ipotesi in cui la proroga sia stata espressamente effettuata ai fini dell'art. 16 (attività integrativa) (Sez. 6, n. 48924 del 29/11/2019, **Mavrodi**, non mass.).

### **3.3. Decorso del termine. Effetti**

Il superamento del termine di 60 gg. di cui all'art. 17, comma 2, della legge n. 69 del 2005 non incide sulla **validità** della decisione in merito alla consegna, che con ogni evidenza non può cadere in perenzione a causa di ciò, ma determina solo l'effetto della **rimessione in libertà** del consegnando, a norma dell'art. 21 della legge n. 69 del 2005 (Sez. 6, n. 17632 del 3/5/2007, **Melina**, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 2450 del 15/1/2008, **Verduci**, Rv. 238133; Sez. 6, n. 15627 del 14/4/2008, **Usturoi**, non mass.; Sez. F, 11/9/2008, n. 35290, **Tudor**, Rv. 240721; Sez. 6, n. 28140 del 16/07/2010, **Ros**, Rv. 247831; Sez. F, n. 32964 del 21/08/2012, **Manea**,

Rv. 253424; Sez. 6, n. 12559 del 17/03/2016, **Bohancanu**, Rv. 267421; Sez. 6, n. 49991 del 30/10/2018, **Scorza**, non mass.).

Si è stabilito che nel caso in cui la sentenza che decide sulla consegna sia **annullata**, a causa dell'omesso avviso della data dell'udienza camerale al difensore, non si verifica, secondo la Corte, la perdita di efficacia della misura coercitiva prevista dall'art. 21 legge n. 69 del 2005, che si verifica invece soltanto – analogamente a quanto previsto in tema di riesame - quando la corte di appello non decide nei termini di cui agli artt. 14 e 17 della stessa legge (Sez. 6, n. 1181 del 7/1/2008, **Patrascu**, Rv. 238132; Sez. 6, n. 38640 del 30/09/2009, **Dervishi** Rv. 244758).

L'inosservanza del termine di sessanta giorni, peraltro, non preclude l'emissione di una nuova misura coercitiva personale, atteso il disposto dell'art. 9, comma 5, della legge su citata, quando sussiste il pericolo di fuga (Sez. F, n. 35525 del 07/08/2014, **Brindusescu**, Rv. 261744).

Inoltre, **il termine di sessanta giorni** entro il quale, a norma dell'art. 17, comma secondo, L. 22 aprile 2005, n. 69, deve essere emessa la decisione sulla domanda di consegna avanzata dall'autorità giudiziaria estera, **riguarda esclusivamente la decisione della Corte d'appello e non anche quella della Corte di cassazione** (Sez. 6, n. 25870 del 05/07/2010, **El Moustaid**, Rv. 247829) **né quella davanti alla Corte d'appello in sede di rinvio** (Sez. 2, n. 4864 del 04/02/2016, **Alexandroae**, Rv. 266380; Sez. 6, n. 39770 del 05/10/2012, **Agu**, Rv. 253398, in tal caso, l'unico termine da rispettare è quello di cui all'art. 22, comma 6, L. 69 del 2005).

La S.C. ha rilevato che la mancata previsione di un termine predeterminato di scadenza della custodia cautelare, successivo al provvedimento della Corte di appello, non costituisce motivo di irrazionalità del sistema e di irreparabile pregiudizio del richiesto in consegna, tenuto conto dei tempi ristretti, previsti dall'art. 22, legge 22 aprile 2005, n.69, per la decisione sull'eventuale ricorso per cassazione e della disciplina relativa ai casi di sospensione e rinvio della consegna (Sez. 6, n. 39770 del 05/10/2012, **Agu**, Rv. 253398; Sez. 2, n. 4864 del 04/02/2016, **Alexandroae**, Rv. 266380).

### **3.4. Sospensione dei termini per il periodo feriale (art. 39)**

Alla procedura di consegna passiva, non si applica la sospensione dei termini per il periodo feriale (Sez. 6, n. 41686, del 30/10/2008, **Nicoara**, Rv. 241568, in tema di tardiva proposizione del ricorso per cassazione; Sez. 6, n. 44265 del 29/10/2013, **Orlov**, Rv. 257454). Peraltro, in altra decisione la Corte aveva ritenuto non spirato il termine di cui all'art. 17 della l. 69 del 2005 in quanto non vi era stata da parte dell'interessato "alcuna rinuncia alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale né in termini espliciti e formali né attraverso alcuna condotta "attiva" o altra "iniziativa" significativa della sua volontà di rinunciare" (Sez. 6, n. 4357 del 1/2/2007, **Kielian**, non mass.).

### **4. Lettura della sentenza (art. 17, comma 6)**

Non comporta **nullità** la omessa lettura della sentenza, al termine della camera di consiglio, come prescrive il sesto comma dell'art. 17 L. n. 69 del 2005 (Sez. 6, n. 25183 del 18/6/2008, **Staiti**, Rv. 239945, nella specie era stato dato regolare avviso di deposito della decisione al difensore; Sez. F, n. 34287 del 21/8/2008, **Buza**, Rv. 240339; Sez. 6, n. 47012 del 22/11/2013, **Chitoi**, Rv. 257838).

### **5. Traduzione della sentenza.**

Applicando un principio già consolidato in relazione all'art. 546 cod. proc. pen., la Corte ha stabilito che non sussiste alcun obbligo di **traduzione** nella lingua nazionale della persona richiesta, che non conosce la lingua italiana, della motivazione della sentenza della corte di appello che dispone la consegna. Il consegnando, anche senza oneri personali (quando sussistano i presupposti del patrocinio a spese dello Stato), ha infatti la facoltà di avvalersi di un interprete di fiducia per la traduzione della sentenza, con eventuale differimento del relativo termine per l'impugnazione. (Fattispecie in cui il consegnando si era avvalso della facoltà di non comparire all'udienza di trattazione e decisione) (Sez. 6, n. 38639 del 30/9/2009, **Pantovic**, Rv. 245314).

A seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 4 marzo 2014, n. 32, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2010/64/UE **sull'assistenza linguistica**, si è affermato che tale disciplina trova applicazione anche alle procedure di mandato di arresto europeo e di estradizione, come è dato evincere dai Lavori Preparatori, laddove - nella Tabella di concordanza annessa alla Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo trasmessa al Senato della

Repubblica - si evidenzia che la L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 5, richiama le norme del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Alla stregua di tale rinvio espresso, si deve pertanto ritenere che il diritto alla interpretazione e traduzione spetti anche a favore del destinatario del mandato di arresto europeo, in relazione a tale provvedimento, in linea con quanto disposto dalla stessa Direttiva traduzioni che contiene puntuali prescrizioni in tema di M.A.E. all'art. 2, paragrafo 7, e art. 3, paragrafo 6 (Sez. 6, n. 25287 del 01/04/2015, **Perez Segovia**, non mass. sul punto).

Sotto altro verso **si è invece precisato** (Sez. 6, n. 1199 del 08/01/2015, Ivancescu, non mass.) che le disposizioni di cui all'art. 2, par. 7 e art. 3, par. 6, della su citata Direttiva si limitano a stabilire, con riferimento al procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo, che lo Stato membro di esecuzione assicuri l'assistenza di un interprete alle persone che siano soggette a tale procedimento e non parlino o non comprendano la lingua del procedimento, nonché la traduzione scritta del m.a.e. per le persone richieste in consegna che non comprendano la lingua in cui tale documento è redatto, o è stato tradotto dallo Stato membro emittente.

Le novellate disposizioni normative di cui all'art. 143 cod. proc. pen., a loro volta, non contengono alcun espresso riferimento alla speciale disciplina della procedura di consegna relativa al m.a.e., tanto che lo stesso legislatore, significativamente, restringe nel perimetro delle sole "accuse" enucleate a carico dell'"imputato" che non conosce la lingua italiana la realizzazione dei su ricordati obiettivi di piena informazione e conoscenza (arg. ex art. 143 cod. proc. pen., commi 1 e 3; v., inoltre, l'art. 3, par. 3 e 4, della su citata Direttiva 2010/64/UE), **senza estenderne formalmente l'ambito di applicazione alle procedure di cooperazione giudiziaria penale governate dal principio del reciproco riconoscimento**. Non sembrano esservi, tuttavia, ragioni ostative per colmare tale lacuna normativa sia attraverso il riferimento alla clausola di salvaguardia prevista in linea generale dalla L. n. 69 del 2005, art. 39, comma 1, - che consente l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari "in quanto compatibili" - sia attraverso il richiamo alla possibilità di applicare, anche nell'ambito della procedura di consegna legata all'esecuzione del m.a.e., le disposizioni del codice di rito in materia di misure cautelari personali, laddove se ne presenti la necessità (citata Legge, art. 9, comma 5). In relazione a tale ultimo profilo, infatti, si evidenzia, nella stessa Tabella di concordanza annessa alla Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo trasmessa al Senato della Repubblica, che la L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 5, attraverso su indicato rinvio alla normativa del codice di rito, individua il modo per inserire anche il mandato di arresto europeo nel novero degli atti di cui può esser disposta la traduzione.

Nella medesima prospettiva, inoltre, è agevole rilevare che proprio la generale esigenza di tutelare la complessiva equità del procedimento anche in relazione alla predisposizione di un'assistenza linguistica adeguata e gratuita (v. il considerando n. 17 della su citata Direttiva) ha indotto il legislatore europeo ad auspicare, sia pure attraverso la formulazione di un generale criterio di orientamento interpretativo per le scelte del legislatore e delle competenti autorità nazionali, che "I diritti previsti dalla presente direttiva dovrebbero altresì applicarsi, quali necessarie misure di accompagnamento, all'esecuzione del mandato d'arresto europeo nei limiti stabiliti dalla medesima. Gli Stati membri di esecuzione dovrebbero provvedere all'interpretazione e alla traduzione a beneficio delle persone ricercate che non parlino o non comprendano la lingua del procedimento e assumerne i relativi costi" (v., il considerando n. 15 della su indicata Direttiva europea). Sulla base delle su esposte considerazioni, pertanto, deve ritenersi che all'adempimento degli incombeni relativi alla traduzione dell'atto sopra indicato possa procedersi **solo quando la persona richiesta in consegna, che non comprende la lingua italiana, ne faccia espressa e motivata richiesta** in applicazione del quadro dei principii stabiliti dalla Direttiva 2010/64/UE, che impongono agli Stati membri di assicurare la traduzione scritta dei documenti fondamentali per l'esercizio del diritto di difesa, ivi comprese le sentenze.

Ne discende che a fronte di una specifica richiesta in tal senso formulata, i **termini d'impugnazione** non potrebbero che decorrere dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'interessato nella lingua a lui comprensibile (Sez. 6, n. 1199 del 08/01/2015, **Ivancescu**, non mass.).

## **6. Decisione di rifiuto.**

### **6.1. Revoca delle misure cautelari (art. 17, comma 5).**

Quando la Corte d'appello **rifiuta la consegna** del cittadino italiano ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. r) (ora figurante all'art. 18-*bis*) L. 22 aprile 2005, n. 69, non deve provvedere alla revoca della misura cautelare a suo tempo applicata all'interessato, che mantiene la sua efficacia per consentire l'esecuzione in Italia della pena detentiva inflitta con la sentenza di condanna straniera. (Sez. 6, n. 17960 del 17/04/2013, **Giorgio**, Rv. 255169).

Ed infatti, l'art. 17, comma 5, stabilisce sì che la Corte di appello, con la sentenza contraria alla consegna, revoca immediatamente le misure cautelari applicate all'interessato, ma tale disposizione deve ritenersi non applicabile nel caso in cui il rifiuto della consegna sia stato motivato dalla richiesta dell'interessato che la pena comminatagli con sentenza definitiva di condanna dell'autorità giudiziaria straniera venga eseguita in Italia ai sensi della citata legge, art. 18, comma 1, lett. r) (ora figurante all'art. 18-*bis*). È, invero, pacifico che, laddove venga adottata dall'autorità giudiziaria italiana una sentenza qual è quella esaminata in questa sede, non è più necessario un formale riconoscimento della sentenza di condanna straniera, discendendo la sua esecutività direttamente dalla legge interna di adeguamento della decisione quadro in materia di mandato di arresto europeo: la pronuncia italiana di rifiuto della consegna per la causale innanzi, che contestualmente delibera il riconoscimento della sentenza di condanna straniera, determinando la pena che deve essere seguita nello Stato, costituisce valido titolo esecutivo in applicazione analogica dell'art. 735 cod. proc. pen. (così Sez. 6, n. 46845 del 10/12/2007, Pano, Rv. 238330; Sez. 6, n. 7812 del 12/02/2008, Tavano, non mass.; Sez. 6, n. 7813 del 12/02/2008, Finotto, non mass.); con l'ulteriore conseguenza che la misura cautelare a suo tempo disposta nei confronti dell'interessato per permettere la consegna mantiene efficacia per consentire la disposta esecuzione in Italia della pena detentiva inflitta con la sentenza straniera.

La correttezza di tale impostazione esegetica trova conforto nel dettato dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. che, ai fini della esecuzione di una pena detentiva nei riguardi di un condannato che si trovi agli arresti domiciliari, il P.M. sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti al tribunale di sorveglianza, per l'eventuale applicazione di una misura alternativa alla detenzione, nel frattempo permanendo lo stato detentivo domiciliare, con computo del relativo periodo di applicazione come pena espiata a tutti gli effetti.

### **6.2. Bis in idem.**

**Una volta rifiutata la consegna**, solo nel caso in cui il rifiuto sia motivato dal serio pericolo di sottoposizione a trattamenti non consentiti, ai sensi dell'art.18, comma 1, lett. h), legge 69 del 2005, la sentenza deve considerarsi adottata "allo stato degli atti" ed è, quindi, suscettibile di una nuova valutazione ove l'impedimento alla consegna venga rimosso (Sez. 6, n. 35290 del 19/07/2018, **Sniadecki**, Rv. 273780), mentre nei restanti casi (come quando sia stato motivato dal mancato invio da parte dello Stato richiedente della documentazione integrativa richiesta), la Corte d'appello non può (come nel caso in cui riceva la predetta documentazione), pronunciarsi nuovamente sulla medesima richiesta, modificando la precedente decisione di rifiuto divenuta irrevocabile.

Laddove la procedura di consegna non sia ancora conclusa, non può definirsi abnorme o preclusa l'apertura di nuova procedura avente ad oggetto il medesimo m.a.e. (nella specie era nella pendenza del ricorso per cassazione pervenuta alla Corte di appello la documentazione mancante): la S.C. ha affermato che non configura violazione del principio del "ne bis in idem" la pronuncia di una successiva decisione che dispone la consegna dell'interessato all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente quando una precedente decisione abbia negato detta consegna definendo soltanto questioni attinenti al rito o meramente pregiudiziali, senza deliberare sul merito della richiesta (Sez. 6, n. 18872 del 26/04/2018, **Di Lallo**, Rv. 273134).

Inoltre, la S.C. ha precisato che, quand'anche nulla stabilisca la legge n. 69 del 2015 in ordine alla preclusività di precedenti decisioni, andava applicata la pacifica esegesi formatasi in ordine all'art. 707 cod. proc. pen., secondo cui la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito di un'ulteriore domanda presentata dallo stesso Stato per i medesimi fatti non deve ritenersi preclusa, quando la precedente decisione abbia definito questioni in rito o di natura pregiudiziale, senza deliberare sul merito della richiesta (Sez. 6, n. 18873 del 26/04/2018, **Mancini**, non mass.).

## **Sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza/sentenza irrevocabile di condanna (art. 17, comma 4)**

*Art. 17. (Decisione sulla richiesta di esecuzione).*

*4...In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna.*

### **1. Sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.**

E' oramai pacifica l'affermazione che l'autorità giudiziaria italiana, ai fini della "riconoscibilità" del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve limitarsi "a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente ha ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna" (**Sez. un.** n. 4614 del 30/1/2007, **Ramoci**, Rv. 235348; tra le tante, v. Sez. F, n. 33642 del 13/9/2005, **Hussain**, Rv. 232118; Sez. 6, n. 34355 del 23/9/2005, **Ilie**, Rv. 232053; Sez. 6, n. 16542 del 8/5/2006, **Cusini**, Rv. 233549; Sez. 6, n. 8449 del 14/2/2007, **Piaggio**, non mass. sul punto).

Si è precisato altresì che non è necessario che il mandato di arresto contenga una **elaborazione dei dati fattuali** che pervenga alla conclusione della gravità indiziaria, ma è necessario e sufficiente che le fonti di prova indicate nella relazione, ai sensi dell'art. 6, comma quarto, lett. a), l. n. 69 del 2005, siano astrattamente idonee a fondare la gravità indiziaria, sia pure con la sola indicazione delle evidenze fattuali a suo carico, mentre la valutazione in concreto delle stesse è riservata all'autorità giudiziaria del Paese emittente (Sez. F, n. 32381 del 24/08/2010, **Termini**, Rv. 248254; Sez. 6, n. 44911 del 06/11/2013, **Stoyanov**, Rv. 257466; Sez. 6, n. 3952 del 27/01/2016, **Jovanovic**, non mass.).

Esula pertanto dai poteri conferiti al giudice nazionale qualsiasi valutazione in ordine **all'adeguatezza del materiale indiziario** posto alla base del provvedimento cautelare e degli elementi di prova addotti a discarico dal ricorrente, i quali trovano la loro normale sede di prospettazione e disamina dinanzi all'autorità giudiziaria emittente (Sez. 6, n. 16362, del 16/4/2008; **Mandaglio**, Rv. 239649; da ultimo, v. Sez. 6, n. 44911 del 06/11/2013, **Stoyanov**, Rv. 257466; Sez. 6, n. 15244 del 14/05/2020, **Navved**, non mass.).

Si è affermato quindi che non è compito dell'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione verificare quale sia **l'attendibilità e la concreta portata** probatoria della chiamata in correità posta a fondamento della domanda di consegna da parte dell'autorità giudiziaria dello Stato di emissione, la quale soddisfa il suo onere motivazionale con la mera indicazione di tale fonte di prova (Sez. 6, n. 41758, del 19/12/2006, **Brugnetti**, non mass. sul punto). In senso contrario, si segnala soltanto un precedente, peraltro risalente (Sez. 6, n. 12453, del 3/4/2006, **Nocera**, Rv. 233543), nel quale la Corte ha ritenuto che il controllo sulla gravità indiziaria comporti l'esame da parte dell'Autorità richiesta della **credibilità** del dichiarante, secondo i canoni del diritto interno, ovvero tenendo presente la sua personalità, il suo passato, i suoi rapporti con l'accusato, e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione, e quindi la verifica dell'**attendibilità** delle dichiarazioni rese.

La Corte ha precisato che, una volta soddisfatta la condizione della allegazione dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge n. 69 del 2005, nel senso indicato dalla oramai pacifica giurisprudenza, l'autorità giudiziaria italiana non è tenuta ad effettuare ulteriori approfondimenti, trattandosi questo di compito di competenza esclusiva del giudice dello Stato di emissione (Sez. 6, n. 35832, del 17/9/2008, **Indino**, Rv. 240722, nella specie, il ricorrente aveva dedotto la mancata acquisizione di ulteriori dati informativi, come foto e deposizione della parte offesa; in tal senso si era espressa anche Sez. F, n. 33642 del 13/9/2005, **Hussain**, Rv. 232119, secondo cui non può essere richiesta alla autorità straniera la assunzione di una nuova prova non acquisita o non ancora acquisita, essendo ciò incompatibile con il principio di sovranità dei singoli Stati).

La Corte ha sottolineato che è comunque necessaria da parte dello Stato di emissione la **specificazione delle fonti di prova**. Pertanto, ha ritenuto ostativa alla consegna, ai sensi dell'art. 17, comma 4 legge n. 69 del 2005, la assenza - sia nella documentazione trasmessa dallo Stato di emissione sia in quella di seguito formalmente richiesta dall'autorità giudiziaria italiana - di indicazioni sulle **specifiche fonti di prova** relative all'attività criminosa e al coinvolgimento della persona richiesta (Sez. F, n. 23952 del 20/08/2020, **Katic**, Rv. 279542; Sez. 6, n. 30439, del 17/7/2008, **Frunza**, Rv. 243591, nella specie, lo Stato di emissione aveva

soltanto dichiarato che gli indizi a carico del ricercato derivavano da "vaste indagini" svolte dalla polizia, senza fornire altre specificazioni; Sez. 6, n. 26698, del 10/6/2009, **Barna**, Rv. 244282, nella specie, la Corte ha stabilito che la mera duplicazione della narrativa del capo di imputazione non consente di dar luogo alla consegna; Sez. 6, n. 15935 del 15/04/2015, **Jovanovic**, Rv. 263086).

La Corte ha ritenuto idonea, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, anche una **querela** presentata dalle parti offese alle autorità italiane, prodotta nel procedimento dalla persona richiesta in consegna (Sez. F, n. 34999, del 11/9/2007, **Nonnis**, Rv. 237511, nel caso di specie, secondo la S.C., la denuncia-querela acquisita agli atti aveva dimostrato, "per tabulas", l'inconsistenza del compendio indiziario posto a fondamento del mandato di arresto dall'autorità giudiziaria emittente).

Si è infine affermato che la condizione prevista dall'art. 17, comma 4, L. 69 del 2005 (sussistenza di gravi indizi di colpevolezza) non si applica alle sentenze contumaciali, che sono revocabili mediante opposizione (Sez. 6, n. 2450, del 15/1/2008, **Verduci**, non mass. sul punto; v., in motivazione, Sez. 6, n. 26026, del 13/6/2008, **Franconetti**, Rv. 240347).

## 2. Sentenza irrevocabile di condanna

Nonostante la decisione quadro parli, con riferimento al contenuto del mandato di arresto europeo, di sentenza "esecutiva" (*enforceable judgment*) (art. 8), la legge di attuazione individua il titolo del m.a.e. nella categoria delle **sentenze irrevocabili**.

Si è stabilito che una volta che l'autorità straniera abbia affermato che, secondo le norme interne, la sentenza di condanna a carico del soggetto di cui si chiede la consegna è divenuta esecutiva, non spetta all'autorità richiesta sindacare sulla base di quali presupposti normativi dell'ordinamento dello Stato di emissione sia stata affermata la esecutività della sentenza di condanna (Sez. 6, n. 17574, del 18/5/2006, **Jovanovic**, non mass.; Sez. 6, n. 46223 del 24/11/2009, **Pintea**, Rv. 245449).

Più di recente, la Corte (Sez. 6, n. 42159 del 16/11/2010, **Cinque**, Rv. 248689) ha precisato che quando l'autorità estera ha richiesto la consegna ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, occorre che la relativa richiesta sia basata su una **sentenza di condanna dotata di forza esecutiva**, dovendosi ritenere che l'art. 8, par. 1, lett. c), della decisione quadro n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 ha inteso dare rilevanza alla sola "esecutività", e non certo alla "irrevocabilità" della sentenza, quale condizione essenziale del nuovo sistema di cooperazione finalizzato alla consegna delle persone ricercate tra gli Stati membri dell'U.E (nel caso di specie, relativo ad una richiesta di consegna di un cittadino italiano avanzata dall'autorità giudiziaria francese, la S.C. ha ritenuto **dotata di forza esecutiva**, benché ancora ricorribile per cassazione, la **sentenza contumaciale emessa in Francia dal giudice di secondo grado**, annullando di conseguenza la statuizione concernente la consegna del cittadino, a norma dell'art. 18, comma primo, lett. r), della legge n. 69 del 2005 - ora figurante all'art. 18-*bis*)(conf. Sez. 6, n. 2745 del 19/01/2012, **Pistoia**, Rv. 251787).

Da ultimo si è precisato che, qualora la **sentenza sia esecutiva, ma ancora impugnabile nel merito** (ad es. come nel sistema belga delle sentenze contumaciali di primo grado) l'Autorità giudiziaria italiana deve applicare gli stessi parametri di valutazione previsti dalla su citata disposizione di cui all'art. 17, quarto 4, per le sentenze irrevocabili, ma non può, in contrasto con la volontà del consegnando, porla in esecuzione nello Stato: in tal caso la Corte d'appello **deve disporre la consegna del ricercato all'Autorità giudiziaria richiedente con le garanzie previste dall'art. 19, lett. c)**, l. n. 69 del 2005, con le quali è tutelato l'interesse del ricorrente a non rinunciare alla possibilità di ottenere un nuovo grado di merito nello Stato membro emittente (cfr. Corte di giustizia, sent. 21/10/2010, C-306/09, I.B.) (Sez. 6, n. 12560 del 22/03/2016, **Ricci**, non mass.; Sez. 6, n. 3949 del 26/01/2016, **Picardi**, non mass.; Sez. 6, n. 30762 del 11/07/2019, **Idehen**, non mass.).

Quando il mandato di arresto europeo è stato emesso dall'autorità giudiziaria estera per l'esecuzione di una sentenza contumaciale di condanna riguardante un cittadino italiano, la corte di appello è tenuta a verificare - ai fini della consegna dell'interessato ex art. 19, lett. c, l. n. 69 del 2005 - se sussista un **reale interesse** di quest'ultimo **ad impugnare la pronuncia di condanna "in absentia"**, altrimenti dovendo disporre la diretta esecuzione della pena in Italia (Sez. 6, n. 8464 del 16/02/2017, **Sgobba**, Rv. 268946, relativamente ad un m.a.e. emesso dalle autorità romene, in cui la S.C. ha annullato con rinvio l'impugnata sentenza, di rifiuto della consegna, per difetto di motivazione e per mancanza di verifica della sussistenza di un reale



intento dell'interessato di impugnare la sentenza di condanna "*in absentia*", come consentito dalla legislazione romena).

In ordine alle **sentenze contumaciali** francesi, ancora soggette ad opposizione, la Corte ha precisato che, benché il relativo mandato di arresto europeo, deve considerarsi processuale (in particolare agli effetti dell'art. 19, lett. c) legge n. 69 del 2005), esse hanno comunque carattere "**esecutivo**" e devono essere equiparate – quanto alle valutazioni di cui all'art. 17, comma 4 legge n. 69 del 2005 - alle sentenze irrevocabili (Sez. 6, n. 26026, del 13/6/2008, **Franconetti**, Rv. 240347; in senso conf. v. anche Sez. 6, n. 2450 del 15/1/2008, **Verduci**, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 6920 del 13/02/2015, **Vara Enriquez**, Rv. 262621; Sez. 6, n. 42041 del 04/10/2016, **Ben Said**, non mass.; Sez. F, n. 36352 del 20/08/2019, **Teh**, non mass.).

Pertanto, deve essere applicato il regime previsto dall'art. 18, lett. r)(ora figurante all'art. 18-*bis*), L. 22 aprile 2005 n. 69, nel caso in cui la consegna del cittadino sia richiesta dalle **autorità giudiziarie francesi**, sulla base di una sentenza di condanna per delitto pronunciata in contumacia (*jugement par default correctionnel*), e l'interessato abbia espressamente richiesto di voler scontare la pena in Italia, dimostrando in tal modo di non voler attivare il meccanismo di opposizione per la ripetizione del processo (Sez. 6, n. 13480 del 19/03/2010, **Pagani**, Rv. 246852). Deve invece essere applicato il particolare regime previsto dall'art. 19, lett. c), L. 22 aprile 2005 n. 69, nel caso in cui la consegna del residente nello Stato italiano sia richiesta dalle **autorità giudiziarie francesi**, sulla base di una **sentenza di condanna pronunciata "in absentia", tempestivamente impugnata** con il rimedio dell'opposizione (Sez. F, n. 35489 del 10/09/2009, **Bitri**, Rv. 244755). Sul tema, si veda *sub* artt. 18 e 19 della legge n. 69 del 2005, con riferimento al particolare regime previsto per il cittadino.

È stato a tal riguardo affermato che, al di fuori delle tassative ipotesi regolate dall'art. 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, non compete allo Stato di esecuzione alcuna valutazione sulle **modalità di acquisizione delle prove** poste alla base della sentenza irrevocabile di condanna (Sez. 6, n. 46223 del 24/11/2009, **Pintea**, Rv. 245450, nella specie, il ricorrente lamentava la violazione dei diritti minimi della difesa, essendo state acquisite le prove testimoniali al di fuori del dibattimento; v., inoltre, Sez. 6, n. 6920 del 13/02/2015, **Vara Enriquez**, Rv. 262621; Sez. 6, n. 15261 del 14/05/2020, **Gruita**, non mass.).

## Condizioni ostative (art. 18)

Art. 18. (Rifiuto della consegna).

1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:

- a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo è stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalità, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;
- b) se il diritto è stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporne;
- c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;
- d) se il fatto è manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione;
- e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;
- f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1;
- g) se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;
- h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;
- i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere;
- l) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;
- m) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;
- n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;
- o) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;
- p) se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità;
- q) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione;
- r) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunità che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;
- s) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

### 1. Clausola di non discriminazione (art. 18, lett. a)

La Corte ha precisato che la norma in esame prevede che il possibile pregiudizio della persona richiesta per motivi religiosi o etnici o politici deve risultare da **circostanze oggettive**, non essendo sufficiente l'allegazione dell'allarme sociale correlato alla gravità dei fatti (Sez. F, n. 33642, del 13/9/2005, **Hussain**, Rv. 232120; v., inoltre, Sez. 6, n. 17280 del 5/05/2010, **F.**, Rv. 247087, secondo cui il pregiudizio deve risultare da circostanze oggettive, non potendosi ritenere sufficiente un'ipotetica e indimostrata allegazione di possibili discriminazioni per la diversa fede religiosa professata dall'interessato.).

### 2. Limiti massimi di carcerazione preventiva (art. 18, lett. e)

Si è stabilito che non è deducibile per la prima volta in sede di legittimità la questione della mancata previsione di limiti massimi della carcerazione preventiva nella legislazione dello Stato membro di emissione (Sez. 6, n. 43804 del 09/11/2012, **Casini**, Rv.253433; Sez. 6, n. 38058 del 09/09/2016, **Bixi**, non mass.).

La Corte ha ravvisato un **onere di allegazione** documentale a carico del ricorrente, che non può limitarsi ad eccepire che la legislazione dello Stato di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva: occorre, pertanto, che ne sia data dimostrazione, con allegazione o quanto meno indicazione dei testi normativi da cui tale mancata previsione indiscutibilmente derivi (Sez. 6, n. 41758, del 19/12/2006, **Brugnetti**, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 7915, del 3/3/2006, **Napoletano**, Rv. 233705; Sez. 6, n. 13066 del 20/03/2013, **Brataj**, Rv. 254769; di onere dimostrativo parla espressamente anche Sez. 6, n. 14040, del 7/4/2006-20/4/2006, **Cellarosi**, Rv. 233544<sup>47</sup>), anche se in talune pronunce si fa riferimento al dovere del giudice nazionale di adoperarsi per acquisire tutte le necessarie informazioni prima di assumere la propria decisione, come prescrive l'art. 16 della l. 22 aprile 2005 n. 69 (Sez. F, n. 34294 del 21/08/2008, **Cassano**<sup>48</sup>, Rv. 240714, sul rilievo che non costituisce un presupposto necessario ai fini dell'accoglimento della richiesta di consegna verso l'estero, la trasmissione da parte dello Stato emittente del testo della legislazione relativa ai termini massimi di carcerazione preventiva; nello stesso senso v. Sez. 6, n. 16542 dell'8/05/2006, **Cusini**<sup>49</sup>, Rv. 233548).

In ordine alla portata della disposizione in esame, dopo iniziali incertezze interpretative (in senso restrittivo si era pronunciata Sez. 6, n. 16542, del 8/5/2006, **Cusini**, Rv. 233546, escludendo la equipollenza di meccanismi di controllo periodico della durata della detenzione preventiva), sono intervenute le Sezioni unite (**Sez. un.** n. 4614, del 30/01/2007, **Ramoci**, Rv. 235351<sup>50</sup>). La Corte ha in primo luogo circoscritto l'incidenza delle clausole di salvaguardia di principi costituzionali nazionali contenuta nella legge attuativa ai soli principi "comuni" di cui all'art. 6 T.U.E., tra i quali ha ritenuto di collocare a pieno titolo quello del contenimento della durata della detenzione preventiva entro "tempi ragionevoli", come garantito dall'art. 5 par. 3 CEDU fino al giudizio di primo grado. A tal riguardo la Corte ha osservato che la giurisprudenza CEDU non richiede necessariamente la previsione di "**termini**" fissi di durata, ma soltanto che l'ordinamento e la prassi processuale assicurino in concreto che l'imputato sia portato al più presto in giudizio o sia altrimenti scarcerato. Pertanto, la S.C. ha ritenuto compatibile con il principio espresso dall'art. 13 Cost. anche la previsione nella legislazione dello Stato di emissione di un **limite temporale "implicito"**, desumibile da altri meccanismi processuali che instaurino, obbligatoriamente e con cadenze predeterminate, un controllo giurisdizionale funzionale alla legittima prosecuzione della custodia cautelare o, in alternativa, alla estinzione della stessa, per tutta la fase che precede la pronuncia di merito sulla fondatezza dell'accusa<sup>51</sup>.

In tale prospettiva, le Sezioni unite hanno ritenuto in conformità con lo *standard* così ricostruito della disposizione contenuta nell'art. 18 lett. e) della legge n. 69 del 2005, la **legislazione della Germania**, che prevede un limite massimo di custodia cautelare (sei mesi) e che assicura, pur nella eventualità di proroga di detto termine, adottabile sulla base di presupposti definiti, la sottoposizione a controlli *ex officio*, cadenzati nel termine massimo di tre mesi, cui è condizionata la necessità di mantenere l'imputato nello *status custodiae*, imponendosi in mancanza di tali controlli un automatico effetto liberatorio; il tutto, in presenza di una prassi, collegabile a precisi dettami costituzionali, che di fatto contiene comunque in tempi ridotti la durata complessiva della custodia cautelare *ante iudicium*. (**Sez. un.** n. 4614 del 30/1/2007, **Ramoci**, Rv. 235352; conf. Sez. 6, n. 8449 del 14/2/2007, **Piaggio**, non mass. sul punto).

In ordine ai restanti sistemi normativi, la S.C. ha ritenuto in linea con la citata disposizione l'ordinamento processuale dei seguenti Stati membri:

– **Francia**, che prevede termini massimi di custodia cautelare (Sez. 6, n. 24705, del 12/7/2006, **Charaf**, Rv. 234274; Sez. 6, n. 41758, del 19/12/2006, **Brugnetti**, non mass. sul punto);

---

<sup>47</sup> Francia.

<sup>48</sup> Austria.

<sup>49</sup> Belgio.

<sup>50</sup> Germania.

<sup>51</sup> Con ordinanza n. 109 del 2008, la Corte costituzionale, richiamando tra l'altro l'interpretazione "adeguatrice", adottata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza Ramoci, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 18, lett. e) della legge n. 69 del 2005 in relazione agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, Cost., avendo omesso il giudice a quo, nel formulare il quesito, di esprimersi sulla cedevolezza della regola della previsione di termini massimi di carcerazione preventiva di fronte all'obbligo di rispetto dei vincoli scaturenti dall'ordinamento comunitario e dalle convenzioni internazionali, sancito a carico del legislatore nazionale dall'art. 117 Cost..

- **Regno Unito**, il cui ordinamento processuale contempla un limite massimo di custodia cautelare coincidente con il termine di svolgimento del giudizio di primo grado ed eventualmente prorogabile dal giudice sulla base di condizioni espressamente previste dalla legge (v., in motivazione, Sez. 6, n. 30006 del 26/10/2020, **Donati**, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 48777 del 14/12/2012, **Crepuljar**, Rv. 254012);

- **Austria**, che prevede limiti massimi per la custodia cautelare per la fase delle indagini preliminari e, una volta iniziato il dibattimento, un sistema di periodica verifica da parte del giudice della sussistenza delle ragioni giustificatrici del permanere della custodia (Sez. 6, n. 12405 del 20/3/2007, **Marchesi**, Rv. 235907; Sez. 6, n. 22451 del 3/6/2008, **Viscuso**, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 28829 del 19/06/2018, **Dragutinovic**, non mass.);

- **Lituania**, che prevede specifici termini di durata massima della custodia cautelare fino all'emissione della sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 12665 del 19/3/2008, **Vaicekauskaitė**, Rv. 239155; Sez. 6, n. 13463, del 28/3/2008, **Arnoldas**, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 16942, del 21/4/2008, **Ruocco**, non mass. sul punto);

- **Spagna**, che prevede termini temporalmente definiti scanditi secondo le fasi del processo (Sez. F, n. 34781, del 4/9/2008, **Varacalli**, Rv. 240921; Sez. 6, n. 5368 del 05/02/2020, **Scafuro**, non mass.);

- **Grecia**, la cui costituzione prevede che la legislazione fissi precisi limiti temporali (ovvero un anno per i crimini e sei mesi per i delitti) (Sez. F, n. 34574, del 28/8/2008, **D'Orsi**, Rv. 240716; Sez. 6, n. 38058 del 09/09/2016, **Bixi**, non mass.);

- **Scozia**, il cui codice di procedura penale prevede termini di durata massima della custodia cautelare per la fase predibattimentale e un termine implicito di custodia per la fase del giudizio, fino alla sentenza di condanna di primo grado (Sez. 6, n. 26194 del 2/07/2010, **Mancioffi**, Rv. 247827);

- **Ungheria**, il cui ordinamento prevede termini di durata massima della custodia cautelare sia nella fase delle indagini preliminari che nel corso del giudizio di primo grado, nonché la possibilità di revoca della misura ad istanza di parte o di riduzione della sua durata ad iniziativa sia del giudice che del pubblico ministero (Sez. 6, n. 2739 del 22/01/2020, **Boyko Taraj**, Rv. 278129; Sez. 6, n. 49 del 30/12/2014, dep. 2015, **Chitoroaga**, Rv. 261847; in senso conforme, Sez. 6, n. 20571 del 01/07/2020, **Emma**, non mass. sul punto);

- **Belgio**, che prevede meccanismi di verifica periodica dello stato custodiale cui si è riferita la citata sentenza «Ramoci» (Sez. 6, n. 6949 del 10/02/2017, **Staicu**, non mass.; Sez. 6, n. 25289 del 11/06/2014, **Cionca**, non mass.; Sez. F, n. 33799 del 01/08/2013, **Ciccione**, non mass.; Sez. 6, n. 7401 del 23/02/2012, **Maspi**, non mass.);

- **Lussemburgo** il cui ordinamento processuale, pur non contemplando limiti di durata massima della carcerazione preventiva, prevede che spetti al giudice istruttore "in ogni momento" il controllo sulla protrazione della sua durata, attribuendo altresì alle parti coinvolte la possibilità di ottenere una obbligatoria valutazione sulla permanenza delle condizioni legittimanti la custodia cautelare (Sez. 6, n. 34439 del 11/07/2017, **Ovieroba**, Rv. 270761);

- **Ungheria**, che prevede quei meccanismi processuali di controllo giurisdizionale della custodia, richiesti dalla "sentenza Ramoci" (Sez. 6, n. 1041 del 09/01/2020, **Aigbekaen**, non mass.; Sez. 6, n. 49 del 30/12/2014, dep. 2015, **Chitoroaga**, Rv. 261847; Sez. 6, n. 2739 del 22/01/2020, **Boyko**, Rv. 278129): L'art. 131 del codice processuale ungherese (Act. n. XIX del 1998) stabilisce la durata della custodia cautelare, sia nella fase delle indagini preliminari che nel corso del giudizio di primo grado, prevedendo, altresì, agli artt. 133 e 136, la revoca della misura cautelare ad istanza di parte e che, in ogni caso, sia il giudice che il Pubblico ministero possono fare in modo di ridurre il più possibile la durata della custodia.

Si è inoltre ritenuto non avere rilievo la questione in presenza di una misura cautelare "a termine", ovvero la cui efficacia è destinata a cessare decorso un determinato periodo dall'avvenuta consegna dell'imputato (in casi di m.a.e. provenienti dalla Polonia, Sez. 6, n. 17810 del 27/4/2007, **Imbra**, Rv. 236586; Sez. 6, n. 13545 del 05/04/2012, **Cieslik**, Rv. 252574; Sez. 6, n. 9938 del 27/02/2014, **Wojcik**, Rv. 261534; Sez. 6, n. 120 del 04/01/2018, **Gazzera**, non mass.).

Si è infine osservato che non è ostativa alla consegna a fini processuali la circostanza che il periodo di custodia cautelare a cui sia stata sottoposta in Italia la persona richiesta sia superiore al termine di durata della misura cautelare predeterminato nel provvedimento cautelare dello Stato di emissione (Sez. 6, n. 16544 del 27/04/2010, **T.**, Rv. 246749, fattispecie relativa a **mandato di arresto europeo "a termine"** emesso dall'autorità giudiziaria romena; Sez. 6, n.

47731 del 01/12/2015, **Parnica**, Rv. 265769; Sez. 6, n. 7490 del 15/02/2017, **Herghelegiu**, non mass.).

### **3. Reato politico (art. 18, lett. f)**

Secondo la Corte, anche la **nozione di reato politico**, ai fini dell'art. 18, lett. f) legge 22 aprile 2005, n. 69, trova fondamento nelle norme costituzionali, che lo assumono in una più ampia funzione di garanzia della persona umana, finalizzata a limitare il diritto punitivo dello Stato straniero. Per quanto concerne il cittadino straniero in Italia, la Costituzione non fornisce una nozione rigida di reato politico, ma la subordina alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Tra tali norme si pongono le convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dallo Stato italiano, ed in particolare la Convenzione europea sul terrorismo del 1977, nella quale, indipendentemente dalle loro finalità, sono definiti non politici determinati atti delittuosi (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva dichiarato esistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, in relazione ad un mandato di arresto emesso dalle autorità francesi nei confronti di un cittadino turco per la partecipazione ad un'associazione sovversiva, in qualità di dirigente e combattente nei campi di addestramento dell'organizzazione separatista curva PKK, in particolare consistente nella raccolta di fondi, con riciclaggio di denaro, e nella ricerca in Europa di sostegno logistico e militare a favore di tale organizzazione, alla quale erano addebitabili numerosi attentati e molteplici vittime con uso di bombe (Sez. 6 n. 23727, del 10/6/2008, **Seven**, Rv. 241052<sup>52</sup>).

Al riguardo va inoltre segnalato che, **in tema di estradizione per l'estero**, ai fini dell'individuazione dell'ambito di operatività del **divieto di estradizione di cui agli artt. 10, comma quarto, e 26, comma secondo Cost.**, il reato va considerato politico anche quando, indipendentemente dal bene giuridico offeso dalla condotta illecita, vi sia fondata ragione di ritenere che, proprio per la **"politicità" della condotta illecita**, l'estradando possa essere sottoposto nello stato straniero richiedente ad un processo non equo o all'esecuzione di una pena discriminatoria ovvero ispirata da iniziative persecutorie per ragioni politiche che ledono diritti fondamentali dell'individuo quali il diritto al rispetto del principio di uguaglianza, il diritto ad un equo processo ed il divieto di trattamenti disumani o degradanti verso i detenuti (Sez. 6, n. 5089 del 23/01/2014, **Suljejmami**, Rv. 258148, che ha escluso il divieto di estradizione con riferimento a condanna pronunciata all'esito di processo celebrato nel rispetto dei diritti fondamentali per reati in materia di armi asseritamente commessi al fine di tutelarsi contro iniziative di appartenenti ad altri gruppi etnici all'interno di uno Stato democratico).

### **4. Rispetto delle garanzie attinenti al "giusto processo" (art. 18, lett. g)**

Ai fini della decisione di consegna, in linea generale, si è affermato che non è necessario che l'ordinamento dello Stato emittente presenti le stesse garanzie attinenti al "giusto processo" contenute nell'ordinamento italiano, bensì che esso rispetti i relativi principi garantiti dalle Carte sovranazionali ed in particolare dall'art. 6 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, al quale si richiama l'art. 111 Cost. (Sez. 6, n. 17632 del 03/05/2007, **Melina**, che ha ritenuto non violato il diritto di difesa della persona chiesta in consegna sulla base di una sentenza di condanna fondata su **dichiarazioni accusatorie di un correo**, che in dibattimento si era avvalso della facoltà di non rispondere, poichè non risultava che fosse stato sollecitato dall'imputato un confronto con tale fonte accusatoria).

I **"diritti minimi"** previsti dalla norma sono quelli previsti dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dall'art. 2 del Protocollo n. 7, in tema di doppio grado di giurisdizione. Ne deriva che, nell'ottica delineata dall'art. 18, lett. g.), l. n. 69/05, viene in rilievo esclusivamente l'esigenza di salvaguardare il rispetto dei principi comuni e dei diritti fondamentali della persona (Sez. F, n. 34271 del 28/8/2008, **Velcovic**, Rv. 240914), come il diritto di difesa e il diritto dell'imputato di farsi assistere da un difensore (Sez. 6, n. 4528 del 3/5/2012, **Baldi**, Rv. 251959).

Rientra in tale categoria, a norma dell'art. 6, lett. d) della CEDU, anche il diritto di interrogare o far interrogare i testimoni a carico. Qualora dunque l'imputato assuma che tale diritto sia stato violato, ha l'onere di impugnare la sentenza di condanna, formulando esplicitamente la relativa censura e così sottoponendo la questione al vaglio del giudice superiore. Solo nel caso in cui

---

<sup>52</sup> Francia.

siano stati infruttuosamente esperiti gli itinerari processuali previsti dalla legge dello Stato richiedente, è possibile proporre la questione della violazione dei "diritti minimi" dell'accusato di fronte al giudice dello Stato richiesto, nell'ambito della procedura di consegna, conseguente all'emissione di mandato d'arresto europeo. La mancata attivazione degli strumenti di gravame offerti dalla legge processuale penale dello Stato di emissione, con la conseguente formazione del giudicato, preclude invece la proposizione della predetta questione di fronte agli organi giurisdizionali dello Stato richiesto. Diversamente opinando, si perverrebbe all'incongrua conclusione secondo la quale sarebbe possibile attivare, attraverso la procedura di cui alla legge 69/05, un canale alternativo- e perfino sostitutivo- di valutazione delle questioni che costituiscono invece oggetto della fisiologia dialettica processuale, che si esplica nella sede naturale, rappresentata dal giudizio nei confronti dell'imputato, nello Stato emittente (Sez. 6, n. 1640 del 13/01/2016, **Torparceanu**, non mass.).

Quanto al diritto previsto dall'art. 6, comma 3, lett. d) ("ogni accusato ha in particolare il **diritto di interrogare o far interrogare i testimoni** a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico nelle medesime condizioni dei testimoni a carico"), sancendo il diritto dell'imputato di confrontarsi con il suo accusatore, la S.C. ha rammentato quanto osservato sul punto dalle S.U. n. 27918 del 2011 ed ha affermato il principio secondo cui la deduzione della violazione dell'art. 6, par. 2 lett. d) della Convenzione E.D.U. postula in via preliminare che l'imputato abbia espressamente richiesto di poter contro interrogare i testimoni d'accusa e che tale possibilità gli sia stata immotivatamente negata o preclusa da uno specifico meccanismo procedurale, la cui contrarietà al modello convenzionale sia stata tempestivamente evidenziata, l'acquiescenza a detto meccanismo diversamente rilevando come accettazione dell'utilizzabilità degli atti acquisiti al di fuori del contraddittorio (Sez. 6, n. 45041 del 03/10/2018, **Sandu**, non mass.).

La Corte ha ritenuto non ostativa alla consegna la circostanza che il procedimento di merito a cui sia stato sottoposto la persona richiesta sia stato condotto in violazione dei diritti minimi dell'accusato di cui all'art. 6 CEDU, qualora quest'ultimo abbia avuto, attraverso la presentazione del **ricorso per cassazione**, la possibilità di far valere i vizi della procedura. Il diritto all'impugnazione, ancorché di legittimità – ha ricordato inoltre la Corte – realizza il diritto al doppio grado di giudizio in materia penale, di cui all'art. 2 del protocollo n. 7 Cedu (Sez. 6, n. 7812, del 12/2/2008, **Tavano**, Rv. 238727<sup>53</sup>; Sez. 6, n. 7813, del 12/02/2008, **Finotto**, Rv. 238727<sup>54</sup>).

Al riguardo si è precisato che la violazione del diritto ad un **doppio grado di giurisdizione** in materia penale di cui all'art. 18 lett. g) della legge 22 aprile 2005 n. 69, quale motivo di rifiuto di consegna, rileva esclusivamente in relazione al procedimento definito con la sentenza irrevocabile di condanna da eseguire e non anche con riferimento al procedimento di esecuzione relativo alla eventuale revoca di benefici concessi (Sez. 6, n. 46494 del 20/11/2013, **Chiriac**, Rv. 258415, nella specie sospensione della pena condizionata al rispetto dell'obbligo di presentazione) ovvero nel caso di applicazione di pena concordata dall'imputato, secondo uno schema processuale assimilabile al patteggiamento, trattandosi di ipotesi diversa da quella basata sulla condanna emessa all'esito di giudizio ordinario (Corde EDU, 19/04/2014, *Natsylshvili c. Georgia*) (Sez. 6, n. 931 del 11/01/2018, **Yordanov**, Rv. 271962).

Si affermato altresì che non ricorre alcun divieto di pronuncia favorevole alla consegna quando le regole processuali dello Stato richiedente prevedano l'assistenza legale obbligatoria solo in presenza di specifiche condizioni e queste siano state ritenute insussistenti dal Giudice straniero (Sez. 6, n. 50039 del 16/12/2015, **Gureanu**, non mass.).

Relativamente all'avvio da parte della **Gran Bretagna** della procedura per recedere dall'Unione Europea, la S.C. ha affermato che tale situazione allo stato non legittima il rifiuto di un mandato di arresto europeo per la consegna a detto Stato, in quanto, anche a seguito della "**Brexit**", non sussiste il concreto rischio che la persona di cui si chiede la consegna venga privata dei suoi diritti fondamentali, anche in considerazione del fatto che permangono le garanzie derivanti dall'adesione dello stato britannico alla CEDU (Sez. 6, n. 3640 del 22/01/2019, **Mastrelli**, Rv. 275198).

---

<sup>53</sup> Belgio.

<sup>54</sup> Belgio.

#### 4.1. Giudizio in contumacia.

Relativamente al giudizio avvento nell'assenza dell'imputato, si veda più diffusamente quanto stabilisce l'art. 19, comma 1, lett. a) l. n. 69 del 2005, come modificato dall'art. 2, d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 31.

In particolare, prima della novella dell'art. 19, la Suprema Corte ha ritenuto non ricorrere l'ipotesi di rifiuto prevista dall'art. 18 lett. g) nel caso in cui la richiesta di consegna abbia ad oggetto una sentenza di condanna pronunciata in **contumacia**, senza alcuna garanzia di contraddittorio e di difesa, qualora lo Stato di emissione (nella specie, la Francia) garantisca al condannato la possibilità di chiedere, mediante **opposizione**, un nuovo giudizio nel rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa. In tal caso, la sentenza non sarebbe ancora irrevocabile (Sez. 6, n. 3927, 23/1/2008, **Salkanovic**, Rv. 238395<sup>55</sup>; Sez. 6, n. 5400 del 30/1/2008, **Salkanovic**, Rv. 238332<sup>56</sup>; Sez. 6, n. 5403 del 30/1/2008, **Brian**, non mass.<sup>57</sup>). Nello stesso senso si è espressa la Corte con riferimento ad un ordinamento (nella specie, quello ungherese) che in caso di processo *in absentia* prevede "la revisione del processo" (Sez. 6, n. 5909 del 12/2/2007, **Bolun**, Rv. 235558<sup>58</sup>) e nel caso di richiesta di consegna presentata dalle autorità rumene sulla base di una sentenza contumaciale impugnabile con opposizione in caso di consegna estradizionale (Sez. 6, n. 46224 del 26/11/2009, **Prodan**, Rv. 245452<sup>59</sup>; Sez. 6, n. 25303 del 21/06/2012, **Mitrea**, Rv. 252724).

È legittima, secondo la Corte, la consegna disposta ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza inflitte mediante decisione pronunciata "*in absentia*", quando nello Stato membro di emissione la persona richiesta ha avuto la possibilità di ottenere un nuovo giudizio presso altra giurisdizione (Sez. F, n. 33327 del 21/8/2007, **D'Onorio**, Rv. 237077<sup>60</sup>, nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato davanti alle Corti belghe prima, nel merito, la sentenza di condanna contumaciale e poi, per cassazione, la seconda pronuncia di condanna, resa sempre in contumacia)<sup>61</sup>.

Con riferimento alla  **riforma dell'art. 19**, la S.C. ha affermato che, in presenza di un mandato d'arresto europeo emesso per l'esecuzione di una decisione pronunciata "*in absentia*", non è configurabile il motivo di rifiuto di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), della legge 22 aprile 2005, n. 69, allorchè nel m.a.e. si dia atto, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. a), n. 4, della medesima legge, come modificato dall'art. 2, d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 31, che l'interessato non ha ricevuto la notifica della decisione, ma la riceverà dopo la consegna con la possibilità di chiedere entro un termine, nella specie di 15 giorni, un nuovo giudizio (In motivazione la Corte ha precisato che tale condizione di legge non deve essere esplicitata nel dispositivo in quanto non opera "*ab extrinseco*", ma costituisce un presupposto del provvedimento di consegna). (Sez. 6, n. 22249 del 03/05/2017, **Bernard**, Rv. 269919; Sez. 6, n. 22250 del 03/05/2017, **Camusso**, Rv. 270061). Sul tema v. art. 19, lett. a).

#### 4.2. Imparzialità della magistratura.

Con riferimento alla sentenza della Corte U.E. (Grande Sezione, 25/11/2018, C-216/18), che ha esaminato in vista dell'esecuzione di un m.a.e. la situazione creatasi in **Polonia** a seguito di recenti riforme sulla magistratura (vedi in appendice), la S.C. ha più volte rilevato la genericità dei rilievi sollevati dalla difesa con riferimento all'impatto concreto di tali riforme sul procedimento penale svoltosi o da svolgere in Polonia (Sez. 6, n. 15924 del 21/05/2020, **Mokrzycki**, Rv. 278889; Sez. 6, n. 49548 del 03/12/2019, **Olszewski**, in motivazione; Sez. 6, n. 54220 del 29/11/2018, **Dortan**, non mass.).

In particolare, la S.S. ha ritenuto insufficiente **la mera produzione** da parte della difesa dell'indicata decisione della Corte di giustizia e ha escluso che la carenza fosse altrimenti colmabile per l'esercizio degli **ufficiosi doveri istruttori** di cui all'art. 15, par. 2 della Decisione quadro 2002/584/GAI, la cui attivazione non può prescindere da una piena deduzione di merito che sia, quanto meno, rappresentativa dinnanzi alla Corte di appello, preposta all'esecuzione dell'obbligo di consegna in una procedura passiva di mandato di arresto europeo, di quella

<sup>55</sup> Francia.

<sup>56</sup> Francia.

<sup>57</sup> Francia.

<sup>58</sup> Ungheria.

<sup>59</sup> Romania.

<sup>60</sup> Belgio.

<sup>61</sup> La Legge di attuazione belga prevede che "l'esistenza nell'ordinamento dello Stato emittente di una disposizione che preveda il ricorso, e l'indicazione delle modalità di esercizio di tale ricorso dalle quali si possa desumere che la persona potrà effettivamente esercitare tale possibilità, dovranno essere considerate assicurazioni sufficienti" (art. 7).

situazione sostanziale di cui il consegnando chiede tutela (Sez. 6, n. 54220 del 29/11/2018, **Dortan**, non mass).

#### **4.3. Rapporti con l'ipotesi di rifiuto a favore del residente e del cittadino.**

In caso di mandato di arresto esecutivo, la S.C. ha affermato che il soggetto richiesto è tenuto a **manifestare espressamente** l'interesse alla prioritaria pronuncia sulla causa ostativa prevista dall'art.18 lett. g), legge 22 aprile 2005 n. 69, nella specie per mancata assistenza difensiva, per poi chiedere, nel caso di conferma della condanna, l'esecuzione della pena in Italia ai sensi dell'art.18, comma 1, lett. r) (ora *18-bis*) legge 22 aprile 2005 n. 69. In motivazione, la Corte ha precisato che l'espressa manifestazione dell'interesse alla rinnovazione del giudizio contumaciale impone allo Stato richiesto di disporre la consegna alla duplice condizione che si proceda a nuovo giudizio nello Stato di emissione del m.a.e. e che l'interessato sia rinviato in Italia per l'esecuzione della pena eventualmente irrogata all'esito della rinnovazione (Sez. 6, n. 12923 del 22/03/2019, **Balescu**, Rv. 275507).

#### **5. Trattamenti inumani o degradanti (art. 18, lett. h)**

Si è affermato che il **difetto di proporzionalità** tra l'entità dell'illecito perpetrato e le determinazioni adottate dall'Autorità giudiziaria emittente costituiscono questioni attinenti al merito dell'imputazione e pertanto valutabili esclusivamente nell'ambito del processo in corso, a carico dell'interessato, nel Paese richiedente. Diversamente opinando, si perverrebbe all'incongrua conclusione secondo la quale sarebbe possibile attivare, attraverso la procedura di cui alla legge n. 69/05, un canale alternativo di valutazione delle questioni che costituiscono invece oggetto della fisiologica dialettica processuale, che si esplica nella sede naturale, rappresentata dal giudizio nei confronti dell'imputato, nello Stato emittente (Sez. 6, n. 12671 del 23/03/2016, **Cerchi**, non mass.).

##### **5.1. Situazione carceraria in Stati U.E.**

La Suprema Corte ha stabilito che il motivo di rifiuto della consegna di cui all'art. 18, comma primo, lett. h), L. n. 69 del 2005 - che ricorre in caso di "serio pericolo" che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti - non può ritenersi integrato dalla **mera prospettazione** dell'esistenza, nello Stato richiedente, di una **condizione di sovraffollamento carcerario** o di una possibile mancanza di adeguata assistenza medica, laddove tale prospettazione non sia corredata dalla dimostrazione del livello di pericolo derivante da quanto rappresentato, né da elementi concreti sulla reale situazione nelle carceri di quello Stato (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto insufficiente a desumere l'esistenza di una condizione di sovraffollamento carcerario nello Stato richiedente da un rapporto del 2012 attestante un numero di posti disponibili nelle carceri inferiore a quello dei detenuti) (Sez. 6, n. 43537 del 15/10/2014, **Florin**, Rv. 260448<sup>62</sup>).

In tale contesto ha assunto rilievo la sentenza della **Grande Sezione della Corte di giustizia** dell'U.E. del 5 aprile 2016 (cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU, ric. Aranyosi e Caldararu), che ha affrontato la questione pregiudiziale, sottoposta da uno Stato membro, in relazione a due consegne richieste rispettivamente dalle autorità giudiziarie romene ed ungheresi e inoltrate mediante mandato di arresto europeo di tipo 'esecutivo', concernente la possibilità di introdurre - ove la legislazione dello Stato membro già non lo preveda - un motivo di non esecuzione non previsto espressamente dal legislatore dell'Unione europea e vale a dire la sussistenza di 'gravi indizi' della violazione dei diritti fondamentali dell'interessato e dei principi giuridici generali sanciti dall'articolo 6 TUE da parte dello Stato di emissione **in relazione alle condizioni di detenzione** (sulla sentenza cfr. in appendice).

La S.C., adeguandosi al *dictum* della Corte lussemburghese, ha stabilito che, una volta accertata l'esistenza di un generale rischio di trattamento inumano da parte dello Stato membro, attraverso documenti affidabili, **va verificato se, in concreto**, la persona oggetto del m.a.e. potrà essere sottoposta ad un trattamento inumano, sicché a tal fine può essere richiesta allo Stato emittente **qualsiasi informazione complementare necessaria**. A tal fine, l'autorità giudiziaria deve rinviare la propria decisione sulla consegna fino a quando, entro un **termine ragionevole**, non ottenga notizie che le consentano di escludere la sussistenza del rischio e in caso negativo emettere una **decisione allo stato degli atti** (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, **Barbu**, Rv. 267296, in relazione a m.a.e. rumeno; Sez. 6, n. 17592 del 05/04/2017, **Bulai**, Rv. 269879., in relazione ad un m.a.e. rumeno; Sez. 6, n. 23573 del 03/06/2016, **Terziyski**, non

<sup>62</sup> Romania.



mass. in relazione ad un m.a.e. emesso in Bulgaria; Sez. 6, n. 26513 del 23/05/2017, **Buzatu**, in relazione ad un m.a.e. rumeno; Sez. 6, n. 22249 del 03/05/2017, **Bernard**, Rv. 269920, in relazione ad un m.a.e. emesso dal Belgio, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame del capo relativo al trattamento carcerario riservato specificamente al ricorrente).

Laddove invece non emerga un siffatto quadro di pericolo "**attuale**", la S.C. ha ritenuto legittima la consegna senza la preventiva necessità di informazioni individualizzanti (nel caso di m.a.e. emesso dalle **autorità belghe**, sono state ritenute dirimenti le osservazioni avanzate dal Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa nel settembre 2016, dalle quali era emerso un miglioramento delle condizioni della situazione carceraria, tale da rendere non necessaria la verifica d'ufficio, Sez. 6, n. 9391 del 28/02/2018, **Jovanovic**, Rv. 27234).

La S.C., sempre aderendo alle indicazioni esegetiche provenienti dalla citata decisione della Corte U.E., ha anche affermato che nel caso di rifiuto ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. h), legge n. 69 del 2005, la sentenza irrevocabile che ha deciso sulla consegna deve considerarsi emessa "**allo stato degli atti**", così da poter essere sottoposta a nuova valutazione, laddove l'ostacolo alla consegna dovesse venir meno (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, **Barbu**, in motivazione; Sez. 6, n. 35290, 19/07/2018, **Sniadecki**, Rv. 273780).

Quanto alle informazioni provenienti dallo Stato di emissione circa il regime carcerario riservato al consegnando, la S.C. ha affermato che lo Stato di esecuzione, in conformità con i principi del mutuo riconoscimento, deve limitarsi a "prendere atto" (così Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, **Barbu**, in motivazione; in senso conforme v. Sez. 2, n. 3679 del 24/01/2017, **Ilie**, Rv. 269211; Sez. 6, n. 52541 del 09/11/2018, **Moisa**, in motivazione).

Più di recente si è precisato che, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione, 15 ottobre 2019, Dorobantu, C - 128/19 e Corte di giustizia, 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft, C-220/18), qualora lo Stato emittente abbia fornito assicurazioni che la persona interessata non subirà un trattamento inumano e degradante, l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione può rifiutarsi di eseguire la richiesta solo quando, sulla base di **elementi precisi**, riscontri comunque il pericolo che le condizioni di detenzione siano contrarie all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali UE (Sez. 6, n. 18352 del 11 giugno 2020, **C.**, Rv. 279301).

La S.C. ha anche affermato che sono inammissibili critiche al sistema carcerario meramente **esplorative**, ovvero non sostenute dalla allegazione di attendibili e qualificate fonti in ordine alla sussistenza della carenza denunciata (tra le tante, Sez. 6, n. 24436 del 30/05/2019, **Brunga**, non mass. relativa ad un m.a.e. greco; Sez. 6, n. 31375 del 06/07/2018, **Nwadike**, non mass. relativa ad un m.a.e. maltese).

Va infine rammentato che, secondo la S.C., la deduzione delle carenze del sistema carcerario è pur sempre ammissibile come motivo di ricorso quando vi sia stata la decisione della "consegna" della persona richiesta ma non quando la Corte di appello abbia rifiutato la consegna per la esecuzione nello Stato italiano della pena, difettando in tal caso **l'interesse del ricorrente** (Sez. 6, n. 23132 del 23/05/2019, **Carruggio**, non mass.; Sez. 6, n. 12923 del 22/03/2019, **Balescu**, in motivazione).

La questione delle condizioni carcerarie dello Stato di esecuzione non può essere in ogni caso proposta la **prima volta in sede di ricorso per cassazione**, in quanto la necessità di attività istruttoria è incompatibile con la competenza attribuita alla Corte di cassazione: la previsione di legge del ricorso per cassazione "anche per il merito" attribuisce alla Corte di cassazione la possibilità di verificare gli apprezzamenti di fatto operati dal giudice della consegna, ma non le conferisce poteri di tipo sostitutivo o integrativo e tanto meno istruttorio, a fronte di carenze documentali ed informative su aspetti determinanti ai fini della consegna e della giurisdizione dello Stato italiano (Sez. 6, n. 23130 del 21/05/2019, **Vasile**, non mass.; Sez. 6, n. 32404 del 18/07/2019, **Hantig**, non mass.). In termini generali si è infatti affermato che, a mente dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con il ricorso per cassazione è possibile dedurre violazioni di legge soltanto se le stesse siano state dedotte nel grado precedente, sicché non è possibile devolvere alla cognizione della Suprema Corte questioni mai dedotte davanti al giudice del grado precedente, ivi compreso il caso in cui, come nella specie, la Corte di cassazione sia investita di una cognizione di merito (conf. Sez. Sez. 6, n. 43804 del 9/11/2012, **Casini**, Rv. 253433).

Sulla nozione di "**spazio minimo detentivo**", la S.C. (Sez. 6, n. 1562 del 10/01/2019, **Sava**, non mass.) ha rammentato che per spazio minimo in cella collettiva va inteso lo spazio in

cui il soggetto detenuto abbia la possibilità di muoversi (Grande Camera, 20/10/2016, Mursic c. Croazia: "L'important est de déterminer si les détenus avaient la possibilité de se mouvoir normalement dans la cellule (voir, par exemple, Ananyev et autres, précité, §§ 147-148, et Vladimir Belyayev, précité, § 342"). Pertanto, si è affermato, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati da assicurare a ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 CEDU, che devono essere detratte dalla superficie lorda della cella l'area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto, ove questo assuma la forma e struttura "a castello", e gli armadi, appoggiati o infissi stabilmente alle pareti o al suolo, mentre non rilevano gli altri arredi facilmente spostabili. Resta fermo in ogni caso che lì dove la superficie così calcolata scenda al di sotto dei tre metri quadrati ciò non integra di per sé la violazione del parametro convenzionale bensì la "strong presumption" di trattamento contrario ai contenuti dell'art. 3 CEDU a determinate condizioni bilanciabile (tra tante, Sez. 1, n. 39294 del 03/07/2017, **Marsala**, non mass.; Grande Camera della Corte EDU, 15/12/2016, Khalifa e altri c. Italia, § 166, con la quale è stato ribadito che uno spazio personale inferiore a 3 mq. in una cella collettiva fa sorgere una "presunzione, forte ma non inconfutabile, di violazione" e "la presunzione in questione può essere confutata in particolare dagli effetti complessivi degli altri aspetti delle condizioni di dell'art. 3 CEDU che detenzione, **tali da compensare in maniera adeguata** la mancanza di spazio personale", quali cumulativamente "la durata e l'ampiezza della restrizione, il grado di libertà di circolazione e l'offerta di attività all'esterno della cella, nonché del carattere generalmente decente o meno delle condizioni di detenzione nell'istituto").

In tale prospettiva è stato da ultimo affermato che la circostanza che lo spazio disponibile per ciascun detenuto in regime di detenzione cd. chiuso sia temporaneamente di poco inferiore al limite dei tre metri quadri (nella specie mq. 2,83) non comporta il rischio di un trattamento carcerario inumano o degradante, in presenza della concreta operatività di fattori compensativi che rendano le condizioni della detenzione conformi agli *standards* convenzionali (Sez. 6, n. 7979 del 26/02/2020, **Barzoi**, Rv. 278355, in presenza di un m.a.e. esecutivo romeno).

#### **5.1.1. Romania.**

Quanto alle **verifiche «individualizzanti»** svolte dalle corti di appello, la S.C. ha ritenuto non ostativo alla consegna nei confronti della **Romania** un regime in cui sia garantito al detenuto uno spazio non inferiore a tre metri quadrati in regime chiuso, ovvero uno spazio inferiore in presenza di circostanze che consentano di beneficiare di maggiore libertà di movimento durante il giorno, rendendo possibile il libero accesso alla luce naturale ed all'aria, in modo da compensare l'insufficiente assegnazione di spazio (Sez. 6, n. 5472 del 01/02/2017, **Mihai**, Rv. 269008). La S.C. in tale decisione ha fatto riferimento alla sentenza della Grande Camera della Corte di Strasburgo nel caso Mursic c. Croazia del 20 ottobre 2016, secondo cui lo spazio della cella sia inferiore ai tre metri quadri genera una "**forte presunzione**" di violazione dell'art. 3 della Convenzione Edu, che può essere superata solo attraverso l'allegazione di fattori compensativi, individuati nella durata della restrizione carceraria, nel grado di libertà di circolazione, nell'offerta di attività collettive fuori dalle celle e nel carattere decoroso delle condizioni di detenzione, cfr. § 135 della sentenza citata (in senso conf. Sez. 2, n. 11980 del 10/03/2017, **Mocanu**, Rv. 269407; Sez. 6, n. 11845 del 08/03/2017, **Mihai**, non mass.; Sez. 6, n. 6950 del 10/02/2017, **Mihai**, non mass.; Sez. 6, n. 27115 del 25/05/2017, **Lazar Gelu**, non mass., che ha rigettato il ricorso osservando che le concrete condizioni di detenzione, emergenti complessivamente alla stregua delle informazioni acquisite, non apparivano tali da integrare una situazione di grave ed intollerabile sovraffollamento, suscettibile di integrare i presupposti dell'art. 3 CEDU, in relazione allo spazio individuale assicurato al consegnando in presenza di circostanze tali da consentire al detenuto di beneficiare di maggiore libertà di movimento durante il giorno, rendendogli possibile il libero accesso alla luce naturale ed all'aria, sì da compensare l'insufficiente assegnazione di spazio; v., inoltre, Sez. 6, n. 26876 del 25 maggio 2017, **Bimbirica Petrisor**, non mass.).

Da ultimo va ricordato che è intervenuto nei confronti della Romania una **sentenza-pilota** da parte della Corte EDU (25/4/2017, Rezmives), segnalando come ancora una volta fossero state riscontrate diffuse condizioni di inadeguatezza degli istituti carcerari, anche in relazione alle condizioni igieniche e sanitarie, alla possibilità di fruire di acqua calda, alla presenza di insetti e topi, alla qualità dei materassi e come dunque dovesse in via generale imporsi l'adozione di rimedi e di idonei meccanismi compensatori. La Corte EDU ha chiesto quindi alla Romania

l'adozione di un **piano di azione** per la rimozione dei gaps strutturali in materia di regime e carcerario, ed in particolare la introduzione di "misure generali per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario e delle pessime condizioni di detenzione".

Le autorità romene hanno presentato in data **25 gennaio 2018** al Segretariato del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, competente per la esecuzione delle sentenze della Corte EDU, **l'Action Plan** e il Comitato dei Ministri, competente per il controllo sulla esecuzione delle sentenze della Corte EDU, nella riunione n. 310 del marzo 2018, ha esaminato il suddetto Piano, dando atto dei consistenti, anche se non definitivi, progressi effettuati dallo Stato rumeno per porre rimedio ai problemi strutturali delle condizioni carcerarie, evidenziati dalla Corte europea.

In questo contesto, con riferimento alla Romania, la S.C. ha ritenuto che il regime "**semiaperto**" di detenzione garantito al detenuto nello Stato di esecuzione, laddove preveda che il detenuto stia in libertà totale di movimento, utilizzando gli spazi della sua cella unicamente per scopi di ristoro e per utilizzo dei servizi sanitari ed in ultimo per il pernottamento, potendo trascorrere il resto del tempo, non sia contrario all'art. 3 CEDU (Sez. 6, n. 26383, 05/06/2018, **Chira**, Rv. 273803; Sez. 6, n. 52541 del 09/11/2018, **Moisa**, Rv. 274296; Sez. 6, n. 6139 del 05/02/2019, **Cojocariu**, non mass.).

In presenza di regime di detenzione cd. chiuso temporaneamente di poco inferiore al limite dei tre metri quadri (nella specie mq. 2,83), la S.C. ha affermato che il rischio di un trattamento carcerario inumano o degradante sia neutralizzato dalla presenza della concreta operatività di fattori compensativi che rendano le condizioni della detenzione conformi agli *standard* convenzionali (Sez. 6, n. 7979 del 26/02/2020, **Barzoi**, Rv. 278355).

Da ultimo, la S.C. (Sez. F, n. 36464 del 22/08/2019, **Stetco**, non mass.), facendo leva sull'onere del consegnando di allegare elementi oggettivi, precisi, attendibili e aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente, idonei a fondare il timore che la sua consegna preluda a un trattamento incompatibile con i diritti fondamentali della persona (Sez. 6, n. 11492 del 14/02/2019, **Lia**, Rv. 275166; Sez. 6, n. 8529 del 13/01/2017, **Fodorean**, Rv. 269201), ha ritenuto non più attuali le critiche difensive non aggiornate ai progressi registrati nel sistema rumeno in sede ufficiale (in senso conf. Sez. F, n. 35554 del 01/08/2019, **Mogos**, non mass.).

### **5.1.2. Bulgaria.**

La S.C. si è occupata anche delle condizioni delle carceri bulgare, posto che nei confronti della Bulgaria la Corte di Strasburgo ha pronunciato una sentenza c.d. pilota (Neshkov contro Bulgaria del 27/01/2015), con la quale ha assegnato un termine di diciotto mesi per l'adozione di misure volte a risolvere il problema strutturale degli istituti carcerari, derivante da sovraffollamento e indisponibilità di spazio vitale e inadeguatezza delle condizioni igieniche e di vivibilità. La S.C. (Sez. 6, n. 931 del 11/01/2018, **Yordanov**, in motivazione; Sez. 6, n. 44733 del 30/10/2019, **Peloski**, non mass.) ha evidenziato come una prima analisi degli organi competenti di Strasburgo non avesse condotto ad un giudizio soddisfacente e come anche il rapporto riguardante l'esito della più recente verifica effettuata dal Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti (CPT) nei mesi di settembre e ottobre 2017 (pubblicato il 04/05/2018), pur constatando leggeri miglioramenti, avesse segnalato la permanenza di condizioni di degrado.

### **5.1.3. Ungheria.**

La S.C. (Sez. 6, n. 29567 del 26/06/2018, **Elsayed**, non mass.; Sez. 6, n. 44668 del 29/10/2019, **Lukic**, non mass) ha ritenuto **non più attuali** (e quindi generiche) le critiche difensive in ordine al sistema carcerario ungherese, pur interessato dalla pronuncia di condanna della Corte EDU (Varga e altri c. Ungheria, 10/03/2015), che aveva accertato un problema diffuso derivante dal malfunzionamento del sistema penitenziario ungherese, alla luce della successiva decisione della stessa Corte EDU del 14 novembre 2017, nel caso di Domjén c. Ungheria (ricorso n. 5433/17), che ha dichiarato all'unanimità inammissibile il ricorso proposto da un detenuto in merito alle condizioni della sua detenzione in Ungheria.

Si è evidenziato come non vi sarebbero elementi idonei a dimostrare che il rimedio preventivo introdotto dalla legislazione ungherese (procedura di reclamo) non sia in grado di offrire prospettive realistiche per migliorare le condizioni inadeguate di detenzione e non sia idoneo nel fornire ai detenuti un'effettiva possibilità di portare tali condizioni in linea con i requisiti dell'articolo 3 della CEDU.

Si è inoltre osservato come nella stessa decisione che nel giugno 2017 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, competente per la verifica dell'esecuzione delle sentenze di condanna

emesse dalla Corte EDU, aveva accolto con favore l'impegno delle autorità ungheresi a risolvere il problema del sovraffollamento carcerario in Ungheria e aveva osservato che le misure sostanziali adottate sembravano mostrare i primi risultati concreti, in particolare una diminuzione del tasso di sovraffollamento e delle condizioni negative dei luoghi di detenzione, l'ulteriore estensione dell'applicazione della "reintegration custody", l'agevolazione e l'aumento del ricorso agli arresti domiciliari e una diminuzione del numero di imputati sottoposti alla custodia cautelare.

#### **5.1.4. Belgio.**

La S.C. ha ritenuto che nel Belgio fossero emersi **gravi problemi carcerari di tipo strutturale**, tali da rendere necessari accertamenti individualizzanti Sez. 6, n. 22249 del 03/05/2017, **Bernard**, Rv. 269920).

Anche successivamente la S.C. (Sez. 6, n. 44397 del 29/10/2019, **M**, Rv. 277377) ha ritenuto la sussistenza di un concreto rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti derivanti dalle gravi conseguenze ripetutamente prodotte nelle carceri belghe a seguito di scioperi o altre azioni collettive degli agenti penitenziari, trattandosi di situazioni già più volte segnalate dal Comitato per la prevenzione della Tortura del Consiglio d'Europa ed oggetto di Dichiarazioni Pubbliche in data 13/7/2017 del rischio di assoggettamento di un gran numero di detenuti a trattamenti inumani e degradanti, ovvero all'aggravamento di condizioni detentive già intollerabili e all'esposizione dei detenuti a pericolo per la loro salute e la loro stessa vita (v. Sez. 6, n. 8916 del 21/02/2018, **Rizzo**, non mass.); rilievi reiterati nel rapporto del CPT del 8.3.2018 relativo alla visita in Belgio effettuata dal Comitato dal 27 marzo al 6 aprile 2017 ed ai quali le Autorità belghe hanno fornito ufficiale risposta dalla quale la specifica situazione risulta avviata a positiva soluzione, che - purtuttavia - non risultava ancora superata (Sez. 6, n. 3641 del 23/01/2019, **Terracciano**, non mass.). Con sentenza n. 22893 del 21/05/2019, **Lezza**, non mass., ha ribadito la necessità che l'Autorità responsabile della amministrazione e gestione delle strutture penitenziarie del Belgio fornisca informazioni che possano consentire di ritenere il superamento delle criticità evidenziate.

A diverse conclusioni, in punto di **attualità** delle allegazioni difensive, è pervenuta invece la S.C. con altra decisione (Sez. F, n. 35555 del 01/08/2019, **Shabani**, non mass.), con la quale ha rammentato che la Corte EDU, nel condannare il Belgio nel caso Vasilescu (sentenza del 25/11/2014), ha accertato che le condizioni materiali di detenzione in alcuni penitenziari erano contrarie al divieto di trattamenti inumani e degradanti, rilevando come il sovraffollamento carcerario, nonché i problemi di igiene e la fatiscenza degli stabilimenti penitenziari in Belgio, avessero carattere generale. Pertanto, ha raccomandato allo Stato l'adozione di misure generali al fine di garantire condizioni detentive conformi all'art. 3 della CEDU e l'introduzione di uno strumento di ricorso effettivo per evitare il protrarsi di una violazione in atto o ottenere il miglioramento delle condizioni di trattenimento. Ha rilevato poi che dopo tale sentenza, la Corte EDU ha emesso solo tre pronunce sul tema della situazione carceraria in Belgio: mentre in due casi si trattava di carenze relative al trattamento di persone con problemi psichiatrici, nel terzo (sentenza Sylla e Nollomont del 16/05/2017) la Corte ha constatato la violazione dell'art. 3 CEDU per problemi di sovraffollamento carcerario (risalente al 2013) e di fumo passivo in carcere (risalente al 2015, nel quale peraltro aveva rilevato l'assegnazione al detenuto di uno spazio adeguato). La S.C. ha rilevato che nella riunione tenutasi nel settembre 2016 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha esaminato l'esecuzione della sentenza Vasilescu, quanto alle misure generali adottate, e ha rilevato «con interesse le misure globali adottate o previste dalle autorità belghe, volte a ridurre la popolazione carceraria e al rinnovamento delle infrastrutture carcerarie, in particolare per l'attuazione di una politica penale appropriata» e ha preso atto delle informazioni fornite dal Belgio «in merito alla diminuzione del sovraffollamento carcerario» e delle misure indicate dalle autorità belghe per «i problemi di mancanza di igiene e di vetustà» delle strutture, invitando «le autorità a continuare a mantenere il Comitato informato di qualsiasi sviluppo volto a dimostrare l'efficacia del rimedio preventivo per i reclami relativi ai problemi di sovraffollamento, mancanza di igiene e di vetustà delle carceri». Secondo la S.C. a fronte di queste informazioni ufficiali che registrano, alla data del **settembre 2016**, un **miglioramento della situazione carceraria** in Belgio, il ricorrente aveva allegato deduzioni difensive non assistite da alcuna relazione o elemento concretamente valutabile (in senso conforme, Sez. 6, n. 9391 del 28/02/2018, **Jovanovi**, Rv. 272341).

In altra decisione (Sez. 2, n. 31557 del 16/07/2019, **Terracciano**, non mass.) la S.C. ha ritenuto non censurabile la valutazione della Corte di appello in ordine al miglioramento della

condizione carceraria in Belgio alla luce dell'approvazione, nel mese di aprile 2019, di **una nuova legge concernente l'organizzazione dei servizi penitenziari e lo status dei dipendenti**. La legge indica anche i diritti minimi che devono essere garantiti quotidianamente in caso di **sciopero del personale carcerario** (prevede in modo dettagliato l'organizzazione del servizio con l'indicazione nominativa dei dipendenti che devono essere presenti per assicurare i diritti dei detenuti nel caso di sciopero del personale, il diritto ad un'alimentazione sufficiente, alla possibilità di trascorrere un periodo all'aperto, ai rapporti con i familiari, all'igiene personale, al controllo delle condizioni di salute).

#### **6. Consegna del minorenni (art. 18, lett. i)**

La Corte ha ritenuto corretta – se pur implicitamente – la procedura seguita dalla **sezione per i minorenni** della corte di appello che aveva ritenuto la propria competenza a decidere sulla richiesta di consegna di un minorenni (Sez. 6, n. 8024, del 2/3/2006, **Leka**, non mass.<sup>63</sup>). Sulla questione è intervenuta più esplicitamente la stessa Corte, nel disporre il rinvio a seguito dell'annullamento di una sentenza per la mancata effettuazione dei «necessari accertamenti» richiesti dall'art. 18, lett. i), della legge n. 69 del 2005, per stabilire l'imputabilità di una persona richiesta in consegna, che era minorenni al momento della commissione del reato. La Corte ha infatti ritenuto che per la consegna nelle ipotesi indicate dal citato art. 18, lett. i) vi sia la competenza del giudice specializzato nella materia minorile, proprio alla luce degli accertamenti richiesti dalla legge (Sez. 6, n. 21005, del 22/5/2008, **Sardaru**, Rv. 240199<sup>64</sup>, nella specie la Corte ha disposto la scarcerazione della persona, essendo viziata *ab origine* la procedura, nel cui ambito erano stati adottati i provvedimenti *de libertate*).

La Corte ha chiarito, inoltre, che l'art. 18, lett. i), della legge n. 69 del 2005, nel prevedere l'espletamento di «**necessari accertamenti**» per stabilire l'imputabilità di una persona richiesta in consegna, che era minorenni al momento della commissione del reato, si rivolge chiaramente all'iniziativa dell'autorità giudiziaria italiana, che se difficilmente può svolgere tali indagini direttamente (atteso anche il tempo trascorso), deve necessariamente basarsi sui fatti rappresentati dall'autorità giudiziaria di emissione, non essendo sufficiente che la legislazione dello Stato di emissione preveda l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere (Sez. 6, n. 21005, del 22/5/2008, **Sardaru**, Rv. 240198<sup>65</sup>, nella specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva disposto la consegna di una persona alla Romania sulla base di una sentenza di condanna, senza che risultasse accertata dalla stessa l'imputabilità dell'imputato all'epoca dei fatti minorenni, limitandosi ad affermare che tale accertamento doveva ritenersi "presunto", in quanto imposto dalla legge dello Stato di emissione; nello stesso senso, Sez. 6, n. 22452 del 27/05/2009, **B.**, non mass.<sup>66</sup>; Sez. 6, n. 46574 del 12/12/2011, **Spinaci**, Rv. 251188<sup>67</sup>).

In ordine agli accertamenti previsti in tema d'imputabilità dall'art. 18, lett. i), L. 22 aprile 2005, n. 69, la Corte ha stabilito che l'autorità giudiziaria italiana deve prendere necessariamente atto delle conclusioni cui è pervenuta su tale aspetto l'autorità giudiziaria dello Stato d'emissione, salvo che l'indagine sia stata effettuata con modalità all'evidenza inadeguate o lesive della personalità dell'imputato (Sez. 6, n. 43127 del 14/11/2008, **Curt.** Rv. 241550<sup>68</sup>, fattispecie in tema di consegna di soggetti minorenni all'epoca dei fatti; Sez. 6, n. 20371 del 13/5/2009, **D.**, Rv. 243679<sup>69</sup>; v., inoltre, Sez. 6, n. 21774 del 19/05/2016, **U.**, Rv. 266936, che ha ritenuto viziato il provvedimento con il quale la Corte di appello, in assenza di informazioni sull'imputato, minorenni al momento della commissione del fatto, aveva disposto la consegna per l'estero, non effettuando la verifica in ordine alla sua imputabilità, prevista dall'art. 18, comma primo, lett. i), della legge n. 69 del 2005).

Una volta soddisfatte le condizioni richieste dalla norma in esame, questa non richiede che il giudice straniero debba essere uno specifico **tribunale minorile** (Sez. 6, n. 20371 del 13/5/2009, **D.**, Rv. 243679<sup>70</sup>).

---

<sup>63</sup> Belgio.

<sup>64</sup> Romania.

<sup>65</sup> Romania.

<sup>66</sup> Romania.

<sup>67</sup> Romania

<sup>68</sup> Romania.

<sup>69</sup> Romania.

<sup>70</sup> Romania.

In ogni caso sulla consegna del minorenne sono da considerare le recenti affermazioni della Corte E.U. in tema di **sindacato dello Stato di esecuzione sulla imputabilità del consegnando** (Grande Sezione, 23 gennaio 2018, C-367/16, Piotrowski), sintetizzata in Appendice.

### **7. Amnistia (art. 18, lett. l)**

La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale riguardante la mancata previsione nell'art. 18 della legge 22 aprile 2005 n. 69 dell'**indulto** quale causa di rifiuto della consegna, accanto all'amnistia e alla prescrizione (Sez. F, n. 34957, del 4/9/2008, **Di Benedetto**, Rv. 240920).

La Corte ha sottolineato che, ai fini dell'applicazione del motivo di rifiuto di cui alla lettera l), rileva che *"vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto"*. Pertanto, ha ritenuto inapplicabile la citata norma qualora non vi siano le condizioni di procedibilità previste dagli art. 9 e 10 cod. pen. (Sez. F, n. 34957, del 4/9/2008, **Di Benedetto**, non mass. sul punto).

### **8. Bis in idem (art. 18, lett. m)**

Ai fini della configurabilità del motivo ostativo del divieto del "ne bis in idem", previsto dall'art. 18, lett. m), della l. n. 69 del 2005, occorre avere riguardo al criterio della identità sostanziale dei fatti oggetto dei relativi procedimenti, indipendentemente dall'eventuale diversa qualificazione giuridica attribuita all'episodio dalle autorità dello Stato richiedente e di quello richiesto ed a prescindere, nei casi in cui la condotta arrechi danno ad una pluralità di vittime, anche dall'identità delle vittime (Sez. 6, n. 5092 del 30/01/2014, **Husanu**, Rv. 258345, in relazione ad una fattispecie in cui era stata autorizzata la consegna, per reati concernenti il traffico di persone, nei confronti di soggetto condannato in Italia per più fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, commessi nello stesso periodo, sul presupposto soprattutto che diverse fossero le vittime del reato e la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza, ritenendo che per accertare l'identità dei fatti non bastasse un mero raffronto delle imputazioni ma fosse indispensabile un'approfondita analisi delle motivazioni dei due provvedimenti giudiziari; nello stesso senso v. Sez. 6, n. 14719 del 07/05/2020, **M.**, Rv. 278849).

La S.C. (in motivazione v. Sez. 6, n. 21323 del 22/05/2014, **Maciej**, Rv. 259243) ha rilevato come all'effetto preclusivo derivante dal giudicato estero cristallizzatosi in una decisione irrevocabile pronunciata in qualsiasi Stato membro dell'U.E. [ex art. 18, lett. m)] si affianchi la diversa ipotesi della condizione ostativa marcata dalle possibili situazioni di concorrenza investigativa legate all'interferenza del principio di territorialità interna [ex art. 18, lett. p)], mentre la figura intermedia racchiusa nella lett. o) della medesima disposizione mira a ricomprendere in sé tutti i casi di litispendenza, attuale o solo potenziale, nello Stato di esecuzione, regolando la modulazione dei rapporti tra la giurisdizione italiana e straniera alla stregua di un bilanciamento che inevitabilmente fa prevalere quest'ultima nell'ipotesi che la persona ricercata abbia "formato oggetto in uno Stato membro di una sentenza definitiva per gli stessi fatti che osta all'esercizio di ulteriori azioni" (arg. ex art. 4, nn. 2 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI).

La Corte ha inoltre precisato che non configura violazione del principio del "ne bis in idem" la pronuncia di una successiva decisione che dispone la consegna dell'interessato all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente quando una precedente decisione abbia negato detta consegna definendo soltanto questioni attinenti al rito o meramente pregiudiziali, senza deliberare sul merito della richiesta (Sez. 6, n. 18872 del 26/04/2018, **Di Lallo**, Rv. 273134).

### **9. Prescrizione (art. 18, lett. n)**

Il motivo di rifiuto della consegna basato sull'intervenuta prescrizione del reato, di cui all'art. 18, lett. n), L. 22 aprile 2005, n. 69, assume rilevanza per le sole **richieste "cautelari"**, relative cioè a misure restrittive antecedenti l'accertamento fatto in via definitiva, ma non anche per le richieste volte all'esecuzione di una pena inflitta con sentenza definitiva di condanna. (Sez. 6, n. 21322 del 15/05/2014, **Alfieri**, Rv. 260014; conf. Sez. F, n. 35554 del 01/08/2019, **Mogos**, non mass.).

In senso difforme, si è ritenuto che la **consegna**, anche quando è **finalizzata all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza** privativa della libertà personale, deve essere rifiutata ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. n), della legge n. 69 del 2005, se il reato è giudicabile in Italia e risulta già prescritto secondo la legge italiana al momento

dell'emissione del provvedimento da parte dell'Autorità giudiziaria di altro Stato membro in vista dell'arresto e della consegna (Sez. 6, n. 20526 del 14/05/2014, **Moriello**, Rv. 259784, in relazione ad una peculiare fattispecie concernente la realizzazione di condotte delittuose di truffa in danno dell'U.E. – ex art. 640-*bis* cod. pen. - in cui, per gli stessi fatti oggetto della sentenza di condanna rumena posta alla base del m.a.e., in parte realizzati anche sul territorio italiano, risultava aver proceduto l'A.G. nazionale, che aveva formulato una richiesta di archiviazione per "prescrizione ed insufficienza di elementi indiziari necessari per sostenere l'accusa in dibattimento"). In motivazione, la S.C. ha riconosciuto la presenza della condizione ostativa poiché, nel caso di specie, gli stessi fatti di reato oggetto del m.a.e. non solo dovevano ritenersi astrattamente "giudicabili" in Italia, ma erano stati addirittura valutati nel merito dalla competente Autorità giudiziaria del nostro Paese (arg. ex art. 4, n. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI; Corte giust. U.E., 10 marzo 2005, Miraglia, C-469/03) e nel territorio italiano almeno in parte realizzati, risultando già prescritti ancor prima che si manifestasse il limite di rilevanza temporale oggettivamente riconnesso alla formulazione della richiesta di consegna, senza che alcuna concreta incidenza potesse ormai assumere il rilievo incentrato sulla **connotazione in senso processuale o esecutivo del mandato**.

Con la stessa pronuncia da ultimo richiamata, inoltre, la S.C. ha affermato che la *ratio* della tradizionale linea di demarcazione tra la consegna di tipo processuale e quella di tipo esecutivo, pur nella perdurante attualità delle implicazioni riconnesse all'applicazione del consolidato insegnamento giurisprudenziale da questa Suprema Corte elaborato, in tema di prescrizione, con riguardo alle affini procedure estradizionali, deve opportunamente declinarsi all'interno dei nuovi meccanismi di funzionamento e secondo le finalità proprie della nuova procedura di consegna basata sull'istituto del mandato di arresto europeo. Entro tale prospettiva, essa ha ritenuto che l'assetto normativo emergente dal nuovo sistema di consegna non solo tende a valorizzare la legislazione del Paese richiesto (in ciò differenziandosi dal disposto di cui all'art. 10 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, secondo cui l'extradizione non può accordarsi se l'azione penale o la pena siano prescritte "secondo la legislazione della parte richiedente o della parte richiesta"), ma impone la ricerca di una soluzione ermeneutica necessariamente orientata in conformità con la corrispondente previsione (solo in parte sovrapponibile) contenuta nell'art. 4, n. 4, della Decisione quadro su menzionata - che invece consente di rifiutare l'esecuzione del m.a.e. "se l'azione penale o la pena è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato membro in virtù del proprio diritto penale" - e con la stessa regola poco prima delineata dall'art. 4, n. 3, della su citata Decisione quadro, che contempla un ulteriore motivo ostativo quando, fra l'altro, le autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione hanno deciso di non esercitare l'azione penale per il reato oggetto del m.a.e. oppure di porvi fine.

Nel sistema, dunque, si introducono, in tal modo, possibili correttivi a tutte quelle evenienze, in concreto riconducibili al rischio di un'eventuale duplicazione dei procedimenti, ovvero produttive di irragionevoli disparità di trattamento dovute alla diversità dei tempi di svolgimento e definizione del procedimento estero, in cui la prescrizione del reato si sia ormai già verificata per gli stessi fatti, secondo l'ordinamento interno, ancor prima dell'esecutività di una sentenza pronunziata dalle Autorità giudiziarie dello Stato di emissione.

Quanto alla rilevanza della prescrizione per i soli fatti che «**potevano essere giudicati in Italia**», la S.C. ha affermato che il motivo di rifiuto, di cui all'art. 18, lett. n), legge 22 aprile 2005, n. 69, opera esclusivamente laddove, sussistendo **in concreto** le condizioni di procedibilità di cui all'art. 9 cod. pen., vi sarebbe stata effettivamente la possibilità di giudicare il fatto oggetto del m.a.e. in Italia (Fattispecie relativa a delitto di truffa, per il quale la querela era stata presentata in Spagna, circostanza che rendeva il ricorrente non giudicabile "concretamente" in Italia, Sez. 6, n. 51 del 30/12/2014, dep. 2015, **Bortolotto**, Rv. 261574; Sez. 6, n. 8532 del 21/02/2017, **Arauz**, non mass.; Sez. F, n. 36844 del 27/08/2019, **Lorenzon**, in motivazione; v., inoltre, Sez. 6, n. 18352 del 11 giugno 2020, **C.**, non mass. sul punto, in motivazione, con riferimento ad una fattispecie riguardante le disposizioni di cui agli artt. 10, comma 2, n. 1, cod. pen. e 128 cod. pen.).

Più specificamente, la S.C. ha precisato che tale interpretazione mira a contrastare una sorta di "**turismo giudiziario**", in direzione dello Stato caratterizzato da una legislazione più favorevole (Sez. 6, n. 11841 del 08/03/2017, **Esposito**, non mass.).

Siffatto orientamento si colloca nel solco di una linea interpretativa secondo cui la disciplina contenuta nell'art. 9 cod. pen. sulla punibilità dei delitti comuni commessi all'estero dal cittadino

italiano risulta derogata, per gli Stati membri, dal regime introdotto dalla legge n. 69 del 2005 ed in particolare dall'art. 19, lett. c), che segna i limiti per l'esercizio della potestà punitiva da parte dello Stato membro di emissione, con l'effetto che, una volta intervenuto il mandato di arresto europeo, cessa la possibile giurisdizione italiana sul delitto compiuto all'estero dal cittadino e si interrompe il periodo valutabile ai fini della prescrizione (Sez. 6, n. 15004, 8/4/2008, **Pallante**, Rv. 239426).

La S.C. ha chiarito che ai fini della valutazione del motivo di rifiuto della consegna basato sull'intervenuta prescrizione del reato o della pena, deve ritenersi decisivo, a norma dell'art. 18, comma 1, lett. n), della l. n. 69 del 2005, il **momento di emissione del mandato di arresto europeo**, dovendo la Corte d'appello rifiutare la consegna se a tale data i fatti per i quali il provvedimento è stato emesso presentino i due requisiti ivi indicati, ossia di essere giudicabili in Italia e di essere già prescritti, senza che rilevi la prescrizione eventualmente maturata dopo l'emissione del mandato (Sez. 6, n. 28995 del 20/07/2010, **Bortolotto**, Rv. 247832; v., inoltre, Sez. 6, n. 20526 del 14/05/2014, **Moriello**, cit.).

Per quanto attiene alla rilevanza della prescrizione del reato nello Stato di emissione, la Corte di cassazione ha precisato che non sono sindacabili le comunicazioni provenienti dallo Stato richiedente circa gli esiti della valutazione condotta sul punto alla luce del diritto nazionale dello stesso Stato richiedente (Sez. 6, n. 1802 del 13/01/2015, **Locantore**, non mass.).

Ai fini della corretta perimetrazione dell'ambito di applicazione del motivo di rifiuto di cui all'art. 18, lett. n), la S.C. ha osservato che la **disciplina della prescrizione**, del reato o della pena, non può essere confusa con quella in tema di **atti interruttivi e sospensivi del decorso della prescrizione compiuti nel Paese di emissione del mandato**: per un verso, la mancanza di un'espressa valorizzazione, nel testo della decisione quadro 2002/584/GAI, degli atti sospensivi o interruttivi del decorso prescrizionale realizzati nello Stato richiedente costituisce il frutto di un'opzione disarmonica rispetto alla normativa estradizionale (v. il Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione del 1957, fatto a Vienna il 20 settembre 2012 e ratificato dall'Italia con la legge 24 luglio 2019, n. 88, il cui art. 1 ha modificato l'art. 10 della Convenzione stabilendo che, ai fini della prescrizione del reato o della pena, rileva soltanto la legislazione della Parte richiedente, mentre la legislazione della Parte richiesta non può essere invocata quale motivo di rifiuto dell'extradizione); per altro verso, la scelta normativa del legislatore europeo (che nell'art. 4, punto 4, decisione quadro cit. sembra attribuire rilievo alla sola legislazione dello Stato membro di esecuzione) rischierebbe paradossalmente di porsi in contrasto, se portata alle sue estreme conseguenze sul piano applicativo, con le precipue finalità di agevolazione ed accelerazione degli obiettivi della cooperazione giudiziaria per effetto della nuova procedura di consegna basata sul m.a.e., assegnando al riguardo un esclusivo rilievo alla normativa interna dello Stato di esecuzione, che di regola non è interessato a perseguire fatti completamente o parzialmente consumati nel territorio di altro Stato membro e che in alcun modo potrebbe influire sui tempi del processo nello Stato di emissione.

Ogni rifiuto fondato sull'ininterrotto decorso della prescrizione all'interno del Paese di esecuzione rischierebbe di porsi, infatti, come un irragionevole annullamento del valore interruttivo/sospensivo degli atti processuali che hanno consentito alle Autorità richiedenti di dilazionare lo spirare dei termini di prescrizione interni.

Ciò posto, osserva la Corte, deve rilevarsi come una eventuale dequotazione della rilevanza degli atti sospensivi o interruttivi del decorso prescrizionale realizzati nello Stato richiedente si ponga in contrasto con la precisa volontà del legislatore europeo di differenziare, o comunque di non rendere del tutto assimilabile in subiecta materia, la portata applicativa delle predette discipline (della prescrizione e degli atti di interruzione e/o sospensione), attribuendo valore alle **cause interruttive e sospensive della prescrizione verificatesi nell'ordinamento dello Stato di emissione**: volontà, questa, che emerge chiaramente non solo dal riquadro "f" allegato alla stessa decisione quadro 2002/584/GAI, ove si consente allo Stato di emissione del m.a.e. di formulare osservazioni in merito agli atti interruttivi della prescrizione verificatesi nel proprio ordinamento (così implicitamente attribuendo rilievo alle peculiari caratteristiche della pertinente normativa nazionale), ma anche dall'art. 62, par. 1, della Convenzione di applicazione degli Accordi di Schengen del 19 giugno 1990, ratificata nel nostro ordinamento con la legge 30 settembre 1993, n. 388, che in tema di sospensione della prescrizione fa riferimento alla applicabilità delle sole disposizioni della Parte contraente richiedente e che, ai sensi dell'art. 31, par. 1, lett. e), della richiamata decisione quadro, deve ritenersi tuttora in vigore pur a seguito della disciplina introdotta dal nuovo regime di consegna cd. "post-estradizionale" basato



sull'istituto del mandato di arresto europeo (sul punto v. Sez. 6, n. 18352 del 11/06/2020, **C.**, non mass. sul punto, in motivazione).

#### **10. Tutela della maternità (art. 18, lett. p)**

È stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma primo, lett. s), della L. 22 aprile 2005, n. 69, dedotta con riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 Cost., nella parte in cui il motivo di rifiuto riguardante la consegna esecutiva di un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di una donna "incinta o madre di prole d'età inferiore a tre anni con lei convivente" non si applica anche al coniuge e padre di prole minore di tre anni, stante la palese non equiparabilità delle due situazioni, che il legislatore ha inteso differenziare in considerazione dell'assoluta peculiarità della tutela del rapporto madre-figlio in tenera età (Sez. F, n. 35286, del 2/9/2008, **Zvenca**, Rv. 241002; Sez. 6, n. 11800 del 25/03/2010, **Meskaoui**, Rv. 246509; Sez. 6, n. 8555 del 24/02/2015, **M.**, Rv. 262504).

La suprema Corte ha chiarito che il divieto di consegna previsto dall'art. 18, lett. s), della L. n. 69 del 2005 riguardante la madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente - non previsto come tale dalla Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, ma ritenuto dal nostro ordinamento espressione di un principio generale informato alla primaria esigenza di tutela dell'interesse del bambino - **opera avendo riguardo all'età del minore al momento in cui viene eseguito l'arresto** della persona ricercata nel territorio dello Stato richiesto, perché è solo a partire da quella fase temporale che il contenuto e i fini sottesi alla previsione della citata norma di garanzia prendono corpo e possono essere specificamente attivati e soddisfatti nell'ambito della procedura di consegna. (Sez. 6, n. 52 del 30/12/2014, dep. 2015, **K.**, Rv. 261575).

Va ricordato che, **in tema di estradizione per l'estero**, la circostanza che la persona richiesta sia padre di prole di età inferiore a tre anni, con lui convivente, costituisce condizione ostativa all'accoglimento della domanda solo qualora la prole non possa beneficiare delle cure della madre (Sez. 6, n. 14428 del 14/01/2020, **Cami**, Rv. 278847).

Al riguardo, inoltre, la Corte (Sez. 6, n. 1677 del 11/12/2019, dep. 2020, **Kurti**, Rv. 278216) ha precisato che, in tema di estradizione per l'estero, il divieto di consegna previsto per il mandato di arresto europeo dall'art. 18, lett. p), legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dalla legge **4 ottobre 2019, n. 117**, previsto **nel caso di madre di prole di età inferiore ad anni tre, non si applica ai cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione europea**, e tuttavia - avendo riguardo tale disposizione ad un principio generale informato alla primaria esigenza di tutela dell'interesse dei minori - l'extradizione potrà essere disposta, ai sensi dell'art.705 cod. proc. pen., solo previa verifica che lo specifico trattamento penitenziario cui sarebbe sottoposta l'estradata consenta la salvaguardia dell'integrità psicofisica del minore (fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di estradizione verso l'Albania, emessa sul presupposto che la ricorrente, madre di prole di età inferiore a tre anni, sarebbe stata detenuta in una struttura riservata alle sole persone di sesso femminile, ove è garantito il diritto di tenere presso di sé i figli, in apposite sezioni e con personale qualificato).

#### **11. Provvedimento privo di motivazione (art. 18, lett. q)**

È opinione concorde che il presupposto della 'motivazione' del mandato di arresto cui è subordinato l'accoglimento della domanda di consegna (artt. 1 comma 3 e 18 comma 1, lett. t, della legge n. 69 del 2005), non può essere strettamente parametrato alla nozione ricavabile dalla tradizione giuridica italiana (esposizione logico-argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio)", rilevando soltanto che l'autorità giudiziaria di emissione abbia dato 'ragione' del mandato di arresto, il che può realizzarsi, "anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna" (**Sez. un.** n. 4614 del 30/01/2007, **Ramoci**, Rv. 235349<sup>71</sup>; in precedenza, Sez. 6, n. 34355 del 23/9/2005, **Ilie**, Rv. 232054<sup>72</sup>; Sez. 6, n. 16542 del 8/5/2006, **Cusini**, Rv. 233550<sup>73</sup>; nello stesso senso, da ultimo, v. Sez. 6, n. 45668 del 29/12/2010, **Chaoui**<sup>74</sup>, Rv. 248971).

Al riguardo, la S.C. ha precisato che non rileva, ai fini dell'accoglimento della domanda di consegna, la mancanza di motivazione, in relazione alle **esigenze cautelari**, del provvedimento

<sup>71</sup> Germania.

<sup>72</sup> Belgio.

<sup>73</sup> Belgio.

<sup>74</sup> Francia.

cautelare oggetto del mandato d'arresto europeo, emesso dall'autorità giudiziaria estera (Sez. 6, n. 22223 del 09/06/2010, **Liberati**<sup>75</sup>, Rv. 247820). Infatti, nessuna specifica previsione della L. n. 69 del 2005 richiede che nel mandato di arresto europeo, o nel provvedimento cautelare su cui il mandato di arresto europeo si fonda, siano indicate le esigenze cautelari (v., inoltre, Sez. 6, n. 11598 del 13/3/2007, **Stoimenovsky**, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 3951 del 27/01/2016, **Laini**, Rv. 267186; Sez. 6, n. 11847 del 08/03/2017, **Lamprecht**, non mass.).

## **12. Sentenza contenente disposizioni contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano (art. 18, lett. s)**

In relazione ad un m.a.e. esecutivo, la Corte ha stabilito che non configura un motivo di rifiuto della consegna la mancata previsione nella legislazione dello Stato di emissione di **misure alternative** o comunque di risposte giudiziarie ai profili di risocializzazione e rieducazione del condannato (Sez. 6, n. 46296 del 10/12/2008, **Hantig**, Rv. 242236<sup>76</sup>; Sez. 6, n. 16492 del 06/04/2011, **Gherca**, Rv. 250040<sup>77</sup>).

La S.C. ha ritenuto che non ricorre il motivo di rifiuto in esame nel caso di sentenza di condanna che non riconosce la **disciplina del reato continuato**, trattandosi di istituto che non può ritenersi costituire principio fondamentale, imprescindibile, del nostro ordinamento giuridico (Sez. 6, n. 47579 del 09/11/2016, **Vasile**, non mass.).

Si è inoltre affermato (Sez. 6, n. 17943 del 07/04/2017, **Demsa**, non mass.) che il divieto di consegna previsto dall'art. 18, lett. v), della legge n. 69/2005 ricorre quando sia prospettata l'assenza nell'ordinamento dello Stato emittente di **disposizioni a tutela delle garanzie difensive e del diritto al giusto processo** e non quando sia denunciata la mera violazione di norme processuali presenti in quest'ultimo (per l'affermazione di analogo principio in materia di estradizione per l'estero, con riferimento al disposto dell'art. 705, comma secondo, lett. b) cod. proc. pen., v. Sez. 6, n. 4974 del 08/09/2015, **Siepak**, Rv. 266263; Sez. 6, n. 10693 del 20/02/2009, **Bielas Malgorzata**, Rv. 242926; Sez. 6, n. 21370 del 19/04/2005, **Niculita**, Rv. 232060). Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che il ricorso si riferiva all'evidenza ad un asserito vizio di motivazione "in diritto" delle sentenze definitive poste a base del mandato di arresto europeo, senza individuare in alcun modo le disposizioni a tutela delle garanzie difensive e del diritto al giusto processo asseritamente mancanti nell'ordinamento dello Stato di emissione del m.a.e., rivelandosi quindi sul punto del tutto aspecifico.

## **13. Onere di allegazione**

In ordine alle ipotesi di rifiuto previste dall'art. 18 cit. si è talvolta rimarcato che è **onere** della persona richiesta in consegna allegare **elementi dimostrativi** della loro ricorrenza.

Così, relativamente all'ipotesi di cui alla lett. e), si è affermato che il ricorrente non può limitarsi ad eccepire che la legislazione dello Stato di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva, ma occorre che ne sia data dimostrazione, con allegazione o quanto meno indicazione dei testi normativi da cui tale mancata previsione indiscutibilmente derivi (Sez. 6, n. 41758, del 19/12/2006, **Brugnetti**, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 7915, del 03/03/2006-7/3/2006, **Napoletano**, Rv. 233705; di onere dimostrativo parla espressamente anche Sez. 6, n. 14040, del 7/4/2006, **Cellarosi**, Rv. 233544; peraltro, come si è già accennato, nel senso di un **dovere del giudice** di acquisire la normativa in questione cfr. Sez. 6, n. 16542, del 8/5/2006, **Cusini**, Rv. 233548; Sez. 6, n. 6901 del 13/2/2007, **Ammesso**, non mass. sul punto; Sez. F, n. 34294, del 21/8/2008, **Cassano**, Rv. 240714).

In ordine all'ipotesi di cui alla lett. p), si è stabilito che non è sufficiente che la persona interessata prospetti una questione di giurisdizione, ma occorre che la stessa allegli elementi dimostrativi a sostegno, Sez. F, n. 35288, dell'11/9/2008, **Filippa**, Rv. 240719).

## **14. Valutazioni non richieste**

Si è rilevato che la legge attuativa del m.a.e. non rinvia all'art. 273 cod. proc. pen. e tanto meno al successivo art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 20412, del 12/6/2006, **Truppo**, Rv. 234166).

Non possono inoltre essere dedotte questioni attinenti a **vizi relativi al procedimento** esperitosi davanti all'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, fatta eccezione di

<sup>75</sup> Spagna.

<sup>76</sup> Romania.

<sup>77</sup> Romania.

violazioni di diritti minimi dell'accusato come contemplati dall'art. 6 della CEDU (v. art. 18 comma 1, lett. g), della legge n. 69 del 2005) (Sez. 6, n. 46845, del 10/12/2007, **Pano**, non mass. sul punto<sup>78</sup>).

Esula dai poteri conferiti al giudice nazionale qualsiasi valutazione in ordine all'adeguatezza del materiale indiziario posto alla base del provvedimento cautelare e degli elementi di prova adottati a discarico dal ricorrente, i quali trovano la loro normale sede di prospettazione e disamina dinanzi all'autorità giudiziaria emittente (Sez. 6, n. 16362 del 16/04/2008, **Mandaglio**, Rv. 239649; Sez. 6, n. 44911 del 06/11/2013, **Stoyanov**, Rv. 257466; v., inoltre, Sez. F, n. 32381 del 24/08/2010, **Termini**, Rv. 248254).

Non compete, infine, all'autorità giudiziaria italiana verificare la sussistenza delle **esigenze cautelari** previste dall'art. 274 cod. proc. pen. per l'adozione del provvedimento cautelare "interno" da parte dell'autorità giudiziaria estera, rilevando unicamente il fatto che il mandato d'arresto europeo sia una decisione giudiziaria emessa al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale (Sez. 6, n. 45525 del 20/12/2010, **Donnarumma**, Rv. 248970).

In tale prospettiva la S.C. ha escluso che la Corte di appello possa sindacare la effettiva latitanza o irreperibilità del ricercato, posta a giustificazione della sua cattura da parte dello Stato di emissione (Sez. 6, n. 30487 del 03/07/2018, **Ionut**, non mass.).

Sul punto si veda anche in relazione al requisito della motivazione del provvedimento cautelare interno, richiesto dall'art. 18, lett. q). (per tutte, Sez. 6, n. 22223 del 09/06/2010, **Liberati**, Rv. 247820).

Si è inoltre precisato che l'autorità giudiziaria italiana, nel valutare i presupposti per l'accoglimento della domanda di consegna, deve operare una ricognizione della valutazione effettuata dall'autorità giudiziaria emittente in ordine alla sussistenza del quadro indiziario, non occorrendo analoga verifica con riferimento al profilo delle esigenze cautelari, e dovendo comunque escludersi che la consegna possa essere rifiutata sulla base di una valutazione di tale profilo diversa da quella espressa dall'autorità emittente (Sez. 6, n. 3951 del 27/01/2016, **Laini**, Rv. 267186).

Le ragioni che inducono a ritenere che la consegna metterebbe **in pericolo la vita o la salute del consegnando** non sono annoverate dall'art. 18 della legge n. 69 del 2005 tra le cause di rifiuto della consegna, ma attengono alla fase esecutiva della stessa e possono essere fatte valere mediante istanza alla Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della medesima legge, in quanto costituiscono una condizione personale soggetta a modificazione, anche repentina, nel corso del tempo e, pertanto, non utilmente rappresentabile nelle fasi procedurali anteriori all'esecuzione del provvedimento di consegna. (Sez. 6, n. 7489 del 15/02/2017, **Yassir**, Rv. 269110; Sez. 6, n. 108 del 30/12/2013, **Di Giuseppe**, Rv. 258460; Sez. 6, n. 5933 del 14/02/2020, **Brusadin**, non mass.).

---

<sup>78</sup> Romania.

## Motivi di rifiuto facoltativo (art 18-bis)

1. La corte di appello può rifiutare la consegna nei seguenti casi:

a) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;

b) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;

c) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.

### 1. Litispendenza (art. 18-bis, comma 1, lett. a)

Per la configurabilità del motivo di rifiuto della consegna basato sull'ipotesi di "litispendenza internazionale" di cui all'art. 18, comma 1, lett. o), legge n. 69 del 2005, è necessario che il **fatto di reato** oggetto del mandato d'arresto europeo **corrisponda alla medesima vicenda storica** per la quale si procede in Italia, tenuto conto dei profili spazio-temporali e modali dei fatti, indipendentemente dalla qualificazione giuridica che agli stessi sia stata data dalle diverse autorità (Sez. 6, n. 18084 del 10/05/2012, **Rocchi**, Rv. 252510, in relazione ad una fattispecie concernente un m.a.e. emesso dalle autorità spagnole per il reato di partecipazione ad un'associazione finalizzata al narcotraffico, mentre il procedimento pendente in Italia riguardava il reato di offerta, messa in vendita, cessione, commercializzazione o detenzione di sostanze stupefacenti; Sez. 6, n. 3504 del 22/01/2014, **Rombolacci**, Rv. 258512<sup>79</sup>; Sez. 6, n. 9765 del 20/02/2014, **Makar**, Rv. 259117<sup>80</sup>; conf. Sez. 6, n. 48057 del 09/11/2016, **Caruso**, non mass.).

Si è inoltre chiarito che il motivo di rifiuto della consegna basato sull'ipotesi di "litispendenza internazionale" ex art. 18, comma 1, lett. o), legge 22 aprile 2005, n. 69 va correttamente interpretato alla luce del nuovo quadro di principi e regole del diritto euro-unitario, di talché va riconosciuta la prevalenza della giurisdizione straniera esecutiva (relativa, quindi, a sentenze di condanna definitive) rispetto alle esigenze processuali proprie della giurisdizione interna, non solo nell'ipotesi di pendenza di un procedimento penale per gli stessi fatti oggetto del m.a.e. ma, anche, nel caso in cui il procedimento penale dovrebbe instaurarsi *ex novo* in relazione agli stessi fatti e nei confronti della stessa persona (Sez. 6, n. 21323 del 22/05/2014, **Maciej**, Rv. 259243, relativamente ad una fattispecie in cui il ricorrente era stato condannato in Polonia con sentenze irrevocabili per i reati di associazione a delinquere e furti aggravati, commessi in parte in Italia e per i quali non era stata avviata ancora alcuna indagine in territorio nazionale; nello stesso senso v. Sez. 6, n. 4444 del 25/01/2018, **Grigorie**, Rv. 272126).

In linea generale, la litispendenza dinanzi all'autorità giudiziaria straniera non fa venir meno la giurisdizione italiana, salvo il caso di pronuncia di sentenza definitiva da parte dell'Autorità estera (Sez. 2, n. 27292 del 04/06/2013, **Aquila**, Rv. 255711, che in motivazione ha richiamato la disciplina vigente in tema di mandato di arresto europeo in cui è previsto il rifiuto della consegna in caso di "litispendenza internazionale" di cui all'art. 18, comma 1, lett. o), legge n. 69 del 2005).

La S.C. ha affermato che sussiste il motivo ostativo alla consegna di cui all'art. 18, comma 1, lett. o), della legge n. 69 del 2005, quando nei confronti della persona ricercata dall'autorità giudiziaria estera sia in corso un procedimento penale in Italia per lo stesso fatto, salva l'ipotesi in cui il mandato di arresto europeo riguardi l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'U.E. (fattispecie relativa ad un M.A.E. esecutivo emesso dall'autorità giudiziaria bulgara per fatti di **reclutamento di persone da avviare alla prostituzione**, in cui la S.C. ha annullato con rinvio la decisione di consegna, dovendo la Corte distrettuale verificare la **coincidenza delle condotte descritte nel M.A.E. con quelle, apparentemente analoghe, costituenti oggetto di una sentenza di condanna di primo grado**, pronunciata in Italia nei confronti della medesima persona ricercata dall'autorità estera) (Sez. 6, n. 41370 del 16/11/2010, **Iliev Penchev**, Rv. 248530).

<sup>79</sup> Romania.

<sup>80</sup> Austria.

## **2. Giurisdizione italiana (art. 18-bis, comma 1, lett. b)**

Si è affermato che deve essere rifiutata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. p), L. 22 aprile 2005, n. 69, la consegna richiesta dall'autorità giudiziaria straniera, allorché una parte della condotta criminosa si sia verificata nel **territorio italiano** (Sez. 6, n. 47133 del 18/12/2007, **Lichtenberger**, Rv. 238159, nella quale è stata rifiutata la consegna richiesta di un cittadino italiano imputato, in concorso con altre persone, di diversi episodi di furto aggravato consumati in territorio tedesco, la cui progettazione, organizzazione e predisposizione erano avvenute in territorio italiano; Sez. 6, n. 46843 del 10/12/2007, **Mescia**, Rv. 238158, nella quale è stata rifiutata la consegna di un cittadino italiano imputato, in concorso con altre persone, dei delitti di associazione per delinquere e truffa, la cui condotta criminosa si era realizzata nella sua parte iniziale in territorio italiano, mentre l'attività svolta in territorio austriaco era materialmente attribuibile solo ai coimputati).

Si è invece sostenuto che non sussiste il divieto di consegna ex art. 18, lett. p), legge n. 69 del 2005, allorché per lo stesso fatto l'autorità giudiziaria italiana abbia emesso decreto di **archiviazione** del procedimento, proprio in ragione della esistenza di un analogo processo pendente nello Stato di emissione (Sez. 6, n. 7813 del 12/02/2008, **Finotto**, Rv. 238723).

E' stato chiarito che è ostativa soltanto la commissione in Italia - in tutto od in parte - della condotta criminosa oggetto del m.a.e. Pertanto, nel caso in cui la richiesta di consegna riguardi il **reato di reclutamento di donne da destinare alla prostituzione**, consumato all'estero, non è ostativa l'eventuale commissione in Italia dello sfruttamento della prostituzione, trattandosi di reato diverso ed ulteriore dal primo (nella fattispecie, la Corte di appello aveva rifiutato la consegna in relazione ad un mandato di arresto esecutivo emesso dalle autorità rumene per il reato di tratta di esseri umani finalizzata all'esercizio della prostituzione, ritenendo in parte il reato consumato in Italia, dove era avvenuto lo sfruttamento della prostituzione, Sez. F, n. 35285, del 2/9/2008, **Ghinea**, Rv. 240983).

Si è stabilito che, perché debba essere respinta una richiesta di consegna, la giurisdizione italiana deve risultare con **certezza**, sulla base del quadro fattuale incontrovertibilmente desumibile dagli stessi elementi offerti dalla autorità di emissione o da quelli forniti in sede di sollecitazione integrativa ex art. 16 legge n. 69 del 2005 (Sez. 6, n. 11888 del 16/03/2016, **Benvenuto**, non mass.; Sez. 6, n. 27825 del 30/06/2015, **Ignat**, Rv. 264055; Sez. 6, n. 45669 del 29/12/2010, **Llanaj**, Rv. 248973; Sez. F, n. 34299, del 21/8/2008, **Ratti**, Rv. 240912; Sez. F, n. 34576, del 28/8/2008, **Maloku**, Rv. 240917; Sez. F, n. 34295, del 21/8/2008, **Zanotti**, non mass. sul punto). Pertanto, una volta che dalla documentazione fornita dallo Stato di emissione risulti il reato non commesso in Italia, non è sufficiente che la persona interessata prospetti una questione di giurisdizione, ma occorre che la stessa alleggi elementi dimostrativi a sostegno (Sez. F, n. 35288, dell'11/9/2008-15/9/2008, **Filippa**, Rv. 240719).

Inoltre, il motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, comma 1, lett. p), L. 22 aprile 2005, n. 69, è evocabile quando la **richiesta di consegna** sia **formulata per ragioni processuali**, ossia ai fini dell'esercizio di un'azione penale (Sez. 6, n. 21323 del 22/05/2014, **Maciej**, Rv. 259244).

Si è inoltre affermato che sussiste il motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, comma 1, lett. p), della L. n. 69 del 2005, solo quando la consumazione dei reati oggetto del m.a.e. sia avvenuta in tutto o in parte nel territorio italiano, e le relative **condotte**, sufficientemente precisate nei loro estremi oggettivi con riferimento a fonti specifiche di prova, siano **idonee a fondare una notizia di reato che consenta all'autorità giudiziaria italiana l'immediato e contestuale esercizio dell'azione penale per gli stessi fatti per i quali procede il giudice estero** (Sez. 6, n. 7580 del 25/2/2011, **H.**, Rv. 249233, nella cui motivazione si osserva che l'eventuale, astratta e futura, configurabilità in Italia di fatti/reato specifici, o di parte di condotte ad essi pertinenti - ovviamente, quando una specifica notizia di reato inerente a condotte di rilevanza penale consumate almeno in parte in Italia dovesse essere formalizzata o comunque acquisita - pur se in astratto suscettibili di unificazione nella continuazione con i fatti reato consumati solo all'estero, non risulterebbe idonea ad impedire la consegna relativamente ai fatti consumati all'estero e per i quali solo all'estero si procede; nello stesso senso v. Sez. F, n. 35856 del 29/08/2013, **Napolitano**, Rv. 256720).

Questo perché - prosegue la S.C. nella sentenza da ultimo citata - "l'ipotetica continuazione non è idonea, nella materia disciplinata dalla L. n. 69 del 2005, a determinare la competenza nazionale per reati commessi tutti e solo all'estero. Altro è, infatti, il beneficio eventuale futuro del riconoscimento della continuazione tra sentenze nazionali e straniere che, per quanto attiene

al trattamento sanzionatorio, può conseguire anche al mero riconoscimento della sentenza straniera, ed altro è la competenza che impone il rifiuto della consegna nell'ambito della procedura *mae*”.

In senso contrario, tuttavia, si è espressa la prevalente giurisprudenza, secondo cui il motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, comma 1, lett. p), legge 22 aprile 2005, n. 69, sussiste quando anche solo una parte della condotta si sia verificata in territorio italiano, purchè tale circostanza risulti con certezza, **non potendosi ritenere sufficiente la mera ipotesi che il reato sia stato commesso in tutto o in parte in Italia** mentre **non è necessario che gli elementi acquisiti consentano l'immediato e contestuale esercizio dell'azione penale in Italia** per gli stessi fatti per i quali procede il giudice estero (Sez. 6, n. 45914 del 12/11/2013, **Uglava**, Rv. 257469<sup>81</sup>, che in applicazione di tale principio ha respinto la richiesta di consegna relativamente ad un tentato omicidio avvenuto in Belgio ai danni di cittadino straniero, ma ideato in Italia; Sez. 6, n. 6001 del 04/02/2014, **Gurchiani**, Rv. 258633<sup>82</sup>, secondo cui è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato un frammento della condotta che, pur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero; Sez. 6, n. 6151 del 05/02/2014, **Lafortezza**, Rv. 258634<sup>83</sup>; Sez. 6, n. 17704 del 18/04/2014, **Araujo Gomez**, Rv. 259345; Sez. 6, n.5548 del 01/02/2018, **Manco**, Rv. 272198; Sez. 6, n. 40831, 18/09/2018, **P.**, Rv. 274121; nello stesso senso v. Sez. 6, n. 4444 del 25/01/2018, **Grigorie**, Rv. 272126).

Da ultimo, la S.C. ha ribadito che, ai fini dell'applicazione del motivo di rifiuto della consegna di cui all'art. 18, comma 1, lett. p), L. 22 aprile 2005, n. 69, non è sufficiente che si proceda per reati commessi almeno in parte nel territorio italiano, ma è necessario che **questa parte di azione si riferisca ad un reato punibile secondo la legge italiana** (Nella specie, la Corte ha escluso la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'indicato motivo di rifiuto della consegna nei riguardi di un imputato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata all'evasione dell'imposta specificamente prevista nel Regno Unito per la produzione di tabacco per sigarette da arrotolare, trattandosi di parte di condotta prestata nel territorio nazionale che non assume autonoma rilevanza secondo la legge penale italiana) (Sez. 6, n. 13446 del 01/04/2016, **Buchner Baucevich**, Rv. 267167).

Sui presupposti del motivo di rifiuto in esame da ultimo la S.C. ha affermato che laddove venga avanzata una richiesta di consegna con riferimento a fatti posti in essere in prevalenza sul territorio dello Stato, il motivo obbligatorio di rifiuto della consegna – di cui all'art. 18, comma 1, lett. P), l. 22/04/2005, n.69, risulta sussistente unicamente nel caso in cui sia individuabile una situazione oggettiva, desumibile da indagini sul fatto che costituisce oggetto del mandato di arresto, che palesi una **effettiva volontà da parte dello Stato di affermare la propria giurisdizione**; non potendo altrettanto affermarsi laddove vi sia solamente un potenziale interesse dell'ordinamento nazionale nell'affermare la propria giurisdizione (Sez. 6, n. 27992 del 13/06/2018, **H.**, Rv. 273544; in termini v. Sez. 6, n. 21066 del 9/07/2020, **Ruffini**, non mass. sul punto). Tale presupposto è stato ulteriormente circoscritto dalla S.C., affermando che, laddove la richiesta di consegna riguardi fatti posti in essere anche solo in parte sul territorio dello Stato, ovvero in un altro luogo ad esso assimilabile, il rifiuto della consegna – previsto dall'art. 18, comma 1, lett. p), legge n. 69 del 2005 – opererebbe unicamente nel caso in cui **risulti già pendente** (almeno a livello investigativo) sul territorio nazionale un procedimento penale per il medesimo fatto che costituisce oggetto del mandato di arresto europeo (Sez. 6, n. 15866 del 04/04/2018, **Spasiano**, Rv. 272912; v., inoltre, Sez. 6, n. 2959 del 22/01/2020, **M.**, Rv. 278197).

In ordine alla mancata previsione della **non operatività del rifiuto** nel caso in cui il mandato d'arresto europeo concerne *“l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea”*, di cui alla precedente lettera o), la Corte ha osservato che l'ipotesi di rifiuto di cui alla lett. p), va tenuta distinta da quella prevista dalla precedente lettera: quest'ultima presuppone infatti la **identità** o medesimezza del fatto (che potrebbe essere stato commesso o meno in Italia) e la **pendenza** in Italia di un procedimento penale; la prima richiede invece la configurabilità della **giurisdizione italiana**, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 6 e ss. cod. pen., in ordine ai fatti oggetto della consegna, dei quali l'autorità

<sup>81</sup> Belgio

<sup>82</sup> Belgio

<sup>83</sup> Francia.

giudiziaria italiana acquisisce la *notitia criminis* attraverso il procedimento di consegna. La Corte in particolare ha ritenuto non fondata la tesi secondo cui, a fronte di una richiesta esecutiva, la consegna non potrebbe essere rifiutata a norma della lettera p), posto che per quei fatti non potrebbe più essere iniziato in Italia un procedimento penale a causa del divieto del *ne bis in idem*. Ha osservato che, mentre il rifiuto di cui alla lettera o) è da ritenersi connesso con il divieto del ***ne bis in idem*** sancito dall'art. 54 della Convenzione applicativa degli accordi di Schengen, nel caso previsto dalla lettera p), il giudicato straniero non spiega alcuna incidenza, in quanto sono privilegiate le esigenze della giurisdizione nazionale nella loro espressione spaziale (principio di territorialità), salvo il solo caso in cui il fatto oggetto del m.a.e. non si identifichi in termini di medesimezza in quello punibile in Italia (Sez. F, n. 35285, del 2/9/2008, **Ghinea**, Rv. 240982).

Nel caso in cui sia rifiutata la consegna, la corte di appello o la corte di cassazione dispongono la **trasmissione degli atti** alla Procura della Repubblica territorialmente competente per i seguiti di compensa in ordine ai fatti penalmente rilevanti commessi in tutto od in parte nello Stato.

Si è infine osservato (Sez. 6, n. 45524 del 20/12/2010, **Ahmad**, Rv. 248717) che quando la richiesta di consegna presentata dall'autorità straniera riguardi fatti commessi in parte nel territorio dello Stato ed in parte in territorio estero, **la verifica della sussistenza del motivo di rifiuto** previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), della legge n. 69 del 2005, **deve essere coordinata con la disposizione contenuta nell'art. 31 della Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002**, che fa salvi eventuali accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento della sua adozione, "nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre gli obiettivi di quest'ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato" (nel caso di specie, relativo ad un m.a.e. processuale emesso dall'autorità tedesca per reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina commessi sia in **Germania** che nel territorio italiano, la S.C. ha rigettato il ricorso, ritenendo applicabile l'art. II dell'Accordo bilaterale italo-tedesco del 24 ottobre 1979, ratificato con legge 11 dicembre 1984, n. 969, con il quale le parti hanno inteso facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 1957, nell'ipotesi in cui la domanda di consegna riguardi anche altri reati non soggetti alla giurisdizione dello Stato di rifugio e risulti opportuno far giudicare tutti i reati nello Stato richiedente)(in senso conforme, Sez. 6, n. 42536 del 09/10/2014, **Galal**, Rv. 260727; Sez. 6, n. 5750 del 04/02/2014, **Ahmetovic**, Rv. 258632; Sez. 6, n. 20281 del 24/04/2013, **Vetro**, Rv. 257024; Sez. 6, n. 3198 del 20/01/2015, **Abd Erahman**, non mass; Sez. 6, n. 13868 del 22/03/2018, **Akinyemi**, Rv. 272776). La S.C. ha rilevato che i medesimi principi non possono essere estesi all'Accordo bilaterale stipulato con **l'Austria**, che non contiene analoghe previsioni (Sez. 6, n. 44348 del 14/10/2016, **Zoran**, non mass.).

Si è inoltre precisato che, ai fini dell'applicazione dell'art. II dell'Accordo bilaterale italo-tedesco del 24 ottobre 1979, ratificato con legge 11 dicembre 1984, n. 969, che costituisce un limite al motivo di rifiuto previsto dall'art. 18, comma 1, lett. p), della legge n. 69 del 2005, per i fatti commessi in tutto o in parte nel territorio nazionale, qualora la richiesta di consegna riguarda una pluralità di reati, alcuni dei quali commessi in parte in Italia, e risulta opportuno far giudicare tutte le imputazioni nello Stato richiedente, la Corte d'appello deve valutare **l'effettiva sussistenza delle ragioni che rendono preferibile un processo unitario dinanzi all'A.G. tedesca**, avendo riguardo sia ai profili fattuali oggetto della regiudicanda (natura dei reati, contiguità temporale, riferibilità ai medesimi soggetti), sia allo stato delle indagini nei Paesi interessati, sia al grado di coinvolgimento degli interessi delle persone offese dal reato, in relazione all'eventuale pregiudizio derivante dalla trattazione del procedimento in territorio estero (Sez. 6, n. 42536 del 09/10/2014, **Galal**, Rv. 260728).

Sul punto va segnalata la problematica relativa alle conseguenze derivanti dalla **litispendenza** che, a seguito della mancata consegna, si viene a realizzare per reati transnazionali. Per risolvere i possibili conflitti tra giurisdizioni parimenti competenti territorialmente è stata adottata una decisione quadro del Consiglio dell'UE relativa alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti di giurisdizione nei procedimenti penali<sup>84</sup>, recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 15/02/2016, n. 29.

---

<sup>84</sup> DECISIONE QUADRO 2009/948/GAI DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali, in *G.U.U.E.*, L 328/42, del 15 dicembre 2009.

Nella diversa ipotesi di «*reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio*», si è stabilito che è necessario verificare "se la legge italiana" consentirebbe "l'azione penale" nei confronti di un cittadino italiano che avesse commesso all'estero uno "stesso reato", cioè un reato analogo a quello per il quale l'A.G. ha emesso il m.a.e. (Sez. 6, n. 40760 del 23/06/2016, **Pozdnyakov**, Rv. 268092, fattispecie in cui il m.a.e. era stato emesso dalle autorità portoghesi per un reato di corruzione commesso da un pubblico ufficiale straniero nel territorio di uno Stato terzo rispetto sia allo Stato emittente il mandato sia a quello richiesto, nella quale la S.C. ha stabilito che il reato era procedibile secondo la legge italiana a norma dell'art. 7, n. 4 cod. pen.; analogamente v. Sez. 6, n. 17225 del 04/06/2020, **Hughes**, Rv. 279025; Sez. 6, n. 21066 del 9/07/2020, **Ruffini**, non mass.).

E' stata ritenuta operante la causa di rifiuto in esame in un caso in cui la condotta oggetto dell'esercizio dell'azione penale nello Stato richiedente (Francia) era riconducibile, stante la permanenza della condotta di sottrazione e trattenimento di minori al momento dell'arresto in Italia, alla fattispecie di cui all'art. 574-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 21966 del 4 maggio 2017, **G.**, non mass.).

**Sul carattere facoltativo, e non obbligatorio, del motivo di rifiuto in esame**, oggi previsto dall'art. 18 bis lett. b), legge cit., con il conseguente rilievo delle valutazioni ancorate alla specificità delle acquisizioni investigative da parte delle autorità dello Stato di emissione ed alla correlate migliori possibilità di giudicare adeguatamente i fatti di reato avendo a disposizione tutti gli elementi di prova v., in motivazione Sez. 6, n. 21070 del 10/07/2020, **Chouli**, non mass. (che ha dichiarato inammissibile il ricorso in relazione ad una associazione criminale finalizzata al traffico di banconote contraffatte operante tra la Francia e l'Italia, essendosi prodotto nel territorio francese il maggior danno conseguente alla commissione dei reati fine).

### **3. M.a.e. esecutivo emesso nei confronti di cittadino italiano o di Stato U.E. (art. 18-bis, comma 1, lett. c)**

#### **3.1. In generale**

La norma riprende in forma di rifiuto obbligatorio la disposizione contenuta nell'art. 4, par. 6 della decisione quadro che consente la non esecuzione del m.a.e. "se il mandato d'arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno"<sup>85</sup>.

La Suprema Corte ha annullato **ex officio** la decisione di consegna che, in presenza di un titolo definitivo, aveva applicato il regime di cui all'art. 19, lett. c) legge n. 69 del 2005, anziché quello previsto dall'art. 18, lett. r) (Sez. 6, n. 7813 del 12/02/2008, **Finotto**, Rv. 238724).

#### **3.2. Vecchia disciplina. Estensione del regime al residente.**

La Suprema Corte aveva stabilito, in un primo tempo, che il particolare regime previsto dall'art. 18, lett. r), della legge n. 69 del 2005 si applicava al **solo cittadino italiano** (tra tante, Sez. 6, n. 25879, del 25/6/2008, **Vizitiu**, Rv. 239946). mass.) e non poteva estendersi in via interpretativa allo straniero che dimori o risieda sul territorio italiano.

Successivamente, con tre ordinanze, la Suprema Corte ha ritenuto invece di sollevare la **questione di costituzionalità** della norma in esame, nella parte in cui non prevede il rifiuto della consegna del residente non cittadino (Sez. F, n. 34213, del 1/9/2009, **Musca**, Rv. 244387; Sez. 6, n. 33511 del 15/7/2009, **Papierz**, Rv. 244756; Sez. 6, n. 42868 del 23/10/2009, **Sorin**, non mass.).

Con la sentenza n. 227 del 2010, riportata in premessa, la **Corte costituzionale** ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69**, nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del **cittadino di**

<sup>85</sup> La Commissione europea ha rilevato, nella Relazione valutativa del 2007, che taluni Stati (14) hanno trasposto in forma obbligatoria tale motivo di rifiuto: Grecia (per i cittadini), Lettonia (solo per i cittadini) Cipro (per i cittadini), Svezia (per i cittadini), Lituania (per i cittadini e i residenti permanenti), Germania (per cittadini e residenti), Repubblica ceca (per cittadini e residenti da lungo periodo), Olanda (per cittadini e residenti con straniero con permesso di soggiorno illimitato e a determinate condizioni), Polonia (per cittadini e coloro che hanno diritto di asilo). In forma facoltativa è invece previsto dagli altri (14): Belgio (solo per i cittadini), Grecia (per i residenti), Francia (solo per i cittadini), Cipro (per i residenti), Danimarca (per cittadini e residenti), Irlanda (per residenti e cittadini), Lussemburgo (per i cittadini e residenti integrati), Portogallo (per cittadini e residenti), Polonia (solo per i residenti); Spagna.



**un altro Paese membro** dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno.

A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione in esame, la S.C. ha stabilito che debba essere **annullata con rinvio la sentenza della Corte di appello** che abbia disposto la consegna del cittadino comunitario all'autorità estera richiedente, spettando alla medesima Corte di appello **l'apprezzamento** in ordine all'eventuale condizione di "residente" del ricorrente in Italia, sulla base della documentazione già acquisita e delle eventuali integrazioni istruttorie disposte a norma dell'art. 16 della legge sopra indicata (Sez. F, n. 30039 del 27/07/2010, **Alecsa**, Rv. 247810; Sez. F, n. 31009 del 3/08/2010, **Antohi**, Rv. 247811).

### **3.3. Nozione di "residente".**

Appare oramai consolidato l'orientamento delineato dalla S.C. in ordine alla nozione di "**residente**", dovendosi avere riguardo ad una nozione che si renda funzionale alla assimilazione, operata dalla citata norma, della categoria dello straniero residente allo *status* del cittadino, con la conseguenza che assume rilievo l'esistenza di un "**radicamento reale e non estemporaneo**" dello straniero in Italia, che dimostri che egli abbia ivi istituito, con continuità temporale e sufficiente stabilità territoriale, la sede principale, anche se non esclusiva, dei propri interessi affettivi, professionali od economici (Sez. 6, n. 12665, del 19/3/2008, **Vaicekauskaite**, Rv. 239156, relativa ad una fattispecie in cui la Corte ha escluso che ricorresse la suddetta condizione nei confronti di una cittadina lituana, dimorante da meno di tre anni - con più soluzioni di continuità - in Italia, dove aveva svolto saltuaria attività lavorativa, e che aveva mantenuto con il paese di origine solide relazioni familiari; Sez. F, n. 36322, 15/9/2009, **Grosu**, Rv. 245117, fattispecie in cui la Corte ha escluso che ricorresse la suddetta condizione nei confronti di una cittadina rumena, che, priva di permesso di soggiorno e di una attività lavorativa in Italia, risultava con certezza essere stata presente nello Stato solo nel 2005, data in cui aveva dato alla luce la figlia, e dal febbraio 2008 quando aveva ivi fissato il suo domicilio; Sez. 6, n. 2950 del 19/1/2010, **Lazurca**, Rv. 245791, nella quale la Corte ha escluso che ricorresse la suddetta condizione nei confronti di un cittadino rumeno, trasferitosi in Italia da circa 2 anni prima dell'arresto, dove aveva ottenuto la formale residenza, ma privo di stabile lavoro; Sez. 6, n. 2951 del 19/1/2010, **Gheorghita**, Rv. 245792 in cui la Corte ha escluso che ricorresse la suddetta condizione nei confronti di un cittadino rumeno, trasferitosi in Italia solo pochi mesi prima dell'arresto, dove aveva svolto un'attività lavorativa precaria).

Nello stesso senso la Corte ha affermato che occorre non solo la dimostrazione che l'interessato abbia in Italia la sua dimora abituale - intesa, peraltro, non come assoluta continuità della stessa, ma come "**abitudine della dimora**", compatibile anche con frequenti allontanamenti, eventualmente determinati dall'organizzazione e dalle esigenze della vita moderna - ma anche quella che egli intenda stabilmente permanere nel territorio italiano per un apprezzabile periodo di tempo (Sez. 6, n. 17643, del 28/4/2008, **Chaloppe**, Rv. 239651, relativa ad una fattispecie in cui la Corte ha escluso la ricorrenza della suddetta condizione nei confronti di un cittadino francese risultato senza fissa dimora e privo di documenti, osservando che il mero certificato di residenza non appare idoneo, da solo, a dimostrare la sussistenza del requisito di legge, a fronte di significative risultanze di segno contrario) (a tali principi si è adeguata Sez. 6 n. 1421 del 14/1/2009, **Markovic**, non mass.).

Un ulteriore affinamento della nozione di "residenza" è venuto da ultimo, con la precisazione che tra gli **indici concorrenti** vanno indicati **la legalità della presenza in Italia**, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, **la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero**, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali (Sez. 6, n. 19389 del 25/06/2020, **D.**, Rv. 279419; Sez. 6, n. 49992 del 30/10/2018, **Antov**, Rv. 274313; Sez. 6, n. 50386 del 25/11/2014, **Batanas**, Rv. 261375, in relazione ad una fattispecie in cui la Corte, con riferimento ad un m.a.e. esecutivo, ha ritenuto corretta la decisione impugnata la quale aveva escluso la sussistenza della condizione di residente in relazione ad un cittadino rumeno che, pur formalmente residente in Italia, vi aveva svolto solo saltuariamente attività lavorativa, nel contempo mantenendo significativi contatti e la sua residenza in Romania, nel cui territorio aveva commesso il reato oggetto della richiesta di consegna in epoca di molto successiva al suo formale insediamento in Italia); Sez. 6, n. 9767 del 26/02/2014, **Echim**, Rv. 259118; Sez. 6, n. 46494 del 20/11/2013, **Chiriac**, Rv. 258414; Sez. 6, n. 51268 del 29/12/2015, **Timis**).

Quanto alla **distanza temporale della condanna** dalla fissazione in Italia della sede principale e consolidata degli interessi lavorativi e familiari, la S.C. ha precisato che questa è da ricollegarsi all'esigenza che il radicamento in Italia possa considerarsi il risultato di una scelta incondizionata, svincolata dalle sorti del processo celebrato nel Paese di origine e dunque non implicante la volontà di agire *secundum eventum litis* (Sez. 6, n. 520 del 04/01/2017, **Mihai**, non mass.).

Quanto al presupposto necessario della **legalità della presenza** in Italia (Sez. 6, n. 46494 del 20/11/2013, **Chiriac**, Rv. 258414; Sez. 6, n. 9767 del 26/02/2014, **Echim**, Rv. 259118; Sez. 6, n. 50386 del 25/11/2014, **Batanas**, Rv. 261375), si è precisato che **i precedenti penali e le pendenze giudiziarie**, contraddicendo la finalità di reinserimento sociale e lavorativo della persona richiesta in consegna, non costituiscono elementi di fatto utili ad attestare l'esistenza di un radicamento territoriale stabile e non estemporaneo nello Stato (Sez. 6, n. 16169 del 05/04/2013, **Pierzyna Krzysztof**, Rv. 254771; Sez. 6, n. 17706 del 18/04/2014, **Tirziman**, Rv. 262760; Sez. 6, n. 55360 del 28/12/2016, **Stetco**, non mass.).

Da tali indici è possibile prescindere solo per il cittadino comunitario che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente in conseguenza di un soggiorno in Italia per un periodo ininterrotto di cinque anni (Sez. 6, n. 10042 del 9/3/2010, **Matei**, Rv. 246507, con riferimento ad un m.a.e. esecutivo, ha stabilito che non ricorresse la condizione di residente e che, pertanto, dovesse ritenersi irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1 lett. r) (ora *18-bis*), nella parte in cui non prevede il rifiuto della consegna nei confronti della persona residente nello Stato; Sez. 6, n. 13517 dell'8/4/2010, **Vaduva**, Rv. 246746<sup>86</sup>, nella specie la Corte ha escluso la ricorrenza della suddetta condizione nei confronti di un cittadino rumeno, privo di attività lavorativa, richiesto in consegna per un reato commesso circa 1 anno prima dell'emissione del m.a.e.; Sez. 6, n. 14710 del 9/4/2010, **S.**, Rv. 246747<sup>87</sup>, in tal caso la Corte ha escluso la ricorrenza della suddetta condizione nei confronti di un cittadino rumeno, privo di attività lavorativa e presente in Italia da un anno; Sez. 6, n. 20553 del 27/05/2010, **Cocu**, Rv. 247101, secondo cui tra gli indici necessari, anche se non sufficienti, si pone in primo luogo quello della formale iscrizione o residenza anagrafica nel territorio dello Stato).

Si è affermato che, quando la persona richiesta sia cittadino di altro Paese membro dell'Unione Europea ed abbia invocato la sussistenza del motivo di rifiuto di consegna previsto dall'art. 18, comma 1, lett. r) (ora *18-bis*) della legge 22 aprile 2005, n. 69, allegando documenti inidonei a provare il suo stabile "radicamento" in Italia, la Corte d'appello, in assenza di ulteriori e specifiche allegazioni, non è tenuta a compiere "ex officio" attività di integrazione istruttoria supplementare, posto che questa avrebbe natura **meramente esplorativa** (Sez. F, n. 33865 del 30/07/2015, **Hetes**, Rv. 264372; Sez. 6, n. 41910 del 07/10/2013, **Bobiti**, Rv. 257023; Sez. 6, n. 15887 del 14/04/2016, **Meteleaga**, non mass.).

Si è inoltre precisato che è **inammissibile il motivo di ricorso** che - formulato da cittadino di altro Paese membro dell'Unione Europea il quale abbia chiesto di scontare la pena in Italia a norma dell'art. 18, comma 1, lett. r) (ora *18-bis*) della L. 22 aprile 2005, n. 69 - consiste nella prospettazione di specifiche allegazioni in ordine al suo stabile radicamento nel territorio dello Stato, se **non preceduto da corrispondente deduzione alla Corte d'appello**, poiché mentre quest'ultima può svolgere ogni opportuna verifica in proposito, alla prima difettano poteri sostitutivi o di integrazione istruttoria e la sua cognizione, ai sensi dell'art. 609 cod. proc. pen. - applicabile anche al ricorso per cassazione di cui all'art. 22 della legge n. 69 del 2005 - è limitata ai motivi proposti e alle questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo, nonché a quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello (Sez. 6, n. 24540 del 04/06/2015, **Antov**, Rv. 264171; v., inoltre, Sez. 6, n. 49882 del 05/12/2019, **H.**, Rv. 277414).).

### **3.4. Consenso all'esecuzione.**

In ordine al **termine** entro il quale manifestare il consenso, la Corte ha stabilito che la volontà della persona richiesta in consegna circa il luogo di espiazione della pena può essere manifestata anche dinanzi alla Corte di cassazione, nella fase del ricorso, non essendovi a tal riguardo alcuno sbarramento processuale (Sez. 6, n. 30018, del 16/7/2008, **Zurlo**, Rv. 240330).

La S.C. ha stabilito che la persona richiesta in consegna, invocando l'applicazione del motivo di rifiuto di cui all'art. 18, lett. r) (ora *18-bis*), l. n. 69 del 2005 **presta implicitamente il**

---

<sup>86</sup> Romania.

<sup>87</sup> Romania.

**proprio consenso al riconoscimento della sentenza straniera**, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 161 del 2010 (Sez. 6, n. 7801 del 09/02/2018, **Stinga**, Rv. 272388, la S.C. ha chiarito che ciò tuttavia non determina il venir meno dell'interesse a dedurre, con ricorso per cassazione, la sussistenza di eventuali fattori ostativi al recepimento del contenuto ed all'esecuzione delle statuizioni della sentenza di condanna pronunciata dallo Stato di emissione (conf. Sez. 6, n. 15245 del 14/05/2020. **Ispas**, Rv. 278877).

La procedura di riconoscimento, infatti, una volta innestata sul corpo dell'originaria procedura di consegna della persona condannata deve trovare il suo naturale epilogo, anche se ne trasforma inevitabilmente la tipicità e la stessa direzione finalistica delle sequenze, ormai orientate, sotto il diretto controllo dell'Autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, non più alla materiale consegna della persona oggetto di richiesta, ma al diverso obiettivo della verifica dei presupposti e delle condizioni (anche in relazione agli imprescindibili profili di legalità della pena) che consentono il recepimento del contenuto e la legittima esecuzione delle statuizioni decisorie oggetto della sentenza di condanna definitiva pronunciata dallo Stato di emissione.

La S.C. ha quindi affermato che a fronte del consenso all'esecuzione della sentenza nello Stato la Corte di appello deve comunque verificare la sussistenza delle condizioni previste dagli art. 10 e 11 del d.lgs. n. 161 del 2010 ed inoltre l'assenza di condizioni che possano ostacolare il riconoscimento della sentenza, di cui all'art. 13. (Sez. 6, n.8439 del 16/02/2018, **Ciociu**, Rv. 272379).

La S.C. con tale esegesi si è posta in consapevole contrasto con un precedente orientamento, secondo cui una volta prestato il consenso o comunque invocato il motivo di rifiuto in questione, **la persona richiesta in consegna non può più dedurre, con ricorso per cassazione, il carattere "non equo" del processo** definito con la sentenza straniera da eseguire (Sez. 6, n. 46304 del 05/11/2014, **Danila**, Rv. 260826; Sez. 6, n. 24090 del 08/06/2016, **Costin**, non mass.; Sez. 6, n. 24091 del 08/06/2016, **Manda**, non mass.) e ciò in quanto la richiesta esprime, se non altro per implicito, l'accettazione degli effetti del provvedimento (Sez. 6, n. 49084 del 4/12/2013, **Czenke**, Rv. 258044; Sez. 6, n. 9151 del 21/02/2013, **Amoasei**, Rv. 254473; Sez. F, n. 32773 del 13/08/2012, **Gheorghita**, Rv. 253125).

Nello stesso senso la S.C. aveva ritenuto **inammissibile il ricorso** avverso la sentenza con cui la Corte di appello ha rifiutato la consegna stabilendo l'esecuzione in Italia della pena inflitta dall'autorità giudiziaria estera con sentenza contumaciale, anche quando l'interessato, oltre a formulare una richiesta in tal senso, si sia **riservato il diritto di contestare tale sentenza**, posto che allo stesso non è precluso di proporre dinanzi all'A.G. dello Stato di emissione del m.a.e. un incidente di esecuzione volto a contestare la validità del titolo esecutivo, o comunque di richiedere alla stessa la rimessione in termini per impugnare la sentenza contumaciale (Fattispecie relativa ad un ordinamento - la Romania - in cui la persona richiesta in consegna per essere sottoposta ad una pena derivante da una condanna "in absentia", può, su sua richiesta, essere nuovamente giudicata dalla stessa Corte che ha emesso la condanna) (Sez. 6, n. 25909 del 17/06/2015, **Bejan**, Rv. 26393701).

Si è precisato che, qualora la persona richiesta dall'autorità giudiziaria estera per l'esecuzione di una sentenza contumaciale di condanna ne abbia fatto **esplicita richiesta**, la corte d'appello deve disporre la sua **consegna con la duplice condizione della rinnovazione del giudizio** secondo la normativa propria dello Stato richiedente **e del rinvio in Italia per l'esecuzione della pena eventualmente irrogata** all'esito di tale nuovo giudizio (Sez. 6, n. 8132 del 18/02/2015, **Bertinato**, Rv. 262807, in relazione ad un caso attinente ad un m.a.e. emesso dalle autorità romene, ove la S.C. ha disposto - quale giudice dell'impugnazione anche di merito - la consegna della persona richiesta per la rinnovazione del giudizio contumaciale, ferma restando l'esecuzione in Italia dell'eventuale pena, riformando in tal senso la sentenza della Corte d'appello che aveva rifiutato la consegna ai sensi dell'art. 18, primo 1 lett. r) (ora *18-bis*), della legge n. 69 del 2005, e disposto l'espiazione in Italia della pena inflitta con la sentenza di condanna romena; nello stesso senso v. Sez. 6, n. 36590 del 19/09/2012, **Grigore**, Rv. 253274, in una fattispecie relativa ad un m.a.e. emesso dalle autorità romene, in cui la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, che aveva disatteso la richiesta difensiva di consegna finalizzata alla nuova celebrazione del processo, disponendo l'esecuzione della pena in Italia, previo rifiuto della consegna e contestuale rimessione in libertà dell'interessato, sul presupposto che era suo onere attivarsi nello Stato estero per far venire meno il titolo esecutivo) [cfr. Corte di Giustizia U.E., C-306/09, I.B.].

### **3.5. Il nuovo regime introdotto dalla L. 4 ottobre 2019, n. 117.**

L'art. 6 della legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018) oltre a dettare, nei commi 3 e 4, «principi e criteri direttivi specifici» per «il più compiuto adeguamento della normativa nazionale» alla decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, ha introdotto, con il comma 5, due modificazioni alla legge n. 69 del 22 aprile 2005 - sostituendo il testo dell'art. 18 (Motivi di rifiuto obbligatorio della consegna) ed inserendo un nuovo art. 18-bis (Motivi di rifiuto facoltativo della consegna) – immediatamente operative con l'entrata in vigore della legge medesima (avvenuta il 2 novembre 2019).

Mentre il comma 4 dell'art. 6 testé menzionato stabilisce che, in sede di esercizio della delega in conformità ai criteri di cui al precedente comma 3 della lett. a), «possono essere apportate anche le opportune modifiche» al testo delle disposizioni di cui agli artt. 18 e 18-bis della legge n. 69 del 2005, come rispettivamente modificato e introdotto dal comma 5 del medesimo art. 6, quest'ultimo comma, in particolare, ha estrapolato dal testo previgente dell'art. 18 (allora rubricato Rifiuto della consegna, adesso Motivi di rifiuto obbligatorio della consegna) le originarie lett. o), p) ed r), trasformando le cause ostative ivi specificamente disciplinate in altrettanti motivi di rifiuto facoltativo della consegna, ora contemplati nell'art. 18-bis, lett. a), b) e c) della legge cit. (rubricato appunto Motivi di rifiuto facoltativo della consegna).

Nella nuova previsione della lett. c) il legislatore ha tenuto conto della declaratoria di illegittimità costituzionale che nel 2010 aveva investito l'originaria lett. r) dell'art. 18, sicché la corte d'appello può attualmente rifiutare la consegna se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.

Per quel che attiene, invece, all'art. 18 della legge n. 69 del 2005, ne è stato sì sostituito il testo, ma – fatta salva la scomparsa delle originarie lett. o), p), r), con il conseguente mutamento della relativa elencazione alfabetica – il contenuto delle lettere superstiti è rimasto identico.

Pur discostandosi dalla scelta originariamente seguita dal legislatore nazionale nel 2005 – che nell'iniziale versione dell'art. 18 ha previsto solo motivi di rifiuto obbligatorio della consegna, laddove la richiamata decisione quadro 2002/584/GAI scinde il numerus clausus delle cause di rifiuto contemplando, nell'art. 3, solo tre motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato, e nei successivi artt. 4 e 4-bis tutte le altre, assai più numerose, ipotesi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo - la novella legislativa ha ristretto il catalogo dei motivi obbligatori, che resta comunque assai più nutrito (almeno nelle more del possibile intervento del legislatore delegato) di quello contenuto nell'art. 3 della citata decisione quadro, ma nel modificare l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione di cui alla lett. r) vi mantiene tuttora un profilo di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea, ed in particolare con la ratio del motivo di rifiuto facoltativo stabilito dall'art. 4, n. 6, secondo cui l'autorità giudiziaria può rifiutare di eseguire il mandato qualora la persona ricercata, senza alcuna distinzione fra il residente non cittadino che appartenga ad uno Stato membro UE ovvero ad uno Stato terzo, «dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda», se tale Stato si impegni ad eseguire la pena o la misura di sicurezza conformemente al proprio diritto interno (al riguardo v. Sez. 6, ordinanza n. 10371 del 4/02/2020, **Bregu**).

Ratio che, secondo quanto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (con la sentenza del 18 luglio 2008, C-66/08, Kozłowsky), è quella di «accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata, una volta scontata la pena».

Nel trasformare in facoltativo il motivo di rifiuto obbligatorio di cui alla lett. r) dell'originario testo dell'art. 18 della legge n. 69 del 2005 il legislatore ha recepito il decisum della pronuncia additiva n. 227/2010 della Corte costituzionale, ma, pur nella versione così emendata, non ha preso in considerazione la posizione dei cittadini di Stati non membri dell'Unione europea che stabilmente risiedano o dimorino nel territorio nazionale e che, in quanto tali, se destinatari di un mandato di arresto europeo, ben potrebbero rientrare nella sfera di operatività (e conseguentemente beneficiare) dell'applicazione del motivo ostativo in esame.

La scelta operata dal legislatore italiano, pertanto, pur ampliando la sfera soggettiva di applicazione della richiamata causa ostativa, continua a non prevedere espressamente la possibilità di opporre un motivo di rifiuto alla consegna esecutiva allorché la richiesta riguardi in particolare il cittadino di un Paese terzo da lungo tempo residente o dimorante in Italia (in tali termini si esprime Sez. 6, ordinanza n. 10371 del 4/02/2020, **Bregu**).

### **3.6. Estensione del rifiuto al cittadino di uno Stato terzo. Questione di costituzionalità.**

Con la citata ordinanza n. 10371 del 4 febbraio 2020, **Bregu**, la S.C., ponendosi sulla scia della sentenza n. 227/2010 della Corte costituzionale, nonché delle pronunce della Corte di giustizia UE nei casi Kozłowski, Wolzenburg e Lopes da Silva Jorge, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 11, 27, comma 3, 117, comma 1, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, come introdotto dall'art. 6, comma 5, lett. b), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, nella parte in cui non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la Corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno (fattispecie relativa ad un caso in cui un extracomunitario con cittadinanza albanese, ma da tempo radicato in Italia sul piano lavorativo e familiare, era stato condannato in Grecia per traffico di stupefacenti; a fronte della conseguente richiesta di consegna emessa dalla autorità giudiziaria greca, si era posta la questione dell'applicabilità del motivo di rifiuto previsto dall'art. 18 bis, lett. c), legge cit.).

Dopo aver osservato come la "cittadinanza europea" non possa più essere intesa come una prerogativa esclusiva dei cittadini degli Stati membri, ma integri un insieme di diritti dei quali, a certe condizioni, devono poter fruire anche i cittadini di paesi terzi, la Corte di cassazione ha posto in luce l'incompatibilità della normativa interna con la normativa eurounitaria, tale da portare ad una violazione degli artt. 11 e 117 Cost., poiché se l'art. 4, par. 6, della decisione-quadro 20027584/GAI ricomprende nel motivo di rifiuto chiunque risieda o dimori stabilmente nell'Unione, l'art. 18 bis, lett. c), della l. n. 69 del 2005 tuttora vi esclude i cittadini di Paesi terzi, a prescindere dal loro legame sostanziale con lo Stato di esecuzione. Inoltre, l'art. 18 bis, lett. c) produce delle disparità di trattamento persino a livello interno, determinando una violazione dell'art. 3 Cost., atteso che in rapporto alla disciplina del m.a.e. processuale l'art. 19, comma 1, lett. c), prescrive che, se il ricercato è "cittadino" o anche solo "residente" in Italia, la consegna è subordinata alla condizione che egli, in caso di condanna nello Stato di emissione, sia rinviato nello Stato di esecuzione per scontarvi la pena. Di qui l'evidente paradosso per cui il cittadino di un Paese terzo stabilmente residente in Italia fruisce di una tutela più forte là dove potrebbe bastarne una più debole. In caso di m.a.e. processuale, la consegna e il processo in un altro Stato potrebbero allentare i vincoli con il nostro Paese e, quindi, giustificare una protezione inferiore del diritto al reinserimento sociale, al più anche permettendo l'esecuzione della condanna nello Stato di emissione.

La stessa Corte di giustizia (da ultimo, v. Quarta Sezione, 11 marzo 2020, C-314/18, SF) attribuisce particolare valore all'articolazione del collegamento previsto dal legislatore dell'Unione fra la decisione quadro 2002/584/GAI e la decisione quadro 2008/909/GAI in tema di riconoscimento reciproco ed esecuzione delle sentenze definitive di condanna pronunciate dagli Stati membri UE, affermando che tale nesso «deve contribuire a conseguire l'obiettivo consistente nel favorire il reinserimento sociale della persona interessata. Del resto, un siffatto reinserimento è nell'interesse non solo della persona condannata, ma anche dell'Unione europea in generale (v., in tal senso, le sentenze del 23 novembre 2010, Tsakouridis, C-145/09, punto 50, nonché del 17 aprile 2018, B e Vomero, C-316/16 e C-424/16, punto 75).

Entro tale prospettiva, dunque, risulterebbe irrazionale ed in contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena sancito dall'art. 27, comma 3, Cost., una disposizione normativa - quale quella contenuta nell'art. 18-bis, comma 1, lett. c), legge cit. - che precludesse in sede di esecuzione della pena la realizzazione di ogni speranza di reintegrazione sociale per il cittadino di uno Stato non membro dell'Unione europea, quando altre disposizioni, contestualmente applicabili nell'ambito della medesima procedura di consegna (segnatamente, gli artt. 2, comma 1, lett. b) e lett. c), 10, comma 2, 12, comma 2 e 24, comma 1, del d.lgs. n. 161 del 2010) e direttamente collegate a quella qui censurata, gli consentono invece di beneficiare della

possibilità di scontare la pena nello Stato a garanzia della medesima finalità di rilievo costituzionale.

La Corte, infine, ha ritenuto non manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18-bis, comma 1, lett. c), della legge n. 69 del 2005, nella parte in cui, non prevedendo il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato terzo stabilmente residente o dimorante nel territorio italiano, non ne garantisce il diritto al rispetto della vita familiare, per contrasto con gli artt. 2 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e all'art. 17, par. 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, nonché con gli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

In relazione a tale specifico profilo si è infatti osservato che l'esclusione a priori della possibilità che il residente - o dimorante - cittadino di uno Stato terzo scontando in Italia la pena irrogatagli da un altro Stato membro dell'Unione rischia di reciderne la conservazione dei legami familiari durante la fase di esecuzione della pena detentiva, precludendogli al contempo l'accesso e la permanenza in quella comunità di affetti e di reciproca solidarietà e collaborazione che potrebbero agevolare il reinserimento sociale.

### **3.7. Facoltatività del rifiuto e criteri di valutazione.**

In ordine al rifiuto facoltativo di consegna, ai fini dell'esecuzione della pena, del cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, previsto dall'art. 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, la Corte (Sez. 6, n. 4126 del 29/01/2020, **Parpalea**, Rv. 278359) ha affermato il principio secondo cui la relativa applicazione implica una **valutazione discrezionale** che tenga conto del legittimo ed effettivo radicamento del soggetto sul territorio nazionale e della possibilità di esecuzione della pena in Italia, senza che abbiano rilievo, al riguardo, generiche esigenze di **tutela della sicurezza pubblica**, che facciano apparire opportuno l'allontanamento del soggetto (fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la pronuncia della corte di appello, la quale aveva disposto la consegna del ricorrente, pur stabilmente residente in Italia, ritenendolo socialmente pericoloso per i suoi precedenti penali).

Nella medesima prospettiva, inoltre, si è ribadito che il motivo di rifiuto facoltativo della consegna previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. c), l. 22 aprile 2005, n. 69 richiede la valutazione in ordine alla **meritevolezza dell'interesse del condannato** - cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione Europea - **ad espiare la pena nel territorio italiano** e, pertanto, non può escludersi la ricorrenza del motivo ostativo adducendo la **pericolosità sociale** del predetto, in quanto tale parametro è del tutto estraneo ai criteri valutativi indicati dalla norma (Sez. 6, n. 4534 del 30/01/2020, **Cadar**, Rv. 278113).

Si è infine ribadito (Sez. 6, n. 29870 del 26/10/2020, **Priore**, Rv. 279781) che il particolare regime previsto dagli artt. 18-bis, lett. c) e 19, lett. c), della legge 22 aprile 2005 n. 69, nel caso in cui il mandato sia stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale nei confronti di un **cittadino italiano**, non impedisce l'applicabilità della **misura cautelare personale che ne assicuri l'esecuzione**.

### **3.8. Modalità di riconoscimento ed esecuzione della pena.**

#### **3.8.1. Regime prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161.**

La norma ha dato luogo in passato a divergenti soluzioni interpretative, dovute prevalentemente alla lacunosità della disciplina, in ordine alle **modalità di esecuzione** della pena nello Stato ("*la Corte d'appello rifiuta la consegna...sempre che disponga che la pena sia eseguita in Italia*").

**Secondo una prima interpretazione**, era rimesso in capo alla Corte d'appello un **potere valutativo** circa l'eseguibilità della pena in Italia, "**ancorato al rispetto delle norme e delle convenzioni internazionali vigenti**" (Sez. 6, n. 10544 del 6/3/2007, **Foresta**, Rv. 235946; Sez. F, n. 33327 del 21/8/2007, **D'Onorio**, non mass. sul punto).

**Successivamente, la Corte ha mutato orientamento sulla questione.** Se da un lato ha ribadito la necessità che l'esecuzione nello Stato sia condizionata al **consenso** della persona ("*non essendovi ragioni di ordine pubblico interno per ritenere che nel contesto dell'Unione europea la pena inflitta dall'autorità giudiziaria dello Stato membro debba essere inderogabilmente eseguita in Italia, ove il condannato cittadino italiano non lo richieda....[potendo] - avere residenza, interessi, o affetti radicati nell'ambito territoriale dello Stato di emissione*"; in senso conforme anche Sez. 6, n. 7813 del 12/02/2008, **Finotto**, Rv. 238724), ha dall'altro stabilito che l'attribuzione alla corte di appello di un potere valutativo discrezionalmente esercitabile, in ordine alla eseguibilità nello Stato della condanna appare

dissonante con la previsione dell'art. 19 comma 1, lett. c), della legge n. 69 del 2005, che prevede l'**inderogabile** rinvio in Italia del cittadino (o di un residente in Italia) colpito da m.a.e. "processuale". Nell'occasione la Corte ha anche chiarito che è del tutto **peculiare** la **regolamentazione** dell'esecuzione della sentenza estera nell'ambito della disciplina interna del MAE, conformata alla riferita decisione-quadro, che è vincolante per gli Stati membri dell'Unione Europea e che sconta il mutuo riconoscimento delle decisioni penali (v. in particolare i *consideranda* n. 2 e 6): l'iniziativa, in primo luogo, non spetta al Ministro ma alla corte di appello investita della procedura del MAE; né essa è condizionata dall'esistenza di un particolare "accordo internazionale", che non sia quello, ove possa in tal modo essere qualificato, costituito dalla stessa decisione-quadro; infine, la sentenza estera non deve essere formalmente "riconosciuta", discendendo la sua esecutività direttamente dalla legge interna di conformazione alla decisione-quadro. La Corte ha tra l'altro richiamato, ai fini della formazione di un valido titolo esecutivo, l'**applicazione "in via analogica" dei criteri fissati dall'art. 735 cod. proc. pen.** (Sez. 6, n. 46845, del 10/12/2007, **Pano**, Rv. 238328-30; in senso conforme (Sez. 6, n. 7812, del 12/2/2008, **Tavano**, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 7813, del 12/02/2008, **Finotto**, non mass. sul punto).

Sulle **modalità di esecuzione della pena** nello Stato, la Corte è successivamente intervenuta per precisare che devono essere applicate non le disposizioni dell'art. 735 cod. proc. pen., bensì le regole generali della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 1983. Pertanto, in ordine alla determinazione della pena deve essere applicata la procedura della «continuazione» della pena, per la quale l'Italia ha espresso l'opzione, come richiesto dall'art. 9 della stessa Convenzione (Sez. 6, n. 22105, del 26/5/2008, **Tropea**, Rv. 240131-2).

Applicando un principio già espresso in materia di esecuzione delle pene in Italia sulla base della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, la Corte ha stabilito che l'**indulto** (nella specie, quello concesso con la L. 31 luglio 2006, n. 241) si applica anche in favore del cittadino italiano che debba scontare in Italia, in seguito al rifiuto della consegna richiesta con mandato d'arresto europeo, la pena inflitta con sentenza dell'Autorità giudiziaria di uno Stato dell'Unione europea (Sez. F, n. 32332, del 4/8/2009, **Iannuzzi**, Rv. 244192; Sez. 1, n. 34367, del 15/7/2009, **Cimolato**, Rv. 244848; Sez. 6, n. 13480 del 19/03/2010, **Pagani**, Rv. 246853).

### **3.8.2. Regime previsto dal d.lgs n. 161 del 2010, prima della riforma dell'art. 18.**

Con l'applicazione in Italia della **decisione quadro 2008/909/GAI** del 27 aprile 2008, sul principio del **reciproco riconoscimento delle sentenze penali** che irrogano pene detentive, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea, e a seguito dell'approvazione del d. lgs. 7 settembre 2010, n. 161, il motivo di rifiuto in esame va applicato alla luce di quanto prescrivono i suddetti strumenti normativi.

L'art. 25 della decisione quadro 2008/909 stabilisce infatti che "*Fatta salva la decisione quadro 2002/584/GAI, le disposizioni della presente decisione quadro si applicano, mutatis mutandis, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni di tale decisione quadro, all'esecuzione delle pene nel caso in cui uno Stato membro s'impegni ad eseguire la pena nei casi rientranti nell'articolo 4, paragrafo 6, della detta decisione quadro, o qualora, in virtù dell'articolo 5, paragrafo 3, della stessa decisione quadro, abbia posto la condizione che la persona sia rinviata per scontare la pena nello Stato membro interessato, in modo da evitare l'impunità della persona in questione*".

A sua volta l'art. 24 del d.lgs. n. 161 del 2010 prevede che "*Le disposizioni del presente decreto si applicano anche all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza nei casi di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 19, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 2005, n. 69*".

Si è stabilito che la corte d'appello che intende rifiutare la consegna ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. r) I. n. 69 del 2005 (ora novellato nell'art. 18-bis), disponendo l'esecuzione nello Stato della pena inflitta al cittadino italiano o al cittadino di altro Paese dell'Unione legittimamente residente o dimorante in Italia, è tenuta al **formale riconoscimento della sentenza** su cui si fonda il MAE secondo quanto previsto dal d. lgs. 7 settembre 2010, n. 161, anche per **verificare la compatibilità** della pena irrogata con la legislazione italiana, a condizione che pure il Paese richiedente abbia dato attuazione alla predetta decisione quadro (Sez. 2, n. 12493 del 23/03/2016, **Stanizzi**, non mass.; Sez. 6, n. 862 del 08/01/2016, **Oghenciuc**, non mass.; Sez. 1, n. 24643 del 27/05/2015, **Ciuraru**, non mass.; Sez. 6, n. 53 del 30/12/2014, dep. 2015, **Petrescu**, Rv. 261803; Sez. 6, n. 38557 del 17/09/2014, **Turlea**,

Rv. 261908; Sez. 6, n. 21912 del 27/05/2014, **Varga**, Rv. 262269; Sez. 6, n. 20527 del 14/05/2014, **Vatrà**, Rv. 259785).

Si è precisato che in sede di riconoscimento della sentenza straniera, sia pure innestatosi nella procedura di consegna ai fini dell'esecuzione di un MAE esecutivo, la Corte d'appello deve accertare che la pena inflitta sia compatibile con l'ordinamento italiano e che, pertanto, la pena **possa essere "realmente" eseguita in Italia** conformemente al proprio diritto interno (C-579/15, Openbaar Ministerie c. Daniel Adam Polawski), costituendo comunque il rifiuto di dare esecuzione alla sentenza straniera un'eccezione rispetto al principio generale del riconoscimento reciproco delle decisioni, ai sensi dell'art. 1, par., 2, della decisione quadro 2002/584/GAI (Sez. F, n. 38592 del 09/08/2018, **Neagu**, non mass.).

La S.C. (Sez. 6, n. 7801 del 09/02/2018, **Stinga**, in motivazione) ha rilevato che dalla stessa formulazione letterale dell'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI discende, secondo l'impostazione ermeneutica delineata dai Giudici europei nell'arresto sopra richiamato (§ 22), che ogni rifiuto di eseguire il m.a.e. **presuppone un serio impegno** da parte dello Stato membro di esecuzione ad eseguire la pena detentiva pronunciata contro il ricercato, cosicché, in ogni caso, la sola circostanza che tale Stato dichiari la sua «disponibilità» a far eseguire tale pena non può essere considerata di natura tale da giustificare un siffatto rifiuto.

Ne consegue che qualunque rifiuto di eseguire un m.a.e. deve essere preceduto dalla **verifica, da parte dell'Autorità giudiziaria di esecuzione, della possibilità** di eseguire "realmente" la pena in conformità al suo diritto interno, mentre nel caso in cui lo Stato membro di esecuzione "si trovi nell'impossibilità di impegnarsi ad eseguire effettivamente la pena, **incombe all'autorità giudiziaria di esecuzione di eseguire il MAE** e, pertanto, di consegnare il ricercato allo Stato membro emittente".

Pertanto, ha concluso la Corte di giustizia, nel caso in cui lo Stato membro di esecuzione si trovi nell'impossibilità di impegnarsi ad eseguire "effettivamente" la pena irrogata dalle Autorità dello Stato di emissione, incombe sull'Autorità giudiziaria di esecuzione l'obbligo di dar seguito al m.a.e. e di consegnare il ricercato allo Stato membro emittente. Nella diversa ipotesi in cui venga opposto il rifiuto di consegna di una persona oggetto di sentenza definitiva di condanna ad una pena detentiva nello Stato membro emittente, le Autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione hanno invece "l'obbligo di garantire loro stesse l'esecuzione effettiva della pena pronunciata nei confronti di tale persona" (§43).

La S.C. ha stabilito inoltre che, in caso di **incompatibilità della natura e della durata** delle pene previste nei due ordinamenti, la Corte d'appello deve procedere agli adattamenti necessari, applicando sia i principi espressamente enunciati dall'art. 10, comma 5, d. lgs. n. 161 del 2010 (pena non inferiore a quanto previsto dalla legge italiana, né più grave rispetto a quella applicata nello Stato di emissione; pena detentiva non convertibile in sanzione pecuniaria), sia quelli deducendoli dalle regole proprie dell'ordinamento interno applicabile (ad es. pena non superiore a quella prevista dalla figura di reato nazionale, come nel caso di Sez. 6, n. 4413 del 29/01/2014, **Nalbariu**, Rv. 258259 relativa a condanna all'estero alla pena della reclusione per la condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica punita in Italia a titolo di contravvenzione con le pene dell'arresto e/o dell'ammenda) (Sez. 6, n. 862 del 08/01/2016, **Oghenciu**, non mass.).

Quanto all'applicazione **dell'indulto** ai fini del riconoscimento della sentenza oggetto del m.a.e., la S.C. ha chiarito che il motivo di rifiuto in esame può essere opposto sempre che l'esecuzione da effettuare nello Stato riguardi **la "stessa" pena inflitta** dallo Stato di emissione, fatti salvi i limitati poteri di adattamento consentiti dal d.lgs n. 117 del 2010 (Sez. 6, n. 27359 del 14/06/2019, **Carruggio**, Rv. 27623). Il che si riflette sull'inapplicabilità in fase di riconoscimento dell'istituto dell'indulto, posto che da esso consegue la **esecuzione parziale** (e talvolta anche totale) della pena. La S.C. con il suddetto arresto ha posto in evidenza anche la non coordinata disciplina tra il regime del m.a.e. e quello proprio della decisione quadro 2008/909: a fronte di una esecuzione soltanto parziale, mentre il primo fa scattare la necessaria consegna, il secondo – in caso di disaccordo tra gli Stati, prevede il ritiro del certificato e quindi il venir meno della cooperazione.

Peraltro, la questione sembra ora aver trovato soluzione nella previsione soltanto facoltativa della consegna del cittadino o del residente di cui all'art. 18-*bis*.

Si è affermato che, qualora la consegna del cittadino sia rifiutata ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. r) (ora novellato nell'art. 18-*bis*), della legge 22 aprile 2005, n. 69, e sia disposta l'esecuzione della pena in Italia, deve escludersi che la sentenza della Corte d'appello possa disporre la sospensione condizionale di tale esecuzione, trattandosi di valutazione concernente



una causa estintiva del reato, come tale spettante solo all'Autorità dello Stato richiedente (Sez. 2, n. 12493 del 23/03/2016, **Stanizzi**, non mass.; Sez. F, n. 36937 del 05/09/2013, **Pilarczyk**, Rv. 257077).

La S.C. ha precisato che per il riconoscimento della sentenza ai fini di un ma.e. esecutivo non occorre **l'acquisizione del certificato** indicato negli art. 2, comma 1, lett. n) e 12, d.lgs 7 settembre del 2010, n. 161 quando sia presente in atti il testo integrale della sentenza di condanna, dalla quale è possibile trarre un novero di informazioni ben più dettagliate di quelle risultanti dal certificato stesso (Sez. 6, n. 50664 del 07/11/2018, Neagu, Rv. 274525).

### **3.8.3. Regime previsto dal d.lgs 7 settembre 2010, n. 161 dopo la riforma dell'art. 18.**

La S.C. ha ribadito, anche in relazione al novello art. 18-*bis*, che la Corte d'appello che intende rifiutare la consegna ai sensi dell'art. 18-*bis*, lett. c), legge cit., disponendo l'esecuzione nello Stato della pena inflitta al cittadino italiano (o al cittadino di altro Paese dell'Unione legittimamente residente o dimorante in Italia), è tenuta al **formale riconoscimento** della sentenza su cui si fonda il m.a.e. secondo quanto previsto dal richiamato d.lgs. n. 161 del 2010 (contenente disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del 27 aprile 2008, sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea), anche per verificare la compatibilità della pena irrogata con la legislazione italiana, qualora pure il Paese richiedente abbia dato attuazione alla predetta decisione quadro (Sez. 6, n. 15245 del 14/05/2020, **Ispas**, in motivazione).

Ha ribadito il principio già applicato per il previgente regime, secondo cui la persona richiesta in consegna, invocando l'applicazione del motivo di rifiuto di cui al richiamato art. 18-*bis*, lett. c), **presta implicitamente il proprio consenso** al riconoscimento della sentenza straniera ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 161 del 2010, ma ciò non determina il venir meno dell'interesse a dedurre la sussistenza di eventuali fattori ostativi al recepimento del contenuto ed all'esecuzione delle statuizioni della sentenza di condanna pronunciata dallo Stato di emissione (Sez. 6, n. 15245 del 14/05/2020, **Ispas**, Rv. 278877).

## Garanzie richieste allo Stato di emissione (art. 19)

Art. 19. (Garanzie richieste allo Stato membro di emissione).

1. L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria italiana, nei casi sottoelencati, è subordinata alle seguenti condizioni:

a)<sup>88</sup> quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, irrogate mediante decisione pronunciata in absentia e l'interessato non è comparso personalmente nel processo concluso con siffatta decisione, la corte di appello può, comunque, dar luogo alla consegna se il certificato attesta una delle seguenti condizioni:

1) l'interessato è stato citato tempestivamente e personalmente, essendo informato inequivocabilmente della data e del luogo del processo che ha portato alla decisione pronunciata in absentia e del fatto che una tale decisione avrebbe potuto essere presa anche in absentia;

2) l'interessato, informato del processo a suo carico, è stato rappresentato nel processo conclusosi con la menzionata decisione da un difensore, nominato dallo stesso interessato o d'ufficio;

3) l'interessato, ricevuta la notifica della decisione ed informato del diritto di ottenere un nuovo processo o della facoltà di dare inizio al giudizio di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione, ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione, ne ha chiesto la rinnovazione del processo o proposto ritualmente appello;

4) l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la riceverà personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione e, quindi, sarà espressamente informato dei termini entro i quali potrà esercitare il diritto a un nuovo processo o la facoltà di dare inizio al giudizio di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione.

b) se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione di tale mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata, su richiesta o entro venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite;

c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

### 1. Decisione pronunciata "in absentia" (art. 19, lett. a)

#### 1.1. La decisione quadro 2009/299/GAI e il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 31

Per una panoramica delle novità introdotte dalla legge n. 31 del 2016, v. Sez. 6, n. 22250 del 03/05/2017, **Camusso**, non mass.; Sez. 6, n. 22249 del 03/05/2017, **Bernard**, non mass.).

Con la decisione quadro 2009/299/GAI sono state apportate alcune modifiche alla decisione sul mandato di arresto europeo in tema di processi *in absentia*.

L'articolo 2 ha modificato la decisione quadro 2002/584/GAI, introducendo un nuovo articolo 4-*bis*, sulle decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l'interessato non è comparso personalmente.

Prevede a tal fine che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione possa rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo esecutivo, se l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d'arresto europeo indichi che l'interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente, a tempo debito **è stato citato personalmente** ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato.

Insieme si deve verificare una delle seguenti condizioni:

- l'interessato è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

- l'interessato, essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

- l'interessato, dopo avere ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato dei suoi diritti, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello oppure ancora non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma riceverà personalmente e senza indugio la notifica dopo la consegna e **sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo** o ad

<sup>88</sup> L'intera lettera a) è stata novellata dal d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 31.

un ricorso in appello che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria e sarà informato del termine entro cui deve richiedere un nuovo processo o presentare ricorso in appello, come stabilito nel mandato d'arresto europeo pertinente.

La decisione quadro disciplina poi l'ipotesi in cui il mandato d'arresto esecutivo sia emesso nei confronti di persona che non sia stata precedentemente informato ufficialmente dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico; questi può, una volta informato del contenuto del mandato d'arresto europeo, chiedere che gli sia trasmessa copia della sentenza prima della consegna. Non appena ricevuta informazione della richiesta, l'autorità emittente fornisce all'interessato copia della sentenza per il tramite dell'autorità di esecuzione. La richiesta dell'interessato non ritarda la procedura di consegna né la decisione di eseguire il mandato d'arresto europeo.

Conseguentemente è stato modificato il **modulo** per la compilazione del m.a.e. (lettera d): l'autorità emittente deve indicare se l'interessato è **comparso personalmente** al processo terminato con la decisione;

– in caso negativo, va precisato:

– **quando l'interessato è stato citato personalmente** (giorno/mese/anno) ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; **in caso negativo**

– se l'interessato è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; **oppure**

– essendo al corrente della data fissata, l'interessato aveva conferito un **mandato ad un difensore**, nominato dall'interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore; **oppure**

– l'interessato ha ricevuto la **notifica della decisione** (giorno/mese/anno) ed è stato espressamente **informato del diritto a un nuovo processo** o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria, e l'interessato ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione; o l'interessato non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito; **oppure**

– l'interessato **non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione**, ma riceverà personalmente la notifica di tale decisione senza indugio dopo la consegna; e al momento della notifica della decisione, l'interessato sarà **espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove**, e che può condurre alla riforma della decisione originaria, e l'interessato sarà informato del termine entro cui deve richiedere un nuovo processo o presentare un ricorso in appello, che sarà di ... giorni.

## **1.2. La giurisprudenza alla luce del d.lgs. n. 31 del 2016**

La S.C. ha stabilito che l'art. 2 del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 31, che ha modificato l'art. 19 della l. n. 69 del 2005, riguarda le ipotesi di consegna per l'estero ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza inflitte con decisione pronunciata in "absentia" e non si applica al m.a.e. c.d. processuale, volto, invece, a garantire la partecipazione dell'indagato al procedimento penale instaurato nei suoi confronti nello Stato estero (Sez. 6, n. 21773 del 19/05/2016, **D.**, Rv. 266935).

La Suprema Corte, in continuità con la pregressa giurisprudenza (Sez. F, n. 34287 del 21/8/2008, **Buza**, Rv. 240340), ha ritenuto sufficiente **l'indicazione contenuta nel m.a.e. della notifica personale della citazione a giudizio** (Sez. 6, n. 1741 del 13/01/2017, **Durnoi**, non mass.).

Non è richiesta la apposizione "espressa" della condizione *sub* art. 19, lett. a), legge n. 69 del 2005, alla consegna per una condanna *in absentia* se l'ordinamento dello Stato di emissione prevede la possibilità di proporre opposizione entro un termine che decorre dal momento in cui l'interessato ha avuto effettiva conoscenza della decisione (in relazione a m.a.e. provenienti dalla Francia, Sez. 6, n. 42041 del 04/10/2016, **Ben Said**, non mass.; in relazione a m.a.e. emesso in Romania, Sez. 6, n. 23573 del 03/06/2016, **Terziyski**, non mass. in relazione ad un m.a.e. emesso in Bulgaria).

Secondo la Corte, la suindicata disposizione si limita a stabilire che in caso di decisione pronunciata *in absentia* la consegna è subordinata alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato di arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio, senza richiedere che in sentenza la consegna sia esplicitamente subordinata a tale condizione. Qualora pertanto l'ordinamento dello Stato di emissione preveda espressamente la richiesta garanzia, sussistono i requisiti fissati dalla legge.

Quanto **all'ordinamento rumeno**, è stato rammentato che la legislazione romena anche nel nuovo codice di rito entrato in vigore il primo febbraio 2014 (legge n. 135 del 2010), prevede un apposito meccanismo procedurale che consente al condannato - che non è stato citato a comparire in Tribunale e non è stato informato in qualunque altro modo ufficiale - la riapertura del procedimento, stabilendo specifiche disposizioni per colui che, condannato in contumacia, sia consegnato sulla base di un mandato d'arresto europeo (il termine per proporre la riapertura decorre ex art. 466 dalla data in cui, a seguito della consegna, alla persona è comunicata la sentenza di condanna)(Sez. 6, n. 1945 del 15/01/2016, **Mera**, non mass.; Sez. 6, n. 1741 del 13/01/2017, **Durnoi**, non mass.). Qualora la persona richiesta dall'autorità giudiziaria estera per l'esecuzione di una sentenza contumaciale di condanna ne abbia fatto esplicita richiesta, la corte d'appello deve quindi disporre la sua consegna con la **duplice condizione** della rinnovazione del giudizio secondo la normativa propria dello Stato richiedente e del rinvio in Italia per l'esecuzione della pena eventualmente irrogata all'esito di tale nuovo giudizio (nella specie, relativa ad un m.a.e. emesso dalle autorità romene, la S.C. ha disposto - quale giudice dell'impugnazione anche di merito - la consegna della persona richiesta per la rinnovazione del giudizio contumaciale, ferma restando l'esecuzione in Italia dell'eventuale pena, riformando in tal senso la sentenza della Corte d'appello che aveva rifiutato la consegna ai sensi dell'art. 18, primo comma lett. r), della legge n. 69 del 2005, e disposto l'espiazione in Italia della pena inflitta con la sentenza di condanna romena) (Sez. 6, n. 8132 del 18/02/2015, **Bertinato**, Rv. 262807).

La S.C. ha anche precisato che quando la persona richiesta in consegna per l'esecuzione di una sanzione applicata con sentenza contumaciale abbia formulato **istanza di esecuzione** della pena in Italia, essa è tenuta a manifestare espressamente il suo eventuale **interesse alla preventiva rinnovazione del giudizio contumaciale**. Ne consegue che, in tal caso, la corte d'appello deve procedere alla richiesta consegna, apponendo la clausola del rinvio della persona interessata nel nostro Stato, ai fini dell'esecuzione della pena eventualmente applicata all'esito del giudizio rinnovato all'estero (Sez. 6, n. 19052 dell'11/05/2011, **Holboceanu**, Rv. 250115, che, in motivazione, ha precisato che è inconciliabile la richiesta di scontare la pena in Italia, con la contestuale pretesa di un'automatica preventiva rinnovazione del giudizio contumaciale straniero, a prescindere dalla presenza dell'interessato e dall'osservanza delle specifiche norme processuali dello Stato estero).

Nella medesima prospettiva, si è affermato che l'espressa **manifestazione dell'interesse alla rinnovazione del giudizio contumaciale** impone allo Stato richiesto di disporre la consegna alla duplice condizione che si proceda a nuovo giudizio nello Stato di emissione del m.a.e. e che l'interessato sia rinviato in Italia per l'esecuzione della pena eventualmente irrogata all'esito della rinnovazione (Sez. 6, n. 12923 del 22/03/2019, **Balescu**, Rv. 275507).

Da ultimo, la S.C. ha precisato che in presenza di un m.a.e. emesso per l'esecuzione di una sentenza contumaciale di condanna riguardante un **cittadino** italiano, la corte di appello è **tenuta a verificare** - ai fini della consegna dell'interessato ex art. 19, lett. c), l. n. 69 del 2005 - se sussista un **reale interesse** di quest'ultimo **ad impugnare la pronuncia di condanna "in absentia"**, altrimenti dovendo disporre la diretta esecuzione della pena in Italia (Sez. 6, n. 8464 del 16/02/2017, **Sgobba**, Rv. 268946).

La S.C. ha altresì stabilito che, una volta avvenuta la consegna della persona richiesta per esigenze finalizzate all'esercizio dell'azione penale per un determinato fatto di reato, la sua successiva **sottrazione, consapevole e volontaria, alle misure cautelari disposte per assicurarne la presenza al processo nello Stato straniero**, rende irrilevante la circostanza che questo sia stato successivamente celebrato *in absentia* ed impedisce di conseguenza l'applicazione dell'art. 19, comma 1, lett. a), della legge n. 69 del 2005 (Sez. 6, n. 19052 dell'11/05/2011, **Holboceanu**, Rv. 250115).

## 2. Cittadino italiano o residente (art. 19, lett. c)

La disposizione riprende il contenuto dell'art. 5, par. 3, della decisione-quadro che prevede la consegna condizionata "ai fini di un'azione penale" del cittadino o del residente dello Stato di esecuzione ("*dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente*")<sup>89</sup>.

La traduzione del termine inglese "heard"<sup>90</sup> in "ascoltata" nella versione italiana del testo della decisione quadro, replicata pedissequamente dalla legge attuativa, è stata oggetto di una divergente interpretazione della S.C., che ha chiarito che con esso si intendeva riferirsi in realtà all'"esaurimento del giudizio" a carico della persona richiesta e non alla sua semplice "audizione" (Sez. 6, n. 9202 del 28/2/2007, **Pascetta**, Rv. 235563<sup>91</sup>; Sez. 6, n. 12338 del 21/3/2007, **Compagnin**, Rv. 235949<sup>92</sup>; Sez. 6, n. 16943, del 23/4/2008, **Carrano**, non mass.<sup>93</sup>)<sup>94</sup>.

Quindi la persona consegnata deve essere restituita una volta **esaurito il processo** a suo carico con l'emissione di una sentenza esecutiva, secondo la disciplina specifica prevista dall'ordinamento dello Stato di emissione (Sez. 6, n. 38640 del 30/9/2009, **Dervishi**, Rv. 244757<sup>95</sup>; Sez. 6, n. 938 del 7/1/2010, **D.R.**, Rv. 245803<sup>96</sup>; Sez. 6, n. 14859 del 27/03/2014, **Damean**, non mass. sul punto).

Secondo la Corte, anche per questa ipotesi di esecuzione (postposta) nello Stato, la Corte di appello deve tenere conto dell'**opzione** esercitata dall'interessato circa il luogo di esecuzione della pena (Sez. 6, n. 46845 del 10/12/2007, **Pano**, Rv. 238328-30).

Si è peraltro affermato che la Corte di cassazione può e deve procedere **d'ufficio** ad integrare la sentenza che dispone la consegna con la condizione in esame (Sez. F, n. 34956, del 4/9/2008, **Fuoco**, Rv. 240919; Sez. F, n. 34957, del 4/9/2008, **Di Benedetto**, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 49978 del 28/12/2012, **Marti**, Rv. 254013; Sez. 6 del 02/02/2016 n. 4765, **Porosnicu**, Rv. 265919; Sez. 6, n. 620 del 08/01/2020, **Kacorri**, Rv. 278120). L'omissione della clausola non comporta invero alcuna illegittimità del provvedimento di consegna, ma la sola necessità che la condizione venga apposta dal giudice dell'impugnazione, in guisa da garantire l'interesse sostanziale presidiato dalla norma (Sez. 6, n. 1802 del 13/01/2015, **Locantore**, non mass.).

Da ultimo, la Corte ha chiarito che la condizione del rinvio costituisce un **requisito di legittimità della decisione di consegna**, ogni qualvolta non vi sia un'espressa diversa richiesta dell'interessato (Sez. 6, n. 11888 del 16/03/2016, **Benvenuto**, non mass.; Sez. 6, n. 4756 del 02/02/2016, **Porosnicu**, Rv. 265919; Sez. 6, n. 14859 del 27/03/2014, **Damean**, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 7108 del 12/2/2009, **Bejan**, Rv. 243077; Sez. 6, n. 28236 del 15/07/2010, **Mahmutovic**, Rv. 247830). Pertanto la Corte di appello deve **sempre** verificare che il richiesto non sia residente nello Stato, sulla base degli atti della procedura e delle allegazioni di parte o se del caso delle acquisizioni richieste di ufficio. Soltanto la **certezza**

<sup>89</sup> Secondo la Relazione elaborata dalla Commissione nel 2006, alcuni Stati hanno introdotto questa garanzia in forma obbligatoria: Germania (per i cittadini ed i residenti), Cipro (obbligatoria per i cittadini, facoltativa per i residenti), Ungheria (obbligatoria per entrambi se lo richiedono), Finlandia (obbligatoria per entrambi se lo richiedono). Talvolta sono peraltro previste restrizioni per i residenti. Così la Germania richiede che il residente sia cresciuto nel Paese e vi abbia risieduto abitualmente e legalmente fin dalla minore età, ovvero che sia o sia stato in possesso del permesso di soggiorno o da tre anni del permesso di soggiorno illimitato, ovvero che sia o sia stato in possesso del permesso di soggiorno illimitato e viva con un cittadino straniero che abbia le suddette caratteristiche con il quale forma un nucleo familiare ovvero viva con un cittadino tedesco con il quale forma un nucleo familiare (art. 80). Secondo la Commissione, sarebbe da criticare la modalità attuativa introdotta da alcuni Stati che hanno previsto la conversione della pena inflitta ai propri cittadini (Repubblica ceca e Olanda). Questa condizione, autorizzata dalla Convenzione del 21.3.1983 sul trasferimento delle persone condannate, non sarebbe invero ripresa nella decisione quadro. Inoltre questa Convenzione, secondo la Commissione, può servire come base giuridica per l'esecuzione di una pena pronunciata in un altro Stato solo se essa è già cominciata – cosa che generalmente non avviene quando un mandato d'arresto è emesso proprio per l'esecuzione di una pena.

<sup>90</sup> "Entendue" in francese; "oída" in spagnolo.

<sup>91</sup> Belgio.

<sup>92</sup> Austria.

<sup>93</sup> Austria.

<sup>94</sup> Ad es. nella legge austriaca di attuazione tale termine è stato tradotto come un "diritto ad essere ascoltato da un giudice" (art. 5); mentre nella maggior parte delle altre leggi di attuazione si fa riferimento esplicito all'esaurimento del giudizio: così in quella belga (art.8); in quella finlandese (art. 8), in quella francese (art. 695-32), in quella polacca (art. 607t).

<sup>95</sup> Germania.

<sup>96</sup> Germania.

**effettiva** della residenza dello straniero in Italia impone l'apposizione della condizione del reinvio (da ultimo, v. Sez. 6, n. 620 del 08/01/2020, **Kacorri**, cit.).

### 2.1. Lo status di apolide

La Corte ha precisato che, in tema di mandato di arresto europeo, può riconoscersi lo *status* di **apolide**, secondo quanto previsto dalla **Convenzione di New York del 28 settembre 1954**, resa esecutiva con legge 1 febbraio 1962, n. 306, e la conseguente **equiparazione**, ai fini della consegna, **al cittadino italiano**, solo a colui che sia privo di cittadinanza nello Stato con il quale abbia avuto o abbia un legame giuridicamente rilevante e non possa ottenerla in alcun altro Stato (Sez. 6, n. 45190 del 05/11/2019, **Djordjevic**, Rv. 277384, con riguardo ad una fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione con la quale era stata disposta la consegna all'autorità giudiziaria francese di un condannato di nazionalità macedone, rilevando che non gli si potesse riconoscere lo *status* di apolide, in quanto aveva acquisito per nascita la cittadinanza della Macedonia e, nella legislazione di quel Paese, non è prevista la perdita per effetto dell'emigrazione e della permanenza in uno Stato diverso).

### 3. Le sentenze revocabili con opposizione

Ai fini dell'applicazione della norma in esame, è pregiudiziale verificare se si tratti di **m.a.e. processuale**, dovendosi diversamente far riferimento al regime di cui all'art. 18 lett. r). E' pertanto necessario stabilire se la sentenza emessa *in absentia*, soggetta ad opposizione della persona condannata, sia da considerarsi ancora non definitiva ai fini dell'art. 19, lett. c).

Si è stabilito, al riguardo, che deve essere applicato il particolare regime previsto dall'art. 19 lett. c) - e non quello dell'art. 18, lett. g) - della L. 69 del 2005 nel caso in cui la consegna del cittadino sia richiesta dalle autorità giudiziarie, sulla base di una sentenza di condanna pronunciata "in absentia", ancora revocabile **mediante opposizione** dell'interessato (Sez. 6, n. 5400 del 30/1/2008, **Salkanovic**, Rv. 238331<sup>97</sup>; Sez. 6, n. 5403, del 30/1/2008, **Brian**, non mass.<sup>98</sup>; v., inoltre, Sez. 6, n. 3927 del 23/01/2008, **Salkanovic**, Rv. 238395, secondo cui non viene in applicazione l'art. 18, lett. g), della L. 22 aprile 2005, n. 69, che impone il rifiuto della consegna se la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall' art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in relazione alla richiesta di consegna presentata dalle autorità francesi sulla base di una sentenza contumaciale passibile di opposizione e pertanto ancora provvisoria).

Nello stesso senso, e sempre con riferimento a provvedimenti francesi, si è affermato che deve essere applicato il particolare regime previsto dall'art. 19 lett. c), della L. 22 aprile 2005 n. 69, nel caso in cui la consegna del residente nello Stato italiano sia richiesta dalle autorità giudiziarie francesi, sulla base di una sentenza di condanna pronunciata "in absentia", **tempestivamente impugnata con il rimedio dell'opposizione** (Sez. F, n. 35489, del 10/9/2009, **Bitri**, Rv. 244755<sup>99</sup>).

La Corte ha ritenuto esulare dalla tipologia giuridica delle decisioni che la corte di appello deve assumere in relazione ad un mandato di arresto proveniente dall'estero, e deve essere pertanto annullata senza rinvio, la sentenza che dispone la consegna del cittadino al solo fine di consentire all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione di **notificarli la sentenza non ancora esecutiva**. In presenza di una sentenza non ancora esecutiva, la Corte di appello deve invero disporre la consegna condizionata a norma dell'art. 19, lett. c) L. 22 aprile 2005, n. 69 (Sez. 6, n. 8757, del 5/02/2008, **Franconetti**, Rv. 238722<sup>100</sup>; v., inoltre, Sez. 6, n. 26026 del 13/06/2008, **Franconetti**, Rv. 240347, secondo cui in presenza di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità francesi per l'esecuzione di una sentenza contumaciale di condanna, ancora soggetta ad opposizione, l'autorità giudiziaria italiana deve applicare gli stessi parametri di valutazione previsti dall'art. 17, comma quarto, della L. 22 aprile 2005, n. 69, per le sentenze irrevocabili; v., inoltre, Sez. 6, n. 6920 del 13/02/2015, **Vara Enriquez**, Rv. 262621; Sez. 6, n. 3949 del 26/01/2016, **Picardi**, Rv. 267185.).

Deve invece essere applicato il regime previsto dall'art. 18, lett. r), della L. 22 aprile 2005 n. 69, nel caso in cui la consegna del cittadino sia richiesta dalle autorità giudiziarie francesi, sulla base di una sentenza di condanna per delitto pronunciata in contumacia (*jugement par*

<sup>97</sup> Francia.

<sup>98</sup> Francia.

<sup>99</sup> Francia.

<sup>100</sup> Francia.

*default correctionnel*), e l'interessato abbia espressamente richiesto di voler scontare la pena in Italia, dimostrando in tal modo di non voler attivare il meccanismo di opposizione per la ripetizione del processo (Sez. 6, n. 13480 del 19/03/2010, **Pagani**, Rv. 246852).

#### 4. Nozione di "residente"

Appare oramai consolidato l'orientamento che fissa gli elementi identificativi della nozione di "residente".

La Corte ha chiarito che occorre aver riguardo ad una nozione di residenza che si renda funzionale alla assimilazione, operata dalla citata norma, della categoria dello straniero residente allo status del cittadino, con la conseguenza che assume rilievo l'esistenza di un "**radicamento reale e non estemporaneo**" dello straniero in Italia, che dimostri che egli abbia ivi istituito, con continuità temporale e sufficiente stabilità territoriale, la sede principale, anche se non esclusiva, dei propri interessi affettivi, professionali od economici (Sez. 6, n. 12665, del 19/3/2008, **Vaicekauskaite**, Rv. 239156, relativa ad una fattispecie in cui la Corte ha escluso che ricorresse la suddetta condizione nei confronti di una cittadina lituana, dimorante da meno di tre anni - con più soluzioni di continuità - in Italia, dove aveva svolto saltuaria attività lavorativa, e che aveva mantenuto con il paese di origine solide relazioni familiari; Sez. F, n. 36322, 15/9/2009, **Grosu**, Rv. 245117, fattispecie in cui la Corte ha escluso che ricorresse la suddetta condizione nei confronti di una cittadina rumena, che, priva di permesso di soggiorno e di una attività lavorativa in Italia, risultava con certezza essere stata presente nello Stato solo nel 2005, data in cui aveva dato alla luce la figlia, e dal febbraio 2008 quando aveva ivi fissato il suo domicilio; Sez. 6, n. 2950 del 19/1/2010, **Lazurca**, Rv. 245791, nella quale la Corte ha escluso che ricorresse la suddetta condizione nei confronti di un cittadino rumeno, trasferitosi in Italia da circa 2 anni prima dell'arresto, dove aveva ottenuto la formale residenza, ma privo di stabile lavoro; Sez. 6, n. 2951 del 19/1/2010, **Gheorghita**, Rv. 245792 in cui la Corte ha escluso che ricorresse la suddetta condizione nei confronti di un cittadino rumeno, trasferitosi in Italia solo pochi mesi prima dell'arresto, dove aveva svolto un'attività lavorativa precaria).

Nello stesso senso la Corte ha affermato che occorre non solo la dimostrazione che l'interessato abbia in Italia la sua dimora abituale - intesa, peraltro, non come assoluta continuità della stessa, ma come "**abitudine della dimora**", compatibile anche con frequenti allontanamenti, eventualmente determinati dall'organizzazione e dalle esigenze della vita moderna - ma anche quella che egli intenda stabilmente permanere nel territorio italiano per un apprezzabile periodo di tempo (Sez. 6, n. 17643, del 28/4/2008, **Chaloppe**, Rv. 239651, relativa ad una fattispecie in cui la Corte ha escluso la ricorrenza della suddetta condizione nei confronti di un cittadino francese risultato senza fissa dimora e privo di documenti, osservando che il mero certificato di residenza non appare idoneo, da solo, a dimostrare la sussistenza del requisito di legge, a fronte di significative risultanze di segno contrario) (A tali principi si è conformata Sez. 6 n. 1421 del 14/1/2009, **Markovic**, non mass.).

Un ulteriore affinamento della nozione di "residenza" è venuto da ultimo, con la precisazione che tra gli **indici concorrenti** vanno indicati la legalità della presenza in Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali (da ultimo, v. Sez. 6, n. 50386 del 25/11/2014, **Batanas**, Rv. 261375; Sez. 6, n. 9767 del 26/02/2014, **Echim**, Rv. 259118; Sez. 6, n. 17706 del 18/04/2014, **Tirziman**, Rv. 262760; Sez. 6, n. 46494 del 20/11/2013, **Chiriac**, Rv. 258414; Sez. 6, Sentenza n. 51268 del 29/12/2015, **Timis**, non mass.; Sez. 6, n. 22250 del 3 maggio 2017, **Camusso**, non mass.; Sez. 6, n. 49992 del 30/10/2018, **Antov**, Rv. 274313).

Da tali indici è possibile prescindere solo per il cittadino comunitario che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente in conseguenza di un soggiorno in Italia per un periodo ininterrotto di cinque anni (Sez. 6, n. 10042 del 9/3/2010, **Matei**, Rv. 246507, con riferimento ad un m.a.e. esecutivo, ha stabilito che non ricorresse la condizione di residente e che, pertanto, dovesse ritenersi irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma primo lett. r), nella parte in cui non prevede il rifiuto della consegna nei confronti della persona residente nello Stato; Sez. 6, n. 13517 dell'8/4/2010, **Vaduva**, Rv. 246746<sup>101</sup>, nella specie la

---

<sup>101</sup> Romania.

Corte ha escluso la ricorrenza della suddetta condizione nei confronti di un cittadino rumeno, privo di attività lavorativa, richiesto in consegna per un reato commesso circa 1 anno prima dell'emissione del m.a.e.; Sez. 6, n. 14710 del 9/4/2010, **S.**, Rv. 246747<sup>102</sup>, in tal caso la Corte ha escluso la ricorrenza della suddetta condizione nei confronti di un cittadino rumeno, privo di attività lavorativa e presente in Italia da un anno; Sez. 6, n. 20553 del 27/05/2010, **Cocu**, Rv. 247101, secondo cui tra gli indici necessari, anche se non sufficienti, si pone in primo luogo quello della formale iscrizione o residenza anagrafica nel territorio dello Stato).

Si è affermato che, quando la persona richiesta sia cittadino di altro Paese membro dell'Unione Europea ed abbia invocato la sussistenza del motivo di rifiuto di consegna previsto dall'art. 18, comma primo, lett. r), della legge 22 aprile 2005, n. 69, allegando documenti inidonei a provare il suo stabile "radicamento" in Italia, la Corte d'appello, in assenza di ulteriori e specifiche allegazioni, non è tenuta a compiere "ex officio" attività di integrazione istruttoria supplementare, posto che questa avrebbe natura meramente esplorativa (Sez. F, n. 33865 del 30/07/2015, **Hetes**, Rv. 264372; Sez. 6, n. 15887 del 14/04/2016, **Meteleaga**, non mass.)

---

<sup>102</sup> Romania.



## Concorso di richieste (art. 20)

*Art. 20 (Concorso di richieste di consegna)*

1. Quando due o più Stati membri hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide quale dei mandati d'arresto deve essere eseguito, tenuto conto di ogni rilevante elemento di valutazione e, in particolare, della gravità dei reati per i quali i mandati sono stati emessi, del luogo in cui i reati sono stati commessi e delle date di emissione dei mandati d'arresto e considerando, in questo contesto, se i mandati sono stati emessi nel corso di un procedimento penale ovvero per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà personale.

2. Ai fini della decisione di cui al comma 1 la corte di appello può disporre ogni necessario accertamento nonché richiedere una consulenza all'Eurojust.

3. Quando, nei confronti della stessa persona, sono stati emessi un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione da parte di uno Stato terzo, la corte di appello competente per il mandato d'arresto, sentito il Ministro della giustizia, decide se va data precedenza al mandato d'arresto ovvero alla richiesta di estradizione tenendo conto della gravità dei fatti, dell'ordine di presentazione delle richieste e di ogni altro elemento utile alla decisione.

La Corte ha precisato che la procedura di cui all'art. 20 l. 69 del 2005, relativa al caso in cui due o più Stati membri hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, non viene in applicazione quando più mandati d'arresto europeo siano emessi da diverse autorità dello **stesso Stato**, in quanto, come si desume dall'art. 23, comma 1 della stessa legge, la persona è consegnata "allo Stato membro di emissione, spettando quindi a quest'ultimo di regolare gli adempimenti conseguenti alla consegna e le competenze delle singole autorità giudiziarie richiedenti (Sez. 6, n. 1795, del 28/4/2008, **Romano**, Rv. 239681<sup>103</sup>).

La Corte ha di recente ribadito (Sez. 6, n. 14859 del 27/03/2014, **Damean**, non mass. sul punto) che la facoltà riconosciuta alla Corte d'appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta in consegna di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto europeo implica una valutazione discrezionale di opportunità, che si sottrae al sindacato di legittimità, se sostenuta, da una motivazione idonea e pertinente (Sez. 6, n. 19361 del 20/05/2010, **Vadanoiu**, Rv. 247097). Inoltre, del mancato esercizio dei criteri desumibili dall'art. 20 della legge n. 69 del 2005 il consegnando neanche può dolersi in sede di legittimità, a meno che egli non l'abbia espressamente sollecitato dinanzi alla Corte di merito, adducendo in tal senso uno specifico interesse (Sez. 6, n. 35181 del 28/09/2010, **Mallucci**, Rv. 248006; Sez. 6, n. 13994 del 20/03/2018, **Ademi**, Rv. 272768).

La facoltà riconosciuta alla Corte d'appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto implica una valutazione di opportunità, che deve tener conto non solo dei **criteri** desumibili dall'art. 20 L. n. 69 del 2005 (ossia, la gravità dei reati e la loro data di consumazione), ma anche di altri parametri pertinenti, quali, ad es., lo stato di restrizione della libertà, la complessità dei procedimenti, la fase o il grado in cui essi si trovano, l'eventuale definizione con sentenza passata in giudicato, l'entità della pena da scontare e le prevedibili modalità della sua esecuzione (Sez. 6, n. 14860 del 27/03/2014, **Dumitran**, Rv. 259464, in relazione ad un m.a.e. processuale trasmesso dalle autorità romene, in cui la S.C. ha annullato la decisione della Corte d'appello che aveva disposto il rinvio della consegna sulla sola base delle esigenze processuali interne, omettendo ogni valutazione comparativa con quelle dello Stato richiedente; in senso conf. per altro annullamento, Sez. 6, n. 26877 del 25/05/2017, **Alexe**, non mass.; v., inoltre, Sez. 6, n. 10892 del 05/03/2014, **B.**, Rv. 259340, che ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata, la quale aveva disposto il rinvio della consegna nonostante il consenso espresso dal condannato, in considerazione della gravità dei reati per i quali egli era già stato condannato in primo e in secondo grado, e dell'entità delle pene irrogate).

In una situazione di concorso fra le richieste avanzate dalle autorità giudiziarie di due diversi Stati membri (Austria ed Ungheria), la S.C. ha ritenuto che il rigetto del ricorso proposto avverso la decisione impugnata favorevole alla consegna all'autorità giudiziaria ungherese e, per converso, l'accoglimento dell'impugnazione avverso quella parimenti favorevole alla consegna all'autorità austriaca, imponeva di adottare una statuizione sulla precedenza assegnata dalla Corte di merito alla richiesta proveniente dalla Repubblica Austriaca, poiché, arrestatosene l'*iter*, doveva essere il concorrente mandato d'arresto proveniente dall'Ungheria a trovare pratica esecuzione, una volta ritenuta la richiesta di consegna fondata nel merito (Sez. 6, n. 17756 del 03/04/2017, **Hammami Khalil**, non mass.; Sez. 6, n. 17755 del 03/04/2017, **Hammami Khalil**, non mass., che ha evidenziato come il rigetto delle doglianze avverso la parallela

<sup>103</sup> Germania.

decisione resa dalla Corte distrettuale nell'ambito della procedura attivata su richiesta dell'autorità giudiziaria ungherese ed il conseguente necessitato trasferimento della opzione in favore della consegna a questa ultima comporti la necessità di valutare la sussistenza di un perdurante interesse alla prosecuzione della procedura relativa alla richiesta proveniente dall'autorità giudiziaria austriaca).

## Termini per la decisione (art. 21)

Art. 21. (Termini per la decisione).

1. Se non interviene la decisione nei termini di cui agli articoli 14 e 17 la persona ricercata è posta immediatamente in libertà.

L'inosservanza del termine di sessanta giorni entro il quale, a norma dell'art. 17, comma secondo, legge n. 69 del 2005, deve essere emessa la decisione sulla consegna, ha natura perentoria solo ai fini della durata delle misure restrittive della libertà personale, ma non preclude l'emissione di una nuova misura coercitiva personale, atteso il disposto dell'art. 9, comma quinto, della legge cit., quando sussiste il pericolo di fuga (Sez. F, n. 35525 del 07/08/2014, **Brindusescu**, Rv. 261744; Sez. 6, n. 49612 del 11/12/2015, **Posea**, non mass. sul punto).

Secondo un pacifico orientamento interpretativo, infatti, il **termine di sessanta giorni** entro il quale, a norma dell'art. 17, comma secondo, legge cit., deve essere emessa la decisione sulla consegna, ha **natura perentoria solo ai fini della durata delle misure restrittive della libertà personale**, non determinando la sua inosservanza alcuna conseguenza sulla validità della decisione in merito alla consegna (Sez. 6, n. 12559 del 17/03/2016, **Bohancanu**, Rv. 267421).

Nella medesima prospettiva si è affermato che **la nullità del provvedimento applicativo** di una misura cautelare nei confronti del destinatario di una richiesta di consegna o la perdita di efficacia della misura applicatagli non incidono sulla legittimità della decisione favorevole alla consegna stessa, in quanto l'applicazione della misura cautelare non costituisce presupposto necessario del procedimento di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69 (Sez. 6, n. 21579 del 17/07/2020, **Cerutti**, Rv. 279300).

Si è inoltre affermato che la mancata previsione di un termine predeterminato di scadenza della custodia cautelare, successivo al provvedimento della Corte di appello, non costituisce motivo di irrazionalità del sistema e di irreparabile pregiudizio del richiesto in consegna, tenuto conto dei tempi ristretti, previsti dall'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n.69, per la decisione sull'eventuale ricorso per cassazione e della disciplina relativa ai casi di sospensione e rinvio della consegna (in motivazione v. Sez. 6, n. 12215 del 04/12/2019, dep. 2020, **Gursoy**, Rv. 278754; Sez. 2, n. 4864 del 04/02/2016, **Alexandroae**, Rv. 266380, in relazione ad un provvedimento di consegna emesso dalla Corte d'appello dopo che una precedente analoga decisione era stata annullata dalla Corte di cassazione, senza rinvio ma con trasmissione degli atti alla Corte territoriale "per l'ulteriore corso", per la mancata celebrazione dell'udienza camerale. In applicazione del principio è stato ritenuto immune da censure il rigetto dell'istanza di scarcerazione formulata dalla difesa dopo l'annullamento della prima decisione; v., inoltre, Sez. 6, n. 39770 del 05/10/2012, **Agu**, Rv. 253398, relativamente ad una ritardata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, che ha annullato senza rinvio l'impugnata decisione poiché lo stato di custodia cautelare si era protratto per un periodo di tempo superiore all'entità della pena da eseguire).

V. *sub* artt. 14 e 17.

## Ricorso per cassazione (art. 22)

Art. 22. (Ricorso per cassazione).

1. Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 14, comma 5, e 17, comma 6.

2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.

3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza.

4. La decisione è depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla pronuncia.

5. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.

6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla ricezione.

### 1. Termine per impugnare e modalità di presentazione

È stata ribadita in tema di ricorso per cassazione di cui all'art. 22 legge n. 69 del 2005 la giurisprudenza della S.C., secondo cui la disciplina dell'art. 585 cod. proc. pen., comma 2, lett. b), che prevede la **decorrenza del termine per impugnare** dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state presenti o che debbono considerarsi tali, va riferita a tutti i provvedimenti letti dal giudice nel loro dispositivo e nella motivazione, allorché quest'ultima venga redatta contestualmente, senza alcuna distinzione tra provvedimenti emessi a seguito di camera di consiglio o a seguito di dibattimento. La decorrenza del termine per impugnare dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in Camera di consiglio è previsto per la sola ipotesi in cui questo sia adottato fuori della presenza delle parti, che non ne hanno avuta altrimenti conoscenza (Sez. 6, n. 16566 del 16/4/2007, **Jolly**, non mass.).

In caso di richiesta di traduzione della sentenza che dispone sulla consegna in lingua non conosciuta dalla persona richiesta, i **termini d'impugnazione** decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'interessato nella lingua a lui comprensibile (Sez. 6, n. 1199 del 08/01/2015, **Ivancescu**, non mass.).

Si è affermato che, in mancanza di diversa speciale disciplina, deve trovare applicazione il principio generale secondo il quale le impugnazioni anche per il m.a.e. si propongono, a pena di inammissibilità, **presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato** (e non presso quello competente a deliberare sull'eventuale impugnazione che, tra l'altro, non dispone altrimenti degli atti del procedimento) (Sez. 6, n. 50038 del 16/12/2015, **Guirguis**, non mass.).

Al procedimento di consegna per l'estero non si applica la sospensione dei termini processuali per il periodo feriale (Sez. 6, n. 44265 del 29/10/2013, **Orlov**, Rv. 257454, relativamente ai termini per la presentazione del ricorso per cassazione).

Nell'ipotesi in cui il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sulla richiesta di consegna per l'estero venga presentato presso la **cancelleria di un ufficio giudiziario diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato**, secondo un primo orientamento doveva ritenersi applicabile la disciplina generale in materia di presentazione dell'impugnazione di cui all'art. 582, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. F, n. 31875 del 09/08/2011, **M.**, Rv. 250724). Da ultimo, la S.C., muovendo dalle indicazioni esegetiche provenienti dalla Corte U.E. in ordine alla importanza nel sistema di consegna del m.a.e. dei **termini fissati dall'art. 17 della decisione quadro del 2002** per la decisione "definitiva" sulla consegna, e dalla constatazione che il legislatore ha posto il ricorso per cassazione, quale rimedio sospensivo, al di fuori dei termini suddetti, pur prevedendo cadenze molto ristrette per tutto il relativo procedimento in cassazione, ha ritenuto **la facoltà di cui all'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. non compatibile, ai sensi dell'art. 39 della l. n. 69 del 2005, con la disciplina del m.a.e.** (Sez. 6, n. 22821 del 23/07/2020, **Ben Achur**, non mass.; v., inoltre, Sez. F, n. 23953 del 20/08/2020, **Fiore**, Rv. 279546, secondo cui il ricorso per cassazione contro il provvedimento che decide sulla consegna deve essere necessariamente presentato nella cancelleria del giudice che lo ha emesso, non potendo trovare applicazione il disposto dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. che autorizza il deposito dell'impugnazione anche nella cancelleria di un ufficio giudiziario del diverso luogo in cui il ricorrente eventualmente si trovi, posto che, diversamente, verrebbero vanificate le esigenze di speditezza costituenti la ratio ispiratrice del

sottosistema normativo relativo all'istituto in oggetto; analogamente, v. Sez. F., n. 23954/2020).

E' inammissibile il ricorso per cassazione presentato personalmente dall'interessato avverso la sentenza che dispone la consegna a seguito di mandato di arresto europeo, in quanto il regime delle impugnazioni previsto dall'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69 va integrato mediante il rinvio alla disciplina generale del giudizio di legittimità, come risultante a seguito delle modifiche apportate agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dall'art. 1, commi 54 e 55, legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, **Lissandrello**, Rv. 271333; al riguardo v., in generale, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, **Aiello**, Rv. 272010).

## 2. Traduzione dell'atto di impugnazione

In tema di mandato di arresto europeo, è stato affermato che, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2010/64/UE sull'assistenza linguistica, è **inammissibile l'impugnazione redatta in lingua straniera**, interamente o in uno dei suoi indefettibili elementi costitutivi indicati dall'art. 581 cod. proc. pen., proposta da soggetto legittimato che non conosca la lingua italiana, atteso che questi avrebbe potuto e dovuto richiedere, ai sensi del novellato art. 143, primo comma, cod. proc. pen., l'assistenza gratuita di un interprete per la redazione dell'atto di impugnazione (Sez. 6, n. 25287 del 01/04/2015, **Perez Segovia**, Rv. 263811).

## 3. Interesse ad impugnare

La Corte ha affermato che è **inammissibile per carenza di interesse** il ricorso per cassazione del P.G. volto ad ottenere l'annullamento di una decisione di rigetto della richiesta di consegna da parte di una Corte di appello, quando un'altra domanda di consegna nei confronti della stessa persona sia già stata accolta da un'altra Corte di appello, competente in seguito all'arresto avvenuto ad opera della polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 11 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Sez. 6, n. 46297 del 11/12/2008, **Capucci**, Rv. 242007, in relazione ad un caso in cui la S.C. ha escluso l'applicabilità dell'art. 649 cod. proc. pen., precisando che l'avvenuta consegna è da considerare una situazione ormai "irretrattabile"; sulla stessa linea v. Sez. 6, n. 44056 del 21/10/2014, **Riba**, Rv. 260626 e Sez. 6, n. 39967 del 26/09/2012, **Nartea**, Rv. 253397, che hanno dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, nell'ipotesi in cui la persona richiesta era stata già consegnata allo Stato emittente per aver prestato il consenso a norma dell'art. 14 della legge n. 69 del 2005; in senso conf. Sez. 6, n. 28280 del 06/06/2017, **Catarama**, non mass.; in materia estradizionale v., analogamente, Sez. 6, n. 44007 del 15/09/2017, **Sanchez Alcantara**, Rv. 271057).

E' stata ritenuta la sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare nell'ipotesi di avvenuta consegna allo Stato richiedente in un caso in cui il ricorrente aveva dedotto la mancata esplicitazione delle cause di forza maggiore ritenute ostative alla consegna nel termine di cui all'art. 23, comma 2, della legge n. 69/2005 (Sez. 6, n. 21965 del 3 maggio 2017, **Munteanu**, non mass.).

## 4. Motivi

Si è affermato che avverso la decisione sulla consegna non possono essere formulati **motivi** attinenti all'applicazione della misura cautelare o a qualsiasi altro atto estraneo al giudizio di consegna (come la acquisizione o mancata acquisizione del consenso della persona richiesta in consegna nella fase iniziale del procedimento, Sez. 6, n. 32516 del 22/9/2006, non mass. sul punto; conf. Sez. 6, n. 6949 del 10/02/2017, **Staicu**, non mass.). Tali vizi devono infatti essere fatti valere contro i relativi provvedimenti con apposito ricorso, ex art. 719 cod. proc. pen., così come prescrive l'art. 9, ultimo comma, della legge n. 69 del 2005 (Sez. 6, n. 7915 del 03/03/2006, **Napoletano**, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 17918 del 28/04/2009, **Bandi**, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 6949 del 10/02/2017, **Staicu**, non mass.; Sez. 6, n. 15869 del 04/04/2018, **Rejeb**, non mass.).

Si è ritenuto che non può essere avanzata la prima volta in sede di giudizio di legittimità, ricorrendo la "*eadem ratio*" di cui all'art. 491, comma primo, cod. proc. pen., la questione sulla competenza "*ratione loci*" della Corte di appello chiamata decidere sulla richiesta di consegna

(Sez. 6, n. 42666 del 13/11/2007, **Doczi**, Rv. 237673; Sez. F, n. 30046 del 27/07/2010, **Manole**, Rv. 247812).

Si è anche affermato che, qualora sia ritenuta inammissibile dalla corte di appello l'istanza di ammissione al **patrocinio a spese dello Stato**, non è deducibile in sede di ricorso ex art. 22 cit. la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la mancata previsione della procedura di consegna tra quelle in cui è ammesso il suddetto **patrocinio**, dovendo la stessa essere prospettata in sede di specifico ed autonomo ricorso nelle forme di cui all'art. 99 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. F, n. 34299, del 21/8/2008, **Ratti**, Rv. 240913).

## 5. Procedimento

Gli **avvisi** per il procedimento camerale dinanzi alla Corte di cassazione devono essere notificati anche all'imputato soltanto quando egli non sia assistito da difensore di fiducia (Sez. F, n. 35000 del 13/9/2007, **Hrita**, Rv. 237341).

Si è affermato che è ammissibile la presentazione di memorie fino all'udienza prevista dall'art. 22 della legge n. 69 del 2005, per la trattazione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di decisione della procedura passiva di consegna, purché esse ineriscano alle stesse questioni dedotte nei motivi di ricorso, ovvero siano a queste strettamente connesse o rilevabili di ufficio (Sez. 6, n. 40254 del 22/09/2016, **Dinca**, Rv. 268267).

Nel respingere un'eccezione di costituzionalità dell'art. 22, comma 3, legge n. 69 del 2005, in considerazione della **brevità** dei termini processuali previsti (decisione da adottarsi entro 15 giorni dalla ricezione degli atti; avviso alle parti almeno cinque giorni prima dell'udienza), la Corte ha chiarito che la stessa si giustifica con la disciplina differenziata del ricorso per cassazione rispetto a quella ordinaria per pervenire in termini tendenzialmente rapidi ad una decisione definitiva che incide sullo *status libertatis* della persona interessata, senza compromettere - per altro - il diritto di difesa della medesima, alla quale viene comunque garantita la verifica, nel rispetto del principio del contraddittorio, del provvedimento impugnato. Il diritto di difesa risulterebbe comunque assicurato dalla possibilità di presentare motivi nuovi anche nel corso dell'udienza dinanzi alla Corte, in analogia con quanto previsto dall'art. 311, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 45254 del 22/11/2005, **Calabrese**, Rv. 232634).

Si è inoltre precisato che **il termine di sessanta giorni** entro il quale, a norma dell'art. 17, comma secondo, della legge 22 aprile 2005, n. 69, deve essere emessa la decisione sulla domanda di consegna avanzata dall'autorità giudiziaria estera, **riguarda esclusivamente la decisione della Corte d'appello e non anche quella della Corte di cassazione** (Sez. 6, n. 25870 del 5/07/2010, **El Moustaid**, Rv. 247829).

In motivazione, la S.C. ha osservato che il combinato disposto degli artt. 17 e 21 della L. n. 69 del 2005 si riferisce esclusivamente alla decisione della Corte d'appello. Nè in questa peculiare materia hanno rilievo i termini di custodia cautelare previsti per la disciplina del procedimento nazionale o per quella estradizionale, posto che la materia è disciplinata in modo peculiare dalla L. n. 69 del 2005, sicché la scelta - specifica ed inequivoca - di limitare alla sola fase "di primo grado" (ossia, il giudizio davanti alla Corte d'appello) la previsione di un termine entro il quale deve intervenire una decisione giurisdizionale sulla domanda di consegna costituisce l'espressione di un consapevole equilibrio tra i diversi interessi e beni giuridici rilevanti, equilibrio non manifestamente irragionevole, tenuto conto che la decisione della Corte d'appello costituisce uno specifico vaglio "di merito" sull'adeguatezza al sistema della domanda e, quindi, anche del "titolo" che giustifica l'eventuale misura cautelare.

In particolare, la mancata previsione di un termine predeterminato assoluto di scadenza della custodia cautelare, successivo a tale prima sentenza, non costituisce ragione di irrazionalità del sistema e di irreparabile pregiudizio concreto della persona richiesta in consegna - rispetto ai parametri propri della disciplina nazionale cautelare generale ed estradizionale - tenuto conto dei tempi comunque ristretti previsti in via generale per la decisione sull'eventuale ricorso e della disciplina per i casi di sospensione (art. 23, comma 5, L. n. 69/2005) e rinvio della consegna (art. 24, con la sospensione della custodia cautelare a fini di consegna), nonché del fatto che quando il mandato d'arresto europeo si riferisce all'esecuzione di una decisione giurisdizionale definitiva, vi è comunque sempre il parametro costituito dall'entità della pena residua da eseguire.

La S.C. (Sez. 6, n. 27482 del 29/05/2017, **Corvino**, non mass.) ha stabilito che nella procedura di consegna del m.a.e. non può trovare giustificazione il rinvio dell'udienza per **l'adesione del difensore all'astensione proclamata dalla categoria**. In tal senso

depongono gli stringenti termini indicati dalla decisione quadro del 2002 e ripresi dalla legge n. 69 del 2005 per cadenzare tutta la procedura in funzione di una più efficace cooperazione giudiziaria, la cui vincolatività è stata evidenziata anche dall'U.E. Di qui la necessità di pervenire ad un'interpretazione conforme del dato normativo che regola le suddette astensioni, tenuto conto delle conseguenze connesse per lo Stato membro all'inadeguata trasposizione del diritto comunitario, dal dicembre 2014 estese anche alle decisioni quadro.

## 6. Cognizione della Corte

La Corte ha chiarito che è applicabile anche al ricorso per cassazione di cui all'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, la disposizione dell'art. 609 cod. proc. pen., che limita la cognizione della corte di cassazione ai motivi proposti e alle questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo, nonché a quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello (Fattispecie in cui il ricorrente aveva sollevato solo all'udienza in cassazione la questione del rifiuto della consegna per la stabile dimora acquisita in Italia) (Sez. 6, n. 47071 del 4/12/2009, **Lefter**, Rv. 245456; Sez. 6, n. 24540 del 04/06/2015, **Antov**, Rv. 264171; Sez. 6, n. 861 del 08/01/2016, **Oghenciuc**, non mass.; Sez. 6, n. 5472 del 01/02/2017, **Mihai**, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 49882 del 05/12/2019, **H.**, Rv. 277414).

### 6.1. Poteri di accertamento

Si è affermato che il ricorso per cassazione contro la sentenza con la quale è disposta la consegna allo Stato che ha emesso il mandato di arresto europeo è soggetto alla disciplina che caratterizza il ricorso come "impugnazione" e non come "gravame di merito". Pertanto, la Corte di Cassazione, prima di svolgere accertamenti anche nel merito, deve verificare se la sentenza contro la quale è stata proposta impugnazione per uno dei "casi di ricorso" previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. abbia i **requisiti minimi** richiesti dalla disciplina processuale e da quella speciale in tema di mandato d'arresto e di procedure di consegna tra gli Stati membri. La tipologia delle sentenze della Corte di legittimità è funzionale al sindacato che la disciplina processuale le riconosce e, pertanto, è la sentenza della Corte d'appello che deve compiere tutti gli accertamenti richiesti per la consegna della persona nei cui confronti è stato emesso mandato d'arresto e poi spetta alla Corte di legittimità il sindacato sulle valutazioni effettuate dalla Corte d'appello esteso anche al merito. Pertanto nel caso in cui la sentenza impugnata non contenga una motivazione tale da consentire il sindacato di legittimità e di merito attribuito a questa Corte (nella specie, vi era un riferimento assertivo alla enunciazione dei gravi indizi e generico alla insussistenza delle condizioni ostative previste dalla legge n. 69 del 2005) o siano stati omessi gli accertamenti necessari per la decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 2, legge n. 69 del 2005 che la Corte d'appello ha compiuto per verificare - attraverso le ulteriori informazioni e ogni eventuale elemento utile per la decisione - *ex officio* la sussistenza di condizioni ostative alla consegna (nella specie, il *locus commissi delicti*), tale *deficit* non può essere superato mediante un intervento "**sostitutivo**" da parte della Suprema Corte che, pur abilitata a compiere accertamenti anche nel "merito", non ha i poteri riconosciuti dalla legge processuale al giudice d'appello dagli artt. 597, 604 e 605 cod. proc. pen. In tali casi, a norma dell'art. 22, comma 6, legge n. 69 del 2005, si impone l'**annullamento con rinvio** della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 3461 del 16/1/2007, **Santilli**, Rv. 235476; in senso conf. V. anche Sez. 6, n. 18726 del 24/4/2008, **Donnhauber**, Rv. 239723, nonché Sez. 6, n. 40711 del 30/09/2013, **Ozan**, Rv. 257022).

Peraltro, è dato rilevare dalla lettura delle sentenze emesse dalla Sesta Sezione, che la stessa Corte sia più volte ricorsa all'integrazione istruttoria (mediante l'acquisizione di informazioni, per il tramite del Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 69 del 2005) in presenza di mancati accertamenti da parte del giudice di appello su questioni ritenute necessarie ai fini della decisione di consegna (così, ad es. in Sez. 6, n. 16542 del 8/5/2006, **Cusini**, non mass. sul punto, con riferimento alle disposizioni normative con riferimento all'esistenza di limiti massimi di carcerazione preventiva; Sez. 6, n. 46843 del 10/12/2007, **Mescia**, non mass. sul punto, nella quale la Corte ha richiesto informazioni sul *locus commissi delicti*).

La questione si è presentata anche in **materia estradizionale**. Peraltro, qui la norma (art. 706 cod. proc. pen.) richiama espressamente le disposizioni del giudizio di appello di cui all'art. 704 cod. proc. pen. e non prevede espressamente l'annullamento con rinvio. Al riguardo, si è affermato che il giudizio davanti alla Cassazione, pur competente anche per il merito ai sensi dell'art. 706 cod. proc. pen., non può giungere fino al punto di fare carico alla Corte stessa del

compito di svolgere **attività istruttoria**, restando fermo il principio che deve essere effettuato solo l'esame cartolare limitato, peraltro, alle informazioni, allo stato acquisite. Qualsiasi opportuno approfondimento è e deve essere a carico dell'originario giudice di merito (Sez. 6, n. 2690 del 13/7/1999, **Mbanaso**, Rv. 215209, nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di appello, ritenendo che l'accertamento in ordine alla esistenza in Italia a carico del ricorrente di imputazioni per gli stessi fatti per cui procedeva lo Stato estero richiedente, fosse competenza di quest'ultimo; Sez. 6, n. 44785 del 24/9/2003, **Ndreca**, Rv. 227048, nella quale la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di procedere alla verifica della identificazione dell'estraddando, in ordine alla quale la Corte di appello aveva provveduto sulla base di rilievi dattiloscopici forniti dallo Stato richiedente; in termini v., inoltre, Sez. 6, n. 25264 del 17/05/2018, **Scutaru**, Rv. 273418).

Per altro verso, la Corte ha invece sostenuto che il giudice di cassazione è investito del potere di giudicare anche nel merito, disponendo a tal fine dei medesimi strumenti istruttori (*pro* o *contra reum*) riconosciuti alla Corte di appello. La conferma della piena cognizione, anche di merito, attribuita in materia di estradizione - a quella che ordinariamente è giurisdizione di sola legittimità - viene fondata sul comma 2 dell'art. 706 cod. proc. pen., che richiama espressamente le disposizioni dell'art. 704 cod. proc. pen., ovverosia tutte le disposizioni riguardanti il procedimento davanti alla Corte di appello (tra le quali, il comma 2 dell'art. 704, per il quale la Corte decide "dopo aver assunto le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari"). Tale soluzione trova peraltro un suo limite nei casi in cui il giudizio di primo grado **sia del tutto mancato**, nel quale l'annullamento con rinvio viene ad assicurare il **duplice scrutinio** previsto dalla legge (Sez. 6, n. 3597 del 12/10/1995, **Venezia**, Rv. 202665; Sez. 6, n. 4511 del 1/12/1995, **Koklowoky**, Rv. 203819).

Più di recente, si è stabilito che vi è una differenza strutturale tra il ricorso per cassazione nella materia *de qua* rispetto a quella estradizionale, ove alla Corte è attribuita piena cognizione nel merito (Sez. 6, n. 7108 del 12/2/2009, **Bejan**, Rv. 243078, nella specie era stata omessa dai giudici di merito la verifica dello *status* di residente nello Stato della persona richiesta, ai fini dell'apposizione della condizione del rinvio prevista dall'art. 19, comma 1, lett. c), della legge 22 aprile 2005 n. 69). Nel m.a.e., la Corte verifica gli apprezzamenti di fatto operati dal giudice della consegna, ma **non ha poteri sostitutivi ed integrativi, né tanto meno poteri istruttori** (in senso conforme, v. Sez. 6, n. 49882 del 05/12/2019, **H.**, Rv. 277414; Sez. 6, n. 13812 del 25/3/2009, **Leonowsky**, Rv. 243415; Sez. 6, n. 41764 del 29/10/2009, **Husa**, Rv. 245114 nella quale la S.C. ha annullato con rinvio la decisione impugnata, avendo la corte d'appello omesso un compiuto esame di tutte le pendenze risultanti agli atti al fine dell'esercizio del potere discrezionale di cui all'art. 24 legge cit.; Sez. 6, n. 10200 del 9/3/2010, **Liotta**, Rv. 246699, nella quale la Corte ha precisato che nel caso in cui l'autorità straniera non corredi il mandato di arresto europeo con il relativo titolo restrittivo, spetta alla Corte di appello disporre l'acquisizione, a norma dell'art. 16 della L. 22 aprile 2005, n. 69, qualora vi sia incertezza circa la natura, il tenore e l'esistenza formale del provvedimento stesso, non potendo sopperirvi la Corte di cassazione in sede di ricorso *ex art. 22* stessa legge, in quanto non è stato consentito alle parti, ed in particolar modo alla difesa, di esprimere le loro deduzioni sin dal giudizio di primo grado).

Entro tale prospettiva si è affermato che la previsione del ricorso per cassazione "anche per il merito" attribuisce alla Corte di cassazione la possibilità di verificare gli apprezzamenti di fatto operati dal giudice della consegna, ma non le conferisce poteri di tipo sostitutivo o integrativo, e tanto meno istruttorio, a fronte di **carenze documentali ed informative su aspetti determinanti ai fini della consegna e della giurisdizione dello Stato italiano** (Sez. 6, n. 19597 del 22/05/2012, **Kuca**, Rv. 252511, che ha annullato con rinvio la decisione impugnata, ritenendo necessaria un'attività di accertamento oggetto di una richiesta di informazione integrativa ai sensi dell'art. 16 legge n. 69 del 2005; cfr., sostanzialmente negli stessi termini, Sez. 6, n. 31974 del 18/07/2013, **Toccoli**, Rv. 256585; Sez. 6, n. 40711 del 30/09/2013, **Ozan**, Rv. 257022; Sez. 6, n. 41910 del 07/10/2013, **Bobiti**, Rv. 257023; Sez. 6, n. 24540 del 04/06/2015, **Antov**, Rv. 264171).

Sulla stessa linea, inoltre, si è affermato (Sez. 6, n. 48125 del 29/11/2013, **Iordache**, Rv. 258171) che la Corte di cassazione non può esercitare poteri di tipo sostitutivo o integrativo, e tanto meno istruttorio, a fronte di **carenze documentali e informative su aspetti determinanti ai fini del giudizio cautelare** (fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata, ritenendo necessario l'esame di nuovi documenti prodotti dal ricorrente



nel giudizio di legittimità ai fini della valutazione dell'eventuale adeguatezza dell'applicazione della meno grave misura degli arresti domiciliari).

## 6.2. Questioni rilevabili d'ufficio

La Corte ha annullato (con rinvio) **ex officio** la decisione di consegna che, in presenza di un titolo definitivo, aveva applicato il regime di cui all'art. 19, lett. c) legge n. 69 del 2005, anziché quello previsto dall'art. 18, lett. r) (Sez. 6, n. 7813 del 12/02/2008, **Finotto**, Rv. 238724).

Si è anche affermato che la Corte di cassazione può e deve procedere d'ufficio ad integrare la sentenza che dispone la consegna, qualora sia stata omessa la condizione prevista dall'art. 19, lett. c) (*"se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione"*) (Sez. F, n. 34956, 4/9/2008, **Fuoco**, Rv. 240919; anche in difetto di specifica doglianza, come precisato da Sez. 6, n. 49978 del 28/12/2012, **Marti**, Rv. 254013 e da Sez. 6, n. 620 del 08/01/2020, **Kacorri**, Rv. 278120).

La Corte ha inoltre precisato che è inammissibile il motivo di ricorso con il quale il **cittadino di altro Paese membro dell'Unione Europea** chieda il riconoscimento dello stabile radicamento nel territorio dello Stato, al fine di scontare la pena in Italia a norma dell'art. 18, comma 1, lett. r) l. 22 aprile 2005, n. 69, se non preceduto dalla corrispondente **deduzione dinanzi alla Corte d'appello**, poiché solo quest'ultima può svolgere ogni opportuna verifica in proposito, mentre, in sede di legittimità, la cognizione è limitata ai motivi proposti e alle questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, nonché a quelli che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello (Sez. F, n. 24244 del 25/08/2020, **Jitariu**, Rv. 279543).

## 7. La tipologia della decisione

L'art. 22, ult. Comma, della legge n. 69 del 2005, a differenza della materia estradizionale, prevede espressamente (se pur al fine di determinare la durata massima del nuovo giudizio in sede di rinvio) che la Corte possa adottare una decisione di **annullamento con rinvio**.

Oltre che nei casi ora esaminati di **omesso accertamento** su presupposti necessari per la decisione di consegna, la Corte ha fatto ricorso all'annullamento **con rinvio** in presenza di una illegittima decisione di rifiuto della consegna (Sez. 6, n. 12453 del 3/4/2006, **Nocera**, Rv. 233543; Sez. 6, n. 9290 del 3/3/2006, **Chiarello**, non mass.) o in presenza di una **nullità** non sanata, tempestivamente dedotta o comunque ancora rilevabile, del giudizio di appello (Sez. 6, n. 1181 del 7/1/2008, **Patrascu**, Rv.238132; Sez. 6, n. 16195 del 10/5/2006, **Zelger**, Rv. 234127), o, ad es., riguardo alla verifica della condizione dello stabile radicamento nel territorio (Sez. 6, n. 41910 del 07/10/2013, **Bobiti**, Rv. 257023) e all'omessa verifica del "locus commissi delicti", ai fini dell'applicabilità dell'art. 18, lett. p), L. 22 aprile 2005 n. 69, sul rilievo che tale accertamento non compete al giudice di legittimità, in sede di ricorso ex art. 22, L. 22 aprile 2005, n. 69 (Sez. 6, n. 3504 del 22/01/2014, **Rombolacci**, Rv. 258511).

In materia estradizionale si era affermato che la regola secondo cui **l'annullamento con rinvio** non è compatibile con la struttura del giudizio di cassazione nell'ambito del procedimento di estradizione non ha valore assoluto, ma incontra un limite nella sua stessa "ratio", costituita dal conferimento alla Corte di cassazione dei medesimi poteri cognitivi attribuiti dall'art. 704 cod. proc. pen. alla Corte di appello e dalla conseguente necessità che la prima renda un *"pieno giudizio di merito"*, supplendo alla deficienza della sentenza impugnata. Si è pertanto affermato che la predetta regola non opera nei casi in cui il procedimento svoltosi dinanzi alla Corte d'appello, e quindi la sentenza pronunciata da tale organo, siano affetti da **nullità** non sanata, tempestivamente dedotta o comunque ancora rilevabile. In questa ipotesi l'annullamento con rinvio è imposto dall'esigenza di assicurare la valida e concreta attuazione del doppio grado di giurisdizione, previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 604 comma quarto cod. proc. pen., formulato proprio con riguardo ad una fase d'impugnazione, quella dell'appello, al cui giudice competono poteri di accertamento sul merito (Sez. 6, n. 4157 del 31/10/1994-11/11/1994, **Markovic**, Rv. 199494).

Inoltre – come già osservato *supra*, al § 5.3.5.1. - si è stabilito che vi è una differenza strutturale tra il ricorso per cassazione nella materia *de qua* rispetto a quella estradizionale, nella quale la Corte ha piena cognizione nel merito (Sez. 6, n. 7108 del 12/2/2009, **Bejan**, Rv. 243078). Nel m.a.e., la Corte verifica gli apprezzamenti di fatto operati dal giudice della consegna, ma **non ha poteri sostitutivi ed integrativi, né tanto meno poteri istruttori**.

Pertanto, nei casi di apprezzamento di merito e di integrazione istruttoria, si impone un **annullamento con rinvio** (nella specie, l'apprezzamento riguardava la qualità di residente in Italia del richiesto ai fini dell'art. 19, lett. c); v., inoltre, Sez. 6, n. 10200 del 9/03/2010, **Liotta**, Rv. 246699, in relazione ad un caso in cui l'autorità straniera non aveva corredato il mandato di arresto europeo con il relativo titolo restrittivo, ovvero Sez. 6, n. 41764 del 29/10/2009, **Husa**, Rv. 245114, in relazione ad un caso in cui la corte d'appello aveva ommesso un compiuto esame di tutte le pendenze risultanti agli atti al fine dell'esercizio del potere discrezionale di cui all'art. 24 legge cit., nonché Sez. 6, n. 3504 del 22/01/2014, **Rombolacci**, Rv. 258511, in ordine alla verifica della condizione ostativa di cui all'art. 18, lett. p), della legge 22 aprile 2005 n. 69).

La Corte ha precisato che il **termine di venti giorni dalla ricezione degli atti**, entro cui, a norma dell'art. 22, comma 6, della legge 22 aprile 2005, n. 69, deve intervenire la decisione, in caso di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, **ha natura ordinatoria**, sicchè la sua inosservanza non dà luogo ad alcuna invalidità (Sez. F, n. 35940 del 08/08/2019, **Sandu**, Rv. 276349).

#### **8. Ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen.**

Si è escluso che avverso la sentenza emessa dalla Corte di cassazione, nella procedura di consegna di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sia esperibile il rimedio del ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. F, n. 34819, del 2/9/2008, **Mandaglio**, Rv. 240717; Sez. 2, n. 41086 del 23/09/2014, **Paci**, Rv. 260854; in senso conforme, in relazione alla posizione dell'"estradando", v. Sez. 2, n. 29937 del 27/06/2007, **Cura**, Rv. 237480).

## **Esecuzione della consegna (art. 23)**

*Art. 23. (Consegna della persona. Sospensione della consegna).*

1. La persona richiesta in consegna deve essere consegnata allo Stato membro di emissione entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui è data esecuzione al mandato d'arresto europeo ovvero dall'ordinanza di cui all'articolo 14, comma 4, nei modi e secondo le intese nel frattempo intercorse tramite il Ministro della giustizia.

2. Quando ricorrono cause di forza maggiore che impediscono la consegna entro il termine previsto nel comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, sospende l'esecuzione del provvedimento, ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia, che informa l'autorità dello Stato membro di emissione.

3. Quando sussistono motivi umanitari o gravi ragioni per ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, può con decreto motivato sospendere l'esecuzione del provvedimento di consegna, dando immediata comunicazione al Ministro della giustizia.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, venuta meno la ragione della sospensione, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dà tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia che concorda con l'autorità dello Stato membro di emissione una nuova data di consegna. In tale caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla nuova data concordata.

5. Scaduto il termine di dieci giorni di cui ai commi 1 e 4, la custodia cautelare perde efficacia e il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dispone la liberazione dell'arrestato, sempre che l'ineseguibilità della consegna non sia imputabile a quest'ultimo. In tale caso, i termini sono sospesi sino alla cessazione dell'impedimento.

6. All'atto della consegna, la corte di appello trasmette all'autorità giudiziaria emittente le informazioni occorrenti a consentire la deduzione del periodo di custodia preventivamente sofferto in esecuzione del mandato d'arresto europeo dalla durata complessiva della detenzione conseguente alla eventuale sentenza di condanna ovvero per la determinazione della durata massima della custodia cautelare.

### **1. Decorso del termine: efficacia della sentenza (art. 23, comma 1)**

Si è affermato che, una volta inutilmente decorso il termine di **dieci giorni** previsto dall'art. 23 legge n. 69 del 2005 per la consegna della persona richiesta, la questione dell'efficacia della sentenza irrevocabile con cui è data esecuzione al mandato d'arresto europeo deve essere dedotta e decisa con **incidente di esecuzione** dinnanzi alla Corte di appello (in applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avanzato dalla persona chiesta in consegna contro il provvedimento del Presidente della corte di appello che, nel disporre la sua liberazione, aveva altresì rigettato la richiesta di ineseguibilità della sentenza). (Sez. 6, n. 21664 del 16/5/2007, **Marchesi**, Rv. 236981).

## **2. Misure cautelari.**

### **2.1. Controllo sullo status libertatis**

Secondo la Corte, una volta disposta la consegna del soggetto all'autorità dello Stato emittente, le censure sullo *status libertatis* perdono di interesse, perché, a differenza della procedura estradizionale, nella quale è rimessa alla valutazione dell'Autorità politica la decisione circa l'estradizione dopo l'esaurimento della fase giurisdizionale (v. art. 708 cod. proc. pen.), a seguito di una pronuncia definitiva di consegna emessa ai sensi della legge n. 69 del 2005, si instaura una fase **meramente esecutiva** nell'ambito della quale, entro rigorosi e brevissimi termini, e salve cause di forza maggiore (art. 23 della citata legge), il soggetto interessato deve essere materialmente consegnato allo Stato membro di emissione, senza che possa venire in questione, propria per la natura meramente esecutiva di tale adempimento, la sussistenza di *pericula libertatis* (Sez. 6, n. 17631 del 3/5/2007, **Sciaboni**, Rv. 236219; Sez. 6, n. 17632 del 3/5/2007, **Melina**, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 11325 del 12/3/2008, **Chelcea**, Rv. 238726; Sez. 6, n. 15627 del 14/4/2008, **Usturoi**, non mass.; Sez. 6, n. 24396, del 13/5/2008, **Ismaili**, non mass.; Sez. 6, n. 10054 del 26/02/2013, **Verticale**, Rv. 254823; Sez. 6, n. 11884 del 26/01/2016, **Cupi**, non mass.; Sez. 6, n. 26636 del 24/05/2016, **Insera**, non mass.).

Di recente la S.C. ha ritenuto, in un'ipotesi in cui l'ordinanza cautelare era stata emessa in vista della consegna (essendo il consegnando sino a quel momento detenuto per altro titolo), che presupposti necessari per l'emissione dell'ordinanza cautelare sono **l'attualità del pericolo di fuga e la domanda del P.G.** (Sez. 6, n. 31589 del 28/06/2016, **Santamaria**, non mass.).

### **2.2. Decorso del termine (art. 23, comma 5)**

Secondo la Corte, è consentita la **riemissione** della misura cautelare, una volta disposta la liberazione dell'arrestato, per decorso del termine stabilito dall'art. 23, comma 5, legge n. 69 del 2005, in presenza delle esigenze previste dall'art. 274, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 32 del 14/11/2007, dep. 2008, **Marchesi**, Rv. 238093).

### 3. Sospensione della consegna (art. 23, commi 2, 3, 4, 5)

#### 3.1. Casi.

Va escluso che possa collocarsi in un'ipotesi di ineseguibilità della consegna imputabile all'arrestato, agli effetti dell'art. 23, comma 5, legge n. 69 del 2005, il caso in cui, per esigenze di giustizia interna, si disponga il rinvio della consegna. La Corte ha rilevato infatti che, a parte, la diversa collocazione testuale delle due situazioni, **l'ineseguibilità soggettivamente imputabile** implica un impedimento "assoluto" che ha immediata origine nel soggetto, laddove il rinvio della consegna deriva da un'iniziativa statale di cui il soggetto è destinatario ed è rimesso alla discrezionalità della Corte d'appello (Sez. 6, n. 17606 del 1/2/2007, **Mabrek**, non mass. sul punto).

E' stato escluso che la semplice pendenza in Italia di un procedimento amministrativo conseguente alla **richiesta di protezione internazionale** avanzata alle autorità italiane da parte del ricorrente rappresenti un motivo umanitario rilevante ai fini dell'invocata sospensione della consegna di cui all'art. 23, comma 3, L. 69/2005 (Sez. 6, n. 11842 del 08/03/2017, **Hussaini**, non mass., nella specie, la S.C. ha ritenuto che la richiesta del ricorrente, cittadino afgano, poteva essere valutata dinanzi alle autorità dello Stato di emissione a tale scopo competente, nella specie, la Germania, visto il pregresso radicamento del ricorrente in Germania emergente dalla sua vicenda giudiziaria; in senso conf. Sez. 6, n. 7489 del 15/02/2017, **Yassir**, Rv. 269110).

Si è affermato che le ragioni che inducono a ritenere che la consegna metterebbe **in pericolo la vita o la salute** del consegnando attengono alla fase esecutiva ed in tale contesto devono essere fatte valere, mediante istanza alla Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 23, comma 3, legge n. 69 del 2005, trattandosi di una condizione personale soggetta a modificazioni nel corso del tempo e, pertanto, non utilmente rappresentabile nelle fasi procedurali anteriori all'esecuzione del provvedimento di consegna (Sez. 6, n. 108 del 30/12/2013, dep. 2014, **Di Giuseppe**, Rv. 258460; Sez. 6, n. 7489 del 15/02/2017, **Yassir**, cit.; Sez. 6, n. 22031 del 21/07/2020, **Figueroa Lagos**, non mass., in relazione alle condizioni di emergenza imposte dalla pandemia legata al "**corona virus Sars Cov. 2**", inerendo propriamente, le prospettate ragioni di pericolo della salute o della vita legate alla consegna del ricercato, alla fase esecutiva della stessa, e dunque deducibili mediante apposita istanza alla Corte d'appello ai sensi dell'art. 23, comma 3, legge cit.).

È stato ritenuto **non impugnabile il decreto** emanato dal Presidente della Corte d'Appello o dal consigliere da lui delegato, che disponga la sospensione dell'esecuzione della consegna allo Stato di emissione (Sez. 6, n. 20849, del 26/04/2018, **H.**, Rv. 272935).

#### 3.2. Ripristino della consegna

Nel caso in cui venga a cessare la causa che ha giustificato la sospensione e venga disposta la consegna, il relativo provvedimento, oltre ad essere oggetto del generale obbligo di motivazione discendente dall'art. 111 Cost., è suscettibile di ricorso ai sensi del medesimo art. 111 (Sez. 6, n. 5428 del 03/02/2015, **Pappalardo**, non mass., nella specie, la consegna era stata sospesa per consentire alla persona di continuare la terapia farmacologica presso una comunità terapeutica).

Va ricordato che, in tema di **estradizione per l'estero**, la decisione sulla sospensione dell'efficacia della misura della custodia cautelare in carcere "a soddisfatta giustizia italiana", **diversamente dalla procedura di consegna basata sul mandato di arresto europeo**, non può essere disposta dalla Corte di appello, ma è rimessa alla insindacabile scelta politica di competenza del **Ministro della giustizia** (Sez. 6, n. 5647 del 23/01/2013, **Grulovic**, Rv. 254412).

### 4. Adempimenti.

Il **computo della custodia cautelare** sofferta non costituisce motivo di rifiuto della consegna, ma di questione di competenza dell'autorità giudiziaria emittente, trattandosi di **mero adempimento esecutivo** ai sensi dell'art. 23, comma 6, l. 69/2005, al quale la Corte di appello deve provvedere all'atto della consegna, trasmettendo all'autorità giudiziaria emittente le

informazioni occorrenti a consentire la deduzione del periodo di custodia preventivamente sofferto in esecuzione del MAE dalla durata complessiva della detenzione conseguente alla sentenza di condanna. Non rientra infatti tra i poteri della Corte di appello la possibilità di modificare l'entità della pena inflitta con la sentenza straniera esecutiva (Sez. 6, n. 47189 del 04/11/2016, **Roznovs**, non mass.).

## Rinvio e consegna temporanea (art. 24)

Art. 24. (Rinvio della consegna o consegna temporanea).

1. Con la decisione che dispone l'esecuzione del mandato d'arresto europeo la corte di appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto.

2. Nel caso di cui al comma 1, su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente, la corte di appello, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l'esecuzione della sentenza di condanna, può disporre il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna alle condizioni concordate.

### 1. Decisione di rinvio

La facoltà riconosciuta alla corte di appello di rinviare la consegna per consentire che la persona possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto implica, secondo la Corte, una **valutazione di opportunità**, che deve necessariamente tener conto dello stato del procedimento e della gravità dei fatti contestati (Sez. 6, n. 39772 del 24/10/2007, **Bulibasa**, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 22451 del 3/6/2008, **Viscuso**, Rv. 239943; Sez. 6, n. 45647 del 25/11/2009, **Munteanu**, Rv. 245486; Sez. 6, n. 14764 del 27/03/2013, **Furman**, Rv. 257020). Pertanto, si è ritenuto che la persona richiesta in consegna non ha titolo per dolersi della mancata adozione di una clausola di rinvio della consegna da parte della Corte di appello, trattandosi di un provvedimento meramente interinale, basato su una valutazione discrezionale in vista del soddisfacimento di esigenze di giustizia italiana alle quali il consegnando soggiace (Sez. 6, n. 46299 del 12/12/2008, **Cervenak**, Rv. 242010).

La richiesta di rinvio della consegna per motivi di giustizia interna non può essere proposta direttamente alla Corte di Cassazione, ma **solo dinanzi alla Corte d'appello "ex" art. 24** della l. n. 69 del 2005 (Sez. 6, n. 3255 del 17/01/2013, **Murariu**, Rv. 254183).

La Corte ha inoltre precisato che la facoltà riconosciuta alla Corte d'appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto implica una valutazione di opportunità, che deve tener conto **non solo** dei **criteri desumibili dall'art. 20 L. n. 69 del 2005** (ossia, la gravità dei reati e la loro data di consumazione), **ma anche** di **altri parametri pertinenti**, quali, ad es., lo stato di restrizione della libertà, la complessità dei procedimenti, la fase o il grado in cui essi si trovano, l'eventuale definizione con sentenza passata in giudicato, l'entità della pena da scontare e le prevedibili modalità della sua esecuzione (Sez. 6, n. 45647 del 25/11/2009, **Munteanu**, Rv. 245486; Sez. 6, n. 14860 del 27/03/2014, **Dumitran**, Rv. 259464; Sez. 6, n. 4917 del 02/02/2016, **Bedhiafi**, non mass.; Sez. 6, n. 26877 del 25/05/2017, **Alexe**, Rv. 270164, in relazione ad un m.a.e. processuale trasmesso dalle autorità romene, in cui la S.C. ha annullato la decisione della Corte d'appello che aveva disposto il rinvio della consegna sulla sola base delle esigenze processuali interne, omettendo ogni valutazione comparativa con quelle dello Stato richiedente).

Si tratta, in definitiva, di una valutazione di tipo discrezionale, basata sui criteri desumibili dall'art. 20 della legge n. 69 del 2005, del cui mancato esercizio il consegnando non può dolersi, a meno che egli non l'abbia espressamente sollecitato, adducendo al riguardo uno specifico interesse (Sez. 6, n. 35181 del 28/09/2010, **Mallucci**, Rv. 248006; Sez. 6, n. 13994 del 26/03/2018, **Ademi**, Rv. 272768; Sez. 6, n. 22032 del 21/07/2020, **Pauceanu**, non mass.).

Peraltro, la valutazione di opportunità, se sostenuta da motivazione idonea e pertinente, si sottrae al **sindacato di legittimità** (Sez. 6, n. 19361 del 20/05/2010, **Vadanoiu**, Rv. 247097, in relazione ad un caso in cui il giudice di merito aveva disatteso l'istanza di rinvio avanzata dalla difesa, ritenendo "urgente ed indifferibile" la consegna della persona richiesta per l'espiazione della pena inflittagli con sentenza irrevocabile dall'autorità giudiziaria rumena; Sez. 6, n. 10892 del 05/03/2014, **B.**, Rv. 259340; Sez. 6, n. 4917 del 02/02/2016, **Bedhiafi**, non mass.).

In talune evenienze, tuttavia, ad esempio nell'ipotesi in cui la consegna sia rinviata al fine di consentire che la persona richiesta espia in Italia la pena inflitta per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto, non si ritiene necessaria una particolare motivazione (Sez. 6, n. 4776 del 30/01/2020, **Morad**, Rv. 278115, nella cui motivazione, si è precisato che, a differenza del caso di concomitante pendenza di un procedimento penale in Italia ed all'estero, non è configurabile una equivalenza delle esigenze lì dove nei confronti del soggetto richiesto sia già intervenuta sentenza di condanna, la cui esecuzione deve essere in via generale assicurata).

Quanto all'assicurazione del diritto di difesa, la S.C. ha precisato che questo non subisce alcuna limitazione irreversibile a seguito della consegna processuale, poiché è prevista, ove se ne profili la necessità, la possibilità di far ricorso alla richiesta di **trasferimento temporaneo**, istituti funzionali a consentire il corretto svolgimento di procedimenti pendenti nei territori degli Stati europei, nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone accusate (Sez. 6, n. 6486 del 08/02/2017, **Pelargonio**, non mass.) o che in ogni caso all'impegno dell'indagato presso l'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente consegue la configurabilità per la prima di un **legittimo impedimento** che preclude la celebrazione del processo in sua assenza, tutelato quindi il diritto di difesa (sez. 6, n. 1742 del 13/01/2017, **De Grazia**, non mass.).

Si è inoltre stabilito che, fin tanto che non sia eseguita materialmente la consegna, la corte di appello può rinviare la consegna stessa, anche **successivamente** all'adozione della ordinanza che la dispone (Sez. 6 n. 42045, del 6/11/2008, **Gal**, Rv. 241521, nella specie, ancorché la persona da consegnare era stata raggiunta dalla misura cautelare mentre era detenuta per altro titolo in carcere, solo dopo la decisione sulla consegna, il P.G. aveva acquisito la notizia della gravità dei reati per i quali costui era ristretto per la giustizia italiana e della pesante condanna riportata in primo grado).

Infine, si è ritenuto correttamente esercitato tale potere discrezionale, negando il rinvio della consegna sul rilievo della non imminenza dell'esecuzione della pena inflitta con la sentenza passata in giudicato, e della celebrazione del giudizio di appello avverso la sentenza di condanna di primo grado (Sez. 6, n. 45508 del 14/12/2005, **Dobos**, Rv. 232638; Sez. 6, n. 22451 del 3/6/2008, **Viscuso**, *cit.*, nel caso di specie l'interessato non aveva fornito la **prova certa** della pendenza in Italia di procedimenti penali, limitandosi ad una loro generica indicazione; in senso conforme Sez. 6, n. 504 del 7/1/2009, **De Fusco**, Rv. 242240).

## 2. Casi di rinvio

Va escluso, ad avviso della Corte, che possa qualificarsi come un'ipotesi di ineseguibilità della consegna imputabile all'arrestato agli effetti dell'art. 23, comma 5, legge n. 69 del 2005 il caso in cui, per esigenze di giustizia interna, si disponga il rinvio della consegna (Sez. 6, n. 17606 del 1/2/2007, **Mabrek**, non mass. sul punto).

Si è affermato che il rinvio previsto dall'art. 24, comma 1, *cit.* riguarda solo i casi in cui si tratti di "**procedimento penale**", con esclusione pertanto dell'ipotesi di partecipazione del consegnando ad un **procedimento di riparazione per ingiusta detenzione** (Sez. 6, n. 2728 del 20/1/2009, **Magnoli**, Rv. 242241).

## 3. Casi di trasferimento

La S.C. ha stabilito che la nullità dell'ordinanza che dispone il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna, ai sensi dell'art. 24, comma 2, l. 22 aprile 2005, n. 69, esaurisce i suoi effetti nell'ambito del procedimento incidentale e le sue conseguenze non si estendono automaticamente agli atti del procedimento penale di merito celebratosi dinanzi all'Autorità Giudiziaria dello Stato di emissione né alla sentenza di condanna emessa all'esito di tale procedimento. (Sez. 6, n. 53455 del 06/12/2016, **Longinotti**, Rv. 268608).

## 4. Efficacia della misura cautelare

L'art. 24, comma 1, della legge n. 69 del 2005 riproduce una disposizione simile a quella dell'art. 19 della Convenzione europea di estradizione, attuata con l'art. 709 cod. proc. pen. là dove si prevede che, nel caso di pendenza di altro procedimento in Italia, la consegna è **sospesa** fino a che non si concludano i procedimenti pendenti. La norma di cui all'art. 9, comma 5, legge n. 69 del 2005 secondo cui si osservano "in quanto compatibili" le disposizioni del Titolo primo del libro quarto del codice di procedura penale - di contenuto pressoché analogo a quella dell'art. 714 cod. proc. pen., comma 2, in materia di estradizione - non estende a tali procedure le disposizioni relative ai termini di durata della custodia cautelare. Entrambe le procedure - quella di estradizione e l'altra di consegna in esecuzione di mandato d'arresto europeo - prevedono termini propri di durata della custodia stabiliti in relazione alle singole fasi delle procedure. In particolare, l'art. 23, comma 1, legge citata - di contenuto pressoché analogo all'art. 798 cod. proc. pen. in tema di estradizione - stabilisce che "*la persona richiesta in consegna deve essere consegnata allo Stato membro di emissione entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui è stata data esecuzione al mandato d'arresto...*". Se la consegna non avviene in tale termine, la custodia cautelare, come previsto dal quinto comma dello stesso art. 23, "perde efficacia". Nei

commi 2 e 3 dello stesso articolo sono poi previste specifiche ipotesi di sospensione di tale termine tra le quali non è annoverata quella dovuta al rinvio della consegna nel caso di sottoposizione della persona a procedimento penale in Italia.

In ordine agli **effetti** che il rinvio della consegna determina sulla misura cautelare applicata, si sono profilate divergenti opinioni della Corte. Secondo una prima interpretazione, si è osservato che, nell'ipotesi di sospensione "a soddisfatta giustizia italiana", dovrebbe farsi riferimento alla *regula iuris* stabilita dalle Sezioni unite - secondo cui non sono applicabili alle misure coercitive in corso di esecuzione all'atto della sospensione i termini di durata massima previsti dall'art. 303 cod. proc. pen., comma 4, e dall'art. 308 cod. proc. pen. (Sez. un., n. 4154 del 28/11/2006, **Stosic**, Rv. 234917). Ciò dovrebbe comportare la revoca della misura cautelare e la scarcerazione della persona da consegnare. Sennonché, la particolarità della "procedura di consegna", prevista dalla decisione quadro e attuata con la legge n. 69 del 2005 - sebbene impedisca l'operatività dei termini di custodia previsti per il diritto interno, per le ragioni già esposte - non può *tout court* comportare la revoca della misura cautelare, bensì determina una mera "**sospensione**" per il periodo in cui è rinviata la consegna e, cioè, sino a quando "non sia soddisfatta la giustizia italiana" con l'esaurimento dei procedimenti in corso e dell'esecuzione di pena. Una volta cessata la causa che ha dato luogo alla **sospensione** della consegna e alla sospensione della custodia a tale fine disposta, la misura cautelare non può che essere **riattivata**, senza un ulteriore provvedimento dispositivo, bensì soltanto con **atto ricognitivo** dell'autorità giudiziaria competente, affinché nei termini di cui all'art. 23, comma 1, legge n. 69 del 2005 - a decorrere dal giorno in cui si realizzi la giuridica possibilità di esecuzione del mandato d'arresto - si possa provvedere alla materiale consegna della persona allo Stato di emissione. Tale *regula iuris* comporta che la competente Corte d'appello e il Procuratore generale provvedano, come previsto per ipotesi analoghe dall'art. 23, legge n. 69 del 2005 a richiedere agli uffici giudiziari presso cui pendono i procedimenti e gli uffici competenti dell'amministrazione penitenziaria la tempestiva comunicazione di situazioni che faranno luogo al venir meno la causa di sospensione della consegna ex art. 24, comma 1, legge citata. In tale caso, la Corte d'appello - previa declaratoria di cessazione della causa di sospensione della custodia - adotterà i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla consegna della persona richiesta. (Sez. 6, n. 7709 del 19/2/2007, **Sanfilippo**, Rv. 235562).

Secondo altro orientamento, nel caso in cui la consegna allo Stato di emissione sia rinviata per motivi di giustizia interna, a norma dell'art. 24 legge n. 69 del 2005, la misura cautelare eventualmente applicata alla persona richiesta deve essere invece **revocata** (Sez. 6, n. 331 del 5/12/2007, dep. 2008, **Charaf**, Rv. 238129).

La Corte in altra sentenza ha affermato, nell'ordinare la liberazione della persona detenuta, che in tali casi la misura "*perde efficacia*", in quanto nel sistema del mandato di arresto europeo, analogamente a quanto previsto nel regime generale dell'extradizione passiva (art. 714 cod. proc. pen., comma 4), vi è una disciplina autonoma dei termini massimi di custodia (artt. 21 e 23, legge n. 69 del 2005), che preclude, "in parte qua" - in forza dell'espressa clausola di compatibilità - l'operatività del rinvio di cui all'art. 9, comma 5, legge n. 69 del 2005 (Sez. 6, n. 17606 del 1/2/2007, **Mabrek**, Rv. 236579).

Un'analisi approfondita della questione si rinviene in Sez. 6, n. 7107 del 12/2/2009, **Zordic**, Rv. 243244. Si ha **revoca** della misura cautelare (per poi procedere alla sua riattivazione) quando ricorrono due condizioni: non sia in atto altra misura custodiale (cautelare o esecutiva) per il procedimento nazionale e l'esigenza di giustizia nazionale non sia stata individuata nel fatto materiale della restrizione di libertà in sé. Nei restanti casi, si ha solo **sospensione** della misura cautelare, in quanto la detenzione si protrae per il titolo nazionale e quando lo stesso dovesse venir meno, la misura sospesa resta in vigore sino alla perenzione di **dieci giorni** di cui all'art. 23 l. cit. (in senso conforme, v. Sez. 6, n. 13483 del 7/04/2010, **Nicolicioiu**, Rv. 246856, ove si è affermato che spetta alla corte di appello la verifica della sorte della cautela o della detenzione derivanti dal provvedimento nazionale, per garantire l'efficacia successiva della consegna; conseguentemente, è stato annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui delegava tali adempimenti al pubblico ministero; per un'analogha soluzione v., inoltre, Sez. 6, n. 14177 del 7/04/2010, **Adrian**, Rv. 247031).

## 5. Consegna temporanea.

La Corte ha chiarito che, una volta trasferita temporaneamente la persona richiesta nello Stato di emissione, l'ordinanza custodiale adottata nello Stato di esecuzione **perde efficacia**,



con l'effetto di far venir meno l'interesse alla trattazione del ricorso per cassazione avverso la misura cautelare (Sez. 6, n. 30898, 26/5/2008, **Chaloppè**, Rv. 240324).

E' stato affermato che, qualora l'A.G. dello Stato emittente - dopo la decisione di esecuzione di un m.a.e. a giustizia italiana soddisfatta - richieda il trasferimento temporaneo della persona, ai sensi dell'art. 24, secondo 2, L. n. 69 del 2005, la corte d'appello deve provvedere **all'esito dell'udienza camerale** di cui all'art. 17 della stessa legge, a pena di nullità ex artt. 178 lett. b) e 179, in relazione all'art. 178 lett. c), cod. proc. pen. (in motivazione, la S.C. ha precisato che la previa instaurazione del contraddittorio è imposta dall'incidenza del provvedimento sia sulla corretta amministrazione della giustizia interna e di quella dello Stato richiedente, sia sul corrispondente insieme di diritti della persona richiesta temporaneamente in consegna) (Sez. 6, n. 29819 del 09/07/2015, **Longinotti**, Rv. 264056).

Si è inoltre precisato che la detenzione all'estero dell'imputato per reato diverso da quello oggetto del giudizio, nota alla precedente autorità giudiziaria italiana, integra una causa di legittimo impedimento a comparire cui consegue la sospensione necessaria del giudizio ai sensi del novellato art. 420-quater cod. proc. pen. che, per gli effetti previsti dall'art. 420-quinquies cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67), è destinata a protrarsi per la durata dell'intera espiazione della pena dell'imputato all'estero (Sez. 6, n. 47594 del 14/11/2014, **Militaru**, Rv. 261722, che in applicazione di tale principio ha ritenuto immune da vizi la sentenza favorevole alla consegna di persona che, richiesta dall'autorità estera in forza di mandato di arresto europeo, era imputata in Italia per altri reati).

Il **provvedimento** che autorizza, ai sensi dell'art. 24 legge cit., il temporaneo trasferimento del detenuto raggiunto da un mandato esecutivo non ancora eseguito per esigenze di giustizia interna dello Stato richiesto **non è autonomamente impugnabile**, in quanto il trasferimento presuppone l'intervenuta deliberazione di consegna (Sez. 6, n. 14425 del 28/03/2019, **Jovanovic**, Rv. 275536).

## Effetti della consegna.

### Consegna successiva (art. 25)

*Art. 25. (Divieto di consegna o di estradizione successiva)*

1. La consegna della persona è subordinata alla condizione che la stessa non venga consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla consegna medesima senza l'assenso della corte di appello che ha disposto l'esecuzione del mandato d'arresto né estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso all'extradizione successiva accordato a norma delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dell' articolo 711 del codice di procedura penale.

2. Ove richiesta dall'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, la corte di appello accorda il proprio assenso alla consegna della persona ad altro Stato membro quando il reato per cui l'assenso è richiesto dà luogo a consegna a norma della presente legge. Sulla richiesta di assenso, completa degli elementi di cui all' articolo 6, la corte di appello decide, sentito il procuratore generale, entro trenta giorni dal ricevimento.

3. La condizione di cui al comma 1 relativa alla consegna ad un altro Stato membro non è applicabile:

a) quando la persona, pur avendo avuto la possibilità di farlo, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stata consegnata entro quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva ovvero, dopo averlo lasciato, vi ha fatto ritorno;

b) quando la persona ha consentito, con dichiarazione resa davanti all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, e raccolta a verbale, alla consegna ad altro Stato membro;

c) quando la persona richiesta in consegna non beneficia del principio di specialità ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a), e) ed f), e comma 3.

La legge n. 69 del 2005 non disciplina espressamente l'ipotesi in cui la persona da consegnare sia stata già consegnata all'Italia per un precedente m.a.e. ed in particolare le modalità con cui le autorità straniere debbano prestare il consenso. A tal fine soccorre l'art. 28 della decisione quadro del 13 giugno 2002.

In ordine a tale evenienza la Corte (Sez. 6, n. 12 del 29/12/2015, dep. 2016, **Johnson**, Rv. 265818) ha stabilito che il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 28 cit., è **meramente ordinatorio** per argomenti sia testuali che sistematici (considerato invero che l'art. 15 della Convenzione europea del 1957 non prevede alcun termine per la prestazione del consenso, sarebbe illogico ritenere che nell'ambito del cd. spazio giuridico europeo, caratterizzato da più stretti rapporti tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri dell'Unione, il termine *de quo* abbia funzione diversa di quella di mera sollecitazione del compimento della procedura, pretendendo di far derivare decadenze o peggio la sanzione d'invalidità dell'assenso comunque prestato dal suo mancato rispetto).

Ciò che rileva è che l'assenso alla successiva consegna sia prestato alle stesse condizioni con cui era stata accolta la precedente richiesta mediante m.a.e. (art. 28, par. 4 della Decisione quadro) e che intervenga prima della materiale consegna della persona allo Stato membro dell'Unione diverso da quello che aveva originariamente emesso il m.a.e.

La Corte ha affermato il principio secondo cui l'autorità giudiziaria italiana che, dopo avere ricevuto in consegna il detenuto a seguito dell'emissione di un m.a.e., lo consegna successivamente ad un altro Stato membro dell'Unione a norma dell'art. 25 della legge n. 69 del 2005, è tenuta ad accertare se il necessario **assenso** a tale ultima consegna da parte dello Stato che ne ha disposto quella iniziale provenga dall'**organo giudiziario competente** sulla base delle regole specificamente contemplate dall'art. 28, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI e, qualora si tratti di un ufficio del **pubblico ministero**, se nel relativo ordinamento sia prevista la possibilità di attivare un controllo successivo, avvalendosi di rimedi impugnatori dinanzi ad un organo giurisdizionale (Sez. 6, n. 9582 del 05/03/2020, **Occhipinti**, Rv. 278732, in relazione ad un caso in cui il ricorrente era stato consegnato all'Italia dai Paesi Bassi a seguito di taluni mandati di arresto europeo emessi da varie autorità italiane e l'assenso richiesto ai Paesi Bassi per la successiva consegna del ricercato alle autorità richiedenti di altro Stato membro – la Repubblica Federale tedesca – ai sensi dell'art. 28, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI sembrava essere stato accordato non dalla medesima autorità giurisdizionale che ne aveva disposto l'iniziale consegna, ma da un organo del P.M. preposto all'assistenza giudiziaria internazionale, sulla cui specifica competenza a provvedere in relazione all'insieme delle complesse ed articolate valutazioni a tal fine richieste dalla richiamata disposizione della decisione quadro la Corte distrettuale non aveva svolto alcun accertamento).

Con riguardo alla **nozione di "autorità giudiziaria emittente"**, la S.C. ha precisato che la stessa comprende anche le autorità di uno Stato membro che, pur non rivestendo la qualifica di organi giurisdizionali, partecipano all'amministrazione della giustizia penale di tale Stato e agiscono in modo indipendente nell'esercizio delle proprie funzioni, a condizione che sia

assicurato il **sindacato giurisdizionale sulla decisione relativa all'emissione del mandato** (Sez. 6, n. 15922 del 21/05/2020, **Lucaci**, Rv. 278934, in relazione ad un mandato di arresto europeo di tipo processuale emesso dall'ufficio del pubblico ministero austriaco, convalidato, prima della sua trasmissione, da un tribunale).

## Principio di specialità (art. 26)

Art. 26. (Principio di specialità).

1. La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:

a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;

b) il reato non è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale;

c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

d) la persona è soggetta a una pena o a una misura che non implica la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale;

e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le forme di cui all'articolo 14;

f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 14.

3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato membro di emissione richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato d'arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munita di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorre uno dei casi di cui all'articolo 18.

Secondo la Corte, non costituisce vizio della decisione di consegna la mancata verifica dell'impegno al rispetto del principio di specialità, poiché trattasi di principio fondamentale che si traduce in una garanzia imposta dalla decisione quadro e dalla legge di attuazione, la cui violazione, a prescindere da un formale impegno al riguardo, può essere, in ogni caso, denunciata dall'interessato (Sez. 6, n. 9202 del 28/2/2007, **Pascetta**, non mass. sul punto). Si è infatti rilevato che non vi è motivo di ritenere che lo Stato di emissione non rispetti il principio di specialità (Sez. 6, n. 25421 del 28/6/2007, **Iannuzzi**, non mass. sul punto).

Si è, peraltro, osservato che il principio di specialità di cui all'art. 26 della legge n. 69 del 2005 **non trova applicazione quando la persona ricercata abbia acconsentito alla propria consegna all'autorità giudiziaria italiana** ed abbia rinunciato ad avvalersi del predetto principio, a nulla rilevando la mancata acquisizione del verbale di udienza durante la quale sono stati raccolti il consenso e la rinuncia dinanzi all'autorità giudiziaria straniera. (Sez. 6, n. 17269 del 22/04/2010, **Marzoli**, Rv. 247380, relativamente ad un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità italiana e posto in esecuzione da quella spagnola, la cui ordinanza di consegna dava chiaramente atto dell'avvenuta manifestazione del consenso e della rinuncia al principio di specialità, nel rispetto delle garanzie previste dalla pertinente normativa estera).

In ordine alla portata del principio di specialità, va segnalata una sentenza del 1° dicembre 2008 della **Corte di giustizia** sulla questione pregiudiziale (causa Leymann e Pustovarov, C-388/08) concernente l'interpretazione dell'art. 27 della decisione quadro, in ordine alla nozione di "fatto diverso", al procedimento di assenso della persona consegnata e alle preclusioni derivanti dalla regola della specialità. La Corte ha affermato che, per stabilire se il reato considerato sia o no un «**reato diverso**» da quello che ha determinato la consegna, occorre verificare se gli elementi costitutivi del reato, in base alla descrizione legale di quest'ultimo fatta nello Stato membro emittente, siano quelli per i quali la persona è stata consegnata e se esista una "corrispondenza sufficiente" tra i dati contenuti nel mandato di arresto e quelli menzionati nell'atto procedurale successivo. Eventuali mutamenti nelle circostanze di tempo e di luogo sono ammessi, a condizione che derivino dagli elementi raccolti nel corso del procedimento instaurato nello Stato membro emittente in relazione ai comportamenti descritti nel mandato di arresto, che non alterino la natura del reato e che non comportino l'insorgenza di motivi di non esecuzione ai sensi degli artt. 3 e 4 della detta decisione quadro. Nel caso di specie, la Corte ha stabilito che il mutamento nella descrizione del reato, riguardante la categoria di stupefacenti implicata (da importazione di hashish ad un'importazione di anfetamine), non è idoneo, di per sé, a concretizzare un «reato diverso». In merito all'eccezione prevista dall'art. 27, n. 3, lett. c), della decisione quadro, la Corte ha stabilito che, in presenza di un «reato diverso» da quello che ha determinato la consegna, **l'assenso** deve essere richiesto, a norma dell'art. 27, n. 4, della detta

decisione, e ottenuto se occorre **far eseguire una pena o una misura privative** della libertà. La persona consegnata può essere incriminata e condannata per un reato siffatto prima che l'assenso suddetto sia stato ottenuto, a condizione che nessuna misura restrittiva della libertà venga applicata durante la fase di esercizio dell'azione penale per tale reato o di giudizio sul medesimo. Tuttavia, l'eccezione suddetta non osta a che la persona consegnata venga sottoposta ad una misura restrittiva della libertà prima che l'assenso sia stato ottenuto, qualora tale misura sia legalmente giustificata da altri capi d'imputazione figuranti nel mandato di arresto europeo.

Il principio secondo cui la competenza funzionale ad emettere il mandato d'arresto europeo per l'esecuzione di una misura cautelare custodiale, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a), della legge 22 aprile 2005, n. 69, spetta al giudice che procede, trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice richieda l'assenso alla consegna suppletiva, ai sensi degli artt. 32 e 26 della legge sopra citata (Sez. U, n. 2850 del 28/11/2013, dep. 21/01/2014, **Pizzata**, Rv. 257433).

Non viola il principio di specialità previsto dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione e dall'art. 721 cod. proc. pen., l'applicazione del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord. pen., con riferimento al fatto per il quale è stata effettuata la consegna, poiché questa disciplina riguarda esclusivamente le modalità di esecuzione della pena da scontare per il reato in relazione al quale l'extradizione è stata chiesta e concessa e, pertanto, costituisce solamente un particolare regime carcerario, le cui caratteristiche non sono state ritenute inumane dalla Corte Costituzionale e, per larga parte, rientrano nella discrezionalità delle amministrazioni penitenziarie di ogni paese (principio affermato da Sez. 1, n. 52054 del 29/04/2014, **Polverino**, Rv. 261808, con riguardo al trattamento applicato a detenuto consegnato alle autorità italiane in esecuzione di mandato di arresto europeo).

In linea generale, la violazione del principio di specialità, che vieta di sottoporre la persona consegnata a procedimento penale o a misura privativa della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna e diverso da quello per il quale la stessa è stata concessa, non può essere fatta valere dopo che le autorità dello Stato estero hanno prestato assenso all'estensione della consegna per i fatti ulteriori, in quanto per effetto di questa vicenda è venuta meno l'attualità del vizio (Sez. 1, n. 3791 del 07/11/2013, dep. 28/01/2014, **Allegro**, Rv. 259163, in relazione ad una fattispecie in cui è stato rigettato il ricorso diretto ad ottenere l'annullamento di una misura cautelare eseguita prima dell'emissione del m.a.e. in estensione).

Sotto altro profilo, la Corte ha affermato che, in tema di **riconoscimento di una sentenza straniera di condanna**, nel caso di trasferimento in Italia del detenuto, con il suo consenso, per l'esecuzione della pena, non costituisce violazione del **principio di specialità**, di cui all'art. 18 del d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, la **revoca "ex lege"**, per effetto del riconoscimento della sentenza stessa, **di benefici concessi** in relazione a condanne inflitte **per fatti anteriori**. (Sez. 1, n. 47071 del 12/06/2018, **Gallo**, Rv. 274335, in relazione ad un'ipotesi di revoca della sospensione condizionale della pena e dell'indulto).

V. *sub art.* 32.

## Consegna dall'estero

### Competenza (art. 28)

Art. 28. (Competenza).

1. Il mandato d'arresto europeo è emesso:

a) dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari;

b) dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva di cui all'articolo 656 del medesimo codice, sempre che si tratti di pena di durata non inferiore a un anno e che non operi la sospensione dell'esecuzione;

c) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 658 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.

2. Il mandato d'arresto europeo è trasmesso al Ministro della giustizia che provvede alla traduzione del testo nella lingua dello Stato membro di esecuzione e alla sua trasmissione all'autorità competente. Della emissione del mandato è data immediata comunicazione al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

Si è inizialmente affermato che il mandato d'arresto europeo deve essere emesso dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere. Pertanto, la Corte ha ritenuto la competenza del tribunale del riesame, qualora quest'ultimo, a seguito di gravame del P.M., abbia emesso la misura cautelare (Sez. 1, n. 16478 del 19/4/2006, **Abdelwahab**, Rv. 233578).

Sul tema si è poi verificato un contrasto, avendo la Corte stabilito che, in considerazione della natura delle informazioni che, a norma dell'art. 30 della legge n. 69 del 2005, devono corredare il mandato di arresto europeo, la relativa competenza all'emissione postula **la disponibilità degli atti**, tanto più che lo Stato richiesto ben può richiedere ulteriori informazioni che solo chi ha la disponibilità degli atti medesimi e conosce l'evoluzione del procedimento è in grado di esaudire. Pertanto, nel caso in cui tra l'emissione della misura cautelare e l'emissione del m.a.e. intercorra un certo lasso di tempo, la competenza ad emettere il mandato d'arresto europeo **spetta all'autorità giudiziaria che procede**, così da tener conto dell'evoluzione dell'iter processuale e della fluidità che spesso caratterizza l'ipotesi accusatoria e delle non rare modifiche dell'impianto probatorio (Sez. 1, n. 26635 del 29/4/2008, conf. comp. **Trib. Ragusa**, Rv. 240531).

Il contrasto si è ulteriormente consolidato con l'affermazione che la competenza ad emettere il mandato d'arresto europeo processuale spetta al giudice che ha applicato la misura cautelare, anche se il procedimento risulti pendente davanti ad un giudice diverso (Sez. 1, n. 15200 del 26/3/2009, **Lauricella**, Rv. 243321; Sez. 1, n. 18569 del 16/4/2009, **Diana**, Rv. 243652, in relazione ad un caso in cui la Corte, nel risolvere un conflitto di competenza, ha dichiarato la competenza del giudice del dibattimento che aveva emesso la misura cautelare).

Le Sezioni Unite hanno definito il contrasto giurisprudenziale affermando il principio secondo cui la **competenza funzionale** ad emettere il mandato d'arresto europeo per l'esecuzione di una misura cautelare custodiale, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a), della legge 22 aprile 2005, n. 69, **spetta al giudice che procede**. In motivazione, la S.C. ha chiarito che il principio trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice richieda l'assenso alla consegna suppletiva, ai sensi degli artt. 32 e 26 della legge sopra citata (Sez. U, n. 2850 del 28/11/2013, dep. 21/01/2014, **Pizzata**, Rv. 257433).

E' stato ritenuto abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di emissione del mandato di arresto europeo, sol perché riguardava un'ordinanza di applicazione della misura degli **arresti domiciliari** e non era stata emessa la dichiarazione di latitanza del catturando. La Corte ha spiegato che l'emissione del mandato di arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria competente presenta una connotazione di tipo esclusivamente giudiziario, che implica l'esercizio di una forma di discrezionalità vincolata, dovendo il Giudice solo verificare che esista il provvedimento applicativo della misura cautelare custodiale o l'ordine di esecuzione di una pena detentiva o di una misura di sicurezza, con i limiti di pena meglio precisati dalla legge; che sia stata accertata ovvero sia possibile la presenza del destinatario della misura nel territorio di altro Stato membro dell'Unione Europea; che l'atto richiesto si presenti come non irragionevole né sproporzionato (Sez. 6, n. 8209 del 12/01/2016, **Piccinno**, Rv. 266113).

La S.C. ha altresì affermato che, in caso di richiesta di mandato di arresto europeo per l'esecuzione della misura degli **arresti domiciliari**, il giudice, prima di emettere il

provvedimento, deve verificare se nello Stato richiesto è prevista la misura domiciliare tra gli strumenti cautelari, al fine di evitare che, nelle more della consegna, lo Stato richiesto applichi all'interessato una misura maggiormente afflittiva di quella da eseguire in Italia (in motivazione la Corte ha precisato che il **Vademecum** per l'emissione del mandato d'arresto europeo, stilato dal Ministero della Giustizia, non è vincolante per il giudice, trattandosi di un atto amministrativo privo di valenza normativa e, in quanto tale, da considerare alla stregua di una raccomandazione finalizzata a circoscrivere le problematiche che potrebbero insorgere in fase di emissione e, soprattutto, di esecuzione del m.a.e. attivo). (Sez. 3, n. 35879 del 28/06/2016, **Castillo De Los Santos**, Rv. 267524).

In senso difforme (il Giudice per le indagini preliminari non aveva emesso il m.a.e. perchè lo Stato di rifugio non prevedeva la misura degli arresti domiciliari e aveva nel contempo applicato una misura cautelare non custodiale), la S.C., nel ritenere **abnorme** il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, ha riaffermato che l'art. 28 cit. stabilisce una sorta di automatismo della emissione del mandato da parte dell'autorità giudiziaria competente, tenuto conto del carattere strumentale ed accessorio del provvedimento rispetto a quello sottostante - di natura cautelare - cui si voglia dare esecuzione in altro Paese dell'Unione europea. Il giudice, in particolare, deve solo verificare che esista il provvedimento applicativo della misura cautelare custodiale o l'ordine di esecuzione di una pena detentiva o di una misura di sicurezza; che sia stata accertata, ovvero sia possibile, la presenza del destinatario della misura nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea; e che, in relazione ai casi di mandato per finalità esecutive, la pena irrogata non sia inferiore ad un anno e la sua esecuzione non sia stata sospesa. Nell'ipotesi di sollecitazione all'emissione del mandato di arresto europeo per finalità processuali non esecutive, al giudice è preclusa la possibilità di distinguere a seconda che l'ordinanza, cui si deve l'esecuzione all'estero, abbia disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari, come si desume in termini inequivoci dal dettato della norma del citato art. 28, comma 1, lett. a). Né la disciplina di tale legge speciale prescrive che il giudice, richiesto della emissione di quel mandato, debba ovvero possa effettuare una verifica di attualità delle già riconosciute esigenze di cautela (quel che, per contro, è avvenuto nel caso di specie), controllo che va eventualmente eseguito con diretto riferimento al provvedimento cautelare sottostante, ovviamente nei casi, alle condizioni e con i limiti fissati dagli artt. 299 e seguenti cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 13620 del 23/01/2020, **Urso**, Rv. 279739).

E' stato affermato che la mera notifica o comunicazione all'interessato della richiesta di consegna formulata dall'autorità giudiziaria emittente (del nostro Paese o di altro Stato membro dell'U.E.) non è di per sè idonea a determinare uno stato di restrizione della libertà per l'intera durata della procedura di consegna, essendo comunque indispensabile l'adozione di una misura custodiale interna, emessa dall'autorità giudiziaria nazionale chiamata a deliberare sulla richiesta di consegna (Sez. 6, n. 27199 del 28/06/2011, **Annunziata**, Rv. 250739, relativamente ad un m.a.e. emesso dall'autorità giudiziaria italiana ed eseguito in Olanda).

Si è infine precisato che il **giudice per le indagini preliminari**, a seguito della richiesta del pubblico ministero di emissione di un mandato di arresto europeo, **non può**, d'ufficio, **revocare o sostituire la misura cautelare in atto**, essendo tenuto soltanto a verificare l'esistenza dei presupposti del provvedimento richiesto, tra cui quello costituito dal domicilio, residenza o dimora dell'imputato o del condannato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea (Sez. 3, n. 10473 del 18/02/2020, **Urso**, Rv. 278599).

## Perdita di efficacia del mandato d'arresto europeo (art. 31)

*Art. 31. (Perdita di efficacia del mandato d'arresto europeo)*

*1. Il mandato d'arresto europeo perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato emesso è stato revocato o annullato ovvero è divenuto inefficace. Il procuratore generale presso la corte di appello ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia ai fini della conseguente comunicazione allo Stato membro di esecuzione.*

### 1. Impugnazione del M.A.E.

E' stato affermato concordemente dalla S.C. che **non sono impugnabili** nell'ordinamento interno, neanche ai sensi degli artt. 111, comma settimo, Cost. e 568, comma secondo, cod. proc. pen., **il mandato di arresto europeo** emesso dall'autorità giudiziaria italiana nella procedura attiva di consegna (artt. 28, 29 e 30 della legge 22 aprile 2005, n. 69) ed il provvedimento emesso (eventualmente in forma di m.a.e.) dalla stessa autorità nella procedura di estensione attiva della consegna di cui agli artt. 32 e 26 della legge sopra citata, potendo i loro eventuali vizi essere dedotti solo nello Stato richiesto, qualora incidano sulla procedura di sua pertinenza, e secondo le regole, le forme ed i tempi previsti nel relativo ordinamento (Sez. U, n. 30769 del 21/06/2012, **Caiazza**, Rv. 252891).

L'interessato può solo contestare il titolo su cui si fonda il mandato d'arresto europeo, ovvero, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, provocare un incidente di esecuzione al fine di contestare l'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva che era alla base della richiesta del Pubblico Ministero, e solo in esito a tale incidente proporre ricorso per cassazione.

Il principio era stato invero già più volte affermato dalle Sezioni semplici (da ultimo v., in tal senso, Sez. 1, n. 44160 del 22/10/2012, **Parasiliti Mollica**, Rv. 253712, relativamente ad una fattispecie in cui è stata ritenuta inammissibile la richiesta declaratoria di non esecutività di un provvedimento di cumulo di pene concorrenti disposto dal P.M., basata non su vizi propri del titolo esecutivo, ma sull'asserita illegittimità del m.a.e. emesso dall'autorità giudiziaria italiana).

Si è affermato che è inammissibile il **ricorso per cassazione** avverso il rigetto del P.M. della richiesta di revoca del mandato d'arresto europeo, come tale non impugnabile nel nostro sistema processuale (Sez. 6, n. 9273 del 5/2/2007, **Shirreffs Fasola**, Rv. 235557; Sez. 6, n. 45769 del 11/10/2007, **Di Summa**, Rv. 238091); che non è impugnabile il provvedimento con il quale il P.M. ha rigettato la richiesta di revoca del mandato di arresto europeo emesso dallo stesso ufficio per l'esecuzione di una pena detentiva (Sez. F, n. 34215 del 4/9/2007, **Di Summa**, Rv. 237056); che è inammissibile l'impugnazione (nella specie, **il riesame**) avverso il provvedimento cautelare, nella quale siano dedotte violazioni commesse nella procedura di consegna svoltasi all'estero, in quanto la competenza dello Stato membro di emissione del mandato di arresto europeo si limita alla verifica dell'osservanza delle norme che disciplinano la procedura attiva di consegna (per lo Stato italiano, artt. 28 e 33, legge n. 69 del 2005), essendo la corrispondente verifica dell'osservanza della procedura passiva di consegna (per lo Stato italiano artt. 5 e 27, legge n. 69 del 2005) rimessa all'autorità competente dello Stato membro di esecuzione (Sez. 6, n. 18466 del 11/1/2007, **Qerimaj Safet**, Rv. 236577; Sez. F, n. 34215 del 4/9/2007, **Di Summa**, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 31770 del 13/3/2008, **Iannuzzi**, non mass.); che non è impugnabile il provvedimento con il quale il tribunale, decidendo in sede di **appello ex art. 310 cod. proc. pen.** rigetti la richiesta di revoca del mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria italiana nell'ambito della procedura attiva di consegna di cui agli artt. 28 ss. della L. n. 69 del 2005 (Sez. 6, n. 20823 del 19/01/2010, **Bosti**, Rv. 247360).

Nella stessa prospettiva si è ritenuto abnorme, e come tale ricorribile immediatamente per cassazione, il provvedimento con cui il G.i.p. rigetti la richiesta del P.M. di emissione del mandato d'arresto europeo volta a dare esecuzione ad un'ordinanza applicativa di una misura cautelare custodiale (Sez. 6, n. 21470 del 09/05/2012, **Cesano**, Rv. 252722).

E' stato inoltre affermato che la disposizione di cui all'art. 31 della legge n. 69 del 2005 - secondo cui "il mandato di arresto europeo perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato emesso è revocato o annullato ovvero divenuto inefficace" - si riferisce all'ipotesi in cui il mandato di arresto europeo **non abbia ancora esaurito la propria funzione**, cioè all'ipotesi in cui non sia ancora avvenuta la consegna della persona richiesta allo Stato estradante (Sez. 1, n. 1449 del 22/09/2016, **Mazzarella**, Rv. 269267).



## Principio di specialità (art. 32)

Art. 32. (Principio di specialità).

1. La consegna della persona ricercata è soggetta ai limiti del principio di specialità, con le eccezioni previste, relativamente alla procedura passiva di consegna, dall'articolo 26.

Può dirsi pacifica la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, **il principio di specialità**, dettato dall'art. 32 della l. 22 aprile 2005, n. 69, non osta a che l'autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata a seguito di mandato d'arresto europeo (sia "processuale" che "esecutivo") per reati diversi da quelli per i quali la stessa è stata consegnata e commessi anteriormente alla sua consegna. In assenza del consenso dello Stato di esecuzione, infatti, deve ritenersi preclusa unicamente la possibilità di sottoporre la persona consegnata a **misure restrittive** della libertà personale, sia durante il procedimento che in esito allo stesso (Sez. 6, n. 39240 del 23/09/2011, **Caiazza**, Rv. 251366; Sez. 1, n. 18778 del 27/03/2013, **Reccia**, Rv. 256013; Sez. 1, n. 8349 del 26/11/2013, dep. 2014, **Abbinante**, Rv. 259164; Sez. 2, n. 14880 del 12/12/2014, dep. 2015, **Bindi**, Rv. 263292; Sez. 6, n. 5264 del 26/01/2016, **Bindi**, non mass. sul punto; Sez. 3, n. 47253 del 06/07/2016, **Bertoni**, Rv. 268062; Sez. 2, n. 14738 del 19/01/2017, **Cascarino**, Rv. 269430).

La S.C. ha altresì evidenziato che non rappresenta una violazione del principio di specialità sancito in tema di m.a.e. l'ipotesi in cui la persona consegnata venga assoggettata alla pena relativa alla condanna per il fatto per cui è stata richiesta la consegna, già oggetto di indulto, e lo stesso successivamente venga revocato per aver il condannato commesso un nuovo reato nel quinquennio (Sez. 1, n. 20767 del 23/02/2018, **Mariani**, Rv. 272834).

Mutuando un indirizzo già affermato nella procedura estradizionale (Sez. 1, n. 9145 del 28/02/2006, **Destro**, Rv. 233943; Sez. 1, n. 44858 del 5/11/2008, **Mazzelli**, Rv. 241976), la Corte ha precisato, inoltre, che **il principio di specialità** di cui all'art. 32 della legge 22 aprile 2005, n. 69 **trova applicazione anche in fase esecutiva** (Sez. 1, n. 53695 del 16/11/2016, **Morejon Rodriguez**, Rv. 268663).

Si è però formato un contrasto in ordine alla ostatività dell'adozione del provvedimento di **revoca della sospensione condizionale della condanna**.

Secondo un primo orientamento, deve essere annullata l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione ha disposto, in violazione del principio di specialità di cui alla l. n. 69 del 2005, la revoca della sospensione condizionale della pena in relazione a condanne per fatti anteriori e diversi da quelli per i quali la consegna era stata concessa (Sez. 1, n. 40256 del 19/10/2007, **Parasiliti Mollica**, Rv. 238052) ovvero il **cumulo di pene concorrenti**, nelle quali sia inserita anche sanzione detentiva riferibile a condanna per la quale sia intervenuta (ancorché successivamente revocata) la **sospensione condizionale della pena, concessa con precedente sentenza relativa a reati non ricompresi nel mandato di arresto europeo** (Sez. I, n. 734 del 2/12/2010, dep. 2011, **Moscovita**, Rv. 249473).

Di seguito si è invece chiarito il principio di specialità - così come affermato dagli artt. 26 e 32 della legge n. 69 del 2005 e richiamato dell'art. 4 della legge delega n. 149 del 2016 - **non impedisce** che l'autorità giudiziaria italiana di **adottare il provvedimento revocatorio**, in quanto in tal caso non si discute della messa in esecuzione di un titolo esecutivo (Sez. 1, n. 4457 del 17/01/2017, **Whaid**, Rv. 269189, che ha sottolineato come la soluzione interpretativa adottata dalla sentenza Caiazza cit. sia ora anche avallata dal legislatore nel punto 11) dell'art. 4 della legge n. 149 del 2016, recante «Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale», in tema di rapporti giurisdizionali con le autorità straniere, si ribadisce **la distinzione tra procedibilità ed eseguibilità degli atti processuali** emessi nei confronti del soggetto consegnato a seguito di mandato di arresto europeo).

Sotto altro profilo, con riferimento ad un m.a.e. emesso dall'autorità giudiziaria italiana, si è affermato che è legittima l'emissione, nei confronti di una persona arrestata all'estero in esecuzione di un mandato di arresto europeo, di un'ordinanza di custodia cautelare per reati, non compresi nel mandato, commessi anteriormente alla consegna allo Stato italiano (Sez. 1, n. 16933 del 22/04/2010 - 4/05/2010, **Sarno**, Rv. 247564).

Non costituisce motivo di censura la mancanza del **contraddittorio** nella procedura davanti all'autorità straniera per l'autorizzazione all'estensione del m.a.e. (Sez. 2 n. 1189 del 27/11/2008, dep. 2009, **Massida**, Rv. 242751).

In ordine ai **reati permanenti**, la Suprema Corte ha chiarito che, in tema di mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria italiana, il rispetto del principio di specialità riguarda esclusivamente i fatti anteriori alla consegna della persona richiesta, di tal che, in ipotesi di reato permanente, se il suddetto principio impedisce che l'interessato possa essere assoggettato a misura restrittiva della libertà personale per la parte della condotta che riguarda il periodo anteriore alla consegna, il principio medesimo non opera per la parte della stessa condotta successiva a tale consegna, la quale costituisce la protrazione ulteriore del medesimo illecito)(Sez. 6, n. 12514 del 14/01/2015, **Zazo**, Rv. 263067, in tema di reato di **associazione per delinquere** di tipo mafioso).

In ordine alla portata del principio di specialità, va segnalata la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia il 5 settembre 2008 (causa Leymann e Pustovarov, C-388/08). In particolare, è stato chiesto di precisare come debba essere interpretato l'art. 27 della decisione quadro in ordine alla nozione di "**fatto diverso**", al procedimento di assenso della persona consegnata e alle preclusioni derivanti dalla regola della specialità.

Con sentenza del 1° dicembre 2008 (causa Leymann e Pustovarov, C-388/08), **la Corte di Giustizia** ha stabilito che, per quel che attiene, in particolare, all'interpretazione dell'espressione "reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui [la persona] è stata consegnata", spetta alla competente autorità giudiziaria nazionale verificare se gli elementi costitutivi del reato, come descritti nel mandato d'arresto europeo, figurano anche nell'atto processuale successivo, e se, a tale riguardo, sussiste una "sufficiente corrispondenza" tra la descrizione del reato alla base dell'incriminazione e la descrizione che dello stesso viene effettuata nel mandato d'arresto europeo (alla stregua di tali criteri di valutazione, nel caso di specie, è stata ritenuta irrilevante la diversa qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della contestata attività di traffico: importazione di "hashish", in luogo dell'importazione di "amfetamine"). Inoltre, l'eccezione alla regola della specialità prevista nell'art. 27, par. 3, lett. c), della Decisione quadro (ossia, l'ipotesi in cui il procedimento penale non dia luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale) si applica fin quando nessuna misura coercitiva della libertà personale sia stata adottata per il reato diverso da quello per cui la persona interessata è stata consegnata, mentre il relativo **consenso** deve essere richiesto ed ottenuto se nei confronti di tale persona occorre eseguire una pena detentiva o comunque una misura privativa della libertà personale. L'eccezione su menzionata, tuttavia, non impedisce che nei confronti della persona oggetto della procedura di consegna sia applicata una misura coercitiva anteriormente alla manifestazione del consenso, se tale misura venga legittimamente ordinata in relazione ad altri capi d'imputazione figuranti nel mandato d'arresto europeo.

In linea con il *dictum* della Corte lussemburghese, la S.C. ha escluso che il mandato di arresto europeo, emesso in base ad un'ordinanza cautelare adottata per il reato di cui all'art. 73 e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, renda eseguibile una sentenza di condanna relativa anche al delitto associativo di cui all'art. 74 del medesimo d.P.R. n. 309 del 1990, escludendo che la modificazione dell'imputazione intervenuta attenga alla sola qualificazione giuridica dei fatti) (Sez. 1, n. 53695 del 16/11/2016, **Morejon Rodriguez**, Rv. 268663).

La S.C. ha stabilito che **l'ambito di operatività** della clausola di specialità, quale limite all'esercizio dell'azione penale per fatti diversi da quello che ha motivato l'estradizione, **è regolato dallo strumento convenzionale che ha determinato la consegna**, senza che rilevinno le modifiche del quadro normativo sovranazionale sopravvenute in senso sfavorevole al soggetto consegnato (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza di condanna per un reato commesso in epoca antecedente alla consegna e non ricompreso tra quelli per cui era stata concessa l'estradizione, ravvisando la violazione del principio di specialità di cui all'art. 14 del Convenzione europea di estradizione del 1957, in forza della quale era avvenuta la consegna, ed escludendo che potessero applicarsi retroattivamente le deroghe limitative alla clausola di specialità introdotte successivamente dalla Decisione Quadro sul mandato di arresto europeo del 2002, recepita dal Paese richiesto in epoca successiva alla consegna, Sez. 1, n. 44121 del 19/04/2016, **Licciardi**, Rv. 268075).

V. *sub* art. 26.

### Computabilità della custodia cautelare all'estero (art. 33)

Art. 33. (Computabilità della custodia cautelare all'estero)

*Il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo è computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657 del codice di procedura penale.*

Con sentenza n. 143 del 2008, la Corte costituzionale ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale** dell'art. 33 della legge n. 69 del 2005, nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero, in esecuzione del mandato d'arresto europeo, sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale. La Corte ha così esteso la *ratio decidendi* della sentenza n. 253 del 2004, che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 722 cod. proc. pen. in tema di estradizione, rilevando che *a fortiori* nell'istituto del mandato di arresto europeo, che non postula alcun rapporto intergovernativo, e quindi rende semplificato il sistema di consegna è "ancor meno tollerabile, sul piano costituzionale, uno squilibrio delle garanzie in tema di durata della carcerazione preventiva correlato al luogo - interno o esterno, rispetto ai confini nazionali - nel quale la carcerazione stessa è patita". Pertanto, la durata della custodia cautelare deve sottostare ad una disciplina unitaria, così da attrarre i "tempi della consegna" all'interno dei "tempi del processo". In sostanza, la condizione del destinatario del provvedimento restrittivo, a seguito di mandato d'arresto europeo, non può risultare - quanto a garanzie in ordine alla durata massima della privazione della libertà personale - peggiore ne' rispetto a quella dell'indagato destinatario di una misura cautelare in Italia, ne', tanto meno, rispetto a quella dell'estradando: non essendo dato rinvenire alcuna ragione giustificativa di un diverso e meno favorevole trattamento del soggetto in questione.

Sulla base di tale arresto, la Corte di cassazione ha affermato che la custodia cautelare sofferta all'estero in esecuzione di un mandato di arresto europeo deve essere computata anche **agli effetti dei termini di fase** (Sez. 2, n. 35139 del 2/7/2008, **Sorroche Fernandez**, Rv. 241116; Sez. 5, n. 28446 del 23/06/2011, **Brahimaj**, Rv. 251101). Analogo principio è stato affermato nell'ipotesi in cui il soggetto detenuto all'estero sia al contempo sottoposto ad espiazione di una pena detentiva e non sia stato posto nella disponibilità della giurisdizione italiana (Sez. 1, n. 21056 del 17/03/2010, **Rosenow Velasquez**, Rv. 247646).

Nel ribadire che il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione di un mandato d'arresto europeo deve essere computato nella determinazione dei termini di fase, la Suprema Corte ha chiarito che nell'ipotesi che il procedimento, già pendente davanti al giudice dell'esecuzione, **regredisce** in sede di cognizione in conseguenza dell'accoglimento dell'istanza di restituzione in termini per l'impugnazione della sentenza contumaciale, va imputato alla fase successiva alla pronuncia di tale sentenza con decorrenza dalla data dell'arresto effettuato in forza del titolo esecutivo riconosciuto in sede europea (Sez. 1, n. 15892 del 16/12/2014, dep. 2015, **Koubaa**, Rv. 263204).

Peraltro, in senso parzialmente difforme, facendo applicazione di principi espressi in materia estradizionale, la Corte ha stabilito che, ai fini della **computabilità** della custodia cautelare all'estero di cui all'art. 33 della legge n. 69 del 2005, è comunque necessario, da un lato, che la persona richiesta dall'Italia sia stata posta a disposizione della giurisdizione italiana, e, dall'altro, che la custodia cautelare sia stata sofferta "in esecuzione" del mandato d'arresto europeo (Sez. 6, n. 30894, del 25/2/2008, **Mosole**, Rv. 240923: nel caso di specie, la Corte ha rilevato l'assenza di entrambi i suddetti presupposti, in quanto il ricorrente si trovava ancora sotto la giurisdizione dello Stato richiesto e aveva richiesto la computazione ai fini della decorrenza del termine custodiale di fase del periodo in cui la custodia cautelare a fini di consegna era stata sospesa dalle autorità di esecuzione per ragioni di giustizia interna, che aveva giustificato l'emissione di altro titolo restrittivo; in senso conforme, v. Sez. 1, n. 11496 del 20/1/2010, **Coronel**, Rv. 246534, in cui la S.C. ha ritenuto non computabile il periodo di custodia sofferto in Francia da un soggetto ivi detenuto, prima di essere consegnato all'Italia solo una volta espia la pena; v., inoltre, Sez. 1, n. 4973 del 22/1/2010, **Ignatius**, Rv. 246320, secondo cui non deve tenersi conto, ai fini della determinazione dei termini di fase della custodia cautelare, del periodo di custodia cautelare sofferto all'estero per ragioni di giustizia interna, e non in esecuzione del mandato di arresto europeo).

Da ultimo, la S.C. ha precisato che il periodo di tempo occorrente per la effettiva **consegna** della persona richiesta dall'autorità giudiziaria italiana, quando la stessa sia **stata sospesa o**

**differita per fatti o determinazioni attribuibili allo Stato estero**, non può essere computato ai fini della decorrenza del termine - massimo o di fase - della custodia cautelare in Italia, se la persona da consegnare sia rimasta in stato di custodia cautelare all'estero per effetto di un titolo cautelare ivi emesso (Sez. 4, n. 24583 del 15/04/2010, **Rabbah**, Rv. 247815, riguardo ad una consegna differita dalle autorità belghe, per consentire che la persona richiesta dall'Italia fosse sottoposta ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti in Belgio; Sez. 3, n. 9203 del 18/12/2012, dep. 2013, **Dines**, Rv. 254513; Sez. 6, n. 36677 del 07/05/2015, **Sansone**, Rv. 264580).

Nella medesima prospettiva ora indicata la Corte ha chiarito che il periodo ricompreso fra la decisione dello Stato richiesto di dar corso al m.a.e. italiano - cioè di disporre la consegna della persona ricercata - e l'effettiva realizzazione di quest'ultima, non può, se la materiale consegna venga sospesa o differita o comunque ritardata per fatti o determinazioni riconducibili allo Stato di esecuzione, essere calcolato ai fini della decorrenza del termine (massimo o di fase) della custodia cautelare in Italia, fin quando la persona richiesta sia rimasta in stato di custodia carceraria nello Stato membro UE per effetto di un titolo custodiale ivi emesso (Sez. 6, n. 6943 del 13/12/2018, dep. 2019, **Ferreri**, Rv. 275139, che in motivazione ha precisato che il periodo di detenzione subita all'estero sulla base di un titolo ivi emesso non è equiparabile, ai fini del calcolo dei termini di fase, al decorso del termine conseguente all'esecuzione del mandato di arresto europeo). Un approdo interpretativo, questo, che nella elaborazione giurisprudenziale della Corte si ritiene altresì avvalorato alla luce dell'ambito di operatività della stessa disposizione generale di cui all'art. 657 cod. proc. pen. in tema di fungibilità della custodia cautelare. Disposizione alla cui stregua si reputa possibile computare la detenzione cautelare sofferta in uno Stato estero soltanto se la stessa sia relativa ad un fatto di reato per cui si è proceduto o si proceda in Italia (cfr. Sez. 1, n. 31422 del 11/05/2006, **Moffa**, Rv. 234791; Sez. 6, n. 30894 del 25/02/2008, **Mosole**, cit.; Sez. 4, n. 24583 del 15/04/2010, **Rabbah**, cit.; Sez. 1, n. 50376 del 12/11/2019, **Manzi**, Rv. 277863).

In applicazione dei principi stabiliti dalla **Corte di giustizia** con la sentenza **28/07/2016, C-294/16**, la S.C. ha precisato che il periodo di sottoposizione a misura cautelare, diversa dalla detenzione in carcere, scontato all'estero, non può essere computato ai fini della decorrenza del termine - massimo o di fase - della custodia cautelare in Italia, qualora la persona da consegnare sia stata assoggettata a **misure preventive** che, tenuto conto del tipo, della durata, degli effetti e delle modalità di esecuzione, **non comportino una effettiva privazione della libertà equiparabile a quella conseguente alle misure custodiali** (Fattispecie relativa ad indagato che, dopo essere stato tratto in arresto nel Regno Unito in esecuzione del m.a.e., era stato rimesso in libertà su cauzione in attesa della consegna (Sez. 6, n. 50811 del 07/10/2016, **Prenga**, Rv. 268789).

## **Spese (art. 37)**

*Art. 37. (Spese).*

*1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo o delle misure reali adottate. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro la cui autorità giudiziaria ha emesso il mandato d'arresto o richiesto la misura reale.*

*2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.*

La previsione secondo cui le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione di un mandato di arresto europeo sono a carico dello Stato italiano (art. 37, legge n. 69 del 2005) non riguarda il regime delle impugnazioni (Sez. 6, n. 7915 del 3/3/2006, **Napoletano**, Rv. 233707).

Non è deducibile in sede di ricorso ex art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69, la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la mancata previsione della procedura di consegna fra quelle in cui è ammesso il patrocinio a spese dello Stato, dovendo la stessa essere prospettata in sede di specifico ed autonomo ricorso, secondo le speciali forme di cui all'art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso l'ordinanza con cui la corte d'appello ha respinto l'istanza d'ammissione al beneficio (Sez. F, n. 34299 del 21/08/2008, **Ratti**, Rv. 240913).

## Norme applicabili (art. 39)

Art. 39. (Norme applicabili).

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

2. Non si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

### 1. Norme applicabili al procedimento di consegna

In tema di consegna passiva, la Corte ha chiarito che la disciplina dettata dalla legge 22 aprile 2005, n. 69 per il procedimento di consegna non è integrabile facendo ricorso alle previsioni codicistiche in materia estradizionale (Sez. F, n. 34575, 28/8/2008, **Di Stasio**, Rv. 240915, che ha escluso l'applicabilità della nullità prevista dall'art. 704, primo comma, cod. proc. pen.<sup>104</sup>).

Si è inoltre precisato che, alla luce dei principi di immediatezza e celerità che qualificano la procedura di consegna comunitaria, deve ritenersi che per i provvedimenti intermedi adottati dal giudice di merito della consegna (corte d'appello) in tema di custodia cautelare applicata alla persona da consegnare (**revoca o sostituzione della misura**) operano – in applicazione dell'art. 39, comma 1, della l. n. 69 del 2005 – le regole processuali ordinarie, che prevedono un contraddittorio camerale non partecipato, secondo quanto statuito dalla disciplina generale dettata nell'art. 299 cod. proc. pen. (Sez. F, n. 33545 del 7/09/2010, **Trzeciak**, Rv. 248155; in tema di **estradizione per l'estero** v., invece, Sez. 6, n. 16830 del 24/03/2010, **Gileta**, Rv. 247002, nonché Sez. 6, n. 47885 del 28/11/2012, **Macy**, Rv. 254009, secondo cui la decisione sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare va adottata dalla corte di appello in composizione collegiale, previa fissazione di apposita udienza in camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen.).

Da ultimo, la S.C., muovendo dalle indicazioni esegetiche provenienti dalla Corte U.E. in ordine alla importanza nel sistema di consegna del m.a.e. dei **termini fissati dall'art. 17 della decisione quadro del 2002** per la decisione "definitiva" sulla consegna, e dalla constatazione che il legislatore ha posto il ricorso per cassazione, quale rimedio sospensivo, al di fuori dei termini suddetti, pur prevedendo scadenze molto ristrette per tutto il relativo procedimento in cassazione, ha ritenuto **la facoltà di cui all'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. non compatibile, ai sensi dell'art. 39 della l. n. 69 del 2005, con la disciplina del m.a.e.** (Sez. 6, n. 22821 del 23/07/2020, **Ben Achur**, non mass.).

### 2. Sospensione dei termini per il periodo feriale

Alla procedura di consegna passiva, non si applica la sospensione dei termini per il periodo feriale (Sez. 6, n. 29862 del 26/10/2020, **Radulovic**, Rv. 279723; Sez. 6 n. 41686, del 30/10/2008, **Nicoara**, Rv. 241568, in tema di tardiva proposizione del ricorso per cassazione; Sez. 6, n. 44265 del 29/10/2013, **Orlov**, Rv. 25745). Peraltro, in altra decisione la Corte aveva ritenuto non spirato il termine di cui all'art. 17 della l. 69 del 2005 in quanto non vi era stata da parte dell'interessato "alcuna rinuncia alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale né in termini espliciti e formali né attraverso alcuna condotta "attiva" o altra "iniziativa" significativa della sua volontà di rinunciare" (Sez. 6, n. 4357 del 1/2/2007, **Kielian**, non mass.).

---

<sup>104</sup> Sul tema si veda la sentenza della Corte di giustizia del 12 agosto 2008, *infra*, in appendice.

## Disciplina intertemporale (art. 40)

Art. 40. (Disposizioni transitorie).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle richieste di esecuzione di mandati d'arresto europei emessi e ricevuti dopo la data della sua entrata in vigore.

2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, salvo per quanto previsto dal comma 3, restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano unicamente ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

### 1. Limitazione temporale

Secondo il regime transitorio dettato per la nuova normativa dall'art. 40 della legge n. 69 del 2005, quest'ultima si applica alle richieste di esecuzione di mandati d'arresto europei "emessi e ricevuti" dopo la data della sua entrata in vigore (**14 maggio 2005**), e ne è limitata, inoltre, l'esecuzione per i reati commessi successivamente al **7 agosto 2002**, mentre è dettata una speciale disciplina per la consegna obbligatoria, che trova applicazione solo per i fatti successivi all'entrata in vigore della legge (Sez. 6, n. 44235 del 24/10/2005, **Friederich**, Rv. 232840<sup>105</sup>; in senso conforme v. Sez. 6, n. 26269 del 31/5/2006, **Hadjloum**, Rv. 234273<sup>106</sup>).

Peraltro, la disciplina transitoria dettata dall'art. 40 della legge 22 aprile 2005, n. 69, è stata ritenuta applicabile solo ai **mandati di arresto cosiddetti passivi**, con esclusione pertanto di quelli emessi dalle autorità giudiziarie nazionali (Sez. 6, n. 45769 del 31/10/2007, **Di Summa**, Rv. 238090; Sez. F, n. 34215 del 4/09/2007, **Di Summa**, Rv. 237057; Sez. 6, n. 36642 del 03/07/2014, **Bindi**, Rv. 260259; Sez. 6, n. 27098 del 30/03/2017, **Santafede**, Rv. 270401, nella cui motivazione si precisa che le questioni relative al principio di specialità sono deducibili soltanto davanti allo Stato richiesto che ha accettato di "trattare" la richiesta come un m.a.e., con tutte le conseguenze relative al regime applicabile, ivi comprese le limitazioni derivanti dal principio di specialità, per quel che attiene alle questioni concernenti la normativa applicabile alla consegna).

La Corte ha affermato che, in base alla disciplina transitoria delineata dall'art. 40, comma 3, della legge n. 69 del 2005, le disposizioni di cui all'**art. 8** della medesima legge, che escludono il controllo della doppia incriminazione relativamente ad un ampio catalogo di reati soggetti alla consegna obbligatoria, si applicano unicamente ai **fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della legge**, con la conseguenza che per i fatti commessi anteriormente l'autorità giudiziaria italiana deve procedere alla verifica della sussistenza del requisito della previsione bilaterale degli stessi (Sez. 6, n. 13545 del 05/04/2012, **Cieslik**, Rv. 252573).

Nella medesima prospettiva, in relazione all'ipotesi del **riconoscimento di una sentenza emessa all'estero** e della sua **esecuzione in Italia**, la Corte ritiene che lo stesso sia consentito, anche nei casi in cui per il reato non sia prevista la **doppia incriminazione**, solo a condizione che si tratti di pronuncia rispetto alla quale è applicabile "ratione temporis" la previsione dell'art. 8 della legge n. 69 del 2005, per effetto del rinvio formale contenuto nell'art. 11 del d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161 (Sez. 6, n. 8677 del 09/01/2019, **Lattanzi**, Rv. 275933, in relazione ad una fattispecie in cui la Corte ha confermato il rifiuto della consegna, ritenendo al contempo non suscettibile di riconoscimento in Italia la sentenza di condanna emessa in Grecia per un'ipotesi di acquisto di stupefacente destinato ad uso personale, rilevando che la condotta era stata commessa in **epoca antecedente al 14 maggio 2005**, data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2005, con la conseguente inapplicabilità, ai sensi dell'art. 40, comma 3, cit., della deroga al principio della doppia incriminazione prevista dall'art. 8 della legge n. 69 del 2005).

Si è anche precisato che non è applicabile la normativa sul mandato di arresto europeo, alla domanda di **consegna suppletiva** (relativa ad una estradizione già concessa), riguardante reati commessi dopo la data del 7 agosto 2002, dovendosi necessariamente far riferimento al regime normativo della estradizione richiesta (Sez. 6, n. 44866 del 15/11/2007, **Gruhn**, Rv. 238094<sup>107</sup>).

E' stata inoltre esclusa l'applicabilità della disciplina del mandato di arresto europeo ad una pratica estradizionale pendente in ordine alla quale si era già conclusa la fase giurisdizionale e

<sup>105</sup> Austria.

<sup>106</sup> Germania.

<sup>107</sup> Germania.

riguardante reati commessi prima del 7 agosto 2002 (Sez. 6, n. 17912 del 09/04/2009, **Eminaj**, Rv. 243536, nella specie la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza con cui la corte di appello aveva disposto la liberazione dell'estraddando, applicando il termine previsto dall'art. 23 l. n. 69 del 2005, anziché quello stabilito dall'art. 708 cod. proc. pen.).

La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 2, della legge n. 69 del 2005, sollevata in relazione agli artt. 3, 10, 11 e 26 Cost., nella parte in cui prevede l'applicazione della normativa estradizionale per i cittadini dell'Unione europea in caso di richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, e, di conseguenza, non prevede il rifiuto della consegna nei confronti dei cittadini dell'Unione europea legittimamente residenti o dimoranti nel territorio italiano, se sia possibile eseguire la pena in Italia (Sez. 6, n. 41836 del 30/09/2014, **Rivis**, Rv. 260452, che in motivazione ha evidenziato, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 274 del 2011, e la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 12 agosto 2008, C-296/08, sia il fatto che la disposizione transitoria censurata trae fondamento dall'art. 32 della decisione quadro 2002/584/GAI, ai sensi del quale ogni Stato membro, nel recepire quest'ultima, avrebbe potuto rendere apposita dichiarazione per riservarsi, quale Stato di esecuzione, di trattare le richieste relative ai reati commessi fino alla data predetta attenendosi alle previgenti disposizioni estradizionali, sia il fatto che la richiesta dichiarazione di incostituzionalità si traduce nella prospettazione di una soluzione non costituzionalmente obbligata.

## 2. Ingresso di nuovi Stati nell'U.E.

Nell'ipotesi del successivo ingresso di uno Stato nell'ambito dell'Unione europea, la Corte ha stabilito che qualora la procedura estradizionale sia iniziata anteriormente all'ingresso dello Stato (nella specie la Romania) nella Unione europea (nel caso di specie, la procedura era già nella fase della garanzia giurisdizionale), deve applicarsi la normativa estradizionale, in base al principio "*tempus regit actum*", non essendo peraltro prevista da alcuna norma la "conversione" della richiesta di estradizione in mandato di arresto europeo, che richiede forme e modalità tutt'affatto diverse (Sez. 6, n. 21184 del 10/05/2007, **Mitraj**, non mass. sul punto<sup>108</sup>; Sez. 6, n. 20627 del 22/5/200, **Moraru**, Rv. 236620<sup>109</sup>).

In ordine alla nozione di "**pendenza**", si è precisato che è applicabile la disciplina del mandato d'arresto europeo e non la diversa normativa in ordine al procedimento estradizionale qualora, a seguito di una diffusione di ricerche in campo internazionale o di una segnalazione nel S.I.S., effettuate prima dell'ingresso del Paese estero nell'Unione europea, **l'arresto** d'iniziativa degli organi di polizia sia stato in concreto operato successivamente all'entrata in vigore, anche per tale Stato, della nuova disciplina di consegna. In altri termini, la sola diffusione - tramite Interpol o segnalazione Sis - delle ricerche in campo internazionale per la localizzazione della persona richiesta in consegna non costituisce di per sé inizio del procedimento estradizionale. Al contrario, sussiste la **pendenza** della procedura con l'arresto ex art. 716 cod. proc. pen., o quando sia disposta dalla Corte d'appello, su richiesta dello Stato estero, una misura cautelare "provvisoria" ex art. 715 cod. proc. pen., prima che "la domanda di estradizione sia pervenuta" ovvero infine con la trasmissione della domanda estradizionale, non ritirata prima dell'inoltro ex art. 703, comma 1 cod. proc. pen. al P.g. competente (Sez. 6, n. 40526 del 24/10/2007, **Stuparu**, Rv. 237665<sup>110</sup>, nella quale è stata esclusa la pendenza della procedura estradizionale, in quanto il mandato d'arresto europeo era stato emesso a seguito dell'ingresso della Romania nell'Unione europea, avvenuto il 1° gennaio 2007, ed erano state anteriormente diffuse solo le ricerche in campo internazionale per la localizzazione della persona richiesta in consegna; Sez. 6, n. 47564 del 8/11/2007, **Vascau**, Rv. 238092<sup>111</sup>; Sez. 6, n. 4953 del 21/11/2008, dep. 2009, **Vitan**, Rv. 242466<sup>112</sup>; in senso diverso v. Sez. 6, n. 8024 del 2/3/2006, **Leka**, non mass.<sup>113</sup>, relativa a conversione della procedura a seguito di arresto ex art. 716 cod. proc. pen. eseguito in regime estradizionale).

---

<sup>108</sup> Romania.

<sup>109</sup> Romania.

<sup>110</sup> Romania.

<sup>111</sup> Romania.

<sup>112</sup> Romania.

<sup>113</sup> Belgio.



### 3. Conversione del m.a.e. in domanda estradizionale

Si è affermato che nel caso non venga in applicazione la normativa di cui alla legge n. 69 del 2005, la domanda di estradizione può essere correttamente individuata nella richiesta di mandato di arresto europeo, qualora tale atto provenga dall'organo competente per proporre domanda di estradizione e siano presenti **tutti i requisiti** che devono accompagnare una domanda di estradizione (Sez. 6, n. 20428 del 15/2/2007, **Gaze**, Rv. 236872<sup>114</sup>).

Si è anche precisato che in tali ipotesi **l'annullamento** della sentenza che abbia dato erroneamente seguito ad un mandato di arresto europeo deve essere pronunciato **con rinvio** e non senza rinvio, in quanto il mandato d'arresto europeo deve essere considerato **equipollente**, quanto ad effetti, alla richiesta di estradizione, equiparazione resa possibile in relazione al contenuto dei due atti (Sez. 6, n. 10113 del 21/3/2006, **Danciu**, non mass.<sup>115</sup>; Sez. F, n. 31699 del 2/8/2007, **Cavaliere**, Rv. 237026<sup>116</sup>).

Di seguito, si è precisato che le richieste di esecuzione dei mandati di arresto europei, relativi a reati commessi prima del 7 agosto 2002 o emessi/ricevuti dopo la data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2005, devono essere trattate secondo la normativa estradizionale **vigente** prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2005. Pertanto, nelle ipotesi riguardanti reati commessi prima del 7 agosto 2002 dovrà farsi applicazione esclusivamente della normativa in materia di estradizione, intendendosi con tale espressione non solo il diritto estradizionale europeo, ma anche la normativa nazionale integratrice della disciplina convenzionale. Ciò comporta che lo Stato richiedente, qualora si tratti di un reato posto in essere prima della data indicata dall'art. 40, comma 2, legge n. 69 del 2005 è tenuto a trasmettere all'Italia una formale domanda di estradizione, sebbene possa ritenersi che anche la trasmissione di un mandato di arresto europeo sia idoneo ad avviare la procedura, a condizione però che sia del tutto **equipollente** ad una domanda di estradizione, sia in riferimento ai requisiti e ai contenuti formali, che ai profili attinenti alla competenza dell'autorità. In ogni caso, la richiesta deve essere trattata dall'Italia, in qualità di Stato richiesto, in conformità alle disposizioni in materia di estradizione (Sez. 6, n. 29150 del 13/7/2007, **Berisha**, Rv. 237027<sup>117</sup>, nella specie, la Corte ha rilevato che la richiesta di consegna non proveniva dall'autorità competente a formulare la domanda di estradizione secondo la legge nazionale; inoltre, durante la procedura erano state pretermesse le competenze spettanti al Ministro della giustizia in materia di estradizione, comprese quelle della fase cautelare, in cui era mancata la stessa richiesta di mantenimento della misura coercitiva adottata a seguito dell'udienza di convalida dell'arresto).

Nella stessa prospettiva la S.C. ha precisato, più di recente, che le richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002 devono essere trattate secondo la normativa estradizionale vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2005, intendendosi con tale espressione non solo il diritto estradizionale europeo, ma anche la normativa nazionale integratrice della disciplina convenzionale; ciò comporta che lo Stato richiedente è tenuto a trasmettere all'Italia una formale domanda di estradizione - alla quale può ritenersi equipollente anche un mandato di arresto europeo, a condizione però che siano soddisfatti tanto i requisiti e i contenuti formali, che i profili attinenti alla competenza dell'autorità richiedente - e che la richiesta deve essere trattata dall'Italia in conformità alle disposizioni in materia di estradizione (Sez. 6, n. 41836 del 30/09/2014, **Rivis**, Rv. 260451, che in applicazione di tale principio ha escluso che la correttezza della procedura estradizionale per fatti commessi prima del 7 agosto 2002, avviata dalle Autorità rumene con apposita domanda corredata dalla relativa documentazione, potesse essere stata pregiudicata dalla precedente emissione di un m.a.e.; nello stesso senso v. Sez. 6, n. 58531 del 28/12/2018, **Kluzinski**, Rv. 275506<sup>118</sup>).

### 4. Reato continuato

Si è affermato che è applicabile la disciplina del mandato di arresto europeo alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, quando gli stessi risultino **unificati** con altri commessi successivamente a tale data, secondo un modello che ne comporti una valutazione unitaria analoga a quella propria della continuazione di cui all'art. 81, cpv, cod.

---

<sup>114</sup> Lettonia.

<sup>115</sup> Romania.

<sup>116</sup> Germania.

<sup>117</sup> Germania.

<sup>118</sup> Polonia.

pen. (Sez. 6, n. 40412 del 26/10/2007, **Aquilano**, Rv. 237428<sup>119</sup>; Sez. 6, n. 46844 del 10/12/2007, **Krol**, Rv. 238235<sup>120</sup>).

Al riguardo si è precisato (Sez. F, n. 32116 del 11/08/2011, **Halata**, Rv. 250725) che può darsi corso ad una richiesta di consegna esecutiva avente ad oggetto reati commessi prima della data del 7 agosto 2002, quando gli stessi risultino collegati ad altri commessi in epoca successiva, secondo un modello che ne comporti una **valutazione unitaria analoga a quella propria della continuazione di cui all'art. 81, cpv., cod. pen.** A tal fine, non può ritenersi sufficiente la mera compresenza di diversi titoli esecutivi all'interno della richiesta di consegna, pur formalmente unica, dovendo il nesso della continuazione risultare già dal titolo straniero azionato con la richiesta, ovvero essere accertato e dichiarato dalla stessa Corte d'appello, che in caso positivo deve rideterminare in concreto la pena, ai fini della sua esecuzione secondo le norme interne.

Ove la Corte di Appello, in presenza di tale situazione, rifiuti la consegna per il motivo previsto dall'art. 18, lett. r), della legge n. 69 del 2005, si ritiene necessario disporre l'esecuzione in Italia dell'intera pena inflitta, ivi compresa quella relativa agli illeciti consumati anteriormente alla data del 7 agosto 2002 (Sez. 6, n. 21322 del 15/05/2014, **Alfieri**, Rv. 260013).

In tema di mandato di arresto esecutivo, si è affermato che qualora la richiesta di consegna abbia ad oggetto fatti commessi prima del 7 agosto 2002, non rileva che le relative pene, **inizialmente sospese in via condizionale**, siano state poi unificate ad altre riguardanti fatti commessi successivamente a tale data, a causa della revoca dei benefici concessi (Sez. 6, n. 9394 del 27/2/2008, **Buzuleac**, Rv. 238725<sup>121</sup>; Sez. 6, n. 28139 del 04/7/2008, **Luongo**, non mass. sul punto<sup>122</sup>; Sez. 6, n. 36995, del 26/9/2008, **Dicu**, Rv. 240724<sup>123</sup>; Sez. 6, n. 6185, del 6/2/2009, **Mandea**, Rv. 242647<sup>124</sup>). A diverse conclusioni è pervenuta peraltro la corte in un caso analogo (Sez. 6, n. 16213, 16/4/2008, **Badilas**, Rv. 239720<sup>125</sup>)

## 5. Reato permanente

La Corte ha affermato che è applicabile la disciplina del mandato di arresto europeo alle richieste di esecuzione relative a **reati permanenti**, la cui consumazione sia iniziata prima del 7 agosto 2002 e cessata successivamente a tale data (nella specie la Corte ha annullato l'ordinanza con cui la corte di appello, in sede cautelare, aveva applicato il regime estradizionale alla sola frazione del reato associativo commesso prima del 7 agosto 2002, riservando al restante segmento la nuova disciplina del m.a.e.)(Sez. 6, n. 3891 del 7/1/2010, **V. P.**, Rv. 245789<sup>126</sup>; v., inoltre, Sez. 5, n. 8371 del 27/09/2013, dep. 2014, **Martino**, Rv. 259040).

## 6. Rapporti con la normativa estradizionale

Ai fini della individuazione della normativa della consegna (convenzione europea di estradizione o legge sul mandato di arresto europeo), si deve avere riguardo non alla nazionalità del consegnando (rilevante soltanto per talune ipotesi di rifiuto della consegna), ma soltanto alla disciplina normativa dei rapporti di cooperazione giudiziaria intercorrenti fra lo Stato richiedente e quello richiesto (Sez. 6, n. 40760 del 23/06/2016, **Pozdnyakov**, non mass. sul punto).

---

<sup>119</sup> Francia.

<sup>120</sup> Polonia.

<sup>121</sup> Romania.

<sup>122</sup> Germania.

<sup>123</sup> Romania.

<sup>124</sup> Romania.

<sup>125</sup> Romania.

<sup>126</sup> Romania.

## **Esecuzione delle sentenze in base al d.lgs. n. 161 del 2010.**

### **Condizioni per il riconoscimento (art. 10)**

1. La corte di appello riconosce la sentenza di condanna emessa in un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini della sua esecuzione in Italia, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) la persona condannata ha la cittadinanza italiana;
- b) la persona condannata ha la residenza, la dimora o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero deve essere espulsa verso l'Italia a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento adottato in seguito alla sentenza di condanna;
- c) la persona condannata si trova nel territorio dello Stato o in quello dello Stato di emissione;
- d) la persona condannata ha prestato il proprio consenso alla trasmissione, salvo quanto previsto dal comma 4;
- e) il fatto è previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato, salvo quanto previsto dall'articolo 11;
- f) la durata e la natura della pena o della misura di sicurezza applicate nello Stato di emissione sono compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità di un adattamento nei limiti stabiliti dal comma 5.

2. La corte di appello procede altresì al riconoscimento quando ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 1, lettere c), d), e), ed f) e il Ministro della giustizia ha dato il consenso all'esecuzione in Italia della sentenza di condanna emessa nei confronti di una persona che non ha la cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 12, comma 2.

3. Se la corte di appello ritiene di poter procedere al riconoscimento parziale, ne informa immediatamente, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorità competente dello Stato di emissione e concorda con questa le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione parziale, purché tali condizioni non comportino un aumento della durata della pena. In mancanza di accordo, il certificato si intende ritirato.

4. Il consenso della persona condannata non è richiesto se ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), ovvero se la persona condannata è fuggita in Italia o vi è altrimenti ritornata a motivo del procedimento penale o a seguito della condanna e il Ministro della giustizia ha autorizzato l'esecuzione in Italia ai sensi dell'articolo 12, comma 2.

5. Se la durata e la natura della pena o della misura di sicurezza applicate con la sentenza di condanna sono incompatibili con quelle previste in Italia per reati simili, la corte di appello procede al loro adattamento. La durata e la natura della pena o della misura di sicurezza adattate non possono essere inferiori alla pena o alla misura di sicurezza previste dalla legge italiana per reati simili, né più gravi di quelle applicate dallo Stato di emissione con la sentenza di condanna. La pena detentiva e la misura di sicurezza restrittiva della libertà personale non possono essere convertite in pena pecuniaria.

### **1. Sentenza di condanna definitiva.**

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 161 del 2017, per «**sentenza di condanna**» da eseguire si intende una **decisione definitiva** emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro dell'Unione europea con la quale vengono applicate, anche congiuntamente, una pena o una misura di sicurezza nei confronti di una persona fisica.

Non è necessaria una specifica annotazione di irrevocabilità sulla sentenza di condanna (Sez. 6, n. 9150 del 28/02/2019, **Minzu**, non mass.).

### **2. Consenso del condannato.**

In tema di mandato di arresto europeo esecutivo, si è affermato che la manifestazione del consenso dell'interessato all'esecuzione della sentenza straniera, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 161 del 2010, è **implicita nella deduzione della causa di rifiuto della consegna** di cui all'art. 18, comma 1, lett. r) (ora *18-bis*), l. 22 aprile 2005, n. 69, mentre in mancanza del consenso al riconoscimento della sentenza straniera, la corte di appello deve verificare che sussistano le condizioni di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 161 del 2010, qualora si tratti di un cittadino italiano, ovvero che vi sia l'autorizzazione del Ministro di giustizia con decreto ex art. 12, comma 2, del citato d.lgs., qualora si tratti di un cittadino straniero) (Sez. 6, n. 8439 del 16/02/2018, **Ciociu**, Rv. 272379; Conf. n. 8440 del 2018 e n. 8442 del 2018, non massimate).

3. Verifiche sulla compatibilità della pena da eseguire.

Per procedere al riconoscimento della sentenza di condanna emessa in un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini della sua esecuzione in Italia, la Corte territoriale deve, tra l'altro, accertare che la durata e la natura della pena o della misura di sicurezza applicate nello Stato di emissione siano compatibili con quelle previste in Italia per reati simili (art. 10, commi 1, lett. f, e 5, d.lgs. n. 161 del 2010).

Per individuare il tipo di pena o di misura di sicurezza applicabile nell'ordinamento italiano al fatto ritenuto nella sentenza oggetto di riconoscimento, e la relativa cornice edittale, la Corte di appello deve quindi necessariamente determinare a quale **fattispecie astratta** di reato sia nell'ordinamento interno riconducibile quel fatto, "indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione" (così, testualmente, l'art. 10, comma 1, lett. e, d.lgs. n. 161 del 2010)( Sez. 6, n. 3075 del 22/11/2017, dep. 2018, **Casioli**, Rv. 272125).

Se la durata e la natura della pena e della misura di sicurezza applicate con la sentenza di condanna sono incompatibili con quelle previste in Italia per reati simili, la Corte di appello procede al loro adattamento. In tal caso, la durata e la natura della pena o della misura di sicurezza adattate non possono essere inferiori alla pena o alla misura di sicurezza previste dalla legge italiana per reati simili, né più gravi di quelle applicate dallo Stato di emissione con la sentenza di condanna (art. 10, comma 5, d.lgs. n. 161 del 2010).

#### **4. Riconoscimento parziale.**

La S.C. (Sez. 6, n. 47445 del 19/11/2019, **Zarotti**, Rv. 277565, in caso di applicazione di indulto) ha affermato che il sistema esecutivo, delineato dalla sopra indicata decisione-quadro del 2008, si fonda essenzialmente sul consenso dello Stato di condanna all'esecuzione in altro Stato dell'U.E. di una pena detentiva inflitta in base ad una sentenza di condanna emessa dalle sue autorità giudiziarie. Consenso - manifestato nell'invio del certificato - che presuppone il rispetto da parte dello Stato di esecuzione delle regole definite nella decisione-quadro.

Quindi è stata ritenuta **regola inderogabile** a tutela del principio di sovranità dello Stato di condanna che lo Stato di esecuzione non possa dare alla sentenza straniera un'esecuzione diversa da quella concordata in via generale con lo strumento normativo della decisione-quadro.

Ebbene, sulla base delle regole dettate dalla decisione-quadro del 2008, presupposto fondamentale per il riconoscimento della sentenza di condanna è che la pena da essa prevista sia eseguibile nello Stato di esecuzione. A tal fine, sono previsti infatti **limitati poteri di adattamento dello Stato di esecuzione** quanto alla natura e alla durata della pena da riconoscere (art. 8), funzionali a rendere compatibile e quindi tendenzialmente eseguibile la pena inflitta dallo Stato di condanna. Al di fuori di tale ambito, non è invece consentita in linea di principio una "parziale" esecuzione della pena (art. 10).

Al fine di evitare il rifiuto del riconoscimento in tale ultimo caso, la decisione-quadro prevede un **meccanismo di consultazione** tra lo Stato di emissione e quello di esecuzione in vista di pervenire ad un "accordo" sull'esecuzione parziale, la cui mancanza determina in ogni caso il ritiro del certificato (art. 10, par. 2).

Analoghe disposizioni sono contenute nel d.lgs. n. 161 del 2017 (art. 10, comma 3).

Da tali complessive disposizioni si evince quindi che lo Stato di esecuzione - salva l'ipotesi del fisiologico adattamento - non può *inaudita altera parte* procedere ad un riconoscimento della sentenza che implichi una esecuzione soltanto "parziale" della pena detentiva, oggetto del certificato.

Sui poteri di adattamento della pena, va segnalato che la S.C. si era in precedenza occupata del potere della Corte di appello di applicare **l'istituto della continuazione** tra i reati oggetto della richiesta.

Si è affermato che in tema di riconoscimento per l'esecuzione in Italia della sentenza di condanna emessa in altro Stato membro dell'Unione europea, è preclusa l'applicazione dell'istituto della continuazione, atteso che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. f), d.lgs.7 settembre 2010, n. 161, il giudice italiano è vincolato a rispettare la durata e la natura della pena stabilita nello Stato di condanna, salvo un circoscritto potere di adattamento, entro i limiti stabiliti dall'art. 5 del medesimo decreto legislativo, qualora la stessa sia incompatibile, per natura e durata, con la legge italiana (Sez. 6, n. 52235 del 10/11/2017, **Starzyk**, Rv. 271578).

In precedenza, la S.C. ritenuto applicabile l'istituto della continuazione nella particolare ipotesi di riconoscimento di una condanna a fronte di un pregresso riconoscimento di altra condanna per diverso reato, **già in fase esecutiva** (Sez. 6, n. 24889 del 09/06/2015, **Fabian**,

Rv. 264127). In tal caso, per la sentenza già in fase di esecuzione la S.C. ha ritenuto possibile far ricorso all'art. 16, comma 1, d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161 ("quando è pronunciata sentenza di riconoscimento, la pena è eseguita secondo la legge italiana"), trattandosi di

Va registrata infine altra pronuncia, in cui si è affermato (in tema di m.a.e. esecutivo) che la Corte di appello in sede di riconoscimento "può" verificare l'eventuale sussistenza del **vincolo della continuazione**, non sussistendo al contrario alcun obbligo al riguardo, nel silenzio del d.lgs. n. 161 del 2010 (Sez. 6, n. 8919 del 21/02/2018, **Mazzarello**, non mass.). In tal caso peraltro la S.C. ha richiamato la sentenza Fabian che riguardava tutt'altra ipotesi e non ha affrontato il tema della compatibilità di questa facoltà della Corte di appello con gli obblighi derivanti dalle norme internazionali.

## **Deroghe alla doppia punibilità (art. 11)**

*1. Si fa luogo al riconoscimento, indipendentemente dalla doppia incriminazione, se il reato per il quale è chiesta la trasmissione e' punito nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, e si riferisce a una delle fattispecie di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 22 aprile 2005, n. 69. In tale caso, la corte di appello accerta la corrispondenza tra la definizione dei reati per i quali è richiesta la trasmissione, secondo la legge dello Stato di emissione, e le fattispecie medesime.*

### **1. Verifica della corrispondenza del reato**

Il controllo previsto dall'art. 11 ("la corte d'appello accerta la corrispondenza tra la definizione dei reati per i quali è richiesta la trasmissione secondo la legge dello Stato di emissione e le fattispecie medesime") non implica alcuna valutazione nel merito delle imputazioni, ammettendo unicamente una ricognizione di sovrapposibilità delle aree tematiche in cui le figure di reato si collocano nell'ambito dei distinti ordinamenti, secondo una verifica analoga a quella che la corte d'appello è tenuta a compiere nei casi di consegna obbligatoria di cui all'art. 8, comma 1, l. n. 69 del 2005 (richiamato dall'art. 11 citato) in cui il confronto riguarda le categorie di cui all'elenco ivi stilato e non specifiche figure di reato (Sez. 6, n. 16503 del 28/03/2017, **De Matteo**, non mass.).

### **2. Rinvio all'art. 8 MAE. Conseguenze.**

Il riconoscimento di sentenza emessa all'estero e la sua esecuzione in Italia è consentito, anche nei casi in cui per il reato non sia prevista la doppia incriminazione, solo a condizione che si tratti di pronuncia rispetto alla quale è applicabile "ratione temporis" la previsione dell'art. 8, legge 22 aprile 2005, n. 69, per effetto del rinvio formale contenuto nell'art. 11 d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161. (Sez. 6, n. 8677 del 09/01/2019, **Lattanzi**, Rv. 275933, fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto non suscettibile di riconoscimento in Italia la sentenza di condanna emessa in Grecia per un'ipotesi di acquisto di stupefacente destinato ad uso personale, rilevando che la condotta era stata commessa in epoca antecedente al 14 maggio 2005, data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2005, con la conseguente inapplicabilità, ai sensi dell'art. 40, comma 3, legge n. 69 del 2005, della deroga al principio della doppia incriminazione prevista dall'art. 8 legge n. 69 del 2005).

## **Procedimento (art. 12)**

1. Quando il Ministero della giustizia riceve da un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini dell'esecuzione in Italia, una sentenza di condanna corredata dal certificato tradotto in lingua italiana, la trasmette senza ritardo al presidente della corte di appello competente ai sensi dell'articolo 9. La trasmissione della sentenza di condanna può essere richiesta allo Stato di emissione anche dal Ministro della giustizia, purché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10.

2. Se lo Stato di emissione ha chiesto, anche prima della trasmissione della sentenza di condanna e del certificato, che l'esecuzione in Italia abbia luogo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) della decisione quadro, nei confronti di una persona condannata che non ha la cittadinanza italiana, il consenso all'esecuzione è dato con decreto dal Ministro della giustizia.

3. In caso di incompletezza del certificato, di sua manifesta difformità rispetto alla sentenza di condanna o comunque quando il suo contenuto sia insufficiente per decidere sull'esecuzione della pena o della misura, la corte di appello, anche tramite il Ministero della giustizia, può formulare richiesta allo Stato di emissione di trasmettere un nuovo certificato o la traduzione in lingua italiana della sentenza di condanna, o di parti essenziali della stessa, fissando a tale scopo un termine congruo.

4. Se lo Stato di emissione ha chiesto l'arresto della persona condannata in attesa del riconoscimento della sentenza di condanna, il Ministero della giustizia ne dà altresì comunicazione al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno, anche ai fini di cui all'articolo 15, comma 1, trasmettendogli copia della documentazione disponibile.

5. La corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento, anche parziale, della richiesta, sentiti il procuratore generale, il difensore e la persona condannata, anche ai fini dell'acquisizione del consenso al trasferimento, ove non dato in precedenza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 702 del codice di procedura penale.

6. La decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la corte di appello ha ricevuto la sentenza di condanna trasmessa ai sensi del comma 1. Ove, per circostanze eccezionali, sia ravvisata l'impossibilità di rispettare tale termine, il presidente della corte informa dei motivi il Ministero della giustizia, che ne dà comunicazione allo Stato di emissione. In questo caso il termine è prorogato di trenta giorni.

7. Della sentenza è data, al termine della camera di consiglio, immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto a ottenere copia del provvedimento.

8. Quando la corte di appello pronuncia sentenza di riconoscimento la trasmette al procuratore generale per l'esecuzione.

9. Quando la decisione è contraria al riconoscimento, la corte di appello con la sentenza revoca immediatamente le misure cautelari applicate.

10. La sentenza della corte di appello è soggetta a ricorso per cassazione e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69.

11. La sentenza della corte di appello divenuta irrevocabile è immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministero della giustizia, che provvede a informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione e il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno. Se il riconoscimento è negato perché la sentenza di condanna deve essere eseguita in un altro Stato membro, la medesima è trasmessa, anche tramite il Ministero della giustizia, allo Stato di esecuzione ritenuto competente.

### **1. Modalità di trasmissione**

Ai fini del riconoscimento per l'esecuzione in Italia della sentenza di condanna emessa in altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi del D.Lgs. n. 161 del 2010, la Corte d'appello investita della richiesta non può dichiararne l'inammissibilità per il fatto che la sentenza non sia stata trasmessa per il tramite del Ministro della giustizia, ma direttamente dall'Autorità giudiziaria straniera, avendo l'Autorità governativa un ruolo di mera ricezione e trasmissione della sentenza, ed essendo espressamente prevista, dal predetto D.Lgs., la possibilità di una "corrispondenza diretta" tra le autorità giudiziarie interessate (Sez. 6, n. 32980 del 22/07/2015, **Giovannelli**, Rv. 264463).

### **2. Termine**

Non comporta alcuna nullità l'inosservanza del termine di sessanta giorni entro il quale, a norma dell'art. 12, comma 6, D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161, deve essere emessa la sentenza

che decide sull'esistenza delle condizioni per il suo accoglimento (Sez. 6, n. 53455 del 06/12/2016, **Longinotti**, Rv. 268609)

### **3. Lettura della sentenza**

La S.C, mutuando un analogo principio espresso in tema di m.a.e., ha stabilito che non comporta alcuna nullità la pubblicazione della sentenza che decide sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento dell'istanza mediante deposito in cancelleria anziché mediante lettura al termine della camera di consiglio, come prescritto dall'art. 12, comma 7, del D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161 (Sez. 6, n. 53455 del 06/12/2016, **Longinotti**, Rv. 268610).

### **4. Rapporti con il m.a.e.**

Rinvio all'art. 18-bis l. n. 69 del 2005.

### **5. Ricorso per cassazione**

La disciplina contenuta nel d.l.gs. n. 161 del 2010 - volta a conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea - stabilisce che la sentenza della corte di appello che si pronuncia sul riconoscimento e sull'esecuzione, in caso di "trasmissione dall'estero", «è soggetta a ricorso per cassazione e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69» (art. 12, comma 10, d.lgs. cit.).

Ne consegue che anche per tale impugnazione vale il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 22 della suddetta legge per la presentazione del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna (Sez. 6, n. 7779 del 16/02/2018, **Padula**, non mass.).

Come prescrive tale disposizione, il termine di dieci giorni decorre dalla conoscenza legale del provvedimento, ovvero dalla lettura della sentenza al termine della camera di consiglio: lettura che equivale a notificazione alle parti, persino se non presenti, giusta la statuizione dell'art. 12, comma 7, d.lgs. n. 161 del 2010.

### **6. Richiesta di rinvio dell'udienza del difensore per adesione.**

La S.C. ha esteso alla materia in esame il principio affermato per il m.a.e. (Sez. 6, n. 27482 del 29/5/2017, **Corvino**, non mass.) secondo il quale "nel procedimento di consegna di cui alla legge n. 69 del 2005 non è consentita l'astensione dalle udienze da parte del difensore che aderisce ad una protesta di categoria", in quanto anche la procedura per il riconoscimento a fini esecutivi è improntato a termini brevi e certi, imposti dalla normativa U.E. alla quale lo Stato italiano deve necessariamente conformarsi (Sez. 6, n. 35986 del 18/07/2017, **Untea**, non mass.).

### **7. Liberazione anticipata.**

Il beneficio della liberazione anticipata può essere applicato anche con riferimento al periodo di detenzione espiato in uno Stato estero dell'Unione europea quando l'espiazione venga poi completata nello Stato italiano (Sez. 1, n. 21373 del 19/04/2013, **Porcaccia**, Rv. 256084).



## **Motivi di rifiuto (art. 13)**

1. La corte di appello rifiuta il riconoscimento della sentenza di condanna in uno dei seguenti casi:

- a) se non sussiste una o più delle condizioni di cui agli articoli 10, commi 1 e 2, e 11;
- b) se il certificato è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza di condanna e non è stato completato o corretto entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 12, comma 3;
- c) se risulta che la persona condannata è stata giudicata in via definitiva per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato che ha emesso la condanna;
- d) se i fatti per i quali la trasmissione dall'estero è stata chiesta potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;
- e) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;
- e) se la pena è prescritta secondo la legge italiana;
- f) se sussiste una causa di immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano che rende impossibile l'esecuzione della pena;
- g) se la pena è stata irrogata nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile per età secondo la legge italiana;
- h) se alla data di ricezione della sentenza di condanna da parte del Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 12, la durata della pena ancora da scontare è inferiore a sei mesi;
- i) se la sentenza di condanna è stata pronunciata in contumacia, a meno che il certificato indichi che la persona ha avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e ha volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione;
- l) se lo Stato di emissione ha, prima della decisione sul riconoscimento, rifiutato la richiesta formulata dall'autorità giudiziaria italiana di sottoporre la medesima persona condannata a un procedimento penale o di privarla della libertà personale, per un reato commesso anteriormente alla trasmissione della sentenza di condanna e diverso da quello per cui la trasmissione è avvenuta;
- m) la pena irrogata comprende una misura di trattamento medico o psichiatrico o altra misura privativa della libertà personale incompatibile con il sistema penitenziario o sanitario dello Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5;
- n) la sentenza di condanna si riferisce a reati che, in base alla legge italiana, sono considerati commessi per intero o in parte all'interno del territorio dello Stato o in altro luogo a questo equiparato.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), i), m) ed n), la corte di appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento, consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorità competente dello Stato di emissione e richiede ogni informazione utile alla decisione.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alla sentenza con cui è applicata una misura di sicurezza.

### **1. Bis in idem (art. 13, lett. c)**

In un caso di esecuzione ai sensi del d.lgs. n. 161 del 2010. La S.V. ha stabilito che il principio del "ne bis in idem europeo", sancito dall'art. 54 della Convenzione di "Schengen", opera in presenza di più fatti, che hanno dato luogo a procedimenti penali in due stati contraenti, i quali siano inscindibilmente collegati sotto il profilo materiale ed indipendentemente dalla qualificazione giuridica dei fatti medesimi, mentre non assume rilievo l'esistenza tra gli stessi di un nesso meramente soggettivo costituito dall'unitarietà del disegno criminoso (Sez. 6, n. 47445 del 19/11/2019, **Zarotti**, Rv. 277565).

### **2. Prescrizione (art. 13, lett. d)**

Quanto alla rilevanza della prescrizione ai soli fatti che «**potevano essere giudicati in Italia**», la S.C. ha affermato che il motivo di rifiuto, di cui all'art. 13, lett. d), opera esclusivamente laddove, sussistendo **in concreto** le condizioni di procedibilità, vi sarebbe stata

effettivamente la possibilità di giudicare il fatto oggetto del m.a.e. in Italia (I Sez. 6, n. 11841 del 08/03/2017, **Esposito**, non mass., nella quale la S.C. ha precisato che tale interpretazione mira a contrastare una sorta di "**turismo giudiziario**", in direzione dello Stato caratterizzato da una legislazione più favorevole).

### **3. Verifiche non previste**

Non hanno alcun rilievo e, pertanto, non possono ostare al riconoscimento della sentenza straniera errores in iudicando o in procedendo compiuti nel procedimento celebrato dinanzi all'autorità giudiziaria straniera, né i vizi dell'apparato argomentativo della decisione stessa, salvo si tratti di difetti così radicali che impediscano di effettuare il vaglio del Collegio distrettuale sugli aspetti rilevanti e strumentali al riconoscimento a mente del d.lgs. n. 161 del 2010 (in tema di m.ae. esecutivo Sez. 6, n. 8443 del 16/02/2018, **Cociu**, non mass.; Sez. 6, n. 8439 del 16/02/2018, **Cociu**, in motivazione): lo scrutinio della Corte d'appello in sede di riconoscimento non costituisce una sorta di impugnazione "straordinaria" avverso la decisione resa dall'autorità giudiziaria straniera, ma è strettamente funzionale a dare effettiva, reale esecuzione alla condanna definitiva pronunciata dai giudici di un Paese membro dell'Unione Europea che abbia, appunto, dato attuazione alla decisione quadro 2008/909/GAI del 27 aprile 2008, sul presupposto del reciproco affidamento fra gli ordinamenti comunitari.

Il sindacato del giudice italiano ai fini del riconoscimento della condanna pronunciata da altro giudice comunitario per la relativa esecuzione in Italia deve dunque rimanere rigorosamente ancorato alla verifica degli aspetti rilevanti nella prospettiva esclusiva di dare esecuzione della pena inflitta con la sentenza irrevocabile, sia pure nel rispetto dei principi generali di eguaglianza, equità e ragionevolezza (v. il considerando n. 6 alla decisione quadro 2008/909/GAI), dei diritti fondamentali della persona di cui all'art. 6 del Trattato dell'Unione Europea e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (v. il considerando n. 13 alla predetta decisione quadro), nonché dei principi costituzionali del giusto processo e delle libertà di associazione, di stampa e d'espressione (v. il considerando n. 14 alla predetta decisione quadro).

## **Sentenze di Corti internazionali e straniere**

### **1. La Corte di giustizia**

#### **A) La doppia incriminabilità.**

Con sentenza del 3 maggio 2007 la Grande Sezione della Corte di giustizia ha fornito un importante contributo interpretativo sulla decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo. In particolare, la Corte era stata investita dall'**Arbitragehof** (organo giurisdizionale belga preposto al sindacato di legittimità delle leggi) della questione pregiudiziale concernente la validità della predetta decisione quadro. Tra i vari profili di contrasto con la normativa comunitaria, i giudici belgi avevano isolato quello relativo alla soppressione del controllo della **doppia incriminazione**, ritenuto in contrasto con il principio di uguaglianza e di non discriminazione, nonché con il principio di legalità in materia penale - principi tutti tutelati dall'art. 6 del Trattato. Secondo la Corte, il principio della legalità dei reati e delle pene (*nullum crimen, nulla poena sine lege*) - che fa parte dei principi generali del diritto alla base delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, ed è sancito da diversi trattati internazionali, in particolare dall'art. 7, n. 1, della CEDU - implica che la legge definisca chiaramente i reati e le pene che li reprimono. Questa condizione è soddisfatta quando il soggetto di diritto può conoscere, in base al testo della disposizione rilevante e, nel caso, con l'aiuto dell'interpretazione che ne sia stata fatta dai giudici, gli atti e le omissioni che chiamano in causa la sua responsabilità penale. La Corte ha rilevato che la decisione quadro in questione non è volta ad armonizzare i reati in questione per quanto riguarda i loro elementi costitutivi o le pene di cui sono corredati, con la conseguenza che anche se gli Stati membri riprendono letteralmente l'elenco delle categorie di reati di cui all'art. 2, n. 2, della decisione quadro per darle attuazione, la definizione stessa di tali reati e le pene applicabili sono quelle risultanti dal diritto «dello Stato membro emittente». Pertanto, la loro definizione e le pene applicabili continuano a rientrare nella competenza dello Stato membro emittente, il quale, come peraltro recita l'art. 1, n. 3, della stessa decisione quadro, deve rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'art. 6 UE e, di conseguenza, il principio di legalità dei reati e delle pene.

La Corte ha altresì escluso che la decisione quadro violi il principio di uguaglianza e di non discriminazione in quanto, per i reati diversi da quelli oggetto dell'art. 2, n. 2 di tale decisione, la consegna può essere subordinata alla condizione che i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso costituiscano un reato ai sensi dell'ordinamento dello Stato membro di esecuzione. Secondo la Corte, la scelta delle 32 categorie di reati elencate all'art. 2, n. 2 cit. è ragionevolmente basata sul fatto che tali reati - vuoi per la loro stessa natura, vuoi per la pena comminata - costituiscono un *vulnus* all'ordine e alla sicurezza pubblica tale da giustificare la rinuncia all'obbligo di controllo della doppia incriminazione.

Quanto infine alla **mancaza di precisione** nella definizione delle categorie di reati in questione la Corte ha ribadito che scopo della decisione - quadro non è l'armonizzazione del diritto penale sostanziale degli Stati membri e che nessuna disposizione del Titolo VI del Trattato UE subordina l'applicazione del mandato d'arresto europeo all'armonizzazione delle normative penali degli Stati membri nell'ambito dei reati in esame.

#### **B) Successione di leggi penali nel tempo e presupposti di esecuzione del mandato d'arresto europeo.**

La Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione, 3 marzo 2020, **causa C-717/18**) ha affermato che, al fine di verificare se il reato per il quale è stato emesso un m.a.e. sia punito, nello Stato di emissione, con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà di durata massima non inferiore a tre anni, come definita dalla legge di tale Stato, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve prendere in considerazione la legge dello Stato emittente applicabile al momento dei fatti che hanno dato luogo al procedimento nell'ambito del quale è stato emesso il m.a.e.

Con la sentenza in esame la Grande sezione della Corte di giustizia ha dichiarato che l'art. 2, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri UE, deve essere interpretato nel senso che, al fine di verificare se il reato per il quale è stato emesso un m.a.e. sia punito, nello Stato di emissione, con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà di durata massima non inferiore a tre anni, come definita dalla legge di tale Stato membro, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve prendere in considerazione la legge dello Stato membro emittente nella versione applicabile ai fatti che hanno dato luogo al procedimento nell'ambito del quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo.

E' noto che, ai sensi dell'art. 2, par. 2, della decisione quadro 2002/584 (nel nostro ordinamento v. l'art. 8, comma 1, della legge n. 69 del 2005), danno luogo a consegna, alle condizioni ivi stabilite e senza verifica della doppia incriminazione del fatto, i reati espressamente elencati in tale disposizione, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente, se in tale Stato membro il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà previsto per tali reati è pari o superiore a tre anni.

Al riguardo, inoltre, la Corte ha già avuto modo di precisare che, sulla base della predetta disposizione, la definizione di tali reati e le pene applicabili sono quelle che risultano dalla legge «dello Stato membro emittente» (v. la su citata sentenza del 3 maggio 2007, *Advocaten voor de Wereld*, C-303/05, punto 52).

Nel caso sottoposto alla sua cognizione la Corte di Lussemburgo è stata sollecitata in sede di rinvio pregiudiziale dalla Corte d'appello di Gand (Belgio), per fornire un'indicazione in merito alle modalità di verifica della soglia edittale cui fa riferimento l'art. 2, par. 2, della relativa decisione quadro, al fine di stabilire se il quadro normativo cui debba guardare il giudice dell'esecuzione sia – in caso di successione di leggi penali – quello vigente all'epoca del processo, e pertanto applicato ai fatti oggetto della richiesta, ovvero quello che, per effetto di modifiche medio tempore intervenute, fosse vigente, per quello stesso reato, al momento dell'emissione del m.a.e.

In altri termini, alla Corte è stato chiesto di stabilire se la soglia di pena che consente di prescindere dal controllo della "doppia incriminazione" ai fini dell'esecuzione del m.a.e. (pena massima non inferiore a tre anni) debba essere verificata con riferimento alla disciplina vigente al momento del fatto o a quello della emissione del m.a.e., qualora, come verificatosi nel caso di specie, sia nelle more sopravvenuta una modifica normativa con effetti peggiorativi del quadro sanzionatorio (innalzamento della pena massima e conseguente inoperatività del suddetto requisito di "doppia incriminazione").

Nel 2017 l'Audiencia Nacional (Corte centrale, Spagna) aveva condannato la persona, poi richiesta in consegna, per fatti, commessi nel 2012 e nel 2013, che configuravano il reato di apologia del terrorismo e di umiliazione delle vittime di quest'ultimo, previsto dall'art. 578 del codice penale spagnolo nel testo vigente al momento dei fatti. La pena detentiva massima concretamente irrogata era di due anni, secondo la versione all'epoca vigente della relativa norma penale dell'ordinamento spagnolo, ma nel 2015 tale disposizione era stata modificata, prevedendosi una pena detentiva di durata massima pari a tre anni.

Avendo la persona richiesta in consegna lasciato la Spagna per trasferirsi in Belgio, l'Audiencia Nacional ha emesso, nel 2018, un mandato d'arresto europeo nei suoi confronti per il reato di «terrorismo», che figura nell'ampio catalogo dei reati oggetto della soppressione del controllo della doppia incriminazione del fatto ai sensi dell'art. 2, par.2, della menzionata decisione quadro.

La Corte d'appello di Gand, investita della relativa procedura di esecuzione, ha deciso di proporre un rinvio pregiudiziale nei termini su richiamati.

Pur in difetto di un'indicazione che consenta di trarre univoche conclusioni dalla lettura delle pertinenti disposizioni della decisione quadro (artt. 2, 8 e 17), la Corte ha argomentato la sua decisione muovendo dalla lettura congiunta dei due paragrafi dell'art. 2. In relazione

all'emissione di un m.a.e. a fini esecutivi, infatti, l'art. 2, par. 1, prevede – come presupposto basilare e indefettibile – l'irrogazione, in concreto, di una pena pari ad almeno quattro mesi di reclusione: se la sentenza di condanna è il termine di riferimento, è altrettanto logico che, ai fini dell'art. 2, par. 2, il parametro sulla cui base valutare tale ultimo requisito sia quello che il giudice ha considerato nel caso di specie. Non avrebbe alcun senso immaginare che i due presupposti vadano accertati sulla base di parametri normativi differenti, atteso che l'esecuzione di un m.a.e. riguarda il singolo caso di specie, a cui una certa legge (e non un'altra) è stata applicata (v. Corte giust., 16 ottobre 2019, C-189/18, **Glencore**, punto 45).

La Corte europea ha inoltre osservato che le fasce edittali previste per una determinata fattispecie possono facilmente mutare nel corso della procedura di consegna e che l'art. 8 della decisione quadro indica le informazioni che devono essere fornite dal giudice a quo affinché l'autorità richiesta possa valutare la sussistenza dei requisiti previsti dalla decisione quadro (e dalla propria legge nazionale) per accordare, o meno, la consegna. Se l'art. 8 si riferisce alla pena inflitta o prevista per il reato per il quale il ricercato è stato condannato, non avrebbe alcun senso riferirsi a due legislazioni differenti, ovvero quella sulla cui base si è pronunciato il giudice e quella che è poi entrata in vigore.

Ed infine, ancorare il controllo sulla norma applicata nel procedimento penale estero concluso con l'irrogazione della pena, conferisce al sistema di consegna un assetto più stabile, offrendo maggiore prevedibilità alle decisioni giudiziarie: diversamente ragionando, infatti, la determinazione dell'autorità dell'esecuzione verrebbe a dipendere da circostanze eccessivamente mutevoli e potenzialmente influenzate da esigenze politiche, quali la volontà di ottenere la consegna di un condannato ad ogni costo.

### **C) Nozione di residente.**

Ulteriori indicazioni interpretative sono state offerte anche dalla sentenza del 17 luglio 2008, che ha fornito un chiarimento sulla portata dell'art. 4, punto 6, della Decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo, che prevede un caso di rifiuto facoltativo della consegna "qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda". In merito alla nozione di **residenza e dimora**, la Corte ha stabilito che una persona ricercata "risiede" nello Stato membro di esecuzione qualora essa abbia ivi stabilito la propria residenza effettiva, mentre essa "dimora" in tale Stato qualora, a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata nel medesimo, abbia acquisito legami di intensità simile a quella dei legami di collegamento che si instaurano in caso di residenza. Per stabilire se tra la persona ricercata e lo Stato membro di esecuzione esistano legami di collegamento che consentano di accertare che tale persona ricade nella fattispecie della dimora di cui al citato art. 4, punto 6, la Corte ha affermato che spetta all'autorità giudiziaria di esecuzione effettuare una valutazione complessiva di una serie di elementi oggettivi che caratterizzano la situazione della persona interessata, tra i quali figurano, segnatamente, la durata, la natura e le modalità del suo soggiorno, nonché i legami familiari ed economici che la stessa intrattiene con lo Stato membro di esecuzione.

Sulla nozione di "**residente**" ai fini del regime diversificato di consegna previsto dalla decisione quadro è anche intervenuta la Corte di Giustizia CE con la sentenza del 17 luglio 2008, C- 66/08, **Kozlowsky**, stabilendo che l'art. 4, punto 6, della decisione quadro - che autorizza l'autorità giudiziaria dell'esecuzione a rifiutare di eseguire un mandato di arresto europeo rilasciato ai fini **dell'esecuzione di una pena** qualora la persona ricercata «dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda», e tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena conformemente al suo diritto interno, deve essere interpretato nel senso che una persona ricercata «risiede» nello Stato membro di esecuzione qualora essa abbia ivi stabilito la **propria residenza effettiva**, ed essa «dimora» in tale Stato qualora, a seguito di un **soggiorno stabile** di una certa durata nel medesimo, abbia acquisito con tale Stato legami di intensità simile a quella dei legami che si instaurano in caso di residenza. Secondo la Corte, poiché la suddetta decisione quadro mira ad istituire un sistema di consegna tra autorità giudiziarie di persone condannate o sospettate al fine dell'esecuzione di sentenze o per sottoporle all'azione penale fondato sul principio del reciproco riconoscimento, consegna alla quale l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può opporsi soltanto sulla scorta di uno dei motivi di rifiuto previsti dalla decisione quadro, i termini «dimori» e «risieda», che delimitano la sfera di applicazione dell'art. 4, punto 6, di quest'ultima, devono costituire l'oggetto di una **definizione uniforme** in quanto si riferiscono a nozioni autonome del diritto dell'Unione. Pertanto, nelle norme nazionali

di attuazione di tale art. 4, punto 6, gli Stati membri non sono legittimati a conferire a tali termini una portata più estesa di quella risultante da un'interpretazione uniforme siffatta. Infine la Corte ha affermato che per stabilire, nel contesto dell'interpretazione dell'art. 4, punto 6 cit. se tra la persona ricercata e lo Stato membro di esecuzione esistano legami che consentono di constatare che tale persona ricade nella fattispecie designata dal termine «dimori» spetta all'autorità giudiziaria effettuare una **valutazione complessiva** di un certo numero degli elementi oggettivi caratterizzanti la situazione della persona in questione, tra i quali, segnatamente, la durata, la natura e le modalità del suo soggiorno, nonché i legami familiari ed economici che essa intrattiene con lo Stato membro di esecuzione.

Di particolare rilievo si presenta, in considerazione della scelta operata dal nostro legislatore di limitare al solo cittadino il regime previsto dall'art. 4, par. 6, della decisione quadro, la questione sollevata davanti alla Corte nel caso **Wolzenburg**. Nella fattispecie la legislazione dello Stato di esecuzione (Paesi Bassi) prevede il rifiuto della consegna per il cittadino, al quale ha equiparato soltanto lo straniero titolare di un di durata illimitata. Il giudice del rinvio ha ritenuto tale disposizione non in linea con il diritto comunitario, in particolare quando si tratti di **cittadino di altro Stato membro** dell'Unione europea.

La Corte di giustizia, con sentenza del 6 ottobre 2009, ha stabilito che l'art. 4, punto 6, della decisione quadro del Consiglio **permesso di soggiorno** 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna fra Stati membri, dev'essere interpretato nel senso che, quando si tratta di un cittadino dell'Unione, lo Stato membro di esecuzione non può, in aggiunta ad una condizione relativa alla durata di soggiorno in detto Stato, subordinare l'applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa di un mandato di arresto europeo previsto da tale disposizione ad **ulteriori requisiti amministrativi**, quali il possesso di un permesso di soggiorno a durata indeterminata. L'art. 12, primo comma, CE dev'essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa dello Stato membro di esecuzione in forza della quale l'autorità giudiziaria competente di detto Stato rifiuta di eseguire un mandato di arresto europeo emesso contro uno dei suoi cittadini ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva, mentre tale rifiuto, quando si tratta di un cittadino di un altro Stato membro avente un diritto di soggiorno basato sull'art. 18, n. 1, CE, è subordinato alla condizione che tale cittadino abbia soggiornato legalmente in via continuativa **per cinque anni** in detto Stato membro di esecuzione.

Nella causa avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Cour d'appel d'Amiens [C-42/11, **Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge**], la Corte di giustizia, nel richiamare i principii fissati nella pronuncia Wolzenburg - punto 68 - ha stabilito, con sentenza della Grande Sezione del 5 settembre 2012, che l'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e l'art. 18 TFUE devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro, pur potendo, in sede di trasposizione di tale art. 4, punto 6, decidere di limitare le situazioni in cui l'autorità giudiziaria nazionale dell'esecuzione può rifiutare la consegna di una persona rientrante nell'ambito di applicazione di tale disposizione, **non è legittimato ad escludere in maniera assoluta e automatica da tale ambito di applicazione i cittadini di altri Stati membri che dimorano o risiedono nel suo territorio**, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest'ultimo.

Al riguardo il giudice del rinvio è tenuto, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, ad interpretare il diritto nazionale quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro 2002/584, al fine di garantire la piena efficacia di tale decisione quadro e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo da essa perseguito.

La Corte UE (Quinta Sezione, 29 giugno 2017, C-579/15, **Poplawski**) ha inoltre precisato che la normativa di uno Stato membro che attua l'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, prevedendo che le sue autorità giudiziarie siano tenute in tutti i casi a rifiutare l'esecuzione di un MAE nell'ipotesi in cui il ricercato risieda in tale Stato membro, senza che tali autorità dispongano di un qualsiasi potere discrezionale e senza che detto Stato membro s'impegni a fare eseguire effettivamente la pena detentiva pronunciata nei confronti di tale ricercato, così creando un rischio di impunità di detto ricercato, non può essere considerata conforme alla citata decisione quadro.

Ne discende che tale disposizione normativa deve essere interpretata nel senso che osta alla legislazione di uno Stato membro che vi dia esecuzione stabilendo che, nel caso in cui la

consegna di un **cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno di durata illimitata nel territorio di tale Stato membro**, sia richiesta da un altro Stato membro ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva inflitta a tale cittadino con una sentenza divenuta definitiva, da una parte, non autorizza una siffatta consegna e, dall'altra parte, si limita a stabilire l'obbligo, per le autorità giudiziarie del primo Stato membro, di comunicare alle autorità giudiziarie del secondo Stato membro che sono disponibili a farsi carico dell'esecuzione di tale pronuncia senza che, alla data del rifiuto della consegna, sia assicurata l'effettiva presa in carico dell'esecuzione e senza che, inoltre, nell'ipotesi in cui tale presa in carico si riveli successivamente impossibile, un tale rifiuto possa essere rimesso in discussione.

La medesima disposizione di cui all'art. 4, punto 6, della decisione quadro non contiene alcun elemento che permetta di interpretare siffatta disposizione nel senso che essa autorizzi l'autorità giudiziaria di uno Stato membro a negare la esecuzione di un MAE nell'ipotesi in cui **nuovi procedimenti penali, per i medesimi fatti oggetto della sentenza penale definitiva** pronunciata nei confronti del ricercato, possano essere avviati nei confronti di quest'ultimo nel proprio territorio.

#### **D) Disciplina applicabile.**

Nella sentenza del 12 agosto 2008 (C-296/08 PPU, **Ignacio Pedro Santesteban Goicoechea**), la Corte si è occupata della questione relativa all'applicabilità della **normativa estradizionale** nella materia del m.a.e. Nel caso di specie, era accaduto che la Spagna aveva presentato nel marzo 2004 alla Francia un mandato di arresto europeo per la consegna di un cittadino spagnolo per fatti commessi nel 1992. La Francia ritenne la richiesta irricevibile come mandato di arresto europeo, conformemente alla dichiarazione fatta alla decisione quadro, trattandosi di fatti precedenti al primo dicembre 1993. Peraltro, dichiarò che avrebbe trattato la stessa come richiesta di arresto provvisorio a fini estradizionali. Era sorto un problema interpretativo circa l'applicabilità alla procedura del regime meno favorevole per la persona richiesta in tema di prescrizione previsto dalla Convenzione del 1996, in quanto la Spagna non aveva attivato la procedura di notificazione prevista dall'art. 31 della decisione quadro. La Corte ha stabilito che l'art. 31 della decisione quadro, che consente agli Stati membri di continuare ad applicare – previa notifica - gli accordi o intese bilaterali o multilaterali previgenti che consentono di approfondire o di andare oltre gli obiettivi della decisione quadro, si riferisce solo a quelle situazioni nelle quali il sistema nuovo di consegna è applicabile. L'art. 32, secondo cui le richieste di estradizione ricevute anteriormente alla data del primo gennaio 2004 continuano ad essere disciplinate dagli strumenti esistenti in materia di estradizione, non preclude l'applicazione della Convenzione di estradizione di Dublino del 1996, anche se tale convenzione è entrata in vigore solo successivamente alla predetta data.

#### **E) Il principio di specialità.**

In ordine alla portata del **principio di specialità**, va segnalata la questione pregiudiziale decisa dalla Corte di giustizia il 1° dicembre 2008 (causa **Leymann e Pustovarov** C-388/08). In particolare, è stato chiesto di precisare come debba essere interpretato l'art. 27 della decisione quadro in ordine alla nozione di "fatto diverso", al procedimento di assenso della persona consegnata e alle preclusioni derivanti dalla regola della specialità. La Corte ha affermato che, per stabilire se il reato considerato sia o no un «**reato diverso**» da quello che ha determinato la consegna, occorre verificare se gli elementi costitutivi del reato, in base alla descrizione legale di quest'ultimo fatta nello Stato membro emittente, siano quelli per i quali la persona è stata consegnata e se esista una "corrispondenza sufficiente" tra i dati contenuti nel mandato di arresto e quelli menzionati nell'atto procedurale successivo. Eventuali mutamenti nelle circostanze di tempo e di luogo sono ammessi, a condizione che derivino dagli elementi raccolti nel corso del procedimento instaurato nello Stato membro emittente in relazione ai comportamenti descritti nel mandato di arresto, che non alterino la natura del reato e che non comportino l'insorgenza di motivi di non esecuzione ai sensi degli artt. 3 e 4 della detta decisione quadro.

Nel caso di specie, la Corte ha stabilito che il mutamento nella descrizione del reato, riguardante la categoria di stupefacenti implicata (da importazione di haschish ad un'importazione di anfetamine), non è idoneo, di per sé, a concretizzare un «reato diverso». In merito all'eccezione prevista dall'art. 27, n. 3, lett. c), della decisione quadro, la Corte ha stabilito che, in presenza di un «reato diverso» da quello che ha determinato la consegna, **l'assenso**

deve essere richiesto, a norma dell'art. 27, n. 4, della detta decisione, e ottenuto se occorre **far eseguire una pena o una misura privative** della libertà. La persona consegnata può essere incriminata e condannata per un reato siffatto prima che l'assenso suddetto sia stato ottenuto, a condizione che nessuna misura restrittiva della libertà venga applicata durante la fase di esercizio dell'azione penale per tale reato o di giudizio sul medesimo. Tuttavia, l'eccezione suddetta non osta a che la persona consegnata venga sottoposta ad una misura restrittiva della libertà prima che l'assenso sia stato ottenuto, qualora tale misura sia legalmente giustificata da altri capi d'imputazione figuranti nel mandato di arresto europeo.

In ordine ai limiti di applicazione del principio di specialità nel m.a.e. in caso di **consenso all'estensione per fatti anteriori e diversi espresso dall'ultimo Stato di consegna**, la Corte UE ha precisato (con sentenza del 24 settembre 2020, **XC, C 195/20 PPU**) che tale principio non esclude la possibilità di applicare una **misura restrittiva della libertà personale** adottata per fatti anteriori e diversi da quelli posti a fondamento della richiesta di consegna, nell'ipotesi in cui tale misura sia stata adottata nei confronti di una persona oggetto di un primo mandato d'arresto europeo, la sua consegna sia avvenuta in esecuzione di un secondo m.a.e. e la persona richiesta abbia volontariamente lasciato il territorio dello Stato membro di emissione del primo mandato, qualora il necessario assenso alla estensione sia stato dato dalle autorità dello Stato di esecuzione che abbia provveduto alla sua consegna sulla base del secondo m.a.e.).

Con tale decisione la Corte di giustizia si è pronunciata su una questione concernente l'interpretazione della portata del principio di specialità di cui all'art. 27, parr. 2 e 3, della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo, oggetto di un rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte federale di giustizia tedesca nell'ambito di un procedimento penale a carico di una persona condannata in Germania ad una pena detentiva per i reati di violenza sessuale aggravata ed estorsione, commessi in Portogallo nel corso dell'anno 2005.

Secondo la regola sancita dall'art. 27, par. 2, una persona che è stata consegnata non può essere sottoposta ad un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata. Tuttavia, il par. 3, lett. g), di tale disposizione prevede che la regola della specialità non si applichi qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione che ha consegnato la persona dia il suo assenso.

Le autorità tedesche hanno chiesto alla Corte lussemburghese di stabilire se la regola della specialità non osti ad una misura restrittiva della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui sia stata effettuata la consegna medesima, qualora la persona abbia lasciato volontariamente, dopo la consegna, il territorio dello Stato membro di emissione e successivamente, a seguito di un ulteriore mandato di arresto europeo, sia stata di nuovo consegnata da un altro Stato membro di esecuzione nel territorio dello Stato membro di emissione, ricevendo l'assenso del secondo Stato membro di esecuzione all'esercizio dell'azione penale, alla condanna e all'esecuzione della pena per detto diverso reato.

Nel caso in esame, infatti, la persona richiesta in consegna, nei cui confronti erano stati già emessi due m.a.e. (il primo dalle autorità portoghesi e il secondo da quelle italiane, che nelle more avevano acconsentito alla sua consegna alle autorità tedesche), era stata sottoposta a custodia cautelare in Germania in forza di un mandato d'arresto interno emesso il 5 novembre 2018 a seguito del secondo m.a.e., e durante tale periodo, con sentenza del 16 dicembre 2019, era stato condannato, per i fatti commessi in Portogallo nel corso dell'anno 2005, ad una pena detentiva complessiva di sette anni, che teneva conto anche di una precedente sentenza di condanna del 6 ottobre 2011 (che a sua volta lo aveva condannato a una pena detentiva di un anno e tre mesi, la cui sospensione condizionale era stata successivamente revocata). L'interessato ha quindi proposto un ricorso avverso la sentenza del 16 dicembre 2019 dinanzi alla Corte federale di giustizia, invocando la regola della specialità sulla base dell'assunto che, non avendo l'autorità di esecuzione portoghese dato il proprio assenso all'azione penale per i fatti commessi in Portogallo nel corso del 2005, le autorità tedesche non avevano il diritto di sottoporlo a procedimento penale. In forza di tale argomento, il giudice del rinvio si è interrogato sulla possibilità che il mandato d'arresto interno del 5 novembre 2018 venisse mantenuto o, al contrario, dovesse essere annullato.

La Corte di giustizia ha stabilito il principio secondo cui l'art. 27, parr. 2 e 3, della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev'essere interpretato nel senso che la regola della specialità di cui al par. 2 di tale disposizione non osta ad una misura restrittiva della libertà adottata nei confronti di una persona oggetto di un primo mandato d'arresto europeo a



causa di fatti diversi da quelli posti a fondamento della sua consegna in esecuzione di tale mandato e anteriori a tali fatti, qualora tale persona abbia lasciato volontariamente il territorio dello Stato membro di emissione del primo mandato e sia stata consegnata al medesimo, in esecuzione di un secondo mandato d'arresto europeo emesso successivamente a detta partenza ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà, a condizione che, in relazione al secondo mandato d'arresto europeo, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione di quest'ultimo abbia dato il proprio assenso all'estensione dell'azione penale ai fatti che hanno dato luogo alla suddetta misura restrittiva della libertà.

Inoltre, la Corte (Grande Sezione, 24 novembre 2020, **Openbaar Ministerie e YU e ZV/AZ**, C-510/19) si è pronunciata sul requisito della indipendenza dell'«autorità giudiziaria dell'esecuzione» ai fini dell'applicazione della regola della specialità nel mandato di arresto europeo, stabilendo il principio secondo cui, qualora l'azione penale sia stata esercitata per un **«reato diverso» da quello che ha dato luogo alla consegna** e sia necessario acquisire dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione l'**assenso per disapplicare la regola della specialità**, non può ritenersi ricompreso nella **nozione euro-unitaria di «autorità giudiziaria dell'esecuzione»** il procuratore di uno Stato membro che, pur partecipando all'amministrazione della giustizia, può ricevere, nell'ambito dell'esercizio del suo potere decisionale, istruzioni individuali da parte del potere esecutivo

Con tale decisione la Corte ha stabilito che nell'ordinamento interno dei Paesi Bassi il p.m. non costituisce un'«autorità giudiziaria dell'esecuzione» nell'ambito dell'esecuzione di un m.a.e., dal momento che può essere soggetto ad istruzioni individuali da parte del Ministro della Giustizia.

Nel settembre del 2017 un giudice istruttore belga ha emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti di AZ, un cittadino belga, a cui erano contestati fatti relativi a falso in atti, uso di atti falsi e truffa. Nel dicembre del 2017, AZ è stato arrestato nei Paesi Bassi e consegnato alle autorità belghe in virtù di una decisione del Tribunale di Amsterdam. Nel gennaio 2018, il giudice istruttore all'origine del m.a.e. ha emesso un m.a.e. complementare per fatti diversi da quelli che avevano motivato la consegna di AZ, chiedendo così alle competenti autorità dei Paesi Bassi di rinunciare all'applicazione della regola della specialità prevista dalla decisione quadro relativa al m.a.e.

Secondo tale regola, una persona che sia stata consegnata allo Stato membro di emissione in esecuzione di un m.a.e. non può essere sottoposta ad un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà da parte delle autorità giudiziarie di tale Stato membro per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata, a meno che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione abbia dato il proprio assenso (cfr. art. 27, par. 2, 3, lett. g), e 4, della decisione quadro 2002/584/GAI).

Nel febbraio del 2018, la procura di Amsterdam aveva dato il proprio assenso per ampliare l'ambito delle azioni penali conformemente al m.a.e. complementare. AZ è quindi stato perseguito in Belgio per i fatti indicati nel m.a.e. iniziale e complementare e condannato alla pena della reclusione di tre anni.

È in tale contesto che la Corte d'appello di Bruxelles, presso cui AZ ha interposto appello nei confronti della propria condanna penale, ha chiesto di verificare se la procura di Amsterdam potesse essere considerata un'«autorità giudiziaria dell'esecuzione», ai sensi della decisione quadro relativa al m.a.e., e fosse pertanto legittimata a dare l'assenso previsto da tale decisione quadro.

Nel ribadire la propria giurisprudenza sulla nozione di autorità giudiziaria di esecuzione (cfr. Corte giust. UE, 27 maggio 2019, OG e PI, C-508/18 e C-82/19 PPU; 27 maggio 2019, PF (Procuratore generale di Lituania), C 509/18; 12 dicembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg e Openbaar Ministerie (Procuratori della Repubblica di Lione e di Tours), C-566/19 PPU e C-626/19 PPU; 12 dicembre 2019, Openbaar Ministerie (Procura, Svezia), C-625/19 PPU; 12 dicembre 2019, Openbaar Ministerie (Procuratore del Re di Bruxelles), C-627/19 PPU), la Corte di Lussemburgo ha altresì precisato che, indipendentemente dalla questione se l'autorità giudiziaria che dà il proprio assenso per disapplicare la regola della specialità debba essere la stessa che ha eseguito il m.a.e., tale assenso non può essere dato dal procuratore di uno Stato membro che, pur partecipando all'amministrazione della giustizia, può ricevere, nell'ambito dell'esercizio del suo potere decisionale, istruzioni individuali da parte del potere esecutivo. Infatti, un tale procuratore non soddisfa le condizioni necessarie per essere qualificato come «autorità giudiziaria dell'esecuzione».

Secondo la Corte, per dare l'assenso e rinunciare pertanto all'applicazione della regola della specialità, è richiesto l'intervento di un'autorità che soddisfi tali condizioni. Infatti, tale decisione è distinta da quella relativa all'esecuzione di un m.a.e. e produce, per la persona interessata, effetti distinti da quelli di quest'ultima decisione. Al riguardo i giudici di Lussemburgo hanno sottolineato in particolare che, anche se la persona è già stata consegnata all'autorità giudiziaria emittente, nei limiti in cui l'assenso richiesto riguarda un reato diverso da quello che ha motivato la consegna, esso è idoneo a ledere la libertà della persona interessata poiché può condurre ad una condanna più severa.

#### **F) Bis in idem.**

Nella causa **Mantello** (sentenza 16 novembre 2010, causa C-261/09), la Corte di giustizia ha interpretato l'art. 3, n. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, che consente all'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione di rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo se, in base ad informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, risulta che la persona ricercata è stata giudicata con «sentenza definitiva per gli stessi fatti» da uno Stato membro.

Sollecitata in primo luogo sull'interpretazione della nozione di «**stessi fatti**», la Corte ha constatato che, ai fini dell'emissione e dell'esecuzione di un mandato di arresto europeo, la nozione di «stessi fatti» di cui all'art. 3, n. 2, della decisione quadro 2002/584 costituisce una **nozione autonoma del diritto dell'Unione**. Peraltro, tale nozione di «stessi fatti» figura anche nell'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen ed è stata interpretata in tale contesto nel senso della mera identità dei fatti materiali, ricomprendente un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica dei fatti medesimi o dall'interesse giuridico tutelato. Alla luce dell'obbiettivo comune degli artt. 54 della predetta Convenzione e 3, n. 2, della decisione quadro, consistente nell'evitare che una persona venga nuovamente perseguita o giudicata penalmente per gli stessi fatti, l'interpretazione di tale nozione, così come fornita nell'ambito della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, si applica parimenti nel contesto della decisione quadro 2002/584.

La Corte ha poi affermato che una persona ricercata deve considerarsi oggetto di una **sentenza definitiva per gli stessi fatti** quando, all'esito di un procedimento penale, l'azione penale sia definitivamente estinta o la persona sia stata definitivamente prosciolta. Tale natura «definitiva» della sentenza rientra nella sfera del diritto dello Stato membro in cui la stessa è stata pronunciata. Di conseguenza, una decisione che, secondo il diritto dello Stato membro che ha avviato il procedimento penale, non estingue definitivamente l'azione penale a livello nazionale per taluni fatti, non costituisce un ostacolo procedurale all'avvio o al proseguimento di un procedimento penale, per gli stessi fatti, in un altro Stato membro dell'Unione.

Quando, rispondendo ad una **richiesta di informazioni proveniente dall'autorità giudiziaria di esecuzione**, l'autorità che ha emesso il mandato di arresto abbia espressamente rilevato, sulla base del suo diritto nazionale, che la precedente decisione pronunciata nel suo ordinamento giuridico non è una sentenza definitiva riguardante gli stessi fatti oggetto del suo mandato, l'autorità giudiziaria di esecuzione non può, in linea di principio, rifiutare l'esecuzione di un mandato di arresto europeo.

La Corte di giustizia (Quinta Sezione, 25 luglio 2018, **AY**, C-268/17) ha affermato che l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo non può essere rifiutata sulla base del rilievo che una decisione del pubblico ministero ha posto fine alle indagini preliminari qualora, nel corso di tali attività d'indagine, la persona ricercata da altro Stato membro sia stata sentita soltanto in veste di testimone.

L'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione, inoltre, è tenuta a pronunciare una decisione in relazione ad ogni mandato d'arresto europeo che le sia stato trasmesso dall'autorità dello Stato emittente.

Nel caso di specie le autorità giudiziarie croate avevano emesso un mandato d'arresto europeo la cui esecuzione era stata rifiutata dalle autorità giudiziarie ungheresi poiché in tale Paese si era già concluso un procedimento penale avviato contro ignoti e vertente sui medesimi fatti oggetto del mandato d'arresto europeo. Il Tribunale di Comitato di Zagabria aveva successivamente emesso un nuovo mandato d'arresto europeo che le autorità ungheresi, tuttavia, avevano rifiutato di eseguire con una pronuncia formale, motivando tale decisione

sull'assunto che in Ungheria non era giuridicamente possibile arrestare la persona ricercata o avviare nei suoi confronti una nuova procedura di esecuzione del mandato. Le autorità croate, pertanto avevano chiesto alla Corte di giustizia di stabilire se la decisione quadro sul mandato d'arresto europeo consentisse alle autorità di uno Stato membro di non eseguire un mandato sulla base del rilievo che in tale Stato si era già concluso un procedimento penale vertente sui medesimi fatti ivi contemplati, quand'anche nell'ambito di tale procedimento la persona ricercata avesse rivestito esclusivamente la qualità di testimone e non quella di indagato o imputato. Il giudice croato, inoltre, aveva chiesto di stabilire se un'autorità nazionale sia comunque tenuta ad adottare una decisione su ogni mandato d'arresto europeo trasmessole, ivi compreso il caso in cui essa si sia già pronunciata su un precedente mandato d'arresto riguardante la stessa persona e lo stesso procedimento penale.

### **G) Mandato basato su una sentenza emessa *in absentia*.**

In un'altra pronuncia del 21 ottobre 2010 (C-306/09, **I.B.**), la Corte di giustizia ha affermato che gli artt. 4, punto 6, e 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI devono essere interpretati nel senso che, quando lo Stato membro di esecuzione interessato abbia attuato l'art. 5, punti 1 e 3, di tale strumento nel suo ordinamento giuridico interno, l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena pronunciata in contumacia ai sensi del su citato art. 5, punto 1, può essere subordinata alla condizione che la persona interessata, cittadina o residente dello Stato membro di esecuzione, sia rinviata in quest'ultimo per scontarvi, eventualmente, la pena che sia pronunciata nei suoi confronti all'esito di un nuovo procedimento giudiziario svolto in sua presenza nello Stato membro emittente.

Nel caso di specie, un cittadino rumeno residente in Belgio era stato richiesto in consegna dal suo Stato di origine in vista dell'esecuzione di una **sentenza emessa *in absentia***, ma opponibile dal condannato, secondo il diritto rumeno. Nel sollevare la questione pregiudiziale, i giudici belgi si erano interrogati sull'applicabilità alla fattispecie della disposizione della decisione quadro che consente di condizionare la consegna ad un eventuale rientro dell'interessato nel territorio dello Stato di esecuzione del m.a.e., affinché possa scontarvi la condanna. Poiché tale tipologia di consegna è prevista solo per il mandato di arresto "processuale", si trattava di stabilire se tale potesse essere considerato il mandato finalizzato all'esecuzione di una sentenza definitiva, ma ancora opponibile.

L'Avvocato generale, nelle sue conclusioni, aveva ritenuto che siffatto mandato potesse rientrare in entrambe le categorie, in funzione del momento e del comportamento della persona interessata. In altri termini, il mandato è "esecutivo" allorché viene emesso dalle autorità giudiziarie, ma può trasformarsi *de facto* (nel momento in cui la persona interessata chiede di essere giudicata nuovamente) in un mandato diretto all'esercizio di un'azione penale, ed in tale evenienza quel mutamento non può comportare la perdita di nessuna delle garanzie previste dalla decisione quadro per le persone oggetto di un mandato d'arresto europeo. Di conseguenza, egli aveva proposto alla Corte di giustizia di interpretare il disposto di cui all'art. 5, n. 3, della decisione quadro nel senso che, qualora sussistano le circostanze di cui all'art. 5, n. 1, della decisione medesima, esso permette ad uno Stato membro di subordinare l'esecuzione di un mandato d'arresto emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, alla condizione che lo Stato emittente garantisca che l'interessato, qualora sia cittadino o residente dello Stato di esecuzione, sia rinviato in quest'ultimo Stato membro per scontarvi la pena o la misura di sicurezza che eventualmente siano state pronunciate nei suoi confronti.

In sostanziale accoglimento delle conclusioni svolte dall'Avvocato generale, la Corte ha osservato in motivazione che la situazione di una persona condannata in contumacia, e che dispone ancora della possibilità di richiedere un nuovo processo, è paragonabile a quella di una persona oggetto di un mandato di arresto europeo ai fini di un'azione penale, concludendo nel senso che nessuna ragione oggettiva osta a che l'autorità competente per l'esecuzione – che ha applicato l'art. 5, punto 1, della decisione quadro – applichi anche la specifica condizione di cui all'art. 5, punto 3, della medesima.

Muovendosi all'interno di una prospettiva orientata ad accrescere le opportunità di reinserimento sociale del residente nello Stato di esecuzione, assoggettabile ad un nuovo processo nello Stato emittente, nulla consente di ritenere, secondo la Corte, che il legislatore dell'Unione abbia inteso escludere da tale obiettivo le persone ricercate sulla base di una condanna pronunciata *in absentia*.

Con sentenza del 26 febbraio 2013 la Corte di giustizia dell'Unione europea, pronunciando sul rinvio pregiudiziale proposto, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal *Tribunal Constitucional* del Regno di Spagna con decisione del 9 giugno 2011 – in relazione ad un procedimento in cui l'*Audiencia Nacional* aveva autorizzato la consegna di Stefano **Melloni** alle autorità italiane ai fini dell'esecuzione di una sentenza di condanna contumaciale inflittagli dal Tribunale di Ferrara – ha ritenuto che il tenore letterale, il contesto e lo scopo della norma di cui all'art. 4-*bis*, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla successiva decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, non ammettono che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione (nel caso di specie, la Spagna) subordini l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo alla condizione che la **sentenza di condanna pronunciata in contumacia** possa essere oggetto di **revisione nello Stato membro che ha emesso il mandato d'arresto** (in questo caso, appunto, l'Italia).

La nuova disposizione dell'art. 4-*bis*, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, è stata infatti introdotta con la successiva decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che ha soppresso l'art. 5, punto 1, dell'originaria formulazione del testo normativo, modificando la disciplina del rifiuto opponibile in caso di mandati di arresto europei basati su decisioni contumaciali.

Secondo l'impostazione esegetica seguita dalla Corte di Giustizia, il legislatore dell'Unione ha deciso di prevedere in maniera esaustiva i casi in cui l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo relativo ad una decisione emessa in contumacia debba essere considerata non lesiva dei diritti della difesa. Una scelta, questa, che è stata ritenuta incompatibile con la possibilità di subordinare l'esecuzione del m.a.e. alla condizione che la sentenza di condanna contumaciale costituisca oggetto di revisione per garantire il diritto di difesa dell'interessato.

Inoltre, la Corte ha ritenuto la norma su menzionata pienamente compatibile con il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e ad un processo equo, nonché con i diritti della difesa garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: sebbene il diritto dell'imputato a comparire personalmente al processo costituisca un elemento essenziale del diritto ad un equo processo, tale diritto non può considerarsi di natura assoluta, poiché l'imputato, con la salvaguardia offerta dal rispetto di alcune garanzie, può rinunziarvi. In tal senso, infatti, la su citata disposizione stabilisce i presupposti in presenza dei quali può ritenersi che l'interessato abbia rinunciato volontariamente ed inequivocabilmente al suo diritto di comparire al processo.

Infine, la Corte di giustizia ha stabilito che l'art. 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che non consente ad uno Stato membro di subordinare la consegna di una persona condannata in absentia alla condizione che la sentenza di condanna possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente, al fine di evitare una lesione del diritto ad un processo equo e ai diritti della difesa garantiti dalla sua Costituzione.

La Corte (Corte giust. UE, 24 maggio 2016, C-108/16 PPU, **Paweł Dworzecki**) è intervenuta anche sulla delimitazione dei **rapporti tra processo in absentia e mandato d'arresto europeo**, stabilendo che: a) l'art. 4 bis, par.1, lett. a) ed i) della decisione quadro relativa al m.a.e., quale modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev'essere interpretato nel senso che le espressioni «citato personalmente» e «di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato», che figurano in tale disposizione, costituiscono nozioni autonome del diritto dell'Unione e devono essere interpretate in modo uniforme in tutta l'Unione europea; b) la suddetta disposizione dev'essere interpretata nel senso che una citazione che non sia stata notificata direttamente all'interessato, ma che sia stata consegnata, presso l'indirizzo di quest'ultimo, ad un adulto convivente che si è impegnato a recapitargliela, senza che il m.a.e. permetta di determinare se, ed eventualmente quando, tale adulto abbia effettivamente recapitato tale citazione all'interessato, non soddisfa, da sola, i requisiti enunciati in tale disposizione.

La norma in parola esclude la possibilità per il giudice dello Stato richiesto di rifiutare l'esecuzione di un m.a.e., quando il provvedimento indichi che l'interessato – non comparso personalmente nel giudizio esitato nella pronuncia che si vuole eseguire con l'euromandato – in conformità alle procedure previste dallo Stato richiedente, «a tempo debito [...] è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo

fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato».

Secondo la Corte, dunque, non può in linea di principio escludersi che la consegna di una citazione ad un terzo risponda ai requisiti di cui al citato art.4 bis della decisione quadro 2002/584, ma per raggiungere tale obiettivo si deve stabilire inequivocabilmente che la terza persona abbia di fatto recapitato la citazione all'interessato. Al riguardo spetta all'autorità giudiziaria emittente indicare, nel modulo relativo al m.a.e., gli elementi sulla cui base essa ha constatato che l'interessato ha di fatto ufficialmente ricevuto le informazioni relative alla data e al luogo del processo nei suoi confronti instaurato.

Trattandosi di eccezioni ad un motivo facoltativo di non riconoscimento, l'autorità di esecuzione può, in ogni caso, anche dopo aver constatato che esse non ricomprendono il caso di cui trattasi, tenere conto di altre circostanze che le permettano di garantire che la consegna dell'interessato non comporta una violazione dei suoi diritti di difesa.

Nel contesto della valutazione di tale motivo facoltativo di non riconoscimento, l'autorità di esecuzione potrà tenere conto non solo della condotta tenuta dall'interessato (ad es., un'eventuale manifesta mancanza di diligenza, quando risulta che egli abbia cercato di evitare la notifica dell'informazione a lui indirizzata), ma anche della circostanza secondo cui il diritto nazionale dello Stato emittente conceda, in ogni caso, all'interessato il diritto di richiedere un nuovo processo quando la notifica della citazione sia ritenuta effettuata con il deposito della stessa presso un adulto convivente.

In ogni caso, l'autorità giudiziaria di esecuzione ha la possibilità di chiedere d'urgenza la trasmissione di informazioni complementari, ove ritenga che quelle comunicate dallo Stato emittente siano insufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna.

In relazione ad un'ipotesi in cui la decisione di condanna era stata pronunciata senza che l'interessato fosse comparso personalmente al processo nell'ambito della sua condanna iniziale, né in primo grado né in grado d'appello, la Corte di giustizia (Quinta Sezione, 10 agosto 2017, C-271/17 PPU, **Zdziaszek**) ha stabilito: a) che la **nozione di «processo terminato con la decisione»**, ai sensi dell'articolo 4 bis, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev'essere interpretata nel senso che essa **riguarda non solo il giudizio che ha dato luogo alla decisione in appello**, ove quest'ultima, dopo un nuovo esame del merito della causa, abbia definitivamente statuito sulla colpevolezza della persona interessata, **ma anche un procedimento successivo**, come quello che ha portato alla sentenza che dispone una pena cumulativa in discussione nel caso di specie, in esito al quale è intervenuta la **decisione che ha modificato definitivamente l'entità della pena inizialmente inflitta**, nei limiti in cui l'autorità che ha adottato quest'ultima decisione abbia beneficiato a tale riguardo di un certo potere discrezionale; b) la decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, dev'essere interpretata nel senso che, **nel caso in cui l'interessato non sia comparso personalmente al procedimento** rilevante o, eventualmente, ai procedimenti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 4 bis, par. 1, di tale decisione quadro, come modificata, e in cui né le informazioni contenute nel modulo recante il modello di mandato d'arresto europeo, allegato alla suddetta decisione quadro, né quelle ottenute in applicazione dell'art.15, par. 2, della stessa decisione quadro, come modificata, forniscano elementi sufficienti per dimostrare l'esistenza di una delle situazioni contemplate all'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a d), della decisione quadro 2002/584, come modificata, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione dispone della **facoltà di rifiutarsi di eseguire il mandato d'arresto europeo**. Nondimeno, tale decisione quadro non impedisce a tale autorità di tenere conto di tutte le circostanze che caratterizzano la causa di cui essa è investita per assicurarsi del rispetto dei diritti della difesa dell'interessato nel corso del procedimento rilevante o dei procedimenti rilevanti.

#### **H) Ritrasferimento.**

Con sentenza del 28 giugno 2012 (causa C-192/12 PPU, **West**) la Corte di giustizia ha stabilito che l'art. 28, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che, quando una persona è stata oggetto di più di una consegna tra Stati membri a seguito di successivi mandati d'arresto europei, la **consegna successiva** della

medesima persona ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro che l'ha consegnata da ultimo è subordinata unicamente all'assenso dello Stato membro che ha proceduto a tale ultima consegna.

### **I) Procedura per l'emissione del mandato interno.**

Con sentenza del 29 gennaio 2013 (causa C-396/11, **Radu**) la Corte di giustizia ha inoltre affermato che la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretata nel senso che le autorità giudiziarie di esecuzione non possono rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esercizio di un'azione penale a motivo del fatto la persona ricercata **non è stata sentita nello Stato membro emittente prima dell'emissione di tale mandato d'arresto**

Il rispetto degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali non esige che un'autorità giudiziaria di uno Stato membro possa rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esercizio di un'azione penale a motivo del fatto che la persona ricercata non è stata sentita dalle autorità giudiziarie emittenti prima dell'emissione di tale mandato d'arresto.

A tale riguardo si deve necessariamente constatare, secondo la Corte, che un obbligo, per le autorità giudiziarie emittenti, di sentire la persona ricercata prima dell'emissione di un siffatto mandato d'arresto europeo vanificherebbe inevitabilmente il sistema stesso di consegna previsto dalla decisione quadro 2002/584 e, pertanto, la realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dal momento che, in particolare al fine di evitare la fuga dell'interessato, un siffatto mandato d'arresto deve potersi giovare di un certo effetto sorpresa.

In ogni caso, il legislatore europeo ha garantito il rispetto del **diritto all'audizione nello Stato membro di esecuzione** in modo tale da non compromettere l'efficacia del meccanismo del mandato d'arresto europeo.

### **L) Procedura nello Stato di esecuzione.**

Con sentenza del 30 maggio 2013 (C-168/13 PPU - **Jeremy**), la Corte di giustizia si è pronunciata sulla questione pregiudiziale proposta, ai sensi dell'art. 267 TFUE, *dal Conseil constitutionnel* in data 4 aprile 2013, dichiarando che gli artt. 27, par. 4, e 28, par. 3, lett. c) della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, non si oppongono alla previsione **di un ricorso** che sospenda l'esecuzione della decisione con cui l'autorità giudiziaria, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, accorda il proprio assenso all'estensione del mandato a reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stato eseguito il mandato ("**consegna suppletiva**") o alla consegna della persona ad uno Stato diverso da quello di esecuzione a seguito di un mandato emesso per un reato anteriore alla sua consegna ("**riconsegna**").

Il giudice costituzionale francese ha sottoposto per la prima volta una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo di sollecitarne l'intervento al fine di valutare se la non impugnabilità della decisione dell'autorità giudiziaria sulla richiesta di consegna suppletiva, espressamente prevista dall'art. 695-46, comma 4, code de procédure pénale, determini una violazione dei principi di uguaglianza e di tutela giurisdizionale effettiva, garantiti dagli artt. 6 e 16 della Dichiarazione del 1789.

Rilevato che la decisione quadro nulla dispone in merito alla previsione di un **ricorso con effetto sospensivo avverso le decisioni relative al mandato di arresto**, la Corte ha ritenuto che tale silenzio non sia incompatibile con il sistema di tutela multilivello dei diritti fondamentali applicabile nello spazio giuridico europeo.

In primo luogo, essa ha posto in evidenza che l'assenza di un'espressa disciplina nella decisione quadro non impedisce, né tantomeno impone, agli Stati membri di prevedere e disciplinare un ricorso con effetto sospensivo avverso il provvedimento di consegna suppletiva o di riconsegna.

Sul punto, la Corte ha ricordato che la decisione quadro già di per sé prevede una procedura conforme alle esigenze dirette a garantire una tutela giurisdizionale effettiva e l'accesso ad un giudice imparziale sancite dagli artt. 13 CEDU e 47 CDFUE, indipendentemente dalle modalità di attuazione della decisione quadro scelte dagli Stati membri. Da un lato, infatti, tutta la procedura di consegna deve svolgersi sotto il controllo giudiziario e nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dal diritto dell'Unione. Dall'altro lato, anche nell'ambito del processo penale principale -

che permane al di fuori della sfera di applicazione del diritto dell'Unione - gli Stati membri sono tenuti a garantire il rispetto dei diritti fondamentali così come consacrati nell'ordinamento europeo o in quello nazionale, compreso il diritto al doppio grado di giudizio in caso di provvedimento restrittivo della libertà personale.

Tale ultimo rilievo offre alla Corte lo spunto per un'ulteriore precisazione in merito ai meccanismi di funzionamento della cooperazione giudiziaria in materia penale: richiamando la sentenza resa nel caso Aguirre Zarraga e riaffermando che il principio di mutuo riconoscimento si fonda sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri in ordine al fatto che i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali siano in grado di fornire una tutela equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali riconosciuti a livello dell'Unione, ed in particolare nella CDFUE, la Corte aggiunge che **"i destinatari di un mandato di arresto possono ricorrere ai mezzi di impugnazione previsti nell'ordinamento giuridico dello Stato membro di emissione al fine di contestare la legittimità del procedimento che ha condotto all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale"**.

In ogni caso, precisa la Corte (v. §§ 51-55), indipendentemente dalle garanzie riconosciute dalla decisione quadro, l'assenza di una regolamentazione esplicita in merito alla proposizione di un ricorso avverso le decisioni sul mandato d'arresto non impedisce che siano gli Stati a legiferare su tale profilo. Questi ultimi potranno infatti prevedere un ricorso con effetto sospensivo avverso la decisione sulla richiesta di consegna suppletiva o di riconsegna nell'esercizio del margine di apprezzamento che il diritto eurounitario riconosce loro in relazione alla individuazione delle concrete modalità di attuazione degli obiettivi perseguiti dalle decisioni quadro. In tema di mandato d'arresto, il diritto dell'Unione non pone alcun ostacolo: al contrario, il considerando n° 12 prevede espressamente che la decisione quadro "non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo".

Va osservato, infine, che nel **§ 36** la Corte ha ribadito il principio secondo cui gli Stati membri devono eseguire il m.a.e. ovvero rifiutarne l'esecuzione e subordinarla a condizioni soltanto nei casi elencati agli artt. da 3 a 5 della stessa decisione quadro. Parimenti, **a norma dell'art. 28, par. 3, di quest'ultima, l'assenso ad una consegna successiva può essere negato solo negli stessi casi (v. sentenza del 28 giugno 2012, West, C-192/12 PPU, punto 55 e giurisprudenza ivi citata) e solo detti casi possono giustificare il mancato assenso all'estensione del mandato d'arresto europeo a un reato commesso prima della consegna della persona sottoposta a procedimento penale diverso da quello che ha giustificato detta consegna, a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, della decisione quadro.**

#### **M) Misure cautelari.**

Con la sentenza del 16 luglio 2015 (causa C-237/15 PPU, **Lanigan**), la Corte di giustizia, considerata l'assenza di indicazioni contrarie nella decisione quadro e la finalità che essa persegue, ovvero quella di accelerare e semplificare i procedimenti di consegna di imputati/condannati (a seconda della finalità processuale o esecutiva del m.a.e.), ha stabilito nel senso dell'obbligo per le autorità nazionali competenti di proseguire il procedimento di esecuzione del mandato anche dopo la scadenza dei termini fissati dall'art. 17 della decisione quadro, senza che questa imponga il rilascio della persona detenuta ai fini della consegna (rilascio che potrebbe compromettere l'effetto utile del meccanismo di cooperazione predisposto dalla decisione quadro)<sup>127</sup>.

Secondo la Corte, tuttavia, l'operatività del meccanismo non deve pregiudicare il rispetto dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, in particolare il diritto alla libertà e alla sicurezza sancito dal suo art. 6, alla luce del quale la decisione quadro deve essere interpretata. Ciò implica che la custodia di una persona in circostanze come quella qui considerata non può oltrepassare una durata "ragionevole".

---

<sup>127</sup> Nel dicembre 2012, le autorità giudiziarie britanniche avevano emesso un m.a.e. nei confronti del signor Lanigan, nell'ambito di un procedimento penale avviato nel Regno Unito per omicidio e possesso di arma da fuoco. Nel gennaio 2013, il signor Lanigan è stato arrestato dalle autorità irlandesi, ma non ha acconsentito alla sua consegna (ex art. 13 della decisione quadro) alle autorità britanniche ed è stato detenuto in Irlanda in attesa di una decisione sulla consegna. A causa di plurimi rinvii dovuti ad incidenti procedurali, l'esame della situazione del consegnando da parte della *High Court* irlandese ha avuto inizio solo nel giugno 2014 ed è proseguito sino al dicembre dello stesso anno, quando il destinatario del m.a.e. ha eccepito la illegittima prosecuzione del procedimento, in conseguenza dello spirare dei termini previsti dalla decisione quadro per l'adozione della decisione sull'esecuzione del m.a.e.

Al fine di verificare che la **custodia del consegnando** non sia eccessiva e possa, al contrario, considerarsi giustificata anche alla luce dell'art. 52, par. 1, Carta e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (il cui rispetto è imposto dalla clausola di omogeneità di cui all'art. 52, par. 3, Carta), la Corte indica al giudice *a quo* una serie di elementi da prendere in esame: occorrerà, tra l'altro, tenere in considerazione l'eventuale inerzia delle autorità dello Stato di emissione e di quello di esecuzione, il "contributo" del ricercato alla durata del procedimento, nonché la pena cui si espone il ricercato o la pena inflittagli, l'esistenza di un rischio di fuga e la circostanza che il ricercato sia stato detenuto per un periodo la cui durata totale ecceda significativamente i termini previsti dalla decisione quadro per l'adozione della decisione sull'esecuzione del m.a.e.

Qualora il giudice *a quo* procedesse alla liberazione del consegnando, secondo la Corte, egli dovrebbe disporre ogni misura necessaria ad evitare che questi si dia alla fuga, assicurando il permanere delle condizioni sostanziali necessarie alla sua effettiva consegna, sinché non sarà adottata una decisione definitiva sulla sua consegna.

La Corte di giustizia (Prima Sezione, 12 febbraio 2019, **TC**, C 492/18 PPU) ha successivamente precisato che la sussistenza di un concreto **pericolo di fuga** che legittima l'emissione di una misura cautelare al fine di garantire le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva del ricercato **non consente la rimessione in libertà** del medesimo sulla base del solo motivo che è trascorso un **termine di 90 giorni** dalla data del suo arresto.

Inoltre, le autorità giudiziarie nazionali sono tenute ad interpretare la normativa interna in conformità all'art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in modo da garantire che la **eventuale sospensione del mantenimento in custodia oltre il termine di novanta giorni dall'arresto** (nel caso in cui venga proposta una questione di rinvio pregiudiziale ovvero nell'ipotesi di rinvio della decisione sulla consegna per la presenza di un rischio concreto di condizioni detentive inumane o degradanti) non dia luogo a divergenti soluzioni giurisprudenziali nel computo dei termini di durata della custodia cautelare applicata nei confronti della persona richiesta in consegna.

La Corte UE si è pronunciata su una questione oggetto di un rinvio pregiudiziale proposto dal Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam), nell'ambito di un procedimento relativo all'esecuzione di un m.a.e. emesso nei confronti di una persona (TC) richiesta in consegna dalle autorità competenti del Regno Unito. Il giudice del rinvio ha chiesto di stabilire, da un lato, se la decisione quadro 2002/584 debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che prevede un obbligo generale e incondizionato di remessa in libertà di una persona ricercata e arrestata in forza di un m.a.e. allo scadere del termine di 90 giorni dal suo arresto, allorché esiste un rischio molto elevato di fuga della medesima, non superabile attraverso l'imposizione di misure adeguate, e, dall'altro, se l'art. 6 della Carta dei diritti fondamentali debba interpretarsi nel senso che esso osta ad una giurisprudenza nazionale che consente il mantenimento in custodia del ricercato oltre il termine di 90 giorni, sulla base di un'interpretazione della normativa interna secondo cui il termine in questione è sospeso quando l'autorità giudiziaria di esecuzione decide di sottoporre alla Corte UE una domanda di pronuncia pregiudiziale o di attendere la risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un'altra autorità giudiziaria di esecuzione, ovvero di rinviare la decisione sulla consegna per il motivo che potrebbe ravvisarsi, nello Stato membro di emissione, un rischio concreto di condizioni detentive inumane o degradanti.

Nel richiamare la propria elaborazione giurisprudenziale in tema di diritto alla libertà e alla sicurezza della persona ricercata ai fini della consegna basata sul m.a.e. (cfr. C. giust. UE, 16 luglio 2015, Lanigan, C-237/15, § 55; C. giust. UE, 15 marzo 2017, Al Chodor, C-528/15, §37), la Corte di Lussemburgo ha posto in rilievo l'importanza del rispetto, da parte dei giudici nazionali, dei criteri-guida dell'interpretazione conforme della normativa interna alle pertinenti disposizioni previste dalla decisione quadro sul m.a.e. ed ha osservato che le divergenti interpretazioni giurisprudenziali seguite, a livello nazionale, dal giudice del rinvio (Tribunale di Amsterdam) e dalla Corte di appello di Amsterdam (Gerechtshof Amsterdam) - risultate in contrasto finanche in ordine alla decorrenza del computo del periodo di sospensione del termine entro il quale pronunciarsi sulla consegna del ricercato - non hanno consentito di garantire le esigenze di conformità alla normativa europea sotto i profili della chiarezza e della prevedibilità della disciplina relativa ai termini di durata del mantenimento in custodia nello Stato di esecuzione.



Entro tale prospettiva, in particolare, il giudice europeo ritiene essenziale operare un bilanciamento tra l'art. 12 della decisione quadro, relativo alla disciplina del mantenimento in custodia del ricercato (secondo cui «Quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d'arresto europeo, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato membro dell'esecuzione. In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione, a condizione che l'autorità competente di tale Stato membro adotti le misure ritenute necessarie ad evitare che il ricercato si dia alla fuga»), e l'art. 6 della Carta UE, secondo il quale ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

La Corte di giustizia ha pertanto concluso nel duplice senso: a) che la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio in tema di m.a.e. deve essere interpretata nel senso che essa non consente una normativa interna che contempri un obbligo generale e incondizionato di rimessione in libertà di una persona ricercata e arrestata in forza di un mandato d'arresto europeo allo scadere del termine di 90 giorni dal suo arresto, nelle ipotesi in cui esista un rischio molto elevato di fuga della medesima, che non può essere fronteggiato mediante l'imposizione di adeguate misure cautelari; b) che l'art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tuttavia, dev'essere interpretato nel senso che esso osta ad una giurisprudenza nazionale che consente il mantenimento in custodia del ricercato oltre la scadenza del termine di 90 giorni – sulla base di un'interpretazione di tale disposizione nazionale secondo la quale il suddetto termine è sospeso quando l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale o di attendere la risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un'altra autorità giudiziaria dell'esecuzione, oppure di rinviare la decisione sulla consegna per il motivo che potrebbe esistere, nello Stato membro emittente, un rischio concreto di condizioni detentive inumane o degradanti – nella misura in cui tale giurisprudenza non garantisce la conformità della normativa nazionale alla decisione quadro 2002/584/GAI e presenta divergenze che possono dar luogo a diversi termini di mantenimento in custodia.

Nel nostro sistema v. Sez. 6, n. 39770 del 05/10/2012, Agu, Rv. 253398, secondo cui la mancata previsione di un termine predeterminato di scadenza della custodia cautelare, successivo alla decisione della Corte di appello, non costituisce motivo di irrazionalità del sistema e di irreparabile pregiudizio della persona richiesta in consegna, tenuto conto dei tempi ristretti previsti per la decisione sull'eventuale ricorso per cassazione e della disciplina relativa ai casi di sospensione e rinvio della consegna.

#### **N) Trattamenti inumani e degradanti.**

Di particolare rilievo è la sentenza del 5 aprile 2016 della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione europea (C. giust. UE, 5 aprile 2016, C-404/15 e C-659/15, **Aranyosi e Caldaru**), che ha affrontato la questione pregiudiziale, sottopostale in relazione a consegne alle autorità giudiziarie romene ed ungheresi richieste con mandato di arresto europeo (nella specie, rispettivamente, di tipo «esecutivo» e «processuale»), concernente la possibilità di introdurre un motivo di non esecuzione non previsto espressamente dal legislatore dell'Unione europea: ovvero la presenza di «gravi indizi» sulla **violazione dei diritti fondamentali dell'interessato e dei principi giuridici generali sanciti dall'articolo 6 TUE** da parte dello Stato di emissione in **relazione alle condizioni di detenzione**.

L'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia pone in evidenza **due aspetti nodali: da un lato** che il meccanismo di consegna delineato dalla decisione quadro del 2002, fondato sul principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri, che presuppone che tutti rispettino il diritto dell'Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo, non può prescindere dalla constatazione dell'effettivo e concreto grave malfunzionamento del sistema penitenziario dello Stato membro emittente, **dall'altro** che proprio i principi fondanti l'Unione europea obblighino ogni Stato membro al rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU, come rammenta il considerando 10 della decisione quadro, in base al quale l'attuazione del mandato d'arresto europeo può essere sospesa in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all'articolo 6, paragrafo 1, UE.

Pertanto, la Corte di giustizia ha affermato che, se lo Stato membro di esecuzione è tenuto ad accertare concretamente in relazione alla persona richiesta in consegna l'esistenza di un rischio collegato al divieto di pene o di trattamenti inumani o degradanti, contenuto nell'art. 4

della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nell'art. 3 CEDU, va al contempo salvaguardata la possibilità della realizzazione della consegna stessa, consentendo «entro un tempo ragionevole» allo Stato membro di emissione di rimuovere le condizioni ostative connesse a tale rischio.

Una volta verificata l'esistenza di un rischio concreto di trattamento contrario all'art. 3 CEDU ad opera di uno Stato membro, spetta infatti a quest'ultimo provvedere a rimuoverlo.

La Corte di giustizia ha quindi delineato la procedura che gli Stati membri devono seguire allorché l'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione disponga di elementi che attestino «un rischio concreto» di trattamento inumano o degradante dei detenuti nello Stato membro di emissione.

In primo luogo, detta autorità deve valutare se tale rischio sussista, basandosi su «**elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati**» sulle condizioni di detenzione vigenti nello Stato membro emittente e comprovanti la presenza di carenze sia sistemiche o comunque generalizzate, sia limitate ad alcuni gruppi di persone o a determinati centri di detenzione.

A tal fine, la Corte ha indicato quali fonti conoscitive qualificate le decisioni giudiziarie internazionali, in particolare le sentenze della Corte EDU, le decisioni giudiziarie dello Stato membro emittente, nonché da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d'Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite.

Una volta accertata la sussistenza di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, dovuto alle condizioni generali di detenzione nello Stato membro emittente, l'autorità giudiziaria di esecuzione deve svolgere un'indagine «mirata», volta cioè a stabilire se, nel caso concreto, l'interessato alla consegna sarà sottoposto ad un trattamento inumano o degradante.

In altri termini, deve essere effettuato un supplemento di istruttoria, a norma dell'art. 15, par. 2 della decisione quadro del 2002, per richiedere con urgenza all'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente «qualsiasi **informazione complementare necessaria**» in ordine alle condizioni di detenzione previste per la persona di cui è stata chiesta la consegna e all'esistenza di «procedimenti e meccanismi nazionali o internazionali di controllo delle condizioni di detenzione» che consentano di valutare lo stato effettivo delle condizioni di detenzione in predetti istituti.

La Corte di giustizia, a tal riguardo, ha rammentato l'opportunità che venga fissato **un termine massimo per la ricezione** delle informazioni complementari, che tenga conto dei termini fissati dall'art. 17 della decisione quadro, ma che sia al contempo adeguato ai tempi necessari allo Stato di emissione per raccogliere le informazioni richieste, se necessario ricorrendo a tal fine all'assistenza dell'autorità centrale.

La stessa Corte ha quindi precisato che la consegna sarà disposta, se l'autorità giudiziaria di esecuzione escluda, sulla base delle informazioni «individualizzate» ricevute, un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, rispetto alla persona oggetto del mandato d'arresto europeo.

La Corte di giustizia ha volutamente evitato di prevedere eventuali garanzie sul rispetto delle condizioni di detenzione da parte dello Stato di esecuzione, così come prospettato dal giudice del rinvio.

Nella cooperazione tra autorità giudiziarie sulla base del meccanismo del mandato di arresto europeo, fuori dalla dimensione politica tipica dell'extradizione, vengono in considerazione esclusivamente le informazioni che portino ad escludere la sussistenza del rischio.

Informazioni delle quali lo Stato di esecuzione, in conformità con i principi del mutuo riconoscimento, deve prendere atto.

Nel diverso caso in cui, sulla base delle informazioni fornite, non venga escluso il rischio concreto di trattamento inumano o degradante, la Corte di giustizia ha stabilito che l'esecuzione del mandato «deve essere rinviata, ma non può essere abbandonata» e ne va informato Eurojust.

In buona sostanza, l'autorità giudiziaria di esecuzione deve rinviare la propria decisione sulla consegna, fintanto non ottenga - purché entro un termine ragionevole - informazioni complementari che le consentano di escludere la sussistenza di un siffatto rischio.

Successivamente, la Corte di giustizia (Prima Sezione, 25 luglio 2018, **ML**, C-220/18) ha precisato la portata applicativa dei principi affermati nella sua precedente pronuncia relativa al caso Aranyosi e Căldăraru (nel nostro ordinamento v., in adesione al quadro di principi al

riguardo stabiliti dai giudici lussemburghesi, Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu; Sez. 6, n. 47891 del 11/10/2017, Enache, Rv. 271513), rispondendo ad una domanda pregiudiziale formulata dal Tribunale superiore del Land, Brema (Germania), che nutrivà dubbi, alla luce delle condizioni di detenzione esistenti in Ungheria, in merito alla possibilità di consegnare alle autorità ungheresi un loro cittadino, ivi condannato in contumacia ad una pena privativa della libertà di un anno e otto mesi per reati di percosse e lesioni, danneggiamento, truffa semplice e furto con scasso. Le autorità di esecuzione, infatti, ritenevano di disporre di elementi comprovanti l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate nell'ordinamento penitenziario ungherese, ravvisando un rischio reale, per la persona ricercata, di subire un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Sulla scorta della su citata sentenza della Corte di giustizia nelle cause Aranyosi e Căldăraru, l'autorità giudiziaria tedesca ha ritenuto necessario acquisire informazioni supplementari in merito alle effettive condizioni nelle quali il consegnando avrebbe potuto essere detenuto in Ungheria e, in tale contesto, ha richiesto alla Corte di Lussemburgo ulteriori precisazioni in merito agli atti da compiere.

A tale riguardo la Corte europea ha affermato che compete all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, qualora disponga di elementi comprovanti l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate nelle condizioni di detenzione all'interno degli istituti penitenziari dello Stato membro emittente, tenere conto di tutti i dati aggiornati disponibili ed espletare le pertinenti verifiche sulla base dei parametri di seguito precisati: 1) non può escludere l'esistenza di un rischio reale che la persona interessata da un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà sia oggetto di un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, per il solo motivo che tale persona disponga, nello Stato membro emittente, di un mezzo di ricorso che le permette di contestare le sue condizioni di detenzione, sebbene l'esistenza di un simile mezzo di ricorso possa essere presa in considerazione da parte della medesima autorità al fine di adottare una decisione sulla consegna della persona interessata; 2) è tenuta unicamente ad esaminare le condizioni di detenzione negli istituti penitenziari nei quali è probabile, secondo le informazioni a sua disposizione, che la suddetta persona sarà detenuta, anche in via temporanea o transitoria; 3) deve verificare, a tal fine, solo le condizioni di detenzione concrete e precise della persona interessata che siano rilevanti al fine di stabilire se essa correrà un rischio reale di trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; 4) può prendere in considerazione talune informazioni fornite da autorità dello Stato membro emittente diverse dall'autorità giudiziaria emittente, quali, in particolare, la garanzia che la persona interessata non sarà sottoposta a un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Nel caso di specie, conclusivamente, la Corte ha ritenuto che la consegna della persona ricercata alle autorità ungheresi sembrava consentita nel rispetto del suo diritto fondamentale di non essere sottoposta ad un trattamento inumano o degradante, ma ha rimesso la concreta verifica di tale circostanza alla competenza dell'autorità di esecuzione.

In definitiva, da tale pronuncia possono trarsi le seguenti affermazioni di principio: a) l'eventuale esame delle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente deve limitarsi agli istituti penitenziari nei quali sia concretamente previsto che la persona interessata sarà detenuta; b) la possibilità per la persona interessata di contestare le condizioni di detenzione nello Stato membro emittente non è sufficiente ad escludere l'esistenza di un rischio reale di trattamento inumano o degradante.

Analoghe considerazioni sono state espresse dalla Corte UE in un altro caso (25 luglio 2018, C-220/18 PPU, **ML c. Generalstaatsanwaltschaft**), ove si è stabilito che: a) l'eventuale esame, prima dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo, delle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente deve limitarsi agli istituti penitenziari nei quali sia concretamente previsto che la persona interessata sarà detenuta; b) la possibilità per la persona interessata di contestare le condizioni di detenzione nello Stato membro emittente non è sufficiente a escludere l'esistenza di un rischio reale di trattamento inumano.

Nella motivazione la Corte ha precisato:

1) anche se lo Stato membro emittente prevede, come l'Ungheria a partire dall'inizio del 2017, mezzi di ricorso volti a verificare la legittimità delle condizioni di detenzione alla luce dei diritti fondamentali, le autorità giudiziarie di esecuzione restano obbligate a procedere ad un esame individuale della situazione di ciascuna persona interessata, al fine di assicurarsi che la

loro decisione sulla consegna di tale persona non esporrà quest'ultima ad un rischio reale di subire un trattamento inumano o degradante a causa delle predette condizioni.

2) le autorità giudiziarie dell'esecuzione sono tenute unicamente ad esaminare le condizioni di detenzione negli istituti penitenziari nei quali, secondo le informazioni a loro disposizione, sia concretamente previsto che la persona interessata sarà detenuta, anche in via temporanea o transitoria. La conformità, alla luce dei diritti fondamentali, delle condizioni di detenzione negli altri istituti penitenziari dove detta persona potrebbe eventualmente essere incarcerata in seguito rientra nella sola competenza degli organi giurisdizionali dello Stato membro emittente.

3) l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve verificare solo le condizioni di detenzione concrete e precise della persona interessata che siano rilevanti ai fini di stabilire se essa correrà un rischio reale di trattamento inumano o degradante. In tal senso, la pratica di un culto, la possibilità di fumare, le modalità di lavaggio dei vestiti nonché l'installazione di sbarre o di persiane alle finestre delle celle sono, in linea di principio, aspetti della detenzione privi di rilevanza evidente.

4) l'autorità giudiziaria dell'esecuzione che reputi necessario chiedere all'autorità giudiziaria emittente di fornire con urgenza informazioni complementari relativamente alle condizioni di detenzione deve assicurarsi che le sue richieste, per numero e portata, non finiscano col paralizzare il funzionamento del mandato d'arresto europeo, il quale è volto proprio ad accelerare e a facilitare le consegne nello spazio comune di libertà, di sicurezza e di giustizia.

5) qualora l'autorità giudiziaria emittente garantisca che la persona interessata non sarà sottoposta ad un trattamento inumano o degradante a causa delle sue concrete e precise condizioni di detenzione a prescindere dall'istituto penitenziario in cui sarà incarcerata, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, tenuto conto della fiducia reciproca che deve sussistere tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, e sulla quale si fonda il sistema del mandato d'arresto europeo, deve fidarsi di tale garanzia, perlomeno in assenza di qualsivoglia elemento preciso che permetta di ritenere che le condizioni di detenzione esistenti all'interno di un determinato istituto penitenziario siano contrarie al divieto di trattamenti inumani o degradanti.

6) qualora siffatta garanzia non promani da un'autorità giudiziaria, come nel caso di specie, l'affidabilità di una simile garanzia deve essere determinata procedendo ad una valutazione globale dell'insieme degli elementi a disposizione dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione.

Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che la consegna di ML alle autorità ungheresi sembrava consentita nel rispetto del suo diritto fondamentale di non essere sottoposto a un trattamento inumano o degradante, ma ha rimesso la verifica di tale circostanza alla competenza dell'OLG Bremen.

Ulteriori delimitazioni di tali principii possono evincersi dalla messa a punto che la Corte di giustizia ha operato al riguardo nella successiva elaborazione giurisprudenziale (Grande Sezione, 15 ottobre 2019, C-128/18, **Dorobantu**), ove si è affermato che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve, al fine di valutare se esistano seri e comprovati motivi di ritenere che la persona richiesta in consegna dallo Stato di emissione correrà un rischio reale di essere sottoposta ad un trattamento inumano o degradante, tener conto dell'insieme degli aspetti materiali delle condizioni di detenzione nell'istituto penitenziario nel quale è concretamente previsto che tale persona verrà reclusa, quali lo spazio personale disponibile per detenuto in una cella, le condizioni sanitarie, nonché l'ampiezza della sua libertà di movimento nell'ambito di detto istituto.

Con la decisione in esame, la Corte ha stabilito che l'art. 1, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, letto in combinato disposto con l'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che **l'autorità giudiziaria dell'esecuzione**, ove disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati, attestanti l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate delle condizioni di detenzione negli istituti penitenziari dello Stato membro emittente, **deve**, al fine di valutare se esistano seri e comprovati motivi di ritenere che, a seguito della sua consegna al suddetto Stato membro, la persona oggetto di un m.a.e. correrà un rischio reale di essere sottoposta ad un trattamento inumano o degradante, **tener conto dell'insieme dei pertinenti aspetti materiali delle condizioni di detenzione nell'istituto penitenziario nel quale è concretamente previsto che tale persona verrà reclusa**, quali lo spazio personale disponibile per detenuto in una cella di tale istituto, le condizioni sanitarie, nonché l'ampiezza della sua libertà di movimento nell'ambito di detto istituto. Per quanto riguarda, in particolare, lo spazio personale disponibile per detenuto, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve, in assenza, allo stato attuale, di regole minime in materia nel diritto

dell'Unione, tener conto dei requisiti minimi risultanti dall'art. 3 della CEDU. Se, per il calcolo di questo spazio disponibile, non si deve tener conto dello spazio occupato dalle infrastrutture sanitarie, tale calcolo deve però includere lo spazio occupato dal mobilio. I detenuti devono tuttavia conservare la possibilità di muoversi normalmente nella cella.

Inoltre, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può escludere l'esistenza di un rischio reale di trattamento inumano o degradante per il solo fatto che la persona interessata disponga, nello Stato membro emittente, di un mezzo di ricorso che le permetta di contestare le condizioni della propria detenzione, o per il solo fatto che esistano, in tale Stato membro, misure legislative o strutturali destinate a rafforzare il controllo delle condizioni di detenzione.

#### **O) Mandato interno: nozione.**

Altro aspetto rilevante nella riflessione avviata dalla Corte di Lussemburgo riguarda la delimitazione della **nozione di custodia nelle procedure di consegna** e la necessità di esaminare, ai fini della deduzione del periodo custodiale scontato nello Stato di esecuzione del m.a.e., se le misure prese nei confronti della persona interessata in quest'ultimo Stato abbiano avuto un effetto realmente privativo della libertà personale (Corte giust., 28 luglio 2016, C-294/16 PPU, **JZ**).

Tale nozione, secondo la Corte, non può essere desunta dagli ordinamenti nazionali perché è propria dell'ordinamento europeo e deve essere ricostruita tenendo conto delle finalità dell'atto normativo in questione: le misure restrittive della libertà personale, infatti, non possono essere di per sé equiparate a quelle privative come la detenzione, richiedendosi a tale fine un accertamento concreto basato sulla disamina della tipologia, della durata, degli effetti e delle modalità di esecuzione della misura presa in esame. Se quest'ultima può in concreto essere assimilata, proprio per la sua intensità, ad una privazione della libertà, lo Stato di emissione del m.a.e. è tenuto a decurtare dalla pena che il condannato deve scontare il periodo in cui il destinatario del provvedimento è stato sottoposto a misure cautelari come arresti domiciliari e braccialetto elettronico nello Stato di esecuzione.

La nozione di «custodia», pertanto, designa una misura non semplicemente restrittiva, ma privativa della libertà personale e comprende, oltre all'incarcerazione, qualsiasi misura o insieme di misure imposte alla persona interessata che, in ragione del tipo, della durata, degli effetti e delle modalità di esecuzione, la privino della sua libertà in modo analogo ad un'incarcerazione. Grava sullo Stato di emissione l'onere di esaminare, ai fini della deduzione del periodo custodiale subito nello Stato di esecuzione, se le misure adottate nei confronti della persona richiesta in quest'ultimo Stato abbiano avuto un reale effetto privativo della libertà.

Un chiarimento opportuno riguardo alla natura della cd. "eurordinanza" deriva dalla precisazione che il mandato di arresto europeo deve contenere l'indicazione dell'esistenza di un **mandato nazionale**, ossia di un **provvedimento "a monte"**, poiché, in caso contrario, le autorità di esecuzione sono tenute a negarla (Corte giust. UE, 1 giugno 2016, C-241/15, **Bob Dogi**)<sup>128</sup>.

Il mandato di arresto nazionale, infatti, è una condizione indispensabile per l'emissione e l'esecuzione successiva di quello europeo, con la conseguenza che, nel caso in cui il provvedimento interno manchi in forza di una procedura semplificata prevista dallo Stato di emissione, il m.a.e. non deve essere eseguito perché, non essendosi validamente formato, l'atto stesso non viene ad esistenza.

Non viene più in rilievo, secondo la Corte, un problema di motivi facoltativi o tassativi di non esecuzione, i quali vengono propriamente in discussione solo in presenza di un atto valido, ma assume un ruolo dirimente il profilo dell'inesistenza stessa del provvedimento, con la conseguente impossibilità di esecuzione della procedura di consegna. Prima di negare l'esecuzione, tuttavia, l'autorità chiamata a dare seguito alla consegna deve chiedere allo Stato di emissione "di fornire con urgenza qualsiasi informazione supplementare necessaria", per chiarire se il mandato di arresto nazionale esiste e non è stato indicato, ovvero è del tutto mancante.

Qualora l'autorità di esecuzione, alla luce di tali informazioni, nonché di tutti gli altri elementi informativi in suo possesso, giunga alla conclusione che il m.a.e., pur essendo fondato sull'esistenza di un «mandato d'arresto» ai sensi dell'art. 8, par. 1, lett. c), della decisione

---

<sup>128</sup> Per una prima applicazione di tali principii nel nostro ordinamento v. Sez. 6, n. 17756 del 03/04/2017, **Hammami Khalil**, non mass.

quadro, è stato emesso senza che fosse stato effettivamente spiccato un mandato d'arresto nazionale distinto dal mandato d'arresto europeo, è tenuta a non dare corso alla procedura, in quanto quest'ultima non soddisfa i requisiti di regolarità previsti dall'art. 8, par. 1, della decisione quadro.

La procedura di consegna basata sul m.a.e. comporta dunque una tutela articolata su due livelli dei diritti in materia procedurale e dei diritti fondamentali di cui deve beneficiare la persona ricercata, in quanto alla tutela giudiziaria prevista al primo livello, nell'ambito dell'adozione di una decisione giudiziaria nazionale, come un mandato d'arresto nazionale, si aggiunge quella che deve essere garantita al secondo livello, in sede di emissione del mandato d'arresto europeo, la quale può eventualmente intervenire in tempi brevi, dopo l'adozione della suddetta decisione giudiziaria nazionale.

Siffatte modalità di tutela giudiziaria devono ritenersi in via di principio assenti in tutte quelle situazioni in cui nel procedimento principale venga applicata una procedura cosiddetta «semplificata» di emissione del m.a.e., in quanto quest'ultima implica che, prima della sua emissione, le autorità giudiziarie nazionali non abbiano adottato alcuna decisione interna, come l'emissione di un mandato d'arresto nazionale, sulla cui base si innesti poi quello europeo.

#### **P) Nozione di autorità giudiziaria.**

Nella causa C-452/16 PPU, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), nel procedimento relativo all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di **Krzysztof Marek Poltorak**, la Corte ha deciso, con sentenza del 10 novembre 2016, che la **nozione di «autorità giudiziaria»**, di cui all'articolo 6, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, è una nozione autonoma del diritto dell'Unione e tale disposizione normativa deve essere interpretata nel senso che un servizio di polizia, come il Rikspolisstyrelsen (direzione generale della Polizia nazionale, Svezia), non rientra nella nozione di «autorità giudiziaria emittente», cosicché il mandato d'arresto europeo da esso emesso ai fini dell'esecuzione di una sentenza che infligge una pena privativa della libertà non può essere considerato una **«decisione giudiziaria»**, ai sensi dell'art. 1, par. 1, della su citata decisione quadro.

#### **Q) Nozione di decisione giudiziaria.**

Nella causa C-453/16 PPU, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), nel procedimento relativo all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di **Halil Ibrahim Özçelik**, la Corte si è pronunciata, con sentenza del 10 novembre 2016, circa la questione se la decisione di un pubblico ministero rientri nella nozione di **«decisione giudiziaria»** ai sensi dell'art. 8, par. 1, lett. c), della decisione quadro.

Nella fattispecie, il mandato d'arresto europeo era stato emesso dal Veszprémi Járásbíróság (Tribunale distrettuale di Veszprém) e faceva riferimento ad un mandato d'arresto nazionale emesso da un servizio di polizia ungherese e convalidato dal pubblico ministero.

Ciò premesso, ad avviso della Corte occorre considerare che la **decisione con cui il pubblico ministero ha convalidato il mandato d'arresto nazionale emesso dal servizio di polizia** interessato costituisce il fondamento del mandato d'arresto europeo di cui trattasi nel procedimento principale.

Sulla base delle informazioni fornite dal governo ungherese la Corte ha osservato che la convalida, da parte del pubblico ministero, del mandato d'arresto emesso da tale servizio di polizia costituisce un atto giuridico con cui il pubblico ministero controlla e conferma tale mandato d'arresto. In seguito a tale convalida, figurante nel mandato d'arresto europeo, il pubblico ministero è considerato il responsabile dell'emissione del mandato d'arresto nazionale. Ne consegue che, per quanto riguarda l'art. 8, par. 1, lett. c), della decisione quadro, è irrilevante la circostanza che tale mandato d'arresto nazionale sia stato emesso da un servizio di polizia, in quanto la convalida del medesimo da parte del pubblico ministero consente, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni, di assimilare il pubblico ministero all'autore di tale mandato d'arresto.

La Corte ha deciso, pertanto, che il su citato art. 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che costituisce una «decisione giudiziaria», ai sensi di tale disposizione, una convalida, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, da parte del pubblico ministero, di un mandato d'arresto nazionale precedentemente emesso, ai fini dell'azione penale, da un servizio di polizia.

Nella causa C-477/16 PPU, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), nel procedimento relativo all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di **Ruslanas Kovalkovas**, la Corte ha deciso che la **nozione di «autorità giudiziaria»**, di cui all'art. 6, par.1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, è una **nozione autonoma del diritto dell'Unione** e tale disposizione dev'essere interpretata nel senso che osta a che un organo del potere esecutivo, quale il **Ministero della Giustizia** della Repubblica di Lituania, sia designato come «autorità giudiziaria emittente», cosicché il mandato d'arresto europeo da esso emesso ai fini dell'esecuzione di una sentenza che infligge una pena privativa della libertà non può essere considerato una «decisione giudiziaria», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299.

In merito alle **garanzie di indipendenza dell'autorità giudiziaria dal potere esecutivo** la Corte di giustizia ha precisato la nozione di "autorità emittente" (Grande Sezione, 27 maggio 2019, **OG e PI**, cause riunite C-508/18 e C-82/19 PPU), stabilendo che tale nozione, ai sensi dell'art. 6, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, dev'essere interpretata nel senso che essa non ricomprende le **procure di uno Stato membro che siano esposte al rischio di essere soggette, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da organi del potere esecutivo, quale un Ministro della giustizia.**

Successivamente, la Corte di Lussemburgo (Seconda Sezione, 9 ottobre 2019, C-489/19 PPU – **NJ (Procura di Vienna)**) ha ulteriormente delimitato l'ambito di applicazione della nozione, affermando che la stessa, ai sensi dell'art. 1, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, dev'essere interpretata nel senso che ricomprende **i mandati emessi dalle procure di uno Stato membro** che siano esposte al rischio di essere soggette, direttamente o indirettamente, ad ordini o ad istruzioni individuali da organi del potere esecutivo, purché tali mandati siano obbligatoriamente **oggetto di convalida da parte di un tribunale** che ne controlli in modo indipendente e obiettivo le condizioni di emissione e la proporzionalità.

Con la pronuncia in esame, in particolare, la Corte di giustizia è tornata ad occuparsi dei profili che connotano la nozione di indipendenza delle autorità giudiziarie degli Stati membri UE nell'ambito delle procedure di consegna basate sul m.a.e., decidendo in merito ad una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale superiore del Land di Berlino in un procedimento relativo all'esecuzione di un m.a.e. emesso dalla Procura di Vienna, e convalidato con decisione del Tribunale del Land di Vienna, ai fini dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona indagata per reati di furto commessi a titolo professionale.

La Corte di Lussemburgo ha stabilito che la convalida da parte del tribunale deve essere effettiva e deve svolgersi in modo indipendente ed obiettivo, avendo ad oggetto l'intero fascicolo penale in cui sono inseriti eventuali ordini o istruzioni individuali del potere esecutivo, le condizioni di emissione nonché la proporzionalità di tali mandati d'arresto, adottando così una decisione autonoma che conferisce loro forma definitiva.

Nella medesima prospettiva, la Corte di giustizia (Prima Sezione, 12 dicembre 2019, cause riunite C-566/19 PPU e C-626/19 PPU, **JR e YC**) ha precisato che rientrano nella nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell'art. 6, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, **i magistrati della procura di uno Stato membro, incaricati dell'azione pubblica e collocati sotto la direzione e il controllo dei loro superiori gerarchici**, qualora il loro *status* ordinamentale conferisca ad essi una garanzia di indipendenza, in particolare rispetto al potere esecutivo, nell'ambito della procedura di emissione del mandato d'arresto europeo.

Nel caso in esame, la Corte di giustizia è stata investita da due domande di pronuncia pregiudiziale presentate nell'ambito dell'esecuzione, rispettivamente in Lussemburgo e nei Paesi

Bassi, di mandati d'arresto europei emessi dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di primo grado di Lione, ai fini dell'esercizio di un'azione penale promossa nei confronti di JR (sospettato di essere stato coinvolto in reati connessi a un'organizzazione criminale), e dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di primo grado di Tours, ai fini dell'esercizio di un'azione penale promossa nei confronti di YC (sospettato di aver partecipato in Francia a un attacco a mano armata).

Alla Corte di Lussemburgo, in particolare, si è chiesto di precisare se il p.m. ministero francese presso il giudice istruttore o del dibattimento, competente in Francia per l'emissione di un m.a.e, possa essere considerato un'autorità giudiziaria emittente, nel senso autonomo di cui all'art. 6, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, nel caso in cui, essendo tenuto a controllare il rispetto delle condizioni necessarie per l'emissione di un m.a.e. e ad esaminare la proporzionalità di quest'ultima alla luce delle circostanze del fascicolo penale, esso sia al tempo stesso l'autorità incaricata dell'esercizio dell'azione penale nell'ambito del medesimo procedimento.

La Corte ha osservato, in primo luogo, che l'art. 64 della Costituzione francese garantisce l'indipendenza dell'autorità giudiziaria composta dai magistrati giudicanti e dai magistrati inquirenti e che, in forza dell'articolo 30 del codice di procedura penale, il p.m. esercita le sue funzioni in modo obiettivo e al riparo da qualsiasi istruzione individuale proveniente dal potere esecutivo, in quanto il Ministro della giustizia può soltanto rivolgere ai magistrati della procura istruzioni generali di politica penale al fine di assicurare la coerenza di tale politica in tutto il territorio. Siffatte istruzioni generali, pertanto, non possono in alcun caso avere l'effetto di impedire ad un magistrato della procura di esercitare il proprio potere discrezionale riguardo alla proporzionalità dell'emissione di un m.a.e. Inoltre, conformemente all'art. 31 del codice di rito penale, il p.m. esercita l'azione pubblica e richiede l'applicazione della legge nel rispetto del principio di imparzialità. Siffatti elementi sono considerati dalla Corte sufficienti a dimostrare che, in Francia, i magistrati della procura dispongono del potere di valutare in modo indipendente, segnatamente rispetto al potere esecutivo, la necessità e la proporzionalità dell'emissione di un m.a.e. ed esercitano tale potere in modo oggettivo, tenendo conto di tutti gli elementi a carico e a discarico.

Se è vero che i magistrati della procura sono tenuti a conformarsi alle istruzioni provenienti dai propri superiori gerarchici, dalla giurisprudenza della Corte, e in particolare dalle sentenze del 27 maggio 2019, OG e PI (C-508/18 e C-82/19 PPU), nonché del 27 maggio 2019, PF (C-509/18), risulta che **il requisito di indipendenza**, che esclude che il potere decisionale dei primi formi oggetto di istruzioni esterne al potere giudiziario, provenienti in particolare dal potere esecutivo, **non impedisce che istruzioni interne possano essere impartite dai loro superiori gerarchici, essi stessi magistrati della procura, sulla base del rapporto di subordinazione che disciplina il funzionamento del pubblico ministero.**

Né, infine, prosegue la Corte UE, l'indipendenza del p.m. è messa in discussione dal fatto che quest'ultimo è incaricato dell'esercizio dell'azione pubblica, poiché la nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell'art. 6, par. 1, della decisione quadro 2002/584, non riguarda soltanto i giudici o gli organi giurisdizionali di uno Stato membro, ma si applica anche al procuratore generale di uno Stato membro competente ad esercitare l'azione penale, a condizione che il suo *status*, in tale Stato membro, gli riconosca una garanzia di indipendenza dal potere esecutivo nell'ambito dell'emissione di un mandato d'arresto europeo (v., in tal senso, CGUE, sentenza del 27 maggio 2019, **PF**, C-509/18).

Qualora lo Stato membro di emissione abbia previsto una procedura penale che comporti diversi gradi di giudizio, dando luogo, pertanto, a **decisioni giudiziarie in successione tra loro, almeno una delle quali sia stata resa in contumacia**, la nozione di «**processo terminato con la decisione**» ai sensi dell'articolo 4 bis, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretata nel senso che essa riguarda il solo grado di giudizio all'esito del quale è stata emessa la **decisione che ha statuito definitivamente sulla colpevolezza dell'interessato nonché sulla sua condanna ad una pena**, quale una misura privativa della libertà, in seguito ad un **nuovo esame del merito** della causa tanto in fatto quanto in diritto (Corte di giustizia UE, Quinta Sezione, 10 agosto 2017, C-270/17 PPU, **Tupikas**).



## **R) Le condizioni di indipendenza e imparzialità nel sistema giudiziario dello Stato di emissione.**

La Corte europea di giustizia (Grande Sezione, 25 luglio 2018, **LM**, C-216/18) ha affermato il principio secondo cui l'autorità giudiziaria chiamata ad eseguire un **mandato d'arresto europeo emesso da uno Stato membro che sia stato oggetto di una proposta motivata della Commissione europea a norma dell'art. 7, par. 1, TUE**, può astenersi, sulla base dell'art. 1, par.3, della decisione quadro 2002/584, dal darvi seguito soltanto in **circostanze eccezionali**, ove accerti, in esito ad una valutazione concreta e precisa del caso di specie, che la persona interessata rischi di subire una violazione del suo diritto fondamentale a un giudice indipendente e, quindi, del contenuto essenziale del suo diritto fondamentale a un equo processo, a causa di carenze sistematiche o generalizzate idonee a incidere sull'indipendenza del potere giudiziario nello Stato membro emittente.

Viceversa, l'autorità giudiziaria chiamata ad eseguire un mandato d'arresto europeo è tenuta a rifiutarne automaticamente l'esecuzione, senza dover svolgere alcuna valutazione concreta del rischio reale, corso dall'interessato, di lesione del contenuto essenziale del suo diritto fondamentale a un equo processo, nell'ipotesi in cui una decisione del Consiglio europeo abbia constatato, alle condizioni previste dall'art. 7, par. 2, TUE, una **violazione grave e persistente nello Stato membro emittente dei principi sanciti dall'art. 2 TUE, seguita dalla sospensione da parte del Consiglio dell'applicazione della decisione quadro 2002/584 nei confronti di tale Stato membro** (2).

La Corte di giustizia si è pronunciata su una questione oggetto di un rinvio pregiudiziale formulato dalla *High Court* irlandese nell'ambito dell'esecuzione, in Irlanda, di mandati d'arresto europei emessi dai giudici polacchi nei confronti di LM, chiedendo di stabilire se l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, investita di una domanda di consegna che potrebbe comportare una violazione del diritto fondamentale del ricercato a un equo processo, debba, conformemente alla sua precedente sentenza Aranyosi e Căldăraru (Grande Sezione, 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C-404/15 e C-659/15), accertare, da un lato, che esiste un rischio reale di violazione di tale diritto fondamentale in ragione di carenze del sistema giudiziario polacco e, dall'altro lato, che la persona interessata è esposta ad un siffatto rischio, oppure se sia sufficiente accertare l'esistenza di carenze del sistema giudiziario polacco, senza dover valutare se la persona interessata vi sia effettivamente esposta. Nel caso di specie, una persona di nazionalità polacca era stata raggiunta da tre mandati d'arresto europei emessi da giudici polacchi ai fini dell'esercizio dell'azione penale per traffico illecito di stupefacenti. Arrestato in Irlanda il 5 maggio 2017, egli non aveva acconsentito alla propria consegna alle autorità polacche asserendo che, a causa delle riforme del sistema giudiziario polacco, correva un rischio reale di non beneficiare, in Polonia, delle condizioni proprie di un equo processo.

Secondo i giudici lussemburghesi la possibilità di un rifiuto automatico dell'esecuzione di ogni mandato d'arresto europeo proveniente da un determinato Stato membro può avvenire soltanto in caso di una decisione del Consiglio europeo che constati, alle condizioni di cui all'art. 7, par. 2, TUE, una violazione grave e persistente nello Stato membro emittente dei principi sanciti all'art. 2 TUE, come quelli inerenti allo Stato di diritto, seguita dalla sospensione da parte del Consiglio dell'applicazione della decisione quadro 2002/584 nei confronti di tale Stato membro.

Prima di una tale decisione, perché l'autorità giudiziaria dell'esecuzione possa astenersi dal dare seguito a un mandato d'arresto europeo emesso da uno Stato membro che sia stato oggetto di una proposta motivata a norma dell'art. 7, par. 1, TUE, è necessario accertare la presenza di circostanze eccezionali all'esito di una valutazione concreta e precisa del caso di specie, ossia che sussistono motivi seri e comprovati per ritenere che la persona oggetto di tale mandato d'arresto europeo corra, a seguito della sua consegna all'autorità giudiziaria emittente, un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale ad un giudice indipendente e, pertanto, del contenuto essenziale del suo diritto fondamentale ad un equo processo, previo esame della misura in cui le carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l'indipendenza dei giudici dello Stato membro emittente siano idonee ad avere un impatto a livello dei giudici di tale Stato membro competenti a conoscere dei procedimenti cui sarà sottoposto il ricercato, e previa ulteriore valutazione circa l'esistenza di motivi seri e comprovati per ritenere che detta persona corra un **rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale a un giudice indipendente, tenuto conto della sua situazione personale nonché della natura del**

## **reato per cui è perseguita e delle circostanze di fatto poste alla base del mandato d'arresto europeo.**

Resta in ogni caso fermo il dovere dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione di chiedere all'autorità giudiziaria emittente, ai sensi dell'art. 15, par. 2, della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, ogni informazione complementare necessaria, nell'ambito di un dialogo tra l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente, anche con l'assistenza dell'autorità centrale.

### **S) Nozione di forza maggiore.**

Con sentenza del 25 gennaio 2017 (causa C-640/15-**Tomas Vilkas**) la Corte di giustizia ha affermato che le autorità incaricate di dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo, nei casi di **forza maggiore** riconosciuta, devono fissare una nuova data di consegna qualora i precedenti tentativi di consegna siano falliti per la **resistenza opposta dal ricercato**.

Spetta ai giudici nazionali, pertanto, verificare se le autorità non potevano prevedere tale resistenza e se le sue conseguenze sulla consegna non potevano essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso da parte delle stesse autorità.

Il sig. Vilkas era stato destinatario di due mandati d'arresto europei emessi da un giudice lituano. Le autorità irlandesi avevano tentato di procedere alla consegna del Vilkas alle autorità lituane mediante un volo di linea. Il sig. Vilkas era stato però escluso dal volo a causa della resistenza da lui opposta. Due settimane dopo, un secondo tentativo di consegna, sempre mediante un volo di linea, era fallito in seguito a una serie di eventi analoghi.

Il Ministro irlandese della Giustizia e delle pari opportunità aveva pertanto presentato alla *High Court* (Alta Corte d'Irlanda) un'istanza per l'autorizzazione di un terzo tentativo di consegna del sig. Vilkas. Detto giudice si era tuttavia dichiarato incompetente e ne aveva ordinato la scarcerazione.

Il Ministro della Giustizia e delle pari opportunità ha successivamente interposto appello avverso tale provvedimento dinanzi alla *Court of Appeal* (Corte d'appello d'Irlanda), che ha chiesto alla Corte di giustizia se il diritto dell'Unione consenta alle autorità di concordare per più di una volta, in seguito al verificarsi di una causa di forza maggiore, una nuova data di consegna ed, eventualmente, in quali circostanze.

Muovendo dagli obiettivi perseguiti dal legislatore dell'Unione, la Corte ha concluso che il diritto dell'Unione non limita espressamente il numero di nuove date di consegna e consente di fissare una nuova data di consegna laddove la consegna non sia stata condotta a buon fine oltre dieci giorni dopo la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo.

La Corte ha poi esaminato se l'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente (nella specie, le autorità lituane) debbono concordare una terza data di consegna qualora la resistenza ripetutamente opposta dal ricercato ne abbia impedito due volte la consegna.

Al riguardo, la Corte ha evidenziato che le autorità statali dispongono di mezzi che, nella maggior parte dei casi, consentono loro di superare la resistenza opposta dal ricercato, pur ritenendo ipotizzabile che, a causa di circostanze eccezionali, la resistenza opposta dal ricercato alla sua consegna possa essere oggettivamente imprevedibile per le autorità interessate e che le conseguenze di tale resistenza sulla consegna non possano essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso da parte delle stesse autorità. La Corte ha pertanto concluso che spetta al giudice del rinvio verificare se la sussistenza di siffatte circostanze sia stata dimostrata nella causa in oggetto.

Nella eventualità che la *Court of Appeal* non qualifichi come causa di forza maggiore la resistenza reiterata opposta dall'interessato, la Corte di giustizia precisa che **il diritto dell'Unione non può essere interpretato nel senso che, dopo la scadenza dei termini fissati, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non possa più concordare una nuova data di consegna con l'autorità giudiziaria emittente, né nel senso che lo Stato membro dell'esecuzione non sia più tenuto a proseguire il procedimento di esecuzione.**

Ne deriva che la mera scadenza dei termini previsti non può sottrarre lo Stato membro dell'esecuzione al suo obbligo di proseguire il procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo e di procedere alla consegna del ricercato, con la conseguenza che le autorità interessate devono concordare, a tal fine, una nuova data di consegna.

## **T) Trasferimento dei detenuti e modalità di esecuzione della pena.**

Il Tribunale di Sofia ha chiesto alla Corte di giustizia se sia conforme al diritto dell'Unione la norma nazionale che autorizza lo Stato membro di esecuzione (nel caso di specie, la Bulgaria) a concedere al condannato una riduzione della pena in virtù del lavoro svolto durante la sua detenzione nello Stato membro di emissione (nel caso di specie, la Danimarca), quando le autorità competenti di quest'ultimo Stato non hanno concesso, in applicazione del loro diritto nazionale, siffatta riduzione della pena.

Nella sentenza in data 8 novembre 2016 (causa C-554/14, **Atanas Ognyanov**) la Grande sezione della Corte ha esaminato il contesto e gli scopi perseguiti dal diritto dell'Unione in materia di trasferimento dei detenuti (art. 17, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009) ed ha ritenuto che, per quanto concerne la parte della pena detentiva scontata da un detenuto nel territorio dello Stato membro di emissione sino al suo trasferimento verso lo Stato membro di esecuzione, solo il diritto dello Stato membro di emissione è applicabile, compreso quanto concerne la questione della concessione eventuale di una riduzione della pena. Quanto al diritto dello Stato membro di esecuzione, esso è destinato ad applicarsi solo alla parte della pena ancora da scontare, in seguito a detto trasferimento.

Secondo la Corte, spetta allo Stato membro di emissione determinare le riduzioni della pena riguardanti il periodo detentivo scontato nel proprio territorio. Solo quest'ultimo è competente a concedere una riduzione della pena per il lavoro svolto prima del trasferimento. Pertanto, lo Stato membro di esecuzione non può sostituire retroattivamente le proprie norme (in particolare, quelle relative alle riduzioni della pena) a quelle dello Stato membro di emissione per quanto concerne la parte della pena già scontata dal detenuto nel territorio dello Stato membro di emissione.

Nel caso di specie, le autorità danesi avevano espressamente dichiarato che la legge danese non consentiva di ridurre la pena detentiva a causa del lavoro svolto durante la detenzione. Di conseguenza, le autorità bulgare non potevano concedere una riduzione della pena sulla parte della pena già scontata in Danimarca. Qualsiasi interpretazione contraria del diritto dell'Unione rischierebbe di pregiudicare gli obiettivi perseguiti da detto diritto (in particolare, il principio del reciproco riconoscimento) e comprometterebbe pertanto la fiducia reciproca degli Stati membri nei confronti dei rispettivi sistemi giudiziari.

La Corte ha concluso nel senso che il diritto dell'Unione osta ad una norma nazionale che autorizza lo Stato membro di esecuzione a concedere al condannato una riduzione della pena a causa del lavoro svolto durante la sua detenzione nello Stato membro di emissione, quando le autorità competenti di quest'ultimo Stato non hanno concesso, conformemente al diritto di quest'ultimo, siffatta riduzione della pena.

La Corte di Giustizia (Quarta Sezione), 11 marzo 2020, **SF** (causa C-314/18) ha affermato che, in tema di mandato di arresto europeo, qualora lo Stato di esecuzione subordini la consegna della persona, cittadina o residente di quest'ultimo, che è oggetto di un m.a.e. processuale, alla condizione che tale persona, dopo essere stata ascoltata, gli sia rinviata per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione, quest'ultimo Stato deve procedere al rinvio non appena la decisione di condanna sia divenuta definitiva, a meno che motivi concreti relativi al rispetto dei diritti della difesa della persona interessata o alla buona amministrazione della giustizia non rendano indispensabile la presenza di tale persona in detto Stato, fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva nelle altre fasi procedurali che si inseriscono nel procedimento penale relativo al reato alla base del m.a.e.

Nell'ipotesi in cui l'esecuzione di un m.a.e. emesso a fini processuali sia subordinata alla condizione del rinvio previsto nell'art. 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, lo Stato membro di esecuzione, per eseguire la pena o la misura di sicurezza privative della libertà pronunciate nello Stato membro di emissione nei confronti della persona interessata, può adattare la durata di tale pena solamente se detta pena è superiore alla pena massima prevista per reati simili nella sua legislazione nazionale. In tal caso, la pena adattata non è inferiore alla pena massima prevista per reati simili dalla legislazione dello Stato di esecuzione. (2)

Con la decisione in esame la Corte di Lussemburgo si è pronunciata in una causa avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposita dal Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) nell'ambito di un procedimento relativo all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso dal *Judge of the Canterbury Crown Court* (magistrato presso la Crown Court di Canterbury, Regno Unito), ai fini dell'esercizio di un'azione penale nei confronti di un cittadino dei Paesi Bassi in relazione a due reati di associazione per delinquere finalizzata all'importazione nel Regno Unito, da un lato, di quattro chilogrammi di eroina e, dall'altro lato, di quattordici chilogrammi di cocaina.

La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sull'interpretazione dell'art. 1, par. 3, e dell'art. 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo, nonché dell'art. 1, lett. a) e b), dell'art. 3, parr. 3 e 4, dell'art. 8, par. 2, e dell'art. 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, come modificate dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009.

Il Tribunale di Amsterdam riteneva che la garanzia di rinvio, nello Stato di esecuzione, della persona richiesta in consegna ai fini della esecuzione della pena eventualmente pronunciata nei suoi confronti nello Stato membro di emissione non era idonea a soddisfare le condizioni imposte dalle richiamate decisioni quadro, poichè le autorità dello Stato di emissione avevano fatto riferimento alla circostanza che la persona richiesta in consegna sarebbe stata rinviata nei Paesi Bassi, ai sensi della sezione 153C dell'*Extradition Act* 2003 (legge del 2003 sull'extradizione), "non appena ragionevolmente possibile dopo la chiusura del procedimento penale nel Regno Unito e dopo l'esperimento di tutti gli altri procedimenti relativi al reato per il quale viene richiesta la consegna".

Due le questioni pregiudiziali poste dal Tribunale di Amsterdam: a) se lo Stato membro che emette un m.a.e. a fini processuali, in quanto Stato membro in cui la sentenza sarà successivamente pronunciata, possa subordinare il rinvio della persona interessata nello Stato membro di esecuzione alla condizione che non solo la decisione di condanna ad una pena o ad una misura di sicurezza privative della libertà sia divenuta definitiva, ma che siano anche definitivamente conclusi tutti gli altri procedimenti relativi al reato per il quale la consegna è stata richiesta (quale, ad es., un procedimento di confisca); b) se lo Stato membro di esecuzione, sulla base dell'art. 25 della decisione quadro 2008/909, possa adattare – dopo aver consegnato l'interessato subordinatamente alla garanzia prevista nell'art. 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584 – la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nello Stato membro di emissione, al di là di quanto consentito dall'art. 8, par.2, della decisione quadro 2008/909, secondo il quale "Se la durata della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l'autorità competente di quest'ultimo può decidere di adattare la pena soltanto se detta pena è superiore alla pena massima prevista per reati simili nella sua legislazione nazionale. La pena adattata non è inferiore alla pena massima prevista per reati simili dalla legislazione dello Stato di esecuzione".

Quanto alla prima questione, la Corte ha preliminarmente rimarcato la necessità di un bilanciamento fra l'obiettivo di facilitare il reinserimento sociale del condannato - perseguito dall'art. 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI - l'efficacia dell'azione penale al fine di garantire la piena ed effettiva punizione del reato su cui si basa il m.a.e., nonché il rispetto dei diritti della difesa della persona interessata.

In tal senso, rileva la Corte, l'articolazione prevista dal legislatore dell'Unione tra la decisione quadro 2002/584 e la decisione quadro 2008/909 deve contribuire a conseguire l'obiettivo consistente nel favorire il reinserimento sociale della persona interessata: obiettivo che è nell'interesse non solo della persona condannata, ma anche dell'Unione europea.

Posta tale generale esigenza, la Corte ha rilevato: a) che spetta all'autorità giudiziaria di emissione valutare se motivi concreti attinenti al rispetto dei diritti della difesa della persona interessata o alla buona amministrazione della giustizia rendano indispensabile la presenza di detta persona nello Stato membro di emissione, dopo che la decisione di condanna sia divenuta definitiva e fino a quando non sia intervenuta una pronuncia definitiva nelle altre fasi procedurali che si inseriscono nell'ambito del procedimento penale relativo al reato che è alla base del m.a.e.; b) che l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione, tuttavia, non è legittimata, nell'ambito della garanzia di cui all'art. 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, letto alla

luce dell'obiettivo di facilitare il reinserimento sociale della persona condannata, a posticipare sistematicamente ed automaticamente il rinvio della persona interessata nello Stato membro di esecuzione al momento in cui le altre fasi procedurali che si inseriscono nell'ambito del procedimento penale relativo al reato che è alla base del mandato d'arresto europeo siano state definitivamente concluse.

Ne discende che (punto 62), qualora lo Stato membro di esecuzione subordini la consegna della persona, cittadina o residente di quest'ultimo, che è oggetto di un m.a.e. ai fini dell'esercizio di un'azione penale alla condizione che tale persona, dopo essere stata ascoltata, gli sia rinviata per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione, quest'ultimo Stato deve procedere a detto rinvio non appena la suddetta decisione di condanna sia divenuta definitiva, a meno che motivi concreti relativi al rispetto dei diritti della difesa della persona interessata o alla buona amministrazione della giustizia non rendano indispensabile la presenza di tale persona in detto Stato, fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva nelle altre fasi procedurali che si inseriscono nel procedimento penale relativo al reato alla base del mandato d'arresto europeo.

In merito alla seconda questione pregiudiziale, inoltre, la Corte di giustizia ha osservato che l'interpretazione proposta dal Governo dei Paesi Bassi - secondo la quale l'art. 25 della decisione quadro 2008/909 autorizzerebbe, nel caso di una persona consegnata subordinatamente ad una garanzia di rinvio, un adattamento della pena da parte dello Stato membro di esecuzione al di fuori delle ipotesi previste dal richiamato art. 8 di detta decisione quadro - non può essere accolta, a meno di non voler privare tale disposizione e, in particolare, il principio del riconoscimento della sentenza e dell'esecuzione della pena, sancito al suo par.1, di qualsiasi effetto utile.

Ne consegue, in definitiva, che lo Stato di esecuzione non può rifiutare la consegna della persona interessata per il semplice fatto che lo Stato di emissione formuli, nella garanzia di rinvio, una riserva quanto alla possibilità di adattamento, da parte del primo di tali Stati membri, della pena eventualmente irrogata nel secondo Stato membro, che vada al di là delle ipotesi previste nell'art. 8 della decisione quadro 2008/909.

Ciò posto, la Corte ha concluso (punto 68) nel senso che, qualora l'esecuzione di un m.a.e. emesso a fini processuali sia subordinata alla condizione del rinvio previsto nell'art. 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, lo Stato membro di esecuzione, per eseguire la pena o la misura di sicurezza privative della libertà pronunciate nello Stato membro di emissione nei confronti della persona interessata, può adattare la durata di tale pena solamente in conformità delle condizioni restrittive espressamente previste dall'art. 8, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909.

Sostanzialmente in linea con tali indicazioni di principio si è pronunciata la Corte di cassazione (Sez. 6, n. 27359 del 14/06/2019, Carruggio, Rv. 276230), secondo cui, qualora sia rifiutata la consegna allo Stato di emissione e venga disposta, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. r), l. 22 aprile 2005, n. 69, l'esecuzione in Italia della pena detentiva inflitta al cittadino italiano, il potere di adattamento della Corte d'appello è limitato alla riduzione della stessa, se superiore a quella massima edittale prevista dalla normativa interna.

In linea generale, dunque, il giudice italiano è vincolato a rispettare la durata e la natura della pena stabilita nello Stato di condanna, salvo un circoscritto potere di adattamento, entro i limiti stabiliti dall'art. 5 del decreto legislativo n. 161 del 2010, qualora la stessa sia incompatibile, per natura e durata, con la legge italiana (Sez. 6, n. 52235 del 10/11/2017, Starzyk, Rv. 271578, secondo cui, in tema di riconoscimento per l'esecuzione in Italia della sentenza di condanna emessa in altro Stato membro dell'Unione europea, è preclusa al giudice interno l'applicazione dell'istituto della continuazione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. f), d.lgs. cit.).

Va altresì ricordato che, in tema di riconoscimento per l'esecuzione in Italia della sentenza di condanna emessa in altro Stato membro dell'Unione Europea, è rilevabile d'ufficio la violazione del principio secondo cui lo Stato di esecuzione non può dare alla sentenza straniera un'esecuzione parziale o diversa da quella concordata in via generale, trattandosi di una regola inderogabile, posta a tutela del principio di sovranità dello Stato di condanna, che impone l'attivazione del meccanismo di consultazione tra lo Stato di emissione e quello di esecuzione, al fine di pervenire ad un accordo sull'esecuzione della pena (Sez. 6, n. 47445 del 19/11/2019, Zarotti, Rv. 277565, in relazione ad una fattispecie in cui la Corte di legittimità ha annullato con rinvio la decisione della Corte di appello, sul presupposto che il giudice nazionale non poteva

procedere, senza il preventivo consenso dello Stato di emissione, al riconoscimento di una sentenza che avrebbe consentito l'applicazione dell'indulto, per effetto del quale la pena detentiva inflitta sarebbe rimasta ineseguita).

Con altra pronunzia la Corte di Lussemburgo (Quinta Sezione, 11 gennaio 2017, C-289/15, **Grundza**) ha precisato che l'art. 7, par. 3, e l'art. 9, par. 1, lett. d), della **decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008**, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che deve ritenersi soddisfatta la **condizione della doppia incriminabilità** in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale (guida di un veicolo a motore nonostante una decisione formale che la vietasse), allorché gli **elementi di fatto costitutivi del reato**, quali risultano dalla sentenza pronunciata dall'autorità competente dello Stato di emissione, sarebbero **di per sé perseguibili penalmente anche nello Stato di esecuzione**, qualora si fossero verificati nel territorio di quest'ultimo.

#### **U) Esecuzione del M.A.E. e pena pecuniaria.**

La Corte di Giustizia (Prima Sezione, 13 dicembre 2018, C-514/17) ha chiarito, in relazione alla sull'interpretazione dell'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, i presupposti che consentono allo Stato membro di esecuzione di non eseguire il mandato di arresto europeo emesso nei confronti di una persona che risiede stabilmente in tale Stato, anche se il reato per il quale il m.a.e. è stato emesso è punibile nello Stato di esecuzione con la sola pena pecuniaria.

Le autorità giudiziarie della Romania emettevano un mandato di arresto europeo nei confronti di M.S., per l'esecuzione della pena detentiva di un anno e due mesi irrogata dal Judecătoria Carei (Tribunale di primo grado di Carei, Romania).

L'autorità giudiziaria del Belgio (Tribunale di Liegi) - Paese in cui **M.S.** si era trasferito e dove risiedeva stabilmente - disponeva l'esecuzione del mandato di arresto europeo.

Avverso tale decisione proponeva appello M.S.; a fondamento del gravame si poneva l'art. 6, punto 4, della legge belga sul mandato di arresto europeo (con cui il Belgio ha recepito l'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI), il quale consente di negare l'esecuzione del m.a.e. «emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, qualora la persona interessata sia belga o risieda in Belgio e qualora le autorità belghe competenti si impegnino ad eseguire tale pena o misura di sicurezza conformemente alla legge belga».

La Corte di appello belga, investita del gravame, osservava però che i reati per i quali M.S. era stato condannato in Romania alla pena detentiva, in Belgio erano puniti con la sola sanzione pecuniaria; tale circostanza impediva al Belgio di eseguire la detta pena detentiva, di conseguenza non era possibile rifiutare l'esecuzione del mandato di arresto europeo emesso nei confronti di M.S. A tal riguardo va, infatti, considerato il divieto di convertire una pena detentiva in sanzione pecuniaria previsto, in modo espresso dall'art. 8, § 3, della decisione quadro 2008/909/GAI (relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea); la norma de qua, quindi, era ostativa all'esecuzione in Belgio della pena detentiva indicata nel mandato di arresto europeo emesso dalle autorità rumene.

L'impossibilità di rifiutare l'esecuzione del m.a.e. era, tuttavia, secondo la Corte di appello belga, in contrasto con gli arresti giurisprudenziali della Corte di Giustizia UE, che riconoscono «una particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena cui è stata condannata» (C. giust. UE, 5 settembre 2012, Lopes Da Silva Jorge, C-42/11 e C. Giust. UE, 29 giugno 2017, Poplawski, V-579/15).

Veniva, quindi, proposta questione pregiudiziale, con la quale si chiedeva se l'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, ammette il rifiuto di eseguire un m.a.e. emesso nei confronti di una persona residente nello Stato membro di esecuzione, per consentire il reinserimento sociale di tale soggetto, anche se il reato indicato nel mandato è punibile con la sola pena pecuniaria.

La Corte di Giustizia, nel risolvere la questione prospettata dal giudice belga, ha osservato che il principio del riconoscimento reciproco, posto alla base della decisione quadro 2002/584/GAI, non implica «un obbligo assoluto di esecuzione del mandato di arresto europeo»;

l'art. 4, punto 6, della detta decisione quadro rappresenta, infatti, una delle ipotesi in cui un Paese membro dell'UE ha la facoltà, nei casi ivi indicati in modo tassativo, di rifiutare l'esecuzione del m.a.e. disponendo che la pena inflitta debba essere applicata nel proprio territorio.

Nella decisione in esame viene, altresì, precisato che la norma ostativa alla conversione delle pene detentive in sanzioni pecuniarie (art. 8, § 3, della decisione quadro 2008/909/GAI) non pregiudica, in alcun modo, l'applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa sancita dall'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, poiché «il legislatore dell'Unione ha espressamente previsto che le suddette disposizioni [2008/909/GAI] sono applicabili soltanto nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni di quest'ultima [2002/584/GAI]».

Secondo i Giudici lussemburghesi la possibilità di non eseguire il m.a.e., prevista dall'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, implica, nondimeno, un obbligo per l'autorità giudiziaria di verificare se la pena indicata nel mandato possa essere effettivamente applicata in modo conforme al proprio diritto interno. Tuttavia, **la valutazione che i giudici del Paese di esecuzione devono compiere non consente, in modo automatico, il rifiuto di eseguire il m.a.e. se la propria legislazione prevede una mera pena pecuniaria per il reato che sta alla base del mandato di arresto.**

La Corte di Giustizia, quindi, riserva al giudice nazionale che intenda non eseguire il m.a.e. sulla base del motivo facoltativo sancito dall'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, il dovere di accertare che, anche quando il reato posto alla base del m.a.e. sia punibile, ai sensi del diritto interno, solo con sanzione pecuniaria, tale diritto permette di eseguire, in modo effettivo, la pena detentiva inflitta dallo Stato membro emittente nei confronti della persona oggetto del mandato di arresto europeo.

#### **W) Esecuzione del M.A.E e pene accessorie.**

La Corte di Giustizia (Prima Sezione, 6 dicembre 2018, C-551/18 PPU) ha affrontato anche una questione pregiudiziale concernente l'eseguibilità di una pena accessoria - emessa per lo stesso reato e con la stessa sentenza con cui è stata applicata la pena principale - non indicata nel mandato di arresto europeo.

Il caso che ha generato la pronuncia della Corte di Giustizia trae origine da una sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Anversa, con la quale **I.K.**, cittadino belga, veniva condannato alla pena principale di tre anni di reclusione e alla pena accessoria della "messa a disposizione del tribunale dell'esecuzione penale" per un periodo di dieci anni. Va precisato che, secondo il diritto belga, con la detta pena accessoria, il condannato, prima della "scadenza della pena principale", viene privato della libertà personale o sottoposto a liberazione sotto sorveglianza, dal Tribunale dell'esecuzione penale qualora vi sia il rischio che egli "commetta gravi reati".

Con riferimento alla indicata sentenza, l'autorità giudiziaria belga emetteva un mandato di arresto europeo nei confronti di I.K., che si era allontanato dal Belgio, omettendo però di indicare la pena accessoria alla quale lo stesso era stato condannato. Il Tribunale di Amsterdam, dopo l'arresto di I.K. ne disponeva, per l'esecuzione della pena detentiva indicata nel detto m.a.e., la consegna all'autorità giudiziaria del Belgio che lo poneva in stato di detenzione.

Successivamente il Tribunale dell'esecuzione penale di Anversa, disponeva l'applicazione della pena accessoria della "messa a disposizione" nei confronti di I.K.; durante tale procedimento però, l'interessato eccepiva che la consegna da parte dell'autorità dei Paesi Bassi concerneva esclusivamente la pena principale, di conseguenza la pena accessoria non poteva essere eseguita, in quanto la stessa non era stata indicata nel mandato di arresto europeo. L'autorità giudiziaria Belga, dunque, chiedeva all'autorità dei Paesi Bassi di assentire l'esecuzione della pena accessoria, tale richiesta veniva, tuttavia, rigettata; ciononostante il Tribunale dell'esecuzione penale di Anversa, rigettando le richieste di I.K., lo manteneva in stato di detenzione.

La Corte di Cassazione del Belgio, adita da I.K., sospendeva il procedimento e proponeva questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia, chiedendo se, ai sensi dell'art. 8, § 1, lett. f) della decisione quadro 2002/584/GAI, per l'esecuzione della pena accessoria applicata con la medesima sentenza e per lo stesso reato per il quale è stata irrogata la pena principale, sia sufficiente l'indicazione nel m.a.e. della sola pena principale.

La Corte lussemburghese, investita della questione, premette che il rifiuto di eseguire il mandato di arresto europeo è legittimo solo nei casi eccezionali indicati, in modo tassativo, dalla

decisione quadro 2002/584/GAI, con la logica conseguenza che la regola generale è l'esecuzione del mandato; il rigetto, invece, rappresenta una eccezione oggetto di esegesi restrittiva.

Nell'analizzare le norme che interessano il caso di specie, la Corte ha osservato come il requisito dell'indicazione nel m.a.e. della pena inflitta (art. 8, § 1, lett. f) della decisione quadro 2002/584/GAI), è previsto per consentire all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di accertare che il m.a.e. sia stato emesso per l'esecuzione di una pena la cui durata sia superiore a quattro mesi di reclusione (soglia minima fissata dall'art. 2, § 1, della decisione quadro 2002/584/GAI).

Nel caso in esame, il mandato di arresto europeo indicava in tre anni di reclusione la pena principale applicata a I.K., «di conseguenza la menzione della stessa era sufficiente a garantire che il mandato di arresto europeo soddisfi il requisito della regolarità di cui all'art. 8, paragrafo uno lettera f)» della decisione quadro 2002/584/GAI; pertanto, sostiene la Corte, **l'omessa indicazione della pena accessoria «non può incidere in alcun modo sull'esecuzione di tale pena nello Stato membro emittente in seguito alla consegna».**

La Corte ha precisato, poi, che l'esecuzione di una pena accessoria non menzionata nel m.a.e., non determina alcuna violazione del principio di specialità, sancito dall'art. 27 della decisione quadro 2002/584/GAI, - che impedisce di sottoporre la persona consegnata a un procedimento penale, di condannarla o privarla della libertà «per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata». Nel caso *de quo*, invero, la pena accessoria non è stata aggiunta dopo la consegna, ma era stata applicata per il medesimo reato e con la stessa sentenza sulla cui base era stato emesso il mandato di arresto europeo, di conseguenza non è possibile ravvisare alcuna violazione del principio di specialità.

#### **V) Effetti della "Brexit" sul M.A.E.**

La Corte di Giustizia (Prima Sezione, 19 settembre 2018, C-327/18 PPU) è stata chiamata a pronunciarsi sulla possibilità per un Paese membro dell'UE di rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso da un altro Stato che ha manifestato, in modo ufficiale, la volontà di recedere dall'Unione.

La vicenda riguardava un cittadino irlandese, **R.O.**, sottoposto a misura cautelare in Irlanda per effetto di due mandati di arresto europeo emessi dal Regno Unito.

R.O., si opponeva alla consegna, deducendo che il Regno Unito aveva notificato al presidente del Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione, ai sensi dell'art. 50 del TUE; R.O., prospettava quindi, il concreto rischio che i diritti riconosciuti dalla decisione quadro 2002/584/GAI (relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), potevano non essergli garantiti dopo il recesso del Regno Unito.

La *High Court* (Alta Corte irlandese), chiamata a pronunciarsi sulla detta opposizione, osservava come per effetto della procedura di recesso attivata ex art. 50 TUE, vi era la possibilità di stipulare accordi tra l'Unione e il Regno Unito, per disciplinare i relativi rapporti, ivi compresi quelli relativi l'applicazione della disciplina sul mandato di arresto europeo.

Tuttavia secondo i Giudici irlandesi, sino a quando non fossero stati regolati i rapporti tra Unione e Regno Unito, vi sarebbe stata incertezza circa il regime giuridico vigente nel Regno Unito a seguito del recesso, di conseguenza non era possibile garantire che i diritti previsti dal diritto dell'Unione europea, potessero essere ugualmente riconosciuti a seguito del recesso. Nello specifico la *High Court* irlandese osservava come il dubbio sul regime giuridico applicabile nel Regno Unito dopo il suo recesso dall'Unione, concerneva i seguenti profili: «il diritto alla deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato membro di esecuzione, previsto all'art. 26 della decisione quadro [2002/584/GAI relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri]; la cosiddetta regola "di specialità", di cui all'art. 27 della decisione quadro [2002/584/GAI]; la norma che limita la consegna o l'estradizione successiva, prevista all'art. 28 della decisione quadro [2002/584/GAI] e il rispetto dei diritti fondamentali della persona consegnata conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea». Sulla scorta di tali motivi il giudice irlandese proponeva questione pregiudiziale, per verificare se la notifica da parte di un Paese membro della volontà di recedere dall'Unione sia ostativa alla consegna in quel Paese di una persona nei cui confronti era stata emesso un mandato di arresto europeo.

La Corte di Giustizia, sul punto, premette che il diritto dell'UE, si fonda sul principio di "fiducia reciproca" tra gli stati membri, il quale, con particolare riferimento al mandato di arresto europeo, si salda con il principio del "reciproco riconoscimento" (art. 1, § 2, della decisione



quadro 2002/584/GAI]; i casi che consentono a un Paese membro di rifiutare l'esecuzione del mandato sono, quindi, previsti in via eccezionale, solo nelle ipotesi previste in modo espresso dal diritto dell'UE.

A tal riguardo i Giudici lussemburghesi osservano come **la mera notifica della volontà di recedere dall'Unione europea non sospende l'applicazione del diritto dell'UE nei confronti dello Stato membro che ha manifestato la volontà rescindente**; pertanto, l'eventuale rifiuto di eseguire il mandato di arresto europeo richiesto dal Regno Unito equivarrebbe «a una sospensione unilaterale della decisione quadro [2002/584/GAI]». A sostegno del proprio assunto la Corte lussemburghese osserva come la procedura delineata dall'art. 50 TUE preveda, dopo la notifica al Consiglio europeo della volontà di recedere, una fase negoziale e la conclusione di accordi idonei a disciplinare le modalità del recesso, il quale produrrà i propri effetti dalla stipula degli accordi, o in mancanza, dopo due anni dalla notifica al Consiglio europeo.

La decisione in esame, però, riserva al giudice nazionale la possibilità di verificare se sussistono «ragioni serie e comprovate», che consentano di ritenere che a seguito del recesso, la persona oggetto del mandato d'arresto rischi di essere privata dei diritti sanciti dal diritto dell'UE nel Paese di consegna. Con riferimento al caso specifico tuttavia, la Corte di Giustizia sostiene che avendo il Regno Unito aderito alla CEDU, va escluso il concreto rischio di un trattamento inumano o degradante nei confronti della persona da consegnare per effetto del mandato d'arresto europeo.

In linea con tale pronuncia si è espressa Sez. 6, n. 28228 del 06/10/2020, **Maltese**, Rv. 279626, secondo cui l'avvio da parte del Regno Unito della procedura per recedere dall'Unione europea non legittima il rifiuto di un mandato di arresto europeo per la consegna a detto Stato, in quanto, anche a seguito della "brexit", non sussiste il concreto rischio che la persona di cui si chiede la consegna venga privata dei suoi diritti fondamentali, anche in considerazione del fatto che permangono le garanzie derivanti dall'adesione dello stato britannico alla CEDU. In motivazione, la Corte ha precisato che, conformemente a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'U.E. nella decisione del 19 settembre 2018, la mera notifica dell'intenzione di recedere dall'Unione non sospende l'applicazione, nel Regno Unito, della decisione quadro in materia di mandato di arresto europeo, che resta pertanto vigente fino al 31 dicembre 2020, data dell'effettivo recesso.

## **Z) Esecuzione del M.A.E. e tutela del minore.**

La Corte UE (Grande Sezione, 23 gennaio 2018, C-367/16, **Piotrowski**) ha stabilito il principio secondo cui l'art. 3, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione deve rifiutare unicamente la **consegna dei minori** oggetto di un mandato d'arresto europeo che, **secondo il diritto dello Stato membro di esecuzione**, non abbiano raggiunto l'età richiesta per essere considerati penalmente responsabili dei fatti all'origine del mandato emesso nei loro confronti.

Inoltre, l'art. 3, punto 3, della citata decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che, per decidere sulla consegna di un minore oggetto di un mandato d'arresto europeo, l'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione deve soltanto verificare se l'interessato abbia raggiunto **l'età minima per essere considerato penalmente responsabile, nello Stato membro di esecuzione, dei fatti** all'origine di tale mandato, senza dover tenere conto di eventuali condizioni supplementari, relative ad una valutazione personalizzata, alle quali il diritto di tale Stato membro subordina in concreto l'esercizio dell'azione penale o la condanna nei confronti di un minore per tali fatti.

Secondo la Corte, in assenza di qualsiasi riferimento esplicito in tal senso, la formulazione dell'art. 3, punto 3, della decisione quadro 2002/584 non consente di sostenere un'interpretazione secondo cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione dovrebbe rifiutare la consegna di un minore oggetto di un mandato d'arresto europeo sulla base di una valutazione della situazione particolare di tale minore e dei fatti all'origine del mandato emesso nei suoi confronti, alla luce delle condizioni supplementari, relative ad una valutazione personalizzata, alle quali è subordinata in concreto la responsabilità penale di un minore, per tali fatti, nello Stato membro di esecuzione.

Conclusione, questa, che la Corte ritiene corroborata, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, dal contesto e dall'economia generale in cui si inserisce tale disposizione, nonché dagli obiettivi perseguiti dalla decisione quadro 2002/584.

## **2. La Corte europea dei diritti dell'uomo**

### **A) Diritto allo svolgimento di indagini efficaci e limiti dell'obbligo di consegna basata sul mandato di arresto europeo.**

La Corte europea dei diritti dell'uomo (Seconda Sezione – 9 luglio 2019 - **Romeo Castaño c. Belgio** - n. 8351/17) ha affermato che, in tema di mandato di arresto europeo, il rifiuto della consegna opposto dalle autorità richieste per il rischio di sottoposizione a trattamenti disumani o degradanti è legittimo se costituisce il risultato di un controllo fondato sulla constatazione di una base fattuale sufficiente, integrando altrimenti una violazione del diritto allo svolgimento di indagini efficaci ai sensi dell'art. 2 CEDU (nella fattispecie la Corte ha precisato che la constatazione di una violazione convenzionale non implica necessariamente un obbligo di consegna da parte delle autorità dello Stato richiesto della cooperazione, le quali dovranno comunque verificare se, in caso di consegna alle autorità richiedenti, la persona interessata correrà o meno il rischio di subire trattamenti in violazione dell'art. 3 CEDU).

Con la sentenza in esame la Corte EDU ha ritenuto che, nel contesto normativo specificamente regolato a livello internazionale dalla decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 sul mandato di arresto europeo e sulle nuove procedure di consegna tra gli Stati membri UE, il rifiuto delle autorità belghe di consegnare una persona sospettata di aver commesso un omicidio in Spagna mancava di una base fattuale sufficiente ed ha conseguentemente dichiarato, all'unanimità, che tale evenienza ha integrato una violazione dell'art. 2 CEDU sotto il suo aspetto procedurale (indagini efficaci).

Nel caso di specie i ricorrenti (cinque cittadini spagnoli figli del tenente colonnello Ramón Romeo) lamentavano il fatto che il loro diritto ad un'efficace attività investigativa era stato violato a seguito del rifiuto delle autorità belghe di eseguire i mandati di arresto europei emessi dalla Spagna nei confronti di una persona sospettata di aver sparato al padre, assassinato nel 1981 da un'unità di commando che rivendicava la sua appartenenza all'organizzazione terroristica "ETA".

Le autorità belghe avevano ritenuto che la consegna della persona richiesta sulla base del m.a.e. emesso dalle autorità spagnole avrebbe violato i suoi diritti fondamentali ai sensi dell'art. 3 CEDU.

La Corte ha osservato che il rischio di sottoposizione a trattamenti disumani o degradanti può costituire un motivo legittimo per rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo e quindi per rifiutare la cooperazione richiesta, ma la constatazione dell'esistenza di tale rischio deve riposare su una base fattuale sufficiente. Nel caso in esame, invece, il controllo svolto dalle autorità belghe, durante i procedimenti di consegna che nel corso del tempo si erano susseguiti, non era stato sufficientemente approfondito poiché esse non avevano cercato di accertare se ricorresse o meno un rischio reale e specifico di una violazione dei diritti convenzionali, né se fossero eventualmente ravvisabili delle carenze di ordine strutturale in relazione alle condizioni di detenzione cui la persona richiesta sarebbe stata sottoposta in Spagna.

La constatazione di una violazione convenzionale, tuttavia, non implica necessariamente che lo Stato richiesto della cooperazione sia tenuto ad eseguire l'extradizione o la consegna alle autorità richiedenti.

Tale evenienza, infatti, non esclude l'obbligo delle autorità dello Stato "richiesto" di garantire che, in caso di consegna alle autorità richiedenti, il soggetto non correrà il rischio di subire trattamenti in violazione dell'art. 3 CEDU.

Ne discende che l'accertamento della violazione dell'art. 2 della Convenzione non può essere interpretato nel senso di limitare l'obbligo degli Stati: *a)* di non consegnare una persona qualora sussistano validi motivi per ritenere che essa, se consegnata al Paese richiedente, correrà il rischio concreto e reale di essere sottoposta a trattamenti inumani e degradanti; *b)* di verificare, pertanto, che tale rischio non esista.

### **B) Consegna passiva e condanna contumaciale.**

La Corte europea dei diritti dell'uomo (17 aprile 2018 - **Pirozzi c. Belgio** - n. 21055/11) ha affermato che l'esecuzione da parte di uno Stato membro UE di un mandato di arresto europeo emesso a seguito di **condanna in contumacia** pronunciata dalle autorità di un altro Stato membro non viola la Convenzione europea dei diritti dell'uomo se l'interessato sia stato **informato ufficialmente del processo instaurato nei suoi confronti dalle autorità giudiziarie dello Stato di emissione** e ed egli abbia fruito di **idonee garanzie difensive**.

E' stata esclusa la violazione degli artt. 5, par. 1 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e 6, par. 1 (diritto a un processo equo) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo in relazione ad un caso riguardante la detenzione di un cittadino italiano richiesto in consegna alle autorità belghe da parte delle autorità italiane per effetto di un mandato di arresto europeo emesso a seguito di una sentenza di condanna pronunciata in contumacia alla pena di 14 anni di reclusione per traffico di droga.

La Corte ha affermato, in particolare, che l'arresto da parte delle autorità belghe era stato effettuato secondo una procedura conforme ai canoni convenzionali, sul duplice rilievo che l'esecuzione del mandato non presentava carenze tali da porlo in contrasto con il principio della presunzione di protezione equivalente e che la consegna alle autorità italiane non poteva essere considerata come il risultato di un diniego di giustizia.

In linea con il sistema di consegna stabilito dalla decisione quadro sul MAE, spetta all'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato, e alla quale l'interessato deve essere consegnato (nel caso di specie, dunque, alle autorità giudiziarie italiane), valutare la legittimità e la validità del mandato d'arresto europeo. L'autorità giudiziaria richiama della consegna (nel caso di specie, quella del Regno del Belgio) non ha, pertanto, il potere discrezionale di valutare l'adeguatezza dell'arresto, potendo rifiutarne l'esecuzione solo per i motivi ostativi indicati nella legislazione interna.

A tale riguardo, la Corte europea ha ritenuto che il controllo esercitato dalle autorità belghe, così delimitato, non ponesse di per sé alcun problema in relazione alle garanzie della Convenzione, a condizione che i giudici belgi avessero esaminato il merito delle denunce formulate dall'interessato ai sensi della Convenzione. Nella fattispecie, essi avevano verificato che l'esecuzione del mandato di arresto europeo non comportava una tutela manifestamente insufficiente dei diritti garantiti dalla Convenzione.

Per quanto riguarda, infine, il profilo attinente alla condanna in contumacia, la Corte ha rilevato che la legislazione belga prevede la possibilità di rifiutare l'esecuzione qualora il ricorrente si trovi nella stessa situazione descritta dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Sejdovic c. Italia*.

Nel caso in esame, tuttavia, la Corte ha ritenuto che siffatte condizioni erano state rispettate poiché l'interessato era stato informato ufficialmente della data e del luogo dell'audizione dinanzi alla Corte d'appello di Brescia ed era stato assistito e difeso da un avvocato che egli stesso aveva nominato; inoltre, tale difesa era stata in concreto efficace, in quanto aveva ottenuto una riduzione della sua pena.

La Corte ha quindi rilevato che l'esecuzione del mandato di arresto europeo da parte dei tribunali belgi non presentava carenze manifeste tali da ritenere superato il principio della presunzione di protezione equivalente offerta dal sistema del mandato d'arresto europeo - come definito dalla decisione quadro e chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea - e dall'applicazione che tale procedura ha in concreto ricevuto secondo la legislazione belga.

## **Sentenze di Corti internazionali e straniere**

### **1. La Corte di giustizia**

#### **A) La doppia incriminabilità.**

Con sentenza del 3 maggio 2007 la Grande Sezione della Corte di giustizia ha fornito un importante contributo interpretativo sulla decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo. In particolare, la Corte era stata investita dall'**Arbitragehof** (organo giurisdizionale belga preposto al sindacato di legittimità delle leggi) della questione pregiudiziale concernente la validità della predetta decisione quadro. Tra i vari profili di contrasto con la normativa comunitaria, i giudici belgi avevano isolato quello relativo alla soppressione del controllo della **doppia incriminazione**, ritenuto in contrasto con il principio di uguaglianza e di non discriminazione, nonché con il principio di legalità in materia penale - principi tutti tutelati dall'art. 6 del Trattato. Secondo la Corte, il principio della legalità dei reati e delle pene (*nullum crimen, nulla poena sine lege*) - che fa parte dei principi generali del diritto alla base delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, ed è sancito da diversi trattati internazionali, in particolare dall'art. 7, n. 1, della CEDU - implica che la legge definisca chiaramente i reati e le pene che li reprimono. Questa condizione è soddisfatta quando il soggetto di diritto può conoscere, in base al testo della disposizione rilevante e, nel caso, con l'aiuto dell'interpretazione che ne sia stata fatta dai giudici, gli atti e le omissioni che chiamano in causa la sua responsabilità penale. La Corte ha rilevato che la decisione quadro in questione non è volta ad armonizzare i reati in questione per quanto riguarda i loro elementi costitutivi o le pene di cui sono corredate, con la conseguenza che anche se gli Stati membri riprendono letteralmente l'elenco delle categorie di reati di cui all'art. 2, n. 2, della decisione quadro per darle attuazione, la definizione stessa di tali reati e le pene applicabili sono quelle risultanti dal diritto «dello Stato membro emittente». Pertanto, la loro definizione e le pene applicabili continuano a rientrare nella competenza dello Stato membro emittente, il quale, come peraltro recita l'art. 1, n. 3, della stessa decisione quadro, deve rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'art. 6 UE e, di conseguenza, il principio di legalità dei reati e delle pene.

La Corte ha altresì escluso che la decisione quadro violi il principio di uguaglianza e di non discriminazione in quanto, per i reati diversi da quelli oggetto dell'art. 2, n. 2 di tale decisione, la consegna può essere subordinata alla condizione che i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso costituiscano un reato ai sensi dell'ordinamento dello Stato membro di esecuzione. Secondo la Corte, la scelta delle 32 categorie di reati elencate all'art. 2, n. 2 cit. è ragionevolmente basata sul fatto che tali reati - vuoi per la loro stessa natura, vuoi per la pena comminata - costituiscono un vulnus all'ordine e alla sicurezza pubblici tale da giustificare la rinuncia all'obbligo di controllo della doppia incriminazione.

Quanto infine alla **manca di precisione** nella definizione delle categorie di reati in questione la Corte ha ribadito che scopo della decisione - quadro non è l'armonizzazione del diritto penale sostanziale degli Stati membri e che nessuna disposizione del Titolo VI del Trattato UE subordina l'applicazione del mandato d'arresto europeo all'armonizzazione delle normative penali degli Stati membri nell'ambito dei reati in esame.

## **B) Successione di leggi penali nel tempo e presupposti di esecuzione del mandato d'arresto europeo**

La Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione, 3 marzo 2020, **causa C-717/18**) ha affermato che, al fine di verificare se il reato per il quale è stato emesso un m.a.e. sia punito, nello Stato di emissione, con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà di durata massima non inferiore a tre anni, come definita dalla legge di tale Stato, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve prendere in considerazione la legge dello Stato emittente applicabile al momento dei fatti che hanno dato luogo al procedimento nell'ambito del quale è stato emesso il m.a.e.

Con la sentenza in esame la Grande sezione della Corte di giustizia ha dichiarato che l'art. 2, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri UE, deve essere interpretato nel senso che, al fine di verificare se il reato per il quale è stato emesso un m.a.e. sia punito, nello Stato di emissione, con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà di durata massima non inferiore a tre anni, come definita dalla legge di tale Stato membro, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve prendere in considerazione la legge dello Stato membro emittente nella versione applicabile ai fatti che hanno dato luogo al procedimento nell'ambito del quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo.

E' noto che, ai sensi dell'art. 2, par. 2, della decisione quadro 2002/584 (nel nostro ordinamento v. l'art. 8, comma 1, della legge n. 69 del 2005), danno luogo a consegna, alle condizioni ivi stabilite e senza verifica della doppia incriminazione del fatto, i reati espressamente elencati in tale disposizione, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente, se in tale Stato membro il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà previsto per tali reati è pari o superiore a tre anni.

Al riguardo, inoltre, la Corte ha già avuto modo di precisare che, sulla base della predetta disposizione, la definizione di tali reati e le pene applicabili sono quelle che risultano dalla legge «dello Stato membro emittente» (v. la su citata sentenza del 3 maggio 2007, *Advocaten voor de Wereld*, C-303/05, punto 52).

Nel caso sottoposto alla sua cognizione la Corte di Lussemburgo è stata sollecitata in sede di rinvio pregiudiziale dalla Corte d'appello di Gand (Belgio), per fornire un'indicazione in merito alle modalità di verifica della soglia edittale cui fa riferimento l'art. 2, par. 2, della relativa decisione quadro, al fine di stabilire se il quadro normativo cui debba guardare il giudice dell'esecuzione sia – in caso di successione di leggi penali – quello vigente all'epoca del processo, e pertanto applicato ai fatti oggetto della richiesta, ovvero quello che, per effetto di modifiche medio tempore intervenute, fosse vigente, per quello stesso reato, al momento dell'emissione del m.a.e.

In altri termini, alla Corte è stato chiesto di stabilire se la soglia di pena che consente di prescindere dal controllo della "doppia incriminazione" ai fini dell'esecuzione del m.a.e. (pena massima non inferiore a tre anni) debba essere verificata con riferimento alla disciplina vigente al momento del fatto o a quello della emissione del m.a.e., qualora, come verificatosi nel caso di specie, sia nelle more sopravvenuta una modifica normativa con effetti peggiorativi del quadro sanzionatorio (innalzamento della pena massima e conseguente inoperatività del suddetto requisito di "doppia incriminazione").

Nel 2017 l'Audiencia Nacional (Corte centrale, Spagna) aveva condannato la persona, poi richiesta in consegna, per fatti, commessi nel 2012 e nel 2013, che configuravano il reato di apologia del terrorismo e di umiliazione delle vittime di quest'ultimo, previsto dall'art. 578 del codice penale spagnolo nel testo vigente al momento dei fatti. La pena detentiva massima concretamente irrogata era di due anni, secondo la versione all'epoca vigente della relativa norma penale dell'ordinamento spagnolo, ma nel 2015 tale disposizione era stata modificata, prevedendosi una pena detentiva di durata massima pari a tre anni.

Avendo la persona richiesta in consegna lasciato la Spagna per trasferirsi in Belgio, l'Audiencia Nacional ha emesso, nel 2018, un mandato d'arresto europeo nei suoi confronti per il reato di «terrorismo», che figura nell'ampio catalogo dei reati oggetto della soppressione del controllo della doppia incriminazione del fatto ai sensi dell'art. 2, par.2, della menzionata decisione quadro.

La Corte d'appello di Gand, investita della relativa procedura di esecuzione, ha deciso di proporre un rinvio pregiudiziale nei termini su richiamati.

Pur in difetto di un'indicazione che consenta di trarre univoche conclusioni dalla lettura delle pertinenti disposizioni della decisione quadro (artt. 2, 8 e 17), la Corte ha argomentato la sua decisione muovendo dalla lettura congiunta dei due paragrafi dell'art. 2. In relazione all'emissione di un m.a.e. a fini esecutivi, infatti, l'art. 2, par. 1, prevede – come presupposto basilare e indefettibile – l'irrogazione, in concreto, di una pena pari ad almeno quattro mesi di reclusione: se la sentenza di condanna è il termine di riferimento, è altrettanto logico che, ai fini dell'art. 2, par. 2, il parametro sulla cui base valutare tale ultimo requisito sia quello che il giudice ha considerato nel caso di specie. Non avrebbe alcun senso immaginare che i due presupposti vadano accertati sulla base di parametri normativi differenti, atteso che l'esecuzione di un m.a.e. riguarda il singolo caso di specie, a cui una certa legge (e non un'altra) è stata applicata (v. Corte giust., 16 ottobre 2019, C-189/18, Glencore, punto 45).

La Corte europea ha inoltre osservato che le fasce edittali previste per una determinata fattispecie possono facilmente mutare nel corso della procedura di consegna e che l'art. 8 della decisione quadro indica le informazioni che devono essere fornite dal giudice a quo affinché l'autorità richiesta possa valutare la sussistenza dei requisiti previsti dalla decisione quadro (e dalla propria legge nazionale) per accordare, o meno, la consegna. Se l'art. 8 si riferisce alla pena inflitta o prevista per il reato per il quale il ricercato è stato condannato, non avrebbe alcun senso riferirsi a due legislazioni differenti, ovvero quella sulla cui base si è pronunciato il giudice e quella che è poi entrata in vigore.

Ed infine, ancorare il controllo sulla norma applicata nel procedimento penale estero concluso con l'irrogazione della pena, conferisce al sistema di consegna un assetto più stabile, offrendo maggiore prevedibilità alle decisioni giudiziarie: diversamente ragionando, infatti, la determinazione dell'autorità dell'esecuzione verrebbe a dipendere da circostanze eccessivamente mutevoli e potenzialmente influenzate da esigenze politiche, quali la volontà di ottenere la consegna di un condannato ad ogni costo.

### **C) Nozione di residente**

Ulteriori indicazioni interpretative sono state offerte anche dalla sentenza del 17 luglio 2008, che ha fornito un chiarimento sulla portata dell'art. 4, punto 6, della Decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo, che prevede un caso di rifiuto facoltativo della consegna "qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda". In merito alla nozione di **residenza e dimora**, la Corte ha stabilito che una persona ricercata "risiede" nello Stato membro di esecuzione qualora essa abbia ivi stabilito la propria residenza effettiva, mentre essa "dimora" in tale Stato qualora, a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata nel medesimo, abbia acquisito legami di intensità simile a quella dei legami di collegamento che si instaurano in caso di residenza. Per stabilire se tra la persona ricercata e lo Stato membro di esecuzione esistano legami di collegamento che consentano di accertare che tale persona ricade nella fattispecie della dimora di cui al citato art. 4, punto 6, la Corte ha affermato che spetta all'autorità giudiziaria di esecuzione effettuare una valutazione complessiva di una serie di elementi oggettivi che caratterizzano la situazione della persona interessata, tra i quali figurano, segnatamente, la durata, la natura e le modalità del suo soggiorno, nonché i legami familiari ed economici che la stessa intrattiene con lo Stato membro di esecuzione.

Sulla nozione di "**residente**" ai fini del regime diversificato di consegna previsto dalla decisione quadro è anche intervenuta la Corte di Giustizia CE con la sentenza del 17 luglio 2008, C- 66/08, **Kozlowsky**, stabilendo che l'art. 4, punto 6, della decisione quadro - che autorizza l'autorità giudiziaria dell'esecuzione a rifiutare di eseguire un mandato di arresto europeo rilasciato ai fini **dell'esecuzione di una pena** qualora la persona ricercata «dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda», e tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena conformemente al suo diritto interno, deve essere interpretato nel senso che una persona ricercata «risiede» nello Stato membro di esecuzione qualora essa abbia ivi stabilito la **propria residenza effettiva**, ed essa «dimora» in tale Stato qualora, a seguito di un **soggiorno stabile** di una certa durata nel medesimo, abbia acquisito con tale Stato legami di intensità simile a quella dei legami che si instaurano in caso di residenza. Secondo la Corte, poiché la suddetta decisione quadro mira ad istituire un sistema di consegna tra autorità giudiziarie di persone condannate o sospettate al fine dell'esecuzione di sentenze o per sottoporle all'azione penale fondato sul principio del

reciproco riconoscimento, consegna alla quale l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può opporsi soltanto sulla scorta di uno dei motivi di rifiuto previsti dalla decisione quadro, i termini «dimori» e «risieda», che delimitano la sfera di applicazione dell'art. 4, punto 6, di quest'ultima, devono costituire l'oggetto di una **definizione uniforme** in quanto si riferiscono a nozioni autonome del diritto dell'Unione. Pertanto, nelle norme nazionali di attuazione di tale art. 4, punto 6, gli Stati membri non sono legittimati a conferire a tali termini una portata più estesa di quella risultante da un'interpretazione uniforme siffatta. Infine la Corte ha affermato che per stabilire, nel contesto dell'interpretazione dell'art. 4, punto 6 cit. se tra la persona ricercata e lo Stato membro di esecuzione esistano legami che consentono di constatare che tale persona ricade nella fattispecie designata dal termine «dimori» spetta all'autorità giudiziaria effettuare una **valutazione complessiva** di un certo numero degli elementi oggettivi caratterizzanti la situazione della persona in questione, tra i quali, segnatamente, la durata, la natura e le modalità del suo soggiorno, nonché i legami familiari ed economici che essa intrattiene con lo Stato membro di esecuzione.

Di particolare rilievo si presenta, in considerazione della scelta operata dal nostro legislatore di limitare al solo cittadino il regime previsto dall'art. 4, par. 6, della decisione quadro, la questione sollevata davanti alla Corte nel caso **Wolzenburg**. Nella fattispecie la legislazione dello Stato di esecuzione (Paesi Bassi) prevede il rifiuto della consegna per il cittadino, al quale ha equiparato soltanto lo straniero titolare di un di durata illimitata. Il giudice del rinvio ha ritenuto tale disposizione non in linea con il diritto comunitario, in particolare quando si tratti di **cittadino di altro Stato membro** dell'Unione europea.

La Corte di giustizia, con sentenza del 6 ottobre 2009, ha stabilito che l'art. 4, punto 6, della decisione quadro del Consiglio **permesso di soggiorno** 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna fra Stati membri, dev'essere interpretato nel senso che, quando si tratta di un cittadino dell'Unione, lo Stato membro di esecuzione non può, in aggiunta ad una condizione relativa alla durata di soggiorno in detto Stato, subordinare l'applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa di un mandato di arresto europeo previsto da tale disposizione ad **ulteriori requisiti amministrativi**, quali il possesso di un permesso di soggiorno a durata indeterminata. L'art. 12, primo comma, CE dev'essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa dello Stato membro di esecuzione in forza della quale l'autorità giudiziaria competente di detto Stato rifiuta di eseguire un mandato di arresto europeo emesso contro uno dei suoi cittadini ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva, mentre tale rifiuto, quando si tratta di un cittadino di un altro Stato membro avente un diritto di soggiorno basato sull'art. 18, n. 1, CE, è subordinato alla condizione che tale cittadino abbia soggiornato legalmente in via continuativa **per cinque anni** in detto Stato membro di esecuzione.

Nella causa avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Cour d'appel d'Amiens [C-42/11, **Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge**], la Corte di giustizia, nel richiamare i principi fissati nella pronuncia Wolzenburg - punto 68 - ha stabilito, con sentenza della Grande Sezione del 5 settembre 2012, che l'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e l'art. 18 TFUE devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro, pur potendo, in sede di trasposizione di tale art. 4, punto 6, decidere di limitare le situazioni in cui l'autorità giudiziaria nazionale dell'esecuzione può rifiutare la consegna di una persona rientrante nell'ambito di applicazione di tale disposizione, **non è legittimato ad escludere in maniera assoluta e automatica da tale ambito di applicazione i cittadini di altri Stati membri che dimorano o risiedono nel suo territorio**, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest'ultimo.

Al riguardo il giudice del rinvio è tenuto, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, ad interpretare il diritto nazionale quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro 2002/584, al fine di garantire la piena efficacia di tale decisione quadro e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo da essa perseguito.

La Corte UE (Quinta Sezione, 29 giugno 2017, C-579/15, **Poplawski**) ha inoltre precisato che la normativa di uno Stato membro che attua l'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, prevedendo che le sue autorità giudiziarie siano tenute in tutti i casi a rifiutare l'esecuzione di un MAE nell'ipotesi in cui il ricercato risieda in tale Stato membro, senza che tali autorità dispongano di un qualsiasi potere discrezionale e senza che detto Stato membro

s'impegni a fare eseguire effettivamente la pena detentiva pronunciata nei confronti di tale ricercato, così creando un rischio di impunità di detto ricercato, non può essere considerata conforme alla citata decisione quadro.

Ne discende che tale disposizione normativa deve essere interpretata nel senso che osta alla legislazione di uno Stato membro che vi dia esecuzione stabilendo che, nel caso in cui la consegna di un **cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno di durata illimitata nel territorio di tale Stato membro**, sia richiesta da un altro Stato membro ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva inflitta a tale cittadino con una sentenza divenuta definitiva, da una parte, non autorizza una siffatta consegna e, dall'altra parte, si limita a stabilire l'obbligo, per le autorità giudiziarie del primo Stato membro, di comunicare alle autorità giudiziarie del secondo Stato membro che sono disponibili a farsi carico dell'esecuzione di tale pronuncia senza che, alla data del rifiuto della consegna, sia assicurata l'effettiva presa in carico dell'esecuzione e senza che, inoltre, nell'ipotesi in cui tale presa in carico si riveli successivamente impossibile, un tale rifiuto possa essere rimesso in discussione.

La medesima disposizione di cui all'art. 4, punto 6, della decisione quadro non contiene alcun elemento che permetta di interpretare siffatta disposizione nel senso che essa autorizzi l'autorità giudiziaria di uno Stato membro a negare la esecuzione di un MAE nell'ipotesi in cui **nuovi procedimenti penali, per i medesimi fatti oggetto della sentenza penale definitiva** pronunciata nei confronti del ricercato, possano essere avviati nei confronti di quest'ultimo nel proprio territorio.

#### **D) Disciplina applicabile.**

Nella sentenza del 12 agosto 2008 (C-296/08 PPU, **Ignacio Pedro Santesteban Goicoechea**), la Corte si è occupata della questione relativa all'applicabilità della **normativa estradizionale**, nella materia del m.a.e. Nel caso di specie, era accaduto che la Spagna aveva presentato nel marzo 2004 alla Francia un mandato di arresto europeo per la consegna di un cittadino spagnolo per fatti commessi nel 1992. La Francia ritenne la richiesta irricevibile come mandato di arresto europeo, conformemente alla dichiarazione fatta alla decisione quadro, trattandosi di fatti precedenti al primo dicembre 1993. Peraltro, dichiarò che avrebbe trattato la stessa come richiesta di arresto provvisorio a fini estradizionali. Era sorto un problema interpretativo circa l'applicabilità alla procedura del regime meno favorevole per la persona richiesta in tema di prescrizione previsto dalla Convenzione del 1996, in quanto la Spagna non aveva attivato la procedura di notificazione prevista dall'art. 31 della decisione quadro. La Corte ha stabilito che l'art. 31 della decisione quadro, che consente agli Stati membri di continuare ad applicare – previa notifica - gli accordi o intese bilaterali o multilaterali previgenti che consentono di approfondire o di andare oltre gli obiettivi della decisione quadro, si riferisce solo a quelle situazioni nelle quali il sistema nuovo di consegna è applicabile. L'art. 32, secondo cui le richieste di estradizione ricevute anteriormente alla data del primo gennaio 2004 continuano ad essere disciplinate dagli strumenti esistenti in materia di estradizione, non preclude l'applicazione della Convenzione di estradizione di Dublino del 1996, anche se tale convenzione è entrata in vigore solo successivamente alla predetta data.

#### **E) Il principio di specialità**

In ordine alla portata del **principio di specialità**, va segnalata la questione pregiudiziale decisa dalla Corte di giustizia il 1° dicembre 2008 (causa **Leymann e Pustovarov** C-388/08). In particolare, è stato chiesto di precisare come debba essere interpretato l'art. 27 della decisione quadro in ordine alla nozione di "fatto diverso", al procedimento di assenso della persona consegnata e alle preclusioni derivanti dalla regola della specialità. La Corte ha affermato che, per stabilire se il reato considerato sia o no un «**reato diverso**» da quello che ha determinato la consegna, occorre verificare se gli elementi costitutivi del reato, in base alla descrizione legale di quest'ultimo fatta nello Stato membro emittente, siano quelli per i quali la persona è stata consegnata e se esista una "corrispondenza sufficiente" tra i dati contenuti nel mandato di arresto e quelli menzionati nell'atto procedurale successivo. Eventuali mutamenti nelle circostanze di tempo e di luogo sono ammessi, a condizione che derivino dagli elementi raccolti nel corso del procedimento instaurato nello Stato membro emittente in relazione ai comportamenti descritti nel mandato di arresto, che non alterino la natura del reato e che non



comportino l'insorgenza di motivi di non esecuzione ai sensi degli artt. 3 e 4 della detta decisione quadro.

Nel caso di specie, la Corte ha stabilito che il mutamento nella descrizione del reato, riguardante la categoria di stupefacenti implicata (da importazione di haschish ad un'importazione di anfetamine), non è idoneo, di per sé, a concretizzare un «reato diverso». In merito all'eccezione prevista dall'art. 27, n. 3, lett. c), della decisione quadro, la Corte ha stabilito che, in presenza di un «reato diverso» da quello che ha determinato la consegna, **l'assenso** deve essere richiesto, a norma dell'art. 27, n. 4, della detta decisione, e ottenuto se occorre **far eseguire una pena o una misura privative** della libertà. La persona consegnata può essere incriminata e condannata per un reato siffatto prima che l'assenso suddetto sia stato ottenuto, a condizione che nessuna misura restrittiva della libertà venga applicata durante la fase di esercizio dell'azione penale per tale reato o di giudizio sul medesimo. Tuttavia, l'eccezione suddetta non osta a che la persona consegnata venga sottoposta ad una misura restrittiva della libertà prima che l'assenso sia stato ottenuto, qualora tale misura sia legalmente giustificata da altri capi d'imputazione figuranti nel mandato di arresto europeo.

#### **F) *Bis in idem***

Nella causa **Mantello** (sentenza 16 novembre 2010, causa C-261/09), la Corte di giustizia ha interpretato l'art. 3, n. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, che consente all'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione di rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo se, in base ad informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, risulta che la persona ricercata è stata giudicata con «sentenza definitiva per gli stessi fatti» da uno Stato membro.

Sollecitata in primo luogo sull'interpretazione della nozione di «**stessi fatti**», la Corte ha constatato che, ai fini dell'emissione e dell'esecuzione di un mandato di arresto europeo, la nozione di «stessi fatti» di cui all'art. 3, n. 2, della decisione quadro 2002/584 costituisce una **nozione autonoma del diritto dell'Unione**. Peraltro, tale nozione di «stessi fatti» figura anche nell'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen ed è stata interpretata in tale contesto nel senso della mera identità dei fatti materiali, ricomprendente un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica dei fatti medesimi o dall'interesse giuridico tutelato. Alla luce dell'obbiettivo comune degli artt. 54 della predetta Convenzione e 3, n. 2, della decisione quadro, consistente nell'evitare che una persona venga nuovamente perseguita o giudicata penalmente per gli stessi fatti, l'interpretazione di tale nozione, così come fornita nell'ambito della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, si applica parimenti nel contesto della decisione quadro 2002/584.

La Corte ha poi affermato che una persona ricercata deve considerarsi oggetto di una **sentenza definitiva per gli stessi fatti** quando, all'esito di un procedimento penale, l'azione penale sia definitivamente estinta o la persona sia stata definitivamente prosciolta. Tale natura «definitiva» della sentenza rientra nella sfera del diritto dello Stato membro in cui la stessa è stata pronunciata. Di conseguenza, una decisione che, secondo il diritto dello Stato membro che ha avviato il procedimento penale, non estingue definitivamente l'azione penale a livello nazionale per taluni fatti, non costituisce un ostacolo procedurale all'avvio o al proseguimento di un procedimento penale, per gli stessi fatti, in un altro Stato membro dell'Unione.

Quando, rispondendo ad una **richiesta di informazioni proveniente dall'autorità giudiziaria di esecuzione**, l'autorità che ha emesso il mandato di arresto abbia espressamente rilevato, sulla base del suo diritto nazionale, che la precedente decisione pronunciata nel suo ordinamento giuridico non è una sentenza definitiva riguardante gli stessi fatti oggetto del suo mandato, l'autorità giudiziaria di esecuzione non può, in linea di principio, rifiutare l'esecuzione di un mandato di arresto europeo.

La Corte di giustizia (Quinta Sezione, 25 luglio 2018, **AY**, C-268/17) ha affermato che l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo non può essere rifiutata sulla base del rilievo che una decisione del pubblico ministero ha posto fine alle indagini preliminari qualora, nel corso di tali attività d'indagine, la persona ricercata da altro Stato membro sia stata sentita soltanto in veste di testimone.

L'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione, inoltre, è tenuta a pronunciare una decisione in relazione ad ogni mandato d'arresto europeo che le sia stato trasmesso dall'autorità dello Stato emittente.

Nel caso di specie le autorità giudiziarie croate avevano emesso un mandato d'arresto europeo la cui esecuzione era stata rifiutata dalle autorità giudiziarie ungheresi poiché in tale Paese si era già concluso un procedimento penale avviato contro ignoti e vertente sui medesimi fatti oggetto del mandato d'arresto europeo. Il Tribunale di Comitato di Zagabria aveva successivamente emesso un nuovo mandato d'arresto europeo che le autorità ungheresi, tuttavia, avevano rifiutato di eseguire con una pronuncia formale, motivando tale decisione sull'assunto che in Ungheria non era giuridicamente possibile arrestare la persona ricercata o avviare nei suoi confronti una nuova procedura di esecuzione del mandato. Le autorità croate, pertanto avevano chiesto alla Corte di giustizia di stabilire se la decisione quadro sul mandato d'arresto europeo consentisse alle autorità di uno Stato membro di non eseguire un mandato sulla base del rilievo che in tale Stato si era già concluso un procedimento penale vertente sui medesimi fatti ivi contemplati, quand'anche nell'ambito di tale procedimento la persona ricercata avesse rivestito esclusivamente la qualità di testimone e non quella di indagato o imputato. Il giudice croato, inoltre, aveva chiesto di stabilire se un'autorità nazionale sia comunque tenuta ad adottare una decisione su ogni mandato d'arresto europeo trasmessole, ivi compreso il caso in cui essa si sia già pronunciata su un precedente mandato d'arresto riguardante la stessa persona e lo stesso procedimento penale.

### **G) Mandato basato su una sentenza emessa *in absentia***

In un'altra pronuncia del 21 ottobre 2010 (C-306/09, **I.B.**), la Corte di giustizia ha affermato che gli artt. 4, punto 6, e 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI devono essere interpretati nel senso che, quando lo Stato membro di esecuzione interessato abbia attuato l'art. 5, punti 1 e 3, di tale strumento nel suo ordinamento giuridico interno, l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena pronunciata in contumacia ai sensi del su citato art. 5, punto 1, può essere subordinata alla condizione che la persona interessata, cittadina o residente dello Stato membro di esecuzione, sia rinviata in quest'ultimo per scontarvi, eventualmente, la pena che sia pronunciata nei suoi confronti all'esito di un nuovo procedimento giudiziario svolto in sua presenza nello Stato membro emittente.

Nel caso di specie, un cittadino rumeno residente in Belgio era stato richiesto in consegna dal suo Stato di origine in vista dell'esecuzione di una **sentenza emessa *in absentia***, ma opponibile dal condannato, secondo il diritto rumeno. Nel sollevare la questione pregiudiziale, i giudici belgi si erano interrogati sull'applicabilità alla fattispecie della disposizione della decisione quadro che consente di condizionare la consegna ad un eventuale rientro dell'interessato nel territorio dello Stato di esecuzione del m.a.e., affinché possa scontarvi la condanna. Poiché tale tipologia di consegna è prevista solo per il mandato di arresto "processuale", si trattava di stabilire se tale potesse essere considerato il mandato finalizzato all'esecuzione di una sentenza definitiva, ma ancora opponibile.

L'Avvocato generale, nelle sue conclusioni, aveva ritenuto che siffatto mandato potesse rientrare in entrambe le categorie, in funzione del momento e del comportamento della persona interessata. In altri termini, il mandato è "esecutivo" allorché viene emesso dalle autorità giudiziarie, ma può trasformarsi *de facto* (nel momento in cui la persona interessata chiede di essere giudicata nuovamente) in un mandato diretto all'esercizio di un'azione penale, ed in tale evenienza quel mutamento non può comportare la perdita di nessuna delle garanzie previste dalla decisione quadro per le persone oggetto di un mandato d'arresto europeo. Di conseguenza, egli aveva proposto alla Corte di giustizia di interpretare il disposto di cui all'art. 5, n. 3, della decisione quadro nel senso che, qualora sussistano le circostanze di cui all'art. 5, n. 1, della decisione medesima, esso permette ad uno Stato membro di subordinare l'esecuzione di un mandato d'arresto emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, alla condizione che lo Stato emittente garantisca che l'interessato, qualora sia cittadino o residente dello Stato di esecuzione, sia rinviato in quest'ultimo Stato membro per scontarvi la pena o la misura di sicurezza che eventualmente siano state pronunciate nei suoi confronti.

In sostanziale accoglimento delle conclusioni svolte dall'Avvocato generale, la Corte ha osservato in motivazione che la situazione di una persona condannata in contumacia, e che dispone ancora della possibilità di richiedere un nuovo processo, è paragonabile a quella di una persona oggetto di un mandato di arresto europeo ai fini di un'azione penale, concludendo nel senso che nessuna ragione oggettiva osta a che l'autorità competente per l'esecuzione – che ha applicato l'art. 5, punto 1, della decisione quadro – applichi anche la specifica condizione di cui all'art. 5, punto 3, della medesima.

Muovendosi all'interno di una prospettiva orientata ad accrescere le opportunità di reinserimento sociale del residente nello Stato di esecuzione, assoggettabile ad un nuovo processo nello Stato emittente, nulla consente di ritenere, secondo la Corte, che il legislatore dell'Unione abbia inteso escludere da tale obiettivo le persone ricercate sulla base di una condanna pronunciata *in absentia*.

Con sentenza del 26 febbraio 2013 la Corte di giustizia dell'Unione europea, pronunciando sul rinvio pregiudiziale proposto, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal *Tribunal Constitucional* del Regno di Spagna con decisione del 9 giugno 2011 – in relazione ad un procedimento in cui l'*Audiencia Nacional* aveva autorizzato la consegna di Stefano **Melloni** alle autorità italiane ai fini dell'esecuzione di una sentenza di condanna contumaciale inflittagli dal Tribunale di Ferrara – ha ritenuto che il tenore letterale, il contesto e lo scopo della norma di cui all'art. 4-*bis*, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla successiva decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, non ammettono che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione (nel caso di specie, la Spagna) subordini l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo alla condizione che la **sentenza di condanna pronunciata in contumacia** possa essere oggetto di **revisione nello Stato membro che ha emesso il mandato d'arresto** (in questo caso, appunto, l'Italia).

La nuova disposizione dell'art. 4-*bis*, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, è stata infatti introdotta con la successiva decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che ha soppresso l'art. 5, punto 1, dell'originaria formulazione del testo normativo, modificando la disciplina del rifiuto opponibile in caso di mandati di arresto europei basati su decisioni contumaciali.

Secondo l'impostazione esegetica seguita dalla Corte di Giustizia, il legislatore dell'Unione ha deciso di prevedere in maniera esaustiva i casi in cui l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo relativo ad una decisione emessa in contumacia debba essere considerata non lesiva dei diritti della difesa. Una scelta, questa, che è stata ritenuta incompatibile con la possibilità di subordinare l'esecuzione del m.a.e. alla condizione che la sentenza di condanna contumaciale costituisca oggetto di revisione per garantire il diritto di difesa dell'interessato.

Inoltre, la Corte ha ritenuto la norma su menzionata pienamente compatibile con il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e ad un processo equo, nonché con i diritti della difesa garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: sebbene il diritto dell'imputato a comparire personalmente al processo costituisca un elemento essenziale del diritto ad un equo processo, tale diritto non può considerarsi di natura assoluta, poiché l'imputato, con la salvaguardia offerta dal rispetto di alcune garanzie, può rinunziarvi. In tal senso, infatti, la su citata disposizione stabilisce i presupposti in presenza dei quali può ritenersi che l'interessato abbia rinunciato volontariamente ed inequivocabilmente al suo diritto di comparire al processo.

Infine, la Corte di giustizia ha stabilito che l'art. 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che non consente ad uno Stato membro di subordinare la consegna di una persona condannata *in absentia* alla condizione che la sentenza di condanna possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente, al fine di evitare una lesione del diritto ad un processo equo e ai diritti della difesa garantiti dalla sua Costituzione.

La Corte (Corte giust. UE, 24 maggio 2016, C-108/16 PPU, **Paweł Dworzecki**) è intervenuta anche sulla delimitazione dei **rapporti tra processo in absentia e mandato d'arresto europeo**, stabilendo che: a) l'art. 4 bis, par.1, lett. a) ed i) della decisione quadro relativa al m.a.e., quale modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev'essere interpretato nel senso che le espressioni «citato personalmente» e «di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato», che figurano in tale disposizione, costituiscono nozioni autonome del diritto dell'Unione e devono essere interpretate in modo uniforme in tutta l'Unione europea; b) la suddetta disposizione dev'essere interpretata nel senso che una citazione che non sia stata notificata direttamente all'interessato, ma che sia stata consegnata, presso l'indirizzo di quest'ultimo, ad un adulto convivente che si è impegnato a recapitargliela, senza che il m.a.e. permetta di determinare se, ed eventualmente quando, tale adulto abbia effettivamente recapitato tale citazione all'interessato, non soddisfa, da sola, i requisiti enunciati in tale disposizione.

La norma in parola esclude la possibilità per il giudice dello Stato richiesto di rifiutare l'esecuzione di un m.a.e., quando il provvedimento indichi che l'interessato – non comparso

personalmente nel giudizio esitato nella pronuncia che si vuole eseguire con l'euromandato – in conformità alle procedure previste dallo Stato richiedente, «a tempo debito [...] è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato».

Secondo la Corte, dunque, non può in linea di principio escludersi che la consegna di una citazione ad un terzo risponda ai requisiti di cui al citato art.4 bis della decisione quadro 2002/584, ma per raggiungere tale obiettivo si deve stabilire inequivocabilmente che la terza persona abbia di fatto recapitato la citazione all'interessato. Al riguardo spetta all'autorità giudiziaria emittente indicare, nel modulo relativo al m.a.e., gli elementi sulla cui base essa ha constatato che l'interessato ha di fatto ufficialmente ricevuto le informazioni relative alla data e al luogo del processo nei suoi confronti instaurato.

Trattandosi di eccezioni ad un motivo facoltativo di non riconoscimento, l'autorità di esecuzione può, in ogni caso, anche dopo aver constatato che esse non ricomprendono il caso di cui trattasi, tenere conto di altre circostanze che le permettano di garantire che la consegna dell'interessato non comporta una violazione dei suoi diritti di difesa.

Nel contesto della valutazione di tale motivo facoltativo di non riconoscimento, l'autorità di esecuzione potrà tenere conto non solo della condotta tenuta dall'interessato (ad es., un'eventuale manifesta mancanza di diligenza, quando risulta che egli abbia cercato di evitare la notifica dell'informazione a lui indirizzata), ma anche della circostanza secondo cui il diritto nazionale dello Stato emittente conceda, in ogni caso, all'interessato il diritto di richiedere un nuovo processo quando la notifica della citazione sia ritenuta effettuata con il deposito della stessa presso un adulto convivente.

In ogni caso, l'autorità giudiziaria di esecuzione ha la possibilità di chiedere d'urgenza la trasmissione di informazioni complementari, ove ritenga che quelle comunicate dallo Stato emittente siano insufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna.

In relazione ad un'ipotesi in cui la decisione di condanna era stata pronunciata senza che l'interessato fosse comparso personalmente al processo nell'ambito della sua condanna iniziale, né in primo grado né in grado d'appello, la Corte di giustizia (Quinta Sezione, 10 agosto 2017, C-271/17 PPU, **Zdziaszek**) ha stabilito: a) che la **nozione di «processo terminato con la decisione»**, ai sensi dell'articolo 4 bis, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev'essere interpretata nel senso che essa **riguarda non solo il giudizio che ha dato luogo alla decisione in appello**, ove quest'ultima, dopo un nuovo esame del merito della causa, abbia definitivamente statuito sulla colpevolezza della persona interessata, **ma anche un procedimento successivo**, come quello che ha portato alla sentenza che dispone una pena cumulativa in discussione nel caso di specie, in esito al quale è intervenuta la **decisione che ha modificato definitivamente l'entità della pena inizialmente inflitta**, nei limiti in cui l'autorità che ha adottato quest'ultima decisione abbia beneficiato a tale riguardo di un certo potere discrezionale; b) la decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, dev'essere interpretata nel senso che, **nel caso in cui l'interessato non sia comparso personalmente al procedimento** rilevante o, eventualmente, ai procedimenti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 4 bis, par. 1, di tale decisione quadro, come modificata, e in cui né le informazioni contenute nel modulo recante il modello di mandato d'arresto europeo, allegato alla suddetta decisione quadro, né quelle ottenute in applicazione dell'art.15, par. 2, della stessa decisione quadro, come modificata, forniscano elementi sufficienti per dimostrare l'esistenza di una delle situazioni contemplate all'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a d), della decisione quadro 2002/584, come modificata, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione dispone della **facoltà di rifiutarsi di eseguire il mandato d'arresto europeo**. Nondimeno, tale decisione quadro non impedisce a tale autorità di tenere conto di tutte le circostanze che caratterizzano la causa di cui essa è investita per assicurarsi del rispetto dei diritti della difesa dell'interessato nel corso del procedimento rilevante o dei procedimenti rilevanti.

## **H) Ritrasferimento**

Con sentenza del 28 giugno 2012 (causa C-192/12 PPU, **West**) la Corte di giustizia ha stabilito che l'art. 28, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno

2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che, quando una persona è stata oggetto di più di una consegna tra Stati membri a seguito di successivi mandati d'arresto europei, la **consegna successiva** della medesima persona ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro che l'ha consegnata da ultimo è subordinata unicamente all'assenso dello Stato membro che ha proceduto a tale ultima consegna.

### **I) Procedura per l'emissione del mandato interno**

Con sentenza del 29 gennaio 2013 (causa C-396/11, Radu) la Corte di giustizia ha inoltre affermato che la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretata nel senso che le autorità giudiziarie di esecuzione non possono rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esercizio di un'azione penale a motivo del fatto la persona ricercata non è stata sentita nello Stato membro emittente prima dell'emissione di tale mandato d'arresto.

Il rispetto degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali non esige che un'autorità giudiziaria di uno Stato membro possa rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esercizio di un'azione penale a motivo del fatto che la persona ricercata non è stata sentita dalle autorità giudiziarie emittenti prima dell'emissione di tale mandato d'arresto.

A tale riguardo si deve necessariamente constatare, secondo la Corte, che un obbligo, per le autorità giudiziarie emittenti, di sentire la persona ricercata prima dell'emissione di un siffatto mandato d'arresto europeo vanificherebbe inevitabilmente il sistema stesso di consegna previsto dalla decisione quadro 2002/584 e, pertanto, la realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dal momento che, in particolare al fine di evitare la fuga dell'interessato, un siffatto mandato d'arresto deve potersi giovare di un certo effetto sorpresa.

In ogni caso, il legislatore europeo ha garantito il rispetto del **diritto all'audizione nello Stato membro di esecuzione** in modo tale da non compromettere l'efficacia del meccanismo del mandato d'arresto europeo.

### **L) Procedura nello Stato di esecuzione**

Con sentenza del 30 maggio 2013 (C-168/13 PPU - **Jeremy**), la Corte di giustizia si è pronunciata sulla questione pregiudiziale proposta, ai sensi dell'art. 267 TFUE, *dal Conseil constitutionnel* in data 4 aprile 2013, dichiarando che gli artt. 27, par. 4, e 28, par. 3, lett. c) della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, non si oppongono alla previsione **di un ricorso** che sospenda l'esecuzione della decisione con cui l'autorità giudiziaria, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, accorda il proprio assenso all'estensione del mandato a reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stato eseguito il mandato ("**consegna suppletiva**") o alla consegna della persona ad uno Stato diverso da quello di esecuzione a seguito di un mandato emesso per un reato anteriore alla sua consegna ("**riconsegna**").

Il giudice costituzionale francese ha sottoposto per la prima volta una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo di sollecitarne l'intervento al fine di valutare se la non impugnabilità della decisione dell'autorità giudiziaria sulla richiesta di consegna suppletiva, espressamente prevista dall'art. 695-46, comma 4, code de procédure pénale, determini una violazione dei principi di uguaglianza e di tutela giurisdizionale effettiva, garantiti dagli artt. 6 e 16 della Dichiarazione del 1789.

Rilevato che la decisione quadro nulla dispone in merito alla previsione di un **ricorso con effetto sospensivo avverso le decisioni relative al mandato di arresto**, la Corte ha ritenuto che tale silenzio non sia incompatibile con il sistema di tutela multilivello dei diritti fondamentali applicabile nello spazio giuridico europeo.

In primo luogo, essa ha posto in evidenza che l'assenza di un'espressa disciplina nella decisione quadro non impedisce, né tantomeno impone, agli Stati membri di prevedere e disciplinare un ricorso con effetto sospensivo avverso il provvedimento di consegna suppletiva o di riconsegna.

Sul punto, la Corte ha ricordato che la decisione quadro già di per sé prevede una procedura conforme alle esigenze dirette a garantire una tutela giurisdizionale effettiva e l'accesso ad un

giudice imparziale sancite dagli artt. 13 CEDU e 47 CDFUE, indipendentemente dalle modalità di attuazione della decisione quadro scelte dagli Stati membri. Da un lato, infatti, tutta la procedura di consegna deve svolgersi sotto il controllo giudiziario e nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dal diritto dell'Unione. Dall'altro lato, anche nell'ambito del processo penale principale - che permane al di fuori della sfera di applicazione del diritto dell'Unione - gli Stati membri sono tenuti a garantire il rispetto dei diritti fondamentali così come consacrati nell'ordinamento europeo o in quello nazionale, compreso il diritto al doppio grado di giudizio in caso di provvedimento restrittivo della libertà personale.

Tale ultimo rilievo offre alla Corte lo spunto per un'ulteriore precisazione in merito ai meccanismi di funzionamento della cooperazione giudiziaria in materia penale: richiamando la sentenza resa nel caso *Aguirre Zarraga* e riaffermando che il principio di mutuo riconoscimento si fonda sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri in ordine al fatto che i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali siano in grado di fornire una tutela equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali riconosciuti a livello dell'Unione, ed in particolare nella CDFUE, la Corte aggiunge che **"i destinatari di un mandato di arresto possono ricorrere ai mezzi di impugnazione previsti nell'ordinamento giuridico dello Stato membro di emissione al fine di contestare la legittimità del procedimento che ha condotto all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale"**.

In ogni caso, precisa la Corte (v. §§ 51-55), indipendentemente dalle garanzie riconosciute dalla decisione quadro, l'assenza di una regolamentazione esplicita in merito alla proposizione di un ricorso avverso le decisioni sul mandato d'arresto non impedisce che siano gli Stati a legiferare su tale profilo. Questi ultimi potranno infatti prevedere un ricorso con effetto sospensivo avverso la decisione sulla richiesta di consegna suppletiva o di riconsegna nell'esercizio del margine di apprezzamento che il diritto eurounitario riconosce loro in relazione alla individuazione delle concrete modalità di attuazione degli obiettivi perseguiti dalle decisioni quadro. In tema di mandato d'arresto, il diritto dell'Unione non pone alcun ostacolo: al contrario, il considerando n° 12 prevede espressamente che la decisione quadro "non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo".

Va osservato, infine, che nel § 36 la Corte ha ribadito il principio secondo cui gli Stati membri devono eseguire il m.a.e. ovvero rifiutarne l'esecuzione e subordinarla a condizioni soltanto nei casi elencati agli artt. da 3 a 5 della stessa decisione quadro. Parimenti, **a norma dell'art. 28, par. 3, di quest'ultima, l'assenso ad una consegna successiva può essere negato solo negli stessi casi (v. sentenza del 28 giugno 2012, *West*, C-192/12 PPU, punto 55 e giurisprudenza ivi citata) e solo detti casi possono giustificare il mancato assenso all'estensione del mandato d'arresto europeo a un reato commesso prima della consegna della persona sottoposta a procedimento penale diverso da quello che ha giustificato detta consegna, a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, della decisione quadro.**

### **M) Misure cautelari**

Con la sentenza del 16 luglio 2015 (causa C-237/15 PPU, **Lanigan**), la Corte di giustizia, considerata l'assenza di indicazioni contrarie nella decisione quadro e la finalità che essa persegue, ovvero quella di accelerare e semplificare i procedimenti di consegna di imputati/condannati (a seconda della finalità processuale o esecutiva del m.a.e.), ha stabilito nel senso dell'obbligo per le autorità nazionali competenti di proseguire il procedimento di esecuzione del mandato anche dopo la scadenza dei termini fissati dall'art. 17 della decisione quadro, senza che questa imponga il rilascio della persona detenuta ai fini della consegna (rilascio che potrebbe compromettere l'effetto utile del meccanismo di cooperazione predisposto dalla decisione quadro)<sup>129</sup>.

---

<sup>129</sup> Nel dicembre 2012, le autorità giudiziarie britanniche avevano emesso un m.a.e. nei confronti del signor Lanigan, nell'ambito di un procedimento penale avviato nel Regno Unito per omicidio e possesso di arma da fuoco. Nel gennaio 2013, il signor Lanigan è stato arrestato dalle autorità irlandesi, ma non ha acconsentito alla sua consegna (ex art. 13 della decisione quadro) alle autorità britanniche ed è stato detenuto in Irlanda in attesa di una decisione sulla consegna. A causa di plurimi rinvii dovuti ad incidenti procedurali, l'esame della situazione del consegnando da parte della *High Court* irlandese ha avuto inizio solo nel giugno 2014 ed è proseguito sino al dicembre dello stesso anno, quando il destinatario del m.a.e. ha eccepito la illegittima prosecuzione del procedimento, in conseguenza dello spirare dei termini previsti dalla decisione quadro per l'adozione della decisione sull'esecuzione del m.a.e.

Secondo la Corte, tuttavia, l'operatività del meccanismo non deve pregiudicare il rispetto dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, in particolare il diritto alla libertà e alla sicurezza sancito dal suo art. 6, alla luce del quale la decisione quadro deve essere interpretata. Ciò implica che la custodia di una persona in circostanze come quella qui considerata non può oltrepassare una durata "ragionevole".

Al fine di verificare che la **custodia del consegnando** non sia eccessiva e possa, al contrario, considerarsi giustificata anche alla luce dell'art. 52, par. 1, Carta e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (il cui rispetto è imposto dalla clausola di omogeneità di cui all'art. 52, par. 3, Carta), la Corte indica al giudice *a quo* una serie di elementi da prendere in esame: occorrerà, tra l'altro, tenere in considerazione l'eventuale inerzia delle autorità dello Stato di emissione e di quello di esecuzione, il "contributo" del ricercato alla durata del procedimento, nonché la pena cui si espone il ricercato o la pena inflittagli, l'esistenza di un rischio di fuga e la circostanza che il ricercato sia stato detenuto per un periodo la cui durata totale ecceda significativamente i termini previsti dalla decisione quadro per l'adozione della decisione sull'esecuzione del m.a.e.

Qualora il giudice *a quo* procedesse alla liberazione del consegnando, secondo la Corte, egli dovrebbe disporre ogni misura necessaria ad evitare che questi si dia alla fuga, assicurando il permanere delle condizioni sostanziali necessarie alla sua effettiva consegna, sinché non sarà adottata una decisione definitiva sulla sua consegna.

La Corte di giustizia (Prima Sezione, 12 febbraio 2019, **TC**, C 492/18 PPU) ha successivamente precisato che la sussistenza di un concreto **pericolo di fuga** che legittima l'emissione di una misura cautelare al fine di garantire le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva del ricercato **non consente la rimessione in libertà** del medesimo sulla base del solo motivo che è trascorso un **termine di 90 giorni** dalla data del suo arresto.

Inoltre, le autorità giudiziarie nazionali sono tenute ad interpretare la normativa interna in conformità all'art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in modo da garantire che la **eventuale sospensione del mantenimento in custodia oltre il termine di novanta giorni dall'arresto** (nel caso in cui venga proposta una questione di rinvio pregiudiziale ovvero nell'ipotesi di rinvio della decisione sulla consegna per la presenza di un rischio concreto di condizioni detentive inumane o degradanti) non dia luogo a divergenti soluzioni giurisprudenziali nel computo dei termini di durata della custodia cautelare applicata nei confronti della persona richiesta in consegna.

La Corte UE si è pronunciata su una questione UE oggetto di un rinvio pregiudiziale proposto dal Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam), nell'ambito di un procedimento relativo all'esecuzione di un m.a.e. emesso nei confronti di una persona (TC) richiesta in consegna dalle autorità competenti del Regno Unito. Il giudice del rinvio ha chiesto di stabilire, da un lato, se la decisione quadro 2002/584 debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che prevede un obbligo generale e incondizionato di remessa in libertà di una persona ricercata e arrestata in forza di un m.a.e. allo scadere del termine di 90 giorni dal suo arresto, allorché esiste un rischio molto elevato di fuga della medesima, non superabile attraverso l'imposizione di misure adeguate, e, dall'altro, se l'art. 6 della Carta dei diritti fondamentali debba interpretarsi nel senso che esso osta ad una giurisprudenza nazionale che consente il mantenimento in custodia del ricercato oltre il termine di 90 giorni, sulla base di un'interpretazione della normativa interna secondo cui il termine in questione è sospeso quando l'autorità giudiziaria di esecuzione decide di sottoporre alla Corte UE una domanda di pronuncia pregiudiziale o di attendere la risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un'altra autorità giudiziaria di esecuzione, ovvero di rinviare la decisione sulla consegna per il motivo che potrebbe ravvisarsi, nello Stato membro di emissione, un rischio concreto di condizioni detentive inumane o degradanti.

Nel richiamare la propria elaborazione giurisprudenziale in tema di diritto alla libertà e alla sicurezza della persona ricercata ai fini della consegna basata sul m.a.e. (cfr. C. giust. UE, 16 luglio 2015, Lanigan, C-237/15, § 55; C. giust. UE, 15 marzo 2017, Al Chodor, C-528/15, §37), la Corte di Lussemburgo ha posto in rilievo l'importanza del rispetto, da parte dei giudici nazionali, dei criteri-guida dell'interpretazione conforme della normativa interna alle pertinenti disposizioni previste dalla decisione quadro sul m.a.e. ed ha osservato che le divergenti interpretazioni giurisprudenziali seguite, a livello nazionale, dal giudice del rinvio (Tribunale di Amsterdam) e dalla Corte di appello di Amsterdam (Gerechtshof Amsterdam) - risultate in contrasto finanche in ordine alla decorrenza del computo del periodo di sospensione del termine

entro il quale pronunciarsi sulla consegna del ricercato - non hanno consentito di garantire le esigenze di conformità alla normativa europea sotto i profili della chiarezza e della prevedibilità della disciplina relativa ai termini di durata del mantenimento in custodia nello Stato di esecuzione.

Entro tale prospettiva, in particolare, il giudice europeo ritiene essenziale operare un bilanciamento tra l'art. 12 della decisione quadro, relativo alla disciplina del mantenimento in custodia del ricercato (secondo cui «Quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d'arresto europeo, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato membro dell'esecuzione. In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione, a condizione che l'autorità competente di tale Stato membro adotti le misure ritenute necessarie ad evitare che il ricercato si dia alla fuga»), e l'art. 6 della Carta UE, secondo il quale ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

La Corte di giustizia ha pertanto concluso nel duplice senso: *a)* che la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio in tema di m.a.e. deve essere interpretata nel senso che essa non consente una normativa interna che contempa un obbligo generale e incondizionato di rimessione in libertà di una persona ricercata e arrestata in forza di un mandato d'arresto europeo allo scadere del termine di 90 giorni dal suo arresto, nelle ipotesi in cui esista un rischio molto elevato di fuga della medesima, che non può essere fronteggiato mediante l'imposizione di adeguate misure cautelari; *b)* che l'art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tuttavia, dev'essere interpretato nel senso che esso osta ad una giurisprudenza nazionale che consente il mantenimento in custodia del ricercato oltre la scadenza del termine di 90 giorni - sulla base di un'interpretazione di tale disposizione nazionale secondo la quale il suddetto termine è sospeso quando l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale o di attendere la risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un'altra autorità giudiziaria dell'esecuzione, oppure di rinviare la decisione sulla consegna per il motivo che potrebbe esistere, nello Stato membro emittente, un rischio concreto di condizioni detentive inumane o degradanti - nella misura in cui tale giurisprudenza non garantisce la conformità della normativa nazionale alla decisione quadro 2002/584/GAI e presenta divergenze che possono dar luogo a diversi termini di mantenimento in custodia.

Nel nostro sistema v. Sez. 6, n. 39770 del 05/10/2012, **Agu**, Rv. 253398, secondo cui la mancata previsione di un termine predeterminato di scadenza della custodia cautelare, successivo alla decisione della Corte di appello, non costituisce motivo di irrazionalità del sistema e di irreparabile pregiudizio della persona richiesta in consegna, tenuto conto dei tempi ristretti previsti per la decisione sull'eventuale ricorso per cassazione e della disciplina relativa ai casi di sospensione e rinvio della consegna.

#### **N) Trattamenti inumani e degradanti**

Di particolare rilievo è la sentenza del 5 aprile 2016 della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione europea (C. giust. UE, 5 aprile 2016, C-404/15 e C-659/15, **Aranyosi e Caldaru**), che ha affrontato la questione pregiudiziale, sottoposta in relazione a consegne alle autorità giudiziarie romene ed ungheresi richieste con mandato di arresto europeo (nella specie, rispettivamente, di tipo «esecutivo» e «processuale»), concernente la possibilità di introdurre un motivo di non esecuzione non previsto espressamente dal legislatore dell'Unione europea: ovvero la presenza di «gravi indizi» sulla **violazione dei diritti fondamentali dell'interessato e dei principi giuridici generali sanciti dall'articolo 6 TUE** da parte dello Stato di emissione in **relazione alle condizioni di detenzione**.

L'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia pone in evidenza **due aspetti nodali: da un lato** che il meccanismo di consegna delineato dalla decisione quadro del 2002, fondato sul principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri, che presuppone che tutti rispettino il diritto dell'Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo, non può prescindere dalla constatazione dell'effettivo e concreto grave malfunzionamento del sistema penitenziario dello Stato membro emittente, **dall'altro** che proprio i principi fondanti l'Unione europea obblighino ogni Stato membro al rispetto dei



diritti fondamentali sanciti dalla CEDU, come rammenta il considerando 10 della decisione quadro, in base al quale l'attuazione del mandato d'arresto europeo può essere sospesa in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all'articolo 6, paragrafo 1, UE.

Pertanto, la Corte di giustizia ha affermato che, se lo Stato membro di esecuzione è tenuto ad accertare concretamente in relazione alla persona richiesta in consegna l'esistenza di un rischio collegato al divieto di pene o di trattamenti inumani o degradanti, contenuto nell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nell'art. 3 CEDU, va al contempo salvaguardata la possibilità della realizzazione della consegna stessa, consentendo «entro un tempo ragionevole» allo Stato membro di emissione di rimuovere le condizioni ostative connesse a tale rischio.

Una volta verificata l'esistenza di un rischio concreto di trattamento contrario all'art. 3 CEDU ad opera di uno Stato membro, spetta infatti a quest'ultimo provvedere a rimuoverlo.

La Corte di giustizia ha quindi delineato la procedura che gli Stati membri devono seguire allorquando l'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione disponga di elementi che attestino «un rischio concreto» di trattamento inumano o degradante dei detenuti nello Stato membro di emissione.

In primo luogo, detta autorità deve valutare se tale rischio sussista, basandosi su «**elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati**» sulle condizioni di detenzione vigenti nello Stato membro emittente e comprovanti la presenza di carenze sia sistemiche o comunque generalizzate, sia limitate ad alcuni gruppi di persone o a determinati centri di detenzione.

A tal fine, la Corte ha indicato quali fonti conoscitive qualificate le decisioni giudiziarie internazionali, in particolare le sentenze della Corte EDU, le decisioni giudiziarie dello Stato membro emittente, nonché da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d'Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite.

Una volta accertata la sussistenza di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, dovuto alle condizioni generali di detenzione nello Stato membro emittente, l'autorità giudiziaria di esecuzione deve svolgere un'indagine «mirata», volta cioè a stabilire se, nel caso concreto, l'interessato alla consegna sarà sottoposto ad un trattamento inumano o degradante.

In altri termini, deve essere effettuato un supplemento di istruttoria, a norma dell'art. 15, par. 2 della decisione quadro del 2002, per richiedere con urgenza all'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente «qualsiasi **informazione complementare necessaria**» in ordine alle condizioni di detenzione previste per la persona di cui è stata chiesta la consegna e all'esistenza di «procedimenti e meccanismi nazionali o internazionali di controllo delle condizioni di detenzione» che consentano di valutare lo stato effettivo delle condizioni di detenzione in predetti istituti.

La Corte di giustizia, a tal riguardo, ha rammentato l'opportunità che venga fissato **un termine massimo per la ricezione** delle informazioni complementari, che tenga conto dei termini fissati dall'art. 17 della decisione quadro, ma che sia al contempo adeguato ai tempi necessari allo Stato di emissione per raccogliere le informazioni richieste, se necessario ricorrendo a tal fine all'assistenza dell'autorità centrale.

La stessa Corte ha quindi precisato che la consegna sarà disposta, se l'autorità giudiziaria di esecuzione escluda, sulla base delle informazioni «individualizzate» ricevute, un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, rispetto alla persona oggetto del mandato d'arresto europeo.

La Corte di giustizia ha volutamente evitato di prevedere eventuali garanzie sul rispetto delle condizioni di detenzione da parte dello Stato di esecuzione, così come prospettato dal giudice del rinvio.

Nella cooperazione tra autorità giudiziarie sulla base del meccanismo del mandato di arresto europeo, fuori dalla dimensione politica tipica dell'extradizione, vengono in considerazione esclusivamente le informazioni che portino ad escludere la sussistenza del rischio.

Informazioni delle quali lo Stato di esecuzione, in conformità con i principi del mutuo riconoscimento, deve prendere atto.

Nel diverso caso in cui, sulla base delle informazioni fornite, non venga escluso il rischio concreto di trattamento inumano o degradante, la Corte di giustizia ha stabilito che l'esecuzione del mandato «deve essere rinviata, ma non può essere abbandonata» e ne va informato Eurojust.

In buona sostanza, l'autorità giudiziaria di esecuzione deve rinviare la propria decisione sulla consegna, fintanto non ottenga - purché entro un termine ragionevole - informazioni complementari che le consentano di escludere la sussistenza di un siffatto rischio.

Successivamente, la Corte di giustizia (Prima Sezione, 25 luglio 2018, **ML**, C-220/18) ha precisato la portata applicativa dei principi affermati nella sua precedente pronuncia relativa al caso Aranyosi e Căldăraru (nel nostro ordinamento v., in adesione al quadro di principi al riguardo stabiliti dai giudici lussemburghesi, Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu; Sez. 6, n. 47891 del 11/10/2017, Enache, Rv. 271513), rispondendo ad una domanda pregiudiziale formulata dal Tribunale superiore del Land, Brema (Germania), che nutrivà dubbi, alla luce delle condizioni di detenzione esistenti in Ungheria, in merito alla possibilità di consegnare alle autorità ungheresi un loro cittadino, ivi condannato in contumacia ad una pena privativa della libertà di un anno e otto mesi per reati di percosse e lesioni, danneggiamento, truffa semplice e furto con scasso. Le autorità di esecuzione, infatti, ritenevano di disporre di elementi comprovanti l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate nell'ordinamento penitenziario ungherese, ravvisando un rischio reale, per la persona ricercata, di subire un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Sulla scorta della su citata sentenza della Corte di giustizia nelle cause Aranyosi e Căldăraru, l'autorità giudiziaria tedesca ha ritenuto necessario acquisire informazioni supplementari in merito alle effettive condizioni nelle quali il consegnando avrebbe potuto essere detenuto in Ungheria e, in tale contesto, ha richiesto alla Corte di Lussemburgo ulteriori precisazioni in merito agli atti da compiere.

A tale riguardo la Corte europea ha affermato che compete all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, qualora disponga di elementi comprovanti l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate nelle condizioni di detenzione all'interno degli istituti penitenziari dello Stato membro emittente, tenere conto di tutti i dati aggiornati disponibili ed espletare le pertinenti verifiche sulla base dei parametri di seguito precisati: 1) non può escludere l'esistenza di un rischio reale che la persona interessata da un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà sia oggetto di un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, per il solo motivo che tale persona disponga, nello Stato membro emittente, di un mezzo di ricorso che le permette di contestare le sue condizioni di detenzione, sebbene l'esistenza di un simile mezzo di ricorso possa essere presa in considerazione da parte della medesima autorità al fine di adottare una decisione sulla consegna della persona interessata; 2) è tenuta unicamente ad esaminare le condizioni di detenzione negli istituti penitenziari nei quali è probabile, secondo le informazioni a sua disposizione, che la suddetta persona sarà detenuta, anche in via temporanea o transitoria; 3) deve verificare, a tal fine, solo le condizioni di detenzione concrete e precise della persona interessata che siano rilevanti al fine di stabilire se essa correrà un rischio reale di trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; 4) può prendere in considerazione talune informazioni fornite da autorità dello Stato membro emittente diverse dall'autorità giudiziaria emittente, quali, in particolare, la garanzia che la persona interessata non sarà sottoposta a un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Nel caso di specie, conclusivamente, la Corte ha ritenuto che la consegna della persona ricercata alle autorità ungheresi sembrava consentita nel rispetto del suo diritto fondamentale di non essere sottoposta ad un trattamento inumano o degradante, ma ha rimesso la concreta verifica di tale circostanza alla competenza dell'autorità di esecuzione.

In definitiva, da tale pronuncia possono trarsi le seguenti affermazioni di principio: a) l'eventuale esame delle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente deve limitarsi agli istituti penitenziari nei quali sia concretamente previsto che la persona interessata sarà detenuta; b) la possibilità per la persona interessata di contestare le condizioni di detenzione nello Stato membro emittente non è sufficiente ad escludere l'esistenza di un rischio reale di trattamento inumano o degradante.

Analoghe considerazioni sono state espresse dalla Corte UE in un altro caso (25 luglio 2018, C-220/18 PPU, **ML c. Generalstaatsanwaltschaft**), ove si è stabilito che: a) l'eventuale esame, prima dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo, delle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente deve limitarsi agli istituti penitenziari nei quali sia concretamente previsto

che la persona interessata sarà detenuta; b) la possibilità per la persona interessata di contestare le condizioni di detenzione nello Stato membro emittente non è sufficiente a escludere l'esistenza di un rischio reale di trattamento inumano.

Nella motivazione la Corte ha precisato:

1) anche se lo Stato membro emittente prevede, come l'Ungheria a partire dall'inizio del 2017, mezzi di ricorso volti a verificare la legittimità delle condizioni di detenzione alla luce dei diritti fondamentali, le autorità giudiziarie di esecuzione restano obbligate a procedere ad un esame individuale della situazione di ciascuna persona interessata, al fine di assicurarsi che la loro decisione sulla consegna di tale persona non esporrà quest'ultima ad un rischio reale di subire un trattamento inumano o degradante a causa delle predette condizioni.

2) le autorità giudiziarie dell'esecuzione sono tenute unicamente ad esaminare le condizioni di detenzione negli istituti penitenziari nei quali, secondo le informazioni a loro disposizione, sia concretamente previsto che la persona interessata sarà detenuta, anche in via temporanea o transitoria. La conformità, alla luce dei diritti fondamentali, delle condizioni di detenzione negli altri istituti penitenziari dove detta persona potrebbe eventualmente essere incarcerata in seguito rientra nella sola competenza degli organi giurisdizionali dello Stato membro emittente.

3) l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve verificare solo le condizioni di detenzione concrete e precise della persona interessata che siano rilevanti ai fini di stabilire se essa correrà un rischio reale di trattamento inumano o degradante. In tal senso, la pratica di un culto, la possibilità di fumare, le modalità di lavaggio dei vestiti nonché l'installazione di sbarre o di persiane alle finestre delle celle sono, in linea di principio, aspetti della detenzione privi di rilevanza evidente.

4) l'autorità giudiziaria dell'esecuzione che reputi necessario chiedere all'autorità giudiziaria emittente di fornire con urgenza informazioni complementari relativamente alle condizioni di detenzione deve assicurarsi che le sue richieste, per numero e portata, non finiscano col paralizzare il funzionamento del mandato d'arresto europeo, il quale è volto proprio ad accelerare e a facilitare le consegne nello spazio comune di libertà, di sicurezza e di giustizia.

5) qualora l'autorità giudiziaria emittente garantisca che la persona interessata non sarà sottoposta ad un trattamento inumano o degradante a causa delle sue concrete e precise condizioni di detenzione a prescindere dall'istituto penitenziario in cui sarà incarcerata, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, tenuto conto della fiducia reciproca che deve sussistere tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, e sulla quale si fonda il sistema del mandato d'arresto europeo, deve fidarsi di tale garanzia, perlomeno in assenza di qualsivoglia elemento preciso che permetta di ritenere che le condizioni di detenzione esistenti all'interno di un determinato istituto penitenziario siano contrarie al divieto di trattamenti inumani o degradanti.

6) qualora siffatta garanzia non promani da un'autorità giudiziaria, come nel caso di specie, l'affidabilità di una simile garanzia deve essere determinata procedendo ad una valutazione globale dell'insieme degli elementi a disposizione dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione.

Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che la consegna di ML alle autorità ungheresi sembrava consentita nel rispetto del suo diritto fondamentale di non essere sottoposto a un trattamento inumano o degradante, ma ha rimesso la verifica di tale circostanza alla competenza dell'OLG Bremen.

Ulteriori delimitazioni di tali principii possono evincersi dalla messa a punto che la Corte di giustizia ha operato al riguardo nella successiva elaborazione giurisprudenziale (Grande Sezione, 15 ottobre 2019, C-128/18, **Dorobantu**), ove si è affermato che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve, al fine di valutare se esistano seri e comprovati motivi di ritenere che la persona richiesta in consegna dallo Stato di emissione correrà un rischio reale di essere sottoposta ad un trattamento inumano o degradante, tener conto dell'insieme degli aspetti materiali delle condizioni di detenzione nell'istituto penitenziario nel quale è concretamente previsto che tale persona verrà reclusa, quali lo spazio personale disponibile per detenuto in una cella, le condizioni sanitarie, nonché l'ampiezza della sua libertà di movimento nell'ambito di detto istituto.

Con la decisione in esame, la Corte ha stabilito che l'art. 1, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, letto in combinato disposto con l'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che **l'autorità giudiziaria dell'esecuzione**, ove disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati, attestanti l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate delle condizioni di detenzione negli istituti penitenziari dello Stato membro emittente, **deve**, al fine di valutare se esistano seri e comprovati motivi di ritenere che,

a seguito della sua consegna al suddetto Stato membro, la persona oggetto di un m.a.e. correrà un rischio reale di essere sottoposta ad un trattamento inumano o degradante, **tener conto dell'insieme dei pertinenti aspetti materiali delle condizioni di detenzione nell'istituto penitenziario nel quale è concretamente previsto che tale persona verrà reclusa**, quali lo spazio personale disponibile per detenuto in una cella di tale istituto, le condizioni sanitarie, nonché l'ampiezza della sua libertà di movimento nell'ambito di detto istituto. Per quanto riguarda, in particolare, lo spazio personale disponibile per detenuto, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve, in assenza, allo stato attuale, di regole minime in materia nel diritto dell'Unione, tener conto dei requisiti minimi risultanti dall'art. 3 della CEDU. Se, per il calcolo di questo spazio disponibile, non si deve tener conto dello spazio occupato dalle infrastrutture sanitarie, tale calcolo deve però includere lo spazio occupato dal mobilio. I detenuti devono tuttavia conservare la possibilità di muoversi normalmente nella cella.

Inoltre, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può escludere l'esistenza di un rischio reale di trattamento inumano o degradante per il solo fatto che la persona interessata disponga, nello Stato membro emittente, di un mezzo di ricorso che le permetta di contestare le condizioni della propria detenzione, o per il solo fatto che esistano, in tale Stato membro, misure legislative o strutturali destinate a rafforzare il controllo delle condizioni di detenzione.

### **O) Mandato interno: nozione**

Altro aspetto rilevante nella riflessione avviata dalla Corte di Lussemburgo riguarda la delimitazione della **nozione di custodia nelle procedure di consegna** e la necessità di esaminare, ai fini della deduzione del periodo custodiale scontato nello Stato di esecuzione del m.a.e., se le misure prese nei confronti della persona interessata in quest'ultimo Stato abbiano avuto un effetto realmente privativo della libertà personale (Corte giust., 28 luglio 2016, C-294/16 PPU, **JZ**).

Tale nozione, secondo la Corte, non può essere desunta dagli ordinamenti nazionali perché è propria dell'ordinamento europeo e deve essere ricostruita tenendo conto delle finalità dell'atto normativo in questione: le misure restrittive della libertà personale, infatti, non possono essere di per sé equiparate a quelle privative come la detenzione, richiedendosi a tale fine un accertamento concreto basato sulla disamina della tipologia, della durata, degli effetti e delle modalità di esecuzione della misura presa in esame. Se quest'ultima può in concreto essere assimilata, proprio per la sua intensità, ad una privazione della libertà, lo Stato di emissione del m.a.e. è tenuto a decurtare dalla pena che il condannato deve scontare il periodo in cui il destinatario del provvedimento è stato sottoposto a misure cautelari come arresti domiciliari e braccialetto elettronico nello Stato di esecuzione.

La nozione di «custodia», pertanto, designa una misura non semplicemente restrittiva, ma privativa della libertà personale e comprende, oltre all'incarcerazione, qualsiasi misura o insieme di misure imposte alla persona interessata che, in ragione del tipo, della durata, degli effetti e delle modalità di esecuzione, la privino della sua libertà in modo analogo ad un'incarcerazione. Grava sullo Stato di emissione l'onere di esaminare, ai fini della deduzione del periodo custodiale subito nello Stato di esecuzione, se le misure adottate nei confronti della persona richiesta in quest'ultimo Stato abbiano avuto un reale effetto privativo della libertà.

Un chiarimento opportuno riguardo alla natura della cd. "eurordinanza" deriva dalla precisazione che il mandato di arresto europeo deve contenere l'indicazione dell'esistenza di un **mandato nazionale**, ossia di un **provvedimento "a monte"**, poiché, in caso contrario, le autorità di esecuzione sono tenute a negarla (Corte giust. UE, 1° giugno 2016, C-241/15, **Bob Dogi**)<sup>130</sup>.

Il mandato di arresto nazionale, infatti, è una condizione indispensabile per l'emissione e l'esecuzione successiva di quello europeo, con la conseguenza che, nel caso in cui il provvedimento interno manchi in forza di una procedura semplificata prevista dallo Stato di emissione, il m.a.e. non deve essere eseguito perché, non essendosi validamente formato, l'atto stesso non viene ad esistenza.

---

<sup>130</sup> Per una prima applicazione di tali principii nel nostro ordinamento v. Sez. 6, n. 17756 del 03/04/2017, **Hammami Khalil**, non mass.

Non viene più in rilievo, secondo la Corte, un problema di motivi facoltativi o tassativi di non esecuzione, i quali vengono propriamente in discussione solo in presenza di un atto valido, ma assume un ruolo dirimente il profilo dell'inesistenza stessa del provvedimento, con la conseguente impossibilità di esecuzione della procedura di consegna. Prima di negare l'esecuzione, tuttavia, l'autorità chiamata a dare seguito alla consegna deve chiedere allo Stato di emissione "di fornire con urgenza qualsiasi informazione supplementare necessaria", per chiarire se il mandato di arresto nazionale esiste e non è stato indicato, ovvero è del tutto mancante.

Qualora l'autorità di esecuzione, alla luce di tali informazioni, nonché di tutti gli altri elementi informativi in suo possesso, giunga alla conclusione che il m.a.e., pur essendo fondato sull'esistenza di un «mandato d'arresto» ai sensi dell'art. 8, par. 1, lett. c), della decisione quadro, è stato emesso senza che fosse stato effettivamente spiccato un mandato d'arresto nazionale distinto dal mandato d'arresto europeo, è tenuta a non dare corso alla procedura, in quanto quest'ultima non soddisfa i requisiti di regolarità previsti dall'art. 8, par.1, della decisione quadro.

La procedura di consegna basata sul m.a.e. comporta dunque una tutela articolata su due livelli dei diritti in materia procedurale e dei diritti fondamentali di cui deve beneficiare la persona ricercata, in quanto alla tutela giudiziaria prevista al primo livello, nell'ambito dell'adozione di una decisione giudiziaria nazionale, come un mandato d'arresto nazionale, si aggiunge quella che deve essere garantita al secondo livello, in sede di emissione del mandato d'arresto europeo, la quale può eventualmente intervenire in tempi brevi, dopo l'adozione della suddetta decisione giudiziaria nazionale.

Siffatte modalità di tutela giudiziaria devono ritenersi in via di principio assenti in tutte quelle situazioni in cui nel procedimento principale venga applicata una procedura cosiddetta «semplificata» di emissione del m.a.e., in quanto quest'ultima implica che, prima della sua emissione, le autorità giudiziarie nazionali non abbiano adottato alcuna decisione interna, come l'emissione di un mandato d'arresto nazionale, sulla cui base si innesti poi quello europeo.

#### **P) Nozione di autorità giudiziaria**

Nella causa C-452/16 PPU, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), nel procedimento relativo all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di **Krzysztof Marek Poltorak**, la Corte ha deciso, con sentenza del 10 novembre 2016, che la **nozione di «autorità giudiziaria»**, di cui all'articolo 6, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, è una nozione autonoma del diritto dell'Unione e tale disposizione normativa deve essere interpretata nel senso che un servizio di polizia, come il Rikspolisstyrelsen (direzione generale della Polizia nazionale, Svezia), non rientra nella nozione di «autorità giudiziaria emittente», cosicché il mandato d'arresto europeo da esso emesso ai fini dell'esecuzione di una sentenza che infligge una pena privativa della libertà non può essere considerato una **«decisione giudiziaria»**, ai sensi dell'art. 1, par. 1, della su citata decisione quadro.

#### **Q) Nozione di decisione giudiziaria**

Nella causa C-453/16 PPU, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), nel procedimento relativo all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di **Halil Ibrahim Özçelik**, la Corte si è pronunciata, con sentenza del 10 novembre 2016, circa la questione se la decisione di un pubblico ministero rientri nella nozione di **«decisione giudiziaria»** ai sensi dell'art. 8, par. 1, lett. c), della decisione quadro.

Nella fattispecie, il mandato d'arresto europeo era stato emesso dal Veszprémi Járásbíróság (Tribunale distrettuale di Veszprém) e faceva riferimento ad un mandato d'arresto nazionale emesso da un servizio di polizia ungherese e convalidato dal pubblico ministero.

Ciò premesso, ad avviso della Corte occorre considerare che la **decisione con cui il pubblico ministero ha convalidato il mandato d'arresto nazionale emesso dal servizio di polizia** interessato costituisce il fondamento del mandato d'arresto europeo di cui trattasi nel procedimento principale.

Sulla base delle informazioni fornite dal governo ungherese la Corte ha osservato che la convalida, da parte del pubblico ministero, del mandato d'arresto emesso da tale servizio di polizia costituisce un atto giuridico con cui il pubblico ministero controlla e conferma tale mandato d'arresto. In seguito a tale convalida, figurante nel mandato d'arresto europeo, il pubblico ministero è considerato il responsabile dell'emissione del mandato d'arresto nazionale. Ne consegue che, per quanto riguarda l'art. 8, par.1, lett. c), della decisione quadro, è irrilevante la circostanza che tale mandato d'arresto nazionale sia stato emesso da un servizio di polizia, in quanto la convalida del medesimo da parte del pubblico ministero consente, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni, di assimilare il pubblico ministero all'autore di tale mandato d'arresto.

La Corte ha deciso, pertanto, che il su citato art. 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che costituisce una «decisione giudiziaria», ai sensi di tale disposizione, una convalida, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, da parte del pubblico ministero, di un mandato d'arresto nazionale precedentemente emesso, ai fini dell'azione penale, da un servizio di polizia.

Nella causa C-477/16 PPU, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), nel procedimento relativo all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di **Ruslanas Kovalkovas**, la Corte ha deciso che la **nozione di «autorità giudiziaria»**, di cui all'art. 6, par.1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, è una **nozione autonoma del diritto dell'Unione** e tale disposizione dev'essere interpretata nel senso che osta a che un organo del potere esecutivo, quale il **Ministero della Giustizia** della Repubblica di Lituania, sia designato come «autorità giudiziaria emittente», cosicché il mandato d'arresto europeo da esso emesso ai fini dell'esecuzione di una sentenza che infligge una pena privativa della libertà non può essere considerato una «decisione giudiziaria», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299.

In merito alle **garanzie di indipendenza dell'autorità giudiziaria dal potere esecutivo** la Corte di giustizia ha precisato la nozione di "autorità emittente" (Grande Sezione, 27 maggio 2019, **OG e PI**, cause riunite C-508/18 e C-82/19 PPU), stabilendo che tale nozione, ai sensi dell'art. 6, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, dev'essere interpretata nel senso che essa non ricomprende le **procure di uno Stato membro che siano esposte al rischio di essere soggette, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da organi del potere esecutivo, quale un Ministro della giustizia.**

Successivamente, la Corte di Lussemburgo (Seconda Sezione, 9 ottobre 2019, C-489/19 PPU – **NJ (Procura di Vienna)**) ha ulteriormente delimitato l'ambito di applicazione della nozione, affermando che la stessa, ai sensi dell'art. 1, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, dev'essere interpretata nel senso che ricomprende **i mandati emessi dalle procure di uno Stato membro** che siano esposte al rischio di essere soggette, direttamente o indirettamente, ad ordini o ad istruzioni individuali da organi del potere esecutivo, purché tali mandati siano obbligatoriamente **oggetto di convalida da parte di un tribunale** che ne controlli in modo indipendente e obiettivo le condizioni di emissione e la proporzionalità.

Con la pronuncia in esame, in particolare, la Corte di giustizia è tornata ad occuparsi dei profili che connotano la nozione di indipendenza delle autorità giudiziarie degli Stati membri UE nell'ambito delle procedure di consegna basate sul m.a.e., decidendo in merito ad una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale superiore del Land di Berlino in un procedimento relativo all'esecuzione di un m.a.e. emesso dalla Procura di Vienna, e convalidato con decisione del Tribunale del Land di Vienna, ai fini dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona indagata per reati di furto commessi a titolo professionale.

La Corte di Lussemburgo ha stabilito che la convalida da parte del tribunale deve essere effettiva e deve svolgersi in modo indipendente ed obiettivo, avendo ad oggetto l'intero fascicolo penale in cui sono inseriti eventuali ordini o istruzioni individuali del potere esecutivo, le condizioni di emissione nonché la proporzionalità di tali mandati d'arresto, adottando così una decisione autonoma che conferisce loro forma definitiva.

Nella medesima prospettiva, la Corte di giustizia (Prima Sezione, 12 dicembre 2019, cause riunite C-566/19 PPU e C-626/19 PPU, **JR e YC**) ha precisato che rientrano nella nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell'art. 6, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, **i magistrati della procura di uno Stato membro, incaricati dell'azione pubblica e collocati sotto la direzione e il controllo dei loro superiori gerarchici**, qualora il loro *status* ordinamentale conferisca ad essi una garanzia di indipendenza, in particolare rispetto al potere esecutivo, nell'ambito della procedura di emissione del mandato d'arresto europeo.

Nel caso in esame, la Corte di giustizia è stata investita da due domande di pronuncia pregiudiziale presentate nell'ambito dell'esecuzione, rispettivamente in Lussemburgo e nei Paesi Bassi, di mandati d'arresto europei emessi dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di primo grado di Lione, ai fini dell'esercizio di un'azione penale promossa nei confronti di JR (sospettato di essere stato coinvolto in reati connessi a un'organizzazione criminale), e dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di primo grado di Tours, ai fini dell'esercizio di un'azione penale promossa nei confronti di YC (sospettato di aver partecipato in Francia a un attacco a mano armata).

Alla Corte di Lussemburgo, in particolare, si è chiesto di precisare se il p.m. ministero francese presso il giudice istruttore o del dibattimento, competente in Francia per l'emissione di un m.a.e, possa essere considerato un'autorità giudiziaria emittente, nel senso autonomo di cui all'art. 6, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, nel caso in cui, essendo tenuto a controllare il rispetto delle condizioni necessarie per l'emissione di un m.a.e. e ad esaminare la proporzionalità di quest'ultima alla luce delle circostanze del fascicolo penale, esso sia al tempo stesso l'autorità incaricata dell'esercizio dell'azione penale nell'ambito del medesimo procedimento.

La Corte ha osservato, in primo luogo, che l'art. 64 della Costituzione francese garantisce l'indipendenza dell'autorità giudiziaria composta dai magistrati giudicanti e dai magistrati inquirenti e che, in forza dell'articolo 30 del codice di procedura penale, il p.m. esercita le sue funzioni in modo obiettivo e al riparo da qualsiasi istruzione individuale proveniente dal potere esecutivo, in quanto il Ministro della giustizia può soltanto rivolgere ai magistrati della procura istruzioni generali di politica penale al fine di assicurare la coerenza di tale politica in tutto il territorio. Siffatte istruzioni generali, pertanto, non possono in alcun caso avere l'effetto di impedire ad un magistrato della procura di esercitare il proprio potere discrezionale riguardo alla proporzionalità dell'emissione di un m.a.e. Inoltre, conformemente all'art. 31 del codice di rito penale, il p.m. esercita l'azione pubblica e richiede l'applicazione della legge nel rispetto del principio di imparzialità. Siffatti elementi sono considerati dalla Corte sufficienti a dimostrare che, in Francia, i magistrati della procura dispongono del potere di valutare in modo indipendente, segnatamente rispetto al potere esecutivo, la necessità e la proporzionalità dell'emissione di un m.a.e. ed esercitano tale potere in modo oggettivo, tenendo conto di tutti gli elementi a carico e a scarico.

Se è vero che i magistrati della procura sono tenuti a conformarsi alle istruzioni provenienti dai propri superiori gerarchici, dalla giurisprudenza della Corte, e in particolare dalle sentenze del 27 maggio 2019, OG e PI (C-508/18 e C-82/19 PPU), nonché del 27 maggio 2019, PF (C-509/18), risulta che **il requisito di indipendenza**, che esclude che il potere decisionale dei primi formi oggetto di istruzioni esterne al potere giudiziario, provenienti in particolare dal potere esecutivo, **non impedisce che istruzioni interne possano essere impartite dai loro superiori gerarchici, essi stessi magistrati della procura, sulla base del rapporto di subordinazione che disciplina il funzionamento del pubblico ministero.**

Né, infine, prosegue la Corte UE, l'indipendenza del p.m. è messa in discussione dal fatto che quest'ultimo è incaricato dell'esercizio dell'azione pubblica, poiché la nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell'art. 6, par. 1, della decisione quadro 2002/584, non riguarda soltanto i giudici o gli organi giurisdizionali di uno Stato membro, ma si applica anche al procuratore generale di uno Stato membro competente ad esercitare l'azione penale, a condizione che il suo *status*, in tale Stato membro, gli riconosca una garanzia di indipendenza

dal potere esecutivo nell'ambito dell'emissione di un mandato d'arresto europeo (v., in tal senso, CGUE, sentenza del 27 maggio 2019, **PF**, C-509/18).

Qualora lo Stato membro di emissione abbia previsto una procedura penale che comporti diversi gradi di giudizio, dando luogo, pertanto, a **decisioni giudiziarie in successione tra loro, almeno una delle quali sia stata resa in contumacia**, la nozione di «**processo terminato con la decisione**» ai sensi dell'articolo 4 bis, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretata nel senso che essa riguarda il solo grado di giudizio all'esito del quale è stata emessa la **decisione che ha statuito definitivamente sulla colpevolezza dell'interessato nonché sulla sua condanna ad una pena**, quale una misura privativa della libertà, in seguito ad un **nuovo esame del merito** della causa tanto in fatto quanto in diritto (Corte di giustizia UE, Quinta Sezione, 10 agosto 2017, C-270/17 PPU, **Tupikas**).

### **R) Le condizioni di indipendenza e imparzialità nel sistema giudiziario dello Stato di emissione**

La Corte europea di giustizia (Grande Sezione, 25 luglio 2018, **LM**, C-216/18) ha affermato il principio secondo cui l'autorità giudiziaria chiamata ad eseguire un **mandato d'arresto europeo emesso da uno Stato membro che sia stato oggetto di una proposta motivata della Commissione europea a norma dell'art. 7, par. 1, TUE**, può astenersi, sulla base dell'art. 1, par.3, della decisione quadro 2002/584, dal darvi seguito soltanto in circostanze eccezionali, ove accertati, in esito ad una valutazione concreta e precisa del caso di specie, che la persona interessata rischi di subire una violazione del suo diritto fondamentale a un giudice indipendente e, quindi, del contenuto essenziale del suo diritto fondamentale a un equo processo, a causa di carenze sistematiche o generalizzate idonee a incidere sull'indipendenza del potere giudiziario nello Stato membro emittente.

Viceversa, l'autorità giudiziaria chiamata ad eseguire un mandato d'arresto europeo è tenuta a rifiutarne automaticamente l'esecuzione, senza dover svolgere alcuna valutazione concreta del rischio reale, corso dall'interessato, di lesione del contenuto essenziale del suo diritto fondamentale a un equo processo, nell'ipotesi in cui una decisione del Consiglio europeo abbia constatato, alle condizioni previste dall'art. 7, par. 2, TUE, **una violazione grave e persistente nello Stato membro emittente dei principi sanciti dall'art. 2 TUE, seguita dalla sospensione da parte del Consiglio dell'applicazione della decisione quadro 2002/584 nei confronti di tale Stato membro**.

La Corte di giustizia si è pronunciata su una questione oggetto di un rinvio pregiudiziale formulato dalla High Court irlandese nell'ambito dell'esecuzione, in Irlanda, di mandati d'arresto europei emessi dai giudici polacchi nei confronti di LM, chiedendo di stabilire se l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, investita di una domanda di consegna che potrebbe comportare una violazione del diritto fondamentale del ricercato a un equo processo, debba, conformemente alla sua precedente sentenza Aranyosi e Căldăraru (Grande Sezione, 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C-404/15 e C-659/15), accertare, da un lato, che esiste un rischio reale di violazione di tale diritto fondamentale in ragione di carenze del sistema giudiziario polacco e, dall'altro lato, che la persona interessata è esposta ad un siffatto rischio, oppure se sia sufficiente accertare l'esistenza di carenze del sistema giudiziario polacco, senza dover valutare se la persona interessata vi sia effettivamente esposta. Nel caso di specie, una persona di nazionalità polacca era stata raggiunta da tre mandati d'arresto europei emessi da giudici polacchi ai fini dell'esercizio dell'azione penale per traffico illecito di stupefacenti. Arrestato in Irlanda il 5 maggio 2017, egli non aveva acconsentito alla propria consegna alle autorità polacche asserendo che, a causa delle riforme del sistema giudiziario polacco, correva un rischio reale di non beneficiare, in Polonia, delle condizioni proprie di un equo processo.

Secondo i giudici lussemburghesi la possibilità di un rifiuto automatico dell'esecuzione di ogni mandato d'arresto europeo proveniente da un determinato Stato membro può avvenire soltanto in caso di una decisione del Consiglio europeo che constati, alle condizioni di cui all'art. 7, par. 2, TUE, una violazione grave e persistente nello Stato membro emittente dei principi sanciti all'art. 2 TUE, come quelli inerenti allo Stato di diritto, seguita dalla sospensione da parte del Consiglio dell'applicazione della decisione quadro 2002/584 nei confronti di tale Stato membro.



Prima di una tale decisione, perché l'autorità giudiziaria dell'esecuzione possa astenersi dal dare seguito a un mandato d'arresto europeo emesso da uno Stato membro che sia stato oggetto di una proposta motivata a norma dell'art. 7, par. 1, Tue, è necessario accertare la presenza di circostanze eccezionali all'esito di una valutazione concreta e precisa del caso di specie, ossia che sussistono motivi seri e comprovati per ritenere che la persona oggetto di tale mandato d'arresto europeo corra, a seguito della sua consegna all'autorità giudiziaria emittente, un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale ad un giudice indipendente e, pertanto, del contenuto essenziale del suo diritto fondamentale ad un equo processo, previo esame della misura in cui le carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l'indipendenza dei giudici dello Stato membro emittente siano idonee ad avere un impatto a livello dei giudici di tale Stato membro competenti a conoscere dei procedimenti cui sarà sottoposto il ricercato, e previa ulteriore valutazione circa l'esistenza di motivi seri e comprovati per ritenere che detta persona **corra un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale a un giudice indipendente, tenuto conto della sua situazione personale nonché della natura del reato per cui è perseguita e delle circostanze di fatto poste alla base del mandato d'arresto europeo.**

Resta in ogni caso fermo il dovere dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione di chiedere all'autorità giudiziaria emittente, ai sensi dell'art. 15, par. 2, della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, ogni informazione complementare necessaria, nell'ambito di un dialogo tra l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente, anche con l'assistenza dell'autorità centrale.

### **S) Nozione di forza maggiore**

Con sentenza del 25 gennaio 2017 (causa C-640/15-**Tomas Vilkas**) la Corte di giustizia ha affermato che le autorità incaricate di dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo, nei casi di **forza maggiore** riconosciuta, devono fissare una nuova data di consegna qualora i precedenti tentativi di consegna siano falliti per la **resistenza opposta dal ricercato.**

Spetta ai giudici nazionali, pertanto, verificare se le autorità non potevano prevedere tale resistenza e se le sue conseguenze sulla consegna non potevano essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso da parte delle stesse autorità.

Il sig. Vilkas era stato destinatario di due mandati d'arresto europei emessi da un giudice lituano. Le autorità irlandesi avevano tentato di procedere alla consegna del Vilkas alle autorità lituane mediante un volo di linea. Il sig. Vilkas era stato però escluso dal volo a causa della resistenza da lui opposta. Due settimane dopo, un secondo tentativo di consegna, sempre mediante un volo di linea, era fallito in seguito a una serie di eventi analoghi.

Il Ministro irlandese della Giustizia e delle pari opportunità aveva pertanto presentato alla *High Court* (Alta Corte d'Irlanda) un'istanza per l'autorizzazione di un terzo tentativo di consegna del sig. Vilkas. Detto giudice si era tuttavia dichiarato incompetente e aveva ordinato la scarcerazione del sig. Vilkas.

Il Ministro della Giustizia e delle pari opportunità ha successivamente interposto appello avverso tale provvedimento dinanzi alla *Court of Appeal* (Corte d'appello d'Irlanda), che ha chiesto alla Corte di giustizia se il diritto dell'Unione consenta alle autorità di concordare per più di una volta, in seguito al verificarsi di una causa di forza maggiore, una nuova data di consegna ed, eventualmente, in quali circostanze.

Muovendo dagli obiettivi perseguiti dal legislatore dell'Unione, la Corte ha concluso che il diritto dell'Unione non limita espressamente il numero di nuove date di consegna e consente di fissare una nuova data di consegna laddove la consegna non sia stata condotta a buon fine oltre dieci giorni dopo la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo.

La Corte ha poi esaminato se l'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente (nella specie, le autorità lituane) debbono concordare una terza data di consegna qualora la resistenza ripetutamente opposta dal ricercato ne abbia impedito due volte la consegna.

Al riguardo, la Corte ha evidenziato che le autorità statali dispongono di mezzi che, nella maggior parte dei casi, consentono loro di superare la resistenza opposta dal ricercato, pur ritenendo ipotizzabile che, a causa di circostanze eccezionali, la resistenza opposta dal ricercato alla sua consegna possa essere oggettivamente imprevedibile per le autorità interessate e che le conseguenze di tale resistenza sulla consegna non possano essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso da parte delle stesse autorità. La Corte ha pertanto concluso che

spetta al giudice del rinvio verificare se la sussistenza di siffatte circostanze sia stata dimostrata nella causa in oggetto.

Nella eventualità che la *Court of Appeal* non qualifichi come causa di forza maggiore la resistenza reiterata opposta dall'interessato, la Corte di giustizia precisa che **il diritto dell'Unione non può essere interpretato nel senso che, dopo la scadenza dei termini fissati, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non possa più concordare una nuova data di consegna con l'autorità giudiziaria emittente, né nel senso che lo Stato membro dell'esecuzione non sia più tenuto a proseguire il procedimento di esecuzione.**

Ne deriva che la mera scadenza dei termini previsti non può sottrarre lo Stato membro dell'esecuzione al suo obbligo di proseguire il procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo e di procedere alla consegna del ricercato, con la conseguenza che le autorità interessate devono concordare, a tal fine, una nuova data di consegna.

### **R) Trasferimento dei detenuti e modalità di esecuzione della pena**

Il Tribunale di Sofia ha chiesto alla Corte di giustizia se sia conforme al diritto dell'Unione la norma nazionale che autorizza lo Stato membro di esecuzione (nel caso di specie, la Bulgaria) a concedere al condannato una riduzione della pena in virtù del lavoro svolto durante la sua detenzione nello Stato membro di emissione (nel caso di specie, la Danimarca), quando le autorità competenti di quest'ultimo Stato non hanno concesso, in applicazione del loro diritto nazionale, siffatta riduzione della pena.

Nella sentenza in data 8 novembre 2016 (causa C-554/14, **Atanas Ognyanov**) la Grande sezione della Corte ha esaminato il contesto e gli scopi perseguiti dal diritto dell'Unione in materia di trasferimento dei detenuti (art. 17, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009) ed ha ritenuto che, per quanto concerne la parte della pena detentiva scontata da un detenuto nel territorio dello Stato membro di emissione sino al suo trasferimento verso lo Stato membro di esecuzione, solo il diritto dello Stato membro di emissione è applicabile, compreso quanto concerne la questione della concessione eventuale di una riduzione della pena. Quanto al diritto dello Stato membro di esecuzione, esso è destinato ad applicarsi solo alla parte della pena ancora da scontare, in seguito a detto trasferimento.

Secondo la Corte, spetta allo Stato membro di emissione determinare le riduzioni della pena riguardanti il periodo detentivo scontato nel proprio territorio. Solo quest'ultimo è competente a concedere una riduzione della pena per il lavoro svolto prima del trasferimento. Pertanto, lo Stato membro di esecuzione non può sostituire retroattivamente le proprie norme (in particolare, quelle relative alle riduzioni della pena) a quelle dello Stato membro di emissione per quanto concerne la parte della pena già scontata dal detenuto nel territorio dello Stato membro di emissione.

Nel caso di specie, le autorità danesi avevano espressamente dichiarato che la legge danese non consentiva di ridurre la pena detentiva a causa del lavoro svolto durante la detenzione. Di conseguenza, le autorità bulgare non potevano concedere una riduzione della pena sulla parte della pena già scontata in Danimarca. Qualsiasi interpretazione contraria del diritto dell'Unione rischierebbe di pregiudicare gli obiettivi perseguiti da detto diritto (in particolare, il principio del reciproco riconoscimento) e comprometterebbe pertanto la fiducia reciproca degli Stati membri nei confronti dei rispettivi sistemi giudiziari.

La Corte ha concluso nel senso che il diritto dell'Unione osta ad una norma nazionale che autorizza lo Stato membro di esecuzione a concedere al condannato una riduzione della pena a causa del lavoro svolto durante la sua detenzione nello Stato membro di emissione, quando le autorità competenti di quest'ultimo Stato non hanno concesso, conformemente al diritto di quest'ultimo, siffatta riduzione della pena.

La Corte di Giustizia (Quarta Sezione), 11 marzo 2020, **SF** (causa C-314/18) ha affermato che, in tema di mandato di arresto europeo, qualora lo Stato di esecuzione subordini la consegna della persona, cittadina o residente di quest'ultimo, che è oggetto di un m.a.e. processuale, alla condizione che tale persona, dopo essere stata ascoltata, gli sia rinviata per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione, quest'ultimo Stato deve procedere al rinvio non appena la decisione

di condanna sia divenuta definitiva, a meno che motivi concreti relativi al rispetto dei diritti della difesa della persona interessata o alla buona amministrazione della giustizia non rendano indispensabile la presenza di tale persona in detto Stato, fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva nelle altre fasi procedurali che si inseriscono nel procedimento penale relativo al reato alla base del m.a.e.

Nell'ipotesi in cui l'esecuzione di un m.a.e. emesso a fini processuali sia subordinata alla condizione del rinvio previsto nell'art. 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, lo Stato membro di esecuzione, per eseguire la pena o la misura di sicurezza privative della libertà pronunciate nello Stato membro di emissione nei confronti della persona interessata, può adattare la durata di tale pena solamente se detta pena è superiore alla pena massima prevista per reati simili nella sua legislazione nazionale. In tal caso, la pena adattata non è inferiore alla pena massima prevista per reati simili dalla legislazione dello Stato di esecuzione. (2)

Con la decisione in esame la Corte di Lussemburgo si è pronunciata in una causa avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposita dal Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) nell'ambito di un procedimento relativo all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso dal *Judge of the Canterbury Crown Court* (magistrato presso la Crown Court di Canterbury, Regno Unito), ai fini dell'esercizio di un'azione penale nei confronti di un cittadino dei Paesi Bassi in relazione a due reati di associazione per delinquere finalizzata all'importazione nel Regno Unito, da un lato, di quattro chilogrammi di eroina e, dall'altro lato, di quattordici chilogrammi di cocaina.

La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sull'interpretazione dell'art. 1, par. 3, e dell'art. 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo, nonché dell'art. 1, lett. a) e b), dell'art. 3, parr. 3 e 4, dell'art. 8, par. 2, e dell'art. 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, come modificate dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009.

Il Tribunale di Amsterdam riteneva che la garanzia di rinvio, nello Stato di esecuzione, della persona richiesta in consegna ai fini della esecuzione della pena eventualmente pronunciata nei suoi confronti nello Stato membro di emissione non era idonea a soddisfare le condizioni imposte dalle richiamate decisioni quadro, poichè le autorità dello Stato di emissione avevano fatto riferimento alla circostanza che la persona richiesta in consegna sarebbe stata rinvia nei Paesi Bassi, ai sensi della sezione 153C dell'*Extradition Act* 2003 (legge del 2003 sull'extradizione), "non appena ragionevolmente possibile dopo la chiusura del procedimento penale nel Regno Unito e dopo l'esperimento di tutti gli altri procedimenti relativi al reato per il quale viene richiesta la consegna".

Due le questioni pregiudiziali poste dal Tribunale di Amsterdam: a) se lo Stato membro che emette un m.a.e. a fini processuali, in quanto Stato membro in cui la sentenza sarà successivamente pronunciata, possa subordinare il rinvio della persona interessata nello Stato membro di esecuzione alla condizione che non solo la decisione di condanna ad una pena o ad una misura di sicurezza privative della libertà sia divenuta definitiva, ma che siano anche definitivamente conclusi tutti gli altri procedimenti relativi al reato per il quale la consegna è stata richiesta (quale, ad es., un procedimento di confisca); b) se lo Stato membro di esecuzione, sulla base dell'art. 25 della decisione quadro 2008/909, possa adattare – dopo aver consegnato l'interessato subordinatamente alla garanzia prevista nell'art. 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584 – la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nello Stato membro di emissione, al di là di quanto consentito dall'art. 8, par.2, della decisione quadro 2008/909, secondo il quale "Se la durata della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l'autorità competente di quest'ultimo può decidere di adattare la pena soltanto se detta pena è superiore alla pena massima prevista per reati simili nella sua legislazione nazionale. La pena adattata non è inferiore alla pena massima prevista per reati simili dalla legislazione dello Stato di esecuzione".

Quanto alla prima questione, la Corte ha preliminarmente rimarcato la necessità di un bilanciamento fra l'obiettivo di facilitare il reinserimento sociale del condannato - perseguito dall'art. 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI - l'efficacia dell'azione penale al fine di garantire la piena ed effettiva punizione del reato su cui si basa il m.a.e., nonché il rispetto dei diritti della difesa della persona interessata.

In tal senso, rileva la Corte, l'articolazione prevista dal legislatore dell'Unione tra la decisione quadro 2002/584 e la decisione quadro 2008/909 deve contribuire a conseguire l'obiettivo consistente nel favorire il reinserimento sociale della persona interessata: obiettivo che è nell'interesse non solo della persona condannata, ma anche dell'Unione europea.

Posta tale generale esigenza, la Corte ha rilevato: a) che spetta all'autorità giudiziaria di emissione valutare se motivi concreti attinenti al rispetto dei diritti della difesa della persona interessata o alla buona amministrazione della giustizia rendano indispensabile la presenza di detta persona nello Stato membro di emissione, dopo che la decisione di condanna sia divenuta definitiva e fino a quando non sia intervenuta una pronuncia definitiva nelle altre fasi procedurali che si inseriscono nell'ambito del procedimento penale relativo al reato che è alla base del m.a.e.; b) che l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione, tuttavia, non è legittimata, nell'ambito della garanzia di cui all'art. 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, letto alla luce dell'obiettivo di facilitare il reinserimento sociale della persona condannata, a posticipare sistematicamente ed automaticamente il rinvio della persona interessata nello Stato membro di esecuzione al momento in cui le altre fasi procedurali che si inseriscono nell'ambito del procedimento penale relativo al reato che è alla base del mandato d'arresto europeo siano state definitivamente concluse.

Ne discende che (punto 62), qualora lo Stato membro di esecuzione subordini la consegna della persona, cittadina o residente di quest'ultimo, che è oggetto di un m.a.e. ai fini dell'esercizio di un'azione penale alla condizione che tale persona, dopo essere stata ascoltata, gli sia rinviata per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione, quest'ultimo Stato deve procedere a detto rinvio non appena la suddetta decisione di condanna sia divenuta definitiva, a meno che motivi concreti relativi al rispetto dei diritti della difesa della persona interessata o alla buona amministrazione della giustizia non rendano indispensabile la presenza di tale persona in detto Stato, fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva nelle altre fasi procedurali che si inseriscono nel procedimento penale relativo al reato alla base del mandato d'arresto europeo.

In merito alla seconda questione pregiudiziale, inoltre, la Corte di giustizia ha osservato che l'interpretazione proposta dal Governo dei Paesi Bassi - secondo la quale l'art. 25 della decisione quadro 2008/909 autorizzerebbe, nel caso di una persona consegnata subordinatamente ad una garanzia di rinvio, un adattamento della pena da parte dello Stato membro di esecuzione al di fuori delle ipotesi previste dal richiamato art. 8 di detta decisione quadro - non può essere accolta, a meno di non voler privare tale disposizione e, in particolare, il principio del riconoscimento della sentenza e dell'esecuzione della pena, sancito al suo par.1, di qualsiasi effetto utile.

Ne consegue, in definitiva, che lo Stato di esecuzione non può rifiutare la consegna della persona interessata per il semplice fatto che lo Stato di emissione formuli, nella garanzia di rinvio, una riserva quanto alla possibilità di adattamento, da parte del primo di tali Stati membri, della pena eventualmente irrogata nel secondo Stato membro, che vada al di là delle ipotesi previste nell'art. 8 della decisione quadro 2008/909.

Ciò posto, la Corte ha concluso (punto 68) nel senso che, qualora l'esecuzione di un m.a.e. emesso a fini processuali sia subordinata alla condizione del rinvio previsto nell'art. 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, lo Stato membro di esecuzione, per eseguire la pena o la misura di sicurezza privative della libertà pronunciate nello Stato membro di emissione nei confronti della persona interessata, può adattare la durata di tale pena solamente in conformità delle condizioni restrittive espressamente previste dall'art. 8, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909.

Sostanzialmente in linea con tali indicazioni di principio si è pronunciata la Corte di cassazione (Sez. 6, n. 27359 del 14/06/2019, Carruggio, Rv. 276230), secondo cui, qualora sia rifiutata la consegna allo Stato di emissione e venga disposta, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. r), l. 22 aprile 2005, n. 69, l'esecuzione in Italia della pena detentiva inflitta al cittadino italiano, il potere di adattamento della Corte d'appello è limitato alla riduzione della stessa, se superiore a quella massima edittale prevista dalla normativa interna.

In linea generale, dunque, il giudice italiano è vincolato a rispettare la durata e la natura della pena stabilita nello Stato di condanna, salvo un circoscritto potere di adattamento, entro i limiti stabiliti dall'art. 5 del decreto legislativo n. 161 del 2010, qualora la stessa sia incompatibile, per natura e durata, con la legge italiana (Sez. 6, n. 52235 del 10/11/2017, Starzyk, Rv. 271578, secondo cui, in tema di riconoscimento per l'esecuzione in Italia della

sentenza di condanna emessa in altro Stato membro dell'Unione europea, è preclusa al giudice interno l'applicazione dell'istituto della continuazione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. f), d.lgs. cit.).

Va altresì ricordato che, in tema di riconoscimento per l'esecuzione in Italia della sentenza di condanna emessa in altro Stato membro dell'Unione Europea, è rilevabile d'ufficio la violazione del principio secondo cui lo Stato di esecuzione non può dare alla sentenza straniera un'esecuzione parziale o diversa da quella concordata in via generale, trattandosi di una regola inderogabile, posta a tutela del principio di sovranità dello Stato di condanna, che impone l'attivazione del meccanismo di consultazione tra lo Stato di emissione e quello di esecuzione, al fine di pervenire ad un accordo sull'esecuzione della pena (Sez. 6, n. 47445 del 19/11/2019, Zarotti, Rv. 277565, in relazione ad una fattispecie in cui la Corte di legittimità ha annullato con rinvio la decisione della Corte di appello, sul presupposto che il giudice nazionale non poteva procedere, senza il preventivo consenso dello Stato di emissione, al riconoscimento di una sentenza che avrebbe consentito l'applicazione dell'indulto, per effetto del quale la pena detentiva inflitta sarebbe rimasta ineseguita).

Con altra pronuncia la Corte di Lussemburgo (Quinta Sezione, 11 gennaio 2017, C-289/15, **Grundza**) ha precisato che l'art. 7, par. 3, e l'art. 9, par. 1, lett. d), della **decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008**, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che deve ritenersi soddisfatta la **condizione della doppia incriminabilità** in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale (guida di un veicolo a motore nonostante una decisione formale che la vietasse), allorché gli **elementi di fatto costitutivi del reato**, quali risultano dalla sentenza pronunciata dall'autorità competente dello Stato di emissione, sarebbero **di per sé perseguibili penalmente anche nello Stato di esecuzione**, qualora si fossero verificati nel territorio di quest'ultimo.

#### **U) Esecuzione del M.A.E. e pena pecuniaria**

La Corte di Giustizia (Prima Sezione, 13 dicembre 2018, C-514/17) ha chiarito, in relazione alla sull'interpretazione dell'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, i presupposti che consentono allo Stato membro di esecuzione di non eseguire il mandato di arresto europeo emesso nei confronti di una persona che risiede stabilmente in tale Stato, anche se il reato per il quale il m.a.e. è stato emesso è punibile nello Stato di esecuzione con la sola pena pecuniaria.

Le autorità giudiziarie della Romania emettevano un mandato di arresto europeo nei confronti di M.S., per l'esecuzione della pena detentiva di un anno e due mesi irrogata dal Judecătoria Carei (Tribunale di primo grado di Carei, Romania).

L'autorità giudiziaria del Belgio (Tribunale di Liegi) - Paese in cui **M.S.** si era trasferito e dove risiedeva stabilmente - disponeva l'esecuzione del mandato di arresto europeo.

Avverso tale decisione proponeva appello M.S.; a fondamento del gravame si poneva l'art. 6, punto 4, della legge belga sul mandato di arresto europeo (con cui il Belgio ha recepito l'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI), il quale consente di negare l'esecuzione del m.a.e. «emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, qualora la persona interessata sia belga o risieda in Belgio e qualora le autorità belghe competenti si impegnino ad eseguire tale pena o misura di sicurezza conformemente alla legge belga».

La Corte di appello belga, investita del gravame, osservava però che i reati per i quali M.S. era stato condannato in Romania alla pena detentiva, in Belgio erano puniti con la sola sanzione pecuniaria; tale circostanza impediva al Belgio di eseguire la detta pena detentiva, di conseguenza non era possibile rifiutare l'esecuzione del mandato di arresto europeo emesso nei confronti di M.S. A tal riguardo va, infatti, considerato il divieto di convertire una pena detentiva in sanzione pecuniaria previsto, in modo espresso dall'art. 8, § 3, della decisione quadro 2008/909/GAI (relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea); la norma de qua, quindi, era ostativa all'esecuzione in Belgio della pena detentiva indicata nel mandato di arresto europeo emesso dalle autorità rumene.

L'impossibilità di rifiutare l'esecuzione del m.a.e. era, tuttavia, secondo la Corte di appello belga, in contrasto con gli arresti giurisprudenziali della Corte di Giustizia UE, che riconoscono «una particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale

della persona ricercata una volta scontata la pena cui è stata condannata» (C. giust. UE, 5 settembre 2012, Lopes Da Silva Jorge, C-42/11 e C. Giust. UE, 29 giugno 2017, Poplawski, V-579/15).

Veniva, quindi, proposta questione pregiudiziale, con la quale si chiedeva se l'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, ammette il rifiuto di eseguire un m.a.e. emesso nei confronti di una persona residente nello Stato membro di esecuzione, per consentire il reinserimento sociale di tale soggetto, anche se il reato indicato nel mandato è punibile con la sola pena pecuniaria.

La Corte di Giustizia, nel risolvere la questione prospettata dal giudice belga, ha osservato che il principio del riconoscimento reciproco, posto alla base della decisione quadro 2002/584/GAI, non implica «un obbligo assoluto di esecuzione del mandato di arresto europeo»; l'art. 4, punto 6, della detta decisione quadro rappresenta, infatti, una delle ipotesi in cui un Paese membro dell'UE ha la facoltà, nei casi ivi indicati in modo tassativo, di rifiutare l'esecuzione del m.a.e. disponendo che la pena inflitta debba essere applicata nel proprio territorio.

Nella decisione in esame viene, altresì, precisato che la norma ostativa alla conversione delle pene detentive in sanzioni pecuniarie (art. 8, § 3, della decisione quadro 2008/909/GAI) non pregiudica, in alcun modo, l'applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa sancita dall'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, poiché «il legislatore dell'Unione ha espressamente previsto che le suddette disposizioni [2008/909/GAI] sono applicabili soltanto nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni di quest'ultima [2002/584/GAI]».

Secondo i Giudici lussemburghesi la possibilità di non eseguire il m.a.e., prevista dall'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, implica, nondimeno, un obbligo per l'autorità giudiziaria di verificare se la pena indicata nel mandato possa essere effettivamente applicata in modo conforme al proprio diritto interno. Tuttavia, **la valutazione che i giudici del Paese di esecuzione devono compiere non consente, in modo automatico, il rifiuto di eseguire il m.a.e. se la propria legislazione prevede una mera pena pecuniaria per il reato che sta alla base del mandato di arresto.**

La Corte di Giustizia, quindi, riserva al giudice nazionale che intenda non eseguire il m.a.e. sulla base del motivo facoltativo sancito dall'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, il dovere di accertare che, anche quando il reato posto alla base del m.a.e. sia punibile, ai sensi del diritto interno, solo con sanzione pecuniaria, tale diritto permette di eseguire, in modo effettivo, la pena detentiva inflitta dallo Stato membro emittente nei confronti della persona oggetto del mandato di arresto europeo.

### **W) Esecuzione del M.A.E e pene accessorie**

La Corte di Giustizia (Prima Sezione, 6 dicembre 2018, C-551/18 PPU) ha affrontato anche una questione pregiudiziale concernente l'eseguibilità di una pena accessoria - emessa per lo stesso reato e con la stessa sentenza con cui è stata applicata la pena principale - non indicata nel mandato di arresto europeo.

Il caso che ha generato la pronuncia della Corte di Giustizia trae origine da una sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Anversa, con la quale **I.K.**, cittadino belga, veniva condannato alla pena principale di tre anni di reclusione e alla pena accessoria della "messa a disposizione del tribunale dell'esecuzione penale" per un periodo di dieci anni. Va precisato che, secondo il diritto belga, con la detta pena accessoria, il condannato, prima della "scadenza della pena principale", viene privato della libertà personale o sottoposto a liberazione sotto sorveglianza, dal Tribunale dell'esecuzione penale qualora vi sia il rischio che egli "commetta gravi reati".

Con riferimento alla indicata sentenza, l'autorità giudiziaria belga emetteva un mandato di arresto europeo nei confronti di I.K., che si era allontanato dal Belgio, omettendo però di indicare la pena accessoria alla quale lo stesso era stato condannato. Il Tribunale di Amsterdam, dopo l'arresto di I.K. ne disponeva, per l'esecuzione della pena detentiva indicata nel detto m.a.e., la consegna all'autorità giudiziaria del Belgio che lo poneva in stato di detenzione.

Successivamente il Tribunale dell'esecuzione penale di Anversa, disponeva l'applicazione della pena accessoria della "messa a disposizione" nei confronti di I.K.; durante tale procedimento però, l'interezzato eccepiva che la consegna da parte dell'autorità dei Paesi Bassi concerneva esclusivamente la pena principale, di conseguenza la pena accessoria non poteva essere eseguita, in quanto la stessa non era stata indicata nel mandato di arresto europeo. L'autorità giudiziaria Belga, dunque, chiedeva all'autorità dei Paesi Bassi di assentire

l'esecuzione della pena accessoria, tale richiesta veniva, tuttavia, rigettata; ciononostante il Tribunale dell'esecuzione penale di Anversa, rigettando le richieste di I.K., lo manteneva in stato di detenzione.

La Corte di Cassazione del Belgio, adita da I.K., sospendeva il procedimento e proponeva questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia, chiedendo se, ai sensi dell'art. 8, § 1, lett. f) della decisione quadro 2002/584/GAI, per l'esecuzione della pena accessoria applicata con la medesima sentenza e per lo stesso reato per il quale è stata irrogata la pena principale, sia sufficiente l'indicazione nel m.a.e. della sola pena principale.

La Corte lussemburghese, investita della questione, premette che il rifiuto di eseguire il mandato di arresto europeo è legittimo solo nei casi eccezionali indicati, in modo tassativo, dalla decisione quadro 2002/584/GAI, con la logica conseguenza che la regola generale è l'esecuzione del mandato; il rigetto, invece, rappresenta una eccezione oggetto di esegesi restrittiva.

Nell'analizzare le norme che interessano il caso di specie, la Corte ha osservato come il requisito dell'indicazione nel m.a.e. della pena inflitta (art. 8, § 1, lett. f) della decisione quadro 2002/584/GAI), è previsto per consentire all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di accertare che il m.a.e. sia stato emesso per l'esecuzione di una pena la cui durata sia superiore a quattro mesi di reclusione (soglia minima fissata dall'art. 2, § 1, della decisione quadro 2002/584/GAI).

Nel caso in esame, il mandato di arresto europeo indicava in tre anni di reclusione la pena principale applicata a I.K., «di conseguenza la menzione della stessa era sufficiente a garantire che il mandato di arresto europeo soddisfi il requisito della regolarità di cui all'art. 8, paragrafo uno lettera f)» della decisione quadro 2002/584/GAI; pertanto, sostiene la Corte, **l'omessa indicazione della pena accessoria «non può incidere in alcun modo sull'esecuzione di tale pena nello Stato membro emittente in seguito alla consegna».**

La Corte ha precisato, poi, che l'esecuzione di una pena accessoria non menzionata nel m.a.e., non determina alcuna violazione del principio di specialità, sancito dall'art. 27 della decisione quadro 2002/584/GAI, - che impedisce di sottoporre la persona consegnata a un procedimento penale, di condannarla o privarla della libertà «per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata». Nel caso *de quo*, invero, la pena accessoria non è stata aggiunta dopo la consegna, ma era stata applicata per il medesimo reato e con la stessa sentenza sulla cui base era stato emesso il mandato di arresto europeo, di conseguenza non è possibile ravvisare alcuna violazione del principio di specialità.

## **V) Effetti della "Brexit" sul M.A.E.**

La Corte di Giustizia (Prima Sezione, 19 settembre 2018, C-327/18 PPU) è stata chiamata a pronunciarsi sulla possibilità per un Paese membro dell'UE di rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso da un altro Stato che ha manifestato, in modo ufficiale, la volontà di recedere dall'Unione.

La vicenda riguardava un cittadino irlandese, **R.O.**, sottoposto a misura cautelare in Irlanda per effetto di due mandati di arresto europeo emessi dal Regno Unito.

R.O., si opponeva alla consegna, deducendo che il Regno Unito aveva notificato al presidente del Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione, ai sensi dell'art. 50 del TUE; R.O., prospettava quindi, il concreto rischio che i diritti riconosciuti dalla decisione quadro 2002/584/GAI (relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), potevano non essergli garantiti dopo il recesso del Regno Unito.

La *High Court* (Alta Corte irlandese), chiamata a pronunciarsi sulla detta opposizione, osservava come per effetto della procedura di recesso attivata ex art. 50 TUE, vi era la possibilità di stipulare accordi tra l'Unione e il Regno Unito, per disciplinare i relativi rapporti, ivi compresi quelli relativi all'applicazione della disciplina sul mandato di arresto europeo.

Tuttavia secondo i Giudici irlandesi, sino a quando non fossero stati regolati i rapporti tra Unione e Regno Unito, vi sarebbe stata incertezza circa il regime giuridico vigente nel Regno Unito a seguito del recesso, di conseguenza non era possibile garantire che i diritti previsti dal diritto dell'Unione europea, potessero essere ugualmente riconosciuti a seguito del recesso. Nello specifico la *High Court* irlandese osservava come il dubbio sul regime giuridico applicabile nel Regno Unito dopo il suo recesso dall'Unione, concerneva i seguenti profili: «il diritto alla deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato membro di esecuzione, previsto all'art. 26 della decisione quadro [2002/584/GAI relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri]; la cosiddetta regola "di specialità", di cui all'art. 27 della decisione quadro [2002/584/GAI]; la norma che limita la consegna o l'estradizione successiva, prevista

all'art. 28 della decisione quadro [2002/584/GAI] e il rispetto dei diritti fondamentali della persona consegnata conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea». Sulla scorta di tali motivi il giudice irlandese proponeva questione pregiudiziale, per verificare se la notifica da parte di un Paese membro della volontà di recedere dall'Unione sia ostativa alla consegna in quel Paese di una persona nei cui confronti era stata emesso un mandato di arresto europeo.

La Corte di Giustizia, sul punto, premette che il diritto dell'UE, si fonda sul principio di "fiducia reciproca" tra gli stati membri, il quale, con particolare riferimento al mandato di arresto europeo, si salda con il principio del "reciproco riconoscimento" (art. 1, § 2, della decisione quadro 2002/584/GAI); i casi che consentono a un Paese membro di rifiutare l'esecuzione del mandato sono, quindi, previsti in via eccezionale, solo nelle ipotesi previste in modo espresso dal diritto dell'UE.

A tal riguardo i Giudici lussemburghesi osservano come **la mera notifica della volontà di recedere dall'Unione europea non sospende l'applicazione del diritto dell'UE nei confronti dello Stato membro che ha manifestato la volontà rescindente**; pertanto, l'eventuale rifiuto di eseguire il mandato di arresto europeo richiesto dal Regno Unito equivarrebbe «a una sospensione unilaterale della decisione quadro [2002/584/GAI]». A sostegno del proprio assunto la Corte lussemburghese osserva come la procedura delineata dall'art. 50 TUE preveda, dopo la notifica al Consiglio europeo della volontà di recedere, una fase negoziale e la conclusione di accordi idonei a disciplinare le modalità del recesso, il quale produrrà i propri effetti dalla stipula degli accordi, o in mancanza, dopo due anni dalla notifica al Consiglio europeo.

La decisione in esame, però, riserva al giudice nazionale la possibilità di verificare se sussistono «ragioni serie e comprovate», che consentano di ritenere che a seguito del recesso, la persona oggetto del mandato d'arresto rischi di essere privata dei diritti sanciti dal diritto dell'UE nel Paese di consegna. Con riferimento al caso specifico tuttavia, la Corte di Giustizia sostiene che avendo il Regno Unito aderito alla CEDU, va escluso il concreto rischio di un trattamento inumano o degradante nei confronti della persona da consegnare per effetto del mandato d'arresto europeo.

## **Z) Esecuzione del M.A.E. e tutela del minore.**

La Corte UE (Grande Sezione, 23 gennaio 2018, C-367/16, **Piotrowski**) ha stabilito il principio secondo cui l'art. 3, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione deve rifiutare unicamente la **consegna dei minori** oggetto di un mandato d'arresto europeo che, **secondo il diritto dello Stato membro di esecuzione**, non abbiano raggiunto l'età richiesta per essere considerati penalmente responsabili dei fatti all'origine del mandato emesso nei loro confronti.

Inoltre, l'art. 3, punto 3, della citata decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che, per decidere sulla consegna di un minore oggetto di un mandato d'arresto europeo, l'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione deve soltanto verificare se l'interessato abbia raggiunto **l'età minima per essere considerato penalmente responsabile, nello Stato membro di esecuzione, dei fatti** all'origine di tale mandato, senza dover tenere conto di eventuali condizioni supplementari, relative ad una valutazione personalizzata, alle quali il diritto di tale Stato membro subordina in concreto l'esercizio dell'azione penale o la condanna nei confronti di un minore per tali fatti.

Secondo la Corte, in assenza di qualsiasi riferimento esplicito in tal senso, la formulazione dell'art. 3, punto 3, della decisione quadro 2002/584 non consente di sostenere un'interpretazione secondo cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione dovrebbe rifiutare la consegna di un minore oggetto di un mandato d'arresto europeo sulla base di una valutazione della situazione particolare di tale minore e dei fatti all'origine del mandato emesso nei suoi confronti, alla luce delle condizioni supplementari, relative ad una valutazione personalizzata, alle quali è subordinata in concreto la responsabilità penale di un minore, per tali fatti, nello Stato membro di esecuzione.

Conclusione, questa, che la Corte ritiene corroborata, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, dal contesto e dall'economia generale in cui si inserisce tale disposizione, nonché dagli obiettivi perseguiti dalla decisione quadro 2002/584.



## 2. La Corte europea dei diritti dell'uomo

### **A) Diritto allo svolgimento di indagini efficaci e limiti dell'obbligo di consegna basata sul mandato di arresto europeo.**

La Corte europea dei diritti dell'uomo (Seconda Sezione – 9 luglio 2019 - **Romeo Castaño c. Belgio** - n. 8351/17) ha affermato che, in tema di mandato di arresto europeo, il rifiuto della consegna opposto dalle autorità richieste per il rischio di sottoposizione a trattamenti disumani o degradanti è legittimo se costituisce il risultato di un controllo fondato sulla constatazione di una base fattuale sufficiente, integrando altrimenti una violazione del diritto allo svolgimento di indagini efficaci ai sensi dell'art. 2 CEDU (nella fattispecie la Corte ha precisato che la constatazione di una violazione convenzionale non implica necessariamente un obbligo di consegna da parte delle autorità dello Stato richiesto della cooperazione, le quali dovranno comunque verificare se, in caso di consegna alle autorità richiedenti, la persona interessata correrà o meno il rischio di subire trattamenti in violazione dell'art. 3 CEDU).

Con la sentenza in esame la Corte EDU ha ritenuto che, nel contesto normativo specificamente regolato a livello internazionale dalla decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 sul mandato di arresto europeo e sulle nuove procedure di consegna tra gli Stati membri UE, il rifiuto delle autorità belghe di consegnare una persona sospettata di aver commesso un omicidio in Spagna mancava di una base fattuale sufficiente ed ha conseguentemente dichiarato, all'unanimità, che tale evenienza ha integrato una violazione dell'art. 2 CEDU sotto il suo aspetto procedurale (indagini efficaci).

Nel caso di specie i ricorrenti (cinque cittadini spagnoli figli del tenente colonnello Ramón Romeo) lamentavano il fatto che il loro diritto ad un'efficace attività investigativa era stato violato a seguito del rifiuto delle autorità belghe di eseguire i mandati di arresto europei emessi dalla Spagna nei confronti di una persona sospettata di aver sparato al padre, assassinato nel 1981 da un'unità di commando che rivendicava la sua appartenenza all'organizzazione terroristica "ETA".

Le autorità belghe avevano ritenuto che la consegna della persona richiesta sulla base del m.a.e. emesso dalle autorità spagnole avrebbe violato i suoi diritti fondamentali ai sensi dell'art. 3 CEDU.

La Corte ha osservato che il rischio di sottoposizione a trattamenti disumani o degradanti può costituire un motivo legittimo per rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo e quindi per rifiutare la cooperazione richiesta, ma la constatazione dell'esistenza di tale rischio deve riposare su una base fattuale sufficiente. Nel caso in esame, invece, il controllo svolto dalle autorità belghe, durante i procedimenti di consegna che nel corso del tempo si erano susseguiti, non era stato sufficientemente approfondito poiché esse non avevano cercato di accertare se ricorresse o meno un rischio reale e specifico di una violazione dei diritti convenzionali, né se fossero eventualmente ravvisabili delle carenze di ordine strutturale in relazione alle condizioni di detenzione cui la persona richiesta sarebbe stata sottoposta in Spagna.

La constatazione di una violazione convenzionale, tuttavia, non implica necessariamente che lo Stato richiesto della cooperazione sia tenuto ad eseguire l'estradizione o la consegna alle autorità richiedenti.

Tale evenienza, infatti, non esclude l'obbligo delle autorità dello Stato "richiesto" di garantire che, in caso di consegna alle autorità richiedenti, il soggetto non correrà il rischio di subire trattamenti in violazione dell'art. 3 CEDU.

Ne discende che l'accertamento della violazione dell'art. 2 della Convenzione non può essere interpretato nel senso di limitare l'obbligo degli Stati: *a)* di non consegnare una persona qualora sussistano validi motivi per ritenere che essa, se consegnata al Paese richiedente, correrà il rischio concreto e reale di essere sottoposta a trattamenti inumani e degradanti; *b)* di verificare, pertanto, che tale rischio non esista.

### **B) Consegna passiva e condanna contumaciale.**

La Corte europea dei diritti dell'uomo (17 aprile 2018 - **Pirozzi c. Belgio** - n. 21055/11) ha affermato che l'esecuzione da parte di uno Stato membro UE di un mandato di arresto europeo emesso a seguito di **condanna in contumacia** pronunciata dalle autorità di un altro Stato membro non viola la Convenzione europea dei diritti dell'uomo se l'interessato sia stato

**informato ufficialmente del processo instaurato nei suoi confronti dalle autorità giudiziarie dello Stato di emissione** e ed egli abbia fruito di **idonee garanzie difensive**.

E' stata esclusa la violazione degli artt. 5, par. 1 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e 6, par. 1 (diritto a un processo equo) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo in relazione ad un caso riguardante la detenzione di un cittadino italiano richiesto in consegna alle autorità belghe da parte delle autorità italiane per effetto di un mandato di arresto europeo emesso a seguito di una sentenza di condanna pronunciata in contumacia alla pena di 14 anni di reclusione per traffico di droga.

La Corte ha affermato, in particolare, che l'arresto da parte delle autorità belghe era stato effettuato secondo una procedura conforme ai canoni convenzionali, sul duplice rilievo che l'esecuzione del mandato non presentava carenze tali da porlo in contrasto con il principio della presunzione di protezione equivalente e che la consegna alle autorità italiane non poteva essere considerata come il risultato di un diniego di giustizia.

In linea con il sistema di consegna stabilito dalla decisione quadro sul MAE, spetta all'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato, e alla quale l'interessato deve essere consegnato (nel caso di specie, dunque, alle autorità giudiziarie italiane), valutare la legittimità e la validità del mandato d'arresto europeo. L'autorità giudiziaria richiama della consegna (nel caso di specie, quella del Regno del Belgio) non ha, pertanto, il potere discrezionale di valutare l'adeguatezza dell'arresto, potendo rifiutarne l'esecuzione solo per i motivi ostativi indicati nella legislazione interna.

A tale riguardo, la Corte europea ha ritenuto che il controllo esercitato dalle autorità belghe, così delimitato, non ponesse di per sé alcun problema in relazione alle garanzie della Convenzione, a condizione che i giudici belgi avessero esaminato il merito delle denunce formulate dall'interessato ai sensi della Convenzione. Nella fattispecie, essi avevano verificato che l'esecuzione del mandato di arresto europeo non comportava una tutela manifestamente insufficiente dei diritti garantiti dalla Convenzione.

Per quanto riguarda, infine, il profilo attinente alla condanna in contumacia, la Corte ha rilevato che la legislazione belga prevede la possibilità di rifiutare l'esecuzione qualora il ricorrente si trovi nella stessa situazione descritta dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Sejdovic c. Italia*.

Nel caso in esame, tuttavia, la Corte ha ritenuto che siffatte condizioni erano state rispettate poichè l'interessato era stato informato ufficialmente della data e del luogo dell'audizione dinanzi alla Corte d'appello di Brescia ed era stato assistito e difeso da un avvocato che egli stesso aveva nominato; inoltre, tale difesa era stata in concreto efficace, in quanto aveva ottenuto una riduzione della sua pena.

La Corte ha quindi rilevato che l'esecuzione del mandato di arresto europeo da parte dei tribunali belgi non presentava carenze manifeste tali da ritenere superato il principio della presunzione di protezione equivalente offerta dal sistema del mandato d'arresto europeo - come definito dalla decisione quadro e chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea - e dall'applicazione che tale procedura ha in concreto ricevuto secondo la legislazione belga.

### **3. La giurisprudenza dei Paesi U.E.**

#### **A) Francia**

Con sentenza n. 5-85847, del 26 ottobre 2005 la Corte di cassazione francese ha affrontato la problematica del rifiuto della **consegna del cittadino** richiesto in consegna dal Belgio per l'esecuzione di una **sentenza contumaciale**. La Corte ha ricordato che l'ordinamento francese prevede il rifiuto discrezionale della consegna del cittadino e che non è obbligatoria l'esecuzione nello Stato della pena, mentre in base all'articolo 6 della convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e del diritto ad un processo equo, il giudice francese deve rifiutare l'esecuzione del mandato *"se non ha la certezza che, in caso di domanda fondata su una sentenza contumaciale, l'interessato ha la possibilità di fare opposizione"*. Deve trattarsi - ha aggiunto la Corte - di una *"possibilità reale ed effettiva"*, di cui il giudice francese deve verificare l'esistenza. A tal fine la indicazione fornita dai giudici belgi, secondo cui la persona *"non ha proposto opposizione"* e che *"se presenterà opposizione, il tribunale non potrà aggravare la pena che è stata pronunciata in contumacia"* sono state ritenute insufficienti in quanto non garantiscono *"in modo concreto, reale ed effettivo"* che le autorità belghe non ostacoleranno

l'esercizio del diritto di opposizione. In ordine alla valutazione discrezionale del rifiuto della consegna del cittadino, la Corte ha annullato la decisione in quanto priva di motivazione, non avendo preso in considerazione le conseguenze sproporzionate della consegna nei confronti della vita privata e familiare della persona richiesta (padre di una ragazza di 15 anni che aveva riconosciuto fin dalla nascita, di cui era attualmente il solo sostegno familiare) derivanti dalla esecuzione della pena in Belgio.

La Corte di cassazione ha stabilito, con sentenza del 21 novembre 2007, che la consegna di una persona che gode in Francia dello *status* di rifugiato politico deve garantire, nel rispetto degli articoli 33, par.1, della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, e 3 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, che le autorità dello Stato di consegna (nella specie, la Germania) non consegnino la persona ricercata allo Stato di origine<sup>131</sup>.

L'Ufficio di documentazione e studi della Corte di cassazione ha pubblicato il 15 novembre 2007 sul bollettino di informazione n. 671<sup>132</sup> un primo orientamento di giurisprudenza sull'applicazione in Francia della legge sul mandato di arresto europeo. In particolare, l'ufficio segnala la assenza di sanzioni processuali connesse al mancato rispetto di termini massimi previsti dalla legge. Così ad es. per il termine di sei giorni per la ricezione di informazioni complementari richieste dalla camera d'istruzione; per quello di sette/venti giorni (in presenza o meno del consenso della persona) entro il quale deve essere adottata la decisione sulla consegna; ovvero per quello di tre giorni per la decisione sull'eventuale ricorso per cassazione. Solo in ordine al termine per la decisione di primo grado, l'eventuale inosservanza sembra – secondo l'Ufficio – dovere comportare la messa in libertà della persona richiesta.

L'Ufficio di documentazione e studi della Corte di cassazione ha di recente pubblicato un'ampia rassegna della giurisprudenza della Corte di cassazione sul tema<sup>133</sup>.

## B) Regno unito

Con decisione del 6 dicembre 2007 (dep. 30 gennaio 2008) la House of Lords ha chiarito come interpretare **i limiti di pena** previsti dall'art. 2 della decisione quadro nei casi di condanne definitive per più reati. In tal caso, a differenza del mandato di arresto processuale, occorre aver riferimento alla pena complessiva indicata in sentenza<sup>134</sup>.

In un'altra decisione del 16 gennaio 2008 (dep. 28 febbraio 2008), la Corte Suprema ha affrontato la questione se sia consentito verificare il materiale probatorio posto alla base dell'*europaean warrant*. Ha stabilito che il principio del mutuo riconoscimento ha reso inappropriata e non necessaria "*any inquiry*" dello Stato richiesto sul **merito del procedimento penale** in corso nello Stato richiedente. La valutazione *dell'evidence* non è materia di competenza dello Stato richiesto<sup>135</sup>.

Con la decisione del 30 luglio 2008, la Corte Suprema inglese ha affrontato la questione di come debba essere trattato il mandato di arresto europeo emesso dalle autorità italiane nei confronti di una **persona condannata in via non definitiva**. Il problema sollevato dalla persona richiesta in consegna riguardava l'applicabilità della speciale garanzia accordata dalla decisione quadro alle persone giudicate (con sentenza definitiva) in contumacia. La Corte ha deciso che la richiesta di consegna dovesse essere trattata come *mae* processuale e non esecutivo<sup>136</sup>.

## C) Belgio

La Corte di cassazione belga, con sentenza del 27 giugno 2007, ha stabilito che, in relazione ad uno Stato membro dell'Unione europea che ha limitato nel tempo l'applicazione del mandato di arresto europeo, **la procedura d'estradizione** resta in applicazione soltanto per la consegna di una persona al Belgio da parte di questo Stato per fatti commessi prima della data indicata

<sup>131</sup>[http://www.courdecassation.fr/jurisprudence\\_publications\\_documentation\\_2/actualite\\_jurisprudence\\_21/chambre\\_c\\_riminelle\\_578/arrets\\_579/br\\_arret\\_11017.html](http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/actualite_jurisprudence_21/chambre_c_riminelle_578/arrets_579/br_arret_11017.html)

<sup>132</sup>[http://www.courdecassation.fr/jurisprudence\\_publications\\_documentation\\_2/bulletin\\_information\\_cour\\_cassation\\_2\\_7/bulletins\\_information\\_2007\\_2256/no\\_671\\_2533/communication\\_2536/mandat\\_arret\\_europeen\\_10917.html](http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/bulletin_information_cour_cassation_2_7/bulletins_information_2007_2256/no_671_2533/communication_2536/mandat_arret_europeen_10917.html)

<sup>133</sup> [http://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/Bicc\\_698.pdf](http://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/Bicc_698.pdf).

<sup>134</sup> <http://www.publications.parliament.uk/pa/ld/ldjudgmt.htm>

<sup>135</sup><http://www.publications.parliament.uk/pa/ld/ldjudgmt.htm>.

<sup>136</sup> <http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200708/ldjudgmt/jd080730/caldar-1.htm>

dal suddetto Stato, e non per la consegna di tale persona da parte del Belgio ad un altro Stato membro dell'Unione europea<sup>137</sup>.

#### D) Irlanda

La Corte Suprema irlandese ha valutato positivamente, con sentenza del 20 febbraio 2007, la compatibilità della legislazione della Lettonia allo standard previsto dalla decisione quadro per **le sentenze rese in absentia**<sup>138</sup>.

In un'altra decisione del 6 febbraio 2007, la Corte ha ritenuto compatibile la legge di attuazione nazionale con la Costituzione<sup>139</sup>.

Con sentenza del 6 maggio 2008, la Corte ha ritenuto infondata la questione relativa al mancato rispetto della legislazione ceca del principio del "fair trial" e del principio di specialità<sup>140</sup>.

In un'altra decisione del 25 febbraio 2008, la Corte ha fornito un'interpretazione "conforme" alla decisione quadro della legge interna attuativa, in relazione ad un requisito necessario per disporre la consegna (che la persona richiesta sia "fuggitivo") non previsto dal testo europeo<sup>141</sup>.

La Suprema Corte, con sentenza del 31 luglio 2008, ha esaminato il sistema creato dalla decisione quadro sul mandato di arresto europeo in ordine ai reati che possono dar luogo alla consegna. Nel caso di specie, l'autorità richiedente non aveva compilato il modulo del mandato di arresto apponendo un segno su di uno dei 32 reati indicati nella lista, ma aveva fornito una esauriente descrizione del fatto per il quale chiedeva la consegna. La Corte ha spiegato che qualora lo Stato di emissione non barri l'apposita casella del modello, lo Stato di esecuzione è tenuto ad effettuare la verifica della doppia incriminabilità, ma non può - come terza opzione - verificare se il fatto corrisponda ad un reato che nello Stato di emissione andava ricompreso in uno di quelli della lista<sup>142</sup>.

#### E) Germania

Con sentenza in data 15 dicembre 2015 la Corte costituzionale federale tedesca (*Bundesverfassungsgericht*) ha stabilito che la **protezione dei diritti inalienabili** garantiti dalla Costituzione tedesca (Grundgesetz) **prevale sull'applicazione della legislazione comunitaria**.

La questione era stata proposta dalla Corte di appello di Düsseldorf in un procedimento di consegna iniziato sulla base di un mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria italiana e la persona ricercata era un cittadino statunitense condannato in Italia ad una pena detentiva rilevante (30 anni di reclusione).

Muovendo dal principio secondo cui alcune garanzie fondamentali riconosciute nella Costituzione si pongono quali **limiti invalicabili alla penetrazione di disposizioni "altre" nell'ordinamento interno**, comprese le norme di diritto comunitario, il Tribunale costituzionale tedesco ha ritenuto che anche nel procedimento di consegna previsto dal mandato di arresto europeo va salvaguardato il **principio di colpevolezza** (*nulla poena sine culpa*) derivato dal principio di inviolabilità della **dignità della persona** come sancito dall'art. 1 della Costituzione tedesca. Il principio di inviolabilità della dignità umana costituisce, appunto, un principio fondamentale che integra un caso di limite invalicabile. La verifica, a tale riguardo, spetta al giudice costituzionale quale ultimo garante dell'identità nazionale.

La Corte costituzionale federale ha quindi accolto il ricorso individuale proposto da un cittadino statunitense avverso un m.a.e. esecutivo italiano emesso in seguito ad una **condanna in contumacia** a 30 anni di reclusione, demandando al giudice competente nel merito la verifica sulla possibilità per il condannato di potersi difendere anche mediante una **riapertura dell'istruttoria**.

<sup>137</sup>[http://jure.juridat.just.fgov.be/view\\_decision?justel=F-20070627-5&idxc\\_id=216555&lang=FR](http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision?justel=F-20070627-5&idxc_id=216555&lang=FR)

<sup>138</sup><http://www.courts.ie/judgments.nsf/6681dee4565ecf2c80256e7e0052005b/243817b996581c16802572c20058a77f?OpenDocument&Click=>

<sup>139</sup><http://www.courts.ie/judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/cde047a0972133c58025729c003352bf?OpenDocument>.

<sup>140</sup><http://www.courts.ie/Judgments.nsf/09859e7a3f34669680256ef3004a27de/c52a0f985e159ca080257441004b7756?OpenDocument>.

<sup>141</sup><http://www.courts.ie/Judgments.nsf/09859e7a3f34669680256ef3004a27de/fd7fbd2d0e422eed802573fc005307fe?OpenDocument>

<sup>142</sup><http://www.courts.ie/Judgments.nsf/597645521f07ac9a80256ef30048ca52/3be58214b1dd34cd8025749500512392?OpenDocument>

La decisione, in particolare, ha escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sull'assunto che la corretta applicazione del diritto comunitario è talmente evidente che non rimane spazio per un ragionevole dubbio (dottrina dell'*acte claire*), non sussistendo nel caso in esame alcun ostacolo derivante dal diritto comunitario alla verifica della tutela dei diritti del ricorrente, con particolare riferimento alla impossibilità di una difesa effettiva secondo il diritto processuale italiano.

Muovendo dal rilievo che la normativa italiana sopravvenuta dopo la riforma attuata con l. n. 67/2014, che consente la rescissione del giudicato in caso di ignoranza del processo celebrato *in absentia*, non è applicabile alle sentenze divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore della l. n. 67/2014, come specificato dalla sentenza n. 36848/2014 della Corte di cassazione a Sezioni unite prodotta dalla difesa del ricorrente, la Corte costituzionale tedesca ha ritenuto insufficiente l'accertamento in precedenza compiuto, secondo il quale «non si esclude che possa essere riaperta l'istruttoria» nel procedimento penale dello Stato emittente ai fini del rispetto del principio di colpevolezza, censurando la affermata compatibilità fra la esecuzione di un mandato d'arresto europeo a seguito di condanna contumaciale ed il rispetto della dignità umana (che nel processo penale comprende il principio di colpevolezza e presuppone che ogni sanzione penale possa essere irrogata solo se vengono provati reato e responsabilità personale) e rilevando come gli aspetti di criticità consistevano essenzialmente nella mancanza di un rimedio restitutorio effettivo ed incondizionato, tale da consentire una difesa sia in fatto che in diritto, anche mediante una compiuta istruttoria dibattimentale.

Roma, 7 dicembre 2020

**Redattori**

**Ersilia Calvanese - Gaetano De Amicis**

## APPENDICE

### 1. Relazioni e statistiche sull'attuazione del mandato di arresto europeo nella U.E.; manuale della Commissione U.E. sul ma.e.

La **Commissione europea**, con una **Relazione** trasmessa al Parlamento Europeo ed al Consiglio sull'attuazione, dal 2007, della decisione quadro del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri, ha provveduto ad esaminare le modifiche legislative intervenute nelle diverse legislazioni nazionali a decorrere dal 2011 (**COM (2020) 270 def., del 2 luglio 2020**<sup>143</sup>).

Si evidenzia nella relazione che, secondo i dati statistici riguardanti il 2018, una media stimata del 54,5 % delle persone ricercate acconsente alla propria consegna (rispetto al 62,96 % del 2017) e la durata media della procedura di consegna è di 16,41 giorni dall'arresto. Il tempo medio per l'extradizione di coloro che non acconsentono alla propria consegna è di circa 45,12 giorni. Ciò è in netto contrasto con le lente procedure di estradizione esistenti tra gli Stati membri prima dell'adozione della decisione quadro.

Nel febbraio 2009 la decisione quadro è stata modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio relativa ai processi *in absentia*, che ha introdotto un motivo chiaro e comune per la non esecuzione delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo. Inoltre, i diritti procedurali delle persone arrestate sulla base di un mandato d'arresto europeo sono stati rafforzati da sei direttive: sul diritto all'interpretazione e alla traduzione; sul diritto all'informazione; sul diritto di avvalersi un difensore; sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali; sulle garanzie procedurali per i minori e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il **27 febbraio 2014** il Parlamento europeo ha adottato una **risoluzione** recante raccomandazioni alla Commissione sul riesame del mandato d'arresto europeo, proponendo, in particolare: a) un controllo preventivo della proporzionalità; b) un motivo di non esecuzione obbligatoria riguardante i diritti fondamentali; c) il diritto a un ricorso effettivo e una migliore definizione dei reati per cui è opportuno applicare il mandato d'arresto europeo.

Nella sua risposta al Parlamento europeo la Commissione ha spiegato i motivi per cui non riteneva opportuno procedere ad una revisione della decisione quadro, svolta singolarmente o in parallelo alla revisione di altri strumenti di riconoscimento reciproco.

Negli ultimi anni, l'interpretazione della decisione quadro ha dato luogo a un aumento costante del numero di domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte di giustizia. Il numero di rinvii pregiudiziali vertenti sulla decisione quadro è infatti aumentato rapidamente, passando da un totale di 12 nel 2014 a oltre 50 a metà del 2020.

Malgrado gli sforzi compiuti finora dagli Stati membri, in alcuni di essi, ad avviso della Commissione, il livello di attuazione della decisione quadro non è ancora soddisfacente. La valutazione in questione, i dati statistici relativi al mandato di arresto europeo e l'analisi comparativa rispetto alle precedenti relazioni indicano, nel complesso, che taluni Stati membri non hanno dato seguito ad alcune delle precedenti raccomandazioni della Commissione e alle raccomandazioni scaturite dal quarto ciclo di valutazioni reciproche. Alcuni Stati membri, inoltre, non hanno ancora attuato talune sentenze della Corte di giustizia.

La Commissione rimarca il fatto che il recepimento incompleto e/o errato della decisione quadro ostacola l'applicazione del principio di riconoscimento reciproco in materia penale. L'obiettivo di sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per tutti i cittadini dell'UE sancito dall'art. 3 del trattato sull'Unione europea non può essere raggiunto se gli Stati membri non attuano correttamente gli strumenti da loro unanimemente concordati.

La Commissione, pertanto, continuerà a valutare il rispetto della decisione quadro da parte dei singoli Stati membri e, se non saranno intraprese azioni di rimedio, essa adotterà le misure necessarie a garantire la conformità alla decisione quadro in tutta l'Unione europea, incluso, laddove necessario, l'avvio delle procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

---

143

## **2. ALLEGATI**

### **2.1. Manuale sull'emissione e l'esecuzione del mandato d'arresto europeo**

Per la consultazione della versione aggiornata del **Manuale sull'emissione e l'esecuzione del mandato d'arresto europeo** (GU C 335 del 6.10.2017):

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1006\(02\)&from=DA](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1006(02)&from=DA).

### **2.2. Statistiche**

Per le **statistiche** sull'applicazione del mandato di arresto europeo in fase attiva e passiva, elaborate dalla Commissione europea il 28 agosto 2019:

[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/replies\\_to\\_questionnaire\\_on\\_quantitative\\_information\\_on\\_the\\_practical\\_operation\\_of\\_the\\_european\\_arrest\\_warrant\\_-\\_year\\_2017.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/replies_to_questionnaire_on_quantitative_information_on_the_practical_operation_of_the_european_arrest_warrant_-_year_2017.pdf)

### **2.3. Risoluzione del P.E. del 27 febbraio 2014**

**Risoluzione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 recante raccomandazioni alla Commissione sul riesame del mandato d'arresto europeo (2013/2109 (INL))**

#### **P7\_TA- PROV (2014) 0174**

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visti gli articoli 2, 3, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- visto l'articolo 5 della decisione del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo,
- vista la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri,
- viste le relazioni della Commissione sull'attuazione del mandato d'arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri (COM (2005)0063 e SEC(2005)0267, COM(2006)0008 e SEC(2006)0079, COM(2007)0407 e SEC(2007)0979, nonché COM(2011)0175 e SEC(2011)0430),
- vista la relazione finale del Consiglio, del 28 maggio 2009, sul quarto ciclo di valutazioni inter pares dal titolo "L'applicazione pratica del mandato di arresto europeo e delle corrispondenti procedure di consegna tra Stati membri" (8302/4/2009 – CRIMORG 55),
- vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (relazione finale) ,
- vista la versione riveduta del manuale europeo sull'emissione del mandato di arresto europeo (17195/1/10 REV 1),
- visto il regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un programma "Giustizia" per il periodo 2014-2020,
- vista la comunicazione della Commissione del 13 settembre 2011 dal titolo "Alimentare la fiducia in una giustizia europea: una nuova dimensione per la formazione giudiziaria europea" (COM (2011)0551),
- vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2011 sulle condizioni detentive nell'UE,
- vista la propria raccomandazione del 9 marzo 2004 al Consiglio sui diritti dei detenuti nell'Unione europea,
- vista la valutazione del valore aggiunto europeo delle misure dell'Unione relative al mandato d'arresto europeo, svolta dall'Unità Valore aggiunto europeo del Parlamento europeo,
- visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea del 20 ottobre 2010,
- visti gli articoli 42 e 48 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0039/2014),

A. considerando che l'Unione europea si è prefissa di offrire ai suoi cittadini uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia e che, secondo l'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE), essa rispetta i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, il che implica obblighi positivi al fine di assicurare effettivamente il rispetto di tale impegno; che, per essere efficace, il principio del riconoscimento reciproco deve basarsi sulla fiducia reciproca che può essere conseguita solo se si garantisce il rispetto dei diritti fondamentali dei sospetti e degli imputati e i diritti procedurali

nei procedimenti penali in tutta l'Unione; che la fiducia reciproca è rafforzata mediante la formazione, la cooperazione e il dialogo tra le autorità giudiziarie e gli operatori del diritto, che creano così un'autentica cultura giudiziaria europea;

B. considerando che la decisione quadro 2002/584/GAI ha consentito in gran parte di conseguire l'obiettivo di accelerare le procedure di consegna in tutta l'Unione rispetto al sistema di estradizione tradizionale tra gli Stati membri e costituisce la pietra angolare del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie in materia penale, attualmente stabilito dall'articolo 82 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

C. considerando che il suo funzionamento ha tuttavia creato problemi, alcuni caratteristici della decisione quadro 2002/584/GAI e derivanti dalle lacune presenti nella decisione quadro, come ad esempio la mancata inclusione esplicita della salvaguardia dei diritti fondamentali o del controllo della proporzionalità, nonché dalla sua attuazione incompleta e incoerente; che altri problemi sono comuni all'insieme degli strumenti di riconoscimento reciproco a causa dello sviluppo incompleto e non equilibrato dello spazio di giustizia penale dell'Unione;

D. considerando che la chiara definizione e il buon funzionamento degli strumenti di riconoscimento reciproco delle misure giudiziarie sono essenziali per le attività di indagine delle procure nazionali ai fini del contrasto di reati transnazionali gravi e che tali strumenti saranno parimenti fondamentali per l'azione investigativa della futura Procura europea;

E. considerando che la commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro (CRIM) ha sottolineato nella sua risoluzione finale la necessità di assicurare il riconoscimento rapido e reciproco, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, di tutte le misure giudiziarie, con particolare riferimento alle sentenze penali, agli ordini di confisca e ai mandati di arresto europei;

F. considerando che sussistono preoccupazioni riguardanti, tra l'altro:

i) l'assenza, nella decisione quadro 2002/584/GAI e negli altri strumenti di riconoscimento reciproco, di un motivo esplicito di non esecuzione quando vi sono importanti ragioni per ritenere che l'esecuzione della misura sarebbe incompatibile con gli obblighi di esecuzione degli Stati membri conformemente all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta");

ii) l'assenza, nella decisione quadro 2002/584/GAI e negli altri strumenti di riconoscimento reciproco, di una disposizione sul diritto a un ricorso effettivo, di cui all'articolo 47 della Carta, che è invece disciplinato dal diritto nazionale, il che causa incertezza e pratiche incoerenti tra gli Stati membri;

iii) l'assenza di un riesame periodico delle segnalazioni del sistema d'informazione Schengen (SIS II) e di Interpol, nonché la mancanza di un collegamento automatico tra il ritiro di un mandato d'arresto europeo e la cancellazione di tali segnalazioni, e l'incertezza riguardo agli effetti del rifiuto di eseguire un mandato d'arresto europeo sulla validità di un mandato e delle segnalazioni connesse, con la conseguenza che le persone soggette a mandati d'arresto europei non sono in grado di spostarsi liberamente nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza il rischio di arresto e consegna futuri;

iv) l'imprecisione nella definizione dell'elenco dei reati gravi correlati al mandato d'arresto europeo, ma anche ad altri strumenti dell'Unione che fanno costantemente riferimento a detto elenco, nonché l'inclusione dei reati la cui gravità non è prevista nei codici penali di tutti gli Stati membri e che potrebbero non soddisfare il criterio della proporzionalità;

v) l'uso sproporzionato del mandato d'arresto europeo per reati minori o in circostanze in cui potrebbero essere utilizzate alternative meno invasive, il che porta ad arresti ingiustificati e a inutili attese, ingiustificate e spesso eccessive, in custodia cautelare, e pertanto a un'ingerenza sproporzionata con i diritti fondamentali dei sospetti e degli imputati e a oneri per le risorse degli Stati membri;

vi) la mancanza di una definizione del termine "autorità giudiziaria" nella decisione quadro 2002/584/GAI e negli altri strumenti di riconoscimento reciproco, che ha portato a differenze nelle pratiche degli Stati membri, causando incertezze, controversie e nuocendo alla fiducia reciproca;

vii) l'assenza di norme minime per garantire un efficace controllo giurisdizionale delle misure di riconoscimento reciproco, che ha portato a pratiche incoerenti tra gli Stati membri relativamente alla protezione e alle garanzie nei confronti delle violazioni dei diritti fondamentali, compresi i risarcimenti per le vittime di errori giudiziari quali l'errore di persona, il che è contrario alle norme stabilite nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle



libertà fondamentali (CEDU) e nella giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE);

viii) pur riconoscendo la necessità della custodia cautelare in base a determinati criteri, l'assenza di norme minime in materia, tra cui il riesame periodico, il ricorso alla custodia cautelare solo in ultima istanza e la valutazione delle alternative, insieme alla mancanza di un'adeguata valutazione dello stato di preparazione del processo, che ha portato a periodi di custodia cautelare ingiustificati ed eccessivamente lunghi per i sospetti e gli imputati;

ix) le inaccettabili condizioni di numerosi centri di detenzione in tutta l'Unione e il loro impatto sui diritti fondamentali degli interessati, in particolare il diritto alla tutela contro pene o trattamenti disumani o degradanti di cui all'articolo 3 della CEDU, nonché sull'efficacia e sul funzionamento degli strumenti di riconoscimento reciproco dell'Unione;

x) l'assenza di rappresentanza legale per le persone ricercate a titolo del mandato di arresto europeo nello Stato membro di emissione e in quello di esecuzione;

xi) l'assenza nella decisione quadro 2002/584/GAI dei termini per la trasmissione dei mandati d'arresto europei tradotti, il che causa incertezza e pratiche variabili;

xii) la mancanza di un'adeguata definizione dei reati penali a cui non si applica più la verifica della doppia incriminazione;

xiii) il mancato utilizzo di altri strumenti esistenti di riconoscimento reciproco e di cooperazione giudiziaria dell'Unione;

1. ritiene, alla luce del nuovo quadro giuridico in vigore dal 2014 nell'ambito del trattato di Lisbona, che la presente risoluzione non dovrebbe occuparsi di problemi derivanti esclusivamente dall'incorretta attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI, dal momento che tali problemi possono e dovrebbero essere risolti mediante una corretta attuazione da parte degli Stati membri e misure esecutive adottate dalla Commissione;

2. invita gli Stati membri ad attuare in modo tempestivo ed efficace l'insieme delle misure dell'Unione in materia di giustizia penale, dal momento che sono complementari, incluso l'ordine europeo di indagine, l'ordinanza cautelare europea e le misure relative ai diritti procedurali, mettendo così a disposizione delle autorità giudiziarie strumenti di riconoscimento reciproco alternativi e meno invasivi, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti dei sospetti e degli imputati nei procedimenti penali; invita la Commissione a monitorare attentamente la loro corretta attuazione nonché il loro impatto sul funzionamento del mandato d'arresto europeo e sullo spazio di giustizia penale dell'Unione;

3. invita gli Stati membri e le loro autorità giudiziarie a esaminare tutte le possibilità esistenti nell'ambito della decisione quadro 2002/584/GAI (come il considerando 12) al fine di garantire la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, a esaurire tutti i possibili meccanismi alternativi prima di emettere un mandato d'arresto europeo nonché a procedere senza indugio al processo, a seguito di un arresto avvenuto sulla base di un mandato d'arresto europeo, al fine di mantenere al minimo il ricorso alla custodia cautelare;

4. afferma che il pieno riconoscimento e la rapida esecuzione delle misure giudiziarie rappresentano un passo avanti verso uno spazio di giustizia penale dell'Unione e sottolinea come il mandato di arresto europeo sia uno strumento essenziale nel contrasto efficace ai reati transnazionali gravi;

5. ritiene che, dal momento che i problemi evidenziati nel considerando F derivano da elementi specifici della decisione quadro 2002/584/GAI e dalla natura incompleta e non equilibrata dello spazio di giustizia penale dell'Unione, le soluzioni legislative debbano affrontare entrambe le questioni, mediante un lavoro continuo volto a istituire norme minime relative, tra l'altro, ai diritti procedurali di sospetti e imputati, nonché una misura orizzontale che istituisca principi applicabili a tutti gli strumenti di riconoscimento reciproco, o qualora tale misura orizzontale non sia fattibile o non riesca a risolvere i problemi individuati nella presente risoluzione, mediante modifiche alla decisione quadro 2002/584/GAI;

6. ritiene che le carenze riscontrate non solo minino la fiducia reciproca, ma siano anche costose in termini sociali ed economici per i soggetti interessati, le loro famiglie e la società in generale;

7. chiede pertanto alla Commissione di presentare, entro un anno dall'adozione della presente risoluzione, sulla base dell'articolo 82 del TFUE, alcune proposte legislative secondo le raccomandazioni particolareggiate di cui all'allegato alla presente relazione, che prevedono:

a) una procedura nell'ambito della quale una misura di riconoscimento reciproco può, se necessario, essere convalidata nello Stato membro di emissione da un giudice, un organo

giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero, al fine di superare le interpretazioni divergenti del termine "autorità giudiziaria";

b) un controllo della proporzionalità quando vengono prese decisioni in materia di riconoscimento reciproco, sulla base di tutti i fattori e le circostanze pertinenti, quali la gravità del reato, lo stato di preparazione del processo, l'impatto sui diritti della persona ricercata, inclusa la tutela della vita privata e familiare, le implicazioni economiche e la disponibilità di un'adeguata misura alternativa meno invasiva;

c) una procedura di consultazione normalizzata nell'ambito della quale le autorità competenti dello Stato membro di emissione e di esecuzione possono scambiarsi informazioni concernenti l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, per esempio in merito alla valutazione della proporzionalità e in particolare al mandato d'arresto europeo, al fine di valutare lo stato di preparazione del processo;

d) un motivo di non esecuzione obbligatoria quando vi sono importanti ragioni per ritenere che l'esecuzione della misura sarebbe incompatibile con l'obbligo dello Stato membro di esecuzione in conformità dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e della Carta, in particolare l'articolo 52, paragrafo 1, che fa riferimento al principio di proporzionalità;

e) il diritto a un ricorso effettivo in conformità dell'articolo 47, paragrafo 1, della Carta e dell'articolo 13 della CEDU, come il diritto di presentare ricorso nello Stato membro di esecuzione contro la richiesta di esecuzione di uno strumento di riconoscimento reciproco e il diritto della persona ricercata di contestare davanti al giudice l'eventuale mancato rispetto da parte dello Stato membro di emissione delle garanzie fornite allo Stato di esecuzione;

f) una migliore definizione dei reati per cui è opportuno applicare il mandato d'arresto europeo al fine di agevolare l'applicazione del criterio della proporzionalità;

8. chiede un'applicazione chiara e coerente da parte di tutti gli Stati membri della legislazione dell'Unione in materia di diritti procedurali nei procedimenti penali connessi all'uso del mandato d'arresto europeo, incluso il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, il diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale, il diritto di comunicare al momento dell'arresto, nonché il diritto all'informazione nei procedimenti penali;

9. invita la Commissione a chiedere agli Stati membri dati completi connessi al funzionamento del meccanismo del mandato d'arresto europeo e a includere tali dati nella sua successiva relazione di attuazione al fine di proporre misure adeguate in caso di problemi;

10. chiede un riesame periodico dei mandati d'arresto europei non eseguiti e una valutazione che consenta di stabilire se è opportuno ritirarli, insieme alle segnalazioni SIS II e Interpol corrispondenti; chiede altresì il ritiro dei mandati d'arresto europei e delle relative segnalazioni SIS II e Interpol laddove il mandato è stato respinto per motivi obbligatori quali il principio del *ne bis in idem* o per il mancato rispetto degli obblighi in materia di diritti umani; chiede di prevedere l'aggiornamento obbligatorio delle segnalazioni SIS II e Interpol con le informazioni relative ai motivi della non esecuzione del mandato d'arresto europeo corrispondente alla segnalazione e l'aggiornamento adeguato degli archivi di Europol;

11. chiede agli Stati membri di emissione e di esecuzione, pur sottolineando l'importanza fondamentale di procedure corrette, compresi i diritti di ricorso, di prevedere meccanismi giuridici per risarcire i danni derivanti da errori giudiziari relativi al funzionamento degli strumenti di riconoscimento reciproco, in conformità delle norme stabilite nella CEDU e nella giurisprudenza consolidata della CGUE;

12. invita il Consiglio a includere nella sua versione riveduta del manuale europeo sull'emissione del mandato di arresto europeo (17195/1/10 REV 1) un termine di sei giorni per la trasmissione dei mandati di arresto europei tradotti al fine di fornire maggiore chiarezza e certezza;

13. invita gli Stati membri e la Commissione a collaborare per rafforzare le reti di contatto dei giudici, dei pubblici ministeri e dei penalisti al fine di consentire procedimenti di esecuzione dei mandati d'arresto europei efficaci e accurati, e di offrire agli operatori del diritto una formazione pertinente, a livello nazionale e dell'Unione, ad esempio per quanto riguarda le lingue straniere, l'uso adeguato del mandato d'arresto europeo nonché l'uso combinato dei diversi strumenti di riconoscimento reciproco; invita la Commissione a elaborare un manuale pratico dell'Unione destinato agli avvocati difensori incaricati dei procedimenti relativi al mandato d'arresto europeo, facilmente accessibile in tutta l'Unione, tenendo conto del lavoro esistente dell'Associazione europea degli avvocati penalisti in materia, e integrato da manuali nazionali;

14. invita la Commissione ad agevolare l'istituzione di una specifica rete giudiziaria del mandato d'arresto europeo e una rete di avvocati difensori esperti di giustizia penale europea e di questioni connesse all'estradizione e a versare finanziamenti adeguati a suddette reti e alla rete europea di formazione giudiziaria; ritiene che la Commissione possa garantire i finanziamenti adeguati tramite i programmi esistenti nello spazio di giustizia penale dell'Unione;

15. invita la Commissione a istituire e a rendere facilmente accessibile una banca dati dell'Unione per la raccolta di tutta la giurisprudenza nazionale relativa al mandato d'arresto europeo e ad altri procedimenti di riconoscimento reciproco per agevolare il lavoro degli operatori e il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione e di eventuali problemi emergenti;

16. sottolinea il collegamento tra condizioni di detenzione e misure inerenti al mandato d'arresto europeo e ricorda agli Stati membri che l'articolo 3 della CEDU e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo impongono agli Stati membri non solo obblighi negativi, vietando loro di sottoporre i prigionieri a trattamenti disumani e degradanti, ma anche obblighi positivi, chiedendo loro di garantire che le condizioni detentive siano coerenti con la dignità umana e che siano svolte indagini approfondite ed efficaci in caso di violazione di tali diritti; invita gli Stati membri a tenere conto in particolare dei diritti delle persone vulnerabili e in generale a valutare in modo approfondito alternative alla detenzione;

17. invita la Commissione, al fine di garantire l'efficacia del quadro di riconoscimento reciproco, a esaminare i mezzi finanziari e giuridici disponibili a livello dell'Unione per migliorare le norme di detenzione, ivi comprese le proposte legislative sulle condizioni di custodia cautelare;

18. constata che tali raccomandazioni rispettano i diritti fondamentali, il principio di sussidiarietà e il principio di proporzionalità;

19. ritiene che le incidenze finanziarie delle proposte richieste per il bilancio dell'Unione dovrebbero essere coperte mediante gli stanziamenti di bilancio attuali; sottolinea che, per gli Stati membri e i cittadini, l'adozione e l'attuazione di tali proposte porterebbero a notevoli risparmi in termini di costo e di tempo e sarebbero pertanto vantaggiose in termini economici e sociali, come chiaramente sottolineato nella valutazione del valore aggiunto europeo delle misure dell'Unione relative al riesame del mandato d'arresto europeo;

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio.

#### **ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE: RACCOMANDAZIONI RELATIVE AD ALCUNE PROPOSTE LEGISLATIVE PREVISTE**

Procedura di convalida nel quadro degli strumenti giuridici di riconoscimento reciproco dell'Unione

- L'"autorità di emissione" nella legislazione in materia penale dell'Unione si definisce come segue:

i) un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato; o

ii) qualsiasi altra autorità competente definita dallo Stato membro di emissione, a condizione che l'atto da eseguire sia convalidato, previo esame della sua conformità con le condizioni di emissione dello strumento, da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero dello Stato membro di emissione.

Controllo delle proporzionalità per l'applicazione degli strumenti giuridici di riconoscimento reciproco dell'Unione

- Quando emette una decisione che deve essere eseguita in un altro Stato membro, l'autorità competente valuta attentamente la necessità della misura richiesta, sulla base di tutti i fattori e le circostanze pertinenti, tenendo conto dei diritti del sospetto o dell'imputato e della disponibilità di un'adeguata misura alternativa meno invasiva, al fine di conseguire gli obiettivi fissati, e applica la misura disponibile meno invasiva. Se ha motivo di ritenere che la misura è sproporzionata, l'autorità di esecuzione può consultare l'autorità di emissione circa l'importanza di eseguire la decisione in materia di riconoscimento reciproco. Dopo tale consultazione, l'autorità di emissione può decidere di revocare tale decisione.

Procedura di consultazione tra le autorità competenti dello Stato membro di emissione e di esecuzione da adottare nel quadro degli strumenti giuridici di riconoscimento reciproco dell'Unione

- Fatta salva la possibilità dell'autorità di esecuzione competente di avvalersi dei motivi di non esecuzione, dovrebbe essere disponibile una procedura normalizzata che consenta alle autorità competenti dello Stato membro di emissione e di esecuzione di scambiarsi informazioni e di consultarsi al fine di facilitare un'applicazione agevole ed efficace degli strumenti di riconoscimento reciproco pertinenti o la tutela dei diritti fondamentali della persona interessata, quale la valutazione della proporzionalità, anche riguardo al mandato d'arresto europeo, al fine di valutare lo stato di preparazione del processo.

Motivo di non esecuzione connesso ai diritti umani applicabile agli strumenti giuridici di riconoscimento reciproco dell'Unione

- Vi sono importanti ragioni per ritenere che l'esecuzione della misura sarebbe incompatibile con gli obblighi dello Stato membro di esecuzione in conformità dell'articolo 6 del TUE e della Carta.

Disposizione sui mezzi di ricorso effettivi applicabili agli strumenti di riconoscimento reciproco dell'Unione

- Gli Stati membri garantiscono, in conformità della Carta e della giurisprudenza consolidata della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ogni individuo i cui diritti e le cui libertà sono violate da una decisione, un'azione o un'omissione nel quadro dell'applicazione di uno strumento di riconoscimento reciproco in materia penale ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice. Se tale ricorso è esercitato nello Stato membro di esecuzione e ha effetto sospensivo, la decisione definitiva su tale ricorso deve essere presa entro il termine stabilito dallo strumento di riconoscimento reciproco o, in assenza di un termine esplicito, entro un termine ragionevole per garantire che l'obiettivo della procedura di riconoscimento reciproco non sia compromesso.